



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - UFFICIO 5°

(tel. 0638792047 – fax 0638792548)

ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI

E

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- art. 272 e seg., 321 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma, ufficio 5°, dott. Massimo Battistini,

letti gli atti del procedimento penale recante i numeri suindicati nei confronti di:

- 1. CERRONI Manlio nato il 18 novembre 1926 a Pisoniano (RM)**, ivi anagraficamente residente in via Colle n. 42, residente di fatto in Roma, Piazzale Roberto Schuman n. 29, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 7 (*come da verbale di interrogatorio del 29 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5286*) già elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da dichiarazione resa nell'atto di nomina del difensore depositato il 30 dicembre 2010 e pervenuto il 10 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 3 e 4*), difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da atto di nomina sopra indicato*) e dell'avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Piazzale delle Mdeglie d'Oro n. 7 (*come atto di nomina depositato il 14 aprile 2009, fald. 2, pag. 36*);
- 2. RANDO Francesco nato il 2 agosto 1937 a Genova**, residente in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da dichiarazione resa nell'atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 5 e 6 e da atti di nomina di difensore pervenuti il 25 marzo 2011 e 18 maggio 2011 contenuti nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12*) già domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9 (*come da dichiarazione contenuta nell'atto di nomina di difensore datati 2 dicembre e 7 febbraio 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12*), difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da atti di nomina sopra indicati*) e dall'avv. Sonia D'Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (*come da atti di nomina sopra indicati fald. 12 e da atti di nomina depositati il 13 novembre 2012, fald. 41, pag. 925 e fald. 31 pag. 5342*). Risulta inoltre indicazione del prof. avv. Franco Giampietro con studio in Roma, Via Franco Sacchetti n. 114, quale difensore di fiducia in atto del procedimento n. 18952/12 R.G.N.R. depositato il 16 novembre 2012, fald. 31 pag. 6175, senza atto di nomina);

3. **LANDI Bruno nato il 19.09.1939 a Capalbio**, residente e domiciliato in Roma via Mauriac n. 27 (*come da dichiarazione resa nell'atto di nomina di difensore depositato il 20 marzo 2012 contenuto nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12, all. Z/3*);
difeso di fiducia dall'avv. Sonia D'Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (*come da atto di nomina sopra indicato*);
4. **SICIGNANO Giuseppe nato a Pisoniano (RM) il 07.11.1956** e residente a Cave, Via Speciano n. 98 ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (*come da dichiarazione resa nell'istanza depositata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333*) già domiciliato in Cave (Roma), Via Speciano 98 (*come da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 sottosfascicolo nomine difensori*),
difeso dall'avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (*come da dichiarazione resa nell'istanza depositata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333*) e dall'avv. Sonia D'Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (*come da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri, fald. 12 sottosfascicolo nomine difensori*);
5. **FEGATELLI Luca nato il 20.12.1964 a L'Aquila** e residente a Antrodoto (RI) in via Cavour, elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (*come da atto di nomina pervenuto il 31 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333*),
difeso di fiducia dall'avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (*come da atto di nomina pervenuto il 31 ottobre 2012 fald. 31 pag. 5333*);
6. **DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, nato a Fondi (LT) il 6 ottobre 1954** e residente a Roma in via Guglielmo Massaia n. 65, scala A2, interno 3;
7. **GIOVANNETTI Romano nato il 1.10.1951 a Serravalle Pistoiese**;
8. **ZAGAROLI Mauro nato il 14.01.1952 a Roma** e ivi residente in via Riccardo Foster n. 144, elettivamente domiciliato presso l'avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (*come da atto di nomina di difensore pervenuti il 15 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 e atto di nomina depositato il 24 ottobre 2012, fald. 30, pag. 5212*),
difeso dall'avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (*come da atti nomina sopra indicati*);
9. **GUIDOBALDI Bruno nato il 25.11.1948 a Genzano di Roma** ivi residente e domiciliato ex art. 161 - 162 c.p.p. in via Collepardo n. 7 (*come da atto di nomina e comunicazione del domicilio dichiarato pervenuto il 7 giugno 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri fald. 12 sottosfascicolo relativo alle nomine dei difensori*)

- 10. GIOVI Piero nato il 31.03.1945 a Roma**, ivi anagraficamente residente in Via Aurelia n. 884, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da dichiarazione resa nell'atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011 e pervenuto l'1 febbraio 2011, fald. n. 1, pag. 6 e 7*), difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (*come da atto di nomina sopra indicato*);
- 11. BARGAGNA Giovanna nata il 25 marzo 1950 a Roma**, residente a Morlupo (RM),
- 12. MAGNANTE Italia nata il 28.10.1959 a Veroli (FR)** e residente a Labico (RM) in via Agrolatino nr. 128;
- 13. ERMOLLI Fabio nato il 05.2.1962 a Roma**, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. (*a seguito di notificazione in data 29 novembre 2010 di avviso richiesta proroga indagini contenente gli avverimenti di cui all'art. 161 c.p.p., fald. 4, sottofascicolo pag. 685*) in Fano (PU), Via Galantara n. 4/B; difeso di fiducia dall'avv. Fabio Alonzi con studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8 (*atto di nomina depositato il 3 dicembre 2010, fald. 1, pag. 3*)
- 14. VITALI Benito nato il 07.06.1935 a Ravenna**, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l.;
- 15. MURATORI Marco nato il 04.12.1953 a Roma**, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell'Ortaccio Ponte Galeria;
- 16. BELLU Stefano nato il 23.01.1947 a Roma**, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;
- 17. SCAGLIONE Carmelina nata il 6.11.1944 a Roma**, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;
- 18. RUSCITTI Flaviano, nato il 13.07.1962 a Roma**, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;
- 19. MAROTTA Mario nato il 3 aprile 1974 a Roma** e residente in Roma, Via XXI Aprile 15;
- 20. MARRAZZO Piero nato il 29 luglio 1958 a Roma** e residente a Riano (RM), via Tiberina km. 9+200;
- 21. PRESUTTI Avilio nato il 15 gennaio 1961 a Roma** e ivi residente in piazza di S. Salvatore in Lauro 10, interno 2;

PONTINA AMBIENTE S.r.l. in persona del l. r. ing. Francesco RANDO - avv. Sonia D'Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9 (*come da nomina depositata nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12*)

E. GIOVI S.r.l.

INDAGATI

in ordine ai seguenti reati (raggruppati per oggetto omogeneo):

A) IL REATO ASSOCIATIVO

- **CERRONI Manlio**, quale promotore, organizzatore e *dominus* incontrastato del sodalizio criminale, nonché in qualità di amministratore di fatto o di diritto delle numerose aziende che compongono il suo Gruppo imprenditoriale;
 - **LANDI Bruno**, quale organizzatore dell'associazione, stretto collaboratore del CERRONI, legale rappresentante di numerose società riconducibili allo stesso, presidente di Federlazio Ambiente, ma soprattutto con il ruolo di "cerniera" tra il gruppo CERRONI e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio, coinvolte nell'attività istruttoria nei confronti di imprese riconducibili al CERRONI;
 - **RANDO Francesco**, quale amministratore unico di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico "braccio destro" del medesimo;
 - **GIOVI Piero**, quale socio di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico collaboratore dello stesso;
 - **SICIGNANO Giuseppe**, quale supervisore delle attività operative condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica e trattamento meccanico-biologico);
 - **FEGATELLI Luca**, quale dirigente dell'Area Rifiuti della Regione Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del Commissario Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio) al 17.12.2008, di Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18.12.2008 al 28.04.2010, e da tale data di Direttore vicario e direttore del Dipartimento Istituzionale e del Territorio della Regione Lazio, e comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare, anche in modo informale, le linee di condotta dell'amministrazione regionale in senso favorevole alle aziende del CERRONI per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti;
 - **DE FILIPPIS Raniero**, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio dal 01/10/2007 al 14/10/2010;
 - **Hermanin Giovanni**, in qualità di politico di primo piano nel panorama laziale, nonché di soggetto incardinato all'interno del Consorzio CO.E.MA. e di figura raccordo tra Manlio CERRONI e Raniero DE FILIPPIS;
 - **GIOVANNETTI Romano**, in qualità di capo segreteria dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio Pietro di Paolantonio, con il ruolo di punto di snodo tra LANDI e l'ignaro assessore, nonché di "dirigente ombra" dell'Area Rifiuti della Regione Lazio;
- [unitamente a DI CARLO Mario, già assessore della Regione Lazio nel corso del 2008, e Arcangelo SPAGNOLI, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in seno al Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio fino al 30 giugno 2008, entrambi deceduti],*

A) in ordine al delitto p. e p. dall'articolo 416 c.p. per essersi tra di loro associati, il CERRONI in qualità di promotore, il LANDI in qualità di organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso di ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti e comunque qualsiasi atto o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento o l'ampliamento della posizione di sostanziale monopolio del CERRONI Manlio e delle sue aziende nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all'interno della Regione Lazio.

Reati tutti descritti compiutamente nei Capi che seguono.

In Roma, Albano Laziale ed altri luoghi sino a data odierna.

B) ALBANO LAZIALE – FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI

- RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E. GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione delle aziende al medesimo riconducibili;
- CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati), della discarica e dell'annesso impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.,
- GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e concorrente morale del reato;
- ZAGAROLI Mauro in qualità di responsabile IPPC dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.;
- GUIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore tecnico dell'impianto di trattamento meccanico biologico "TMB" gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.;
- MAGNANTE Italia, quale segretaria e *factotum* delle varie società riconducibili al CERRONI, nonché consigliere di amministrazione della Pontina Ambiente srl;

B) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché anche in tempi diversi ed in concorso tra loro, nelle qualifiche *ut supra*, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

In particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati) dai comuni limitrofi. L'attività di recupero avviene nell'impianto di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. "materiale umido" ed il c.d. "materiale secco".

Il materiale umido, dopo avere trascorso un periodo in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica, va a costituire la c.d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS).

La residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e raffinazioni si separa (al netto della c.d. "perdita di processo", costituita dalla parte di umidità che, stante il fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento, si disperde lungo il trattamento) risulterà costituita da:

- a) Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere avviato a termovalorizzazione in appositi impianti;
- b) metalli ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;
- c) scarti di lavorazione (c.d. "sovvalli", codice CER 191212, e segnatamente gli altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose), che vengono parimenti inviati a smaltimento in discarica.

Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:

- 43% CDR;
- 22% scarti di lavorazione;
- 13% FOS;
- 17% perdita di processo;

- 4% materiali ferrosi;
- 1% alluminio.

La tariffa corrisposta alla Pontina Ambiente per le operazioni di recupero e smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal decreto commissariale n. 15 del 11 marzo 2005 (relativo alle modalità di determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di trattamento, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. 516 del 2008), in occasione dell'autorizzazione all'adeguamento del VI invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di *post-gestione* per un valore di 6,90 euro/T, del *benefit* ambientale a favore del Comune di Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all'impianto, tariffa che la Regione avrebbe dovuto rivedere annualmente a consuntivo.

L'importo tariffario era stato tuttavia calcolato tenendo a riferimento una produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l., estranee al Gruppo CERRONI.

La percentuale di CDR effettivamente inviata a recupero energetico si attestava invece su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15% (addirittura pari a poco più del 11% nel 2006, raggiungendo il 14,87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a Colleferro per la combustione veniva smaltito in discarica come "sovvallo" (mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a "costo zero" (salvo il pagamento della c.d. "ecotassa" e del costo di movimentazione interna); b) una parte dei RSU in ingresso non veniva neppure sottoposto al ciclo completo trattamento e quindi smaltito in discarica alcor prima di essere trasformato in CDR.

Il CDR prodotto e non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento, venivano pertanto smaltiti nella stessa discarica della Pontina Ambiente, provocando così: da un lato, la più rapida saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili; dall'altro, la creazione di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale (vedi capi che seguono).

Ed infatti, su 972.423 (tonnellate di RSU in ingresso nel periodo gennaio 2006 - agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla termovalorizzazione solamente 111.028 tonnellate (pari a circa il 12,12%).

Reato commesso in Albano Laziale sino all'agosto 2012.

- RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno, tutti nelle qualifiche descritte al Capo B) che precede:

C) del reato p. e p. dall'articolo 256 comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, con la condotta descritta al capo che precede e nelle qualifiche *ut supra*, in concorso tra loro effettuavano operazioni di smaltimento in discarica di ingenti quantitativi rifiuti speciali non pericolosi con codice CER 191210 (CDR) in assenza di autorizzazione.

Reato commesso in Albano Laziale sino a tutto il mese di agosto 2012.

D) del reato p. e p. dall'articolo 256 commi 1, lettera a), e 5 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, nella gestione dei metalli ferrosi derivanti dalla separazione a mezzo di deferrizzatore posto lungo la linea di produzione del CDR, non codificando correttamente i metalli ferrosi con il CER 191202 (metalli ferrosi), bensì miscelando gli stessi agli scarti derivanti dal trattamento meccanico, attribuendo a tutti il CER 191212 (altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e quindi

smaltendoli presso la discarica di servizio come “sovvalli”, effettuavano operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione anziché destinarli al recupero, come tra l’altro previsto dagli artt. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*), 181 (*recupero dei rifiuti*) e 182 (*smaltimento dei rifiuti*) del D.Lgs. 152/2006.

Reato commesso in Albano Laziale sino all’agosto 2012.

E) del reato p. e p. dall’articolo 256 comma 4 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, non osservavano le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di TMB. Esso, infatti, avrebbe dovuto essere dotato di una linea di recupero e trattamento di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (linea 3) indicata sul titolo autorizzativo, di fatto non realizzata nell’impianto.

Reato commesso in Albano Laziale sino all’agosto 2012.

F) del reato p. e p. dall’articolo 256 comma 3, con riferimento all’articolo 208, comma 19, del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, esercitavano la discarica sita in Albano Laziale, Frazione Cecchina, località Roncigliano, in difetto di autorizzazione, avendo in particolare abbancando rifiuti sul VI invaso, per volumi eccedenti il 10% rispetto al quantitativo autorizzato e, quindi, soggetti alla presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.

Ed infatti le volumetrie abbancate, sia in scavo che in rilevato, sul VI invaso sono risultate essere pari a 471.934 mc, laddove il progetto dell’invaso in parola, autorizzato con Decreto della Regione Lazio 12 aprile 2002, n. 10, prevedeva una volumetria di 420.000 mc (quindi ben 51.934,649 mc in più del volume autorizzato), valore superiori al 10% del volume iniziale e quindi non compreso nella definizione di variante non sostanziale, condizione che avrebbe, quindi, necessitato la presentazione di un nuovo progetto.

In Albano Laziale, nel periodo febbraio/ottobre 2010.

G) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7), 81-110-112 n. 1), 356 c.p. perché, nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell’esecuzione dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti intercorrenti tra la Pontina Ambiente srl e i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, avviando a termovalorizzazione un quantitativo annuo di CDR inferiore a quello dichiarato (condotta decritta al Capo B) ed incrementando unilateralmente la tariffa per la termodistruzione, anche sul quantitativo di CDR mai prodotto o comunque mai combusto, commettevano frode nell’esecuzione del predetto appalto, conseguendo, nel periodo 2006–2012 una indebita percezione di euro 10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l’aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.

In Albano Laziale, sino al tutto il mese di agosto 2012

H) del reato p. e p. dagli artt. 81-110-112 n. 1), 640 commi 1 e 2, n. 1), 61 n. 7) c.p. perché, nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella commissione del reato sub B), inducevano in errore i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa - conferitori dei rifiuti solidi urbani e assimilati, così conseguendo nel periodo dal 2006 al 2012 un ingiusto profitto patrimoniale pari ad euro 10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l’aggravante di avere cagionato alla persona offesa in danno economico di rilevante gravità.

In Albano Laziale, sino al 31 agosto 2012.

PONTINA AMBIENTE s.r.l.

I) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006, rispettivamente indicati ai capi B), C), D) ed F) che precedono, reati commessi nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della Pontina Ambiente s.r.l..

Per effetto della condotta illecita, l'ente conseguiva un profitto ingiusto pari ad € 489.385.

In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata in vigore della norma) sino ad agosto 2012.

L) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 24, commi 1 e 2, del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p., indicato al capo H) che precede, reati commessi nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della Pontina Ambiente s.r.l.. Con l'aggravante di avere l'ente conseguito un profitto di rilevante gravità e di avere cagionato alle persone offese un danno economico di particolare gravità (pari ad euro 11.285.261,01).

C) ALBANO LAZIALE – IL TERMOVALORIZZATORE

I soggetti di volta in volta indicati e nelle rispettive qualifiche, al fine di far conseguire al consorzio CO.E.MA. (soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall'unione della Pontina Ambiente s.r.l. [ricostituibile al CERRONI] e della Ecomed s.r.l. [a sua volta composta da ACEA s.p.a. e AMA s.p.a.]) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nella possibilità di costruire e porre in esercizio un impianto di termovalorizzazione su un terreno di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l., e dall'altro nell'evitare allo stesso CO.E.MA. la perdita dei contributi pubblici per energie rinnovabili denominati "CIP 6", da erogarsi in favore di detto impianto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici), perdita che sarebbe derivata dalla presentazione di un nuovo progetto in epoca successiva al 31 marzo 2008 (mese in cui era stato espresso dalla Regione Lazio un parere di compatibilità ambientale dell'opera negativo) e dal mancato inizio della sua realizzazione in data successiva al 31 dicembre 2008, termine ultimo di applicazione del detto regime di incentivazione pubblica (sostituito per effetto della L. 244/2007 con i c.d. "certificati verdi"):

- CERRONI, in qualità di *dominus* del consorzio CO.E.MA., ispiratore della condotta e concorrente *extraneus*;

[- SPAGNOLI, deceduto, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio]:

M) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge indicate alla fine delle imputazioni, in concorso tra loro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 21 novembre 2007 (lo SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N. 116, il quale, nell'approvare il progetto preliminare dell'impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, contrariamente al vero, affermava che: *".....il predetto intervento – anche in considerazione della situazione impiantistica esistente nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma nonché, più in generale, a livello regionale – contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno impiantistico necessario per consentire una più efficiente ed*

efficace gestione del ciclo dei rifiuti su base regionale...”, laddove al contrario nell’ATO 2 di Roma e provincia era già attivo l’impianto di valorizzazione di Colleferro ed era prossimo all’avvio quello insistente presso il sito di Malagrotta (attivato il successivo 4 agosto 2008 e attualmente spento).
Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.

N) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge in appresso indicate, in concorso tra loro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 28 dicembre 2007 (lo SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N. 147 di approvazione definitiva del progetto del termovalorizzatore da situarsi in Albano Laziale, progetto presentato solo il 14 dicembre 2007 da parte del consorzio COEMA (soggetto giuridico nato dall’unione di ACEA s.p.a., AMA s.p.a. - entrambe unite in Ecomed s.r.l. - e di “Pontina Ambiente s.r.l.”, di proprietà del CERRONI), nonostante tale localizzazione non fosse in linea, almeno sino al 24 giugno 2008 (data di emanazione del decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, che inseriva il progetto di Albano Laziale nella programmazione regionale), con la programmazione impiantistica regionale (piano gestione rifiuti del 2002, decreto commissariale 65/2003, decreto commissariale 75/2003 e decreto commissariale 95/2007, in cui specificamente si faceva riferimento all’esigenza di realizzare un nuovo impianto ma nell’area Roma - Fiumicino - Ciampino e non nell’area dei Colli Albani, ed anzi, nella cui discussione espressamente si escludeva dall’Ordine del Giorno una proposta di inclusione dell’impianto di Albano Laziale nella programmazione regionale) ed anzi contrariamente al vero testualmente asserendo nei “CONSIDERATO” del provvedimento che la Pianificazione Commissariale prevedeva espressamente la realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione energetica “nell’area Roma-Fiumicino-Ciampino”, così facendo intendere che l’impianto andasse realizzato in tale area, laddove al contrario, il Piano Gestione Rifiuti emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, nel capitolo riguardante la termovalorizzazione (pagg. 139-141), indicava chiaramente che l’area su cui l’impianto sarebbe stato realizzato era quella denominata “Colli Albani – versante occidentale e litoranea meridionale”, in cui già esisteva il termovalorizzatore di Colleferro, gestito da soggetto estraneo al CERRONI.

Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.

- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;

- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus;

[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio];

- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio;

O) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, dopo avere il DE FILIPPIS avvocato a sè il procedimento amministrativo, in concorso tra loro emanavano il 21 maggio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B1585, sostanzialmente lo SPAGNOLI in qualità di estensore), un provvedimento con cui si sospendeva per 30 giorni l’efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D’Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pontina Ambiente s.r.l., e ciò al solo fine di assecondare le pretese del proponente.

Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.

- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;

[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita];
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:

P) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro emanavano il 31 luglio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B2635, come concorrenti estranei e beneficiari del provvedimento, gli altri), un provvedimento con cui si stabiliva una ulteriore sospensione fino al 31 ottobre 2008 dell'efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell'Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D'Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pontina Ambiente s.r.l., laddove la precedente sospensione era scaduta in data 21 giugno 2008 e quindi l'iter procedimentale relativo alla valutazione di impatto ambientale del gassificatore di Albano Laziale doveva ritenersi negativamente concluso. Ed infatti, l'articolo 21-quater della L. 241/1990, nel disporre che *“l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”*, non prevede la possibilità che la sospensione, una volta scaduto il termine senza proroga o differimento, sia nuovamente sospeso *ex novo*.

Reato commesso in Roma alla data del 31 luglio 2008, con la violazione della disposizione di legge dianzi evidenziata.

- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e primo firmatario del provvedimento;
- BARGAGNA, in qualità di responsabile della Direzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in cui insisteva l'Area VIA, ed estensore materiale del provvedimento;
- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e successivo funzionario addetto all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus che ha contribuito materialmente alla redazione dell'atto;
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus e destinatario del provvedimento;

[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita, ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus]

Q) delitto p. e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, in concorso tra loro emanavano l'8 ottobre 2008 il provvedimento N. 177177 con il quale si esprimeva giudizio di compatibilità ambientale (VIA) positivo in riferimento all'impianto di gassificazione di Albano Laziale, affermando, contrariamente al vero, che le integrazioni progettuali prevedessero una riduzione di “produttività” dell'impianto del 30-40%, laddove invece si trattava di una riduzione di “produzione” (da 220.000 a 160.000 t.), a capacità produttiva, e quindi a capacità inquinante pressoché invariata.

Reato commesso in Roma l'8 ottobre 2008..

R) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-479 c.p. perché, nelle qualifiche indicate e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso tra loro, inducendo in errore

gli altri firmatari del provvedimento (D'Amato, Ulivieri e Ceci), emanavano il suddetto provvedimento 177177, formalmente datato e protocollato in data 8 ottobre 2008, laddove invece le intercettazioni telefoniche dimostrano che il relativo contenuto veniva modificato ed integrato nei suoi contenuti almeno sino a tutto il successivo 15 ottobre.

Reato commesso in Roma alla data sopra indicata.

- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;

- PRESUTTI Avilio, legale del consorzio CO.E.MA. e concorrente extraneus, che ha partecipato ad alcune riunioni volte a determinare il contenuto dell'atto e ne ha suggerito e talvolta dettato i contenuti agli estensori;

- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio, firmatario della relazione preliminare del 21 ottobre 2008 (prot. 126248/1A/15) e materiale estensore del provvedimento;

- MARRAZZO Piero, in qualità di Presidente della Regione Lazio;

[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) già in servizio presso il Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio e concorrente extraneus;]

S) delitto p.e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, nelle qualifiche anzidette emanavano, formalmente il MARRAZZO, l'ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008 con cui si ordinava ai sensi dell'articolo 191 del d. lgs. 152/2006 (che consente l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di consentire il "ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti", non anche a creare situazioni stabilizzate come la realizzazione di un termovalorizzatore) al consorzio CO.E.MA. di avviare le attività per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, ordinanza illegittima in quanto il Commissario Straordinario aveva cessato i suoi poteri in data 30 giugno 2008 ed il Presidente della Regione Lazio era pertanto divenuto incompetente (provvedimento annullato dal TAR Lazio con sentenza 36740/2010 per difetto assoluto di competenza, sentenza confermata *in parte qua* dal Consiglio di Stato con sentenza 1640/2012).

Tutto ciò all'unico fine di consentire al CO.LA.RI. di iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto entro il 31.12.2008 (cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile in assenza di autorizzazione ambientale integrata, ancora in istruttoria) e così di non decadere dagli incentivi pubblici denominati CIP 6, la cui elargizione era normativamente condizionata a detto requisito.

Reato commesso in Roma il 22 ottobre 2008.

- FEGATELLI Luca, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e di responsabile del procedimento di AIA:

T) del delitto p. e p. dall'art. 323 cpv c.p. perché, al fine di consentire al CO.LA.RI. di ottenere l'autorizzazione ambientale integrata per il progetto del gassificatore di Albano Laziale, abusando della propria funzione di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e di responsabile del procedimento AIA, indirizzava alla ASL Roma H un provvedimento (nota 87775 del 13 maggio 2009) in cui paventava la sussistenza in capo al pubblico ufficiale firmatario (prof. Messineo) di profili di illiceità penale se non avesse smesso di esprimere parere negativo in ordine alla realizzazione dell'impianto, e segnatamente asserendo quanto segue:

Si ritiene, inoltre, nelle competenze che la legge demanda al responsabile del procedimento segnalare che l'azione svolta da codesta AUSL potrebbe risultare riconducibile a diverse ipotesi di reato. Lo stesso, infatti, può rappresentarsi nelle seguenti caratteristiche:

- a. mancanza di trasparenza e lesione del principio di legittimo affidamento (abuso di potere) - ogni parere, nonostante le risposte date, riporta elementi aggiuntivi volti ad affermare la propria posizione (prima le distanze, poi gli aspetti epidemiologici relativi al Comune di Albano, poi gli aspetti epidemiologici relativi al Comune di Ardea);
- b. eccesso di potere - non è possibile, in atti pubblici, e senza evidenze di fatto, richiedere la bonifica di un sito se lo stesso non risulta avere superato le CSC, né esprimersi in materie di competenza di terzi;
- c. omissione di atti d'ufficio - le valutazioni tecniche evidenziano una considerazione non attenta delle problematiche, tant'è che spesso risultano, tra loro, contraddittorie. Si pensi ad esempio al problema del traffico, elemento di criticità per il gassificatore ma elemento irrilevante in relazione alla mancata attivazione del VII invaso o di bonifica del sito o alle conseguenze in termini di dispersione di polveri e rumore nonché di sicurezza dei lavoratori in caso di bonifica degli invasi precedenti.

Si invita, pertanto, codesta AUSL a voler ricondurre la propria azione all'interno delle regole di trasparenza, efficacia ed economicità che la legge impone, e di tenere in debita considerazione l'utilità che le iniziative su richiamate hanno per il superamento definitivo dello stato di pericolosità in materia di rifiuti presente nella regione Lazio.

In particolare, la ASL RMH:

1) in sede di conferenza di servizi, convocata per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per il gassificatore di Albano Laziale il 20.04.2009, l'ASL RMH aveva confermato il proprio parere negativo (sulla falsariga di quanto già asserito con note del 27.11.2008 - prot. n. 5558 - e del 18.03.2009 - prot. n. 1324/dip), lamentando: che la necessità di approvvigionamento idrico dell'impianto era incompatibile con lo stato di crisi idrica della zona (tanto da rendere necessaria la nomina di un Commissario per l'emergenza idrica); che il consumo medio stimato non teneva conto che la zona era soggetta a periodi di siccità (con conseguente necessità, si sottende, di attingere alle risorse idriche sotterranee); che il c.d. "principio di precauzione" avrebbe imposto di non autorizzare l'impianto;

2) dopo che la conferenza di servizi, a maggioranza, aveva deciso di esprimere parere favorevole, emanava la successiva nota n. 32175 dell'8 maggio 2009 (a firma del Direttore Agostino Messineo) in cui osservava che *"l'impianto di cui trattasi appare di tipologia assolutamente innovativa per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad aria mai - a nostra cognizione - adottato in situazioni simili"*.

A fronte di tali valutazioni, il FEGATELLI rispondeva nel modo anzidetto, e ciò in palese violazione del c.d. "principio di precauzione", espresso dall'articolo 191 del Trattato UE, dall'articolo 3-ter del D. lgs. 152/2006¹ ("Principio dell'azione ambientale"), (*"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione [omissis]"*), dell'articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (*"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"*) e dall'articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizione europea riproduce il contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell'individuazione della tecnologia più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che *"in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*, e che l'applicazione del suddetto principio *"concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva"*.

¹ Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

Reato commesso in Roma alla data sopra indicata.

- **CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., destinatario del provvedimento e concorrente extraneus;**
- **FEGATELLI, in qualità di responsabile dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e firmatario del provvedimento;**
- **DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e firmatario del provvedimento;**

U) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro, abusando il FEGATELLI della sua qualifica di pubblico ufficiale, emanavano la determinazione n. B3694 del 13 agosto 2009, con cui, quale atto conclusivo, veniva rilasciata l'A.I.A. per l'impianto in questione. E ciò, soprattutto in considerazione del passaggio, previsto dalle integrazioni progettuali, da una tecnologia di raffreddamento ad acqua ad una di raffreddamento ad aria, mai utilizzata in altre parti del mondo. Ciò in palese violazione del c.d. "principio di precauzione", espresso dall'articolo 191 del Trattato UE, dall'articolo 3-ter del D. lgs. 152/2006² ("Principio dell'azione ambientale"), (*"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione [omissis]"*), dell'articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (*"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"*) e dall'articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizione europea riproduce il contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell'individuazione della tecnologia più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che *"in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"*, e che l'applicazione del suddetto principio *"concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva"*.

Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009.

D) MONTI DELL'ORTACCIO

- **Benito VITALI, nato a Ravenna il 07.06.1935, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l.**
- **Marco MURATORI, nato a Roma il 04.12.1953, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell'Ortaccio Ponte Galeria;**
- **Stefano BELLU, nato a Roma il 23.01.1947, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;**
- **Carmelina SCAGLIONE, nata a Roma il 6.11.1944, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;**
- **Flaviano RUSCITTI, nato a Roma il 13.07.1962, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;**
- **RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;**

² Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4

V) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001, per avere in concorso tra loro realizzato in località Monti dell'Ortaccio, mediante lo sbancamento di ingenti quantitativi di terreno (oltre 3.100.000 metri cubi) e la realizzazione dell' nvaso di una futura discarica, una trasformazione urbanistica in assenza di permesso a costruire.
Reato commesso in Roma, località Monti dell'Ortaccio, fino a data odierna.

Z) reato di cui agli artt. 632 e 639-bis c.p. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abbassando illegittimamente la quota del fondo di scavo della cava sita in località Monti del Lumacaro (in possesso di autorizzazione alla cavazione di terra) al di sotto dei limiti consentiti, determinavano la deviazione della falda acquifera sotterranea, appartenente al demanio idrico, che così allagava l'invaso della cava.
Reato commesso in Roma fino a data odierna.

- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;

- CERRONI Manlio, in qualità di legale rappresentante del Consorzio CO.LA.RI., e amministratore di fatto della E. GIOVI srl;

AA) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché in concorso tra loro, nelle qualifiche *ut supra*, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

In particolare, attraverso le operazioni di sbancamento descritte al Capo V) che precede, asportavano "terre e rocce da scavo" per una cubatura di 3.124.030,24 mc dal 1990 alla data del 30 settembre 2012, di cui 1.278.575,28 mc realizzati dal 2005 alla data del 30 settembre 2012, pari, rispettivamente, a 5.310.851,408 e 2.173.577,976 tonnellate, abusivamente smaltite, previo trasporto, presso la discarica di Malagrotta.

Tali terre e rocce da scavo vanno classificate come rifiuti, in quanto escavati in assenza di autorizzazione alla cavazione e smaltiti in un luogo diverso da quello di produzione, e segnatamente di rifiuti da classificarsi come "rifiuti pericolosi".

Ed infatti, le terre e rocce da scavo possono essere classificate come rifiuti speciali contraddistinti al codice CER 170504 solo qualora le stesse siano incluse in un progetto specificamente approvato dall'autorità di controllo (art. 186 comma 2 del d. lgs. 152/2006) e i rifiuti siano adeguatamente caratterizzati al fine di escludere la presenza di classi di pericolo (art. 186 comma 1 lettera f) del d. lgs. 152/2006), laddove altrimenti, secondo la tabella dei codici di cui al D. Lgs. 152/2006, agli stessi si applica il c.d. "codice a specchio" 170503*, così indicato allorquando le terre e rocce da scavo siano configurabili come pericolose.

Dal delitto gli indagati conseguivano un ingiusto profitto pari al risparmio per il costo dello smaltimento della terra abusivamente estratta.

Reato commesso in Roma sino almeno al 30 settembre 2012.

BB) del reato p. e p. dall'art. 256 comma 1 lettera b) per avere effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi (le terre e rocce da scavo di cui al Capo che precede, non sottoposte ad idonea caratterizzazione), in assenza di autorizzazione.

Reato commesso in Roma sino al 30 settembre 2012.

"E. GIOVI SRL":

CC) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006,

rispettivamente indicati ai capi AA) e BB) che precedono, reati commessi nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, proprietaria del terreno, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della E. GIOVI s.r.l..

Per effetto della condotta illecita, l'ente conseguiva un profitto di euro 7.990.652,5344, pari al costo dello smaltimento/recupero della terra abusivamente estratta (importo complessivo del profitto andrebbe debitamente ridotto in relazione alla perseguibilità dell'illecito amministrativo solo dall'agosto 2011, e nicrementato per il periodo successivo al giugno 2012, mentre il dato si riferisce al periodo giugno 2011/giugno 2012).

In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata in vigore della norma) sino al settembre 2012.

TANCREDI Fabio, Benito VITALI, CERRONI Manlio:

DD) del delitto p. e p. dagli artt. 110-323 c.p. perché, il primo in qualità di dirigente del X Dipartimento del Comune di Roma, il secondo in qualità di legale rappresentante della Galeria Scavi srl, il terzo in qualità di destinatario di fatto del provvedimento (gli ultimi due quali concorrenti *extranei*), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel consentire al gruppo imprenditoriale facente capo a CERRONI di proseguire le attività di scavo in località Monti del Lumacaro, in violazione delle disposizioni previste dalla L.R. Lazio n° 17/2004 (che non solo non contempla il "tacito rinnovo" di una autorizzazione alla coltivazione di una cava, ma che anzi, all'art. 34, prescrive la presentazione della domanda di proroga al fine di completare il piano di coltivazione e le opere di ripristino, previo conseguimento del parere favorevole della C.R.C.), emanavano in data 20/04/2011 la Determinazione n° 747 (prot. n° 27140), di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva in Località "Monti del Lumacaro" in favore della Soc. Galeria Scavi S.r.l., già scaduta già il 18 febbraio 2006. In altre parole, laddove la Determinazione Dirigenziale n° 80/2003 autorizzava l'attività estrattiva per soli 3 anni, detto termine veniva portato a 10 anni, con validità retroattiva, dalla D.D. n° 747/2011 a firma del TANCREDI.

In Roma alla data sopra indicata.

F) LE TARIFFE E LE ORDINANZE REGIONALI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO

CERRONI Manlio, LANDI Bruno, FEGATELLI Luca:

EE) delitto p.e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale descritta al capo A) (*intraneus*) e gli altri in qualità di concorrenti *extranei* e destinatari degli effetti favorevoli della condotta illecita, in violazione dell'articolo 29, comma 2, della L.R. Lazio n. 27/1998 (a mente del quale il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche "deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi"), omettendo di determinare la tariffa in ingresso dei rifiuti per la discarica relativa alla RIDA Ambiente s.r.l. di Aprilia, società che effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR e titolare di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322 emessa in data 09.02.2009), non consentivano alla stessa di contrattare con le amministrazioni pubbliche locali l'eventuale accettazione di RSU nei suoi impianti.

In tal modo, intenzionalmente procuravano alle società gestrici delle discariche di Albano Laziale (Pontina Ambiente s.r.l.) e soprattutto Borgo Montello, nel comune di Latina (Ecoambiente s.r.l., peraltro sprovvista di un impianto di trattamento meccanico biologico), entrambi riconducibili al gruppo societario controllato da Manlio CERRONI, e dirette concorrenti della RIDA Ambiente, un ingiusto profitto patrimoniale consistente nella possibilità di gestire i rifiuti provenienti dai comuni

della zona in regime di sostanziale monopolio e ad una tariffa superiore a quella della concorrente di otto euro a tonnellata. In tal modo arrecavano, nel contempo, un danno ingiusto al titolare della RIDA AMBIENTE, Fabio Altissimi.

Reato commesso in Roma sino al 28 luglio 2010, epoca di emanazione della determinazione n. C1841 con cui veniva determinata la tariffa provvisoria di accesso per la RIDA Ambiente srl in misura pari ad € 82,72/tonnellata di rifiuto urbano in ingresso all'impianto (al netto di ecotassa, benefit ed iva, qualora dovuti) in seno a procedura di revisione dell'autorizzazione ambientale integrata, provvedimento a firma del dirigente dell'Area Rifiuti del Dipartimento Economico Occupazionale, Dr. Ascenzo.

Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI

FF) delitto p. e p. dagli articoli 81-323 c.p. perché in progressione criminosa con il reato di cui al capo che precede, il primo in qualità di Capo del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, il secondo in qualità di concorrente *extraneus*, ispiratore e co-redattore del provvedimento, violando le disposizioni di legge in appresso indicate, emanavano la determinazione N. B1456 del 18.03.2010 con la quale rigettavano la richiesta di determinazione della tariffa di ingresso dei RSU per la discarica di Aprilia gestita dalla RIDA Ambiente, a ciò al fine di cagionare un danno ingiusto al suo titolare, Altissimi Fabio, concorrente del gruppo imprenditoriale del CERRONI (discarica sita in Borgo Montello, Ecoambiente srl).

Reato commesso in violazione dell'articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mente del quale *“il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”*, laddove al contrario, pur avendo rilasciato l'autorizzazione ambientale integrata all'impianto in data 09.02.2009 con determinazione B0322, la Regione sollecitava controlli tecnici sull'impianto da parte dell'ARPA, in esito ai quali rigettava la richiesta di determinazione della tariffa sulla base *“della merceologica regionale e provinciale, richiamata nella nota prot. n. 3974 del 11.01.2010, dalla quale si evidenzia una percentuale di materia putrescibile pari ad almeno il 30% del rifiuto prodotto”* e posto che *“come evidenziato dalle note ARPA Lazio n. 8059 del 05.02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è proprietaria e gestisce un impianto non adeguato alle BAT di settore per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato, sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%”*, laddove i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) erano gli stessi oggetto di trattamento e smaltimento da parte di società riconducibili al CERRONI (TMB Malagrotta1 e Malagrotta2, TMB Ecologia Viterbo, TMB Albano Laziale, discariche di Guidonia e soprattutto Borgo Montello, in provincia di Latina), regolarmente in possesso di tariffa di ingresso, impianti ai quali la tariffa era stata peraltro concessa senza alcuna integrazione tecnica.

Reato commesso in Roma il 18 marzo 2010.

CERRONI Manlio, LANDI Bruno, Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI

GG) delitto p. e p. dagli artt. 110-81-476-479-323 c.p. per avere in concorso tra loro, DE FILIPPIS e FEGATELLI in qualità di pubblici ufficiali nelle qualifiche descritte al Capo A), e gli altri in qualità di concorrenti *extranei* e beneficiari indiretti degli effetti del provvedimento, sottoscritto il provvedimento n. 075689 del 11.08.2010, indirizzato al direttore del Dipartimento Economico Occupazionale Dr. Magrini, con cui chiedevano di annullarsi in via di autotutela il provvedimento prot. N. C1841 del 28 luglio 2010 di cui al Capo che precede, con cui detto Ufficio determinava la tariffa provvisoria di ingresso all'impianto della RIDA Ambiente s.r.l. sito in Aprilia, ivi falsamente affermando che la legge regionale anzidetta non consentisse di procedersi alla determinazione in via

provvisoria della tariffa, laddove al contrario altre aziende, e segnatamente la Viterbo Ecologica s.r.l., riconducibile al CERRONI, operava da tempo in base ad una siffatta tariffa (e ciò a conferma del fatto che la legge regionale non escludeva tale possibilità), e ciò al solo fine di consentire alla concorrente discarica gestita dal CERRONI in Borgo Montello (tramite la società Ecoambiente s.r.l.) di continuare a gestire in regime di sostanziale monopolio lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del basso Lazio e parimenti di arrecare un danno ingiusto alla RIDA Ambiente. Reato commesso in violazione dell'articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mente del quale *“il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”*, posto che la RIDA Ambiente era già in possesso di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322 del 09.02.2009) e di autorizzazione ex art. 208 d. lgs. 152/2008 sin dal 2006 (decreto n. 15 del 21/04/2006). Reato commesso in Roma l'11.08.2010.

Luca FEGATELLI, Bruno LANDI , Manlio CERRONI:

HH) delitto p. e p. dagli articoli 48-110-323 c.p. perché in concorso tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale (*intraneus*) estensore della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 07.08.2010, avente ad oggetto la “Autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l.”, e gli altri in qualità di concorrenti *extranei* e destinatari degli effetti favorevoli della condotta illecita (Bruno LANDI in qualità di legale rappresentante della ECOAMBIENTE srl, CERRONI in qualità di amministratore di fatto della stessa), inducendo in errore i componenti della Giunta Regionale del Lazio ad emanare il citato provvedimento con cui, in violazione di norme di legge (artt. 7 d.lgs. 36/2003 e 182 d. lgs. 152/2006), intenzionalmente procuravano alla compagine gestrice della discarica di Borgo Montello un ingiusto vantaggio patrimoniale e contemporaneamente arrecavano ai comuni di Anzio e Nettuno un danno ingiusto consistente nella maggiore tariffa di smaltimento corrisposta alla discarica di Borgo Montello piuttosto che a quella di RIDA Ambiente di Aprilia.

In particolare, il provvedimento, nel premettere:

- che i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003, 78 del 30 settembre 2003, 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004, 116 del 30 settembre 2004, 48 dell' 8 luglio 2005, 30 del 28 giugno 2006, 51 del 16 ottobre 2006, 94 del 16 ottobre 2007, 1 del 28 febbraio 2008 , 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008 avevano autorizzato i comuni di Anzio e Nettuno a conferire i rifiuti urbani prodotti all'interno dei suddetti territori comunali presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l.;

- che *“al fine di dare continuità all'azione amministrativa avviata dal Commissario Delegato (,) ha emanato n. 3 (tre) Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31 luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006”*, con le quali si era disposta la prosecuzione dell'autorizzazione a detto conferimento,

autorizzava la prosecuzione del conferimento per il periodo di un anno sulla base del falso presupposto secondo cui *“la soluzione in oggetto risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è la più vicina ai sopra citati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d. principio comunitario della prossimità, recepito nell'ordinamento italiano all'art. 182 del D.Lgs. 152/06 e che eventuali soluzioni alternative provocherebbero impatti negativi sull'ambiente e sul traffico veicolare”*, laddove al contrario l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003, testualmente richiamato dallo stesso articolo 182 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che *“i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento”* (così vietando lo smaltimento del c.d. “tal quale”).

La discarica di Borgo Montello infatti era sprovvista di impianto di trattamento meccanico-biologico, mentre quella gestita da RIDA Ambiente in Aprilia (la cui tariffa era nel frattempo stata concessa in via provvisoria in data 28 luglio 2010 proprio dalla Regione Lazio, come da Capo che precede) ne era in possesso, offrendo il servizio, inclusivo di trattamento meccanico biologico, ad un prezzo di otto euro a tonnellata inferiore, servizio che non poteva espletare a cagione delle condotte descritte ai capi EE) ed FF) che precedono.

Reato commesso in Roma il 7 agosto 2010.

Luca FEGATELLI, in qualità di Dirigente pro tempore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio

II) delitto p. e p. dagli artt. 81-476-479-323 c.p. per avere redatto e sottoscritto la nota 158623 del 13 agosto 2009, indirizzata all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui (in risposta alla segnalazione dell'AGCOM n. AS550 del 15.07.2009) falsamente si affermava:

Nel caso della RIDA Ambiente s.r.l. si segnala che la stessa è stata regolarmente autorizzata dalla scrivente Amministrazione con i seguenti atti: Decreto n. 71/2003, Decreto n. 7/2004, Decreto n. 30/2004, Decreto n. 15/2006, 44/2006, Decreto n. 24/2007, Decreto n. 115/2007, Determinazione n. B0322 del 9 febbraio 2009, che gli consentono di operare sia il recupero dei rifiuti urbani sia di quelli speciali.

E che, in ordine all'avvio degli RSU da parte di Comuni alle successive fasi di recupero:

La Regione nel merito non ha alcuna competenza, individuando l'art. 196 del D.Lgs. 152/06, quali funzioni alla stessa direttamente attribuite, unicamente la programmazione e il rilascio delle autorizzazioni.

Laddove, al contrario:

- 1) RIDA Ambiente non poteva operare nel settore del recupero dei rifiuti urbani in assenza di determinazione della tariffa da parte della Regione;
- 2) La Regione Lazio, attraverso il meccanismo delle ordinanze contingibili ed urgenti, e quindi della delibera di G.R. 373/2010, imponeva ai Comuni dove smaltire i propri RSU.

Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009.

Luca FEGATELLI, in qualità di Capo del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;

Romano GIOVANNETTI, in qualità di segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;

Mario MAROTTA, in qualità di responsabile della direzione Generale Attività Produttive e Rifiuti e firmatario del provvedimento;

Bruno LANDI, in qualità di concorrente extraneus, legale rappresentante delle aziende destinatarie dei provvedimenti di revisione tariffaria in istruttoria da parte dell'Ascenzo:

LL) del delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte, al fine di arrecare un danno ad Ascenzo Riccardo, asseritamente reo di avere rallentato l'iter procedimentale delle istanze di revisione tariffaria di società riconducibili al Gruppo CERRONI (ma soprattutto di avere concesso la tariffa provvisoria alla RIDA Ambiente srl), sfruttando la possibilità offerta dalla riorganizzazione degli uffici regionali di operare degli spostamenti di dirigenti, intenzionalmente operavano uno spostamento punitivo del medesimo Ascenzo dal posto rivestito della direzione Rifiuti della Regione Lazio all'Area Polizia Mineraria, acque minerali e termali, energia, sostituendolo con altro dirigente.

Reato commesso in Roma alla data del 10 aprile 2011.

Fabio ERMOLLI

MM) del delitto p. e p. dall'articolo 323 c.p. per avere intenzionalmente dapprima partecipato alle procedure di selezione e quindi accettato l'incarico di dirigente dell'ARPALAZIO, Settore Rifiuti, pur avendo in essere, almeno sino a tutto il 2010, rapporti di prestazione d'opera retribuita con società riconducibili al Manlio CERRONI, soggetto operante in regime di monopolio nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Roma e di posizione predominante del medesimo settore nel Lazio, con ciò venendo meno all'obbligo di mantenere *“una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”*, sancito dall'articolo 2 del D.M. 28.11.2000, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell'articolo 58-bis del D.lgs. 29/1993 (attuale art. 54 del d. lgs. 165/2001) e dell'art. 97 Cost., di cui la prima norma costituisce espressione diretta.

In particolare, percepiva dalla Systema Ambiente s.r.l., corrente Brescia, via dei Santi 58, di cui Manlio CERRONI è legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la somma di 152.000 euro nel 2008 e la somma di 152.000 euro nel 2010 (quale corrispettivo per la carica di direttore tecnico, rivestita peraltro in modo meramente formale dalla data di assunzione dell'incarico in ARPA), mentre nel 2009 percepiva la somma di euro 22.500 dalla VR Systema Valorizzazione Rifiuti S.r.l. in liquidazione, società dallo stesso ERMOLLI rappresentata e totalmente partecipata dalla Systema Ambiente srl.

Reato commesso in Roma dall'estate del 2008 sino a tutto il 2010.

Reati di cui all'articolo 323 c.p. commessi, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con violazione delle disposizioni di legge indicate in ciascun capo di imputazione, con sistematica violazione degli articoli in appresso indicati del del D.M. 28.11.2000, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell'art. 97 Cost. (da ritenersi di contenuto immediatamente precettivo non quale norma di organizzazione, bensì come canone di principio di “buon andamento” inteso come “divieto di favoritismi” - Cass. 25162/2008) e dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, che del precetto costituzionale costituisce espressione diretta:

- art. 2 commi 1, 2 e 4, nella parte in cui dispongono che “il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, che “nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico”, che “ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato”, che “mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”, che “non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”, che “non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”;

- art. 3, che vieta al dipendente di chiedere o accettare, per sé o per altri, “regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio”;

- art. 4, secondo cui “il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati”;
- art. 5 (ERMOLLI, [SPAGNOLI], FEGATELLI), che impegna il dipendente ad informare “per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando .. [omissis] .. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”;
- art. 7, nella parte in cui prevede che “il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio” (ERMOLLI) e che “non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati” (SPAGNOLI, BARGAGNA)
- art. 8, a mente del quale “il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri” e “si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”.

Reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.).

Competenza per territorio determinata da connessione (art. 16 c.p.p.) con il reato di cui all'articolo 260 del D. l.vo 152/2006, di competenza distrettuale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.),

- rilevato che il pubblico ministero ha richiesto l'applicazione della **misura cautelare della custodia in carcere** nei confronti di **FEGATELLI Luca** con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R), S), GG), II), **SICIGNANO Giuseppe** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), **GIOVANNETTI Romano** con riferimento al reato di cui al capo A), **GIOVI Piero** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) e l'applicazione della **misura cautelare degli arresti domiciliari** nei confronti di **CERRONI Manlio** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), M), N), Q), R), S), AA), GG), **RANDO Francesco** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) AA), **LANDI Bruno** con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), GG) e **DE FILIPPIS Raniero** con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R) GG);
- rilevato che il pubblico ministero ha formulato anche richiesta, ai sensi degli articoli 321 ss. c.p.p., 6, 19, 24 commi 1 e 2, 25-undecies e 59 del decreto legislativo n. 231/2001, di **sequestro preventivo anche per equivalente** delle seguenti somme:
 - a) della somma di euro 10.900.910, quale profitto dei reati di traffico di rifiuti, truffa aggravata e frode in pubbliche forniture, contestati ai capi B), G) e H) nei confronti della Pontina Ambiente srl;
 - b) della somma di euro 7.990.652,534, profitto (minimo) del reato di cui all'articolo 260 contestato al Capo AA), nei confronti della E. GIOVI srl;
- rilevato che successivamente alla richiesta di applicazione di misure cautelari reali e personali il pubblico ministero ha trasmesso: **integrazione** della predetta richiesta (con particolare riferimento all'evoluzione della vicenda RIDA e al capping di Malagrotta, fald. 63, pag. 4964), verbale di assunzione di s.i.t da Mauro Sanna; **ulteriori due integrazioni** della richiesta di misura cautelare (una relativa alla vicenda RIDA e alle esigenze cautelari e una relativa alla modifica del D.L.vo 152/2006 di cui alla D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto

2013 n. 98, fald. 64, pag. 5781) e altri atti (tra i quali **richiesta di interrogatorio formulata dal CERRONI** con numerosi allegati);

considerato che per evidenti esigenze espositive e di garanzia degli indagati appare opportuno non limitarsi a richiamare la richiesta del pubblico ministero, ma a trascriverla, con integrale richiamo dei materiali istruttori, dal momento che da essa possono desumersi in dettaglio i dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti attraverso un non breve percorso investigativo, così da consentire una compiuta contestazione nell'atto restrittivo, prima di procedere agli interrogatori di garanzia. La disponibilità immediata di tutti i dati raccolti relativamente alle ipotesi di reato consente una più rapida e sicura visualizzazione delle attività compiute e dei loro intrecci. Seguirà distinta e autonoma interpretazione dei fatti (anche tramite richiamo alle prospettazioni del pubblico ministero laddove ritenute esaurienti e condivisibili) e l'indicazione delle circostanze che in relazione ai singoli illeciti appaiono decisive al giudice nella sua condizione di distanza dalle dinamiche dell'indagine e di necessaria terzietà valutativa rispetto a essa;

- rilevato che il pubblico ministero con la suindicata richiesta quanto alla ricostruzione dei fatti, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati e alle esigenze cautelari ha rappresentato quanto segue (si omette la trascrizione del paragrafo 1 relativo agli indagati e alle ipotesi di reato e la parte finale relativa alle richieste trattandosi di dati già sopra riportati; per evitare confusione nel sommario si omette l'indicazione delle pagine poiché riferite alla richiesta e non alla presente ordinanza):

“....SOMMARIO

1. Indagati e imputazioni	[x]
2. Introduzione	[x]
3. Breve storia dei rifiuti a Roma	[x]
4. Segue: l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio	[x]
5. Manlio CERRONI: il Supremo	[x]
6. Segue: il ruolo di Manlio CERRONI nel ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.....	[x]
7. Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali	[x]
7.1. Brevi notazioni in punto di diritto	[x]
7.2. L'impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del caso di specie.....	[x]
7.3. Le indagini tecniche	[x]
7.4. I riscontri sulla sussistenza del reato di traffico alla luce della giurisprudenza di legittimità.....	[x]
7.5. Truffa aggravata e frode in pubbliche forniture	[x]
7.6. I reati ambientali	[x]
7.7. Le violazioni del decreto legislativo n. 231/2001	[x]
7.8. Le argomentazioni difensive	[x]
8. Segue: Albano Laziale: il termovalorizzatore	[x]
8.1. I contributi CIP 6	[x]
8.2. La vicenda della valutazione di impatto ambientale.....	[x]
8.3. L'ordinanza contingibile ed urgente	[x]
8.4. L'autorizzazione integrata ambientale.....	[x]
8.5. Segue: la linea di raffreddamento	[x]
9. la localizzazione della nuova discarica a Monti dell'Ortaccio. I reati urbanistici e il traffico di rifiuti	[x]
9.1 Lo studio di <i>siting</i> e il nuovo commissariamento del Lazio	[x]
9.2. La morfologia della zona	[x]

9.3. La richiesta di AIA/VIA per la realizzazione della discarica, i falsi ideologici e materiali della GIOVI srl e del consorzio CO.LA.RI.	[x]
9.4. Le operazioni di intercettazione telefonica	[x]
9.5. Lo sbancamento abusivo, la natura delle terre estratte, il traffico di rifiuti e la quantificazione del profitto	[x]
9.6. La natura “pericolosa” dei rifiuti e il profitto confiscabile ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001	[x]
10. Tariffe di accesso e autorizzazione allo smaltimento in discarica	[x]
10.1. Lo smaltimento dei RSU dei comuni di Anzio e Nettuno e l'importanza di Luca FEGATELLI in Regione Lazio.....	[x]
10.2. La tariffa RIDA Ambiente	[x]
10.3. L'allontanamento di Riccardo Ascenzo	[x]
10.4. L'impianto di TMBAAS di Ecoambiente	[x]
11. Il reato associativo	[x]
12. Segue: il ruolo dei singoli associati	[x]
12.2.1. Manlio CERRONI	[X]
12.2.2. Bruno LANDI	[X]
12.2.3. Francesco RANDO e Piero GIOVI.....	[X]
12.2.4. Arcangelo SPAGNOLI	[x]
12.2.5. Mario DI CARLO	[x]
12.2.6. Luca FEGATELLI	[x]
12.2.7. Raniero DE FILIPPIS	[x]
12.2.8. Giovanni HERMANIN	[x]
12.2.9. Romano GIOVANNETTI	[x]
12.2.10. Giuseppe SICIGNANO	[x]
13. L'abuso di ufficio	[x]
13.1. Brevi notazioni in punto di diritto	[x]
13.2. Il caso concreto	[x]
13.2.1. Fabio ERMOLLI	[x]
13.1.2. Giovanna BARGAGNA	[x]
13.2.3. Fabio TANCREDI	[x]
13.2.4. Piero MARRAZZO e Mario MAROTTA	[x]
14. le esigenze cautelari	[x]
14.1. Il rischio di reiterazione del reato.....	[x]
14.2. L'inquinamento probatorio	[x]
15. Richieste	[x]

§1. Indagati e imputazioni [1] ... omissis

§2. Introduzione [1]

Fino all'estate del 2011, in relazione alla discarica di Malagrotta e più in generale al “fenomeno CERRONI”, ossia l'imprenditore che indirettamente (per il tramite della “E. GIOVI s.r.l.”) la gestisce, si è proceduto contestando volta per volta ai vari attori singole ipotesi di reato, quasi sempre di natura contravvenzionale, prevalentemente per violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente procedimento n. 7449/2008 ha invece consentito di accertare l'esistenza di una imponente struttura informale in grado di condizionare in modo molto significativo l'attività amministrativa degli enti preposti alla disciplina e al controllo in materia di rifiuti (Regione, Provincia, Comune, Commissari Straordinari per i rifiuti) e, almeno in parte, quella politica.

L'Ufficio ha quindi optato per un approccio molto più ampio, con una lettura congiunta delle risultanze dei vari procedimenti e, quindi, anche delle varie vicende che hanno interessato il CERRONI nella gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio. Questa lettura congiunta ha consentito di accertare che la vicenda in questione è come un fiume che si dipana atteraverso mille rivoli spesso caratterizzati da reati contro la normativa in materia di ambiente e contro la pubblica amministrazione.

Così, ad esempio, in seno al procedimento n. 47580/2009 (assegnato ai sostituti Maisto e Galanti), l'Ufficio aveva chiesto in data 1.12.2011 al GIP di procedersi nelle forme dell'incidente probatorio ad accertare se la contaminazione delle falde idriche sottostanti la discarica di Malagrotta fosse riconducibile ad una falla nel c.d. "poulder" ossia il manto bituminoso che riveste le pareti della medesima.

Il Giudice, con provvedimento in data 11.01.2011 rigettava la richiesta. Nella sostanza, asseriva che i dati in possesso degli inquirenti non giustificassero l'intervento richiesto, poiché una consulenza disposta dagli stessi pubblici ministeri evidenziava la sostanziale mancanza di contaminazione tra le acque che si trovavano al di sotto dei c.d. "pozzi spia" e ciò che si trovava all'interno, e che quindi la riscontrata contaminazione fosse da attribuire ad attività antropica di diversa natura (trattasi di zona ad elevata concentrazione di opifici industriali).

Il problema è costituito dal fatto che tutti i dati su cui è stata eseguita la consulenza tecnica della Procura pervenivano non da attività autonomamente svolta dai CC.TT. ma da dati forniti dall'ARPALAZIO, soggetto pubblico istituzionalmente deputato al controllo.

Le indagini tecniche eseguite in seno al procedimento n. 7449/2008 hanno consentito di appurare come il direttore dell'ARPA, tale ERMOLLI Fabio, sia in realtà un ex dipendente del CERRONI (e segnatamente della Systema Ambiente srl, società che gestisce una discarica in provincia di Brescia, il cui legale rappresentante è proprio il CERRONI, e della quale ERMOLLI era il direttore tecnico), collocato al vertice della struttura pubblica quando ancora rivestiva carica lautamente retribuite per conto del privato su cui doveva operare i controlli, e quindi in tale posizione in grado di "pilotare" i controlli sulla discarica di Malagrotta.

Rilevato pertanto che dalla lettura del procedimento n. 7449/08 emergevano ulteriori ipotesi di reato, in data 7 ottobre 2011 venivano disposti lo stralcio in copia delle principali informative nonché degli atti relativi alla richiesta di incidente probatorio respinto in seno al procedimento n. 47580/2009 e la formazione di autonomo procedimento, ossia il presente.

Parallelamente, l'Ufficio ha preso contatti con gli altri uffici giudiziari del distretto.

In particolare, l'Ufficio di Procura riceveva notizia dalla P.G. procedente che attività di indagine nei confronti dei medesimi soggetti erano in corso presso la Procura della Repubblica di Velletri. La suddetta Procura della Repubblica, appositamente contattata, provvedeva a stralciare copia dell'informativa principale redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Roma (Nr. 71/8-30 del 22/06/2011) e a trasmettere gli atti a Roma per competenza in ordine ai reati ivi commessi.

La lettura dell'informativa (pag. 26 ss.) appare di estrema importanza in quanto consente da un lato di aggiornare il riscontro circa l'attuale esistenza del sodalizio criminale, dall'altro a monitorarne passo passo i mutamenti.

Parallelamente, il Reparto Operativo CC. Tutela Ambiente, depositava in seno al procedimento 7449/2008 l'informativa n. 181/11-6 di prot. del 30 gennaio 2012.

Essa, in particolare, concerneva sostanzialmente i medesimi fatti storici della prima parte dell'informativa depositata dal NOE presso la Procura della Repubblica di Velletri, solo diversamente qualificata: laddove nell'informativa dei Castelli Romani si paventavano i reati di frode in pubbliche forniture e di truffa ai danni di ente pubblico, qui si qualificava il fatto (anche)

come traffico di rifiuti. Si procedeva pertanto a stralciare l'informativa 181/11-6 dal procedimento 7449/2008 e a formare un nuovo fascicolo, riunito al presente procedimento.

Dalla lettura complessiva degli atti si potrà facilmente evincere come l'enorme capacità di influenza di Manlio CERRONI e dei suoi proseliti abbia in un primo tempo interessato prevalentemente – assieme alla Regione stessa - la struttura del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio (sino al 30.06.2008), che, nominato dal Governo nazionale nella persona del Presidente della Regione, era di fatto gestito da un soggetto attuatore.

A conferma della bontà dell'assunto accusatorio, in data 5 aprile 2012, investito della richiesta di applicazione di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica di Velletri per i reati di truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e associazione per delinquere, il Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio determinata da connessione, in relazione al luogo di commissione del più grave reato di cui all'articolo 416 del codice penale, nonché in relazione al luogo di consumazione del reato di cui all'articolo 356 c.p. (ovviamente quel Giudice ignorava che presso questo Ufficio già pendeva procedimento per il reato di cui all'art. 260 D. lgs. 152/2006).

Quanto al primo profilo, il giudice velletrano rappresentava che, in assenza di elementi atti a dimostrare il luogo ove ha avuto origine il *pactum sceleris*, *“il luogo in cui opera la prospettata associazione deve vieppiù individuarsi in Roma, sia in considerazione della tipologia di associazione in contestazione ove risultano coinvolti soggetti alle dipendenze della Regione Lazio, sia in considerazione dei luoghi ove, nel tempo, gli incontri tra gli indagati sopra indicati avvenivano e dove si concordavano le eventuali strategie associative”*.

Il procedimento veniva pertanto trasmesso per competenza a questo Ufficio dove veniva riunito al presente (sui contenuti, v. infra, con riferimento alle singole ipotesi di reato).

A quel punto le indagini tornavano all'origine, e si provvedeva a verificare che all'interno della discarica più grande d'Europa si verificava un fenomeno, relativo alla produzione e gestione del combustibile da rifiuti, per molti versi analogo a quello che era investigato ad Albano Laziale, tuttora in corso di valutazione.

Le indagini non si arrestavano qui.

Infatti l'Ufficio, quando dalla lettura degli atti prendeva contezza del fatto che l'intenzione del sodalizio criminale era quella di aprire una nuova discarica a Monti dell'Ortaccio, rivolgeva verso tale zona la propria attenzione, e verificava l'esistenza di una situazione davvero sorprendente: in quella area, infatti, esisteva uno sbancamento non autorizzato, tuttora in corso di realizzazione, di oltre 3.000.000 di metri cubi, da cui le terre da scavo asportate venivano portate via e utilizzate all'interno della discarica di Malagrotta.

Tornando ancora indietro nel tempo, si verificava infine che nel corso degli anni (*rectius*: dei decenni), l'attività del Gruppo CERRONI si è sempre connotata per la ripetitività del *modus operandi*: operare sempre in modo da realizzare gli impianti prima di ottenere le autorizzazioni ovvero sulla base di titoli autorizzativi provvisori o sperimentali, in modo da indurre/costringere le amministrazioni ad adeguare la situazione di diritto a quella di fatto (pena il determinarsi di una emergenza rifiuti paragonabile a quella di Napoli), e sfruttare situazioni emergenziali (commissariamenti e ordinanze contingibili e urgenti), al fine di aggirare l'obbligo di rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché di realizzare e consolidare una posizione di sostanziale monopolio nella Regione Lazio (si veda quanto ad esempio accaduto con il sito di Testa di Cane, adiacente la discarica di Malagrotta).

Al termine delle indagini relative ai vari tronconi principali, posta l'evidente connessione probatoria e la continuazione tra molti dei reati ascritti, si procedeva alla riunione di tutti e tre i procedimenti (il 49504/2011, ossia il primo stralcio, quello relativo al filone velletrano e quello relativo a Monti dell'Ortaccio) al più risalente, ossia il 7449/2008-21.

Nel prosieguo della richiesta si procederà ad eseguire una brevissima panoramica sulla storia della gestione dei RSU (rifiuti solidi urbani) nel Lazio dal 1960 in poi (che poi coincide con la ascesa del gruppo CERRONI), per poi analizzare la galassia societaria riconducibile all'anziano imprenditore,

alla sua leadership nel ciclo dei rifiuti in Italia, nella Regione Lazio ed a Roma. Poi si analizzeranno alcuni fenomeni criminosi. Con una premessa.

Il mondo imprenditoriale di Manlio CERRONI è vastissimo. La presente richiesta si limita ad approfondire quattro tronconi di indagine, relativi a singole e specifiche vicende: discarica di Albano Laziale – ciclo dei rifiuti, traffico ed altro; Albano Laziale – realizzazione del gassificatore; localizzazione della discarica di Monti del'Ortaccio; vicende relative alla tariffa dei rifiuti nella Regione Lazio. Altre vicende, in cui pure si appalesano profili di illegalità, costituiscono tuttora oggetto di approfondimento investigativo, per cui non verranno prese in esame in questa sede.

Dall'analisi di tutti i tronconi dell'indagine si trarranno le fila dei principali reati contestati: dal reato associativo ai reati di pubblica amministrazione contestabili ai pubblici funzionari coinvolti.

La presente richiesta viene altresì redatta in formato elettronico, munita di un sistema di riferimenti incrociati tra l'indice e i singoli paragrafi ovvero tra le varie parti dell'informativa in cui un riferimento si renda opportuno, sì da consentire al lettore di muoversi agevolmente al suo interno. Essa contiene anche collegamenti ipertestuali che consentono di aprire i documenti più importanti cui si dà conto nel corso della disamina (cliccando il tasto ctrl+tasto sinistro del mouse sul link), per una più agevole consultazione.

Parallelamente, per gli indagati in relazione ai quali, pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza, non si ritiene di richiedere l'emissione di provvedimento cautelare (vuoi in ragione del titolo di reato, vuoi della possibilità di usufruire della pena sospesa, vuoi per l'assenza del requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare riscontrata), il testo conterrà un rinvio mobile (link ipertestuale) ad una scheda personale esterna al provvedimento, che si allegnerà alla richiesta cartacea.

§3. Breve storia dei rifiuti nella Regione Lazio [1]

Come si legge nella pubblicazione: "[Archivio del Servizio della Nettezza Urbana del Comune di Roma. Inventario a cura di MARGHERITA BETTINI PROSPERI, ILARIA BONINCONTRO, COSTANZA LISI](#)"³, alla vigilia delle Olimpiadi romane del 1960, al fine di rendere più corretto ed efficace il sistema del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con deliberazione consiliare del 26 maggio 1959, n. 999105 l'Amministrazione capitolina indice una nuova gara di appalto concorso per l'affidamento dei servizi di trasporto delle immondizie della città, con esclusione della zona centrale, e dello smaltimento di tutti i rifiuti.

Il capitolato richiedeva:

- il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni raccolti dal Servizio di Nettezza urbana in uno dei quattro settori in cui è suddiviso il territorio comunale;
- lo smaltimento e la cernita, in apposito stabilimento da costruirsi a cura e spese del concessionario, in terreno di proprietà dello stesso concessionario, dei rifiuti interni raccolti nel settore di competenza; quelli esterni (stradali e dei mercati), prodotti nel settore di competenza, ma raccolti e trasportati a cura del Servizio; quelli interni ed esterni, prodotti nella zona centrale, trasportati in economia dal Comune¹⁰⁶, distribuiti tra i quattro settori;
- l'incenerimento della parte dei rifiuti ritenuta inutilizzabile o comunque fortemente inquinante a giudizio dell'Ufficio di igiene.

Delle 53 ditte invitate a partecipare, solo otto presentarono un'offerta.

Con deliberazione consiliare del 30 giugno 1960, n. 1062, vennero approvati i risultati della gara e si procedette all'aggiudicazione dell'appalto.

Quattro risultarono le ditte aggiudicatrici: la Società Agricola Recupero Residui, SARR (per il 1° settore); la SORAIN (per il 2° settore); la Società Alberto Cecchini & C. (per il 3° settore); la Società Laziale Imprese e Appalti, SLIA (per il 4° settore).

³ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2003 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE", pagg. 51 ss.; consultabile on line all'indirizzo: "http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CLVII.pdf"

Il termine di scadenza dei contratti, fissato al 20 dicembre 1972, verrà prorogato fino al 30 giugno 1973.

Tutte tali società verranno attratte nell'orbita societaria di Manlio CERRONI: la società SARR verrà poi incorporata da SORAIN Cecchini, le società SORAIN e Cecchini (fra l'altro proprietarie dei siti di Rocca Cencia e di Ponte Malnome, dove ad oggi ancora vi sono dei siti dell'AMA e del gruppo CERRONI) si fonderanno in SORAIN CECCHINI (a tutt'oggi facente parte del gruppo CERRONI, di cui costituisce una delle capogruppo).

Per quanto concerne la **SLIA**, dalla relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti del 2000 ("[RELAZIONE SUGLI ASSETTI SOCIETARI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL CICLO DEI RIFIUTI](#)", n. 7801 rif.) si evince quanto segue:

“costituita nell'aprile 1951 con sede a Roma, in via di Poggio Verde 34 (indirizzo comune a molte società facenti capo al citato Pierangelo Montanucci). Tale società è attiva nel ciclo dei rifiuti, nel trasporto conto terzi, nella progettazione e nella costruzione degli impianti. Il presidente del consiglio d'amministrazione è Aurelio Merlo, mentre consigliere è Pietro GIOVI (entrambi ricorrenti nelle società facenti capo a Manlio CERRONI); il direttore generale è Pierangelo Montanucci, mentre il vicepresidente è Giancarlo Russo Corvace. La società ha unità locali a Brindisi, Caserta e Terracina. Il capitale sociale è di 12 miliardi e mezzo, la cui titolarità risulta di:

- Ponteg Srl (39,88 per cento);
- Commercama (33,33 per cento);
- Euroambiente (11,33 per cento);
- Francesco RANDO (11,11 per cento);
- Emefin (4,33 per cento);
- Venceslao Ficoneri (0,01 per cento).

La Ponteg Srl è una società di broker servizi costituita nel luglio 1984, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 100 milioni, di cui solo 21 versati: le quote sociali sono detenute al 50 per cento ciascuno dalla E. GIOVI Srl e dalla P. GIOVI Srl. L'amministratore unico dal novembre 1989 è Piero GIOVI. La società detiene il 51 per cento del capitale sociale della Ramoco Srl.

La E. GIOVI è stata costituita nel luglio 1980, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 300 milioni (96 milioni versati), ed è detenuto da Manlio CERRONI (50 per cento), da Piero GIOVI e Anna Maria Rachele Troiani (25 per cento ciascuno).

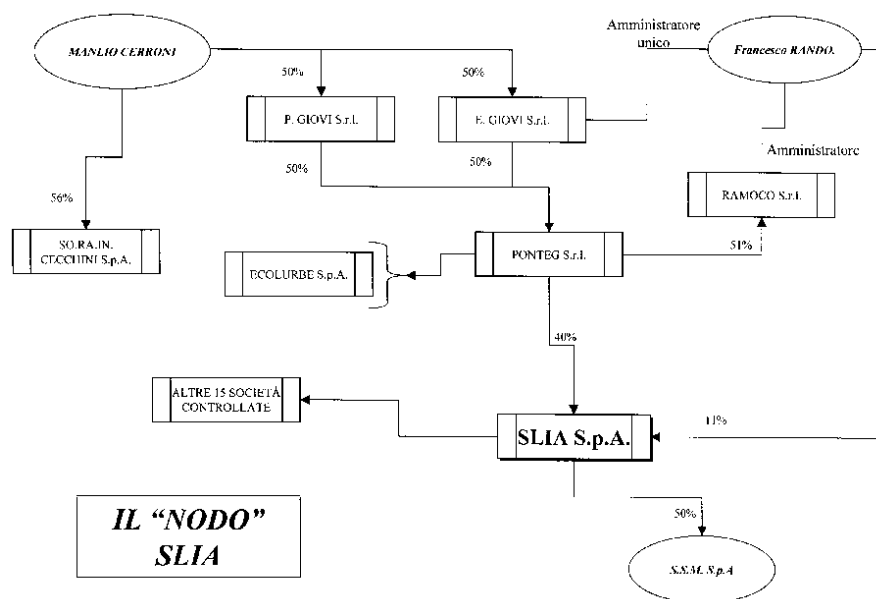
L'amministratore unico è Francesco RANDO (che risulta anche essere presidente del consiglio di amministrazione della citata Ines Sud - società facente capo a Vincenzo Fiorillo - nonché direttore tecnico della Ramoco).

La quasi gemella P. GIOVI è stata anch'essa costituita nel luglio 1980, con sede a Roma nella medesima via Portuense 881. Il capitale sociale di 300 milioni (96 versati) è qui suddiviso al 50 per cento tra Manlio CERRONI e Piero GIOVI. L'amministratore unico è - dalla data della fondazione - Piero GIOVI.

La Commercama Srl, costituita nel settembre 1991, ha sede a Roma in via Poggio Verde 34. Il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto dalla Emefin Srl (55 per cento) e da Carlo Merlo (45 per cento). L'amministratore unico è Elvio Biondi (subentrato ad Aurelio Merlo) che figura negli organismi societari di diverse aziende appartenenti al gruppo Colucci, quali la Nuova Spra Ambiente, la S.a.c.e. - Servizi per l'ambiente città di Caserta - e la Società Generale.

La Emefin, costituita nel giugno 1984, ha sede a Roma in via di Villa Betania 84 (che risulta essere il domicilio di Pierangelo Montanucci); il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto al 99 per cento da Aurelio Merlo e all'1 per cento da Ursula Renate Janiszewski. L'amministratore unico è Aurelio Merlo”.

Segue anche una grafica:



Tutte le società appaltatrici del 1960, pertanto, finiscono sotto il controllo di CERRONI.

Nel 1973 il servizio di trasporto viene definitivamente riassunto in gestione diretta dal Servizio di Nettezza Urbana del Comune.

Con deliberazione del Cosiglio comunale n. 40 del 30 gennaio 1973, adottata per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto senza soluzione di continuità, l'Amministrazione acquista dagli appaltatori circa 230 autocarri con attrezzatura speciale per il trasporto dei rifiuti; per l'impossibilità di acquistare l'intero parco autoveicolare delle ditte, si provvede a stipulare con i medesimi appaltatori un contratto per il noleggio quotidiano di altri 237 autocarri, così suddivisi: 51 dalla SARR, 57 dalla SORAIN, 63 dalla Cecchini, 66 dalla SLIA, oltre ai veicoli di scorta nella misura del 15%, al prezzo di £ 10.000 al giorno per ognuno, compreso ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione del conducente e del combustibile.

Il contratto di noleggio, valido per un anno e tacitamente prorogabile di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Amministrazione, è sottoposto ad una serie di condizioni, tra le quali la disponibilità dei veicoli presso le autorimesse annesse al centro di smaltimento sito in via di Rocca Cencia in stato di perfetta efficienza e pulizia e la possibilità dell'Amministrazione di modificare il numero dei veicoli a sua discrezione, previo preavviso alle ditte contraenti, di stabilire aumenti del canone stabilito per viaggi ordinati in via eccezionale, di procedere ad eventuali calcoli revisionali, ecc. Tuttavia, il contratto di noleggio pesa sulle finanze comunali (spesa presunta per il 1979 di circa 1,3 miliardi), sorgono varie controversie e varie vertenze, si arriva alla cessazione del contratto nel 1979 e ad un nuovo acquisto di automezzi da parte del Comune. La consegna dei nuovi automezzi acquistati e delle attrezzature di officina è stabilita alla data del 1° gennaio 1980.

La manutenzione degli automezzi acquistati e di quelli già di proprietà del Comune che fanno capo all'autorimessa di Rocca Cencia viene affidata alla SoGeIn Spa (Società Gestioni Industriali) per l'anno 1980 (il contratto di affidamento della manutenzione ha la durata di un anno e può essere rinnovato alla sua scadenza).

Intanto, con deliberazione consiliare n. 2575 del 27 giugno 1979 viene affidato alla stessa SoGeIn il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, già espletato dalle società SORAIN Cecchini e SLIA, con la consegna delle aree e degli stabilimenti, e delle loro pertinenze. Gli operai già alle dipendenze di tali società vengono assunti dalla SoGeIn.

Nell'agosto del 1980 viene concessa alla SoGeIn anche la gestione degli impianti di depurazione di Roma-Est e di Ostia.

Tutto il servizio di nettezza urbana in quegli anni viene riformato.

Sul declinare degli anni Settanta il Servizio risulta strutturato di fatto in 60 zone e 17 sottozone. Il servizio erogato dalle zone è di diretta competenza delle circoscrizioni (VII Ripartizione). Ogni zona gestisce un'area divisa in reparti di raccolta e reparti di spazzatura.

Il trasporto e lo smaltimento rimangono dipendenti dal Servizio centrale, che continua ad essere competente anche in materia di lavori di manutenzione, collaudi, revisioni dei prezzi e servizi amministrativi.

Gli autocentri sono ancora quelli di Laurentino e Casilino, ovvero i vecchi autocentri comunali. Inoltre, Ponte Malnome, sede di stabilimento di smaltimento, affidato al Comune nel 1973 al momento della cessazione del contratto di appalto per il trasporto dei rifiuti, e Rocca Cencia, anch'esso sede di stabilimento di smaltimento, di più recente costituzione, con un'area scoperta destinata al ricovero di circa 50 automezzi di recente acquisto, e annessa un'officina di piccole dimensioni. Nell'autocentro di Rocca Cencia vengono parcheggiati i restanti automezzi ancora noleggiati dalle ditte private (circa 140).

La SOGEIN, società creata nel 1979 dal Comune di Roma, vede distribuito il suo capitale sociale nel modo che segue: 67% Acea e 33% di capitale privato, diviso fra la Sorain Cecchini di CERRONI e la Slia, già di Aurelio Merlo e poi attratta anch'essa dal pianeta CERRONI.

La società fallisce nel 1986 ed i lavoratori verranno assorbiti dall'AMA (allora AMNU),

Con la fine della SOGEIN, primo esperimento di partenariato pubblico-privato, viene meno l'ambizione di rimettere in mano al pubblico lo smaltimento dei rifiuti a Roma.

Il servizio di smaltimento viene nel frattempo affidato al CO.LA.RI. (consorzio laziale rifiuti) di Manlio CERRONI.

Gli anni passano, e con deliberazione 511/1991, viene costituito un nuovo soggetto pubblico-privato: il C.T.R. (Consorzio –trattamento –rifiuti). Come si vedrà in appresso, il 27 marzo 1996 Mario DI CARLO veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio⁴ (all. 462 all'informativa 181/11-6). Contestualmente Manlio CERRONI veniva nominato amministratore delegato del medesimo consorzio. Si trattava, pertanto, delle due figure cardine nella gestione del soggetto giuridico.

Il consorzio, sciolto nel 2002, era costituito dal CO.LA.RI. e dal Comune di Roma. Esso aveva lo scopo di operare nel settore della gestione dei rifiuti e si sarebbe dovuto occupare, principalmente, della conduzione dello stabilimento di via Laurentina km. 24+500 destinato alla selezione ed al recupero del multimateriale proveniente da raccolta differenziata.

Dopo il C.T.R. sarà, come si vedrà a proposito del gassificatore di Albano Laziale, la volta del CO.E.MA⁵, soggetto costituito da CERRONI in partenariato con ACEA e AMA per la realizzazione del gassificatore di Labano Laziale.

Ma nel frattempo, era scattata l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio.

§4. Segue: l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio. Il raccordo pubblico-privato a tutto vantaggio del secondo [1]

La situazione di crisi in tema di gestione dei rifiuti inizia ad investire la Regione Lazio nel 1999 (Si riporta in appresso uno stralcio ragionato dell'informativa del Nucleo CC. Tutela Ambiente, R.O., 181/11-7 del 27.12.2010).

All'epoca, sia il presidente della Regione Lazio, sia il sindaco di Roma, congiuntamente al Ministero dell'Ambiente, interessavano la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di porre in essere atti urgenti finalizzati a fronteggiare una eventuale situazione di crisi socio-ambientale derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia in occasione del Giubileo.

⁴ Si trattava del medesimo soggetto giuridico menzionato a Michele Baldi e dal giornalista Paolo Mondani nel corso dell'intervista a Mario DI CARLO nella trasmissione Report, intervista di cui si parlerà nel paragrafo relativo allo scomparso politico.

⁵ Non è l'unico esempio di partenariato. Anche AMA International, nata per gestire rifiuti all'Estero, verrà nel 2008 acquisita dalla GE.SE.NU., di fatto riconducibile alla sfera di influenza di CERRONI.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, da prima con proprio decreto datato [19 gennaio 1999](#) e poi con ordinanza n. [2992](#) del 23 giugno 1999 disponeva la nomina del Presidente della Regione Lazio quale commissario delegato alla predisposizione di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti.

Lo stato di emergenza doveva terminare il 31.12.2000.

La dichiarazione della situazione di emergenza avrebbe permesso al Commissario Delegato di derogare ad alcune norme statali e regionali esistenti all'epoca in materia di gestione dei rifiuti.

Grazie all'O.P.C.M. 2992/1999 il Commissario Delegato poteva, con particolare rilievo al settore della valorizzazione e del recupero energetico, bandire di concerto con il Ministero dell'Ambiente gare a livello comunitario e conseguentemente stipulare contratti con operatori industriali che si fossero impegnati a realizzare e porre in esercizio, entro il 31.12.2001, impianti per la produzione di energia mediante l'impiego di CDR, nonché approvare i progetti e autorizzare all'esercizio in deroga ad alcune delle norme allora vigenti. Secondo l'ordinanza l'approvazione dei progetti avrebbe sostituito ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 dicembre 2000, lo stato di emergenza veniva prorogato sino al 31.12.2001.

Nei primi mesi del 2001, per la precisione in data 28 febbraio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto anche della intervenuta proroga (al 31.12.2001), emetteva una seconda ordinanza, la n. [3109](#), con la quale venivano apportati dei correttivi e delle integrazioni alla precedente ordinanza 2992/1999.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 14 gennaio 2002, lo stato di emergenza nella città di Roma e provincia veniva prorogato sino al 31.12.2002.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 24 maggio 2002, lo stato di emergenza già incombente nella città di Roma e provincia veniva esteso anche alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. In pratica il particolare status veniva esteso a tutta la Regione Lazio.

In data 8 novembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri emetteva una nuova ordinanza, la 3249, con la quale il Commissario Delegato veniva legittimato a compiere una serie di attività in relazione alla persistente situazione emergenziale, in tema di gestione dei rifiuti, nell'ambito del territorio della Regione Lazio. Quest'ordinanza, tra l'altro:

- spostava il termine fissato al 31.12.2001, previsto dall' O.P.C.M. 2992/1999 per la messa in esercizio di impianti di valorizzazione, al 31.12.2004;
- imponeva al commissario delegato di sentire i comuni interessati alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, compresi quelli di termovalorizzazione;

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 10 gennaio 2003, lo stato di emergenza nella Regione Lazio veniva prorogato sino al 31.12.2003.

Dopo varie proroghe si giungeva al 2 maggio 2006 data in cui, con ordinanza n. 3520, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliva che il Commissario Delegato, fatte salve le norme in tema di V.I.A., poteva rilasciare le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Con atto del [2 febbraio 2007](#) il Presidente del Consiglio dei Ministri emetteva una ulteriore proroga dello stato di emergenza, valevole sino alla data del 30 giugno 2008.

Quest'ultimo decreto, però, prevedeva che le deroghe alle norme ed i poteri conferiti al Commissario Delegato potevano avere efficacia solo sino al 31.12.2007. L'ulteriore periodo concesso fino al 30 giugno 2008 era funzionale solo al completamento delle azioni intraprese sino al 31.12.2007.

A tal proposito appariva essenziale segnalare che in data 4 ottobre 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Lazio, emanava l'ordinanza [3616](#). Attraverso quest'atto, che in parte ricalcava quello precedente del 2 febbraio, venivano confermati i poteri in capo al Commissario Delegato.

Tale ordinanza, in aggiunta a quanto recato nel precedente decreto specificava il fatto che il Commissario Delegato poteva approvare in via definitiva i progetti riguardanti gli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti purché la relativa istruttoria fosse stata avviata entro il 31 dicembre 2007 (elemento che risulterà fondamentale per la procedura di autorizzazione del gassificatore di Albano Laziale, come si vedrà in appresso).

Il decreto 3616/2007, inoltre, all'articolo 15 precisava che il Commissario Delegato, oltre ai poteri derogatori già in suo possesso, poteva operare al di fuori di quanto regolato da alcune norme del D. Lgs. 152/2006. In relazione a quest'ultimo aspetto andava posto particolare riguardo alla facoltà di deroga concessa rispetto all'articolo 208 del citato decreto legislativo, relativo alle autorizzazioni.

Nel frattempo, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, veniva approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio.

A tale atto di programmazione in materia di rifiuti si affiancheranno dei provvedimenti commissariali, e segnatamente:

- Decreto commissariale 65 del 15 luglio 2003 – Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio del Lazio;

- Decreto commissariale 95 del 18 ottobre 2007 – Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio;

- Decreto commissariale 24 del 24 giugno 2008 – Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con DPCM del 19 febbraio 1999.

Il 30 giugno 2008 cesserà il regime commissariale e proprio in tale data verranno emessi molti dei provvedimenti favorevoli che interesseranno le aziende di Manlio CERRONI.

Non sarà l'ultimo commissariamento, come si vedrà nel prosieguo, quando si andrà a discettare della localizzazione della nuova discarica.

L'effetto principale connesso alla dichiarazione dell'emergenza ambientale sarà costituito dalla traslazione in capo al Commissario Delegato di tutti i poteri ordinariamente concessi ai vari enti pubblici in relazione alla gestione dei rifiuti, oltre alla possibilità, espressamente prevista dalle varie ordinanze presidenziali, di operare "in deroga" a molte disposizioni di legge, sia in materia di concorrenza che di rifiuti.

Va da sé che tale sistema abbia determinato palesi effetti distorsivi rispetto all'ordinaria e ordinata ripartizione, e al conseguente esercizio, delle competenze amministrative, tanto che persino la Corte dei Conti (la quale sottolinea come la Regione Lazio sia l'unica Regione che abbia un contenzioso con l'Unione europea, leggi procedura di infrazione, con riferimento al piano rifiuti) ha avuto modo di rilevare che *"la caratteristica della struttura commissariale del Lazio consiste nel fatto che, per lo svolgimento delle attività di emergenza ambientale ad essa assegnate, questa non usufruisce di alcun specifico sostegno economico da parte dello Stato, provvedendo la Regione con propri fondi alle spese occorrenti per lo svolgimento del lavoro tecnico, amministrativo e gestionale. Non essendo previsti interventi statali, risulta evidente che l'emergenza è stata disposta unicamente allo scopo di determinare la sospensione dell'applicazione delle normative di settore, limitare gli obblighi di concertazione ed il principio di ripartizione delle competenze"* (Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Programma delle attività di controllo sulla gestione per l'anno 2005. deliberazione n. 1/2005/G: "[La gestione dell'emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo](#)").

Come si avrà modo di illustrare nel prosieguo (e come già ventilato nelle parole anzidette), tale fenomeno di concentrazione di potere avrà un solo beneficiario: Manlio CERRONI.

Iniziando ora ad entrare nell'oggetto specifico della richiesta, va sottolineato come in tale struttura operava, quale Responsabile Unico del procedimento, Arcangelo SPAGNOLI (ora deceduto), punto di snodo fondamentale tra la struttura commissariale, la Regione e il Gruppo CERRONI, la cui figura, sia pure esclusivamente a fine di comprendere la struttura dell'associazione criminale, si ripercorrerà nei paragrafi che seguono, e prevalentemente in quello relativo al gassificatore di Albano Laziale.

Sul versante politico, l'uomo di fiducia di Manlio CERRONI era Mario DI CARLO (anch'egli deceduto), colui che per sua stessa ammissione aveva consentito l'autorizzazione del gassificatore di Albano Laziale⁶ e si sarebbe assunto la responsabilità anche di localizzare la nuova discarica a Monti dell'Ortaccio.

Per ben comprendere sin dalle prime battute lo spessore del personaggio e i suoi rapporti con il CERRONI si riporta di seguito, testualmente, un frammento di conversazione estrapolato dalla trasmissione: esso dimostra, più di ogni altro commento, il rapporto di subordinazione del pubblico al privato (si rinvia peraltro alla trascrizione dell'intervista della puntata della trasmissione di approfondimento "[Report](#)" denominata "[L'Oro di Roma](#)", intervista curata da Paolo Moldani, presente in atti); la trasmissione fu quella della nota allusione alla "coda alla vaccinara", in cui, a fronte della dichiarazione di Manlio CERRONI, che lo considerava "come un figlio", così testualmente rispondeva:

"MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: A tutti e due ci piace andare a mangiare... che c...o ne so la coda alla vaccinara, capito? Nel mondo che vive lui c'è co chi c...o ce va, co Caltagirone a mangiare la coda alla vaccinara insomma? Lui non ce l'ha sostituiti. Non ce l'hai una soluzione no? Tuo nipote c'ha 14 anni, te ce n'hai 82, quanto c...o pensi di campare ancora? Cioè quanto pensi di campare lucido?"

PAOLO MONDANI: A questo punto lui ti ha chiesto di sostituirlo?

MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: No di sostituirlo, lui allora diciamo aveva visto che io non m'ero candidato alla Camera, non avevo seguito Rutelli...

PAOLO MONDANI: 2001?

MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: 2001, e quindi mi disse: "Perché non te ne vieni a lavorare con me...?"

PAOLO MONDANI: ...E in futuro mi sostituirai..."

MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Beh, "in futuro mi sostituirai" quello credo che non l'abbia mai detto a nessuno, cioè lui non pensa di essere mortale.

PAOLO MONDANI: Lui non pensa di essere mortale però diciamo quello era il senso.

MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Si, quello era il senso".

Nel frattempo, come cennato, uno storico dipendente del CERRONI, Fabio ERMOLLI, che aveva ricoperto l'incarico di direttore tecnico di una discarica sita in provincia di Brescia (sempre appartenente al gruppo CERRONI), viene nominato Responsabile del settore rifiuti dell'ARPA Lazio, ossia dell'ente deputato al controllo su tutte le discariche del Lazio.

⁶ Ci si riferisce all'aggiornamento della trasmissione "L'Oro di Roma", in appresso citata, del 28 novembre 2008, che si riporta integralmente:

"PAOLO MONDANI FUORI CAMPO: Questa è la discarica di Manlio CERRONI ad Albano e la Regione Lazio ha previsto proprio qui la costruzione di un prototipo di gassificatore affidato a trattativa diretta ad un consorzio di imprese costituito dall'Ama, dall'Acea e dalla società Coema di Manlio CERRONI. Il modello seguito è quello di Malagrotta. Tutti i rifiuti vanno in discarica o bruciati dal gassificatore. In un primo momento la regione aveva dato una valutazione di impatto ambientale negativa anche per il parere contrario della Asl locale, ma poi la valutazione diventa positiva per l'intervento dell'allora Assessore ai rifiuti Mario DI CARLO, grande amico di Manlio CERRONI.

MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Io ho tentato, diciamo ho tentato di fare un'operazione comune, comune attraverso Acea, Ama. Cioè la mia idea è che da qui deve nascere un gruppo pubblico privato che va in borsa. Albano nasce da questo.

PAOLO MONDANI: Dall'incontro pubblico-privato...

MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Esatto. Albano doveva essere diciamo l'anticipo, di un'operazione più generale. Poi, Albano si farà, ma si farà sostanzialmente perché alla fine ci sono dovuto venire io lì a farla.

PAOLO MONDANI: Ci sono?

MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Ci sono dovuto venire io a farla. Altrimenti, non si faceva.

PAOLO MONDANI: Ma non c'era la valutazione d'impatto ambientale?

MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: abbiamo risolto".

Venuto meno il 30 giugno 2008 il Commissario Delegato, presso cui lavorava Arcangelo SPAGNOLI come RUP, e deceduto il DI CARLO⁷, il ruolo di cerniera all'interno della pubblica amministrazione regionale viene assunto in modo sempre più egemone da un altro sodale: Luca FEGATELLI, la cui folgorante carriera si deve verosimilmente attribuire anche alle grazie del gruppo investigato.

Egli, come si vedrà, è destinato a ricoprire nel prosieguo un ruolo fondamentale non solo per agevolare l'iter amministrativo delle autorizzazioni relative agli impianti del CERRONI, ma anche per la gestione delle tariffe e per la "tenuta" del regime di monopolio del CERRONI nel Lazio (v. par. 12.1).

Sul versante politico, dopo il cambio di maggioranza in Regione a seguito delle elezioni del marzo 2010, fa la sua comparsa Romano GIOVANNETTI, capo segreteria dell'assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti Pietro Di Paolantonio, che non tarda a divenire il più stretto collaboratore del sodalizio criminale e in particolar modo di Bruno LANDI, politico di lungo corso, legale rappresentante di numerose aziende del CERRONI (e suo braccio destro), presidente di Federlazio-Ambiente, uomo dalla navigata esperienza politica (è stato anche Presidente della Regione Lazio) ed *alter ego* di Manlio CERRONI.

Tramite il LANDI, si contruisce un nuovo asse: FEGATELLI (che nel frattempo diventa uno dei più importanti dirigenti regionali) e GIOVANNETTI, l'attività del quale è rivolta anche ad attrarre nell'orbita del sodalizio criminale Mario MAROTTA, cooptato dal nuovo corso politico nell'alta dirigenza regionale come direttore dell'Area Rifiuti.

Sullo sfondo, ma non meno importanti, altri dirigenti regionali che, pur non rientrando nei "quadri" dell'associazione si prestano, soprattutto in momenti di particolare criticità dell'associazione, a fornire un contributo diretto e consapevole al perseguimento degli scopi della stessa. Tra questi, spicca la figura di Raniero DE FILIPPIS, responsabile del Dipartimento per il territorio della Regione Lazio.

Si arriva così al nuovo commissariamento.

Con D.P.C.M. del 22 luglio 2011 viene dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella Regione Lazio e creata una struttura commissariale finalizzata al coordinamento dell'emergenza correlata alla chiusura della discarica di Malagrotta.

Con O.P.C.M. del 6 settembre 2011, n. [3963](#), al vertice della struttura viene posto il Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. Quale "soggetto attuatore" viene individuato il dirigente della Regione Lazio Mario MAROTTA. La *mission* della struttura è scegliere il sito della discarica che avrebbe sostituito Malagrotta, anche se tale scelta era limitata a sette siti individuati in uno studio preliminare della Regione Lazio (su cui si rimanda al paragrafo relativo a Monti dell'Ortaccio), nonché curare, in qualità di stazione appaltante ed avvalendosi della Direzione Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio, la progettazione e realizzazione del sito nonché la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB).

Per fare ciò, il commissario delegato può (art. 2 comma 3 dell'OPCM) ricorrere a "*procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o la specificità delle prestazioni occorrenti*". Gli è inoltre consentito derogare a numerose norme sia del codice degli appalti, che dell'ambiente.

⁷ La conoscenza tra DI CARLO e CERRONI era di antica data.

Ad esempio, l'ex consigliere comunale **Michele Baldi**, nella predetta trasmissione ricorda come nel 1997, andando a leggere a studiare tutte quante le carte a cominciare da quelle dell'Ama e delle altre aziende pubbliche, scoprì che "l'Ama produceva miliardi e miliardi di debiti sulla raccolta differenziata dei rifiuti, una cosa che invece in tutto quanto il resto del mondo produce ricchezza per le amministrazioni comunali. C'era qualcosa che non andava. Scoprii che era stato costituito un consorzio, CTR, Consorzio Trattamento Rifiuti dall'allora presidente dell'Ama Mario DI CARLO, 50% inizialmente Ama e 50% Colari, l'azienda privata di Manlio CERRONI, il proprietario di Malagrotta che poi cambiò passando l'Ama al 51% e retrocedendo il Colari al 49%. Ma guarda caso l'Amministratore Delegato era sempre Manlio CERRONI e in questo modo il 51% pubblico si permetteva il CTR di aggirare le gare pubbliche ed erano gare importanti, quella per i cassonetti per esempio o per i mezzi compattatori".

La scelta del Prefetto Pecoraro, dopo uno studio sui siti, cade su Corcolle, suscitando proteste molto accese, a seguito delle quali il 25 maggio 2012 il Prefetto Giuseppe PECORARO si dimette ed al suo posto veniva nominato il Prefetto Goffredo SOTTILE.

Le dimissioni del Prefetto PECORARO coincidono anche con l'accantonamento del progetto, sostenuto dal medesimo, che individuava il nuovo sito di discarica nella località Corcolle nel comune di Roma.

Nell'agosto del 2012 veniva resa nota la scelta operata dal Prefetto Sottile di localizzare presso Monti dell'Ortaccio (gestito dalle società di Manlio CERRONI) la nuova discarica.

Il 27 dicembre 2012 verrà rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione della medesima.

§5. Manlio CERRONI: il Supremo[1]

Il “fenomeno CERRONI” non può essere compreso e affrontato se non partendo dall'analisi della sua complessità.

Come si è visto, egli fin dagli anni sessanta appare fermamente al centro della gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, direttamente o in partenariato con soggetto pubblici come l'AMA (ex AMNU).

Si vedrà in dettaglio nel paragrafo seguente l'importanza del CERRONI nell'imprenditoria legata alla gestione dei rifiuti nel Lazio. Per il momento basta evidenziare, per inquadrare il fenomeno nella sua giusta portata, come la stessa Commissione Parlamentare di inchiesta su l Ciclo dei Rifiuti, nella sua relazione del 2011 ([“Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio”](#), pag. 24) abbia evidenziato, in merito ai gestori di impianti di trattamento dei RSU indifferenziati nella Regione Lazio, come ad eccezione della provincia di Frosinone, ed i casi di gestione diretta del servizio da parte dell'AMA, in tutti gli altri casi gli impianti sono riconducibili al gruppo CERRONI:

Società	Gruppo di appartenenza	Tipologia del sito gestito	NOTE
AMA S.p.a	Società ad intero capitale pubblico	Rocca Cencia Via Salaria 1 linea tmv Colleferro	Detiene il 33% di Coema che realizzerà il gassificatore Albano
ACEA S.p.a.	Società a capitale prevalentemente pubblico	tmv San Vittore	Detiene il 33% di quote di Coema che realizzerà il gassificatore di Albano
Gruppo Gaia S.p.a.	Società ad intero capitale pubblico	Altre linee tmv Colleferro Discarica rifiuti solidi urbani Colleferro (località Collefagiolaria)	Amministrazione controllata
S.A.F. S.p.a.	Società ad intero capitale pubblico	Impianto tmb di Col felice (FR)	
Ecoambiente Srl	Società a capitale misto	Discarica Borgo Montello Latina a servizio dei Comuni di Latina, Anzio, Nettuno.	51% Latina Ambiente a prevalente capitale pubblico gruppo Colucci gruppo Cerroni

Società	Gruppo di appartenenza	Tipologia del sito gestito	NOTE
Bracciano Ambiente Srl	Società ad intero capitale pubblico	Discarica di Bracciano	Ha ottenuto autorizzazione per realizzare nello stesso sito di discarica un impianto tmb
Indeco Srl	Fa capo al Gruppo Green Holding S.p.a. di Giuseppe Grossi	Discarica Borgo Montello Latina a servizio dei rimanenti comuni della provincia di Latina	
MAD Srl	Fa capo al gruppo Lozza di Walter Lozza	Discarica Rocca seca (FR)	
Ecoitalia 87	Fa capo al gruppo Cerroni	Discarica di Guidonia Montecelio (RM)	
Pontina Ambiente	Fa capo al gruppo Cerroni	Impianto tmb e annessa discarica di Albano Laziale	
Co.La.Ri.- E.Giovi Srl	Società facenti parte del gruppo Cerroni	Impianti tmb Malagrotta Discarica Malagrotta Gassificatore Malagrotta (RM)	
Ecologia Viterbo Srl	Fa capo ai gruppi Colucci e Cerroni	tmb e annessa discarica siti in Viterbo	
Coema	Società partecipata da ACEA, AMA, gruppo Cerroni	Previsto impianto massificazione di Albano Laziale	

Per approfondire la conoscenza del soggetto e la sua importanza sotto il profilo economico-imprenditoriale questo Ufficio delegava alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, di effettuare uno *screening* completo delle partecipazioni di Manlio CERRONI e dei suoi sodali nel settore delle attività connesse al ciclo dei rifiuti e dell'attività economica legale in generale (si delegava in data 28.11.2011 in particolare ad *"effettuare visure camerali nonché indagini complete e approfondite al fine di ricostruire tutte le partecipazioni aziendali direttamente o indirettamente riconducibili a CERRONI Manlio, verificando quali fasi del ciclo dei rifiuti siano interessate"*).

Con informativa prot. N. [170914/12](#) del 4 aprile 2012 (proc. 49504/2011, faldone 1, pagg. 1316 ss.), la P.G. delegata rispondeva che Manlio CERRONI ha intrattenuto rapporti (cariche sociali, quote sociali, percettore di redditi) con le società di seguito elencate in ordine alfabetico:

AGENZIA LAZIO AMBIENTE - "A.L.A. S.C.A.R.L." - 06075481009 - CANCELLATA 11.10.2007 Con sede legale in Roma, via Civitavecchia 3 - <i>"altri servizi alle famiglie"</i> CONSIGLIERE	Al: 23/08/2004
ALBERGO LA SORGENTE S.R.L. - 05074251009 - CANCELLATA 19/06/2008 Con sede legale in Roma, piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50 SOCIO	Dal: 06/11/1996 Al: 06/11/1996
AMA FLEET MAINTENANCE S.R.L. "AMA F.M. S.R.L." CON UNICO SOCIO - 00950351007 - CANCELLATA 27/10/2009 Con sede legale in Roma, via Calderon De La Barca 87 - <i>"riparazioni meccaniche di autoveicoli"</i> SOCIO RAPPRESENTANTE LEGALE	Dal: 28/07/2000 Al: 15/06/2001 Dal: 01/01/1982 Al: 01/01/1983 Dal: 15/05/1986 Al: 02/10/1990
AMBIENTAL GEO S. C.A.R.L. - 03349690176 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - <i>"attività di servizi per la persona nca"</i> CONSIGLIERE	Dal: 04/03/2011
AMBIENTE & SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO - 01469401002 - CANCELLATA 16/05/2003 Con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - <i>"attività di servizi per la persona nca"</i>	

<u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u> <u>PRESIDENTE</u>	<u>Dal: 01/01/1983 Al: 16/05/1996</u> <u>Al: 22/07/1996</u>
<u>AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 11317471008</u> <u>Con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi”</u> <u>PRESIDENTE DEL C.d.A., RAPPRESENTANTE LEGALE e CONSIGLIERE</u>	<u>Dal: 10/02/2011</u>
<u>AMICI DI PISONIANO ALTRO – 07557271009</u> <u>Con sede legale in Pisoniano (RM), via Piagge 6</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	<u>Dal: 30/05/2003</u>
<u>AQUA PISONIS S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07167301006</u> <u>Con sede legale in Roma, via dell'Esperanto 74 - “raccolta, trattamento e fornitura di acqua”</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO</u> <u>SOCIO UNICO</u>	<u>Dal: 24/07/2002</u> <u>Dal: 24/07/2002</u> <u>Dal: 27/05/2005 Al: 18/03/2009</u>
<u>ATTIVITÀ SANITARIE INTEGRATE MARCHE S.N.C. DI MONICA CERRONI E C - 04412711006</u> <u>Con sede legale in Roma, Corso Trieste 211 - “fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche”</u> <u>SOCIO</u>	<u>Dal: 28/02/2000</u>
<u>BEG S.P.A. – 04987421007</u> <u>Con sede legale in Roma, piazza di spagna 66 - “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”</u> <u>CONSIGLIERE</u> <u>SOCIO</u>	<u>Dal: 24/02/2011</u> <u>Dal: 02/08/2000</u>
<u>C.T.R. - CONSORZIO TRATTAMENTO RIFIUTI ALTRO – 04162121000 – CANCELLATA 30.12.2002</u> <u>Con sede legale in Roma, via Pontina 549 - “trasporto di merci su strada”</u> <u>AMMINISTRATORE DELEGATO</u>	<u>Al: 15/11/1999</u>

<u>CALABRIA AMBIENTE S.P.A. – 02407560784</u> <u>Con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a – “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”</u> <u>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u> <u>CONSIGLIERE</u>	<u>Dal: 07/05/2009</u> <u>Dal: 14/01/2002</u> <u>Dal: 07/05/2009</u>
<u>CARLO GAVAZZI GREEN POWER S.P.A. – 02420520161 - CANCELLATA 03.04.2000</u> <u>Con sede legale in Bergamo, via Verdi 11 c/o Studio Commerciale dr. Rondini - “produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica”</u> <u>CONSIGLIERE</u>	<u>Al: 23/06/1999</u>
<u>CAVALLOTTI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07374571003 - CANCELLATA 29.12.2004</u> <u>Con sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo 28</u> <u>AMMINISTRATORE UNICO</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	<u>Al: 01/10/2004</u> <u>Dal: 24/01/2003 Al: 21/01/2005</u>
<u>CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI - 01603081009</u> <u>Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</u> <u>PRESIDENTE</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u> <u>REDDITI PERCEPITI al</u>	<u>Dal: 24/10/1984</u> <u>Dal: 01/01/1984</u> <u>31/12/2000 Importo: € 642.980</u> <u>31/12/2001 Importo: € 650.736</u> <u>31/12/2002 Importo: € 655.899</u> <u>31/12/2003 Importo: € 144.608</u> <u>31/12/2005 Importo: € 150.000</u> <u>31/12/2006 Importo: € 155.000</u> <u>31/12/2007 Importo: € 160.000</u> <u>31/12/2008 Importo: € 165.000</u>

31/12/2009 Importo: €. 165.000	
COMPOSTAGGIO LECCHESI S.P.A. – 02976450136 Con sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena 6 - <i>“attività di produzione di compost”</i> CONSIGLIERE	
Dal 18/05/2006 Al: 08/01/2010	
E. GIOVI S.R.L. – 04773710589 Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - <i>“attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti”</i> SOCIO	
Dal: 31/12/1993	
ECO - POL S.P.A. CON UNICO SOCIO – 01047520166 – CANCELLATA 19/01/2006 Con sede legale in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 - <i>“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</i> CONSIGLIERE	
Dal: 31/03/2003 Al: 19/01/2006	
ECOAMBIENTE S.R.L. – 00682660550 Con sede legale in Latina, Corso della Repubblica 283 - <i>“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</i> CONSIGLIERE	
Al: 21/05/2001	
ECOLOGIA 2000 S.P.A. – 04434981009 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</i> RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE CONSIGLIERE	
Dal: 10/10/1991 Al: 26/01/1996 Dal 13/12/1994 Al: 28/03/1996 Al: 23/12/1999	
ECOLURBE S.P.A. – 03671371007 - CANCELLATA 13.11.1997 Con sede legale in Roma, via Malagrotta 257 - <i>“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</i> PRESIDENTE e RAPPRESENTANTE LEGALE	
Dal: 28/06/1989 Al: 13/11/1997	
ECOSERVIZI S.P.A. CON UNICO SOCIO – 03326630179 – CANCELLATA 19/01/2006 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - <i>“recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”</i> CONSIGLIERE	
Dal: 31/03/2003 Al: 19/01/2006	
EDILVIGNOLA S.R.L. – 04328901006 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>“coltivazione di legumi da granella”</i> SOCIO	
Dal: 06/12/1995 Al: 30/05/1996	
ESCAVA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 12513200159 – CANCELLATA 20/01/2006 Con sede legale in Inzago (MI), via Roma 16 RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO	
Dal: 01/08/2005 Al: 19/01/2006	
FINECOLOGIC S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05956081003 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>“attività di servizi per la persona nca”</i> SOCIO UNICO AMMINISTRATORE UNICO RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIO	
Al: 09/05/2003 Al: 31/03/2000 Dal: 26/01/2000 Al: 22/02/2000 Dal: 22/02/2000 Al: 20/07/2001	
FIUMICINO SERVIZI S.P.A. – 05928701001 Con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 - <i>“raccolta di rifiuti solidi non pericolosi”</i> CONSIGLIERE REDDITI PERCEPITI al	
Al: 13/08/2001 31/12/2001 Importo: €. 516,00	
CERRONI MANLIO IMP. INDIVIDUALE – 05142661007 – CANCELLATA 30/11/1997 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>“amministratori di società ed enti, consulenza amministrativa aziendale”</i> TITOLARE	
Dal: 15/07/1996 Al: 30/11/1997	
GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548 Con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7 - <i>“attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”</i>	

CONSIGLIERE REDDITI PERCEPITI al	Dal: 13/07/2010 31/12/2000 Importo: € 7.430 31/12/2001 Importo: € 9.280 31/12/2002 Importo: € 715.102 31/12/2003 Importo: € 12.199 31/12/2004 Importo: € 9.920 31/12/2005 Importo: € 10.483 31/12/2006 Importo: € 12.213 31/12/2007 Importo: € 12.000 31/12/2008 Importo: € 12.975 31/12/2009 Importo: € 13.110
GIOVI IMPIANTI S.R.L. – 05625771000 Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - <i>“altri servizi di supporto alle imprese nca”</i> SOCIO	Dal: 21/10/1998
HYDRO S.R.L. – 09563901009 Con sede legale in Roma, piazza di Spagna 66 – <i>“altre attività di consulenza imprenditoriale - consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”</i> CONSIGLIERE	Dal: 28/05/2010
IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. – 02370200582 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63 - <i>“costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”</i> SOCIO AMMINISTRATORE UNICO RAPPRESENTANTE LEGALE	Dal: 13/06/1994 Al: 21/07/1999 Dal: 01/01/1983 Al: 16/07/1999
INVESTIMENTI ECOLOGICI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03548920176 Con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - <i>“attività delle società di partecipazione (holding)”</i> SOCIO UNICO AMMINISTRATORE UNICO RAPPRESENTANTE LEGALE	Dal: 22/03/2009 Dal: 11/05/2010 Dal: 11/05/2010
IRIS S.R.L. – 11216890159 - CANCELLATA 29/04/2002 Con sede legale in Brescia, via delle Bettole 88 - <i>“recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”</i> CONSIGLIERE	Dal: 16/07/2001 Al: 22/11/2004
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ENTE PUBBLICO - 80032790588 REDDITI PERCEPITI al	31/12/2000 Importo: € 42.100 31/12/2001 Importo: € 43.005
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ENTE PUBBLICO - 02121151001 REDDITI PERCEPITI al	31/12/2002 Importo: € 44.091 31/12/2003 Importo: € 45.014 31/12/2004 Importo: € 45.995 31/12/2005 Importo: € 46.757 31/12/2006 Importo: € 47.491 31/12/2007 Importo: € 48.321 31/12/2008 Importo: € 48.321 31/12/2009 Importo: € 49.754
LAURENTINE BONIFICHE S.R.L. – 80061270585 Con sede legale in Roma, via Bruxelles 53- <i>“costruzioni edilizie residenziali”</i> RAPPRESENTANTE LEGALE	Dal: 01/01/1983 Al: 01/01/1988
LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. – 10819361006 Con sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 – <i>“produzione di energia elettrica”</i> CONSIGLIERE	Dal: 27/01/2010
MARA AMBIENTE S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02190850988 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - <i>“costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”</i> RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO	Dal: 14/05/2001

MEDIGLIA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. CON SIGLA "ME.S.ECO. S.P.A." – 12927510151 Con sede legale in Mediglia (MI), strada Provinciale 39 - <i>"attività legali e contabilità"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE DELEGATO		Dal: 01/01/2008 Dal: 30/04/2009 Dal 07/04/2004 Al: 19/01/2007 Dal 20/12/2007 Al: 19/10/2009
OFFICINE MALAGROTTA S.R.L. – 06938300586 Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - <i>"manutenzione e riparazione di autoveicoli"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE AMMINISTRATORE UNICO		Dal: 01/01/1985 Dal: 31/01/1985
OS.LA. S.R.L. – 01906450364 Con sede legale in Sassuolo (MO), via Radici in Piano 48 - <i>"lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne"</i> AMMINISTRATORE UNICO CONSIGLIERE		Dal 30/06/1997 Al: 28/09/1998 Al: 01/10/1998
P. GIOVI S.R.L. – 01301111009 Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - <i>"attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali"</i> SOCIO		Dal: 31/12/1993
PARNOPPIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – 12414920152 – CANCELLATA 03/07/2007 Con sede legale in Inzago (MI), via Roma 16 - <i>"compravendita di beni immobili effettuata su beni propri"</i> CONSIGLIERE		Al: 18/05/2005
PETROMARINE ITALIA S.R.L. – 01273711000 Con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 - <i>"estrazione di gas naturale"</i> PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE LEGALE AMMINISTRATORE DELEGATO		Dal: 20/04/2009 Dal: 01/09/2009 Dal 18/12/2003 Al: 12/06/2009
PIRAMO S.R.L. – 01314171008 – CANCELLATA 30/12/2003 Con sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27 SOCIO		Dal: 25/07/2000 Al: 25/07/2000
PONTINA AMBIENTE S.R.L. – 04941531008 Con sede in Roma, via Pontina 543 - <i>"recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERE		Dal: 13/02/2001 Al: 01/07/2005 Dal 30/06/2004 Al: 08/08/2005 Al: 07/02/2007
PONTINA FONDIARIA S.R.L. – 04243421007 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing"</i> SOCIO		Dal: 31/12/1993
PULIMETAL S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02135940985 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - <i>"commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale"</i> CONSIGLIERE		Al: 06/04/2009
R. & S.OFFICINE S.R.L. – 05675071004 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca"</i> SOCIO RAPPRESENTANTE LEGALE AMMINISTRATORE UNICO		Dal: 23/12/1998 Dal: 23/12/1998 Dal: 28/05/2010
R.E.C.L.A.S.(RECUPERO ECOLOGICO LAZIO SUD) IN LIQUIDAZIONE S.P.A. – 01812680609 Con sede legale in Colfelice (FR), via Ortella km 3 - <i>"recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse"</i> CONSIGLIERE REDDITI PERCEPITI al		Dal 09/07/1999 Al: 12/07/2005 31/12/2000 Importo: € 3.770 31/12/2001 Importo: € 3.925

	31/12/2002 Importo: €. 7.104 31/12/2003 Importo: €. 12.396
RAMOCO S.R.L. CON UNICO SOCIO -02770810105 – CANCELLATA 26/01/2006 Con sede legale in Genova, via Assarotti 42/4 - <i>"raccolta, trattamento e fornitura di acqua"</i> <u>CONSIGLIERE DELEGATO</u> <u>CONSIGLIERE</u>	Dal: 28/04/2005 Al: 26/01/2006 Dal: 31/03/2003 Al: 26/01/2006
RESIDENCE DEL COLLE S.R.L. – 04017531007 Con sede legale in Roma, via Fosdinovo 18 <u>SOCIO</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	Dal: 30/04/1996 Dal: 25/01/1991 Al: 23/03/1995
RESIDENCE PISONIANO S.N.C. DI MONICA CERRONI E C. – 01617531007 Con sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27 - <i>"costruzione di edifici residenziali e non residenziali"</i> <u>SOCIO</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	Dal: 31/12/1993 Dal: 16/12/1990 Al: 27/05/1991
RIME 1 S.R.L. – 04764321008 Con sede legale in Roma, via della Magliana 1098 - <i>"costruzione di edifici residenziali e non residenziali"</i> <u>CONSIGLIERE</u>	Dal: 20/05/2008
ROMA VOLLEY S.R.L. – 05157191007 – CANCELLATA 16/08/2010 Con sede legale in Roma, via Archimede 167 - <i>"altre attività ricreative e di divertimento"</i> <u>SOCIO</u> <u>CONSIGLIERE</u> <u>CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO</u> <u>CONSIGLIERE</u>	Dal: 11/09/1996 Al: 11/09/1996 Dal: 02/08/1996 Al: 09/10/1996 Al: 05/12/1997 Al: 11/03/2002
ROMAUNO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03918881008 Con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 41 - <i>"attività di programmazione e trasmissione"</i> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u> <u>PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE</u>	Dal: 03/07/2001 Dal: 03/12/2007
ROMAUNO TV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO – 05872911002 – CANCELLATA 03/08/2010 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 <u>RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO</u> <u>LIQUIDATORE</u>	Dal: 03/08/1999 Al: 10/07/2007 Dal: 30/05/2007 Al: 03/08/2010
ROSOLINO PILO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01215631001 – CANCELLATA 29/12/2004 Con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 <u>SOCIO</u>	Dal: 19/05/2003 Al: 19/05/2003
S.A.U. SVILUPPO AGRICOLO UMBRO S.N.C. di Piero GIOVI e C. in liquidazione – 04484331006 – CANCELLATA 17/11/2008 Con sede legale in Roma, via Guido d'Arezzo 28 <u>SOCIO</u>	Dal: 31/12/1993 Al: 31/12/1993 Dal: 30/05/1995 Al: 17/11/2008
SCA ENERGY S.P.A. CON UNICO SOCIO – 09600571005 Con sede legale in Roma, via Pontina 545 - <i>"altri servizi di supporto alle imprese nca"</i> <u>AMMINISTRATORE UNICO</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	Al: 29/10/2008 Dal: 13/07/2007 Al: 22/10/2008
SCT SORAIN CECCHINI TECNO S.R.L. – 04502101001 Con sede legale in Roma, via Pontina 545 - <i>"fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca"</i> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE e PRESIDENTE DEL C.d.A.</u> <u>CONSIGLIERE</u> <u>REDDITI PERCEPITI al</u>	Dal: 20/05/1998 Al: 21/01/2009 Dal: 29/06/2010 31/12/2007 Importo: €. 10.000 31/12/2009 Importo: €. 20.000
SERVICES LAZIO S.R.L. – 07487011004 Con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - <i>"attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali"</i> <u>CONSIGLIERE</u>	Dal: 29/09/2011

SLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – 00881251003 Con sede legale in Roma, via Cortina d'Ampezzo 47 - <i>"raccolta di rifiuti solidi non pericolosi"</i> SOCIO		Dal: 04/09/2003 Al: 13/07/2004
SOCEC A.R.L. – 80169310580 Con sede legale in Roma, via Bruxelles 51 - <i>"servizi vari non altrove classificabili"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE		Dal: 01/01/1983
SOCIETA' LAURENTINA BONIFICHE S.R.L. con unico socio – 03563981004 – CANCELLATA 14/07/2009 - Con sede legale in Roma, via Emilio de' Cavalieri 7 - <i>"compravendita di beni immobili effettuata su beni propri"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIO		Dal: 01/01/1980 Al: 26/04/1999 Dal: 31/12/1993 Al: 02/08/2007
SORAIN CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. – 03682710581 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi"</i> AMMINISTRATORE UNICO RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIO REDDITI PERCEPITI al		Dal: 30/05/2009 Dal: 01/01/1980 Dal: 27/07/1998 31/12/2000 Importo: € 51.640 31/12/2001 Importo: € 77.469 31/12/2002 Importo: € 77.500 31/12/2003 Importo: € 77.500 31/12/2004 Importo: € 77.500 31/12/2005 Importo: € 130.000 31/12/2006 Importo: € 228.000 31/12/2007 Importo: € 24.000
SORAIN CECCHINI CORCOLLE S.R.L. – 10026571009 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)"</i> SOCIO, AMMINISTRATORE UNICO e RAPPRESENTANTE LEGALE		Dal: 27/05/2008
SORAIN CECCHINI DUE S.R.L. – 07656541005 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"costruzione di edifici residenziali e non residenziali"</i> RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIO CONSIGLIERE PRESIDENTE DEL C.d.A.		Dal: 25/09/2003 Dal: 30/05/2005 Dal: 29/05/2009 Dal: 29/05/2009
SORAIN CECCHINI S.P.A. – 00983871005 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"coltivazione di colture agricole non permanenti"</i> CONSIGLIERE DELEGATO RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE DEL C.d.A. REDDITI PERCEPITI al		Dal 28/05/1999 Al: 20/11/2002 Dal: 12/05/2000 Dal: 30/05/2011 31/12/2000 Importo: € 51.640 31/12/2001 Importo: € 25.823 31/12/2002 Importo: € 26.000 31/12/2003 Importo: € 26.000 31/12/2004 Importo: € 26.000 31/12/2005 Importo: € 26.000 31/12/2006 Importo: € 26.000 31/12/2007 Importo: € 26.000 31/12/2009 Importo: € 52.000
SORAIN CECCHINI TRE S.R.L. – 10557291001 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"costruzione di edifici residenziali e non residenziali"</i> SOCIO, RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.		Dal: 07/07/2009
SORAIN CECCHINI UNO S.R.L. – 07656511008 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - <i>"costruzione di edifici residenziali e non residenziali"</i> SOCIO RAPPRESENTANTE LEGALE PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE		Dal: 25/09/2003 Dal: 29/05/2009

SVR S.R.L. SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI in liquidazione con unico socio – 11928350153 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 <u>CONSIGLIERE</u>		Al: 16/11/2001
SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. – 00701150393 Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” <u>PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u> <u>CONSIGLIERE</u>		Dal 29/07/1997 Al: 10/04/2000 Dal: 21/04/2007 Dal: 12/05/2011
SYSTEMA FINANZIARIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03367720178 Con sede in Brescia, via delle Bettole 88 - “altre attività professionali, scientifiche e tecniche” <u>RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.</u>		Dal: 29/07/1997 Al: 06/12/1999
TECNICOMPLEX SPA IN LIQ. – 02127991004 – CANCELLATA 01/12/1992 Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>		Dal: 31/12/1976 Al: 08/09/1986
TRANSECO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 10141760156 Con sede in Inzago (MI), via Secco D'Aragona 28 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” <u>CONSIGLIERE</u>		Dal: 03/08/2005 Al: 20/01/2006
URBE ENERGIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05877581008 Con sede legale in Roma, via dell'Esperanto 74 - “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata” <u>RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE</u> <u>AMMINISTRATORE DELEGATO</u>		Dal: 03/04/2003 Dal: 01/07/2003
URBE UNO S.R.L. – 08550721008 – CANCELLATA 08/07/2009 Con sede in Roma, via Pontina 545 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” <u>AMMINISTRATORE UNICO</u> <u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>		Al: 18/06/2008 Dal: 07/06/2005 Al: 07/07/2009
VALS.ECO - S.R.L. S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02959070174 – CANCELLATA 06/12/1999 Con sede in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” <u>CONSIGLIERE</u>		Dal: 21/10/1997 Al: 06/12/1999

EntRANDO nello specifico delle società (riconducibili al CERRONI) specificamente impegnate nelle fasi del ciclo dei rifiuti o ad essi collegate, emerge il quadro seguente:

1. AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. con unico socio – 11317471008, con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 – attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI”.

Il capitale sociale pari ad € 100.000,00 è detenuto dal CO.LA.RI..

Presidente del C.d.A., Rappresentante Legale e Consigliere, dall’atto della costituzione (10/02/2011) è CERRONI Manlio.

Oggetto dell’attività della società, determinato a seguito della cessione di un ramo d’azienda facente capo al Socio Unico, è “la gestione dell’impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Inviolata, sulla base dell’autorizzazione integrata ambientale n.C1869 rilasciata al CO.LA.RI. dalla Regione Lazio in data 2 agosto 2010, in corso di realizzazione sul terreno, con sovrastante impianto/complesso industriale in corso di realizzazione della superficie complessiva di circa ha.39.43.80, confinante con Strada di Bonifica, fosso di Tor Mastorta, fosso del Cupo (distinto in catasto terreni di Guidonia Montecelio nella sezione Marco Simone al foglio 2, particelle 1; 2 porz.aa; 2 porz.ab; 3; 4; 74; 76; 78; 80 porz.aa; 80 porz.ab; 216; 224 porz.aa; 224 porz.ab)”.

2. CALABRIA AMBIENTE S.P.A. – 02407560784, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a, ed un ufficio sito in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività di “RECUPERO PER RICICLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E INDUSTRIALI”.

Il capitale sociale pari ad € 9.300.000,00, è così ripartito:

- **35,12% (3.266.160,00 €), DUE ERRE S.p.A. in liquidazione;**
- **6% (558.000,00 €), GESENU S.p.A. Gestione Servizi Nettezza Urbana;**
- **58.88% (5.475.840,00 €), IMPRESA A. CECCHINI & C. S.r.l..**

CERRONI Manlio è, dal 14/01/2002, il Rappresentante legale e dal 07/05/2009 ha assunto la carica anche di Presidente del C.d.A. e di Consigliere.

Oggetto dell’attività della società è la “progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione degli impianti componenti il sistema integrato di smaltimento R.S.U. "Calabria Nord" in esecuzione di quanto previsto nella convenzione per l'affidamento in concessione intervenuto con la regione Calabria in data 20 ottobre 2000 a rogito notaio Gianluca Perrella di Catanzaro del 20/10/2000 rep. 31660 reg.to a Catanzaro l'8 novembre 2000 al n. 3740, nonché nell'atto aggiuntivo a tale convenzione intervenuto con la regione Calabria in data 18 dicembre 2001 ricevuto dal dr. ing. Pasquale Santelli ufficiale rogante del commissario delegato, società che con l'aumento del capitale sociale ex art. 14 della citata convenzione del 20.10.2000, e ex art.3 del citato atto aggiuntivo del 18.12.2001, ad € 9.300.000 avvenuto con delibera dell'assemblea straordinaria a rogito notaio Luigi Cerasi di Roma il 14 gennaio 2002, è divenuta a tutti gli effetti "società di progetto"”.

La società non ha proprietà immobiliari.

3. CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI – 06725630583, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/001750.

Il Consorzio Laziale Rifiuti (schema in allegato 1), è composto dalle seguenti tre società che si ripartiscono il fondo consortile di € 10.332,00:

- **P. GIOVI S.r.l. 20%;**
- **E. GIOVI S.r.l. 60%;**
- **OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. 20%, (società, questa controllata a sua volta dalle due precedenti).**

A sua volta il Consorzio è titolare di quote delle seguenti società:

- **CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;**
- **ROMAUNO S.R.L. (03918881008), 100% del capitale sociale pari a 1.352.000,00 €;**
- **URBE ENERGIA S.R.L. (05877581008), 100% del capitale sociale pari a 10.200,00 €;**
- **FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 5% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €, pari a 12.911,25 €;**
- **GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002), 10% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 10.000,00 €;**
- **MALAGROTTA DUE - M2 S.R.L. (10166921006) 35.04% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €, pari a 40.300,00 €;**
- **AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. (11317471008), 100% del capitale sociale pari a 100.000,00 €.**

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto, sin dal 24/10/1984, dal CERRONI Manlio, ed il vice presidente è GIOVI Piero⁸

Il Consorzio ha attive le seguenti tre unità locali:

⁸ **GIOVI Piero** (GVIPRI45C31H501Y), nato a Roma il 31.03.1945 ed ivi residente in via Aurelia 884. Il soggetto ha precedenti penali in tema di ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA – D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 3, in concorso con RANDO Francesco.

- **IMPIANTO** (data di apertura 07.10.1992) sito in Roma, via di Rocca Cencia 273, nel quale viene gestita la “trasferenza di rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Roma”;
- **STABILIMENTO** (data di apertura 29.07.1999) sito in Roma, via Pontina 543-549, frazione Tor De Cenci, nel quale è insito un “impianto di recupero per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati”;
- **IMPIANTO** (data di apertura 13.08.2009) sito in Roma, via del Casale Lumbroso 408, nel quale è esercitata la “gestione della centrale di gassificazione per la produzione di CDR prodotto dagli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 in Roma”.

Attualmente il Consorzio è proprietario:

- di un fabbricato (categoria D/7⁹) sito in Roma, via di Rocca Cencia snc (Foglio 1018, particella 4066);
- di terreni (bosco e cava) siti nel Comune di Riano, località Quadro Alto, per circa 93 ettari (Foglio 7, particella 105 e 107). Tali terreni vengono acquistati, in data 14.10.2011, dalla SOCIETÀ AGRICOLA PROCOIO VECCHIO S.r.l. con socio unico¹⁰ (01513020337), con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), località Godi n. 24, Amministratore unico: NASALLI ROCCA DI CORNELIANO Nicolò, nato a Roma il 10.10.1966.

4. E. GIOVI S.R.L. – 04773710589, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/000508.

Il capitale sociale pari ad € 1.560.000,00, è così ripartito:

- 50% (780.000,00 €) CERRONI Manlio;
- 25% (390.000,00 €) GIOVI Piero;
- 25% (390.000,00 €) TROIANI Anna Maria Rachele¹¹.

Amministratore unico è RANDO Francesco¹².

⁹ **D/7** Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

¹⁰ 100% capitale sociale: BONCOMPAGNI LUDOVISI Ignazio Maria (BNCGZM67B12Z133S), nato in Svizzera e residente in Milano, via Giovannino De Grassi 1. Ultimo reddito imponibile: € 716.682, percepito come dipendente di società di gestione del risparmio (SGR).

¹¹ **TROIANI Anna Maria Rachele** (TRNNMR42S62G513E), nata a Petrella Salto (RI) il 22.11.1942 e residente in Roma, via Aurelia 884. Coniuge di GIOVI Piero.

¹² **RANDO Francesco** (RDNFNC37M12D969O), nato a Genova il 12/08/1937, residente in Roma, via Mare della Cina 248. Soggetto molto vicino alla famiglia CERRONI, compare in atti del registro come co-parte, inoltre risulta avere cariche sociali in società riconducibili al CERRONI Manlio:

- PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere;
- GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
- PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale;

nonché in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e smaltimento di rifiuti:

- ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
- ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
- ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
- FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
- SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.

Da visure nella banca dati SDI, il soggetto risulta denunciato più volte, anche come amministratore della società E.GIOVI S.r.l., per ATTIVITA' DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - DLGS 152/2006 art. 256, comma 4 (Discarica Abusiva) in concorso con GIOVI Piero, nonché è stato denunciato per violazioni relative alle Imposte dirette ed indirette e dichiarazione infedele.

Direttore Tecnico è STELLA Paolo¹³

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;
- PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 19% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €, pari a 138.147,48 €;
- ROMANA METANO S.r.l. (06241621009), 100% del capitale sociale dichiarato di 25.500,00 €;
- S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
- PONTEG S.r.l (06625940587), 98,33% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a 511.316,00 €;
- CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 60% del fondo consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 6.199,20 €;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;
- GIOVI CAVE S.r.l. (07460940583), 26% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00 €;
- GIOVI SERVICES S.r.l. (09790431002), 90% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 90.000,00 €;
- MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l. (10166921006), 59,74% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €, pari a 68.697,00 €;
- FINAMBIENTE S.r.l. (80169350586), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200,00 €;

La società ha attive le seguenti due unità locali:

- CAVA DI SABBIA E GHIAIA, sita in Roma, via del Casale Lumbroso snc, frazione Località S. Maria Nuova;
- DISCARICA, sita in Roma, via di Malagrotta 257, dove viene gestito lo smaltimento di rifiuti urbani solidi speciali ed assimilabili (Ordinanza Commissariale n. 15/07), con successiva produzione di biogas.

Presso tale sito, la società gestisce gli impianti M1 (Decreto commissariale n. 122/02) e M2 (Determinazione Dirigenziale A2959 del 15.08.2008) di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti)

5. FIUMICINO SERVIZI S.P.A. – 05928701001, con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 – attività di “RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/.

Il capitale sociale pari ad € 258.225,00, è così ripartito:

- 51% (131.694,75 €) Comune di Fiumicino;
- 29,6% (76.434,60 €) AMA S.pa.;
- 5% (12.911,25 €) CO.LA.RI.;
- 4,4% (11.361,90 €) PAOLETTI ECOLOGICA S.r.l.;
- 4 % (10.329 €) ROCCA COMMERCIALE TERMICA S.r.l..
- 3% (7.746,75 €) GESENU S.p.a.;

¹³ **STELLA Paolo** (STLPLA38R07D6120), nato a Firenze il 07.10.1938, residente a Roma in via Maria barbara Tosatti, 26. Direttore Tecnico delle seguenti unità operative:

- a) discarica per rifiuti non pericolosi sita in Roma, via Malagrotta n.257 e relative pertinenze tecnologiche costituite da: * impianti di captazione e utilizzazione del biogas; * impianti per la produzione di energia elettrica; * impianti per il trattamento di percolato e fanghi delle acque reflue;
- b) impianti per il trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e assimilabili con produzione di CDR denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2.

- 3% (7.746,75 €) SEATOUR S.p.a.;

Il Presidente del consiglio di amministrazione è: FOSCHI Maurizio¹⁴.

La società non ha proprietà immobiliari.

6. GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548, con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7, frazione Case Sparse di Ponte Rio - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. PG/000179.

Il capitale sociale pari ad € 10.000.000,00, è così ripartito:

- 45% (4.500.000 €) Comune di Perugia;

- 45% (4.500.000 €) IMPRESA A. CECCHINI & C S.r.l.;

- 10% (1.000.000 €) NOTO LA DIEGA Rosario Carlo¹⁵.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è: ANTONIELLI GRAZIANO¹⁶, Consigliere Delegato: NOTO LA DIEGA Rosario Carlo; e tra gli altri Consiglieri, vi è CERRONI Monica¹⁷, figlia di Manlio.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- SIeNERGIA S.p.A. (01175590544), 7,58% del capitale sociale dichiarato di 132.000,00 €, pari a 10.000,00 €;

- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287);

- SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana (01487180158), 90% del capitale sociale dichiarato di 1.700.000,00 €, pari a 1.530.000,00 €;

- ECOCAVE S.r.l. (01802080547), 25% del capitale sociale dichiarato di 260.000,00 €, pari a 65.000,00 €;

- TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A (01857340549), 37,92% del capitale sociale dichiarato di 1.500.000,00 €, pari a 568.800,00 €;

- AP PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. (01879550547), 37,9% del capitale sociale dichiarato di 171.600,00 €, pari a 65.000 €;

- CONSORZIO GESTIONI ECOLOGICHE SARDEGNA in breve "COGESA" (02005150921), 89,9% del Fondo Consortile dichiarato di 104.000 €, pari a 93.496 €;

- S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A. (02012470544), 33% del capitale sociale dichiarato di 325.080,00 €, pari a 107.276,40 €;

- GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l. (02063430546), 60% del capitale sociale dichiarato di 60.000,00 €, pari a 36.000,00 €;

- SEIT S.r.l. (02166190542), 35% del capitale sociale dichiarato di 60.500,00 €, pari a 21.175,00 €;

- ECOSS S.C.a.r.l. (02191280904), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.000,00 €;

- CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 6% del capitale sociale dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 558.000,00 €;

- TIRRENOAMBIENTE S.p.A. (02658020835), 9,99% del capitale sociale dichiarato di 2.065.840,00 €, pari a 206.580,00 €;

¹⁴ **FOSCHI Maurizio** (FSCMRZ39P13H501Y) nato a Roma il 13.09.1939 ed ivi residente in Largo dell’Olgiata, isola 53, ed. 3, titolare di uno studio di ingegneria presso l’indirizzo di residenza.

¹⁵ **NOTO LA DIEGA Rosario Carlo** (NTLRRC40E21Z315G), nato in Etiopia il 21.05.1940 e residente a Roma, via Francesco Denza, 19. Pensionato ed è stato il rappresentante legale di numerose società, anche di gestione dei rifiuti, ed ha percepito nel 2010 redditi per circa € 574mila, di cui € 71.948 da parte dell’INPS.

¹⁶ **ANTONIELLI GRAZIANO** (NTNGZN60L28G478A), nato a Perugia il 28.07.1960 ed ivi residente in frazione S. Madonnuccia Ciribifera, 10

¹⁷ **CERRONI Monica** (CRRMNC64C42H501N), nata a Roma il 02.03.1964 ed ivi residente in via Due Macelli, 102. La donna è ed è stata rappresentante legale di 7 società, tutte riconducibili al padre CERRONI Manlio.

- CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. (03079970921), 40% del capitale sociale dichiarato di 1.000.000,00 €, pari a 400.000,00 €;
- GEST S.r.l. (03111240549), 70% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 70.000,00 €;
- MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA.- S.p.A. (03189650876), 40,2% del capitale sociale dichiarato di 148.437,00 €, pari a 59.673,00 €
- CONSORZIO SIMCO (04282060872);
- SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI - a r.l. in forma breve SO.RI.SER S.C.r.l. (04509660876), 7,69% del capitale sociale dichiarato di 32.500,00 €, pari a 2.500,00 €;
- FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 3% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €, pari a 7.746,75 €;
- ASA INTERNATIONAL S.p.A. (06886691002), 85% del capitale sociale dichiarato di 2.500.000,00 €, pari a 2.125.000,00 €;
- SEMPLICITTA' S.p.A. (80052640549), 8,28% del capitale sociale dichiarato di 300.000,00 €, pari a 24.839,00 €;
- CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA (94087290543);

La società ha attive le seguenti unità locali:

- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Perugia, località Pietramelina, dove l'attività esercitata è quella di "compostaggio della frazione organica umida proveniente dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e da raccolta differenziata - deposito in discarica dei sovali provenienti dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti non pericolosi";
- DEPOSITO, sito in Umbertide (PG), zona industriale c/o Depuratore Comunale, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani";
- DEPOSITO, sito in Torgiano (PG), via Roma, 28/B, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani";
- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo, dove l'attività esercita è quella di "trattamento rifiuti solidi urbani";
- DEPOSITO, sito in Gravina di Catania (CT), via Barriera Contrada, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio";
- DEPOSITO, sito in Paternò (CT), Contrada C. da Cafaro, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio";
- DEPOSITO, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Meucci, 3, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio";
- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, sito in Roma, via Giuseppe Mercalli, 80;
- DEPOSITO, sito in Santa Teresa Gallura (SS), Località Valdigalera, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani";
- DEPOSITO, sito in Palau (SS), Località Scopa, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani";
- DEPOSITO, sito in Castelsardo (SS), Località Muledu, dove l'attività esercitata è quella di "cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani";
- IMPIANTO, sito in Tempio Pausania (SS), zona Industriale SS 127, Km 41, dove l'attività esercitata è quella di "trattamento rifiuti solidi urbani (dall'1/1/2005); cantiere servizi igiene

ur- bana, deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (dall'1/2/2006)”;

- DEPOSITO, sito in Sassari (SS), s.v. Funtana di Lu Colbu 42/B, dove l'attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;

7. GIOVI IMPIANTI S.R.L. – 05625771000, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA”.

Il capitale sociale pari ad € 10.400,00, è così ripartito:

- 50% (5.200 €) CERRONI Manlio;
- 25% (2.600 €) GIOVI Piero;
- 25% (2.600 €) TROIANI Anna Maria Rachele.

Amministratore unico è SCAGLIONE Carmelina¹⁸

La società non ha proprietà immobiliari.

8. IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. – 02370200582, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63, attività di “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.

Il capitale sociale pari ad € 130.000,00, è così ripartito:

- 90% (117.000 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.A. SPA;
- 10% (13.000 €) CERRONI Manlio.

Amministratore unico è CERRONI Monica, figlia di Manlio.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- GESENU S.P.A (01162430548), 45% del capitale sociale dichiarato di 10.000.000,00 €, pari a 4.500.000,00 € ;
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consorziata;
- R.E.C.L.A.S. (Recupero Ecologico Lazio Sud) S.p.A. in liquidazione (01812680609), 31% del capitale sociale dichiarato di 103.292,00 €, pari a 32.020,52 € ;
- CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 58,88% del capitale sociale dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 5.475.840,00 €;
- SERVICES LAZIO S.r.l. (07487011004), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.000,00 €, pari a 5.000,00 €

La società possiede, nel comune di Colfelice (FR), un terreno adibito a seminativo di circa 2,5 ettari (Foglio 9, particella 84).

¹⁸ **SCAGLIONE Carmelina** (SCGCML44S46H501U), nata a Roma il 06.11.1944 ed ivi residente in via Simone Martini 136. La donna è titolare di una ditta individuale di Consulenza Aziendale presso l'indirizzo di residenza. La donna, inoltre, ha cariche sociali anche nelle seguenti società, sempre riconducibili al CERRONI Manlio:

- Rappresentante legale della MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l.
- Rappresentante legale della GIOVI IMPIANTI S.r.l.;
- Consigliere della URBE ENERGIA S.r.l..

Nell'ultima dichiarazione fiscale la SCAGLIONE ha dichiarato un reddito imponibile di 125.487 € ed un volume d'affari, riferito alla d.i., pari a 194.000 €. Esistono, inoltre, a suo carico alcuna partite a ruolo relative ad accertamenti degli anni 2007 (IRPEF € 189.271), 2006 (IRES e IVA € 21.330, IRPEF € 20.870), 2004 (IRES e IVA € 7.067, IRPEF € 5.404).

SCAGLIONE Carmelina è anche il Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l., proprietaria del fondo di Colle Quartaccio, area adiacente a Monti dell'Ortaccio, formalmente gestite dalla società Galeria Scavi srl (sempre riconducibile a CERRONI) ma di fatto in uso alla E. GIOVI srl.

9. INVESTIMENTI ECOLOGICI S.R.L. con unico socio – 03548920176, con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - “ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)”.

Il capitale sociale pari ad € 100.000,00, è detenuto interamente da CERRONI Manlio, il quale riveste anche la carica di Amministratore Unico.

La società è titolare del 25,10% (2.761.000 €) del capitale sociale dichiarato di 11.000.000 € della SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. (00701150393), che come si vedrà è l'impresa presso cui lavorava l'ERMOLLI.

La società non ha proprietà immobiliari.

10. LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. – 10819361006, con sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 – “PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”.

Il capitale sociale pari ad € 3.650.000,00, è così ripartito:

- 1. 15,38% (561.550 €) FUTURE VISIONS HOLDING S.p.A.;**
- 2. 15,38% (561.500 €) BFIN S.r.l.;**
- 3. 15,38% (561.550 €) PONTINA AMBIENTE S.r.l.;**
- 4. 13,74% (501.500 €) ABBONDANZA Paolo;**
- 5. 9,90% (361.550 €) IMPROGEST S.p.A.;**
- 6. 9,90% (361.500 €) D.E.C.A. S.p.A.;**
- 7. 7,7% (280.750 €) RIEL.CO. IMPIANTI S.r.l.;**
- 8. 5,48% (200.000 €) CAMPOLI Luigi;**
- 9. 3,01% (110.000 €) FIDI Società Cooperativa;**
- 10. 2,74% (100.000 €) SOLERGY ITALIA S.r.l.;**
- 11. 1,37% (50.000 €) REALIZZAZIONI TECNO EDILI R.T.E. S.r.l.;**

Il Presidente del consiglio di amministrazione è: QUINTIERI Giovanni¹⁹, Consigliere Delegato: ABBONDANZA Paolo²⁰.

La società non ha proprietà immobiliari.

11. MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. – 10166921006, con sede in Roma, viale Poggio Fiorito, 63 – attività di TRATTAMENTI E SMALTIMENTI DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI, non risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Il capitale sociale pari ad € 115.000,00, è così ripartito:

- 59,74% (68.697 €) E.GIOVI S.r.l..**
- 35,04% (40.300 €) CO.LA.RI.;**
- 5,22% (6.003 €) PETROMARINE ITALIA S.r.l.;**

Amministratore unico è SCAGLIONE Carmelina.

La società esercita la propria attività in Roma, via di Malagrotta, 257, dove ha la “gestione dei seguenti servizi svolti nell'impianto di trattamento meccanico-biologico autorizzato a nome della società appaltante E. GIOVI S.r.l.:

- operazioni di caricamento dei rifiuti nelle apposite tramogge;**
- nel presidio della sala di controllo;**
- nella sorveglianza del funzionamento delle linee di selezione;**
- nel governo delle camere ove avviene la digestione della materia organica (FOS);**

¹⁹ **QUINTIERI Giovanni** (QNTGNN44C12B319W), nato a Caccuri (CZ) il 12.03.1944 e residente a Roma, via Tazio Nuvolari, 210. Il soggetto è anche il rappresentante legale della RETE LAZIO GREEN ENERGY. Risulta dipendente della Federazione Piccole e Medie Industrie del Lazio. Ultimo reddito imponibile dichiarato (2010) è pari ad € 134.637.

²⁰ **ABBONDANZA Paolo** (BBNPLA54E17H501A), nato a Roma il 17.05.1954 ed ivi residente in via Ramiro Fabiani, 108, è titolare di una studio di ingegneria. Il soggetto è il rappresentante legale di numerose società, l'ultimo reddito imponibile dichiarato (2010) è pari ad € 34.817, con un volume d'affari pari ad € 188.881.

- nonché della manutenzione ordinaria dei macchinari e delle apparecchiature installate presso l'impianto.”

La società non ha proprietà immobiliari.

12. MARA AMBIENTE S.R.L. con unico socio – 02190850988, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.

L'intero capitale sociale, pari ad € 10.000,00, è detenuto dalla SYSTEMA AMBIENTE S.r.l..

Amministratore unico è CERRONI Manlio.

La società MARA AMBIENTE S.r.l. è proprietaria e/o titolare di diritti reali sugli immobili indicati in allegato 2 [approfondire i passaggi di denaro tra le due società ed ERMOLLI, v. informativa GF].

13. OFFICINE MALAGROTTA S.R.L. – 06938300586, con sede legale in Roma, via Portuense 881 – attività di “MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI”.

Il capitale sociale pari ad € 46.800,00, è così ripartito:

- 50% (23.400 €) E.GIOVI S.r.l..

- 50% (23.400 €) P.GIOVI S.r.l.;

Amministratore unico è CERRONI Manlio.

La società detiene il 20% del fondo consortile del CO.LA.RI.; non possiede immobili.

14. P. GIOVI S.R.L. – 04773730587, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, non risulta iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Il capitale sociale pari ad € 49.920,00, è così ripartito:

- 50% (24.960 €) CERRONI Manlio;

- 25% (12.480 €) GIOVI Piero;

- 25% (12.480 €) TROIANI Anna Maria Rachele.

Amministratore unico è GIOVI Piero.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;

- PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 81% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €, pari a 588.944,52;

- S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00 €;

- PONTEG S.r.l (06625940587), 1,67% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a 8.684 €;

- CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 20% del fondo consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 2.066,40 €;

- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;

- S.A.RO. Società Altopiano delle Rocche S.r.l. (01860000585), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.400 €.

La società non ha proprietà immobiliari.

15. PETROMARINE ITALIA S.R.L. – 03999850583, con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 - attività di “ESTRAZIONE DI GAS NATURALE”.

Il capitale sociale pari ad € 727.092,00, è così ripartito:

- 81% (588.944,52 €) P. GIOVI S.r.l.;

- 19% (138.147,48 €) E. GIOVI S.r.l.;

Il Consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente; GIOVI Piero e RANDO Francesco, Consiglieri.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- **SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. (00701150393), 7,53% del capitale sociale dichiarato di 11.000.000 €, pari a 828.300,00 €;**
- **FORMICA AMBIENTE S.r.l (01408590741), 16,66% del capitale sociale dichiarato di 1.000.000 €, pari a 166.600 €;**
- **MALAGROTTA DUE – M2 S.r.l. (10166921006), 5,22% del capitale sociale dichiarato di 115.000 €, pari a 6.003 €;**
- **MEDIGLIA SERVIZI ECOLOGICI – ME.S.ECO. S.p.A. (12927510151), 81% del capitale sociale dichiarato di 120.000 €²¹.**

La società PETROMARINE ITALIA S.r.l. è proprietaria e/o titolare di diritti reali sugli immobili indicati in allegato 3.

16. PONTINA AMBIENTE S.R.L. – 04941531008, con sede in Roma, via Pontina 543 – attività di “RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E BIOMASSE”.

Il capitale sociale pari ad € 500.000,00, è così ripartito:

- **90% (450.000 €) ECO ITALIA '87 S.r.l.;**
- **10% (50.000 €) LEADERGREEN SRL con socio unico;**

Amministratore Unico: RANDO Francesco.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:

- **CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;**
- **TECNOIMPIANTI S.r.l. (01528330564), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200 €;**
- **CONSORZIO ECOLOGICO MASSIMETTA - CO.E.MA. (09345621008), consociato;**
- **LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. (10819361006), 15,38% del capitale sociale dichiarato di 3.650.000 €, pari a 561.550 €.**

La società gestisce, dal 1998, l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti), sito in Albano Laziale (RM), località Cecchina, via Ardeatina km 24,640, giusta autorizzazione commissariale n. 55/05, del quale immobile ne è la proprietaria (foglio 20, particella 345 e 346, categoria D/1 – opificio).

17. R.& S.OFFICINE S.R.L. – 05675071004, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 – attività di “RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE NCA”.

Il capitale sociale pari ad € 10.200,00, è così ripartito:

- **95% (9.690 €) SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.a.p.a.;**
- **5% (510 €) CERRONI Manlio;**

Amministratore unico è CERRONI Manlio.

La società, che non ha proprietà immobiliari, esercita la propria attività di “riparazione, manutenzione, montaggio di impianti, macchinari, attrezzature o loro parti connessi al campo dei rifiuti”, in Pomezia (RM), via Pontina Vecchia, 18 (immobile di proprietà del socio di maggioranza).

La società non ha proprietà immobiliari.

²¹ Con atto notarile dell'11.01.2012, la PETROMARINE ITALIA S.r.l. cede il 19% delle quote della ME.S.ECO S.p.a. alla società SYSTEMA AMBIENTE S.r.l. per un corrispettivo di € 3.230.000 a compensazione di un credito vantato da quest'ultima di € 12.636.807,63. La ME.S.ECO. S.p.A. ha in procinto la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti organici per la trasformazione in compost autorizzato dalla Provincia di Milano, da ultimo, con disp. Dirigenziale n. 461/2007 del 21.12.2007.

18. SERVICES LAZIO S.R.L. – 07487011004, con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/013818.

Il capitale sociale pari ad € 10.000,00, è così ripartito:

- 50% (5.000 €) IMPRESA A. CECCHINI & C. S.r.l.;
- 50% (5.000 €) STEMIN S.p.A.;

Il Consiglio di Amministrazione è formato da: MODICA Graziano²², Presidente, CERRONI Manlio e CERRONI Monica, Consiglieri.

La società non ha proprietà immobiliari.

19. SORAIN CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. – 03682710581, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63, sede tecnico-operativa in via Pontina 545 – attività di “COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' PER IL TRASPORTO DI FLUIDI”.

Il capitale sociale pari ad € 40.673.700,00, è così ripartito:

- 99,9999% (40.673.694,84 €), SORAIN CECCHINI S.p.A.;
- 0,0001% (5,16 €) CERRONI Manlio;

La società è titolare di quote delle seguenti società:

- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
- IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. (02370200582), 90% del capitale sociale dichiarato di 130.000 €, pari a 117.000 €;
- SCT SORAIN CECCHINI TECNO S.r.l. (04502101001) 50% del capitale sociale dichiarato di 250.000 €, pari a 125.000 €;
- R.& S.OFFICINE S.R.L. (05675071004), 95% del capitale sociale dichiarato di 10.200 €, pari a 9.690 €;
- SCA ENERGY S.p.A. (09600571005), 100% del capitale sociale dichiarato di 120.000 €

Amministratore unico è CERRONI Manlio.

20. SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. – 00701150393, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, ”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. MI/002939.

Il capitale sociale pari ad € 11.000.000,00, è così ripartito:

- 29,72% (€ 3.269.200) FORMICA AMBIENTE S.r.l. (01408590741);
- 25,10% (€ 2.761.000) INVESTIMENTI ECOLOGICI S.p.a. (03548920176);
- 25,10% (€ 2.761.000) S.E.M.I.S. S.r.l. (04379080726);
- 12,55% (€ 1.380.500) COMEDI IMPIANTI S.r.l. (03809451002);
- 7,53% (€ 828.300) PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583).

Il consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente, SAIONI Candido²³ e PLENDIA Carlo²⁴, Consiglieri, quest’ultimo con qualifica di “Direttore Tecnico” della società.

²² MODICA Graziano (MDCGZN47R04F258F), nato a Modica (RG) il 04.10.1947 e residente a Castel Gandolfo (RM), viale Aldo Moro, 9. Pensionato INPDAP (anno 2010 - € 17.189), percepisce ulteriori redditi da: R.I.M.E. VERDI S.r.l. (€ 108.733); NIKE* S.r.l. (€ 41864).

²³ SAIONI Candido (SNACDD46B22H501C), nato a Roma il 22.02.1946 ed ivi residente in Piazza Bologna, 2. L’uomo è un avvocato, iscritto all’Albo, con studio legale presso l’indirizzo di residenza.

²⁴ PLENDIA Carlo (PLNCRL46E06D969P), nato a Genova il 06.05.1946 e residente a Sesto San Giovanni (MI), via Pace, 130. Di professione ingegnere con studio in Genova, via Aurelia 21/4.

La società, nel corso degli anni, ha incorporato, mediante fusione, le società:

- **G.I.E. GESTIONE IMPIANTI ECOLOGICI S.r.l. (01101800397);**
- **PULIMETAL S.r.l. (02082290178);**
- **RAMOCO S.r.l. (02770810105);**
- **VALDEPUR SERVICE S.r.l. (01631230982);**
- **NOVA SPURGHY S.r.l. (01046040174);**
- **ECOSERVIZI S.p.A. (00512240177);**
- **TRANSECO S.r.l. (10141760156);**
- **ECO - POL S.p.A. (01047520166);**
- **ESCAVA S.r.l. (12513200159); SIMATRA S.r.l. (09826460157).**

Tutte le società avevano come attività prevalente la “Raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

La società è titolare di quote delle seguenti società:

- **C.R.C. CENTRO RICERCHE CHIMICHE S.r.l. (01961120175), 100% del capitale sociale dichiarato di 218.400 €;**
- **MARA AMBIENTE S.R.L. (02190850988), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.000 €;**
- **AMBITEC S.r.l. in liquidazione (02531700165), 60% del capitale sociale dichiarato di 10.400 €, pari a 6.240 €;**
- **MONTIRIAM. S.r.l. (02950940177), 99,25% del capitale sociale dichiarato di 12.000 €, pari a 11.910,01 €;**
- **COMPOSTAGGIO LECCHESSE S.p.A. (02976450136), 49% del capitale sociale dichiarato di 500.000 €, pari a 245.000€;**
- **AMBIENTAL GEO S.c.a.r.l. (03349690176), 50% del capitale sociale dichiarato di 62.000 €, pari a 31.000 €;**
- **SVR S.r.l. - SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI in liquidazione (11928350153), 100% del capitale sociale dichiarato: 90.000 €.**

La società esercita la propria attività presso:

- **DISCARICA, sita in Montichiari (BS), via Calcinatella 11, frazione Casalunga di Vighizzolo;**
- **IMPIANTO di fabbricazione di concimi e fertilizzanti, sito in Bagnolo Mella (BS), via Manerbio, 22;**
- **IMPIANTO di raccolta e depurazione acque, sito in Brescia, via Girelli 1,**
- **IMPIANTO di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido e solido, sito in Sarezzo (BS), via Seradello, 225;**
- **IMPIANTO di stoccaggio e trattamento di rifiuti industriali pericolosi, SITO IN Nova Milanese (MB), via Lugi Galvani, 7;**
- **IMPIANTO di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, sito in Inzago (MI), Strada per Bettola, località Cascina Redenta;**
- **IMPIANTO di messa in riserva e trattamento per ottenere polverino e granulato di gomma da destinare a cicli di produzione di manufatti in gomma, sito in Settimo Torinese (TO), via Sicilia, 10.**

21. URBE ENERGIA S.R.L. con unico socio – 05877581008, con sede legale in Roma, via dell’Esperanto 74 – attività di “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”.

L’intero capitale sociale, pari ad € 10.200,00, è detenuto dal Consorzio CO.LA.RI..

Il consiglio di Amministrazione è composta da: CERRONI Manlio, Presidente, GIOVI Piero e SCAGLIONE Carmelina, Consiglieri.

La società non ha proprietà immobiliari.

Com'è agevole notare, si tratta di una sterminata galassia di società, molte delle quali operanti nel settore della gestione dei rifiuti, caratterizzata dalla sussistenza di ramificazioni e partecipazioni incrociate, tutte direttamente o indirettamente riconducibili a Manlio CERRONI o ad alcuni dei suoi sodali più fidati, quali RANDO Francesco, GIOVI Piero, TROIANI Anna Maria Rachele, coniuge di Piero GIOVI, SCAGLIONE Carmelina.

§6. Segue: il ruolo del “Gruppo CERRONI” nel ciclo dei rifiuti nella regione Lazio [1]

Scendendo ancora un gradino, per quanto attiene la realtà squisitamente riguardante la Regione Lazio, si può indiscutibilmente affermare che in tema di trattamento e smaltimento di RSU le imprese riconducibili direttamente o indirettamente al CERRONI occupano una situazione di predominio e sostanziale monopolio commerciale.

OpeRANDO una suddivisione geografica del territorio regionale è possibile affermare che per le provincie di Viterbo e Rieti gli impianti di trattamento e smaltimento di RSU sono quelli riconducibili alla società [Ecologia Viterbo s.r.l.](#)²⁵ L'impresa gestisce due stabilimenti fisicamente distinti tra loro (*impianto di TMB e discarica*)²⁶ ma funzionalmente collegati tenuto conto che il materiale gestito nell'impianto di TMB confluisce, in seconda istanza, all'interno della predetta discarica.

La provincia di Latina si presenta in analoghe condizioni considerato che in questo territorio esistono due discariche per RSU di cui una gestita dalla società [Ecoambiente s.r.l.](#)²⁷ Anche la Ecoambiente s.r.l. è riconducibile a Manlio CERRONI sia attraverso partecipazioni in quote sia mediante l'inserimento in essa di soggetti storicamente a lui collegati (*vds. Francesco ZADOTTI, Piero GIOVI, Bruno LANDI*). Attualmente la provincia di Latina è asservita dalla sola discarica per RSU ma in data 13 agosto 2009 gli uffici della Regione Lazio rilasciavano la determinazione B3693 che autorizzava la Ecoambiente s.r.l. alla realizzazione di un impianto di TMB in posizione adiacente all'attuale discarica

Anche l'area dei c.d. “Colli Albani” risulta servita da impianti riconducibili a Manlio CERRONI. La società che gestisce gli stabilimenti è la **Pontina Ambiente s.r.l.**²⁸ la cui unità locale si trova nel comune di Albano Laziale, lungo la via Ardeatina, in località Roncigliano. Qui sono funzionanti un impianto di TMB ed un'adiacente discarica di servizio. Accanto alla discarica propriamente detta, ad Albano Laziale è in corso di realizzazione (lo si vedrà più diffusamente *infra*) anche un gassificatore da parte del “CO.E.MA.” (Consorzio Ecologico Massimetta), un soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall'unione della Ecomed s.r.l. e della Pontina Ambiente s.r.l. (sede individuata in Roma, in piazzale Ostiense 2, stesso indirizzo della sede dell'A.C.E.A. s.p.a., che lo partecipa con l'AMA). Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante, del consorzio è Luciano Piacenti, già amministratore unico della società Ecomed s.r.l. e dirigente di ACEA s.p.a. .

Un ulteriore impianto riconducibile alla holding facente capo a Manlio CERRONI è presente nel comune di Guidonia (RM). Si tratta di una discarica per RSU che raccoglie i rifiuti dell'area geografica che gravita intorno a quel comune dell'hinterland capitolino. Lo stabilimento è gestito dalla società **Ecoitalia 87 s.r.l.**²⁹ Analogamente a quanto accaduto per l'impianto di discarica di

25 La società ha sede a Roma in via Atto Tigli 11. Le quote sociali sono equamente suddivise tra le imprese Ecologia 2000 s.p.a. e Viterbo Ambiente s.c. a r.l. Delle due, la Ecologia 2000 è riconducibile, attraverso collegamenti indiretti (sistema c.d. a scatole cinesi) a Manlio CERRONI.

26 La discarica si trova nel comune di Viterbo in strada del Lemme, località Le Fornaci. L'impianto di T.M.B. si trova in località Casale Bussi, sempre nel comune di Viterbo.

27 La società ha sede a Latina in corso della Repubblica 283. Anche quest'impresa è riconducibile a Manlio CERRONI. In essa troviamo presenti soggetti quali Piero GIOVI, Bruno LANDI, Francesco ZADOTTI già presenti in altre aziende collegate e controllate da Manlio CERRONI. La discarica si trova in via Monfalcone, località Borgo Montello, nel comune di Latina.

28 La società ha sede a Roma in via Pontina 543.

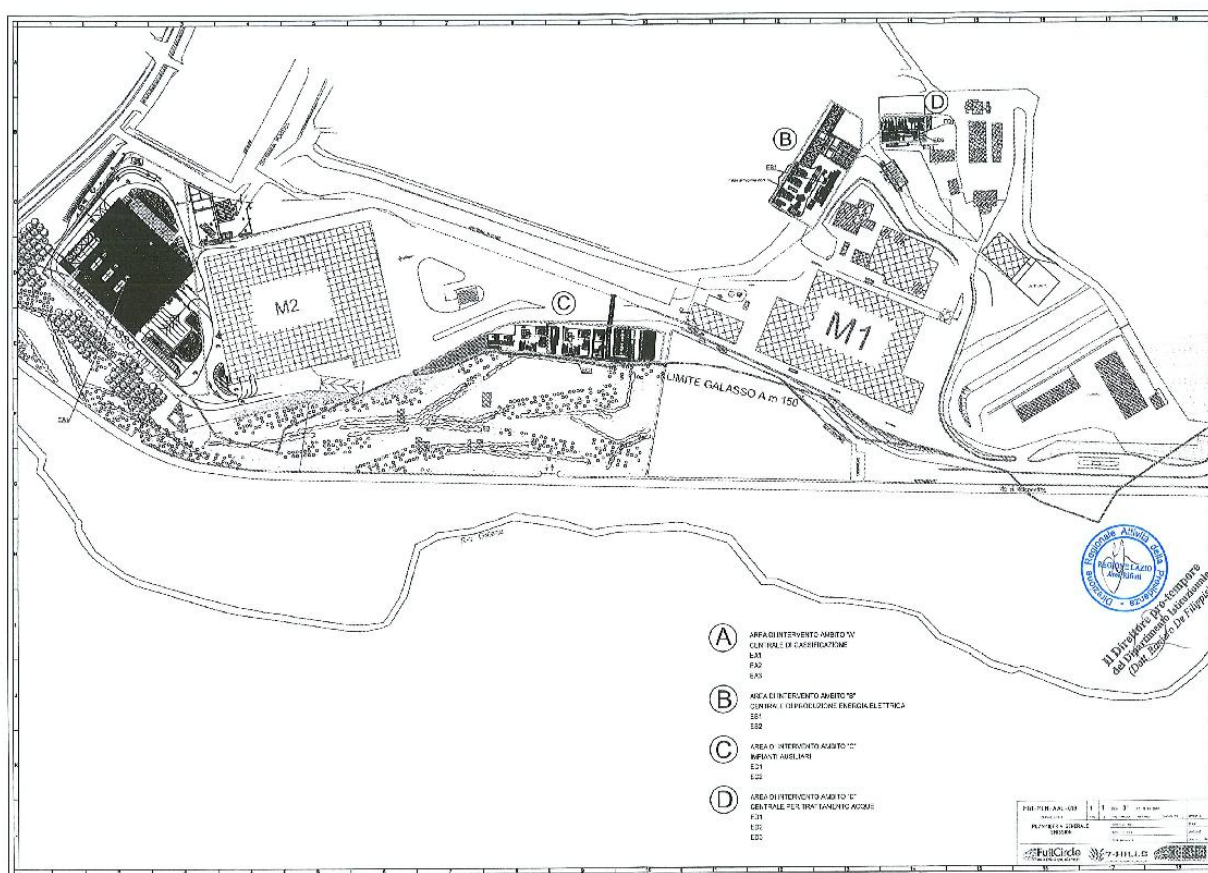
29 La Ecoitalia 87 s.r.l. la ritroviamo come proprietaria di quote sociali della Pontina Ambiente s.r.l.

Latina, condotto dalla società Ecoambiente s.r.l., anche per l'insediamento di Guidonia è stata autorizzata dagli uffici della Regione Lazio la realizzazione di un impianto di TMB³⁰.

Venendo al comune di Roma, presso un'area di Via di Rocca Cencia, il **CO.LA.RI.** gestisce una piattaforma di trasferimento di RSU. Questo spazio è inserito all'interno di un più vasto insediamento riconducibile all'A.M.A.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, va citato l'insediamento industriale di *Malagrotta*. Questo risulta essere il complesso impiantistico più significativo della *holding*, ovvero quello storicamente riferibile a Manlio CERRONI. In quest'area operano diverse imprese controllate dall'anziano imprenditore. Qui insistono: una stazione di trasferimento, una discarica per RSU e rifiuti speciali non pericolosi, due impianti di TMB³¹, un gassificatore, altre strutture a corollario dell'intero ciclo tecnologico. Gli impianti, nel loro complesso, gestiscono i rifiuti prodotti a Roma, Fiumicino, Ciampino e nella Città del Vaticano.

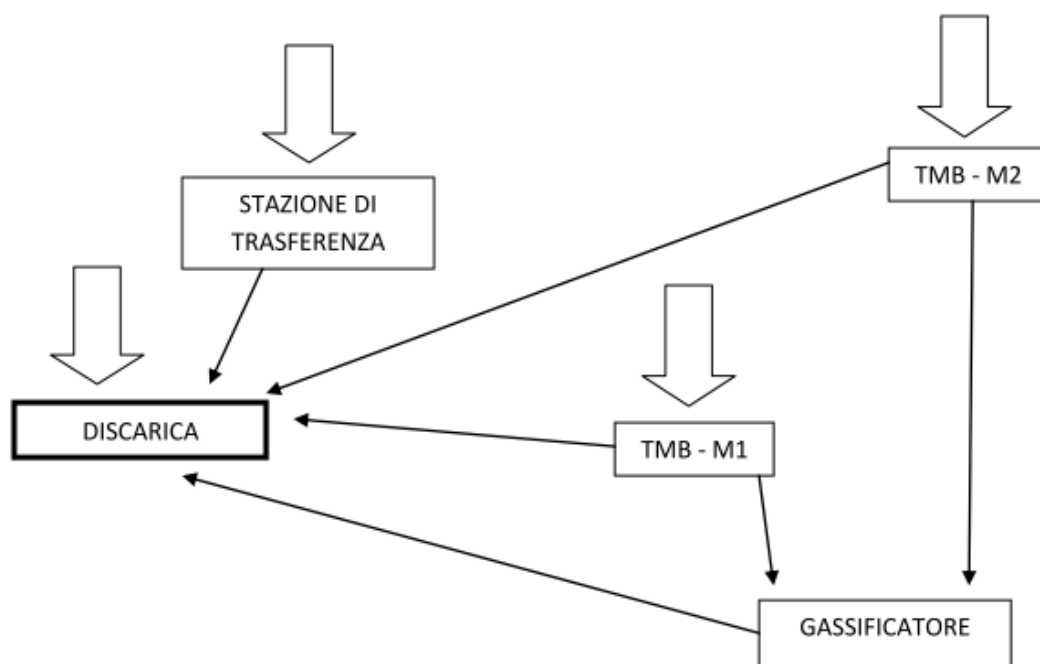
La discarica è gestita dalla società **E. GIOVI s.r.l.** così come i due impianti di TMB. L'autorizzazione del gassificatore è in capo al **CO.LA.RI.** L'intero ciclo tecnologico che insiste nell'area di Malagrotta risulta essere interconnesso.



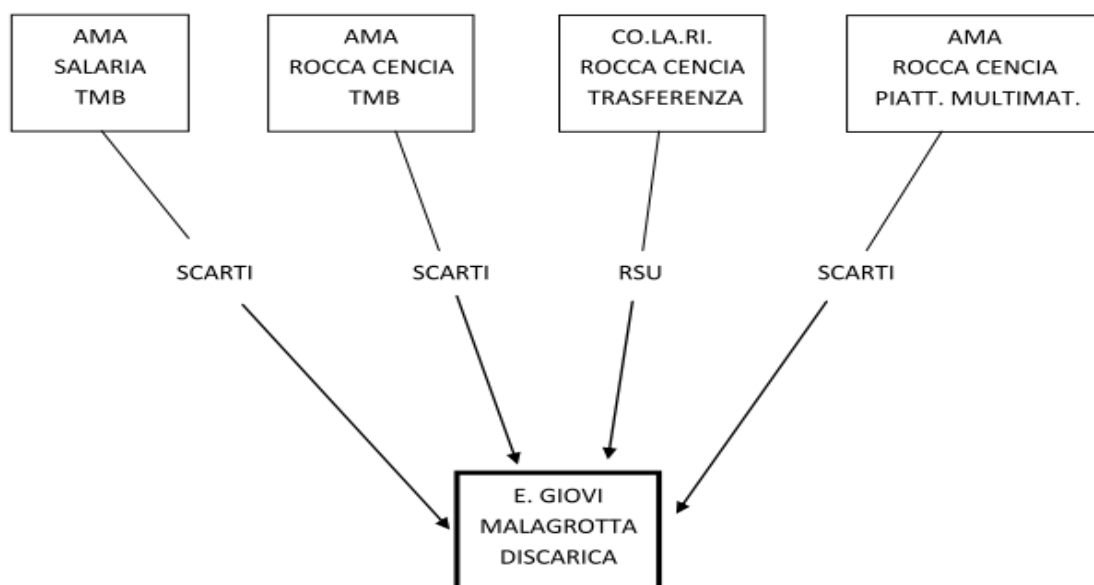
In pratica i rifiuti condotti all'interno di questo complesso, sotto qualsiasi forma (*RSU, scarti di lavorazione di altri impianti*) terminano qui la loro vita. Vi è quindi, nell'intero ciclo di lavorazione, un passaggio di materiale da un impianto un altro secondo il seguente schema di sintesi:

30 Realizzazione autorizzata con determinazione C1869 del 2 agosto 2010.

31 Denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2



Va necessariamente evidenziato il fatto che i diversi impianti vengono gestiti da differenti soggetti giuridici per cui si determina, a fronte di uno spostamento di materiali e di servizi, un conseguente passaggio di somme di denaro da un'impresa ad un'altra anche se queste appartengono al medesimo gruppo societario. Il modello utilizzato a Malagrotta prevede la concentrazione in un'unica area di molteplici attività interconnesse. Quest'impostazione, secondo la quale i rifiuti transitano tra impianti limitrofi gestiti da aziende riconducibili alla medesima holding, è stato riprodotto o è in via di riproduzione negli altri insediamenti sopra illustrati (*Viterbo, Guidonia, Albano Laziale, Latina*). Non solo. Allo stato, secondo gli accertamenti condotti nel tempo, risultano esservi trasferimenti di rifiuti anche tra impianti appartenenti diversi gruppi imprenditoriali. E' il caso dei rifiuti prodotti negli impianti dell'AMA e successivamente depositati presso la discarica di Malagrotta.



Dall'architettura sopra illustrata si evince chiaramente che gli impianti Malagrotta, ed in particolare la discarica ivi presente, risultano essere un crocevia nevralgico per la maggior parte dei rifiuti prodotti nella capitale e nell'immediato hinterland.

***§7. Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali (riferimenti principali: informativa n. 181/11-6 del 30 gennaio 2012 del Reparto Operativo, informativa n. 71/8-30 del N.O.E., del 22 giugno 2011, consulenze tecniche redatte dai Dott. Vignone e Boeri)*[1]**

Con riferimento agli impianti di Albano Laziale, l'informativa [181/11-6](#) del 30 gennaio 2012 del Reparto Operativo ricostruisce in modo pienamente attendibile un traffico di rifiuti operato dai gestori dell'impianto di TMB della discarica di Albano Laziale, gestito dalla Pontina Ambiente srl. Tale informativa deve essere letta sincronicamente con la prima parte dell'informativa del NOE CC. Roma n. [71/8-30](#) del 22 giugno 2011 (proc. n. 18952/2012, proveniente da Velletri, e riunito dapprima al 49504/2011 e, quest'ultimo, al n. 7449/2008), che configura, in relazione ai medesimi fatti, una ipotesi di truffa in danno di ente pubblico e frode in pubbliche forniture.

E' circostanza degna di menzione come due differenti servizi di polizia giudiziaria, agendo separatamente, abbiano non solo ricostruito in modo assolutamente simile (anche se con percorsi investigativi differenti) la vicenda, ma che abbiano quantificato l'ingiusto profitto praticamente negli stessi termini.

L'indagine velletrana era altresì comprensiva di due relazioni di consulenza tecnica redatte dai CC.TT. [Boeri](#) e [Vignone](#), che ricostruiva il modus operandi del reato e quantificava il relativo profitto. Tale relazione, del 1° agosto 2011, è stata successivamente integrata da due integrazioni di consulenza redatte dal Dr. Vignone in data [6.09.2012](#) e [24.10.2012](#), che hanno aggiornato il dato all'estate del 2012, quantificando altresì il profitto conseguito dagli Enti i cui soggetti apicali avevano commesso i fatti ex art. 19 D. lgs. 231/2001.

7.1. Brevi notazioni in punto di diritto[1]

Prima di analizzare in linea generale i connotati principali del reato di traffico di rifiuti, occorre preliminarmente chiarire che, a norma del Decreto Legislativo n. [152/2006](#) (detto anche TUA, Testo Unico dell'Ambiente), cioè la normativa nazionale di riferimento (a sua volta calibrata sulla disciplina comunitaria), uno dei concetti basilari è il principio del “recupero” dei rifiuti.

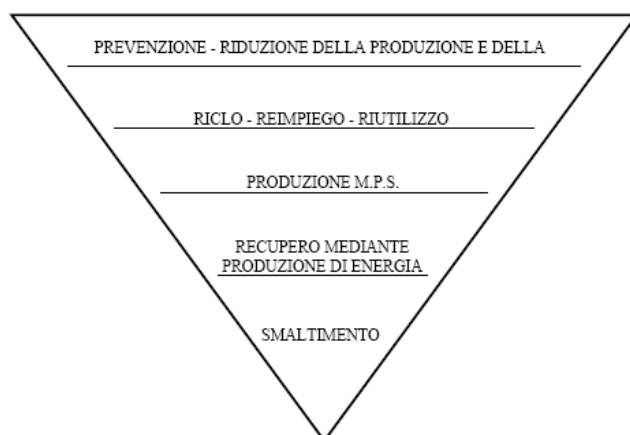
Tale principio discende dalla norma cardine relativa alla gestione dei rifiuti, ossia la “*gerarchia*” della gestione dei rifiuti (art. 179 del TUA).

Nella parte quarta del decreto legislativo viene infatti stabilito che una corretta gestione dei rifiuti passa attraverso attività da espletarsi in via prioritaria rispetto ad altre.

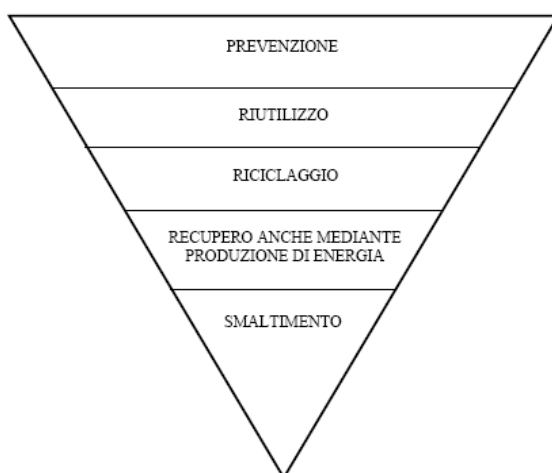
Sin dal momento della sua emanazione, il decreto ha sempre posto massima attenzione all'adozione di misure dirette al recupero dei rifiuti ed all'uso degli stessi come fonte di energia. Anche l'ultima formulazione del decreto (rivisitato dal D. Lgs. 205/2010) mantiene un'analogia impostazione definendo la gerarchia dei trattamenti.

Essa può essere vista come una sorta di piramide rovesciata in cui all'apice si trova l'azione di “prevenzione” (attraverso la quale passa, ad esempio, l'incremento della raccolta differenziata), seguita dal riciclo o riutilizzo e dalla produzione di materie prime secondarie, mentre alla base, quale soluzione residuale, è collocata l'attività di “smaltimento”. Chiaramente, prima di quest'ultima è collocata l'attività di “recupero”, inteso anche come recupero di energia attraverso la termovalorizzazione o recupero di materia al fine di dar vita, con essa, a nuovi prodotti (pensiamo al caso dei metalli ferrosi recuperati e avviati presso le fonderie).

Su questo principio deve necessariamente fondare le sue basi sia l'azione amministrativa tesa a regimentare l'attività imprenditoriale sia l'agire dei gestori dei rifiuti.



Gerarchia del trattamento dei rifiuti secondo il D. Lgs. 152/2006 (versione originaria). [Art. 179]



Gerarchia del trattamento dei rifiuti secondo il D. Lgs. 152/2006 (versione 2011). [Art. 179]

Ciò premesso, l'articolo 178 del D. lgs. 152/2006 stabilisce “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

Ai sensi dell'articolo 179³², come cennato, i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto della seguente gerarchia:

³² L'articolo è stato così sostituito dal comma 1, dell'art. 4, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Nella precedente versione così recitava: “Art. 179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti. 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.”.

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Lo smaltimento, tra cui ovviamente il conferimento in discarica, dei rifiuti, è dunque nella gerarchia normativa, l'*extrema ratio*; esso *“costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero”* (articolo 182).

L'articolo 183 del TUA definisce come rifiuti *“le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

Il testo unico conosce un duplice criterio di classificazione dei rifiuti:

- secondo l'origine, essi vengono classificati in *“rifiuti urbani”* e *“rifiuti speciali”*;
- secondo le caratteristiche, in *“rifiuti pericolosi”* e *“rifiuti non pericolosi”* (a differenza della vecchia classificazione, operata con il DPR 915/1982, che distingueva i rifiuti in tre categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi).

Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. (art. 184, comma 2, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)

Sono, invece, rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, i rifiuti da attività commerciali e di servizio, i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque ed, infine, i rifiuti derivanti da attività sanitarie. (art. 184, comma 3, D.lgs. 152/06 e s.m.i.)

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i RUP, i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

I rifiuti speciali pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli in modo da ridurre drasticamente la pericolosità. Nella normativa precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti tossico nocivi.

La classificazione dei rifiuti pericolosi si basa:

- Sull'origine: il rifiuto viene classificato pericoloso in quanto tale, perché la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (da H1 a H14).
- Sul contenuto di sostanze pericolose: sono identificati pericolosi con riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in esso contenute, solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali (ad esempio percentuale rispetto al peso) da conferire al rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Il criterio della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti sono classificati con voci *“speculari”*, una riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non pericoloso, in funzione del contenuto di sostanze pericolose (c.d. *“codici “a specchio”*: tale nozione tornerà di grande importanza quando si analizzerà il problema delle terre scavate a Monti dell'Ortaccio).

Il principio della gerarchia dei rifiuti era tuttavia già espresso esattamente nei termini attuali dall'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.

I rifiuti sono contraddistinti da un codice a sei cifre, detto CER (Catasto Europeo dei Rifiuti), in vigore dal 2002.

Per identificare il codice corretto di un determinato rifiuto si deve individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i 20 capitoli del catalogo, allegato al D. lgs. 152/2006 (testo unico dell'ambiente, o TUA).

Ai fini che qui interessano le “famiglie” da tenere a mente sono due:

- 19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua, fra i quali assumono particolare rilievo il 19 12 10 (rifiuti combustibili, o CDR, “combustibile derivato da rifiuti”) e il 19 12 12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, che sono gli stessi rifiuti ma contenenti sostanze pericolose).

- 20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, fra i quali assumono rilievo particolare quelli individuati nella categoria 20 03 00 (20 03 00: altri rifiuti urbani; 20 03 01: rifiuti urbani misti; 20 03 02: rifiuti di mercati).

Il rifiuto 19 12 12, in particolare, originariamente era incluso (lettera n) del terzo comma dell'articolo 184 del Codice dell'ambiente) nell'elenco dei rifiuti speciali. Tale norma è stata soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, con la conseguenza che i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (contraddistinti con il codice Cer 19.12.12), in precedenza inclusi tra i rifiuti speciali, a seguito della citata modifica, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani (di solito, come visto, contraddistinti con il codice Cer 20).

Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Sentenza Tar Lazio 31 maggio 2011, n. 4915). **Tale notazione appare di estremo interesse ai fini che qui occupano, in quanto i “sovvalli” (CER 19 12 12) possono essere smaltiti in discariche autorizzate a ricevere i rifiuti solidi urbani, laddove altri rifiuti classificati come speciali (quale il CDR, codice 19 10 10) no, salvo che l'autorizzazione espressamente a ciò le autorizzi** (sul punto v. *infra*)³³.

Nel caso investigato il principio di legalità e gerarchia della gestione dei rifiuti, improntato alla produzione di materia destinata al recupero energetico, è apparso ampiamente disatteso, considerato che – lo si vedrà – i rifiuti entrati presso gli impianti della Pontina Ambiente s.r.l. sono finiti in gran parte in discarica anziché essere avviati a termovalorizzazione.

Le quantità effettivamente recuperate e inviate a combustione infatti, come si vedrà in dettaglio nei prossimi sottoparagrafi, risulteranno irrisorie (in alcune conversazioni si parla addirittura del 6% avviato a termovalorizzazione) rispetto a quelle previste e dovute.

Tale comportamento ha recato conseguenze a catena in tutta la filiera della gestione dei rifiuti comportando riverberi anche sul piano economico legato alle pubbliche finanze, considerato che (se ne discuterà ampiamente) la tariffa di accesso all'impianto rimaneva commisurata alla stima di percentuali di materiale ben superiore rispetto a quelle effettivamente inviate a valorizzazione energetica. In questo modo l'impresa, disattendendo la normativa e le prescrizioni autorizzative, ha illegalmente ridotto i costi di gestione e creato, in conseguenza, illeciti profitti.

Ciò premesso, sembra opportuno richiamare sinteticamente i principi di diritto che sono alla base delle violazioni penali ipotizzate soffermandosi, in particolare, sull'articolo 260 del D.Lv. 152/06.

³³ Altra fondamentale differenza tra i due tipi di rifiuto è costituita dal fatto che l'articolo 182 del Dlgs n. 152/2006, al comma 3, stabilisce che “È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”. Il divieto di smaltimento extraregionale salvo accordo interregionale, dunque, è istituito che il legislatore statale prevede solo per i rifiuti urbani.

Per i rifiuti speciali, invece, il Codice dell'ambiente non prevede divieti di circolazione extraregionale, evidentemente ritenendo che il principio dovesse essere quello della libertà di circolazione sul territorio nazionale, senza limitazioni geografiche o territoriali, dovendo il rifiuto speciale essere conferito in impianti appropriati e specializzati a prescindere dalla loro ubicazione.

Detta disposizione contiene una delle rarissime ipotesi delittuose in materia ambientale, riproducendo i contenuti dell'articolo 53 bis del D.L.vo 22/1997 che, introdotto, con l'articolo 22 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale", rappresentò il primo delitto contro l'ambiente (riconosce perfetta continuità normativa tra le due disposizioni Cass. Sez. III n. 9794 dell'8 marzo 2007, Montigiani).

Pur nella sua non sempre chiara formulazione, la norma, grazie anche al fondamentale contributo della giurisprudenza di legittimità, oggi pacificamente punisce le *"attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"* che vengono poste in essere attraverso modalità complesse quali, ad esempio, la miscelazione di più tipologie di rifiuti e la predisposizione di falsa documentazione per rendere impossibile l'individuazione della loro provenienza, la collocazione definitiva in discariche abusive anche attraverso l'intermediazione di altri soggetti, lo smaltimento occultato in attività apparentemente lecite (utilizzo agronomico, uso come materia prima o combustibile etc.).

In via generale, e di prima approssimazione, si può pacificamente affermare che il bene giuridico protetto viene inoltre individuato dalla dottrina nella tutela della pubblica incolumità.

Quanto agli elementi costitutivi del reato, e in primo luogo al soggetto attivo, la violazione è ascrivibile a "chiunque", assumendo così la natura di reato comune.

Un'ulteriore caratteristica è quella di reato di pericolo presunto, come si desume dalla semplice lettura della fattispecie. I requisiti della condotta sono stati così individuati:

- compimento di più operazioni;
- allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l'attività descritta al punto precedente devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e" (lo conferma Cass. Sez. III 17 gennaio 2002, Paggi). Si è anche precisato (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta;
- si tratta, secondo la Cassazione, di "reato abituale" in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Cass. Sez. III n. 46705 del 3 dicembre 2009, in Lexambiente.it) - attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti. Dette attività che, come si è detto, già risultano sanzionate penalmente, vengono agevolate dalle azioni propedeutiche descritte nei capi precedenti (in Cass. Sez. III n. 46029 del 15 dicembre 2008, De Frenza si è osservato che è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia);
- il quantitativo di rifiuti, che deve essere "ingente" (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio ed altri, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione all'art. 25 Cost., per contrasto con i principi di determinatezza e tassatività della norma nella parte in cui l'individuazione dell'ingente quantitativo di rifiuti è rimessa al giudice e non è preventivamente individuata dal legislatore, in quanto il relativo giudizio risulta condizionato, di volta in volta, dalla tipologia del rifiuto, dalla sua qualità, dalla situazione specifica del caso concreto). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come *"nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l'intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l'ingente quantità dev'essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti"*, con la conseguenza che il rapporto tra i rifiuti lecitamente smaltiti e quelli trattati illecitamente nella discarica può essere valido semmai *"(...) per stabilire se l'autorizzazione alla discarica sia un paravento predeterminato per un'attività ontologicamente diversa da quella autorizzata"*. Si precisava, inoltre, che la presenza

in alcuni pozzi piezometrici della discarica di parametri eccedenti i valori tabellari, con conseguente grave inquinamento delle acque di falda, costituisce un riscontro importante circa l'ingente quantità dei rifiuti pericolosi abusivamente smaltiti (Cass. Sez. III n. 30373 del 13 luglio 2004, Ostuni, cit.). Nello stesso senso altra pronuncia (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) ove si afferma che il reato riguarda qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia e non può intendersi ristretta alla definizione di gestione, né limitata ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Con riferimento, infine, alle modalità esecutive del reato si è inoltre precisato (Cass. Sez. III n. 19955 del 27 maggio 2005, P.M. in proc. Abbaticchio, in www.lexambiente.it) che la redazione di certificati falsi costituisce apporto causale penalmente rilevante per la consumazione del delitto e che anche la predisposizione di certificati di analisi senza essere in possesso della strumentazione tecnica necessaria per la valutazione di determinati parametri, inseriti invece nella certificazione, costituisce valido elemento per escludere l'errore o la buona fede dell'analizzatore.

- quale elemento soggettivo si richiede il dolo specifico del fine di conseguire un "ingiusto profitto". Ha precisato la giurisprudenza (Cass. Sez. III n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio. In altra occasione (Cass. Sez. III n. 40828 del 10 novembre 2005 P.M. in proc. Fradella ed altri) si è ritenuta la sussistenza dell'ingiusto profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati consentivano, mediante l'attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda ove erano impiegati, rafforzando così notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro. La Corte aggiungeva anche che *"(...) la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda, costituisca soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorra a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati"*.

Sotto il profilo della "cautela reale", si segnala come la giurisprudenza riconosca l'ammissibilità del sequestro preventivo dell'intera azienda in presenza di indizi tali da far ritenere che *"(...) taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato di cui all'articolo 53 bis D.L.vo 22/97, a nulla rilevando che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali"* precisando anche che l'esistenza di un'autorizzazione al trasporto non escludeva la possibilità di un uso illegale dei mezzi autorizzati (Cass. Sez. III 16 dicembre 2003, Rosafio ed altri, cit.).

Sempre con riferimento al sequestro dell'azienda, si è inoltre ritenuto in giurisprudenza ammissibile l'affidamento ad un amministratore giudiziario (Cass. Sez. III n.18790 dell'8 maggio 2008, Chiodi), ipotesi oggi oggetto di espressa previsione normativa (art. 104-bis disp. att. c.p.p.p.).

Per chiosare tutto quanto dianzi evidenziato, si segna come i requisiti del reato di cui all'articolo 260 sono stati di recente ripercorsi da Corte di Cassazione, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 21/10/2010), Sentenza n. 40945, la quale ha asserito che:

1) in relazione al requisito dell'ingente quantità, è pacifico che esso vada riferito al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di modesta entità. Anche se tale requisito non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti (Cass. pen. sez.3, 15.11.2005, n.12433). Ed è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.53 bis D.L.gs.n.22 del 1997, ora art.260 del D.Lgs. n.152 del 2006 per violazione dell'art.25 Cost. sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del concetto di ingente quantità di rifiuti, *"essendo al contrario senz'altro possibile definire l'ambito applicativo della disposizione tenuto conto che tale nozione, in un contesto che consideri anche la finalità della norma, va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di*

operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta" (Cass. pen. sez.3, 20.11.2007, n.358);

2) in ordine al "fine di conseguire un ingiusto profitto" deve considerarsi il risparmio dei costi aziendali di smaltimento, che i soggetti avrebbero dovuto sostenere se si fosse applicato in modi corretto la normativa di cui al D.L.vo 209/2003. Sicché, ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, il profitto perseguito dall'autore della condotta può consistere nella semplice riduzione dei costi aziendali (Cass. pen. Sez.4, 2.7.2007, n.28158). Non dovendo tale profitto necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, potendo integrarsi anche con il semplice risparmio di costi o con il perseguimento di vantaggi di altra natura (Cass. sez.3, 6.10.2005, n.40827). Elemento che ricorre in modo pacifico nel caso che qui occupa;

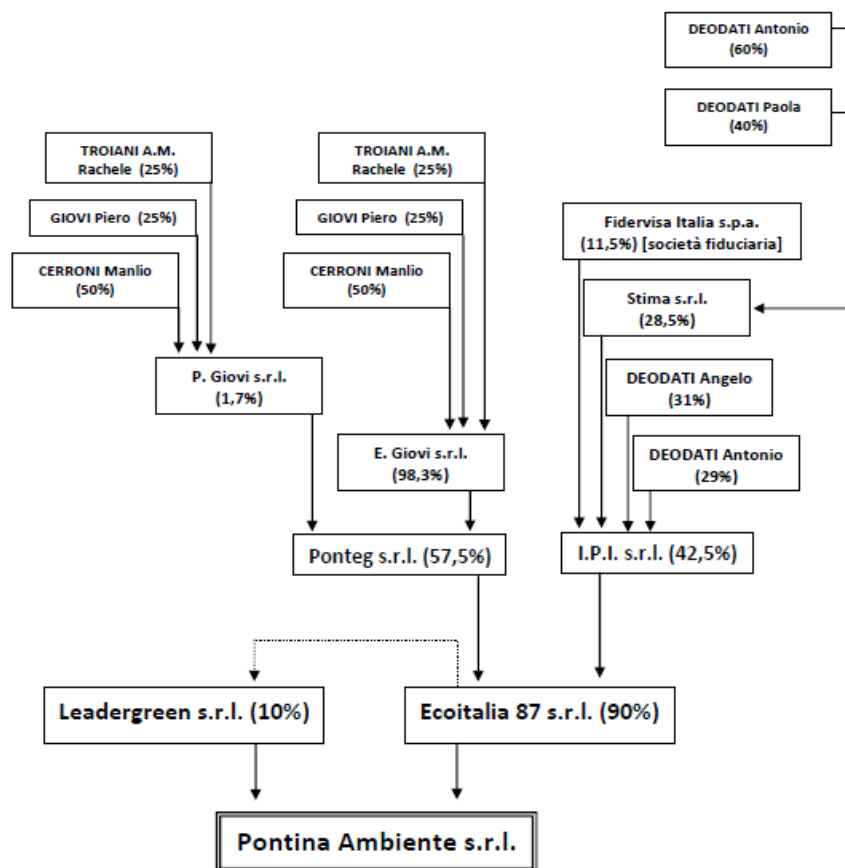
3) quanto ai rapporti con l'articolo 416 c.p., che *"si configura il reato di cui all'art.416 c.p., anche, quando il programma criminoso, preveda la commissione di una serie indeterminata di reati non riconducibili solo alla violazione dell'art.260 D.L.vo 152/2006. Nella specie, al fine di organizzare l'ingente e lucrativo traffico illecito di rifiuti si faceva ricorso ad una indeterminata serie di reati di falso, ad un avvio fraudolento dei veicoli non bonificati allo smaltimento presso altre ditte facendo ricorso alla falsificazione dei documenti di trasporto, celando alle ditte di smaltimento la reale natura dei veicoli conferiti"* (veniva sistematicamente e sostanzialmente omessa l'operazione di messa in sicurezza) ricorrendo alla falsificazione dei codici identificativi. (Cass. n.18351 del 7.5.2008; Cass. sez. 3 s n.45057/2008 e n.25207/2008). Infine, al sodalizio, partecipavano anche soggetti estranei alla compagine sociale (ad es. autotrasportatori di "fiducia") e con diversi ruoli. Sicché anche sotto tale profilo, le condotte risultavano "assolutamente scisse dall'oggetto sociale statutariamente esistente" e qualificate " come sintomatiche di quell'affectio societatis di cui all'art.416 c.p."

Com'è evidente, il reato di traffico appare pienamente compatibile con quello associativo di cui all'articolo 416 c.p.

7.2. L'impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del caso di specie[1]

Passando all'esame della Pontina Ambiente Srl (cui si affiancherà quindi il CO.E.MA., per la realizzazione e gestione del gassificatore, di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), va *in primis* sottolineato come le sue quote societarie sono detenute per il 90% dalla Eco Italia 87 Srl e per il 10% dalla Leadergreen Srl. Le quote della Leadergreen sono possedute per il 100% dalla Eco Italia 87 mentre quest'ultima è posseduta al 57,5% dalla Ponteg Srl (già vista in precedenza) e per il 42,5% da Impresa Pulizie Industriali Holding Srl.

A loro volta tali due società vengono assorbite, tramite le classiche strutture delle Holding, da altre società, riconducibili all'orbita del CERRONI (v. in proposito i paragrafi 5-6).



L'*alter ego* di CERRONI, nel Lazio meridionale, risulta essere Bruno LANDI , nato a Capalbino (GR) il 19.09.1939 residente in Roma via Mauriac n. 27, in passato eletto per ben due volte Presidente della Regione Lazio (dal 1983 al 1984 e dal 1987 al 1990 con il Partito Socialista Italiano).

Attualmente LANDI ricopre la carica di rappresentante legale della Eco Ambiente Srl di Latina e della Ecologia Viterbo di Viterbo, nonché presidente di Federlazio Ambiente, associazione rappresentate le società laziali operanti nel settore dei rifiuti (di cui si avrà modo di parlare nel paragrafo 12.5), ma ha svolto fino a pochi giorni or sono attività di consulenza (di fatto era una vera e propria gestione) della discarica e dell'impianto TMB di Albano Laziale (il LANDI ha depositato nota in cui comunica di non avere rinnovato il rapporto di consulenza).

Altro uomo di fiducia del CERRONI è Francesco RANDO, il quale, oltre ad essere stato l'amministratore unico della Pontina Ambiente fino al 21 novembre 2012 (data di accettazione delle dimissioni), risulta essere il rappresentante legale della "E. GIOVI s.r.l." di Malagrotta e della "Eco Italia 87" di Guidonia, nonché consigliere della S.Eco.R. Srl. (che possiedono la Pontina Ambiente), tutte società "cardine" del gruppo CERRONI.

Qualche gradino più in basso, ma referente unico dell'Avvocato CERRONI nella conduzione materiale del sito di Albano, risulterà essere Giuseppe SICIGNANO.

A latere dei predetti vi sono Mauro ZAGAROLI, nato a Roma il 14.01.1952, ivi residente in via Riccardo Foster 144, direttore tecnico dell'impianto TMB, e Bruno GUIDOBALDI, nato a Genzano di Roma il 25.11.1948, ivi residente in via Collepardo n. 7, direttore tecnico della discarica, soggetti, per il ruolo ricoperto, a perfetta conoscenza del concreto funzionamento dell'impianto.

La Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati indifferenziati) dai comuni limitrofi.

Il complesso impiantistico, ubicato in Albano Laziale, Frazione Cecchina, località Roncigliano, comprende un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (d'ora in poi denominato TMB) che dovrebbe rappresentare la fase più importante dell'intero processo industriale della gestione dei rifiuti (in quanto finalizzata al recupero), e una discarica di servizio, che avrebbe dovuto rappresentare invece la fase residuale e secondaria.

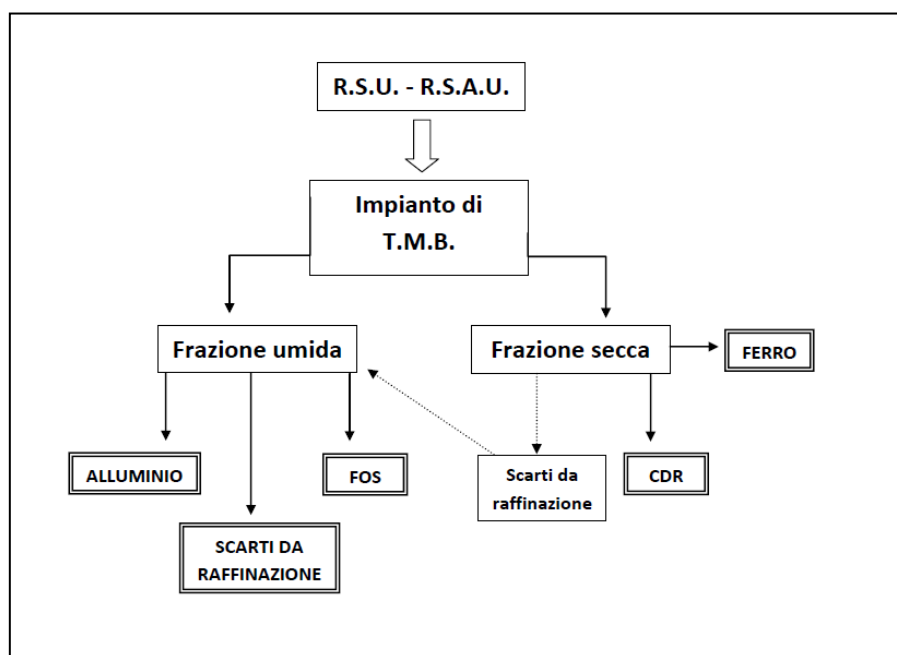
Le attività di coltivazione della discarica hanno interessato nel tempo sei diversi bacini, con il settimo in fase di ultimazione. L'impianto TMB riceve, per la quasi totalità dei rifiuti in ingresso, i rifiuti urbani non differenziati dei dieci Comuni rientranti nel bacino operativo dell'impianto: Albano, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Rocca di Papa, dietro corrispettivo di una tariffa della quale si dirà più avanti.

All'interno del TMB, il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. "materiale umido" ed il c.d. "materiale secco".

Il materiale umido viene avviato in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica ed andrà a costituire, dopo un periodo di circa 20/25 giorni e diversi processi di raffinazione, la c.d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS).

Il materiale secco, invece, subisce ulteriori trattamenti e raffinazioni fino a separarsi in più aliquote. Durante la lavorazione per il recupero, una parte della massa (costituita dalla parte di umidità contenuta nel RSU che, stante il fenomeno dell'evaporazione e dell'essiccamento, si disperde lungo il percorso industriale) in ingresso scomparirà a causa della c.d. "perdita di processo".

La residua frazione secca residua risulterà costituita da sostanze ognuna delle quali ha una sua naturale destinazione, così come previsto dalla normativa e dalle indicazioni autorizzative: il Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210) viene avviato a *termovalorizzazione* in appositi impianti, la Frazione Organica Stabilizzata (FOS, codice CER 190503) viene condotta in discarica ed utilizzata quale materiale di ricopertura giornaliera (così come disposto dalla normativa regionale), i metalli ferrosi e l'alluminio sono avviati a recupero, gli scarti di lavorazione (c.d. "sovvalli", codice CER 191212, altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose) vengono inviati a smaltimento in discarica.



Il progetto presentato ed autorizzato dalla Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:

- 43% CDR;

- 22% scarti di lavorazione;
- 13% FOS;
- 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi;
- 1% alluminio.

La c.d. “tariffa di ingresso” per lo svolgimento del servizio di ricezione, trattamento e smaltimento rifiuti era disciplinata dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n. 27/1998, al quale sancisce all’articolo 29 comma 2 che *“il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 [ndr:smaltimento e recupero dei rifiuti urbani] deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessa, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”*.

La tariffa di ingresso per la regione Lazio è disciplinata in via generale dal decreto commissariale n. [15](#) dell’11 marzo 2005, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. [516](#) del 2008, relativo alle modalità di determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di trattamento.

In base a tale decreto commissariale, le tariffe vengono sviluppate dalle società gestrici degli impianti mediante la compilazione di appositi moduli nei quali vengono inserite le voci relative ai diversi costi di gestione.

Tale “riassunto societario” prevede la certificazione (art. 4 del D.C. 15/2005) da parte di una società di revisione sulla congruità dei costi dichiarati. Importante sottolineare come la società di revisione non dovrebbe essere scelta dal soggetto privato, ma dalla Regione, secondo un criterio di rotazione (altra anomalia che, si vedrà in appresso, interesserà gli impianti del Gruppo CERRONI):

4 Attestazione della congruità dei costi dichiarati

La congruità dei costi dichiarati dovrà essere attestata, a seguito della procedura descritta nei successivi capoversi, da una Società di revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob. La società di revisione verrà scelta dalla Regione Lazio, mediante una procedura a rotazione, traendola dall'elenco delle società di revisione iscritte nell'albo speciale della Consob (appendice C). Il costo di tale procedura è a carico del soggetto interessato.

Annualmente, poi, va operata una verifica a consuntivo dei costi sostenuti (come del resto avviene nei condomini):

6 La procedura di controllo a consuntivo

Al fine di verificare la corrispondenza fra i dati tecnici ed economici proposti a preventivo, e sulla cui base è stata definita la tariffa, e la realtà gestionale operativa, il soggetto interessato dovrà trasmettere ogni anno alla Regione copia del bilancio della società e un rapporto sulla attività dell'impianto oggetto di autorizzazione contenente i dati sul capitale investito e sul conto economico, dati basati su un sistema di contabilità industriale analitica che il gestore è tenuto ad attivare contestualmente all'avvio dell'esercizio dell'impianto e riferiti all'esercizio precedente.

Tali documenti dovranno essere certificati da una società di revisione, scelta dalla Regione Lazio mediante una procedura di rotazione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla CONSOB.

La citata metodologia regionale di determinazione della tariffa prevede quindi due distinte fasi di verifica:

1) una prima fase, a preventivo, basata esclusivamente sui preventivi di costi. In tale fase, l’Appendice 9.1 del Decreto Commissariale prevede che in questa fase il soggetto interessato dovrà compilare le seguenti tabelle:

<i>Tipo di dichiarazione</i>	<i>Tabella</i>
Dati tecnici di base	1
Dati tecnici sugli investimenti	2
Dati economici sugli investimenti	3
Calcolo degli ammortamenti	4
Dati tecnici della gestione operativa	5
Dati economici della gestione operativa	6
Calcolo del capitale investito	7
Calcolo del capitale netto	8
Calcolo della remunerazione del capitale	9
Calcolo del valore annuale della remunerazione	10
Quadro riepilogativo dei costi	11
Calcolo della tariffa	12
Dati integrativi	13

Com'è evidente, nella fase preventiva appare prevalente la parte “strutturale” dell’impianto, rispetto a quella “gestionale”;

2) una seconda fase inevitabilmente fondata, annualmente, su verifiche a consuntivo, come sancito dall’art. 6 del citato decreto.

In proposito, si rammenta come l’allegato al decreto 15/2005 stabilisca in modo chiaro la composizione dei flussi in uscita alla fine del processo di trattamento meccanico biologico:

- per il cdr si prevede una produzione minima pari al 25 % dei rifiuti in ingresso
- per la frazione secca combustibile una produzione minima pari al 30 %
- per la frazione organica stabilizzata una produzione minima del 25 %
- per i rifiuti ferrosi una produzione minima del 2 %
- per gli scarti e sovralli una produzione massima del 30 %

Il gestore, quindi, annualmente, dovrebbe relazionare alla Regione sull’andamento della produzione e sul rispetto dei criteri indicati dal decreto commissariale. Proprio sulla base di tali dichiarazioni a consuntivo, **la Regione o la società interessata, dovrà attivare, in base all’articolo 7 del decreto, la procedura di revisione laddove si riscontrino variazioni dei rifiuti in ingresso e/o dei costi superiori o inferiori al 10% oppure nel caso di modifiche alla configurazione impiantistica o alle modalità gestionali che richiedano rilascio di autorizzazione oppure nel caso di modifiche impiantistiche o gestionali derivanti da situazioni imprevedibili o da modifiche normative:**

7 La revisione tariffaria

Sulla base dei dati delle dichiarazioni a consuntivo verrà avviata dalla Regione o potrà essere chiesta dal soggetto interessato la procedura di revisione tariffaria.

Tale procedura sarà avviata:

nel caso di variazioni, superiori o inferiori al 10 %, dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti;

Fondamentale in tal senso è il ruolo della Regione poiché, come prevede l’articolo 8:

La Regione svolgerà un'azione di controllo, anche con ispezioni in loco effettuate dai competenti organismi, volta ad accertare la corrispondenza tra i dati tecnici ed economici dichiarati a consuntivo dai soggetti interessati e la effettiva realtà gestionale relativa al periodo cui i dati stessi si riferiscono.

Nei casi in cui venga riscontrata la non corrispondenza tra i dati dichiarati a consuntivo e la realtà gestionale, la Regione procederà alla rideterminazione d'ufficio della tariffa e all'attivazione di meccanismi compensativi per il recupero delle somme indebitamente richieste ai comuni applicando una sanzione amministrativa pari al 25% della somma medesima.

La nuova tariffa di ingresso relativa alla Pontina Ambiente veniva stabilita in occasione dell'autorizzazione all'adeguamento del VI vaso rilasciata con il decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006. Detta tariffa veniva fissata in euro 82,3277 (al netto degli oneri di *post-gestione* per un valore di 6,90 euro/T, del *benefit* ambientale a favore del Comune di Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all'impianto, con un aumento rispetto alla precedente tariffa di euro 20,00, al netto di tutte le tasse e contributi.

Nella relazione di certificazione della congruità dei costi a preventivo e dei dati tecnici redatta dalla società di revisione Ria & Partners - società di revisione di fiducia del gruppo CERRONI - si sottolineava che (come tra l'altro evidenziato nella lettera di trasmissione n. 257 del 27.10.2005 della stessa Pontina Ambiente inviata all'amministrazione commissariale per la determinazione della nuova tariffa) **una parte considerevole della tariffa era costituita dall'insieme dei costi relativi al confezionamento, trasporto e termovalorizzazione del CDR presso gli impianti di termovalorizzazione di Colleferro. In buona sostanza: più erano alti i costi di smaltimento, più la tariffa era destinata a salire.**

Va in primo luogo sottolineata una prima anomalia.

Come si è visto, la società di revisione andrebbe scelta su indicazione della Regione, e la scelta andrebbe operata sulla base di un criterio di rotazione.

Viceversa, la "RIA & Partner" è società di fiducia delle aziende di CERRONI, stabilmente utilizzata per certificare la congruità dei preventivi di spesa delle aziende medesime. Sul ruolo di tale società nella distorsione del sistema delle tariffe si rinvia al paragrafo 12.1, relativo alle tariffe.

L'importo tariffario era stato in particolare calcolato tenendo a riferimento una produttività di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l. (quindi considerando anche le spese di imballaggio, trasporto e smaltimento del CDR), percentuale che in concreto non coincideva con le quantità di CDR effettivamente inviate a recupero energetico.

In sostanza, la Pontina Ambiente anziché produrre CDR, ovvero inviarne a termovalorizzazione, la percentuale prevista (sulle due diverse ipotesi si tornerà in appresso) smaltisce la c.d. "frazione secca" in discarica come scarto di processo (sovente, come in caso di CDR effettivamente prodotto, mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a "costo zero", eccezion fatta per il pagamento della c.d. "ecotassa" e il costo di movimentazione interna, provocando così, da un lato la repentina saturazione dei volumi di discarica con conseguente superamento delle volumetrie disponibili, e dall'altro lucro di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale.

Dopo la trasmissione per competenza del fascicolo da Velletri a Roma, si è proceduto ad aggiornare la condotta fino a tutto il mese di agosto 2012, mediante una estensione dell'incarico di consulenza tecnica al Dr. Vignone.

Combinati i risultati delle diverse relazioni di consulenza ed informative di polizia giudiziaria, emerge che **su 972.423 tonnellate di RSU in ingresso, nel periodo gennaio 2006 - agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto erano stati avviati alla**

termovalorizzazione a smaltimento solamente 111.028 tonnellate di CDR (pari a circa il 12,12%), per cui circa 154.670 ton. di CDR non erano state prodotte ovvero erano state abbancate abusivamente in discarica (sul punto v. infra).

Inoltre, su un quantitativo di rifiuti pari a ton. 73.929,38 (conferiti nei primi otto mesi del 2012) la Pontina Ambiente avrebbe dovuto produrre una quantità minima di CDR di ton. 21.439,52. (pari al 29% dei rifiuti conferiti dai Comuni, così come previsto dalla Pontina Ambiente nel piano finanziario), laddove la quantità di CDR effettivamente avviata a termovalorizzazione nei primi mesi del 2012 è di ton. 10.993,30 che è pari al 14,87% dei rifiuti prodotti dai comuni.

Per effetto delle minore quantità di CDR termovalorizzato nei primi otto mesi nell'anno 2012, la Pontina Ambiente riduceva pertanto i costi connessi al trattamento e produzione del CDR da € 18,99 ad € 9,738 (per effetto del mancato avviamento a termovalorizzazione), mentre contestualmente il costo per il conferimento in discarica, per effetto dei maggiori rifiuti conferiti all'invaso, aumentava da € 16,7323 ad € 21,5089. Per effetto di tale differenza nei costi di trattamento dei rifiuti, la tariffa di ingresso doveva essere pari ad € 77,8502 anziché a € 82,3277. Applicando la più alta tariffa, al contrario, la Pontina Ambiente ha potuto lucrare nei primi otto mesi dell'anno 2012, un indebito guadagno di € 331.018,80.

Complessivamente, il profitto indebito percepito per il periodo 2006-2012 (agosto) ammonta a non meno di 4.902.000,00 Euro per quanto concerne le maggiori somme percepite dalla società per effetto del minore avviamento a termodistruzione del CDR prodotto.

Inoltre, a partire dal mese di agosto del 2006, la Pontina Ambiente s.r.l. inseriva nelle fatture emesse un incremento per termovalorizzazione, anch'esso economicamente strutturato tenendo conto di una produzione del CDR pari al 29% dei RSU in ingresso. Tale aggiunta, secondo quanto ricostruito, veniva posta in fattura in funzione delle fluttuazioni (*aumento*) del prezzo di termovalorizzazione del CDR.

La cosa sorprendente è che tale incremento, che di fatto costituisce una variazione della tariffa di ingresso, veniva applicato unilateralmente dalla Pontina Ambiente, senza previa autorizzazione regionale.

7.3. Le indagini tecniche[1]

Numerose sono le conversazioni (tutte o quasi compendiate nell'informativa del N.O.E. in seno al procedimento velettrano n. 718/30 del 22 giugno 2011) che forniscono elementi concreti di riscontro sia all'ipotesi investigativa che in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati.

Inizialmente si segnalano quelle intrattenute da SICIGNANO prima con Piero GIOVI, socio storico dell'avvocato CERRONI e poi con tale Andrea degli impianti di termovalorizzazione di Colleferro. In una delle primissime conversazioni registrate Pino SICIGNANO parlando con Piero GIOVI, svela le proprie preoccupazioni circa il fatto che gli inceneritori di Colleferro hanno dimezzato alla Pontina Ambiente i viaggi di CDR. Tale premura, come si evince chiaramente nel corso della telefonata, è dovuta solo ed esclusivamente all'asserito imminente esaurimento della capacità ricettiva della discarica (l'ordinanza contigibile ed urgente non era stata ancora emessa), poiché lo stesso SICIGNANO confessa che in tempi non sospetti avrebbe tranquillamente collocato il CDR in discarica:

Conversazione registrata al progressivo 176 del RIT 294/10 (vds allegato 35)

SICIGNANO : e niente gli ho detto ha visto? a parte che se fermato Colleferro gli ho detto mo pe lunedì vedi che poi fa
Piero GIOVI: s'è fermato Colleferro?

SICIGNANO: è un impiant.... una linea sì!

Piero GIOVI: uhm

SICIGNANO: e m'hanno dimezzato i viaggi

Piero GIOVI: ho capito

SICIGNANO: mo in tempi non sospetti nel senso che è non... non preoccupanti la potevo pure mette dentro ma mo ... sto pieno come un uovo io ho detto martedì fermo poi decidete voi dove deve annà

Piero GIOVI: perciò adesso in discarica non ci stai ha portà niente

SICIGNANO: va beh roba poca Piè...

Piero GIOVI: uhm

SICIGNANO: cioè ciò un'angoletto proprio de tre giorni aho!

Piero GIOVI: ah ho capito

SICIGNANO: eh io ho finito ce devono autorizzà IV° e V° se ce l'autorizzano bene se no stamo messi male... se no bisogna fermà gli ho detto è inutile che ci stiamo a girà in torno

Piero GIOVI: e lui che dice?

SICIGNANO: è? e va beh lunedì **sentimoce co RANDO allora senti con RANDO lunedì**

Piero GIOVI: va buò

SICIGNANO: per fa la lettera giù

Piero GIOVI: ho capito

Tale conversazione, che ricordiamo essere intercorsa allorquando la discarica non aveva ottenuto ancora l'ordinanza, sembra apparire ancor più chiara se letta unitamente alla seguente conversazione avvenuta il 05.11.2010 alle ore 10.15, in regime di ordinanza, tra SICIGNANO e tale Andrea dipendente della società che gestisce il termovalorizzatore di Colleferro.

Infatti Andrea chiama Pino per chiedergli un incremento dei viaggi già concordati. Pino, declinando i viaggi giorno per giorno, dice che di più non può fare, perché "dipende da ciò che arriva", e che se ce ne sarebbe stata la possibilità avrebbe comunque avvisato in tempo utile:

Conversazione registrata al progressivo 577 del RIT 294/10 (vds allegato 36)

Pino SICIGNANO: Pronto Andrea

Andrea: si senti una cortesia SICIGNANO

Pino SICIGNANO: eccomi

Andrea: la settimana prossima voi avete l'opportunità di fare qualche viaggio in più ?

Pino SICIGNANO: eh l'abbiamo messo già per mercoledì mi sembra abbiamo messo 4 4 invece di 3, 4

Andrea: allora io c'ho 4 lunedì, 4 martedì, 4 mercoledì, 3 giovedì, 2 venerdì e 2 sabato

Pino SICIGNANO: ah due venerdì e due sabato

Andrea: tu hai opportunità di farne di più?

Pino SICIGNANO: ehhhhh devo vedere la roba che mi arriva mo

Andrea: cioè io in base al materiale io già ti ho messo se tu ti ricordi il mercoledì noi facevamo se ti ricordi 3 viaggi

Pino SICIGNANO: si

Andrea: e ne ho messo uno in più e va bene però se ho la possibilità del resto tu mi dirai pure dice ma come faccio io devo andà avanti me devo programmà

Pino SICIGNANO: se te lo dico strada facendo?

Andrea: cioè la settimana prossima ?

Pino SICIGNANO: e ti dico lunedì guarda sono in grado di darti un viaggio di più domani

Andrea: ah ho capito giorno per giorno

Tale conversazione è estremamente importante poiché denota la volontà della Pontina Ambiente a non voler o a non poter conferire più di un determinato quantitativo di CDR.

Dai *report* acquisiti dai Carabinieri presso gli impianti di termovalorizzazione si è appurato tra l'altro che i viaggi non sono stati i 19 dichiarati da Pino, ma 17 con circa 360 tonnellate di CDR che moltiplicate per tutte le 52 settimane dell'anno fanno 18.720 tonnellate, cifra assolutamente insufficiente a formare il 29% di CDR di 140.000 tonnellate stimate in tariffa.

Aspetto ancora più grave è il contenuto del contratto di conferimento stipulato tra la Pontina Ambiente e gli impianti di incenerimento (Mobilservice ed Ep Sistemi), laddove per il 2010 sono stati previsti in totale 400 tonnellate settimanali di CDR conferito (vds allegato 38). E' doveroso anche a questo punto effettuare dei calcoli molto semplici: 400 tonnellate settimanali di CDR moltiplicate per le 52 settimane dell'anno fanno 20800 tonnellate di CDR che relazionate alle 140000 tonnellate di rifiuti stimati in ingresso del 2010 non rappresentano assolutamente il 29% di CDR dichiarato in tariffa, ma piuttosto il 14,85%. Pertanto, a prescindere da qualsiasi problema

tecnico legato all'uno o all'altro impianto, già nei contratti di conferimento è stampata ufficialmente la volontà della Pontina a non conferire più di una determinata quota di combustibile derivato da rifiuto poiché troppo oneroso il recupero presso gli inceneritori e più economico e comodo lo smaltimento presso la propria discarica, incurante del prematuro esaurimento delle volumetrie autorizzate. Tale dolo specifico viene avvalorato andando indietro nel tempo ed esaminando le richieste degli impianti di Mobilservice ed Ep Sistemi inerenti i quantitativi di CDR che la Pontina Ambiente intendeva conferire nell'anno 2009. A tale richiesta la Pontina Ambiente non risulta aver risposto.

Nel 2008 invece i contratti prevedevano un quantitativo settimanale minimo per impianto di 250 tonnellate di CDR. Pertanto già da contratto la Pontina Ambiente avrebbe dovuto conferire ad entrambi gli impianti un quantitativo di 26.000 tonnellate complessive di CDR (500 tonnellate per 52 settimane), pari al 17.41% delle 149305 tonnellate di tal quale in entrata al TMB di Albano, percentuale nettamente inferiore del 29% dichiarato in tariffa. In verità poi la quantità di CDR concordata in contratto non viene nemmeno rispettata poiché il CDR in ingresso ai termovalorizzatori risulta pari a 22690 tonnellate, vale a dire il 15,19%.

Situazione analoga per il 2007, laddove in contratto veniva stipulato un quantitativo complessivo di 22.800 tonnellate e quindi molto lontano dalle 40600 tonnellate di CDR che la Pontina si impegna a produrre in tariffa. Nel 2007 il CDR prodotto risulta essere di 11965 tonnellate a fronte delle 151338 tonnellate di rifiuti in ingresso al TMB, vale a dire solo il 7,90%.

Ad ulteriore conferma di quanto finora esposto vanno menzionate le note n. 836/09 e 822/09 rispettivamente di EP Sistemi e Mobilservice Srl le quali alla data del 30.11.2009, chiedendo alla RIDA Ambiente di Aprilia, società che effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR, un incremento dei conferimenti di CDR, lamentavano la scarsità di fornitura del materiale. Tale richiesta da parte dei termovalorizzatori si ripete anche in data 15.01.2010.

E' obbligo dare cenno della nota n. 220 del 21.10.2010, indirizzata anche al NOE, con la quale la Pontina Ambiente "sibillantemente" cerca di affermare che il suo impianto produce comunque il 29% di CDR e che a causa delle continue interruzioni del funzionamento dei termovalorizzatori di Colferro è obbligata purtroppo a smaltire buone parte del prodotto in discarica. Orbene, posto quanto sopra, appare evidente che, se pure in qualche caso isolato si è verificato un fermo del termovalorizzatore che non ha consentito di effettuare i viaggi programmati, su base annuale la programmazione prevedeva che la termodistruzione del CDR fosse largamente inferiore al 29% e in concreto per certi anni si è attestata su livelli bassissimi; inoltre, dall'analisi dei MUD (modello unico di dichiarazione ambientale, documento presentato annualmente dall'azienda, in cui i rifiuti vengono raggruppati per tipologia, per produttore e provenienza) non risulta affatto che la Pontina smaltisca CDR in discarica (operazione che sarebbe tra l'altro assolutamente vietata), per cui delle due l'una, o produce meno CDR di quello che dovrebbe, oppure ciò che produce ma non termovalorizza lo smaltisce in discarica. Si vedrà come.

Tornando alla nota anzidetta, nella fattispecie la Pontina Ambiente accusava il Consorzio Gaia (controllore degli impianti di termovalorizzazione di Colferro) di non aver accettato, nell'ultimo quinquennio, un quantitativo di CDR stimato in 136.726 tonnellate che, diviso per l'indice di compattazione di 0,9 t/mc, indica un volume di 152000 mc di invaso occupato a causa delle inadempienze dei termovalorizzatori. Tale missiva veniva inviata, oltre che al Nucleo Operativo Ecologico, a diversi enti, tranne -guarda caso - al Consorzio Gaia, ritenuto dalla Pontina Ambiente l'unico responsabile dell'indebito esaurimento anticipato delle volumetrie della discarica di Albano Laziale. Si sottolinea che tale missiva sebbene risulti firmata dall'ingegnere Francesco RANDO in verità è stata architettata e collazionata dall'avvocato CERRONI, come risulta dalla seguente conversazione:

Conversazione registrata al numero progressivo 52 del R.I.T. 292/10 del 21.10.2010 (vds allegato 47):

RANDO Francesco: pronto?

CERRONI Manlio: si pronto?

RANDO Francesco: sì, dica Avvocato

CERRONI Manlio: ciao, l'hai visto l'appunto?

RANDO Francesco: sì... la lettera dice lei?

CERRONI Manlio: eh!

RANDO Francesco: sì sì, l'ho.... che lei ha modificato un pochino?

CERRONI Manlio: embè quella che ho integrato, io ho detto di mandarla a te in bozza e ho detto di mandarla anche a PRESUTTI

RANDO Francesco: sì va bene... ma aspettiamo... ma spettiamo che vediamo come come...

CERRONI Manlio: no dico, tu l'hai vista a te va bene?

RANDO Francesco: l'ho letta, l'ho letta ci sono... a me va bene c'è quella, quell'ultima frase... ma è una questione, voglio dire forse di... di ... di di pettinatura eeeee di....stile

CERRONI Manlio: no se devi pettinà pettina ma di sostanza tu dici

RANDO Francesco: no no la sostanza di sostanza va bene

CERRONI Manlio: questi c'hanno rotto li coglioni guarda

RANDO Francesco: no no ma vogliodire quella frase dove diciamo il premio e il castigo

CERRONI Manlio: è

RANDO Francesco: voglio dire eeee perchè castigo? ci condanniamo da soli non so?

CERRONI Manlio: ma no e cioè eeee che ci fai del castigo noi vogliamo il premio no?

RANDO Francesco: sì ho capito sì va beh vediamo come ce la restituisce...

CERRONI Manlio: vedi come la no?

RANDO Francesco: sì

CERRONI Manlio: cioè

RANDO Francesco: PRESUTTI

CERRONI Manlio: cioè premio e castigo, questa frase è stato il primo film girato dagli studi De Laurentiis alla fia aaaaa a Pomezia

RANDO Francesco: è

[omissis]

CERRONI Manlio: ecco perchè diceva Premio e Castigo no?

RANDO Francesco: senti ...

CERRONI Manlio: però dai che venivi a rompere i coglioni per cinque centimetri capito?

RANDO Francesco: sì

CERRONI Manlio: se vuoi venire qui io ho finito qui n'altro giorno dico a questi gli ho detto.... a questi.... mo ho detto mo scusa danno la cittadinanza onoraria a NAPOLITANO perchè ha fatto più NAPOLITANO che io pe' Roma?

RANDO Francesco: (ride)

CERRONI Manlio: mo... mo rispondetemi no? tanto che state a raccontà no

RANDO Francesco: (ride)

CERRONI Manlio: va beh... va beh ci sentiamo

RANDO Francesco: sì sì sì

CERRONI Manlio: e aspettiamo quello che ci dice ciao

Orbene a tale accusa il consorzio Gaia rispondeva nella persona del commissario straordinario Dr. Andrea Lolli, il quale, venuto a conoscenza della lettera in questione, specificava con la nota n. 2442 del 17.11.2010 (*vds allegato 48*), anche questa indirizzata al NOE, **che a far data dal 02.08.2007 e cioè in concomitanza dell'inizio dell'amministrazione straordinaria, i conferimenti di CDR da Pontina Ambiente ai termovalorizzatori di Colleferro sono avvenuti regolarmente, secondo le quantità previste in contratto e che erano falsi e fuorvianti i riferimenti ai viaggi non accettati indicati nella nota di cui sopra. Il commissario Lolli rincarava la dose dichiarando che mai la Pontina aveva avanzato formale richiesta per l'incremento dei quantitativi di CDR.**

La nota del Consorzio Gaia veniva nuovamente contestata dalla Pontina con la nota n. 248 del 06.12.2010 inviata a numerosi enti tra enti ed organi di controllo tra cui il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (vds allegato 49). In tale ultima nota a firma dell'Ing. RANDO si dichiara inopinatamente che viene prodotto circa il 30% di CDR sui rifiuti in ingresso all'impianto. Una vera e propria ammissione di colpa, in quanto se viene prodotto il 30% ma il

contratto per la termovalorizzazione prevede l'invio del 15%, allora è già pianificato lo smaltimento in discarica del 15% residuo.

In merito alla predetta corrispondenza intercorsa tra il Consorzio Gaia e la Pontina Ambiente in data 01.04.2011 personale dipendente del NOE provvedeva ad escutere a sommarie informazioni il direttore tecnico del Consorzio Gaia, Marino Galuppo.

Nel verbale di sommarie informazioni, il Direttore Galuppo precisava che nonostante le fermate tecniche dei termovalorizzatori ed a fronte di un accordo preciso tra le parti, **entrambi gli impianti di termovalorizzazione sarebbero stati comunque in grado di bruciare un quantitativo di combustibile prossimo alla quantità di 40.000 tonnellate di rifiuti, quantità che ricordiamo rappresenta la percentuale del 29% denunciata in tariffa dei rifiuti in ingresso al TMB della Pontina Ambiente.**

“DOMANDA: In considerazione di quanto sopra esposto, l'impianto di Colleferro sarebbe stato in grado di ricevere, per gli anni 2005/2010, un quantitativo di circa quarantamila tonnellate all'anno provenienti dalla Pontina Ambiente?”

***RISPOSTA:** Sì, soprattutto per gli anni fino al 2010 compreso, a fronte di un adeguato accordo di programma tra le parti. Specifico che nonostante le diverse fermate tecniche, nel caso in cui ci sarebbe stato un accordo in tal senso, si sarebbe comunque cercato di garantire un quantitativo quanto più prossimo alla quantità di cui sopra, anche in ossequio alla prescrizione riportata in AIA citata in precedenza. Più problematico sarebbe garantire tale quantitativo a partire dal 2011, poiché AMA, su imput della Regione, ha portato i suoi impianti a regime, raddoppiando i quantitativi rispetto ai precedenti anni. Tale aumento provoca un più veloce esaurimento delle capacità di recupero di entrambi gli impianti.”*

A parte gli errori lessicali, dal verbale emerge come alla luce della nota n. 2442 del Consorzio Gaia, il Gruppo CERRONI non abbia mai manifestato la volontà di incrementare i propri conferimenti di CDR. Tale aspetto è facilmente riscontrabile dalle diverse richieste del personale dei termovalorizzatori di incrementare i conferimenti di CDR, sistematicamente cassate da Pino SICIGNANO adducendo come giustificazione la diminuzione dei rifiuti in ingresso a causa del cattivo tempo.

Conversazione registrata al progressivo 863 del RIT 294/10 del 13.11.2010 (vds allegato 51)

[omissis]

Inceneritore Colleferro: c'avrei bisogno di qualche camion, s'ho che oggi abbiamo un PONTINA per parte, non è che puoi procedere a farmi fare il viaggio di ritorno? doppio?

Pino SICIGNANO: in che senso?

Inceneritore Colleferro: due mobile e due P?

Pino SICIGNANO: no.....

Inceneritore Colleferro: è impossibile vero?

Pino SICIGNANO: non c'ho il materiale

Inceneritore Colleferro: ah ecco infatti immaginavo questa risposta

Pino SICIGNANO: non ce l'ho io volentieri

Inceneritore Colleferro: questa settimana m'hai detto te di fare qualche viaggio in più questa settimana invece c'è stato....

Pino SICIGNANO: ma no il problema è che non ce l'ho perchè se no volentieri oh io mica me lo devo portà a casa

Inceneritore Colleferro: e infatti.... e infatti lo so ecco perchè immaginavo già la risposta purtroppo

Pino SICIGNANO: è lunedì sembra che addirittura.... **perchè ormai da statistiche fatte Concé il problema è questo quando piove i rifiuti si diminuiscono del 30%**

Inceneritore Colleferro: ah

Pino SICIGNANO: lunedì, martedì e mercoledì piove

Inceneritore Colleferro: e infatti

Pino SICIGNANO: stamo a fa un discorso con DOMENICO CERASI

Inceneritore Colleferro: uhm uhm

Pino SICIGNANO: ho detto speriamo che, speriamo che arrivi la roba, io sto a fa aspettà il camion adesso

Inceneritore Colleferro: eh

Pino SICIGNANO: gli sto facendo le balle... non è che ce l'ho...il primo è partito e il secondo viaggio che ancora deve partì

Inceneritore Colleferro: eh

Pino SICIGNANO: sta qua c'ho dieci balle considera che partirà tra un'ora

Inceneritore Colleferro: uhm va bene

Pino SICIGNANO: perchè proprio non c'ho il materiale capito?

Inceneritore Colleferro: e l'ho immaginavo... c'ho solo provato...

Pino SICIGNANO: va bene

[omissis]

Onde verificare se le affermazioni di SICIGNANO corrispondessero al vero, la polizia giudiziaria operante effettuava dei riscontri presso gli uffici della Pontina Ambiente, prendendo in esame i report settimanali dei rifiuti in ingresso a partire dal 04.10.2010 fino al 20.11.2010 (***vds allegato 52 dell'inf. citata***). Da tale studio emergeva che nell'arco del mese e mezzo analizzato si aveva modo di apprezzare un quantitativo medio settimanale di 2102 tonnellate di rifiuti, così suddiviso:

- dal 04.10.2010 al 09.10.2010: 2.204.460 Kg;
- dal 11.10.2010 al 16.10.2010: 2.201.280 Kg;
- dal 18.10.2010 al 23.10.2010: 2.094.000 Kg;
- dal 25.10.2010 al 30.10.2010: 2.019.460 Kg;
- dal 01.11.2010 al 06.11.2010: 2.093.620 Kg;
- dal 08.11.2010 al 13.11.2010: 2.145.820 Kg;
- dal 15.11.2010 al 20.11.2010: 1.962.140 Kg;

pertanto con una differenza massima di sole 242 tonnellate di rifiuti tra i picchi massimi e minimi registrati, differenza che non giustifica le presunte oscillazioni del 30% riferite dal SICIGNANO, che a questo punto si possono pacificamente considerare delle scuse per giustificare il mancato incremento del conferimento.

Tornando alla nota del consorzio Gaia, si ritiene importante sottolineare la conversazione tra Pino SICIGNANO ed Italia MAGNANTE (segretaria della S.Eco.R Srl) nel corso della quale i due interlocutori si confidano a vicenda che la nota elaborata dalla Pontina Ambiente (quella con prot. 220 che ha provocato la risposta del Consorzio Gaia) poteva essere evitata poiché citava problemi lontani nel tempo ed ormai superati. Lo stesso SICIGNANO riferisce all'interlocutrice che la nota redatta dalla Pontina è del tutto strumentale e fuori luogo poiché le fermate citate sono relative alle fermate degli inceneritori per la manutenzione degli impianti. Nella parte centrale della conversazione, SICIGNANO mette il dito nella piaga, rappresentando come gli stessi contratti di conferimento possano smentire la posizione della Pontina Ambiente.

Conversazione registrata al progressivo 1021 del RIT 294/10 del 18.11.2010 (vds allegato 53)

Legenda SECOR S.r.l. : Italia [MAGNANTE, N.D.R.]

SECOR S.r.l.: (fino davanti all'ingegnere però)

Pino SICIGNANO: pronto?

SECOR S.r.l.: è....

Pino SICIGNANO: pronto?

SECOR S.r.l.: si sono io

Pino SICIGNANO: buongiorno

SECOR S.r.l.: non te cemette pure tu stamattina, ti ho appena girato la lettera...

Pino SICIGNANO: un fax

SECOR S.r.l.: è

Pino SICIGNANO: di GAIA

SECOR S.r.l.: si

Pino SICIGNANO: ecco lo stiamo leggendo

SECOR S.r.l.: ecco leggetelo perchè sicuramente il gran capo appena mo' ce l'avrà sotto gli occhi è facile che vi chiede spiegazioni, anche se la lettera l'ha fatta lui

Pino SICIGNANO: eh...eh che spiegazioni gli devo da io... è? oh!

SECOR S.r.l.: tanto dice è vero allora che non ci hanno mai rimandato indietro i camion?

Pino SICIGNANO: è mandà indietro no, non l'hanno accettati, no mandare indietro cioè significa che non è che i camion so partiti e poi non ce l'hanno accettati è?

SECOR S.r.l.: uhm

Pino SICIGNANO: questo no

SECOR S.r.l.: però?

Pino SICIGNANO: però... però le variazioni de...

SECOR S.r.l.: de programma ci stanno

Pino SICIGNANO: de programma ci sono state ma del 2007, 2008

SECOR S.r.l.: ma in effetti noi siamo andati, come al solito nostro, a scoppio ritardato, cioè siamo andati a contestare una cosa che ultimamente non succedeva

Pino SICIGNANO: no ora non succede

SECOR S.r.l.: capito? e...è e noi come al solito ci siamo RIDATI la zappa sui piedi perchè lo facciamo doooooo, quando ormai i buoi so scappati chiudemo la stalla come al solito

Pino SICIGNANO: però qua parla del 2007, scusa Ivo, aspetta è, allora non te la rimando a te

SECOR S.r.l.: ma no ma che sei matto te l'ho mandata io!

Pino SICIGNANO: e che ne so chi l'ha mandata qua ce sta scritto consorzio GAIA e basta (voce di sottofondo).... allora ce l'ha mandata consorzio GAIA a noi! No però Ivo 18 11 e 45 dalla SECOR però non c'è scritto ma è dalla SECOR

SECOR S.r.l.: no quando... non compare quando mandiamo noi

Pino SICIGNANO: va beh, ammissione al gruppo GAIA, ammissione straordinaria corso 2007 i conferimenti CDR della PONTINA eeeee...avvengono regolarmente sulla base dei contratti sottoscritti dalla società IMMOBILSERVICE secondo i quantitativi previst..... non vorrei che i contratti so' di meno.... hai capito? me sequi?

SECOR S.r.l.: sì... ma io penso che più o meno con i contratti ci stiamo quasi a tiro

Pino SICIGNANO: e allora che (incomprensibile)

SECOR S.r.l.: hai capito? noi abbiamo, ti ripeto, secondo me, noi come al solito facciamo... chiudiamo la stalla dopo che i buoi so scappati, perchè nel 2007 e nel 2008 è successo l'ira di dio

Pino SICIGNANO: si

SECOR S.r.l.: siamo andati a contestare nel 2010 quando era regolare

Pino SICIGNANO: ma tu... però loro dicono dal 2007 perciò

SECOR S.r.l.: no loro dicono che dal 2007 stanno.... in cosa straordinaria no tranquillo, loro.... in amministrazione straordinaria

Pino SICIGNANO: beh

SECOR S.r.l.: loro dicono che dal 02/08 del 2007 loro sono in amministrazione straordinaria

Pino SICIGNANO: eh eh

SECOR S.r.l.: non che noi che... che che contestiamo dal 2007

Pino SICIGNANO: scusa e da quando contestiamo noi?

SECOR S.r.l.: noi contestiamo in questo periodo! dobbiamo vedere quella del 21 ottobre che abbiamo scritto... che hanno scritto

Pino SICIGNANO: il 21 ottobre abbiamo scritto ma quando loro fermano per manutenzione hai capito? eh!

SECOR S.r.l.: ma quando loro fermano per manutenzione te poi attaccà do te pare

Pino SICIGNANO: hai capito si?

SECOR S.r.l.: hanno comunicato

Pino SICIGNANO: brava... brava, brava brava

SECOR S.r.l.: eh!

Pino SICIGNANO: difatti è lì che tu te dovevi sta pure zitta perchè so arrivati i carabinieri qua gli abbiamo detto, poi quei giorni (incomprensibile) è fermo, ce lo pigliano a stocci e bocconi ce stava pure BOLI ce stava

SECOR S.r.l.: capito?

Pino SICIGNANO: eh va beh, va boh

SECOR S.r.l.: va beh ok

Pino SICIGNANO: ciao

Tali confidenze sembrano trovare un ulteriore importante riscontro nel tavolo tecnico istituzionale che ha avuto luogo il 19.01.2010 allorquando l'Ing. RANDO dichiarava che i conferimenti di CDR presso i termovalorizzatori di Colleferro avvenivano senza sostanziali problemi, dichiara RANDO tra l'altro di fornire a pieno ritmo un quantitativo di 100 tonnellate al giorno (*vds allegato 54*).

Il ruolo primario spetta sempre a CERRONI che da buon regista della scena coordina ed attiva i suoi collaboratori per adottare una strategia comune per sbaragliare le accuse del consorzio Gaia. Infatti ordina a SICIGNANO di interfacciarsi con LANDI e RANDO per rispondere nuovamente al consorzio. In tale occasione, RANDO confida al SICIGNANO che sarebbe stato meglio tenere i toni bassi.

Conversazione registrata al progressivo 252 del RIT 329/10 del 22.11.2010 (vds allegato 55)

RANDO: pronto?

SICIGNANO Pino: si ingegnere.... buongiorno

RANDO: buongiorno Pino dica

SICIGNANO Pino: senta... è arrivato un fax dall'avvocato... per MOBILSERVICE - EP SISTEMI

RANDO: si

SICIGNANO Pino: c'è scritto P con RANDO e LANDI

RANDO: si si si

SICIGNANO Pino: sicuramente è parlare

RANDO: si si

SICIGNANO Pino: e va beh è il solito discorso quello no

RANDO: no infatti, no il fax è quello che noi avevamo scritto a EP SISTEMI

SICIGNANO Pino: è

RANDO: e l'AIA (GAIA ndr) la.... e come si chiama..... la.... la... la... il consorzio GAIA si è risentita e ha scritto ecco... e insomma d'altro canto se noi andiamo tutte le volte a scovolare insomma

SICIGNANO Pino: è (sorride)

RANDO: no... ma vaglielo a far capire.. vaglielo ... anche adesso devo andare su perchè non è ancora convinto che.. che dobbiamo un momento... no.. tener bassa la cosa

SICIGNANO Pino: è esatto... si

RANDO: va beh...

SICIGNANO Pino: va beh io so...

RANDO: ci sentiamo in giornata Pino

SICIGNANO Pino: va bene d'accordo

RANDO: ok

SICIGNANO Pino: arrivederci

Nella conversazione registrata **al progressivo 1467 del RIT 294/10 del 30.11.2010 (vds allegato 56)** emerge la figura di SICIGNANO che ordina a Montanaro, ingegnere formalmente responsabile dell'impianto, di effettuare comunque i due viaggi di CDR previsti per Colleferro sebbene il quantitativo di rifiuti non sia alto, per far vedere all'esterno che il loro dovere l'avevano fatto.

Pino SICIGNANO: con due viaggi si fanno dai.....

MONTANARO Ivo (Pontina Ambiente): tutti e due di Rizzo....ehmmm

Pino SICIGNANO: al limite oh...al limite li facciamo un po' più leggeri...basta....noi dobbiamo fare sempre viaggi.....

MONTANARO Ivo (Pontina Ambiente): esatto...esatto.....vabbè comunque ecco questo quindi era un pò la situazione....allora tu telefona a RANDO, mi fai sapere....

MONTANARO Ivo (Pontina Ambiente): mo te lo chiamo subito....

Pino SICIGNANO: per quale ora vogliamo fare, chè a sto punto chiamo pure.....

Nella conversazione seguente emerge inconfutabilmente la volontà da parte del SICIGNANO a non voler conferire più di quanto stabilito nel programma settimanale con gli impianti di Colleferro, quantità che ricordiamo già da contratto non soddisfa la percentuale del 29% dichiarata in tariffa:

Conversazione di cui al progressivo 1893 del RIT 294/10 del 16.12.2010 (vds allegato 57)

Ing. Domenico CERASI: pronto?

Pino SICIGNANO: Domè ma che stanno a fà il cassone giallo?

Ing. Domenico CERASI: si si domani c'avemo due cassoni Pi

Pino SICIGNANO: tutte e due gialli è?

Ing. Domenico CERASI: si

Pino SICIGNANO: ah non t'allargà a piglia più roba ...eee.... a mannagli più roba è?

Ing. Domenico CERASI: sì sì lo so, lo so, uno oggi poi basta....

Pino SICIGNANO: so... so due e.... due e basta bravo!

Ing. Domenico CERASI: sì sì ok

Pino SICIGNANO: ciao

Ing. Domenico CERASI: ciao

Che la Pontina non ha la volontà di conferire un quantitativo maggiore di CDR, sebbene ne sia in possesso, lo conferma anche la richiesta telefonica degli impianti di Colleferro nella persona di Concetta, la quale chiede al SICIGNANO la possibilità di effettuare più viaggi. Si precisa che tale richiesta viene avanzata a distanza di due ore dalla conversazione intercorsa tra il SICIGNANO ed il Cerasi nella quale il SICIGNANO invita il suo interlocutore a “non allargarsi a prendere più roba”. La risposta che fornisce il SICIGNANO è negativa, adducendo come motivazione la mancanza del materiale combustibile.

Conversazione di cui al progressivo 1901 del RIT 294/10 del 16.12.2010 (vds allegato 58)

Pino SICIGNANO: pronto?

Colleferro (Concetta): SICIGNANO buongiorno

Pino SICIGNANO: buongiorno

Colleferro (Concetta): la volevo chiamare già dall'alba ma sono stata da sola a co... a fà tutte ste verifiche qua... senti caro non è che c'avresti un...

Pino SICIGNANO: no

Colleferro (Concetta): qualche viaggio in più...

Pino SICIGNANO: un viaggio in più no

Colleferro (Concetta): no mica per forza oggi

Pino SICIGNANO: te l'ho mandato oggi

Colleferro (Concetta): sto a parlà de domani oggi abbiamo scaricato un sacco de PONTINA non è quello il problema... domani è venerdì e dopodomani è sabato

Pino SICIGNANO: con molte probabilità...non c'è... però

Colleferro (Concetta): non c'è il materiale?

Pino SICIGNANO: no non c'ho materiale

Colleferro (Concetta): però se ce l'hai?...

Pino SICIGNANO: se ce l'ho te lo mando..

[omissis]

In questa occasione SICIGNANO non cerca neanche scuse, come la pioggia, si limita a dire di non avere materiale, quando invece pochi minuti prima si era assicurato con i suoi sottoposti, che non fosse mandato più di quello che era stabilito, e che evidentemente non esauriva quanto prodotto.

Nella seguente conversazione emerge la linea difensiva impostata dalla Pontina Ambiente nella persona dell'ing. Cerasi, il quale venuta a conoscenza dell'impossibilità di Colleferro nel ricevere alcuni carichi di CDR, ne approfitta aumentando il numero di viaggi disponibili in modo da dimostrare tutta la sua buona volontà nel conferire maggiori quantità di CDR, dimostrando così la preoccupazione che tutti gli addetti all'impianto mostrano per le indagini del NOE.

Conversazione registrata al progressivo 2830 del RIT 294/10 del 13.01.2011 (vds allegato 59)

CERASI: pronto?

Pino SICIGNANO: Domenico.... Pino....

CERASI: ciao Pino...dimmi...

Pino SICIGNANO: senti domani sono quattro....tanto ce l'abbiamo...no?

Domenico CERASI: domani quattro?

Pino SICIGNANO: eh....che avete fatto normale? no....

Domenico CERASI: no...no...sto a fare CDR.....allora, fammi pensare un'attimo....domani quattro ed è venerdì....poi....

Pino SICIGNANO: sabato due....

Domenico CERASI: eh....

Pino SICIGNANO: e poi la settimana prossima hanno confermato il coso....

Domenico CERASI: hanno confermato il programma che gli avevo fatti io?

Pino SICIGNANO: sì...sì...

Domenico CERASI: **eh...porca eva....perchè io ne avevo messi sei lunedì.....(voci sovrapposte) io ho chiamato Colleferro stamattina....mi ha risposto Giuseppe...io non so con chi hai parlato tu, se Giuseppe.....**

Pino SICIGNANO: ecco ...mò mi hanno chiamato eh...

Domenico CERASI: mi ha detto: **"guarda non ci stanno spiragli di ripresa....sicuramente due-tre settimane di fermo" allora lo sai che c'è?...ne chiedo sei....tanto non me le accettano....intanto gliene ho chiesto sei....**

Pino SICIGNANO: **vabbè ma quante balle ci stanno mò....**

Domenico CERASI: **lì di balle ci stanno mò....dunque....cento....c'erano centoquindici balle....**

Pino SICIGNANO: uh....vabbe oggi che sono andati via?...due cassoni....no?

Domenico CERASI: oggi due cassoni sì....mò sono andati via.....

Pino SICIGNANO: aspetta...aspetta....due cassoni (incomprensibile)... uno...

Domenico CERASI: ...sì...

Pino SICIGNANO: e perciò....centoquindici....metti che tu alla fine giornata avrai centoventi balle....

Domenico CERASI: sì ...**però uno mò lo dobbiamo fare**....uno di balle pure dobbiamo farlo con Rizzo....deve venire....

Pino SICIGNANO: perfetto...tu hai fatto un cassone da stamattina....no?

Domenico CERASI: sì....un cassone e una diecina di balle

Pino SICIGNANO: eh....e una diecina di balle....

Domenico CERASI: ah...ah....

Pino SICIGNANO: e sono venti....tu c'hai sempre centoventi balle...perciò domani seppure ne facessi quattro...sono ottanta balle....

Domenico CERASI: sì

Pino SICIGNANO: e domani tu ne rifai altre settanta - ottanta di balle....no?

Domenico CERASI: eh...speriamo che arriva mondezza quì...perchè oggi è poca....vabbè...comunque in ogni caso ormai lo abbiamo fatto, quindi speriamo che ce la facciamo con la roba....la preoccupazione mia è che non ce la facciamo con la roba....capito?...ehmmm vabbe...ormai...tanto....io ho messo sei lunedì e quattro tutti i giorni, capito? e(voci sovrapposte....n.d.r. sembra dire: "e sabato uno")

Pino SICIGNANO: (n.d.r. sorride) ...porco dio....dove l'ha pigliato....

Domenico CERASI:**tanto stamo fermi....stamo fermi....**

Pino SICIGNANO: **stà fermo un cazzo....stà fermo....ma non puoi mettere quattro tutti i giorni....no?**

Domenico CERASI: vabbè....Pino

Pino SICIGNANO: eh...**vabbè oh....mò la va a comprare la monnezza....**

Domenico CERASI: hai capito?...

Pino SICIGNANO: che cazzo fai....allora chiama giù e diglielo....no?...che cazzo pure tu....porco dio...ma....quattro viaggi sabato sò....

Domenico CERASI: no....due sabato...no...no...due sabato....

Pino SICIGNANO: **no...no...quattro viaggi fino a venerdì.... dove cazzo va a trovare la mondezza....va a comprarla a Roma....porco dio....(incomprensibile voci sovrapposte)... chiamalo e glielo dici.....guarda visto che avete ripreso io avevo fatto per que.....c'avevamo le balle....ma domani sono quattro invece di due....**

Domenico CERASI: sì....

Pino SICIGNANO: **sabato te ne do eh....lunedì sono sei.... poi fai quattro lunedì e poi fai sempre due....due....due...due...vedi un'attimo che cazzo ne sò**

Domenico CERASI: faccio....

Pino SICIGNANO: fatti due conti....vedi il programma che quelli per Labiano....quanto facevamo prima?...quattro - quattro?

Domenico CERASI: facevamo quattro-quattro-quattro fino a mercoledì poi tre-due-due....

Pino SICIGNANO: allora fai sei-quattro-due e quattro magari....

Domenico CERASI: uhm...

Pino SICIGNANO: vedi tu insomma....però regolati con i viaggi che c'erano prima su quelli che fai adesso....

Domenico CERASI: sì....

Pino SICIGNANO: considera che parti con una scorta di cento balle...solo quello dico....

Domenico CERASI: uhm....

Pino SICIGNANO: **eh...lunedì sai che ne ha fatti sei...poi fai martedì quattro....ma poi ti devi fermare...anzi lunedì....martedì due fagliene....**

Domenico CERASI: **uhmm...se no posso pure cambiare....e faccio quattro lunedì e quattro martedì....senza che facciamo sei e due....no?...**

Pino SICIGNANO: fattela così!...diglelo però....

Domenico CERASI: sì...sì...mo li chiamo và.....

Pino SICIGNANO: ciao...

Domenico CERASI: ciao

Nel merito di tale conversazione, interessantissime sono le affermazioni di Pino SICIGNANO che si allarma nel momento in cui viene a conoscenza del programma di conferimento a Colleferro deciso dall'ing. Cerasi: quattro viaggi fino al venerdì e due il sabato. SICIGNANO si adira con il Cerasi perché il sito di Albano non riceve una quantità di rifiuti tale da permettere simili conferimenti. Valutando la programmazione comunicata dall'ing. Cerasi (che ha fatto arrabbiare non poco il SICIGNANO poiché ritenuta irraggiungibile) di 22 conferimenti settimanali di CDR per un quantitativo medio di 24 tonnellate cadauno, ne deriva che la Pontina Ambiente conferirebbe a Colleferro 528 tonnellate circa di CDR settimanali. Se moltiplichiamo le 528 tonnellate di CDR settimanali per le 52 settimane dell'anno (senza considerare quindi i periodi festivi) il risultato sarebbe di 27.456 tonnellate di CDR conferito, quantitativo sempre e comunque di gran lunga inferiore alle 40.600 tonnellate (che rappresenta il 29% dei rifiuti in ingresso) sopra stimate.

Ulteriori conversazioni si registrano sui quantitativi di CDR da dichiarare in tariffa. La più significativa di tutte è quella intercorsa tra l'ingegner RANDO e Piero GIOVI il quale, indispettito dalle continue affermazioni sull'asserita produzione del 30% di CDR, sbotta riferendo a RANDO che per raggiungere quella percentuale bisogna aggiungere al combustibile "cocomeri e melanzane"; in particolare, a fronte della solita scusa delle interruzioni, è lo stesso GIOVI a chiarire che il discorso non tiene se si ragiona in termini di "media". Alla fine lo stesso RANDO ammette che **"se la percentuale del CDR è più bassa noi dovremmo guadagnarci"**. Una chiara ammissione.

Conversazioni registrate al progressivo 2886 del RIT 310/10 del 30.03.2011 (vds allegato 60)

Piero GIOVI: quando diciamo il 30% di CDR...è la più grossa cazzata del mondo, perchè ad un certo punto...ehmm...Pino mi ha dato i dati di 3 anni...massimo m'ha detto che lassù ci sono...e non gl'ho ricevo ..sta al 22% e noi diciamo al 30....

RANDO Francesco: e no...no...scusi però...noi stiamo al 22% perchè è quello....è quello che ci ricevono mediamente a Colleferro.....l'anno scorso ci sono state 46 interruzioni...insomma....

Piero GIOVI: no.....ineqne.....ehmm.....ad un certo punto io parlo da percentuale....oggi....

RANDO Francesco:....comunque malagrotta 2.... adesso la percentuale di Malagrotta 2 è superiore sicuramente.....

Piero GIOVI: 22,5....

RANDO Francesco: Malagrotta 2?....

Piero GIOVI: sì! io gliel'ho messa in quella lettera...ehmm...con le percentuali....gli avevo messo con allegato....stà come CDR....ecco che ce l'ho d'avanti.....22,6

RANDO Francesco: uh...uh...

Piero GIOVI:...questo è quello che abbiamo prodotto....ma no per qualche cosa perchè non l'ha ricevuto quello...proprio perchè non ci sta la dentro della roba...A MENO CHE NON GLI VOLEMO MANDÀ I COSI....I COCOMERI, LE MELANZANE...E VABBEH...E ALLORA, A QUEL PUNTO TUTTO È BONO.....QUINDI....IL 30% NON C'È quello, poi tagliamo dall'altra parte, poi tagliamo dall'altra parte...e dove piglia i soldi? purtroppo...se poi dopo....

RANDO Francesco: MA SE NO....PERÒ VOGLIO DIRE...SE LA PERCENTUALE DEL CDR È PIÙ BASSA NOI DOVREMMO GUADAGNARCI...NEL SENSO CHE....

Piero GIOVI: sì....sempre chè bisogna vedè a quanto...cioè adesso....

RANDO Francesco: con qualche zero (incomprensibile per voci sovrapposte)....andremo a gonfie vele.....

I riflessi economici della inferiore produzione di CDR rispetto a quanto previsto nella composizione della tariffa di accesso sono ben noti a RANDO e gli altri.

Si considerino le due seguenti conversazioni, la prima tra Alessandro Zadotti e Italia MAGNANTE, la seconda tra questa e RANDO (conversazioni trascritte nell'informativa NOE CC. del 17 ottobre 2012, a seguito del riascolto delle conversazioni intercettate in precedenza).

Rit. 329/10 – progr. 1435 del 21/01/2011 ore 09,56 del (VDS allegato 55).

Alessandro ZADOTTI: pronto?

Italia MAGNANTE : Alessandro?

Alessandro ZADOTTI: sì...ciao Italia...

Italia MAGNANTE : ciao....senti l'Ing. c'ha avuto un ripensamento.....*(i due interlocutori sorridono)*

....allora...lui ha fatto....cerco di spiegarti il ragionamento che mi ha fatto stamattina...."i calcoli secondo me....gli dica ad Alessandro"....

Alessandro ZADOTTI: ...via telefono....

Italia MAGNANTE : certo!....

Alessandro ZADOTTI: io ti faccio una premessa....poi ascolto....io siccome non sono convinto della....dei calcoli....

Italia MAGNANTE : ... e infatti lui....

Alessandro ZADOTTI: . ..ci sto lavoroRANDO...

Italia MAGNANTE : ecco...allora...

Alessandro ZADOTTI: ci sto lavoroRANDO perchè mio padre mi ha detto che comunque entro martedì bisogna fare questo calcolo degli interessi e poi decidere se mandare queste note di credito o no....

Italia MAGNANTE : ...allora io ti dico soltanto quale è il ragionamento che ha fatto lui.....se noi mandiamo a Colleferro il 29% ?....

Alessandro ZADOTTI: eh....

Italia MAGNANTE : ...non dobbiamo nulla...perchè abbiamo mandato quello che dovevamo mandare...se abbiamo mandato....

Alessandro ZADOTTI: noi ne mandiamo il 6 (%) però....

Italia MAGNANTE : ..ecco...se noi abbiamo mandato la metà o abbiamo mandato ...allora in quel caso ci devono restituire ...quello che...diciamo arriva al 29% la percentuale per arrivare al 29%....

Alessandro ZADOTTI: però noi ne mandiamo di meno a Colleferro...invece io quello ok...prendo atto delle sue osservazioni, però quello che invece io stavo tentando di fare.....

Italia MAGNANTE : uhmm...

Alessandro ZADOTTI: è riprendere la tariffa....

Italia MAGNANTE : uhmm....

Alessandro ZADOTTI: che loro ci avevano autorizzato....calcolata no?...sulla divisione che noi avremmo prodotto il 29% di CDR e quindi l'avremmo dovuto smaltire....

Italia MAGNANTE : eh!....

Alessandro ZADOTTI: però era calcolata anche sul fatto che producendo il 29% e bruciando il 29% di CDR....nella discarica ci mettevamo altro....

Italia MAGNANTE : certo!

Alessandro ZADOTTI: allora...secondo me...quei 18 euro che noi incassiamo per il CDR, che stanno..per capirci...dentro la tariffa.....la tariffa è 114...dentro i 114 stanno gli oneri post-dismissione...eccetera....

Italia MAGNANTE : c'è di tutto....

Alessandro ZADOTTI: c'è di tutto....82 euro sono per il servizio, cioè praticamente sarebbero gli onorari....

Italia MAGNANTE : certo....

Alessandro ZADOTTI: per capirci.....di questi 82 euro...a formare questi 82 euro, 18 euro sono quello che noi prenderemmo per il CDR....perchè diciamo che è il 29%....

Italia MAGNANTE: uhm...uhm...

Alessandro ZADOTTI: quindi è tutto un calcolo...no?

Italia MAGNANTE: uh...uh...su questi 18 euro, allora dici tu dovremmo fare il conto su questi 18 euro....

Alessandro ZADOTTI: vediamo quanto vengono questi 18 euro....perchè magari, se io ti dico...guarda che non sò più il 29 (%)....ma porto

Italia MAGNANTE: il 6 (%)...

Alessandro ZADOTTI: ma porto il 6(%), allora non viene neanche più 18 euro forse....

Italia MAGNANTE: certo!....

Alessandro ZADOTTI: Capito? perchè mi salta magari...oppure mi salta il costo in discarica....

Italia MAGNANTE: certo....anche questo di ragionamento potrebbe essere giusto...io se tu....

Alessandro ZADOTTI: io penso sia....cioè a rigor di logica avendo fatto le tariffe da poco....

Italia MAGNANTE: in effetti è così....

Alessandro ZADOTTI: ..in effetti è così...no?...perchè sì....a me costa 16 euro smaltire.... perchè considero che faccio determinati investimenti....

Italia MAGNANTE: uh..uh...

Alessandro ZADOTTI: come invasore...no? perchè considero che nell'arco dell'autorizzazione di invasi ne devo costruire 1-2....

Italia MAGNANTE: ...a secondo di quello che mando....

Alessandro ZADOTTI: brava!.... se io li riempio di CDR o di frazione secca, come la chiamano adesso....

Italia MAGNANTE: certo!

Alessandro ZADOTTI: perchè non si può chiamare CDR....allora mi costa di più di 16 euro....

Italia MAGNANTE: certo....

Alessandro ZADOTTI: magari mi costa 20 ...

Italia MAGNANTE: certo, anche questo come cosa è giusta....allora...consiglio che ti do io è....io comunque, in ufficio, questo pezzo di carta te lo mando....

Alessandro ZADOTTI: sì!

Italia MAGNANTE: ...ma se tu, nel fine settimana non hai un cacchio da fare e prepari quest'altro schema, sul tuo ragionamento....lunedì vi vedete e mettete insieme le due cose....che forse, che ne sò, che poi siete capaci pure di tirare fuori qualche altra cosa....o no?

Alessandro ZADOTTI: secondo me....sì!

Italia MAGNANTE: perchè il tuo di ragionamento nella realtà funziona uguale....cioè dovrebbe essere ancora più azzeccato....

Alessandro ZADOTTI: deve essere così perchè io parto da un'altro ragionamento....tu mi hai autorizzato a 82 euro per il servizio?.....

Italia MAGNANTE: e me ne dai 18 (€) per il CDR...

Alessandro ZADOTTI: basta....

Italia MAGNANTE: e certo!....

Alessandro ZADOTTI: basta...finito...io non ..cioè..al limite... secondo me....però questo ...l'ingegnere non la pensa così, secondo me dobbiamo parlare dei 6 euro che ho preso in più e degli 11 euro che ho preso in più

Italia MAGNANTE: e certo...

Alessandro ZADOTTI: eventualmente...

Italia MAGNANTE: certo....

Alessandro ZADOTTI: gli altri....abbiamo eseguito un calcolo previsionale....

Italia MAGNANTE: mh...mh...

Alessandro ZADOTTI: e poi basta, una volta che abbiamo fatto il calcolo è quello, non è che poi se arrivano meno quantitativi....cioè comunque a me...cioè le cambierei....

Italia MAGNANTE: mh...mh...

Alessandro ZADOTTI: se avessi delle differenze superiori al 10% in ingresso....

Italia MAGNANTE: sì....

Alessandro ZADOTTI: cioè se tu dici....avevo previsto che entravano 140.000.....ne sono entrati 200.000...allora lì... lo prevede pure il decreto 15 (15/2005) il ricalcolo della tariffa, ma una volta che sono entrati gli stessi quantitativi, poco superiori o poco inferiori, quei 114 euro non si toccano....

Italia MAGNANTE: certo....

Alessandro ZADOTTI: certo se io mi sono fatto dare 11 euro in più per il CDR, perchè dico che Colleferro mi fa pagare di più.....

Italia MAGNANTE: mh...mh...

Alessandro ZADOTTI: allora quello è un'altro paio di maniche, là....

Italia MAGNANTE: certo....

Alessandro ZADOTTI: posso dire...guarda....ti ridò gli 11 euro perchè...

Italia MAGNANTE: hm...hm...

Alessandro ZADOTTI: sulle tonnellate mie no!

Italia MAGNANTE: certo!....vabbè

Alessandro ZADOTTI: dai comunque....

Italia MAGNANTE: dai....io comunque questa te la mando comunque lì in ufficio

Alessandro ZADOTTI: mandamela...ma io comunque faccio anche il mio....

Italia MAGNANTE: però fai in effetti il tuo ragionamento ...

Alessandro ZADOTTI: proseguo il mio... proseguo il mio...

Italia MAGNANTE: ecco....d'accordo?

Alessandro ZADOTTI: va bene....

Italia MAGNANTE: ok....ciao Alessà
AlessandroZADOTTI: ciao
Italia MAGNANTE: ciao ciao

In realtà, nel quantificare il profitto illecito il consulente tecnico nominato non ha proceduto semplicemente a detrarre le spese di mancata termovalorizzazione imputandole a profitto, ma ha prudenzialmente defalcato da tale voce il costo dello smaltimento in discarica.

In successiva conversazione del 21 gennaio 2011 **RANDO con Italia MAGNANTE dice di aver meditato, e dice di aver commesso un errore nell'aver calcolato il sovrapprezzo per la termodistruzione a tutti i rifiuti, poichè va calcolata solo su quella effettivamente conferita, quindi le fatture emesse vanno un attimino riviste e l'importo da oltre 2.000.000 di euro passa a 600.000 totali. Dice anche che se loro conferissero meno del 29% dovrebbero restituire quanto indebitamente percepito (cosa che non fanno ndr), mentre se avessero conferito più del 29% si sarebbero trovati in una situazione di credito.** RANDO apporta delle correzioni allo schema e lo manda ad Italia via fax per inoltrarlo a ZADOTTI Alessandro.

Rit. 292/10 - prog. 1728 del 21/01/2011 ore 09.41. (VDS allegato 56)

MAGNANTE Italia: pronto?
RANDO Francesco: Sì
MAGNANTE Italia: Ing era quella che cercava di ...?
RANDO Francesco: era quella che cercavo... ora, siccome io tra le mie meditazioni poi **ho trovato che facevamo** nel... nel ch.... nel... valutare quei ... quegli importi
MAGNANTE Italia: mmh.. mmh
RANDO Francesco: **...un errore fondamentale che era quello di attribuire...** di attribuire a.... voglio dire....
MAGNANTE Italia: ai comuni?
RANDO Francesco: **costo non dovuto tutto il ... quello che... che derivava dal sovrapprezzo**
MAGNANTE Italia: mmh... mmh...
RANDO Francesco: **mentre invece la parte di sovrapprezzo dovuta a quello che effettivamente si portava a Colleferro deve essere tenuta come dovuta a noi... cioè se io mando il 29% per come è previsto a ...**
MAGNANTE Italia: a Colleferro
RANDO Francesco: **a Colleferro, non devo restituire una lira**
MAGNANTE Italia: mmh!
RANDO Francesco: **se mando la metà del 29%, no**
MAGNANTE Italia: mmh! Mmh!
RANDO Francesco: **devo restituire la metà di quello che mi hanno dato, non tutto. Noi abbiamo fatto l'errore di considerare sempre**
MAGNANTE Italia: di restituire tutto quello
RANDO Francesco: **tutto che era dovuto al sovrapprezzo per la termodistruzione**
MAGNANTE Italia: mmh! Mmh!
RANDO Francesco: ecco allora, detto questo che poi magari ... lo facevo con lei come scambio di idee
MAGNANTE Italia: sì sì sì
RANDO Francesco: **io adesso, su quella tabella che lei mi ha mandato**
MAGNANTE Italia: mmh! Mmh! Fa delle correzioni
RANDO Francesco: benissimo... fatturare.... **Ho fatto delle correzioni sugli anni**
MAGNANTE Italia: mmh! Mmh!
RANDO Francesco: **no!? Perché le faccio... perché vorrei che lei le facesse vedere... le facesse vedere a...**
Alessandro ZADOTTI
MAGNANTE Italia: ok!
RANDO Francesco: **e che sulla base di questa nuovo importo da fatturare ... che si riduce da mille e due.... da duemilionicinquecentocinquantesette (2.557.000) a ... solo seicentonovantottomila (698.000)... no**
MAGNANTE Italia: mmh... mmh
RANDO Francesco: **mi facesse la suddivisione ai 10 comuni**
MAGNANTE Italia: ai comuni...
RANDO Francesco: no, si tratta di fare ovviamente di fare in proporzione... ad Albano si fa...
MAGNANTE Italia: certo

RANDO Francesco: per settantaquattro (74) diviso duemilacinquecentocinquantesette (2.557) per ... per quello che è per il nuovo seicentonovantotto (698) insomma... va bene voglio dire...

MAGNANTE Italia: ok... va bene allora....

RANDO Francesco: voglio dire

MAGNANTE Italia: sì... io l'ho capito il ragionamento... solo riuscire... poi adesso quando ne parlo con Alessandro... che gli mando il conteggio, vediamo un attimo, ok?

RANDO Francesco: sì sì, il concetto... il concetto che le ripeto è ...

MAGNANTE Italia: è questo, se io mando il 29% non gli devo... non devo niente, se mando la metà dovrò restituire la metà...

RANDO Francesco: vede noi abbiamo sempre ...

MAGNANTE Italia: se mando il 30% dovrò restituire meno il trenta...

RANDO Francesco: no, no, niente... se mando il 30% me ne viene ancora l'uno!

MAGNANTE Italia: certo!

RANDO Francesco: mi viene ancora qualcosa a me

MAGNANTE Italia: qualcosa ... certo!

RANDO Francesco: se io ne ho mandato in più... perché mandando a Colleferro a un prezzo

MAGNANTE Italia: più mando più mi devono

RANDO Francesco: eh certo!

MAGNANTE Italia: se ne mando meno io devo restituire

RANDO Francesco: devo restituire, ecco però... l'errore era di restituire tutto comunque

MAGNANTE Italia: ho capito!

RANDO Francesco: mmh, noi ave.... noi...

MAGNANTE Italia: (ndr: *parola incompresa*)... è questo l'errore fatto

RANDO Francesco: è questo l'errore fatto! Ecco!

MAGNANTE Italia: va bene

RANDO Francesco: va bene... senta...

MAGNANTE Italia: aspetto che mi rimanda il fax

RANDO Francesco: sì, le rimando il fax, poi ... lui mi aveva ... io me l'ero messo da parte, ma poi son venuto via ... i... vorrei avere sottocchio quello schema... quella bozza che poi è rimasta tale in risposta alla Stampa di Torino

MAGNANTE Italia: ah, ok

RANDO Francesco: eh... credo che l'abbia tirata fuori Federica, da qualche parte c'è, io l'ho lasciata forse sulla mia scrivania... io forse l'ho data a LANDI

MAGNANTE Italia: mmh... mmh...

RANDO Francesco: se me la... me la.... me la rimanda ...

MAGNANTE Italia: mandiamo via fax... ok!

RANDO Francesco: io adesso... però fra pochi minuti esco quindi...

MAGNANTE Italia: vabbè, lei lo lascia attivo?

RANDO Francesco: lo lascio attivo, sì sì sì

MAGNANTE Italia: ok!

RANDO Francesco: ok!

MAGNANTE Italia: va bene!

RANDO Francesco: grazie, arrivederci

MAGNANTE Italia: arrivederci.

Tale conversazione va rapportata a quanto previsto dal decreto n. 4/2006 il quale, proprio in relazione alla quantificazione delle tariffe, aveva stabilito che: *“detti oneri in considerazione delle quantità che la società ha stimato di conferire in discarica possono essere riassunti in via del tutto teorica, fermo restando che le stesse dovranno essere definitivamente determinate sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti nei singoli impianti di smaltimento pertanto, relativamente tali voci la società dovrà procedere, almeno con cadenza annuale, ad eventuali conguagli positivi e negativi sulla base dei rifiuti effettivamente avviati a smaltimento presso la discarica di servizio”* (in proposito, v. più approfonditamente la relazione di CTU depositata dal Dr. Vignone in data 24 ottobre 2012).

A consuntivo, quindi, Pontina Ambiente avrebbe dovuto restituire ai Comuni l'eventuale differenza e, se lo sbilancio fosse stato superiore al 10%, si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazione della tariffa.

Si fa presente che dalla lettura della missiva della Regione Lazio prot. 92429/DB/04/13 datata 11.5.2012 (all. 2 alla relazione depositata il 6/9/2012) risulta che: *“alla data odierna non risultano variazioni alla tariffa di accesso dell'impianto in questione rispetto a quella di cui al decreto commissariale n. 4 del 03.03.2006. Dagli atti emerge, bensì, che la società Pontina Ambiente s.r.l. abbia presentato in data 23 dicembre 2010 un'istanza di ricalcolo della tariffa a consuntivo 2009 (prot. n. 55075 del 24.12.2010) incompleta della documentazione utile ai fini dell'istruttoria, in particolare, carente dell'attestazione della congruità dei costi dichiarati da parte di una società di revisione iscritta nell'albo tenuto dalla Consob.”* La stessa società ha in seguito integrato la documentazione a corredo dell'istanza presentata, facendo pervenire solo in data 29 novembre 2011, la va., ai sensi del decreto commissariale n. 15/2005, relativa all'impianto di TBM sito in Cecchina di Albano..(.). Si evidenzia, pertanto, che l'istruttoria finalizzata alla determinazione della tariffa di accesso all'impianto gestito dalla Pontina Ambiente s.r.l. è attualmente in corso..(.). ”.

Quindi **alla data dell'11.5.2012 non risultava che la Regione Lazio avesse approvato la tariffa revisionata** che, con la richiamata lettera del 23 dicembre 2010 assunta al prot. n. 55075 del 24.12.2010 è stata quantificata dalla stessa Pontina Ambiente in € 126,89 con riferimento alla gestione 2009.

L'informativa Velletrana riporta anche una conversazione molto importante (nella parte relativa alla “bonifica ambientale” delle microspie in Regione) intercorsa in ambientale tra FEGATELLI e RANDO.

Il 23 marzo 2011 Luca FEGATELLI riceve RANDO, il quale narra l'intera vicenda oggetto della presente indagine.

Interessante è il punto in cui lo stesso FEGATELLI (forse a conoscenza della presenza di apparati captativi) sostiene che laddove vi è una differenza dei costi del 10% deve essere richiesta a consuntivo la revisione tariffaria.

Conversazione registrata al progressivo 1716 del RIT 130/11 del 23.03.2011 (vds allegato 226)

[omissis]

RANDO Francesco: siccome le cose sono di non facile comprensione, allora io se vuoi... ti vorrei lasciare un pò di documentazione esplicativa... di che cosa.... di due fenomeni... uno che è quello relativo alla ... variare della tariffa con il variare del costo della termodistruzione... questa variazione noi l'abbiamo sempre tenuta al di fuori della tariffa... l'abbiamo comunicata ... incompreso.... nel momento l'abbiamo tenuta fuori anche perchè le variazioni erano abbastanza frequenti ... siamo passati da 35 euro a

FEGATELLI Luca: a 85 ... incompreso....

RANDO Francesco: a 75 siamo passati e poi siamo tornati a 60.... e allora... naturalmente diciamolo.... i personaggi con la striscia hanno difficoltà a capire come.... e noi abbiamo spiegato recentissimamente abbiamo fatto anche con il comune di Albano.... sul quale loro sono andati... con il comune di Albano insomma... e quindi abbiamo detto... quando la tariffa varia.... incompreso.... nell'ambito della formazione della tariffa c'è la corrispondente voce del vecchio del... CDR ... ma sul ... incompreso... non si rivaluta alla stessa maniera, ma se ne rivaluta una parte.... ovviamente inferiore... nella misura del 29%

FEGATELLI Luca: 29%

RANDO Francesco: 30% ... incompreso.... un'altra questione sulla quale immagino.... incompreso.... è quella che noi abbiamo sempre sostenuto e cioè che... quando non siamo andati a Colleferro perchè per ben 46 volte in due anni c'hanno.... fermato.... noi abbiamo sostenuto dei costi di smaltimento maggiori... cioè... nonostante che ci sia stato l'incremento del compenso per quello che andava a Colleferro ... io ho avuto maggiori costi per quello che va in discarica... è questa questione che al momento è più difficile da capire... io me la sono fatta certificare dalla RIA & PARTNERS ... una società di revisione che mi ha attestato che quando.... perchè se tu ... anche se tu mi raddoppi il costo a Colleferro e io te lo ribalto nella tariffa... però se ci viene complessivamente ... invece di essere il 29% quello per cui... diventa l'8 il 9... sull'8 e il 9 quel poco che posso avere in più, non mi compensa per quel 29 meno 8 che mando in più in discarica... non so se sono chiaro.... se se.... perchè io...

FEGATELLI Luca: incompreso....

RANDO Francesco: comunque abbiamo fatto i conti e li abbiamo sottoposti ad una società che ci siamo tenuti in casa un...

FEGATELLI Luca: un atto

RANDO: ... un atto

FEGATELLI Luca: (incompreso).... sulle tariffe lo vedo molto tranquillo perchè... sò che c'è tutta questa... tutto questo diverbio, però (incompreso) ...nonostante le tariffe ... (incompreso) ... sicuramente non abbiamo agevolato nessuno [omissis]

RANDO Francesco: il prezzo è molto più alto ... non solo, ma l'incremento del maggior costo di term.... è una voce che è stata esercitata a parte.... uno potrebbe dire.... ma perchè tu non hai chiesto la revisione della tariffa? E ogni quando la chiedo, ogni sei mesi?

FEGATELLI Luca: ogni volta che c'è un incremento del 10% si chiede

RANDO Francesco: avrei dovuto farlo, però.... qui abbiamo scelto la strada di applicare.... forse qui abbiamo sbagliato... di applicare questo al di fuori... di fare una rivalsa....

FEGATELLI Luca: ... c'è un aspetto... (incompreso)... chè diciamo la... l'azione da parte dell'amministrazione può avvenire a consuntivo ... a consuntivo delle dichiarazioni ... perchè ... (incompreso).... a consuntivo ... (incompreso).... tieni conto che INDECO, così come anche ECOAMBIENTE, a chiusura del lotto, o i lotti, hanno mandato la (incompreso)... a consuntivo... (incompreso) ... guarda caso.... questo mi pare strano... le tariffe coincidono sostanzialmente... l'unica cosa che poi INDECO ci dice che noi abbiamo 7 milioni di metri cubi rifiuti sotto che io ho (incompreso).... e tu mi devi pagare anche la manutenzione di 7 milioni di metri cubi sotto che io ho (incompreso)...

RANDO Francesco: (incompreso)...

FEGATELLI Luca: ... sostanzialmente loro al tempo hanno fatto questa richiesta... e quindi ... (incompreso) ... a consuntivo poi chiudo e faccio la rendicontazione... si va a fare la rendicontazione ... ci sarà poi l'asseverazione da parte della società di revisione che dice che è tutto così e noi faremo la compensazione in più o in meno, o contestiamo.... tieni conto che ci sono ancora (incompreso)...

RANDO Francesco: certo... certo.... ma voglio dire però... potrebbero contestare che io abbia tenuto fuori dalla tariffa questo incremento... cioè che l'ho addebitato ... ma non l'ho addebitato a umma a umma... io ho scritto urbi et orbi ... ogni volta.... a tutti i comuni a alle amministrazioni che allora era commissariata ... ho scritto che avrei applicato questo maggiorazione... o diminuzione, perchè nell'ultimo anno, quando il prezzo da 75 è sceso... questo ... questo onere.... (incompreso)... in questo frangente

Tuttavia, almeno dalla documentazione fornita dai comuni, non emerge che siano mai stati restituiti ai medesimi dei soldi corrisposti alla discarica di Albano Laziale.

Altrettanto significativa è la conversazione intercorsa tra Piero GIOVI e Pino SICIGNANO il quale fornisce, su esplicita domanda, una statistica sui quantitativi di CDR da lui prodotto. Si intuisce come per fare il CDR ci si deve attestare su una percentuale tra il 18 ed il 20% dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Conversazione registrata al progressivo 2607 del RIT 294/10 del 5.01.2011 (vds allegato 61)

Piero GIOVI: oh....

Pino SICIGNANO: Piero

Piero GIOVI: ciao.....senti, tu mi confermi che diciamo.....se vuoi fare un CDR buono li ad Albano devi stare sul 18%?

Pino SICIGNANO: si....beh....un po più di più, però è quella la cosa.....

Piero GIOVI: 18 - 19 insomma...via....

Pino SICIGNANO: si!....il 20%.....

Piero GIOVI: se vuoi fare quello buono....buono...buono.....

Pino SICIGNANO: bravo....puoi fa quello.....poi se no.....t'allunghi....

Piero GIOVI: ah....beh....pò allungà come ti pare...

Pino SICIGNANO: eh...eh....

Piero GIOVI: vabbò....ti ringrazio....

Pino SICIGNANO: va bene?...niente....ciao....

Le conversazioni afferenti la impossibilità da parte del TMB di produrre il 29% di CDR sono affiorate in continuazione ed hanno rappresentato una costante per l'intera attività di intercettazione. Alle tante conversazioni fin qui registrate si aggiunge quella di mercoledì 04.05.2010 alle ore 09.37 durante la quale un impiegato dei termovalorizzatori di Colleferro a nome Giuseppe chiede a SICIGNANO un incremento dei conferimenti di CDR. SICIGNANO rispondeva che per quel giorno non aveva disponibilità di combustile. Giuseppe chiedeva allora se per giovedì e venerdì (dove erano previsti rispettivamente 3 e 2 viaggi di CDR) potevano aggiungere un conferimento

giornaliero in più. SICIGNANO rispondeva che per l'indomani (giovedì) non poteva fare nulla poiché erano in programma già 3 viaggi ed inoltre il materiale risultava scarso, tutto al più concludeva che qualche viaggio lo avrebbe potuto aggiungere venerdì in quanto erano in programma solo due viaggi.

Conversazione registrata al progressivo 6000 del RIT 294/10 del 4.05.2011 (vds allegato 62)

Giuseppe: ma che per caso c'avete qualcosina in più da poter mandare?

Pino SICIGNANO: oggi no

Giuseppe: eeh...noi poi domani e dopo domani ne avete tre e due

Pino SICIGNANO: eh

Giuseppe: se facciamo quattro e tre, ce la fate?

Pino SICIGNANO: quattro e tre non lo so

Giuseppe: cioè sarebbe uno in più

Pino SICIGNANO: il materiale

Giuseppe: domani e uno in più dopo domani non è ..

Pino SICIGNANO: se c'ho il materiale dopo domani che è...dunque domani è giovedì

Giuseppe:domani è giovedì e invece di quattro tre

Pino SICIGNANO: allora no io venerdì te li manderei qualcuno in più

Giuseppe: venerdì ce ne avete uno e uno che facciamo?

Pino SICIGNANO: eh!

Giuseppe: due e due

Pino SICIGNANO: ce n'ho tre bravo...se ce n'ho quattro te ne mando quattro se no te ne mando tre quelli che riesci a fare te mando

Giuseppe: ma per domani non è possibile

Pino SICIGNANO: e domani ce n'ho tre e sto...c'ho poco materiale

Giuseppe: ok allora ci risentiamo domani

Pino SICIGNANO: eh!

Giuseppe: per venerdì

Pino SICIGNANO: però va...va benissimo

Giuseppe: io faccio sicuri tre probabili quattro

Pino SICIGNANO: si...bravo, bravo, bravo

Giuseppe: ok

Sopraggiungeva così la conversazione di giovedì 05.05. tra l'ing. Cerasi della Pontina Ambiente e Concetta degli impianti di termovalorizzazione di Colferro. L'ingegnere riferiva che non avevano materiale e che pertanto i conferimenti per venerdì 06 maggio tornavano ad essere due come da programmazione.

Conversazione registrata al progressivo 4695 del RIT 383/10 del 5.05.2011 (vds allegato 63)

CERASI Domenico: senti, vuoi verificare per piacere quanti viaggi c'hai segnati per Pontina domani?

Concetta: domani?

CERASI Domenico:si

Concetta: aspetta eh....due a Mobile e uno in EP, perché ne vuoi fare uno in più?

CERASI Domenico: no tornano a esse due perché quelli giù non riesco

Concetta: a quindi è uno e uno?

CERASI Domenico: si

A riscontro di quanto sopra, personale del NOE procedeva a verificare i conferimenti di CDR di venerdì 6 maggio appuRANDO che effettivamente ve ne erano stati solo due (**vds. allegato 64**)

Alla luce di tutte le conversazioni registrate sull'argomento e valutati i riscontri effettuati sul punto, è acclarato che il 29% di CDR denunciato e contabilizzato in tariffa è del tutto strumentale alla lievitazione della medesima.

Si è altresì accertato che a fronte di una minore termovalorizzazione di CDR la Pontina Ambiente non ha mai attivato di iniziativa la procedura di revisione tariffaria così come previsto dal più volte richiamato articolo 7 del decreto commissariale 15/2005. Solo in data

23.12.2010 essa ha presentato una rideterminazione a consuntivo della tariffa su esplicita richiesta della Regione Lazio, e peraltro non per fluttuazioni nella produzione del CDR, ma quale conseguenza dell'apertura di un nuovo invaso, il VII, autorizzato con determinazione regionale n. B3695 del 13/08/2009.

In particolare, con l'ordinanza contingibile ed urgente n. Z0009 del 28 ottobre 2010, nell'autorizzarsi la Pontina Ambiente a smaltire i rifiuti provenienti dal limitrofo impianto di TMB, negli invasi di discarica denominati IV e V, fino alla realizzazione e formale presa d'atto delle opere di collaudo del "sub-lotto funzionale" relativo al VII invaso, prescriveva alla stessa (oltre di avviare le procedure di chiusura degli invasi IV, V e VI, all'avvenuta realizzazione e messa in esercizio del "sub-lotto funzionale"), *"di ricalcolare, a consuntivo, le tariffe relative all'accesso in discarica secondo quanto previsto dalla DGR 516/2008 e s.m.i., tenendo conto delle quantità di rifiuti abbancati sul IV e V invaso, ivi incluse quelle eccedenti le quantità autorizzate con Determinazione n.B2576/09, e di presentare relativa istanza alla Regione Lazio"*.

Infatti giova ricordare che il predetto impianto, in base al decreto 15/2005 deve soddisfare delle percentuali di recupero che il TMB della Pontina annualmente disattende (25% di CDR e 25% di FOS). E' pacifico dichiarare la impossibilità del TMB della Pontina Ambiente di spingersi oltre i consuetudinari quantitativi settimanali di 430 tonnellate suddivisi mediamente in 18 conferimenti di CDR, giornalmente articolati dal lunedì al sabato in 4-4-3-3-2-2 per una media di circa 72 conferimenti mensili. A supporto della memoria ricordiamo che in media un conferimento di CDR equivale a circa 24 tonnellate che moltiplicate per i 72 conferimenti mensili sviluppano una quantità di 1728 tonnellate. Se moltiplichiamo tale cifra per i dodici mesi dell'anno si arriva ad un totale di 20736 che rappresenta, dati alla mano, la potenzialità media del TMB della Pontina Ambiente. Tale quantità è di fatto molto lontana dalle 40.600 tonnellate (vale a dire il 29% delle 140.000 previste in ingresso) di CDR che il TMB avrebbe dovuto produrre come denunciato nella procedura per l'ottenimento della tariffa nel mese di ottobre 2005 e tutt'ora in corso di validità.

Non solo, ma resta lontano anche dalla percentuale del 25% che il decreto 15/2005 fissa come limiti minimo di recupero per il CDR per un impianto TMB.

Inoltre risulta che dal 2006 al 2009 i rifiuti in ingresso all'impianto sono andati ben oltre la stima delle 140.000 tonnellate ipotizzate dalla dirigenza della Pontina, motivo per il quale la quantità di CDR doveva essere peraltro superiore alle 40.600 tonnellate sopra indicate. Caso diverso invece per il 2010 dove è stato registrato in ingresso un quantitativo di 130.161 tonnellate di rifiuti. Pertanto, sempre in base a quanto denunciato dalla Pontina, a tutto il 2010 il CDR prodotto doveva essere di 37.746 tonnellate mentre risulta esserne stato prodotto 18.754.

Concludendo, **il risultato delle operazioni di trattamento non soddisfa nè quanto dichiarato in tariffa (29% di CDR) nè i requisiti minimi previsti dal decreto commissariale 15/2005 (25%).**

Del resto, segnale che il TMB della Pontina Ambiente è lontano dall'essere un impianto di recupero organizzato per funzionare a dovere è la conversazione qui di seguito riportata laddove l'ing. Montanaro Ivo della Pontina Ambiente, conscio delle ultime verifiche effettuate da personale del NOE di Roma, riferisce al suo interlocutore, autista di una società di trasporto di rifiuti, che prima della fine dell'anno devono assolutamente effettuare un viaggio di ferro indipendente dalla quantità, poiché è importante dimostrare di avere recuperato il materiale ferroso, cosa che evidentemente non avveniva.

Conversazione di cui al progressivo 72 del RIT 383/10 del 21.12.2010 (vds. allegato 66)

Montanaro Ivo di Pontina Ambiente: senti.....ci riusciamo a fare quel viaggio di ferro, che avevamo detto prima..... della fine dell'anno?

massimo autista per colleferro: sì!....sì!

Montanaro Ivo di Pontina Ambiente: dimmi tu quando.....

massimo autista per colleferro: ma scusa non abbiamo fatto un viaggio l'altro.....

Montanaro Ivo di Pontina Ambiente: sì...io ti avevo detto poi, quando ci siamo risentiti.....

massimo autista per colleferro: ah...sì....ok...ok...

Montanaro Ivo di Pontina Ambiente: ...che ne dobbiamo fare uno a tutti i costi anche se sarà mezzo carico.....un quarto....non lo so quanto sarà...però insomma....per far risultare un viaggio....

massimo autista per colleferro: sì!...guarda te lo posso fare la prossima settimana....tra natale e capodanno, possiamo fare tranquillamente.....

Montanaro Ivo di Pontina Ambiente: per noi...quando vuoi, basta che ti ricordi che lo dobbiamo fare....mi avverti che ci pensi tu ad avvertire su a Brescia?

massimo autista per colleferro: no...tanto sono aperti....quelli non c'hanno bisogno di essere avvertiti....

[omissis]

Le ultime attività di ascolto nel procedimento velletrano, relative al 2011, hanno permesso di evidenziare la consapevolezza degli indagati su come la percentuale di CDR prodotto dalla Pontina Ambiente sia ben al disotto del 29% dichiarato e contabilizzato in tariffa e che parte di quello prodotto non viene effettivamente avviato a termovalorizzazione.

La problematica viene sollevata nel momento in cui la società MOBIL SERVICE, che gestisce uno dei due termovalorizzatori di Colleferro, invia una nota alla Pontina Ambiente, intercettata via fax in data 21/04/2011 alle ore 17:21 al progressivo 3118 del RIT 309/10 (*vds allegato 67 informativa velletrana*) con la quale chiede di conoscere i quantitativi di CDR che la società intende conferire per l'anno 2011 e nel contempo stabilisce un aumento del prezzo di conferimento del CDR da 60 a 75 €/tonn. a partire dal 2 maggio.

Pertanto RANDO, dovendo approntare la risposta chiede informazioni a SICIGNANO Giuseppe, di fatto conduttore dell'impianto, circa i quantitativi di CDR che riescono a produrre e che intendono conferire per il 2011. La risposta di SICIGNANO è che loro conferiscono 18 viaggi a settimana e la produzione di CDR si aggira intorno alle 75 tonn./giorno e che di conseguenza la percentuale di CDR prodotto è più basso del 29% dichiarato. SICIGNANO effettua tali calcoli sulla previsione che al TMB saranno registrati in ingresso circa 100.000 tonnellate, quindi se dovessero rispettare pedissequamente il contratto, la percentuale di combustibile che producibile nel 2011 si sarebbe potuta aggirare al massimo intorno al 22%. Orbene tali affermazioni rappresentano la prova del nove su come in passato siano state frodate le pubbliche amministrazioni alle quali la Pontina Ambiente spacciava il recupero del CDR su una percentuale del 29% dei rifiuti in ingresso. Infatti RANDO e SICIGNANO non fanno altro che mantenere la produzione di CDR simile a quella degli altri anni, sebbene il quantitativo dei rifiuti in ingresso al TMB negli altri anni era ben al di sopra delle 100.000 tonnellate previste per l'anno in corso.

Conversazione registrata al progressivo 6129 del RIT 294/10 del 9.05.2011 (vds allegato 68)

RANDO Francesco: ehm..volevo dire...io devo rispondere alla..alla EP SISTEMI eccetera per i conferimenti

SICIGNANO Pino: sì

RANDO Francesco: ecco ehm volevo sapere, durante il primo trimestre

SICIGNANO Pino: sì

RANDO Francesco: noi abbiamo avuto delle...delle respinte..voglio dire delle.delle ehm

SICIGNANO Pino: delle fermate?

RANDO Francesco: delle fermate?

SICIGNANO Pino: da parte loro sì.

RANDO Francesco: ah sì?

SICIGNANO Pino: sì, ma diciamo che in linea di massima non è che l'abbiamo proprio..perché tutto sommato c'hanno aiutato eh

RANDO Francesco: uhm..uhm

SICIGNANO Pino: tra virgolette

RANDO Francesco: sì

SICIGNANO Pino: sì fermate ovviamente straordinarie per i forni non è che

RANDO Francesco: ecco ma allora adesso voglio dire ti propongono 430 tonnellate giorno...ora..c'è una notevole voglio dire variazione in meno in questi anni...in questi....quest'anno tant..ancora di più ma l'anno scorso anche rispetto al triennio 2007 duemila e.. 2010..2009

SICIGNANO Pino: certo

RANDO Francesco: ehm quando noi smaltivamo 150.000 tonnellate all'anno adesso nel 2010 ne abbiamo smaltito 130.000 e

SICIGNANO Pino: 20.000 in meno certo

RANDO Francesco: 20.000 in meno e adesso la tendenza è di arrivare ai 100.000 perché siamo...siamo sull'ordine di grandezza del...del...di primo trimestre di 25 uhm 25.000 quindi 25 per 4 fanno 100.000..102

SICIGNANO Pino: ma consideri però che luglio...giugno, luglio, agosto la tendenza risale un po' ingegnè perché c'è il mare eh

RANDO Francesco: sì d'accordo..d'accordo no ma rispetto...rispetto all'anno precedente la tendenza è sempre quella eh!

SICIGNANO Pino: sì,sì,sì, però

RANDO Francesco: sì

SICIGNANO Pino: diciamo che ci dovremmo riassetare su quel..su quei valori ecco

RANDO Francesco: ecco però oggi come oggi..oggi come oggi ehm..ehm noi ehm quanto CDR..quanto CDR ehm ricaviamo?

SICIGNANO Pino: ma consideri..consideri un 75 tonnellate giorno ingegnè, per sei giorni

RANDO Francesco: 75 tonnellate al giorno, ma quindi in..in percentuale..siamo più bassi adesso de..anche perché la raccolta differenziata drena..drena materiale

SICIGNANO Pino: esatto..esatto

RANDO Francesco: **materiale ad alto potere calorifico no?**

SICIGNANO Pino: eh

RANDO Francesco: **e quindi adesso come adesso il 29% non..ce lo sognamo**

SICIGNANO Pino: **no,no,no molto più basso**

RANDO Francesco: sì, ma si cosa stiamo intorno al ventid...25?...24?

SICIGNANO Pino: ma..23,24 sì

RANDO Francesco: sì

SICIGNANO Pino: perché poi il problema qual'è noi diciamo che, tra virgolette, facciamo un CDR di qualità rispetto agli altri eh

RANDO Francesco: sì,sì certo,certo, certo

SICIGNANO Pino: eh!

RANDO Francesco: vabbò

SICIGNANO Pino: perché abbiamo messo la tarara, abbiamo messo..io faccio ripassare pure alcune volte il prodotto di scarto della tarara...

RANDO Francesco: sì

SICIGNANO Pino: non lo mando direttamente in discarica, ma lo ripasso addirittura con i rifiuti, un'altra..un altro passaggio però non è che possiamo ehm diciamo levà il sangue dalla zucca tra virgolette

RANDO Francesco: va bene...vabbò

In merito alla tesi difensiva avanzate dagli indagati nel corso delle intercettazioni telefoniche relative alla fermate tecniche degli impianti di termovalorizzazione (tra l'altro smentita sia dal contenuto dei contratti stipulati dalla Pontina Ambiente con i termovalorizzatori di Colleferro che dalle dichiarazioni rese dal direttore tecnico del consorzio Gaia), venivano esperite delle verifiche circa gli eventuali contatti che la società Pontina Ambiente avrebbe potuto intraprendere con gli altri impianti di recupero energetico presenti sul territorio regionale per la collocazione del CDR prodotto, atteso che la società dei castelli romani non ha alcun obbligo prescrittivo di conferire il proprio CDR esclusivamente ai termovalorizzatori di Colleferro e che quindi, come rifiuto speciale, è libero di essere gestito su tutto il territorio nazionale.

Gli altri impianti di recupero energetico presenti in Regione sono quelli di San Vittore nel Lazio ed il gassificatore di Malagrotta.

Orbene, presso la E.A.L.L. Srl che gestisce i termovalorizzatori di San Vittore non sono emersi rapporti con la Pontina Ambiente per la fornitura del combustibile. Impossibile allo stato conferire il CDR prodotto dal TMB di Albano presso il gassificatore di Malagrotta, gestito dal Co.La.Ri. con amministratore unico Manlio CERRONI, poiché tale impianto ha come obbligo prescrittivo di ricevere il solo CDR prodotto dai due impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2 gestiti dalla E. GIOVI. Ma il gestore, che è praticamente lo stesso, avrebbe potuto chiedere una

autorizzazione ad hoc, cosa mai avvenuta. Inoltre **il gassificatore di Malagrotta allo stato è fermo per scelta gestionale.**

Un'ultima notazione si rende necessaria.

Dalle informative del NOE e della SOC non appariva chiaro se, alla luce delle risultanze investigative, il CDR venisse solo prodotto in percentuale minore rispetto a quella indicata in tariffa, e quindi il residuo venisse smaltito in discarica dopo la sola deferrizzazione e prima della trasformazione in CDR, ovvero se il CDR venisse comunque prodotto, ma una parte venisse avviato in discarica, chiaramente con il codice CER camuffato in 191212. E' evidente che documentalmente (ad esempio dai MUD) non si sarebbe potuta trovare traccia di tale seconda ipotesi poiché il CDR è un rifiuto speciale che non potrebbe essere smaltito nella discarica di Albano, non autorizzata. Venivano pertanto chiesti chiarimenti alle due forze di polizia, alla luce delle risultanze investigative.

Con nota in data 4 dicembre 2012 esse, con nota congiunta, rispondevano che **dalle risultanze investigative dei due procedimenti penali è lecito ritenere che, a fronte del minor quantitativo di CDR avviato a termovalorizzazione, la quota di combustibile non inviata a recupero energetico sia stata in parte abbancata in discarica dopo essere stata trasformata in CDR ed in parte abbancata come rifiuto trattato avente CER 191212 prima della trasformazione in CDR, in quantità che tuttavia non è stato possibile rilevare.**

Quanto sopra detto trova conferma anche nelle indagini tecniche. Nella conversazione registrata al progressivo 176 del RIT 294/10 del 23.10.2010 (*vds allegato 35 della informativa del NOE n. 71/8-30 del 22.06.2011*) intercorsa tra Pino SICIGNANO e Piero GIOVI (già vista in precedenza), il primo svela le proprie preoccupazioni circa il fatto che gli inceneritori di Colleferro hanno dimezzato alla Pontina Ambiente i viaggi di CDR. Tale premura, come si evince chiaramente nel corso della telefonata, è dovuta solo ed esclusivamente all'asserito imminente esaurimento della capacità ricettiva della discarica (l'ordinanza contigibile ed urgente non era stata ancora emessa), poiché lo stesso SICIGNANO confessa che in tempi non sospetti avrebbe tranquillamente collocato il CDR in discarica:

Conversazione registrata

SICIGNANO : e niente gli ho detto ha visto? a parte che se fermato Colleferro gli ho detto mo pe lunedì vedi che poi fa
Piero GIOVI: s'è fermato Colleferro?

SICIGNANO: è un impiant.... una linea sì!

Piero GIOVI: uhm

SICIGNANO: e m'hanno dimezzato i viaggi

Piero GIOVI: ho capito

SICIGNANO: **mo in tempi non sospetti nel senso che è non... non preoccupanti la potevo pure mette dentro ma mo ... sto pieno come un uovo io ho detto martedì fermo poi decidete voi dove deve annà**

7.4. I riscontri della sussistenza del reato di traffico alla luce della giurisprudenza di legittimità [1]

Le indagini condotte hanno infatti portato all'individuazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 260 D. Lgs. 152/2006, come sinteticamente indicati dalla recente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 46705 del 2009: *“per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una vera, sia pure rudimentale, organizzazione professionale - con allestimento di mezzi ed impiego di capitali - con cui gestire in modo continuativo ed illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Conseguenza che il delitto implica una pluralità di condotte in continuità temporale - relative ad una o più delle diverse fasi nella quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti- e più operazioni illegali degli stessi. Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrare sotto altre e meno gravi fattispecie, ma valutate in modo globale integrano gli estremi del reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge”* (conf. Cass. Sent. n. 28685/2006).

Ed infatti, le attività poste sotto osservazione attenevano la gestione dei rifiuti intesa come complesso delle operazioni finalizzate ad una lavorazione articolata ed approfondita di RSU, tramite l'impianto di trattamento meccanico-biologico.

Peraltro emergevano nettamente gli ingenti quantitativi trattati nel periodo in esame laddove per il solo periodo investigato (marzo 2006 - agosto 2012) sono state gestite poco meno di **un milione di tonnellate** di RSU.

I mezzi utilizzati apparivano di non poco conto data la complessità strutturale e tecnologica degli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli scopi illeciti. I fatti oggetto di contestazione si erano snodati attraverso l'utilizzo di un'impresa dotata di un'ampia e articolata struttura in termini di mezzi e risorse umane.

Non da meno, come ampiamente accennato, si presentava la portata del fenomeno sotto il profilo temporale. Le attività illecite, ricostruite attraverso le investigazioni, si snodavano in maniera continuata in un arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2010.

Quanto al fatto che le condotte si siano svolte nell'ambito di una attività di impresa formalmente autorizzata allo smaltimento di rifiuti, si segnala la recente sentenza della IV Sezione della suprema Corte, n. 2117 del 19 ottobre 2011, a mente della quale *“la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo lecito (conf. Sez. III, sent. 15.12.2010, Bonesi). In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi atutotizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che nicluda stabilmente condotte illecite all'interno di una attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza violazioni ..[omissis] .. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di «traffico» di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti, e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato”.*

Per di più veniva evidenziata una chiara gestione “abusiva” dei rifiuti trattati, caratterizzata per il suo svolgersi *contra legem*, in quanto il rifiuto indifferenziato andava avviato alla termovalorizzazione nelle percentuali stabilite, ossia in misura del 29%, laddove invece è emerso che parte cospicua del CDR prodotto (che è un rifiuto speciale) non avrebbe mai potuto essere avviato a smaltimento in discarica (che non era, né poteva, essere autorizzata a smaltirlo), ed invece lo era “spacciato” per sovrappeso previa attribuzione di altro codice CER, il 191212 (sull'impossibilità di quantificare tale CDR, v. infra alla fine del paragrafo relativo al traffico di rifiuti).

In ordine alla locuzione “abusivamente”, va segnalato come la giurisprudenza ormai pacificamente (Cass. Sez. III n. 30373 del 13 luglio 2004, Ostuni in Riv. amb. e lavoro n. 2/2005, pag. 22 e in Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa n. 4/2005 pag. 382), sottolineando la diversità radicale tra l'articolo 53-bis e l'articolo 51 allora vigenti (attuali 256 comma 1 e 260 TUA), affermi che *“(...) fra le due norme non è configurabile un rapporto di specialità, nè le stesse sono alternative, sicché l'applicazione dell'una escluda necessariamente l'applicazione in concreto dell'altra, ma nella fattispecie concreta possono ricorrere sia gli elementi sostanziali indicati dell'una (l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate) che quelli formali previsti dall'altra (mancanza di autorizzazione), dando luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell'art. 811 c.p.. In questo senso il termine “abusivamente”, contenuto nell'art. 53 bis, lungi dall'aver valore “residuale” e, quindi, alternativo rispetto alla disposizione dell'art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza di autorizzazione, che determina l'illiceità della gestione organizzata e costituisce l'essenza del traffico illecito di rifiuti”* (si veda anche Cass. Sez. III n.358 dell'8 gennaio 2008, Putrone ed altro dove si è ribadito che *“anche la difformità sostanziale della gestione dei rifiuti rispetto a quanto previsto dalle autorizzazioni concesse integra il requisito dell'abusività della condotta richiesta per il delitto in questione”*).

Da ultimo, tutta l'attività era connotata da un fine di profitto illecito, che come si vedrà meglio in appresso, è stato conseguito per oltre 11 milioni di euro.

A ciò deve essere aggiunto, come visto, la colpevole inerzia dell'amministrazione nella revisione della tariffa, che avrebbe dovuto essere abbassata tenuto conto della quantità di CDR effettivamente avviata a termocombustione (e qui entra in gioco la pervasività del CERRONI all'interno dell'amministrazione, di cui si discetterà più diffusamente *infra*).

Come visto, in base al decreto commissariale 15/2005, la Regione Lazio (e prima di lei il commissario delegato) avrebbe dovuto avanzare ai sensi dell'articolo 7 la procedura a consuntivo di revisione tariffaria, cosa fatta solo in data 23.12.2010, allorché la Pontina Ambiente ha presentato una rideterminazione a consuntivo della tariffa su esplicita richiesta della Regione Lazio (quando è stato autorizzato il VII invaso della discarica, su cui si rinvia al par. 12.2).

Inoltre, la Regione è venuta meno agli obblighi di vigilanza di cui all'articolo 8 del citato decreto, obblighi aggravati dal fatto che la Pontina Ambiente non ha mai trasmesso in regione la documentazione così prevista dall'articolo 6 del più volte richiamato decreto 15/2005, omissione che non è frutto di incuria o negligenza, ma di una precisa scelta in materia di politica di gestione del ciclo dei rifiuti, a tutto vantaggio del CERRONI.

A tal proposito, le indagini tecniche operate dal N.O.E. CC. (informativa 71/8-30 del 22 giugno 2011) hanno confermato la piena consapevolezza da parte degli indagati dell'effettiva quantità di CDR prodotto e avviato a combustione, così come è apparsa indiscutibile la conoscenza, sia per la frequentazione abituale con i membri dell'associazione che per effetto di esplicite ammissioni telefoniche, in capo al responsabile dell'Ufficio, di tutte le criticità riscontrate, sì da trasformare la colpevole inerzia in abuso per omissione. Stiamo parlando, ovviamente, di Luca FEGATELLI, che ha ricoperto la carica di dirigente dell'Area Rifiuti della Regione Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del Commissario Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio, epoca in cui sono state riattribuite alla Regione le sue funzioni in materia di rifiuti) al 17.12.2008, di Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18.12.2008 al 28.04.2010.

Come emerge dalla conversazione registrata al progressivo 1716 del RIT 130/11 del 23.03.2011, almeno da tale data è chiaro che FEGATELLI conosce la situazione, tanto da sostenere che laddove vi è una differenza dei costi del 10% deve essere richiesta a consuntivo la revisione tariffaria:

[omissis]

RANDO Francesco: il prezzo è molto più alto ... non solo, ma l'incremento del maggior costo di term.... è una voce che è stata esercitata a parte.... uno potrebbe dire.... **ma perchè tu non hai chiesto la revisione della tariffa? E ogni quando la chiedo, ogni sei mesi?**

FEGATELLI Luca: **ogni volta che c'è un incremento del 10% si chiede..**

RANDO Francesco: **avrei dovuto farlo, però.... qui abbiamo scelto la strada di applicare.... forse qui abbiamo sbagliato... di applicare questo al di fuori... di fare una rivalsa....**

[omissis]

Nonostante la sua posizione apicale in seno alla struttura regionale deputata al rilascio e alla revisione delle tariffe rifiuti (dal 9/10/2010, in luogo delle due precedenti strutture dipartimentali, 'Dipartimento Istituzionale' e 'Dipartimento Territorio', esiste un'unica struttura dipartimentale, il Dipartimento Istituzionale e Territorio, diretto propri o dal FEGATELLI), non risulta aver mai attivato alcuna procedura di revisione, pur essendo a conoscenza della situazione, quale rappresentatagli proprio dal privato interessato. In assenza di riscontri per il periodo precedente alla telefonata si contesta il reato da tale data.

7.5. Truffa aggravata e frode in pubbliche forniture[1]

Come già in precedenza accennato, in data 16 aprile 2012 preveniva a questo Ufficio il procedimento 1325/11, qui trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri a

seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata in data 5 aprile 2012 dal locale Giudice per le indagini preliminari.

Sostanzialmente, i fatti in relazione al quale il Giudice era stato investito erano quelli di associazione per delinquere (in relazione al quale si rinvia all'apposito paragrafo della presente richiesta), frode in pubbliche forniture e truffa in danno di ente pubblico.

Sul fatto storico di tali ultimi due reati sembra sufficiente dare conto del fatto che la consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Velletri conferma inequivocabilmente l'impostazione accusatoria. La relazione di consulenza tecnica conclude infatti nel modo seguente:

“In particolare risultano violati il decreto 4/2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio ed il Decreto Commissariale n. 15 dell'11/3/2005, nella parte in cui è previsto che la tariffa dovesse essere annualmente rideterminata sulla base degli effettivi costi e ricavi emersi dalla gestione.

Dette violazioni hanno permesso alla Pontina Ambiente di applicare una tariffa a carico dei comuni oltremodo elevata rispetto a quella dovuta.

In particolare la Pontina Ambiente ha potuto riscuotere tariffe paramtrate, tra l'altro, a costi riferiti alla produzione di una percentuale di CDR pari al 29%, di gran lunga superiore rispetto alla percentuale dei CDR effettivamente avviato all'impianto di termovalorizzazione.

Al riguardo sono apparse evidenti le condotte omissive dei competenti uffici regionali, preposti al controllo sull'operato della Pontina Ambiente; omissioni, che hanno consentito alla medesima società di operare in un regime di mera arbitrarietà.

Infatti, tra l'altro, la stessa Pontina Ambiente ha addebitato ai comuni conferitori un incremento del costo termodistruzione non dovuto, in quanto non consentito dai decreti 15/2005 e n. 4/2006 e fondato su una percentuale falsata di CDR prodotto.

All'esito degli accertamenti finora eseguiti è emerso che le condotte commissive ed omissive poste in essere in violazione delle norme di settore hanno permesso alla Pontina Ambiente di incassare indebitamente dai Comuni conferitori la complessiva somma € 7.479.001,90 così determinata:

+ mancato adeguamento della tariffa per minor CDR prodotto	€ 4.149.177,80
+ illegittima percezione incremento maggior costo termodistruzione	€ 5.111.640,77
- congruagli oneri posto gestione (in favore della Pontina Ambiente)	€ 1.781.816,67
Totale somme indebitamente percepite dalla Pontina Ambiente	€ 7.479.001,90

Si è accertato, inoltre che nel corso dell'anno 2006, la Pontina Ambiente ha fatturato al comune di Ariccia, una maggior quantità di rifiuti, rispetto a quelli effettivamente conferiti, con conseguente indebita percezione della somma di € 1.304,44”.

A seguito del trasferimento a Roma del fascicolo, questo Ufficio procedeva a chiedere al consulente tecnico, Dr. Vignone, una attualizzazione dei contenuti della consulenza.

Le tabelle che seguono (estrapolate dall'elaborato peritale depositato dal Dr. Vignone nel settembre 2012) quantificano in modo chiaro l'indebito arricchimento della Pontina Ambiente per effetto della condotta criminosa fino a tutto il 2011.

La prima quantifica anno per anno le somme dalla stessa percepite in virtù dell'omessa revisione della tariffa:

Anno	Tariffa stabilita dal Decreto 4/2006	Tariffa Rideterminata	Ton. Di rifiuti conferite dai comuni	Somme percepite dalla Pontina Ambiente	Somme che avrebbe dovuto percepire con tariffa rettificata	Maggiori somme percepite
	A	b	C	D	e	f
				d= a*c	e= b*c	f= d-e

2006	82,3277	76,8575	149.154,640	12.279.558,45	11.463.645,28	815.913,16
2007	82,3277	75,6541	150.455,380	12.386.645,38	11.382.570,87	1.004.074,51
2008	82,3277	77,9560	149.268,900	12.288.965,21	11.636.406,36	652.558,85
2009	82,3277	75,1652	150.084,520	12.356.113,33	11.281.129,21	1.074.984,12
2010	82,3277	77,7052	130.155,520	10.715.404,60	10.113.757,45	601.647,14
2011	82,3277	78,5954	113.148,670	9.315.269,75	8.892.959,32	422.310,43
2012*	82,3277	77,8502	73.929,380	6.086.435,82	5.755.417,02	331.018,80
Totale				75.428.393	70.525.886	4.902.507

* fino al 31 agosto 2012

Come si evince dalla tabella che precede, **la società Pontina Ambiente, per effetto degli omessi riscontri a consuntivo sulle effettive quantità di rifiuti conferiti e quindi delle omesse revisioni della tariffa, ha percepito in più rispetto a quello dovuto nel quinquennio di riferimento, € 4.902.507.**

Il consulente tecnico ha provveduto altresì a determinare l'ammontare dell'indebito guadagno conseguito dalla Pontina Ambiente, come conseguenza del mancato raggiungimento della pervenutale minima di CDR del 29%, nel periodo che va dal 16/8/2011 al 31/8/2012.

A tale fine si è proceduto a quantificare la quota di indebito guadagno conseguito, mediante un criterio proporzionale, assumendo come base di calcolo, l'importo di € 422.310,43, già determinato per l'anno 2011.

L'ammontare della somma indebitamente percepita per il periodo che va dal 16/8/2011 al 31/12/2011, è stata determinata in maniera proporzionale rapportando l'importo complessivo annuo (12 mesi) di € 422.310,43 alla frazione di periodo che va dal 16/8 al 31/12/2011 (pari a 4,5 mesi), pervenendo così all'importo di € 158.366,41 (dato da $422.310,43:12*4,5$).

All'importo così ottenuto è stata sommata l'importo addebitato ai comuni per i primi otto mesi del 2012, ammontante ad € 331.018,80, pervenendo così ad un importo complessivo di € 489.385,21; che rappresenta quanto indebitamente fatturato dalla Pontina Ambiente ai Comuni nel periodo che va dal 16/8/2011 al 31/8/2012.

Tale addebito non dovuto si riferisce alla sola tariffa base

La tabella che segue quantifica invece le somme che la Pontina Ambiente ha addebitato in fattura ai comuni conferitori, a seguito dell'unilaterale della tariffa incremento per l'asserito maggior costo della termodistruzione, il quale, come visto, risulta del tutto arbitrario in quanto ingiustificato, non documentato, non sottoposto all'approvazione della Regione Lazio né ammesso dai decreti 15/2005 e 4/2006 (sul punto si rimanda a quanto compiutamente espresso nelle relazioni di consulenza tecnica e nelle informative di riferimento):

Prospetto riepilogativo delle maggiori somme per incremento del costo di termodistruzione percepite dalla Pontina Ambiente								
Comune	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Ariccia	37.552	39.801	119.583	120.344	12.532	18.261	15.665	348.072
Castelgandolfo	18.261	20.415	62.743	62.508	43.377	41.591	24.767	248.894
Lanuvio	17.279	18.628	57.738	58.579	38.652	39.827	18.699	230.703
Ardea	85.663	108.010	340.508	365.712	146.049	148.208	113.238	1.194.148
Marino	64.275	67.317	205.207	224.632	97.969	23.517	2.959	682.916
Rocca di Papa	23.701	24.584	78.626	91.825	50.749	32.682	24.169	302.167
Nemi	6.456	5.676	19.978	20.974	11.659	10.627	7.065	75.371
Genzano	42.918	38.312	129.082	135.722	88.780	87.898	57.863	522.713
Pomezia	N.D.	124.857	367.248	382.357	278.190	221.639	119.926	1.374.291
Albano Laziale	68.220	72.347	221.878	236.513	157.657	159.195	103.318	1.019.128
Totale	364.324	519.946	1.602.592	1.699.167	925.612	783.444	487.669	5.998.403

v

La relazione di consulenza conclusiva (quella dell'ottobre 2012) rappresentava quanto segue:

“soprattutto per la quantificazione dell'esatto ammontare delle somme al riguardo indebitamente percepite dalla Pontina Ambiente, lo scrivente ha acquisito ed esaminato la documentazione prodotta dalla medesima ditta a giustificazione di detti incrementi.

Sul punto, preliminarmente occorre evidenziare che con il più volte richiamato decreto n. 4/2006 la Regione Lazio stabiliva in € 35,96 (cfr. tabella n. 8 di seguito riprodotta, estratta dalla relazione esplicativa allegata al decreto n. 4/2006) il costo a tonnellata per la termodistruzione conto terzi riferito ad una percentuale del 29%³⁴ dei rifiuti in entrata. Detto importo spalmato sulla quantità di rifiuti in entrata, risultava pari ad € 10,4266 (29% di 35,96), esso è stato poi, come si evince dalla citata tabella n. 8 (estratta dalla relazione esplicativa allegata al decreto n. 4/2006), inserito nel quadro relativo alla determinazione del costo complessivo del combustibile CDR che è pari ad € 18,9929.

Tabella n. 8 (estratta dalla relazione esplicativa allegata al decreto n. 4/2006)

Costo combustione CDR	Totale	Per Kg	Su quantità in entrata all'impianto
Quantità stimata avviata a termovalorizzazione	40.600,00	1	29,0%
Termodistruzione conto terzi	1.460.000,00	35,96	10,4286
Trasporto a impianto Colleferro	459.000,00	11,31	3,2786
Confezionamento Balle	740.000,00	18,23	5,2857
Totale costo di termovalorizzazione	2.659.000,00	65,49	18,9929

L'importo di € 18.9929 è stato poi incluso negli elementi di computo della tariffa.

Inoltre sulla base dei valori su indicati è stata determinata la tariffa netta come da tabella riportata a pag. 5 della relazione allegata al decreto 4/2006. Tabella che per esigenze espositive di seguito si riporta.

Tabella n. 8 (estratta dalla relazione esplicativa allegata al decreto n. 4/2006)

³⁴ misura questa che come già evidenziato è risultata falsata in quanto quella reale è notevolmente inferiore

Voce	Tariffa per Tonnellata
Investimento (Ammortamento annuo)	19,8214
Gestione Operativa	58,6740
Remunerazione del capitale	4,1609
Totale	82,6563
Ricavi da vendita materiali	0,3286
Tariffa netta	82,3277

Ciò posto, si rappresenta che sulla base dei decreti commissariali più volte richiamati, n. 15/2005 e n. 4/2006 la Pontina Ambiente avrebbe potuto, e dovuto, chiedere la revisione della tariffa ovvero aggiungere alla stessa eventuali asseriti incrementi di costo, ma solo nel rispetto delle disposizioni ivi contenute ed in particolare dell'art. 7 del decreto 15/2005, con il quale si stabiliva che: **"Sulla base dei dati delle dichiarazioni a consuntivo, verrà avviata dalla regione o potrà essere richiesta dal soggetto interessato, la procedura di revisione della Tariffa. Tale procedura sarà avviata: nel caso di variazioni superiori o inferiori al 10% dei costi e/o dei quantitativi di rifiuti smaltiti"**.

Quindi, il decreto n. 15/2005 prevede la possibilità di procedere alla revisione della tariffa, solo in presenza di una variazione dei costi, in più o in meno, superiore ad una misura percentuale del 10%, in quanto il decreto in commento, ha voluto prevedere un'alea di rischio imprenditoriale del 10% che può essere a favore o in danno dell'imprenditore stesso.

Invero dall'esame della fatture emesse dalla Pontina Ambiente nei confronti dei comuni conferitori, emerge che alla tariffa di € 82,3277, determinata con il più volte richiamato decreto n. 4/2006, è stata applicata dalla Pontina Ambiente e senza alcuna autorizzazione da parte della Regione Lazio, una maggiorazione tariffaria motivata come "incremento maggior costo termodistruzione", ciò in aperta violazione del citato decreto 15/2005.

In particolare dalle fatture esaminate e relative al periodo intercorrente dall'anno 2006 al dicembre 2011 emerge la seguente quota aggiuntiva per incremento maggior costo termodistruzione addebitata periodicamente ai singoli comuni.

agosto 2006 al marzo 2007 €/ton.	maggio 2007 al gennaio 2008 €/ton.	febbraio 2008 al febbraio 2010 €/ton.	marzo 2010 al dicembre 2010 €/ton.	Gennaio 2011 ad agosto 2012
€ 2,3316	€ 3,4914	€ 11,3214	€ 6,9714	€ 6,9714

In merito agli elementi giustificativi di detto incremento, assunti dal Pontina Ambiente, si rinvia all'apposito capitolo della precedente relazione peritale.

In ogni caso, per le motivazioni giuridiche riportate nella precedente relazione peritale, lo scrivente ritiene che l'incremento applicato anche per gli anni 2011 e per i primi otto mesi del 2012 dalla Pontina Ambiente per incremento dei costi di termodistruzione non era dovuto, in quanto non sottoposto ad approvazione da parte della Regione Lazio, così come stabilito dal citato decreto 15/2005.

Inoltre, applicando testualmente quanto previsto dal richiamato art. 7 del decreto 15/2005, tale asserito incremento dei costi per maggiori oneri di termodistruzione, dovrebbe ritenersi ugualmente non dovuto, in quanto detto incremento, non superava il limite del 10% dei costi complessivi previsti nel decreto 4/2006.

*In conclusione si può osservare che complessivamente la Pontina Ambiente ha indebitamente incassato dai comuni conferitori per asseriti incrementi del costo di termodistruzione la somma complessiva pari ad **6.382.754, di cui € 487.669 nei primi otto mesi del 2012.***

Così come richiesto nel conferimento dell'incarico, si è proceduto a determinare l'ammontare delle somme percepite dalla Pontina Ambiente a titolo di maggiori oneri per termodistruzione, per il periodo che va dal 16/8/2011 al 31/8/2012.

A tale fine la quota di maggiori oneri per termodistruzione fatturata nella frazione di anno 2011 (che va dal 16/8/2011 al 31/12/2011), è stata determinata secondo un criterio proporzionale, assumendo come base di calcolo, l'importo di € 783.444, costituente l'importo totale fatturato nell'anno 2011, e rapportandolo alla frazione di periodo che va dal 16/8 al 31/12/2011 (pari a 4,5 mesi), pervenendo così all'importo di € 293.791 (dato da $783.444:12 \cdot 4,5$).

All'importo così ottenuto è stata sommata la somma addebitata ai comuni per i primi otto mesi del 2012, ammontante ad € 487.669, pervenendo così ad un importo di € 781.460, che rappresenta quanto fatturato a titolo di maggiori oneri di termodistruzione dalla Pontina Ambiente ai Comuni nel periodo che va dal 16/8/2011 al 31/8/2012”.

Il profitto illecito complessivo risulta in conclusione, alla data del 31 agosto 2012, pari ad euro 10.900.910 di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione.

Quanto al rapporto di tali ipotesi delittuose con quello di traffico di rifiuti, nessun dubbio che tra il reato per cui si procede e quello di truffa e frode in pubbliche forniture siano da porsi in concorso formale tra loro. Sul punto, in termini, Cass. 18351/2008: “è configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice”.

Quanto al rapporto tra il reato di truffa e quello di frode in pubbliche forniture, anche in questo caso pacificamente la giurisprudenza dilettimità ritiene sussistere concorso. Si segnala, ex plurimis, Cass, Sez. 2, Sentenza n. 15667/2009 “il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del

contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, sicchè, nel caso in cui ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, sussiste il concorso tra i due delitti” (conformi: Sez. 6, Sentenza n. 5102/1998, in termini, e Sez. 6, Sentenza n. 7679/72: “il reato di frode nelle pubbliche forniture si realizza non appena il fornitore attui una qualsiasi malizia nei confronti dell’ente pubblico, per effetto del quale le legittime attese dell’ente medesimo vengano frustrate, e non occorre ne il proposito dell’autore di conseguire un indebito lucro, nè l’effettivo risentimento di un danno patrimoniale da parte dell’ente pubblico. Ne deriva che se l’appaltatore commetta frode nell’espletamento dei propri obblighi contrattuali, e in seguito tragga dalla maliziosa inosservanza un indebito vantaggio patrimoniale ai danni dell’ente pubblico, egli commette due distinti illeciti (frode nelle pubbliche forniture e truffa), lesivi di due diversi beni giuridici, ed e per conseguenza passabile di due pene concorrenti”).

7.6. I reati ambientali [1]

In primo luogo, il reato di traffico, come dianzi ipotizzato, viene commesso mediante sistematico smaltimento del CDR (in percentuali non verificabili) in discarica, operazione non consentita in quanto quest’ultimo è un rifiuto speciale per il cui smaltimento in discarica la società non era autorizzata, dovendo esso essere avviato a termovalorizzazione.

Le indagini velletrane (v. elaborato di [consulenza tecnica redatto dal Prof. Boeri](#)) danno conto anche di alcune anomalie riscontrate nella gestione del TMB ed in particolar modo sulla gestione dei metalli ferrosi derivanti dalla separazione a mezzo di deferrizzatore posto lungo la linea di produzione del CDR.

Dall’inizio del 2010, come è rilevabile dal *report* dei rifiuti prodotti dall’impianto TMB, non codificava correttamente i metalli ferrosi con il CER 191202 [*metalli ferrosi*], bensì miscelava gli stessi agli scarti derivanti dal trattamento meccanico, attribuendo a tutti il CER 191212 [*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*] smaltendoli presso la discarica di servizio. Inoltre, sul titolo autorizzativo rappresentato dall’AIA n. B3695 del 13.08.2009 e precisamente nell’allegato tecnico, vengono richiamate le prescrizioni che la Regione impartisce alla Pontina Ambiente. Al punto 35 delle prescrizioni “*cfr: gestire la qualificazione in materia prima seconda del materiale metallico e non metallico recuperato, attenendosi a quanto riportato nell’art. 181 bis del D.Lgs 152/2006 (es. PET). In ogni caso, detti prodotti dovranno essere accompagnati da apposita analisi merceologica attestante la conformità degli stessi alle normative di riferimento. In caso contrario il materiale derivante dal processo di recupero dovrà essere considerato rifiuto e come tale avviato a recupero/smaltimento presso impianti appositamente autorizzati.*” Pertanto è chiaramente rilevabile che i metalli ferrosi recuperati dal trattamento dei rifiuti vengono smaltiti in discarica anziché destinati al recupero, come tra l’altro previsto dagli artt. 179 (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*), 181 (*recupero dei rifiuti*) e 182 (*smaltimento dei rifiuti*) del D.Lgs. 152/2006.

L’impianto inoltre, all’atto dei sopralluoghi, doveva essere dotato di una linea di recupero e trattamento di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (linea 3) indicata sul titolo autorizzativo, ma di fatto non realizzata nell’impianto.

In chiusura, sempre la consulenza tecnica eseguita dal Prof. Boeri su incarico della Procura di Velletri ha evidenziato quanto segue:

“Da quanto constatato con rilievo topografico del 13 maggio 2011, eseguito dall’Ausiliario del CT, Geom. Rinaldo Chericoni, le volumetrie abbancate, sia in scavo, che in rilevato, sul VI invaso risultano essere 471.934 m³, mentre il progetto dell’invase in parola, autorizzato con Decreto della Regione Lazio 12 aprile 2002, n. 10, prevedeva una volumetria di 420.000 m³. Quindi ben 51.934,649 m³ in più del volume autorizzato. Valore superiori al 10% del volume iniziale, perciò non compreso nella definizione di variante non sostanziale, condizione che avrebbe, quindi, necessitato della presentazione di un nuovo progetto.

La Pontina Ambiente, in tale periodo, febbraio 2010 – ottobre 2010 ha esercito la discarica, in difetto di autorizzazione, abbancando rifiuti sul VI invaso, i cui volumi sono eccedenti il 10% e, quindi, soggetti alla presentazione di richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 19 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06".

Come si è visto, l'autorizzazione all'ulteriore abbancamento in discarica sarebbe arrivata solo il 28 ottobre 2010 con l'ordinanza Z0009.

7.7. Le violazioni del decreto legislativo n. 231/2001 [1]

La contestazione del reato di traffico di rifiuti, commesso dal soggetto apicale in vantaggio dell'ente, consente pacificamente di contestare alla persona giuridica la violazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231/2001, introdotto dal decreto legislativo n. 121/2011 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.") ed in vigore dal 16 agosto 2011.

Come visto, il consulente ha quantificato il profitto illecito conseguito nel periodo che va dalla data di entrata in vigore della norma sino al 31 agosto 2012 in € 781.460, che rappresenta quanto fatturato a titolo di maggiori oneri di termodistruzione dalla Pontina Ambiente ai Comuni nel periodo che va dal 16/8/2011 al 31/8/2012.

Tale somma costituisce "profitto del reato" ai sensi dell'art. 19 del citato decreto, il quale prevede che "nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato"; in particolare, il secondo comma statuisce che "quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato". Il successivo articolo 53 stabilisce che "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili".

In ordine all'identificazione del "profitto confiscabile" in sede 231/2001 la Cassazione, con sentenza a Sez. Un. 02/07/2008, n. 26654, ha affermato che "il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale - per così dire - "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto".

Ancora, ha precisato che "il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente".

Profitto netto, quindi, non lordo.

Recentemente (Seconda Sezione Penale, Sentenza n.11808/2012), la Suprema Corte ha avuto modo di tornare sul tema della circoscrizione del profitto confiscabile, affermando che occorre in ogni caso distinguere "fra il «reato contratto», cioè il caso in cui vi è una vera e propria immedesimazione del reato con il negozio giuridico, ed il «reato in contratto», che si allorquando il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va ad incidere solamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale".

In questa seconda ipotesi, prosegue la corte, "il contratto "a valle" è lecito ed eventualmente annullabile ex art. 1439 Codice Civile. E' di tutta evidenza che nel caso di "reato in contratto" il profitto tratto dall'agente non è interamente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata, giacché la legge penale non stigmatizza la stipulazione contrattuale *tour court*, ma esclusivamente il comportamento tenuto, nel corso delle trattative o della fase esecutiva, da una parte in danno dell'altra". Ed allora, conclude la Corte, "il profitto del reato confiscabile non corrisponde a

qualsiasi prestazione percepita in esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al “vantaggio economico derivante dal fatto illecito”.

Ecco il motivo per cui si è proceduto a quantificare la sola parte del corrispettivo ricevuto dalla Pontina Ambiente per effetto dell'illecita condotta di traffico di rifiuti.

Ma oltre al reato di traffico vi è altresì altro illecito contestato ai sensi del D. l.vo 231/2001, ed è quello previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, in relazione alla commissione, da parte dei soggetti “apicali” dell'Ente, dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p., reati come visto commessi nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, per effetto della commissione del qual la società conseguiva un profitto (da qualificarsi come di rilevante gravità) pari ad euro 10.900.910.

In conclusione, i reati evidenziati nel presente paragrafo, per i quali è consentita l'emissione di misure cautelari personali, appaiono attribuibili ai seguenti soggetti:

Reati di traffico, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture:

- RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l.;
- CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI, referente dei coindagati), della discarica e dell'annesso impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all'impianto di trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.,
- GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e concorrente morale del reato;

§7.8. Le argomentazioni difensive [1]

E' obbligo dare cenno di alcune argomentazioni difensive, alcune delle quali scaturenti dalle indagini, altre rappresentate direttamente a questa A.G.

Nella nota n. 220 del 21.10.2010 (*vds allegato 44 della informativa del NOE di Roma n. 71/8-30 del 22.06.2011*), l'amministratore unico della Pontina Ambiente nella persona di RANDO Francesco, “sibillinamente” cerca di affermare che il suo impianto produce comunque il 29% di CDR e che a causa delle continue interruzioni del funzionamento dei termovalorizzatori di Colleferro è obbligata purtroppo a smaltire buona parte del prodotto in discarica.

Solo per rimanere all'ultimo quinquennio (dal 01/01/2005 al 30/06/2010) ne sono scaturite le unite tabelle dalle quali si evince quanto segue.

- a) Nel detto periodo sono stati trattati complessivamente 813.597 t di RSU.
- b) Secondo i dati in nostro possesso la frazione secca combustibile trasformabile in CDR è mediamente pari al 29%. Conseguentemente la produzione di CDR associata alla produzione effettiva di RSU come sopra registrata, è di circa 234.828 t.
- c) A fronte di tale dato la quantità di CDR effettivamente conferita e accettata dagli impianti di termovalorizzazione di Colleferro è stata di 98.102 t., cioè pari al **41,8%**; il restante **58,2%** (pari a 136.726 t) **ha dovuto necessariamente trovare smaltimento in discarica**; circostanza, peraltro, contemplata dal piano di gestione operativa della stessa.
- d) Sulla base del coefficiente 0,9 t/mc, adottato negli atti della Regione per la determinazione dei volumi corrispondenti ai rifiuti abbancati, si è individuata in circa 152.000 mc la capacità di invaso occupata dal CDR non accettato a Colleferro e di conseguenza volumetria sottratta **alla disponibilità dei residui di lavorazione dell'impianto.**

Si è già visto in precedenza che tale nota è quella firmata dall'ingegnere Francesco RANDO ma architettata e draftata dall'avvocato Manlio CERRONI. (mediante l'inserimento della frase sul premio e il castigo, che qui si omette).

Sotto il prologo normativo, va rammentato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. [36/2003](#) ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"), all'articolo 6, tra i "Rifiuti non ammessi in discarica" (lettera p), indica i "rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg".

Il CDR, rifiuto contraddistinto al codice CER 190501, per poter essere classificato come tale, ai sensi del D.M. 5.02.1998 ("individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d. lgs. 22/1997"), Allegato 2, Suballegato 1), deve possedere due fondamentali caratteristiche: umidità massima del 25% e potere calorifico non inferiore a 15.000 kJ/Kg (t.q.).

L'entrata a regime della prima norma tuttavia, inizialmente prevista per il 2003, a seguito dell'emergenza campana è stata più volte rinviata, da ultimo con il decreto legge 14.01.2013 n. 1 ("*Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale*"), sino al 31.12.2013 (art. 1 comma 2 del D.L.).

Quindi, in linea teorica, non sarebbe allo stato (ancora) inibito abbancare il CDR in una discarica di rifiuti non pericolosi, anche se tale possibilità deriva solo dalla fortunata circostanza di una proroga eccezionale all'entrata in vigore di un divieto. Tuttavia, occorre che la discarica sia a ciò appositamente autorizzata.

La discarica in esame tuttavia NON risulta autorizzata a ricevere il CDR, come risulta dal decreto commissariale n. 4/2006, recante l'approvazione del Piano di Adeguamento del VI invaso della discarica:

Rifiuti derivanti dal processo di trattamento dell'impianto autorizzato con decreto 55/05

CER	Descrizione
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti)
19 05 03	Compost fuori specifica (*)
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti*

(*) in sostituzione del terreno di ricopertura dei rifiuti collocati in discarica

L'impianto di TMB che è in testa alla discarica, invece, lo può ricevere, come risulta dall'allegato tecnico alla autorizzazione ambientale integrata dell'impianto di TMB (determinazione regionale B3695/09, ma solo in caso di "blocco del processo":

19 12 10 - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) solo in caso di blocco del processo;

Ecco spiegato il perché dell'insistenza del Gruppo nell'incolpare i gestori dell'inceneritore di Colleferro: solo attribuendo ai blocchi dell'inceneritore la causa del conferimento in discarica del CDR si sarebbe potuta giustificare l'operazione, anche se in realtà neppure tale giustificazione è conferente perché la discarica non è comunque autorizzata allo smaltimento del CDR e il blocco dovrebbe riferirsi all'impianto autorizzato, ossia il TMB, non all'inceneritore di destinazione.

Tra l'altro, è stato acquisito il [Piano di gestione operativa relativo al VII invaso](#) della discarica, ed ivi non risulta in alcun modo contemplata la possibilità di abbancare il CDR in discarica.

Lo stesso dicasi per la nota della Pontina Ambiente n. 221 del 25.10.2010 (quella in cui, lo si vedrà in appresso, si minacciavano le pubbliche amministrazioni di chiudere i cancelli della discarica se non fosse stata emanata un'ordinanza contingibile ed urgente per consentire di abbancare i rifiuti oltre il limite consentito) con la quale informa i Comuni conferenti gli RSU che a casa del dimezzamento dei quantitativi di CDR imposta dai termovalorizzatori di Colleferro, CERRONI e soci sono costretti ad abbancare in discarica il restante 50% di CDR.

Dobbiamo altresì far presente che, ancor oggi, ci è pervenuta comunicazione da parte dei gestori dei termovalorizzatori di Colleferro, dove viene collocato di regola il CDR prodotto, che il programma di conferimento dello stesso sarà nuovamente dimezzato: il che comporterà lo smaltimento in discarica del restante 50%.

Va doverosamente aggiunto che la circostanza emerge anche dalle dichiarazioni dello stesso Manlio CERRONI che, nel corso di una spontanea dichiarazione resa il 29 ottobre 2012 in Procura su sua richiesta, ha pacificamente affermato che parte del CDR prodotto viene ributtato in discarica.

Ciò che il CERRONI non ha però ricordato di dire è che anche tale CDR è stato pagato dai Comuni come se fosse stato termovalorizzato.

In chiusura, giova dar conto di alcune **argomentazioni difensive formulate dal RANDO in una memoria difensiva depositata sul finire del 2012.**

La prima concerne l'incremento del costo di termovalorizzazione del CDR nel corso degli anni. In sostanza, il RANDO sembrerebbe sostenere che la condotta sarebbe in parte giustificata dalla necessità di coprire i costi dell'aumento della tariffa di termovalorizzazione imposta dai gestori degli impianti di Colleferro.

Sul punto, va detto che esso è stato debitamente valutato sia dalle Forze dell'Ordine che dai consulenti; in particolare, il Dr. Vignone ha separatamente valutato il profitto illecito dovuto alla minore termovalorizzazione rispetto a quello derivante dall'aumento unilaterale della tariffa proprio a seguito di detti rincari. Si rammenta ancora che tale iniziativa non avrebbe mai potuto essere posta in essere dalla Pontina Ambiente, che avrebbe dovuto al contrario sollecitare la Regione per la revisione della tariffa. Ma ciò, ovviamente, non poteva fare, proprio perché si sarebbe scoperto che la tariffa vigente era stata stimata sulla base di dati non corrispondenti alla realtà, ossia la termovalorizzazione del 29% del CDR.

Il secondo aspetto concerne una asserita diversa quantificazione della vicenda, secondo cui addirittura la società avrebbe ottenuto una perdita dal conferimento in discarica.

Tale ipotesi è contenuta in un comunicato stampa del 19 ottobre 2012, in cui RANDO sottolinea che:

La tariffa si applicava e si applica, ovviamente, a tutti i rifiuti conferiti e, apparentemente, poteva sembrare eccedente nei casi di minori ritiri del CDR da parte dei termovalorizzatori.
A tale eccedenza, però, faceva sempre riscontro un maggior costo dovuto al CDR non assoggettato a combustione che, necessariamente, doveva essere smaltito a discarica per garantire il servizio ai Comuni utenti.

Nella consapevolezza di dover rendere ragione di questo meccanismo, Pontina Ambiente fin dal gennaio 2011 aveva commissionato ad una società di revisione, iscritta negli elenchi della CONSOB, l'incarico di determinare l'andamento dei maggiori o minori costi/ricavi che sarebbero derivati da quanto sopra esposto.

Ne è risultato che nel quinquennio 2006/2010, complessivamente Pontina Ambiente ha sopportato una perdita pari a 961 mila Euro.

Altro che indebito arricchimento di 9,2 milioni di Euro!

Tutto quanto evidenziato nel presente paragrafo destituisce totalmente di fondamento tale ipotesi difensiva, in quanto il mancato avviamento a incenerimento ha indiscutibilmente determinato un decremento dei costi sostenuti. Lo stesso RANDO del resto, in alcune delle conversazioni testè esaminate, è, del resto, perfettamente conscio della situazione.

L'informativa velletrana dedica proprio a tali calcoli un apposito paragrafo:

Nel mese di gennaio 2011 i quotidiani Il Tempo ed Il Messaggero mettevano in luce le attività di acquisizione eseguite dalla P.G. concernente le fatture emesse dalla Pontina Ambiente nei confronti delle diverse amministrazioni comunali. A seguito di tali articoli, riportanti comunque notizie generiche, le preoccupazioni di RANDO si concentrano immediatamente sulla tariffa, conscio delle problematiche che ne potevano derivare. Infatti in una conversazione con PRESUTTI Avilio, avvocato civilista del “gruppo CERRONI”, intercorsa il giorno stesso in cui è apparso il primo articolo di giornale, vale a dire il 19.01.2011, RANDO fa intendere al PRESUTTI che qualcosa va rivisto in merito alla tariffa:

Conversazione registrata al progressivo 1690 del RIT 292/10 (vds allegato 210)

RANDO Francesco: pronto?

Avv. PRESUTTI Avilio: buongiorno ingegnere...sono Avilio PRESUTTI, come stà ingegnere....

RANDO Francesco: buongiorno....mà....insomma....

Avv. PRESUTTI Avilio: sempre incazzato.....

RANDO Francesco: eh...sì!....stamattina abbiamo Albano adesso sui giornali....

Avv. PRESUTTI Avilio: che cosa abbiamo fatto ad Albano?

RANDO Francesco: **eh...Albano...c'è la procura che sta indagando sull'esattezza dei conti, su quello che paghiamo....se attribuiamo....se non truffiamo i comuni...insomma...**

Avv. PRESUTTI Avilio: vabbè questo mi pare ridicolo, quindi andrei a dormire tranquillo....

RANDO Francesco: lei dice?...ma! insomma....vediamo....

Avv. PRESUTTI Avilio: non mi pare un gruppo che frega...quindi....

RANDO Francesco: non è un gruppo che frega ma adesso sta facendo un controllo...insomma....(l'avvocato sorride)....non sui quantitativi ma sull'applicazione delle tariffe....vediamo un'attimino.....ehmm....mi dica comunque....

Le verifiche vengono immediatamente eseguite da RANDO e dai suoi fidi collaboratori ed iniziano una serie di conversazioni e fax che testimoniano un lavoro spasmodico volto alla più favorevole interpretazione possibile delle diverse voci che vanno a determinare l'importo finale addebitato ai Comuni. Si passa così da una situazione di debito iniziale della Pontina Ambiente verso tutti e dieci i Comuni del bacino ad una posizione di credito nei confronti dei Comuni. **Si decide di eliminare tutte le altre tesi fin ad allora elaborate financo la cancellazione dei files dai computers.**

Conversazione registrata al progressivo 1475 del RIT 329/10 (vds allegato 211)

RANDO: adesso poi vediamo, come voglio dire...rimpolparla....però anche sotto il profilo immediatamente formale....

Simona: sì...

RANDO: ehmmm...vediamo di scrivere le cose così...

Simona: sì!...

RANDO: allora....

Simona: io li ho divisi anche per comune eh.. quanto sarebbe stato addebitato per ogni comune, ingegnere....

RANDO: ah...ah...ecco...ecco brava...brava...facciamo un dossier certo....

Simona: sì....

RANDO: allora **facciamo un dossier...**

Simona: io....

RANDO: allora...lei dovrebbe scrivere così...

Simona: sì mi dica..

RANDO: maggior costo o ricavo sostenuto da ...aggiunga....da pontina ambiente...

Simona: allora aspetti che apro la scheda e lo rettifico direttamente sul...

RANDO: sì....

Simona: allora....**giusta imputazione.....senta io direi di eliminare tutte quelle altre cose che non vorrei che ci....**

RANDO: **allora buttiamo via...sì!**

Simona: eh...

RANDO: **buttiamole via sì! certo...certo....**

Simona: allora maggior costo o ricavo sostenuto...

RANDO: da pontina ambiente, per mancata accettazione....

.....omissis da min 05.05 fino al min 13.17.....
 RANDO: maggior costo sostenuto...
 Simona: ok...si...
 RANDO: maggior costo sostenuto ...euro...quello lì va benissimo...
 Simona: va bene, allora le faccio questa rettifica...
 RANDO: eh...mi fa queste rettifiche, poi mi fa, m'ha detto la sintesi...
 Simona: sì...le faccio tutta la sintesi con i comuni che già ce l'ho, però ce l'ho a penna, non ce l'ho ancora al computer...**e insomma sono belle cifre...ingegnere addebito....**
 RANDO: **ebbè adesso abbiamo detto che in totale sarebbero un debito di 900.000...**
 Simona: **e sì!...e sì!...**
 RANDO: **ecco...noi al momento opportuno sosteniamo questo....poi se uno che è sostenibile uno....**
 Simona: certo....
 RANDO: **può prendere anche un'altra strada no? ma questo è...il resto della tariffa rimane immutato....il resto della tariffa ha una sua vita...**
 Simona: sì!
 RANDO: questi sono voglio dire... costi extratabellari...
 Simona: sì! esatto!....
 RANDO: va buono...va buono....
 Simona: proprio fuori....benissimo...io le rettifico tutto e poi glielo rimando...**il resto butto tutto e lo cancello anche dal computer....ingegnere....**
 RANDO: **sì!...certo...certo....**
 Simona: ok....

Prima di addivenire alla situazione di credito voluta, si pensa addirittura di alleggerire il debito nei confronti dei Comuni con gli interessi maturati nel tempo sui debiti arretrati dei comuni stessi.

Conversazione registrata al progressivo 1722 del RIT 292/10 (vds allegato 212)

RANDO Francesco: pronto?
 Alessandro ZADOTTI: buonasera ingegnere...sono Alessandro Zadotti...
 RANDO Francesco: sì...Alessandro dica....
 Alessandro ZADOTTI: no...ho visto che mi aveva cercato.....
 RANDO Francesco: **no...poi ho parlato con suo papà...perchè c'era la necessità di avere a disposizione il conteggio degli interessi che ci devono i singoli....per vedere come giocare la...quella carta che stiamo predisponendo...giocarcela in quell'ambito.....mi ha detto suo papà che se ne occupava, magari se lei si mette in contatto con lui?....**
 Alessandro ZADOTTI: adesso lo chiamo....
 RANDO Francesco: va bene...
 Alessandro ZADOTTI: lo chiamo subito....
 RANDO Francesco: grazie...arrivederci

La strategia attuata da RANDO è quello emersa nella conversazione qui di seguito riportata avuta con Zadotti, al quale l'ingegnere suggerisce **di andare a toccare solo le formule ed i numeri noti permettendo così di poter difendere facilmente la loro tesi**. Infatti il lavoro del "gruppo" si basa essenzialmente sul computo del maggior importo di termodistruzione richiesto ai comuni senza considerare tutto il discorso del 29% di produzione di CDR fin qui esposto, incremento apposto unilateralmente come da allegato

Conversazione registrata al progressivo 1734 del RIT 292/10 (vds allegato 213)

RANDO Francesco: ecco questo...però...lei...controlli solo.....
 Alessandro ZADOTTI: lei era....anche il conteggio che avevamo fatto con Montanaro, nella prima riunione, avevamo simulato considerando solamente i sei e gli undici praticamente....e veniva..... un'altro....però insomma... ho capito quello che mi ha detto....quindi....faccio anche.....controlla anche questo.....
 RANDO Francesco: **vediamo un'attimino, perchè se questo è il controllo.....è un controllo.....voglio dire che ci consente con....toccando formule e numeri....numeri noti...voglio dire.....senza grossa fatica...che ci consente di portare il nostro assunto, possiamo vedere.....vabbè, direi però che...lunedì massimo martedì dovremmo essere in grado di.....**

Alessandro ZADOTTI: conclusivi....

RANDO Francesco: conclusivi perchè....per i motivi che lei sa....ecco....però se l'ordine di garan.....se voglio dire in cinque anni, non arriviamo a settecentomila euro fatturati in più a tutti quanti i comuni, gli dico, soltanto quando vado a calcolare gli interessi che mi dovete....sapete quante me ne dovete in più?....

Alessandro ZADOTTI: certo.....

Nel corso dei lavori di revisione contabile e prima di addivenire alla posizione di credito nei confronti dei Comuni, spicca la personalità del LANDI, il quale, informato della problematica, non condivide l'idea di restituire i soldi indebitamente percepiti ai Comuni affermando che **una simile mossa destabilizzerebbe l'intero sistema** lasciando intendere che tali nefaste incongruenze vengono perpetrate anche altrove. Sia lui che il suo interlocutore Franco Zadotti convengono sul fatto che RANDO sta avendo molta paura.

Conversazione registrata al progressivo 2443 del RIT 344/10 (vds allegato 214)

Avv LANDI Bruno: volevo parlarti di un pò di cose... ma così, per utilità in modo da avvantaggiarci sulle questioni insomma....

Zadotti Franco: va bene, no, ti vengo però a trovare lunedì dai

Avv LANDI Bruno: **siccome c'era tutta quella contabilizzazione poi cui ci siamo lasciati poi con RANDO** ... così in modo interlocutorio per riprendere il discorso lunedì, mi sono detto se vedo Franco prima così ci riflettiamo in modo tale che andiamo subito alle conclusioni

Zadotti Franco: sì... a me me pare una cazzata!

Avv LANDI Bruno: poi su Viterbo c'erano altre due tre cose dico... anche questioni di strategia generale

Zadotti Franco: **posso dire una.... posso dire una cosa? quella della restituzione delle cose mi sembra una gran cazzata!**

Avv LANDI Bruno: **ecco! io ti volevo dire che... una restituzione fatta contestualmente per quella cifra rischia di destabilizzare l'intero sistema... però...**

Zadotti Franco: ma poi non ti salva! ma che vul di!

Avv LANDI Bruno: sì, io infatti immaginavo una cosa di questo genere, di provvedere per il solo anno 2010 che è appena concluso, comunicando contestualmente che si stava faccendo una verifica per i precedenti... ad ogni buon conto... eccetera eccetera... cioè la cosa va fatta con la gradualità necessaria, non con la capoccia di legno!

Zadotti Franco: Eh bravo! capito!?

Avv LANDI Bruno: anche perchè lui la vuole fare con tutta questa fretta in vista dell'altro... per cui...

Zadotti Franco: allora... lui... lui si sta morendo ... **lui sta morendo dalla paura**, ma non è modo...

Avv LANDI Bruno: diciamo che ha delle difficoltà intestinali più che altro

Zadotti Franco: eh, ma no... ma non è il modo di affrontare il problema!

Avv LANDI Bruno: e allora però, io per concordare una linea di azione...

Zadotti Franco: però io poi alla fine non ho insistito perchè ... oh.... eh eh...

Avv LANDI Bruno: ti ho capito! però Franco, per questo io ho chiamato, così andiamo subito al sodo! ho detto, se riesco a parlare con Franco fra sabato e la domenica andiamo lunedì già con una linea comune, no?

Zadotti Franco: vabbè, parliamo prima che arrivi lui

Avv LANDI Bruno: in modo tale che (ndr: parola incompresa) ... la soluzione del problema

Zadotti Franco: prima che arrivi lui

Avv LANDI Bruno: eh, allora lo faremo lunedì alla prima ora, via!

Zadotti Franco: eh, va bene! d'accordo!

Avv LANDI Bruno: va bene, un abbraccio buon divertimento, saluta Daniela, ciao

Zadotti Franco: ciao, grazie, salutami Cristina.

Ad ennesima riprova della consapevolezza della contotta fraudolenta occorre l'ispezione all'impianto dell'ing. Luigi Boeri. All'atto della notizia dell'accesso del C.T.U. l'ingegner RANDO chiedeva a SICIGNANO se il controllo fosse tecnico o contabile, rasserenandosi alla notizia che il controllo era puramente tecnico.

Conversazione registrata al progressivo 1772 del RIT 292/10 (vds allegato 215)

RANDO Francesco: pronto?

Pino SICIGNANO: ingegnere sono Pino....

RANDO Francesco: buongiorno Pino...mi dica...

Pino SICIGNANO: **abbiamo NOE**
 RANDO Francesco: eh!....
 Pino SICIGNANO: **ehm...il perito di parte della procura....**
 RANDO Francesco: eh...cosa vogliono?
 Pino SICIGNANO: **ma....il direttore tecnico per fare un giro ed avere delle delucidazioni....io ho chiamato l'ingegnere ZAGAROLI....**
 RANDO Francesco: **si! finchè sono questioni tecniche che non siano questioni economiche eh...**
 Pino SICIGNANO: no! vogliono fare un giro dentro l'impianto ...perciò...una questione tecnica che economica...diciamo...
 RANDO Francesco: si...va bene...
 Pino SICIGNANO: ho detto venti minuti....ho chiamato ZAGAROLI....venti minuti sta quà....insomma....
 RANDO Francesco: Senti... questo perito come si chiama? non si sa?
 Pino SICIGNANO: e....non è....no! perchè me lo ha presentato il NOE...dice...questo è il perito....
 RANDO Francesco: ma il Noe....chi è il Noe? ...
 Pino SICIGNANO: gli ultimi due ragazzi che sono venuti ultimamente...diciamo bravi...tra virgolette....
 RANDO Francesco: ah...va bene....va bene....ehmm....
 Pino SICIGNANO: **mò se riusciamo a capire chi è il perito?....**
 RANDO Francesco: **si...va bene...vediamo un'attimino....speriamo che non ci rompano le palle più di tanto....vabbe adesso....**
 Pino SICIGNANO: vabbè...va ZAGAROLI...
 RANDO Francesco: eh...è lui il direttore tecnico e quindi.....vogliono fare un giro dentro l'impianto allora...e?
 Pino SICIGNANO: si....si....
 RANDO Francesco: va bene...

Il sopralluogo da parte del CTU, sebbene squisitamente tecnico, accelera le manipolazioni sulla tariffa. Terminato il lavoro di revisione si decide che adesso tale operato deve essere anche certificato dalla società di revisione, società che come si dirà in seguito lavora in perfetta simbiosi con il gruppo imprenditoriale senza rispettare quei principi di terzietà impliciti nel decreto commissariale 15/2005.

Conversazione registrata al progressivo 1785 del RIT 292/10 (vds allegato 216)

Zadotti Franco: buongiorno....
 RANDO Francesco: si...buongiorno è RANDO....senta ...suo figlio le ha fatto vedere?
 Zadotti Franco: sì!
 RANDO Francesco: la....quella....ecco...cosa ne pensa?
 Zadotti Franco: va benissimo....**anzi la facciamo certificare....**
 RANDO Francesco: ecco questo dicevo....che io ne avevo parlato con lui...
 Zadotti Franco: sì!....ne parla oggi pomeriggio lui con la persona che ci sollecita...(incomprensibile).....allora facce questo..... gli ho detto di dire a mio figlio così....
 RANDO Francesco: ...si almeno...almeno....
 Zadotti Franco: ma ha capito... (sembra dire: a chi?)....
 RANDO Francesco: sì...sì...sì....va bene! Va bene....senta ehmm...perchè mi sembra che l'impostazione sia tutto considerato corretta....
 Zadotti Franco: no....è corretta corretta è quello che in effetti ci mancava....
 RANDO Francesco: sì....però bisogna comunque fare una bella premessa....no? per dire quello che diceva poi lei, che **la tariffa copre l'ordinarietà in maniera statistica...si può anche dire fra un più o meno il 10%...quando però ci sono degli eventi straordinari che danno luogo a....o un aumento di costi...in qualche caso abbiamo visto superiore addirittura al 100%...oppure un....diciamo anche dei ricavi non contemplati dalla tariffa....no?...bisogna che queste parti straordinarie vanno confrontate tra di loro ecco....questo è il concetto che bisogna saper dire bene...ecco....**
 Zadotti Franco: eh...noi quello che dicevamo....che abbiamo sempre detto no?...
 noi abbiamo una tariffa che è poco.... forfettizzata....non potendosi....voglio dire....individuare costo per costo....perchè se noi troviamo una (incomprensibile)... troviamo come è successo.... ritroviamo quello....ci sono degli interventi straordinari che ...che....non è che noi tutte le volte ci mettiamo a piangere e dire (n.d.r. si esprime con dei suoni per simulare il lamento).....poi non è che puoi venire a fare le pulci su tutte le....no?
 RANDO Francesco: sì...sì...

Circa la società di revisione che assevera il dato falso predisposto da RANDO, si rimanda alle conversazioni intercettate in seno all'informativa velletrana, in cui si dà conto di come i dirigenti della società di revisione anziché svolgere il loro lavoro di controllori (tali dovrebbero essere i revisori) concordino i contenuti delle loro relazioni con RANDO e CERRONI (v. infra, la parte sulle tariffe, par. 10).

In chiusura, a costo di ripetere argomenti già sviscerati, sembra necessario chiarire che la “versione di comodo” fornita da RANDO e CERRONI, secondo cui la responsabilità dell’abbancamento in discarica del CDR prodotto sarebbe attribuibile ai frequenti guasti del termovalorizzatore di Colleferro, è smentita da tre dati inconfutabili:

1) nel contratto di conferimento stipulato tra la Pontina Ambiente e gli impianti di incenerimento (Mobilservice ed Ep Sistemi) per il 2010, sono stati previsti in totale 400 tonnellate settimanali di CDR conferito, che, moltiplicati per le 52 settimane dell'anno danno 20800 tonnellate di CDR, quantità che, rapportata alle 140000 tonnellate di rifiuti stimati in ingresso del 2010 non rappresentano assolutamente il 29% di CDR dichiarato in tariffa, ma piuttosto il 14,85%. Del resto lo stesso Consorzio ha più volte contestato, anche aspramente, l'asserzione del Gruppo CERRONI. Dalle conversazioni si evince che qualche fermo tecnico vi è stato, ma esso comunque poteva concernere il 14,85% contrattualizzato, mentre almeno un 14% era “fuori contratto” e non sarebbe mai stato termovalorizzato. Nella conversazione n. 1021, citata, è lo stesso SICIGNANO che paventa la possibilità che questa circostanza si scopra (“non vorrei che i contratti so’ di meno.... hai capito? me segui?”).

2) nulla avrebbe vietato al CO.LA.RI., che appartiene allo stesso Gruppo imprenditoriale, di chiedere l'autorizzazione a ricevere presso il gassificatore di Malagrotta il CDR proveniente da Albano. La strategia aziendale è stata differente, ed ora il gassificatore è addirittura spento. Ma, a questo punto, il produttore di CDR imputet sibi.

3) la principale concorrente di CERRONI, RIDA Ambiente, smaltisce regolarmente il CDR a Colleferro.

Si segnala da ultimo come il RANDO, alla fine del mese di novembre 2012, abbia lasciato la carica di amministratore delegato della Pontina Ambiente. Mantenendo, però, quella di legale rappresentante della E. GIOVI srl, che controlla la prima.

Analogamente il LANDI, alla fine di febbraio, pur permanendo legale rappresentante di Ecoambiente e Ecologia Viterbo.

§8. Segue: il gassificatore di Albano Laziale (riferimento principale: informativa Comando CC Tutela Ambiente, Reparto Operativo del 27.12.2010, 181/11-7 di prot.llo, con relativi allegati)[1]

L'indagine operata dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente - Reparto Operativo (relativa al procedimento n. 7449/2008), partiva dalle vicende relative alla realizzazione del gassificatore di Albano Laziale da parte del consorzio CO.E.MA., soggetto nato dal partenariato tra il gruppo CERRONI, ACEA ed AMA, per poi allargare lo spettro dell'indagine al circuito relazionale del primo (questa parte della richiesta costituisce una sintesi ragionata della prima parte dell'informativa, decisamente molto corposa).

In seno a tale troncone dell'indagine si poteva ricostruire, spesso “in diretta”, l'esistenza di una sequela numericamente corposa di atti amministrativi emanati dagli Enti pubblici preposti al rilascio delle autorizzazioni, al solo scopo di favorire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e successivamente il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.) dell'impianto di termovalorizzazione, spesso sulla base di presupposti fattuali falsi, di richiami normativi

inconferenti, di provvedimenti emanati formalmente ad una certa data ma modificati in epoca successiva, e financo di atti assunti da organi incompetenti.

Il presente paragrafo della richiesta vede prevalentemente contestati agli indagati reati di abuso di ufficio, in relazione ai quali non può essere avanzata richiesta di misura cautelare detentiva, oltre a dei reati di falso, per i quali si richiederà – di volta in volta - l'emissione del provvedimento coercitivo. Si riporterà in ogni caso una corposa sintesi dell'informativa principale (che peraltro consta di più di mille pagine) in quanto, forse più di ogni altra attività di indagine, essa fornisce una "fotografia" dai contorni nitidi di come la pubblica funzione possa essere artatamente piegata agli interessi privati, sviando il potere dalla cura dell'interesse pubblico alla cui tutela essa è preposta, nonché dell'esistenza del vincolo associativo, del ruolo svolto in seno all'associazione da parte di molti degli associati, del contributo fornito da ciascuno di essi.

Nelle pagine che seguono si vedrà in modo chiarissimo come tutto il percorso di rivisitazione della valutazione di impatto ambientale abbia costituito una colossale montatura, priva di reali contenuti, finalizzata solo a recuperare una valutazione di compatibilità ambientale negativa assunta da un funzionario non asservito agli interessi privati.

Ma è opportuno procedere con ordine.

Il **CO.E.MA.** acronimo di Consorzio Ecologico Massimetta, è un soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall'unione della Ecomed s.r.l. e della Pontina Ambiente s.r.l., avente per oggetto sociale "l'istituzione di una organizzazione comune finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse e/o rifiuti (cosiddetto termovalorizzatore) per il trattamento ecologico e trasformazione dei rifiuti solidi urbani".

La sede veniva individuata a Roma, in piazzale Ostiense 2 (stesso indirizzo della sede dell'A.C.E.A. s.p.a.) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentante, del consorzio veniva individuato in Luciano Piacenti, già amministratore unico della società Ecomed s.r.l. e dirigente di ACEA s.p.a. .

Già nell'anno 2000 la società Giancamilli Ambiente s.r.l. (attuale Pontina Ambiente s.r.l.) aveva presentato un'istanza per la realizzazione di un impianto in località Cecchina, nel comune di Albano Laziale, che non aveva ricevuto alcun seguito da parte della competente autorità. Nel 2006 la Pontina Ambiente s.r.l., ormai sostituitasi alla Giancamilli Ambiente s.r.l., reiterava l'istanza per la realizzazione di una centrale elettrica da **20 MW** (si tenga a mente la potenza dell'impianto) alimentata da *syngas* derivante dalla combustione del CDR (lettera n. 11 del 25 gennaio 2006).

In data 4 gennaio 2007, la Pontina Ambiente s.r.l. presentava, non avendo ricevuto risposta, un'ulteriore nota (lettera n. 03/07) con la quale reiterava l'intenzione di realizzare un impianto di termovalorizzazione e al tempo stesso palesava la disponibilità nel mettere a disposizione un'area di proprietà per realizzare un progetto relativo alla costruzione di un impianto da 40 MW.

Secondo quanto riportato nella nota l'operazione doveva essere condotta dalla Ecomed s.r.l. con la quale la Pontina Ambiente s.r.l. era disposta a formare una A.T.I. che avrebbe consentito di realizzare un impianto idoneo a trattare anche il CDR prodotto dagli impianti AMA di Roma, in aggiunta a quello già prodotto ad Albano Laziale.

Il 12 gennaio 2007 l'ACEA s.p.a., con apposita missiva, ufficializzava la sua disponibilità a concludere la suddetta operazione (lettera n. 3).

Il 29 gennaio 2007 la Ecomed s.r.l. cambiava il suo oggetto sociale ed il successivo 30 gennaio nasceva il CO.E.MA. formato dall'unione di ACEA s.p.a., AMA s.p.a. (entrambe unite in Ecomed s.r.l.) e dalla Pontina Ambiente s.r.l. Prendeva ufficialmente vita l'operazione avviata dal neonato soggetto giuridico pubblico - privato.

Nei giorni immediatamente successivi, precisamente il 16 gennaio 2007, la Pontina Ambiente s.r.l. presentava alla Regione Lazio istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione con produzione di energia elettrica.

Data la molteplicità dei soggetti interessati, a seguito della presentazione dell'istanza per l'A.I.A., l'ufficio del Commissario Delegato chiedeva di specificare il titolare dell'istanza. Di conseguenza

l'ufficio richiedente, con nota del 31 gennaio 2007, veniva informato che il titolare dell'istanza era da considerarsi il Consorzio Ecologico Massimetta costituito tra la Ecomed s.r.l. e Pontina Ambiente s.r.l.

Proprietaria delle aree, adiacenti la discarica e l'impianto di TMB di Albano Laziale, era la Pontina Ambiente.



Stante la localizzazione del gassificatore, l'azienda di Manlio CERRONI, ovvero la Pontina Ambiente s.r.l., gestore dell'impianto di T.M.B. di Albano (visto ai paragrafi che precedono), avrebbe prodotto del CDR da avviare a termovalorizzazione praticamente a costo "zero", considerato che le due strutture (T.M.B. e termovalorizzatore) sarebbero state separate tra loro solo da poche decine di metri.

Ciò avrebbe altresì permesso alla Pontina Ambiente s.r.l. di mantenere una tariffa di accesso all'impianto di T.M.B. abbastanza contenuta, sbaragliando così anche eventuali concorrenti nel mercato del trattamento meccanico - biologico dei RSU. L'operazione costituisce il simmetrico di quanto avvenuto, nello stesso periodo, a Malagrotta, dove il gassificatore è stato realizzato a fianco alla linea dei due TMB.

Si rammenta infatti come all'epoca la Pontina Ambiente s.r.l. trasferiva il CDR prodotto presso i termovalorizzatori di Colleferro. Eliminare sia il trasporto che l'incremento per la termovalorizzazione presso altro Gruppo imprenditoriale poteva consentire al Gruppo CERRONI un corposo risparmio in termini risparmio di spese.

Inoltre, circostanza assolutamente di primaria importanza, in quanto costituirà la "molla" di tutte le condotte contestate, esisteva la concreta possibilità di realizzare l'opera attraverso un importante apporto finanziario di incentivi pubblici.

§8.1. I contributi CIP 6 e la localizzazione dell'impianto [1]

Ed infatti, dal 1992 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ed in seguito anche quella da fonti assimilate alle rinnovabili, tra cui i termovalorizzatori), godeva di un particolare tipo di incentivazione statale regolata dal provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6/92 e da norme successive. Da qui il provvedimento prendeva il nome di CIP 6.

Il CIP 6 promuoveva lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, o assimilate alle rinnovabili, da parte di impianti entrati in funzione dopo il 30 gennaio 1991 e garantiva l'acquisto dell'energia, da parte dell'ENEL, a prezzi incentivati³⁵.

Per quanto specificatamente connesso al CDR, materiale che dovrebbe alimentare la produzione dell'impianto di Albano Laziale, si succedevano nel tempo una serie di normative tra loro contraddittorie, che riflettevano il diverso atteggiamento che sul punto avevano le forze politiche che si alternavano al potere.

Il D. Lgs. 387 del 29 dicembre 2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevedeva, all'articolo 17, che i rifiuti - e quindi anche il CDR - potevano essere ammessi a beneficiare del regime di incentivazione riservato alle fonti rinnovabili.

Pochi giorni prima della presentazione dell'istanza, esattamente il 1 gennaio 2007, era però entrata in vigore la c.d. legge finanziaria 2007 (*Legge 296 del 27 dicembre 2006*).

Questa norma prevedeva che:

- a) con decorrenza dal 1 gennaio 2007 gli incentivi pubblici potevano essere erogati solo ad impianti che producevano e.e. da fonti rinnovabili (*art. 1 comma 1117*);
- b) con decorrenza dal 1 gennaio 2007 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con CDR non avrebbero più goduto di incentivi pubblici (*art. 1 comma 1120*)³⁶.

³⁵ L'incentivo concesso, in seguito alla stipula di un contratto, veniva strutturato su riconoscimenti economici ancorati a due parametri:

- alla produzione di energia elettrica;
- ad una quota relativa ai c.d. costi evitati.

Le due voci si differenziavano in termini temporali: mentre la componente di incentivo legata alla produzione era riconosciuta solo per i primi 8 anni di esercizio dell'impianto, quella relativa ai costi evitati era concessa per tutto il periodo di durata del contratto di fornitura che poteva raggiungere i 15 anni.

Sostanzialmente il contributo veniva riconosciuto per un importo proporzionale alla quantità di energia prodotta. Più energia prodotta, più contributo erogato.

Erano i consumatori a pagare direttamente i costi di tale incentivazione, attraverso una quota contabilizzata nelle fatture emesse dagli operatori per la fornitura di energia elettrica (c.d. bollette). L'onere a carico del consumatore si attestava intorno al 7% dell'importo della singola fattura.

³⁶ quest'articolo abrogava l'art. 17 del D. Lgs. 387/2003

Questi due commi, da soli, ponevano l'impianto, ancora da realizzare, in condizioni di non poter accedere a pubblici finanziamenti. Tuttavia, in deroga al principio stabilito nei commi 1117 e 1120, il comma 1118 della stessa norma prevedeva la possibilità, da parte del ministero per lo sviluppo economico, di individuare singoli impianti che potevano, in deroga alle disposizioni dettate anche dalla medesima norma, accedere a pubblici finanziamenti.

La condizione posta per poter usufruire di tale opportunità consisteva nel fatto che l'impianto individuato doveva essere già autorizzato alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2007). L'impianto di Albano Laziale, al 1 gennaio 2007, non lo era³⁷.

Questo era un problema di non poco conto per per Manlio CERRONI, il quale era ben conscio del fatto che, senza incentivi pubblici, l'impianto di Albano Laziale non si poteva realizzare (come si vedrà dall'esame delle conversazioni intercettate).

Ma alla fine del 2007, la Legge 244 del 24 dicembre 2007 (*finanziaria 2008*) all'articolo 2 comma 137 della Legge 244/2007 estendeva fino al 31 marzo 2008 le possibilità fornite dall'articolo 1 comma 1118 della precedente legge finanziaria. In sostanza, con la finanziaria 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico poteva, fino al 31 marzo 2008, individuare singoli impianti e farli accedere, in deroga alle norme vigenti, agli incentivi pubblici.

Perciò l'impianto di Albano Laziale, con questa norma, rientrava in corsa e diveniva potenzialmente incentivabile. L'unico limite certo per accedere a questi finanziamenti poteva consistere in una mancata autorizzazione dell'impianto.

Come risultava infatti dagli accertamenti l'istanza di concessione dell'A.I.A. era stata depositata nei primi giorni del 2007 ma l'autorizzazione, alla data di emanazione della finanziaria 2008 (24 dicembre 2007), non era ancora stata rilasciata.

Va rammentato che i poteri conferiti dal governo (*ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*) al Commissario Delegato avrebbero dovuto cessare in data 31 dicembre 2007³⁸. Questo lasciava al Commissario appena una settimana di tempo per poter emanare un qualsiasi provvedimento autorizzativo³⁹ (24-31 dicembre 2008).

Ma, per una fortunata coincidenza, nel frattempo era intervenuta l'O.P.C.M. n. 3616 del 4 ottobre 2007, che consentiva al commissario delegato il potere di approvare o autorizzare singoli impianti legati al ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani.

Ed infatti, già il 21.11.2007 con il decreto n. [116](#) il progetto preliminare del gassificatore era già stato approvato da parte del Dr. Stefano Laporta, soggetto attuatore del commissario delegato.

Il 28 dicembre 2007, appena 4 giorni dopo la Finanziaria, con il provvedimento N. [147](#), emanato dal Commissario Straordinario Pietro MARRAZZO e notificato alla ditta tramite SPAGNOLI Arcangelo quale RUP (responsabile unico del procedimento), detto progetto viene approvato in via definitiva.

Va sottolineato come a quella data la programmazione regionale non prevedeva alcun termovalorizzatore in Albano Laziale. Né del resto, come si vedrà tra poco, in quella parte del Lazio vi era alcun bisogno di un altro impianto di termovalorizzazione. Nell'informativa del N.O.E. del 22 giugno 2011 (pagina 11), relativa alla vicenda del CDR, vengono menzionate le note n. 836/09 e 822/09 rispettivamente di EP Sistemi e Mobilservice Srl, presso le quali la Pontina Ambiente conferiva per la termovalorizzazione il CDR prodotto dall'impianto di TMB, le quali alla data del 30.11.2009, chiedevano alla RIDA Ambiente di Aprilia, società che effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR (concorrente del CERRONI, come si vedrà in appresso), un incremento dei conferimenti di CDR, lamentando la scarsità di fornitura del materiale.

Di CDR da bruciare ce n'era quindi fin troppo poco per gli impianti che già esistevano.

³⁷ l'approvazione del progetto avvenne da prima nel novembre del 2007 e successivamente nel dicembre dello stesso anno.

³⁸ cfr. DPCM del 2 febbraio 2007 e O.P.C.M. n. 3616 del 4 ottobre 2007

³⁹ la finanziaria 2007 e quella del 2008 nel fare riferimento agli "...**impianti già autorizzati**..." non indicavano quale tipo di autorizzazione essi dovessero possedere. Pertanto deve ritenersi che all'interno di tale voce si potesse ricomprendere qualsiasi provvedimento di tale natura e non specificatamente una A.I.A. o altro titolo di pari portata.

Si è già analizzato il motivo per cui a CERRONI conveniva realizzare il gassificatore adiacente la discarica, ma **ciò che appare incomprensibile è il motivo per cui la Regione Lazio avrebbe dovuto approvare l'impianto, visto che in quella zona c'erano già due termovalorizzatori, rispettivamente a Colleferro e a San Vittore, mentre a nord esisteva solo quello, peraltro in corso di realizzazione, di Malagrotta.**

Giova infatti sin da ora premettere che **i documenti programmatici, redatti nel tempo dalle competenti Autorità, non prevedevano affatto la localizzazione in zona prossima ad Albano Laziale di un impianto di valorizzazione energetica.**

Ed infatti, nell'anno 2002 la Regione aveva emanato il piano gestione rifiuti (Deliberazione del Consiglio Regionale n. [112](#) del 10 luglio 2002). Questo corposo documento, nel capitolo riguardante la termovalorizzazione (pagg. 139-141), rappresentava la necessità di realizzare degli impianti di valorizzazione energetica in ambito regionale al fine di soddisfare il fabbisogno produttivo relativo alla frazione secca derivante dal trattamento degli RSU. All'epoca della redazione del documento il territorio della Regione Lazio era suddiviso in A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) e queste aree coincidevano sostanzialmente con i territori delle 5 province del Lazio.

Nel Piano Rifiuti del 2002 la zona A.T.O. 2, corrispondente al territorio della provincia di Roma, veniva suddivisa in ulteriori zone inserendo così il concetto di sub-ambiti o bacini di utenza. Le aree (sub ambiti) che si venivano a creare erano:

- area nord-occidentale e sabatina;
- area valle del Tevere in destra idrografica;
- area valle dell'Aniene e valle del Tevere in sinistra idrografica;
- area Colli Albani – versante orientale e valle del Sacco;
- area Colli Albani – versante occidentale e litoranea meridionale;
- area Roma - Fiumicino – Ciampino.

L'area “Colli Albani - versante occidentale e litoranea meridionale” era la zona ove risultava inserito il comune di Albano Laziale. Quella di Roma, Fiumicino e Ciampino è quella in cui ricadrà il gassificatore di Malagrotta.

Per quanto riguardava l'A.T.O. di Roma e Provincia, il piano individuava la necessità di realizzare tre impianti di valorizzazione energetica senza però indicare una precisa localizzazione di questi ultimi.

Infatti la Regione, secondo le indicazioni recate nel piano, avrebbe provveduto alla stesura di un successivo studio finalizzato alla localizzazione degli impianti “...*per la localizzazione degli impianti avrebbe proceduto con successivo studio di dettaglio da redigere sulla base dei criteri fissati nella pianificazione...*”.

All'interno dello stesso documento venivano individuati anche i “criteri di localizzazione degli impianti del sistema integrato” (pag. 188) che fissavano le condizioni minime per poter realizzare un impianto.

Tra questi vincoli venivano elencati una serie di elementi ostativi alla realizzazione (cd. *fattori escludenti*) come ad esempio la distanza dai centri abitati, la fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico potabile; ed “elementi limitativi” (cd. *fattori di attenzione progettuale*) come, ad esempio, la sismicità dell'area (si rammenta come in una lunga serie di documenti ufficiali della Regione, Prefettura, ecc., il comune di Albano era indicato come “ad elevato rischio sismico”).

La successiva ordinanza n. [3249](#) del 08 novembre 2002 prevedeva che il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale doveva predisporre un “*piano di interventi di emergenza per l'intero territorio della Regione Lazio tratto dal piano di gestione rifiuti del Lazio*”. La realizzazione del piano di interventi di emergenza veniva affidata al R.U.P. Arcangelo SPAGNOLI, il quale elaborava un documento intitolato “Piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabile”.

Quest'elaborato veniva ufficializzato e fatto proprio dal Commissario Delegato per l'Emergenza, attraverso il decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003.

In tema di valorizzazione energetica, questo documento ricalcava quanto già affermato nel piano gestione rifiuti di cui alla deliberazione n. 112/2002, ovvero ribadiva genericamente la necessità della Regione Lazio di dotarsi di nuovi impianti ma non indicava le esatte localizzazioni di tali strutture.

In altro passaggio il decreto faceva riferimento ad uno studio di "siting" avente come finalità l'individuazione di una serie di siti idonei per la realizzazione degli impianti. (pag. 41 del decreto n. 65/2003).

All'esito di tale studio, la Regione avrebbe dovuto provvedere all'elaborazione di una graduatoria necessaria ad avviare le procedure di gara, secondo la normativa comunitaria, al fine di giungere all'affidamento, alla realizzazione, alla gestione e al finanziamento di impianti di termovalorizzazione.

Ma tali gare non saranno mai bandite ed anzi si ricorrerà ad affidamento diretto al privato, in ragione della logica dell'emergenza, elemento che costituirà, per così dire, il *fil rouge* dell'intera vicenda.

Nella parte conclusiva del piano veniva stabilita la necessità per la Regione Lazio di dotarsi di cinque impianti di termovalorizzazione e la scelta delle ubicazioni doveva avvenire entro il settembre del 2003 a seguito di una consultazione tra il Commissario Delegato e gli enti locali interessati. Il documento proseguiva affermando che nel caso non si fosse giunti ad una scelta condivisa, il Commissario Delegato avrebbe provveduto di sua iniziativa attenendosi a quanto indicato nello studio di "siting" sopra richiamato.

Lo studio di *siting*, ovvero di individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di termovalorizzazione, veniva redatto dal R.T.I. Lotti s.p.a. - Ing. F. Martino e ufficializzato con decreto commissariale n. 75 del 20 settembre 2003.

Da notare un'altra "fortunata coincidenza": il redattore dello studio sarà lo stesso ing. Francesco Martino che progetterà il gassificatore di Albano Laziale.

Il documento tecnico, parte integrante del decreto, individuava delle macroaree dove, per le condizioni generali e tenuto conto dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali, era possibile realizzare un impianto di termovalorizzazione.

Va sottolineato come tra le aree individuate NON figurava quella di Albano Laziale.

Chiaramente quest'elaborato individuava unicamente delle aree geograficamente idonee e non teneva conto della suddivisione del territorio regionale in A.T.O. e della ripartizione dell'A.T.O. 2 (Roma e provincia) in sub-ambiti.

Le ubicazioni che venivano individuate come idonee alla realizzazione di un impianto erano quelle di:

- **Macroarea 1** - comuni di Montelibretti, Capena, Fiano Romano;
- **Macroarea 2** - comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Monterotondo, Roma - (località La Barcaccia, Pantano, Fonte di Papa, Santa Colomba, Vivaro, Marcigliana).
- **Macroarea 4** - comune di Allumiere - località Pian di Gallo;
- **Macroarea 7** - comune di Allumiere - località Poggio la Piccionara;
- **Macroarea 13** - comune di Roma - (località Pantan Monastero, Monte Mastaccio, Castel di Guido);
- **Macroarea 15** - comune di Roma - (località Castel Malnome, Monte Carnevale, Valle Galeria, Fosso Galeria, Ponte Malnome);
- **Macroarea 28** - comune di Roma - località Castel Romano
- Area comune di Fiumicino;
- **Macrozona 29** - comuni di Pomezia, Ardea, Roma - (località Zolforata, Santa Palomba, Tenuta Torre Maggiore, Valle Caia, Tenuta Sughereto, Tenuta S. Procula);
- **Macrozona 35** - comuni di Lanuvio, Velletri - (località Farneta, Tenuta Federici).

Come appare evidente, **nessuna delle aree indicate comprendeva il comune di Albano Laziale** e la località di Roncigliano ove si era successivamente inteso attestare l'impianto progettato. Dal settembre del 2003 nessun altro intervento programmatico veniva elaborato fino al settembre 2006 data in cui, per ovviare ad alcune carenze attuative, veniva predisposto un documento contenente le linee guida per la revisione del precedente piano di cui al decreto commissariale n. [65/2003](#).

Il nuovo elaborato veniva fatto proprio dal Commissario Delegato ed ufficializzato attraverso il decreto commissariale n. [95](#) dell'ottobre 2007, emanato quindi prima dell'approvazione del progetto esecutivo del gassificatore.

L'emanazione di questo documento diveniva oggetto di preventiva discussione presso il Consiglio Regionale del Lazio. **In tale circostanza, occorsa nei giorni del 3 e 4 ottobre 2007, il Consigliere Regionale Donato ROBILOTTA tentò (unitamente a DI CARLO) di porre all'ordine del giorno l'inserimento dell'impianto di Albano Laziale, di cui già si conosceva l'esistenza progettuale (la domanda del COEMA era del gennaio 2007), nel novero della programmazione regionale. E' lo stesso Robilotta che, come emerge dalle informative, sarà oggetto di "regalie" da parte del Gruppo in occasione delle Festività natalizie.**

Questa iniziativa veniva tuttavia respinta dal consesso ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale non poté includere l'impianto nella programmazione ufficializzata con il decreto n. 95/2007 (ordine del giorno n. [99](#)).

Quindi l'omessa inclusione del sito non era casuale, ma frutto di una scelta politica (in primis) e amministrativa (a cascata) ben precisa, di cui non potevano non essere a conoscenza coloro che approvarono il progetto preliminare e definitivo dell'impianto.

All'interno del decreto commissariale n. 95/2007 veniva ribadita la necessità, per la Regione Lazio, di dotarsi di impianti di termovalorizzazione, senza che comunque venissero indicate le esatte ubicazioni, fatta eccezione per un nuovo impianto dalla potenzialità di 20 MW da realizzarsi nell'area di Roma – Fiumicino – Ciampino (nella quale ovviamente NON ricade Albano). Osservando ciò che verrà successivamente realizzato deve infatti ritenere che l'impianto preventivato per la zona di Roma – Fiumicino – Ciampino poteva essere individuato in quello di gassificazione che sarà realizzato nel 2008 all'interno del sito di Malagrotta, struttura di proprietà del CO.LA.RI., ossia anch'esso riconducibile a Manlio CERRONI. Esso, al contrario di quello oggetto del presente paragrafo, era pertanto incluso nella programmazione regionale.

Nulla di nuovo veniva introdotto nel decreto commissariale n. 95/2007 circa la possibilità di realizzare un impianto di termovalorizzazione nella zona occidentale dei Colli Albani considerato che, da un'analisi elaborata all'interno dello stesso decreto (pag. 32 decr. 95/2007), emergeva che la macroarea di Roma - provincia era già asservita attraverso l'impianto di Colleferro che garantiva una potenzialità di smaltimento pari a 200.000 t/a.

Ciononostante, stravolgendo le linee riportate nei citati documenti programmatici (piano gestione rifiuti del 2002, decreto commissariale 65/2003, decreto commissariale 75/2003 e decreto commissariale 95/2007) la struttura del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, con il decreto n. [116](#) del 21.11.2007 approvava il progetto preliminare dell'impianto di Albano Laziale la cui costruzione era stata proposta dal CO.E.MA. e, con il decreto n. [147](#) del 28.12.2007 (atto quest'ultimo a firma di Piero MARRAZZO in qualità di Commissario Delegato) approvava il relativo progetto definitivo.

Quindi il Commissario Delegato, mentre con la mano destra emanava dei decreti che non localizzavano in Albano Laziale un impianto di termovalorizzazione, con la mano sinistra approvava l'impianto del CO.E.MA., ponendo così il soggetto proponente in condizioni di poter usufruire sul filo di lana dei finanziamenti CIP/6.

Solo nel giugno del 2008, nell'ultimo documento di programmazione degli interventi necessari ad uscire dalla situazione emergenziale (decreto commissariale n. [24](#) del 24 giugno 2008, intitolato "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziali dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999") il Commissario Delegato inseriva ufficialmente l'impianto di

Albano Laziale nel novero delle misure indispensabili a portare la regione ad una situazione di regolarità in tema di gestione rifiuti.

Giova premettere che le operazioni di intercettazione telefonica sulle utenze in uso agli indagati iniziavano solamente nel mese di marzo 2008, per cui il periodo in cui sono stati emanati i due provvedimenti di autorizzazione, provvisoria e definitiva (116 e 147), sono, per così dire, “muti”.

Tuttavia, lo sviluppo successivo della vicenda consente di “rileggere” gli stessi atti amministrativi, palesemente illegittimi, come un prodromo necessario all’ottenimento della autorizzazione e degli incentivi, e di configurare gli stessi come connotati da quello “sviamento di potere” richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell’abuso di ufficio (v. infra).

§8.2. Le vidende della valutazione di impatto ambientale [1]

Tornando per un attimo indietro, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3616/2007, oltre a fornire al Commissario Delegato la possibilità di autorizzare o approvare progetti per la realizzazione di impianti, consentiva la facoltà di derogare ad alcuni articoli del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso di specie queste deroghe facevano riferimento anche all’articolo 208 del TUA, il quale prevedeva che il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’approvazione di un progetto fossero subordinate all’ottenimento del parere positivo di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di specie, utilizzando il potere di deroga, il Commissario Delegato aveva approvato il progetto prima dell’emissione della relativa valutazione di conformità ambientale. Il 27 dicembre 2007 (il giorno precedente l’approvazione definitiva del progetto), pertanto, il Consorzio presentava l’istanza di V.I.A.. Il rilascio del parere di conformità ambientale, infatti, non era stato trasferito alla struttura commissariale, ma era rimasto di competenza regionale.

Al termine dell’istruttoria tuttavia, in data [25 marzo 2008](#), il dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D’Amato, emanava un provvedimento negativo in ordine alla richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata dal CO.E.MA. (prot. n. D2/2S/04/52744).

Nel frattempo, erano partite le operazioni di intercettazione telefonica, attivate peraltro a seguito di una vicenda completamente differente (denuncia per concussione da parte di un imprenditore nei confronti di Arcangelo SPAGNOLI).

Al momento della valutazione di compatibilità ambientale negativa, pertanto, i telefoni erano già sotto controllo.

Due giorni dopo il provvedimento, ossia il 27 marzo 2008 Arcangelo SPAGNOLI, che si rammenta ricoprire all’epoca la carica di responsabile unico del procedimento in seno alla struttura commissariale, ricevuta ufficiosamente la notizia che l’Area V.I.A. aveva emesso un parere negativo relativo all’impianto di Albano, non tardava ad avvertire Manlio CERRONI. Con la conversazione n. 1317, del 27.3.2008, ore 18:35, utenza SPAGNOLI (Vds allegato n. 52 all’informativa 61/10 del 14.03.2011), questi – SPAGNOLI - avvisava CERRONI:

“... mi dispiace dare delle cattive notizie, ma è meglio saperle subito ... domani mattina leggerò il parere negativo del VIA su Albano ... omissis... l’ha fatto l’amico Zaratti, assessore, l’amico assessore con gli scagnozzi suoi ...”.

L’attribuzione a Filiberto ZARATTI, all’epoca assessore ai rifiuti, non è casuale; egli, pur essendo della stessa compagine politica di DI CARLO ed Hermanin, si era sempre opposto ai disegni del CERRONI, sia per la localizzazione della nuova discarica a Monti dell’Ortaccio (si vedrà), sia per il gassificatore di Albano Laziale, che avrebbe insistito sul suo bacino elettorale.

Il giorno successivo SPAGNOLI (conversazione n. 1353, del 28.3.2008, ore 9:44, utenza SPAGNOLI, allegato n. 53 all’informativa 61/10 del 14.03.2011), conversando con Luciano PIACENTI dell’ACEA, sempre in riferimento al V.I.A. negativo di Albano, diceva:

SPAGNOLI: **“bisogna che venga incaricato qualcuno; vabbene! di risolvere il problema ..., la cosa, ecc. togliendo di mezzo chi ha combinato il casino,** perché questa cosa lo dico ad Andrea, diglielo, l’ho avvertiti tutti, più di una volta, soltanto che doveva dirmi: eccoti la spada vai e combatti ... omissis”.

CERRONI appariva sorpreso dalla novità che, a quanto pare, giungeva inaspettata (per la trascrizione di tutte le conversazioni si rimanda all'informativa principale indicata all'inizio del paragrafo). SPAGNOLI non tardava a tranquillizzare l'imprenditore, in quanto riteneva che il giudizio emesso era fondato su elementi e su pareri che presentavano poca concretezza e quindi facilmente sconfessabili.

Dallo scambio delle battute registrate nelle telefonate emergeva un primo ma significativo elemento, ovvero l'interesse che Arcangelo SPAGNOLI (che era un pubblico funzionario) riversava nella vicenda. Lui non tardava ad avvertire, di quanto accaduto, anche Luciano Piacenti, direttore tecnico dell'ACEA e legale rappresentante del CO.E.MA., il consorzio che aveva presentato alla Regione Lazio il progetto per la realizzazione del gassificatore di Albano Laziale.

SPAGNOLI, come aveva già fatto con CERRONI, precisava al suo interlocutore di avere ricevuto la notizia, ufficiosamente, da una persona che, evidentemente, aveva avuto tra le mani il documento definito, dopo una prima lettura, "...impasticciato..." e derivante, secondo Arcangelo, da una scelta politica.

A quel punto, Manlio CERRONI e il suo *entourage* iniziano a muoversi su due piani paralleli.

Il primo, finalizzato a far rientrare l'impianto di Albano Laziale fra quelli potenzialmente finanziabili attraverso i finanziamenti CIP 6.

Era infatti chiaro a CERRONI che la presenza dei contributi pubblici era "vitale" per la realizzazione dell'opera, come si evince, ex plurimis, dalla telefonata del 20 giugno 2008 che CERRONI (prog. 1289 - 20.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 269) intratteneva con Arcangelo SPAGNOLI:

CERRONI: ah si vabbè.. adesso vediamo un momentino quello che vogliono perchè.. io no siccome.. vorrei vedere appunto Giovanni Hermanin.. anche per dire a loro che se perdono l'o.. l'occasione de che.. data dal decreto del 29 dicembre che agganciava al CIP 6...

SPAGNOLI: esatto.. esatto

CERRONI: quest'opera non si farà mai.. (incomprensibile)

Sotto tale aspetto si rinvia alla parte dell'informativa in cui si riferiscono gli incontri e le conversazioni tenute dal CERRONI con alcuni politici del Parlamento Nazionale, aventi ad oggetto l'inclusione dell'impianto di Albano Laziale nell'ambito degli incentivi.

Ed infatti, basti brevemente ricordare come il decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, successivamente convertito nella Legge 123 del 14 luglio 2008, all'articolo 8-bis (inserito nella legge di conversione) prevedeva gli incentivi CIP 6 solo "per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE)" e solo con riferimento "alla parte organica dei rifiuti stessi". Ovviamente, tale limitazione alla sola Campania e alla sola frazione organica dei rifiuti non poteva rendere felice il CERRONI, che voleva realizzare il gassificatore di Albano Laziale e con riferimento ai rifiuti indifferenziati.

In quel periodo si registrano reiterati contatti, anche personali, con parlamentari (Beppe Fioroni, Ermete Realacci ed Edo Ronchi) e un generoso contributo di 20.000 euro alla fondazione "Sviluppo Sostenibile" (gestita dal terzo). Ad ogni buon conto, in data 6 novembre 2008 veniva emanato il decreto legge 172/2008 (convertito in Legge n. 210/2008), che attraverso l'articolo 9 concedeva incentivi CIP 6 a tutti gli impianti di incenerimento realizzati in regioni sottoposte a gestione commissariale in tema di gestione rifiuti⁴⁰. Chiaramente anche il Lazio rientrava nel novero di tali

⁴⁰ Si riporta di seguito il testo della norma:

"Art. 9.

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

regioni. Va peraltro sottolineato come alla data di emanazione della norma la maggioranza parlamentare era di segno opposto ai politici di riferimento, circostanza che non consente di ascrivere disvalore penale ad una attività apparentemente di mero *lobbying*.

Il secondo indirizzo del Gruppo investigato era orientato a far variare la valutazione di impatto ambientale da negativa (marzo 2008) a positiva (ottobre 2008), attraverso interventi mirati in direzione di soggetti politici locali e funzionari regionali.

Iniziava così a prendere forma il circuito relazionale che costituirà oggetto delle investigazioni: Arcangelo SPAGNOLI, Manlio CERRONI, Luciano Piacenti, Andrea Mangoni, Giovanni Hermanin ed infine Mario DI CARLO.

Quest'ultimo in particolare, con l'avanzare delle indagini, si dimostrava essere il soggetto politico di riferimento di Manlio CERRONI per ciò che atteneva gli interessi all'interno della Regione Lazio.

Difatti il 27 marzo SPAGNOLI veniva raggiunto telefonicamente proprio da DI CARLO per avere notizie sulla bocciatura del progetto del nuovo gassificatore. Era oramai chiaro che SPAGNOLI assurgeva a punto di riferimento di tutti questi personaggi in quanto intimamente inserito nelle dinamiche specifiche della P.A. Secondo un'interpretazione data dallo stesso SPAGNOLI la questione legata alla realizzazione dell'impianto di Albano Laziale abbracciava anche un problema di natura strettamente politica perché il progetto era stato firmato e validato dal Presidente MARRAZZO il 28 dicembre 2007 (decreto n. 147/2007) in quanto, a dire di SPAGNOLI, l'impianto rientrava nelle linee guida del piano gestione rifiuti. In realtà era vero l'opposto: l'inserimento dell'impianto di Albano Laziale nella programmazione regionale avveniva solo successivamente ovvero con il decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, peraltro dopo alcuni vani tentativi di inserirlo nel precedente decreto commissariale n. 95 del 2007.

Secondo SPAGNOLI la responsabilità più grave consisteva nel fatto che la vicenda non era stata puntualmente seguita dal punto di vista tecnico, contrariamente a quanto era stato fatto in occasione dell'autorizzazione dell'impianto di gassificazione realizzato a Malagrotta, curato da lui personalmente con esito positivo.

Era chiaro che in seguito all'emissione della valutazione ambientale negativa, per gli indagati appariva necessario correre ai ripari. Per questo motivo Arcangelo SPAGNOLI si prodigava avviando una serie di incontri. Nel corso di una conversazione del 28 marzo egli affermava di dovere incontrare Francesco Gesualdi e Raniero DE FILIPPIS per **"...vedere di fare un cordone sanitario per recuperare la situazione..."**.

Sempre il 28 SPAGNOLI, in un'ennesima telefonata scambiata con Luciano Piacenti (prog. 1353 – 28.03.2998 - RIT 918/08 - all. 18), si rendeva disponibile ad affrontare gli esiti della valutazione negativa.

I contatti, in particolare con Piacenti, che tra l'altro ricopriva il ruolo di legale rappresentante del CO.E.MA., si susseguivano serrati. In occasione di uno di questi (prog. 1369 – 28.03.2008 - RIT 918/08 - all. 19) SPAGNOLI esternava le sue rimostranze rispetto al ruolo ridotto che gli era stato assegnato in relazione alla vicenda di Albano Laziale e rappresentava in maniera contrariata il fatto di non essere stato coinvolto nell'istruttoria. Una successiva conversazione intercorsa nella serata del 28 marzo, sempre tra SPAGNOLI e Piacenti (prog. 1434 – 28.03.2008 - RIT 918/08 - all. 20)

a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;

b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;

c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: **«Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.»**

era eloquente e tratteggiava già i primi cenni di quella che doveva essere l'operazione di maquillage messa in atto da SPAGNOLI e dagli altri accolti. Secondo lui l'importante era mantenere, innanzi tutto, il procedimento collegato al progetto autorizzato con decreto del 28 dicembre 2007 (n. 147 del 2007). Questa soluzione consentiva al CO.E.MA. di rientrare comunque all'interno della lista per la concessione degli incentivi CIP 6.

"LELLO:.. non è arrivato niente.. .. va bè mo adesso provvederò lunedì.. senti siccome qualcuno.. gallinaccio stà urlando che ha trovato la soluzione.. a parte che la soluzione con.. insieme a DE FILIPPIS l'avevamo trovata noi per l'incidente procedurale.. per rimettere in pista.. tieni conto che lì c'è.. dillo al capo.. un grumo diciamo.. di carattere così.. politico.. va bè e questo dovrà essere risolto nelle stanze alte.. e un grumo di carattere tecnico.. perché la natura delle osservazioni sono sì generali.. ma sono così da sciogliere una per una.. eh io comunque poi gli spiegherò un po' le cose se lunedì ho possibilità di sentirlo direttamente.. ma ti volevo dire a te che la cosa purtroppo è nata da una filiera negativa insomma no.. perché qualcuno amico di questa gente ha ignorato che gli allarmi dati.. e tu sai pure qualcosa quando io ti dicevo che c'era gente che operava.. e quindi puoi sapere che io ho detto di avvertire il Presidente varie volte.. che c'era questa situazione.. qualcuno colpevolmente non l'ha avvertito.. ecco..

.....

LUCIANO:mi stai dicendo che sostanzialmente c'è la possibilità di rimettere in carreggiata il progetto.. va bene..

LELLO:.. sì, un incidente.. diciamo così procedurale si può trovare.. per riaprire.. solo che poi ripeteranno l'atto e dopo aver ripetuto l'atto bisogna aver pronto tutto quanta la documentazione che dobbiamo mettere a punto preventivamente..

LUCIANO:.. e allora basta che mi notificano la cosa così vediamo quello che c'è da fare..

.....

LUCIANO:.. va bene..

LELLO:.. perché mi ci hanno fatto riflette.. perché così così.. uno più uno fa due.. chiaro..

LUCIANO:certo..

LELLO:.. che essendo in questo circuito queste persone o perché insite o per connivenza non è stato dato il segnale.. e io te l'avevo detto.. è vero.. adesso.. va bene?.. comunque de riffa o de raffa ci vorrà tempo insomma.. potremo anche salvare capra e cavoli.. va bene? "

Questa telefonata tracciava la strategia che successivamente sarebbe stata adottata dagli indagati. In sintesi SPAGNOLI riferiva al suo interlocutore di essersi consultato con Raniero DE FILIPPIS, assieme al quale avevano convenuto di rintracciare un presunto errore nell'istruttoria onde poter tenere aperto il procedimento e ripresentare nuova documentazione necessaria a contrastare le contestazioni mosse nel parere negativo di V.I.A. Secondo le intenzioni degli indagati la soluzione paventata avrebbe condotto ad un giudizio di valutazione positivo.

Comincia quindi a prendere corpo la strategia successiva: trovare un espediente per riaprire l'istruttoria amministrativa. La circostanza particolare è che l'espediente non sia suggerito dal Piacenti, ossia il legale rappresentante del consorzio, ma da SPAGNOLI, il RUP dell'Ufficio commissariale, previo consulto con DE FILIPPIS, Capo Dipartimento della Regione.

Questa conversazione lueggia anche il ruolo che andrà ad assumere DE FILIPPIS.

Le telefonate si succedevano a ritmo serrato. Anche l'amministratore delegato di ACEA s.p.a., Andrea Mangoni, veniva contattato da SPAGNOLI che ormai aveva attivato tutta la sua rete di contatti (prog. 1436 – 28.03.2008 - RIT 918/08 - all. 21). Egli comunicava al dirigente dell'ACEA che a breve era necessario predisporre, coadiuvati da un legale, una lettera dai toni decisi e finalizzata a replicare al documento riguardante il giudizio negativo sull'impianto di Albano.

Ancora una volta, ma ora più in dettaglio, il pubblico funzionario consigliava al privato come reagire all'azione dell'amministrazione.

Va peraltro sottolineato come l'abboccamento di SPAGNOLI con Mangoni può trovare anche un ulteriore chiave di lettura ove si consideri che la moglie di SPAGNOLI, Debora Tavilla, lavorava all'interno dell'ACEA. In definitiva SPAGNOLI mostrava ai suoi interlocutori referenziati un vivo interesse nel recuperare la situazione che in quel momento era stata compromessa dalla valutazione negativa. In cambio SPAGNOLI, anche dietro pressioni della moglie Debora, chiedeva agli stessi

dirigenti ACEA una migliore collocazione lavorativa per la coniuge, o quantomeno la mancata adozione di provvedimenti punitivi per l'assenteismo e lo scarso rendimento sul lavoro dimostrati (si rinvia in proposito a quanto più diffusamente compendiato nell'informativa principale citata, pag. 359 ss.).

Il serrato scambio di telefonate proseguiva anche nella giornata successiva del 29 marzo. Qui Mangoni chiamava nuovamente SPAGNOLI (prog. 1461 – 29.03.2008 - RIT 918/08 - all. 22) il quale si prodigava nel rappresentare all'amministratore delegato un possibile punto di aggressione al provvedimento.

Secondo SPAGNOLI al giudizio di compatibilità ambientale manca il parere del servizio geologico. Questo, secondo lui, poteva essere motivo di puntualizzazione e contestazione all'interno della nota che il CO.E.MA. doveva predisporre e trasmettere alla Regione Lazio.

Sull'argomento, venivano raccolte le dichiarazioni dell'architetto Bruno D'Amato, responsabile dell'Area V.I.A. della Regione Lazio e firmatario del provvedimento negativo per l'impianto di Albano Laziale, il quale ad esplicita domanda sulla mancata considerazione del parere geologico in seno al provvedimento di V.I.A. affermava che il parere geologico per la realizzazione dell'opera era ininfluente rispetto ai molteplici aspetti negativi che già di per se connotavano il progetto⁴¹. L'aspetto più importante rilevato all'interno del documento era infatti racchiuso nella citazione del contrasto tra la realizzazione dell'opera e il c.d. quadro programmatico. In buona sostanza la lettera sosteneva che l'opera da realizzarsi non era prevista nella programmazione regionale sulla gestione dei rifiuti.

Comunque andava precisato che nel provvedimento di V.I.A. con esito negativo emesso nel marzo del 2008 veniva elencata, tra gli elaborati prodotti da CO.E.MA. e sottoposti a valutazione, anche una relazione geologica. Esisteva quindi, seppur di parte, un elaborato che esplorava tale ambito tecnico.

A questo punto entrava in scena anche il progettista dell'impianto, l'ingegnere Francesco Antonio Martino, l'ingegnere, che aveva curato il progetto e la redazione dello studio di impatto ambientale per l'impianto di Albano sottoposto a valutazione e che aveva eseguito, in RTI con altri tecnici, lo studio di *siting* disposto dal Commissario Delegato al fine di individuare le aree idonee alla realizzazione di termovalorizzatori nel Lazio. Questo aspetto appariva di rilevante importanza considerato che l'ingegnere Martino conosceva il contenuto di quel documento e di conseguenza era a conoscenza del fatto che il sito di Albano Laziale non rientrava nelle aree individuate per ospitare impianti di valorizzazione energetica.

Egli, inoltre, aveva contribuito anche alla redazione del piano gestione rifiuti emanato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002.

Il 29 marzo SPAGNOLI veniva raggiunto telefonicamente proprio da Martino (prog. 1462 – 29.03.2008 - RIT 918/08 - all. 24) per affrontare la questione della bocciatura del parere di compatibilità ambientale.

L'atteggiamento di SPAGNOLI era chiaro: deposta l'imparzialità del pubblico dipendente, egli inizia ad operare come vera e propria quinta colonna dell'organizzazione.

⁴¹ (verbale di assunzione di sommarie informazioni rese da Bruno D'Amato in data 9 gennaio 2009)

"...A.D.R. - Mi viene riferito dall'ufficio scrivente che parte delle controdeduzioni al parere di VIA negativo, su cui poi si fondano i provvedimenti di sospensiva a firma del dott. DE FILIPPIS, si basano sulla valutazione idrogeologica e al riguardo posso riferire che, come si evince dalla nota del 9 gennaio 2008 nr. 3781, la mia area ha inviato all'area "Difesa del Suolo" il progetto, presentato dal COEMA, per una valutazione di carattere geologico, segnalando al medesimo ufficio la scadenza del provvedimento e la modalità per richiedere eventuali integrazioni.

Alla data dell'emissione del provvedimento di VIA negativo nessuna richiesta di integrazione era pervenuta dal servizio geologico regionale. Considerata la scadenza del procedimento e la rilevanza di altri impatti ho inteso proporre l'emissione di un giudizio negativo sulla base degli elementi agli atti del mio ufficio. Preciso che, anche nel caso in cui il parere del servizio geologico fosse stato positivo e fosse giunto nei termini previsti e in maniera tale da poterlo valutare, esso non avrebbe mutato il giudizio finale di incompatibilità ambientale in quanto gli elementi di impatto negativi erano molteplici ed a norma di Legge andava considerata l'intergenza dei diversi fattori ambientali (aria, acqua, suolo, vegetazione, etc.)."

L'ingegnere Martino era personaggio vicino a Manlio CERRONI. Come si vedrà, in alcune conversazioni intercorse tra lui e SPAGNOLI lo stesso CERRONI veniva indicato da entrambi con l'appellativo "il Supremo". Questo aspetto lascia intendere il particolare assoggettamento di questi personaggi all'imprenditore.

La disponibilità di SPAGNOLI verso CERRONI traspariva, ad esempio, nel corso di una conversazione del 30 marzo (prog. 1498 – 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 25). Nel corso della telefonata SPAGNOLI si offriva all'imprenditore per contattare lui stesso l'ingegnere Martino, che in quel momento non era raggiungibile telefonicamente, per conto dell'Avvocato.

Nel corso delle operazioni si realizzava un ulteriore aspetto: l'interesse per i soggetti coinvolti ad evitare la pubblicazione delle fasi e degli atti relativi alle procedure di autorizzazione dell'impianto, soprattutto nel momento in cui si verificava il passaggio e si succedevano gli atti istruttori tra la prima e la seconda valutazione di impatto ambientale.

Difatti alcune conversazioni si snodavano proprio su questo tema, ovvero sulla possibilità di portare avanti il processo di aggiustamento degli atti istruttori senza rendere pubblica la notizia, proprio per evitare la nuova pubblicazione degli atti prevista dalla legge e le eventuali contestazioni dei soggetti interessati quali i comitati di zona, singoli cittadini o associazioni ambientaliste. Queste sollevazioni popolari si erano già palesate nel corso dell'istruttoria relativa alla prima V.I.A.; vi erano state forti e vibrante forme di protesta e diverse associazioni ambientaliste avevano inviato alla Regione Lazio delle osservazioni circa le conseguenze legate alla realizzazione dell'opera. Questi documenti venivano recepiti dall'Area V.I.A. e analizzati all'interno del procedimento di valutazione che, come previsto, teneva conto, nella decisione finale, anche dell'analisi di questi atti.

Il timore rappresentato dai personaggi investigati era quello di trovarsi nuovamente, nel caso di avvio di una nuova istruttoria, di fronte ad argomentazioni che potevano sconfiggere la realizzazione dell'opera.

Nel prosieguo della telefonata attenzionata CERRONI chiedeva a SPAGNOLI di contattare l'ingegnere Francesco Martino per avvisarlo che il successivo lunedì doveva recarsi a Roma per apportare un ulteriore contributo alla risoluzione del problema.

Nella stessa giornata l'imprenditore contattava nuovamente SPAGNOLI (prog. 1500 – 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 26), il quale consigliava all'interlocutore di porre la questione che si era creata al vaglio di un legale. CERRONI suggeriva di incaricare l'avvocato PRESUTTI. Quest'ultimo era lo stesso avvocato che in seguito avrebbe stilato il ricorso amministrativo per conto del CO.E.MA. in ordine al procedimento riguardante la realizzazione.

Dopo vari tentativi, SPAGNOLI e Martino si contattano. Quest'ultimo sollecitava urgentemente un intervento dell'ingegnere in merito alla questione di Albano Laziale. SPAGNOLI faceva riferimento ad una riunione indetta per le ore 18:00 dello stesso giorno. All'incontro fissato per il pomeriggio doveva presenziare lo stesso SPAGNOLI. Per l'ennesima volta egli si faceva parte diligente in favore della parte privata ed evidenziava a Martino l'estrema urgenza e la necessità di un rapido intervento. SPAGNOLI durante la conversazione tracciava al suo interlocutore le linee della strategia che dovevano percorrere. Secondo il consulente del Commissario Delegato era necessario far trasformare il provvedimento negativo in una sorta di comunicazione interlocutoria della P.A. rispetto alla quale il proponente poteva apportare le sue controdeduzioni.

L'imperativo era: MAI parlare di ripresentazione dell'istanza. Ciò era fondamentale in quanto la ripresentazione di un nuovo progetto avrebbe determinato la perdita del legame con il decreto n. 147/2007, facendo perdere al richiedente la possibilità di accedere ai finanziamenti CIP 6.

Conversazione prog. 1503 - 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 27:

SPAGNOLI: finalmente eh.. ti stanno cercando tutti ...

MARTINO: eh, lo sò...

SPAGNOLI: ti stanno cercando tutti ...

MARTINO : tutti chi...

SPAGNOLI: a cominciare dagli amministratori delegati, avvocati io ho una riunione questa sera alle ore 18.00...

MARTINO: ah...

SPAGNOLI: bisogna provvedere per Albano urgentemente ...

MARTINO: a sì...

SPAGNOLI: a rispondere a quella cosa che hai in mano ...

MARTINO: ah, ho capito ...

[omissis]

MARTINO: ma secondo te mi stava cercando anche il supremo?...

SPAGNOLI: eh, ti ha cercato incazzato.. questo v'è in barca è possibile mai .. gli ho telefonato e non mi ha risposto ... a cazzo qu'è casca il mondo ... gli dico.. (parola incomprensibile) ... stacci tu e paghi le parcelle .. almeno... (ridono)...

MARTINO: io ora glielo dico. metto mano se lui mi paga le parcelle ...

SPAGNOLI: no, no c'è un'emergenza e non puoi porre condizioni .. noi siamo allo studio dell'avvocato che credo sia quello ... il 18 con tutto il gotha...

MARTINO: ah, ah...

[omissis]

SPAGNOLI: .. e poi dopo ... adesso poi mi metto ,finito il pranzo .. mi metto qu'è a studiare il testo e vediamo un pò di dire dove le cose ... io ho detto, guarda, che questo è un discorso oggi solo giuridico amministrativo ... non tecnico quindi è inutile che lo sai a cercare... tecnicamente c'è da smontare tutto quello che hanno scritto là .. punto per punto .. non è una cosa da fare su due minuti ... io quindi già ti ho protetto ...

MARTINO: ... no, ma a questo punto ... il procedimento, c'è da ripresentare l'istanza, è diverso ... magari l'istanza motivandolo che .. (si accavallano le voci) ..

SPAGNOLI: ... istanza...

MARTINO: ah?...

SPAGNOLI: non credo che si chiede una revisione ...

MARTINO: ah, si può chiedere una revisione.. io questo non lo sò .. però dicendo ad integrazione delle osservazioni fatte ...

SPAGNOLI: no, si trasformano .. e che quanto contenuto sia .. osservazioni sulle quali si produrrà la documentazione necessaria...

MARTINO: ...sì, si va bene ...

SPAGNOLI: eh, questa è poi la linea ... poi vediamo ... va bene!.

MARTINO: ..va bene, ci sentiamo dopo dai ...

SPAGNOLI: sì. è questo il motivo ... se lo chiami

MARTINO: no, no io non chiamo un cazzo se lui non mi paga le parcelle io non lo chiamo più .. mi sono rotto il cazzo ...

SPAGNOLI: abbi pazienza è un momento di difficoltà eh... non mettere il coltello alla gola ad uno che già stà ... è accannato ..

.....

La telefonata tra SPAGNOLI e Martino (prog. 1505 – 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 29), precedente alla riunione, tratteggiava con maggiore precisione quello che era un progetto finalizzato alla trasformazione del parere negativo per l'impianto di Albano Laziale. Secondo SPAGNOLI era necessaria la riapertura del procedimento e la trasformazione del giudizio di compatibilità ambientale in una sorta di comunicazione provvisoria. Tali comportamenti dovevano essere indotti presentando non un ricorso al T.A.R. ma una nota alla Regione Lazio paventando o addirittura quantificando eventuali danni economici derivanti dall'espressione o dalla riconferma del giudizio negativo. Secondo gli interlocutori la quantificazione del danno doveva essere correlata al mancato percepimento delle sovvenzioni CIP 6. Si trattava chiaramente di diversi milioni di euro. Era chiaro che di fronte a siffatta richiesta avanzata ai funzionari della Regione Lazio, interessati al procedimento, veniva esercitata una pressione psicologica derivante *in primis* dalla rilevante richiesta risarcitoria.

SPAGNOLI affermava che il proponente aveva in animo di presentare un ricorso al T.A.R., ma Martino su questa scelta non era convinto e nutriva forti dubbi in relazione ad eventuali conseguenze scaturite dal respingimento del ricorso. SPAGNOLI affermava di non essere del tutto contrario a tale ipotesi ma questa andava affiancata alla presentazione, all'Area V.I.A. della

Regione Lazio, di note atte a contestare la procedura adottata per giungere alla formulazione del procedimento.

[omossis]

SPAGNOLI: Io non sarei per la riproposizione dell'istanza perchè ricomincerei la procedura con i tempi di una nuova procedura

MARTINO: E allora o richiedere la riapertura non so qual'è la procedura giuridica ora

SPAGNOLI: No....no... io credo che sia proprio è questo che volevo sapere io insomma..... che sia proprio invece che essere di considerare ecco di considerare tale parere come una sorte di..... come si può dire di informativa su cui controdedurre

MARTINO: Questo può essere fatto (incomp.) l'ufficio VIA andarci a parlare.. con D'AMATO..

SPAGNOLI: In caso contrario..... in caso contrario qualora questo..... questo giudizio non fosse un fatto come dire aspetta..... come dire mh....., cioè preventivo no

MARTINO: Ahà!

SPAGNOLI: cioè nel senso trasformarlo in un avviso

MARTINO: definitivo

SPAGNOLI: In un avviso...un avviso ecco che è in corso la procedura.. qui l'avvocato bisogna che se industria insomma cioè il tentativo è questo dire benissimo cioè viene notificato questo che a vostro parere non è; io non devo fare ricorso perchè ricorso è ricorso al TAR

MARTINO: Ehè! non possiamo hai capito perchè proprio la procedura è.....

SPAGNOLI: E allora il problema è di considerare questo come un vizio di procedura duro e legato ai danni ecco ai danni che si possono arrecare sui tempi; i danni sono centinaia di milioni di euro del CIP 6..

MARTINO: Sì

SPAGNOLI: Va bene ai danni che....(incomp.) un avviso ecco per i tempi per le controdeduzioni

MARTINO: Ahà!

SPAGNOLI: Un avviso a controdedurre

Con buona probabilità l'incontro si teneva intorno alle ore 18:00 presso lo studio dell'avvocato Avilio PRESUTTI, in piazza di San Salvatore in Lauro n. 10. Questo particolare lo si deduceva dal fatto che alle ore 18:02 (prog. 1510 - 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 394) Arcangelo SPAGNOLI chiamava CERRONI al quale chiedeva indicazioni circa l'interno dell'appartamento "...che interno è?...". In quel momento la cella telefonica agganciata dal telefono di SPAGNOLI era quella ubicata in via Santa Giovanna D'Arco, appena ad un paio di isolati di distanza dall'ufficio dell'Avv. PRESUTTI.

All'incontro sembrava avere preso parte anche Andrea Mangoni, amministratore delegato dell'ACEA, il quale solo mezz'ora prima dell'incontro aveva contattato SPAGNOLI per riferirgli che stava per arrivare.

Tutto era "...coordinato...", come afferma lo stesso Mangoni. (prog. 1508 - 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 28).

In tarda serata SPAGNOLI chiamava l'ingegnere Martino e lo aggiornava sulle scelte strategiche e sulle decisioni prese nel pomeriggio presso lo studio dell'avvocato PRESUTTI alla presenza dei rappresentanti del proponente (prog. 1517 - 30.03.2008 - RIT 918/08 - all. 30). SPAGNOLI affermava che dalla riunione era scaturita la redazione di una missiva abbastanza dura da inviare alla Regione Lazio. Peraltro lui invitava Martino a prepararsi nel controdedurre al provvedimento mediante la produzione di documentazione aggiuntiva.

Martino chiedeva inoltre a SPAGNOLI indicazioni su chi era presente all'incontro. Il consulente del Commissario Delegato rispondeva che erano intervenuti i tre più alti rappresentanti dei soggetti giuridici interessati (AMA s.p.a., A.C.E.A. s.p.a. e Pontina Ambiente s.r.l., quindi leggasi verosimilmente Giovanni Hermanin, Andrea Mangoni e Manlio CERRONI), ma che solo due di questi avevano un reale peso all'interno del CO.E.MA., ossia, molto verosimilmente, CERRONI e ACEA.

Questa affermazione introduce un elemento da considerare anche nel prosieguo della richiesta: nei rapporti correnti tra AMA s.p.a. e le imprese di Manlio CERRONI, la prima risulta sempre prona

alle scelte del secondo. I motivi possono essere vari, ma non può sottacersi che AMA s.p.a. era debitrice nei confronti del gestore della discarica di Malagrotta di oltre 100 milioni di euro dovuti per il mancato pagamento del conferimento in discarica dei RSU. Questo aspetto, correlato ai rapporti in essere nel CO.E.MA., poneva AMA s.p.a. in una condizione di inferiorità dal punto di vista della valenza societaria.

[omissis]

MARTINO: chiamerà il supremo ... ma alla riunione chi c'era...

SPAGNOLI: no, ti chiamerà sicuramente.. ma tu intanto sei avvertito .. sabato e domenica dovevi lavorare...

.....

SPAGNOLI: abbiamo fatto la riunione alle sei te l'ho detto no!..

MARTINO: ah, ah... comunque quelle cose che ...

SPAGNOLI: c'erano i supremi di tutto ...

MARTINO: addirittura!...

SPAGNOLI: e sì..

MARTINO: azzo... di tutte e tre o di tutte e due...

SPAGNOLI: due contano là ... (ridono)...

[omissis]

Sicuramente la lettera citata da SPAGNOLI doveva individuarsi, come già evidenziato in precedenza, nella missiva recante il protocollo 2/P, del CO.E.MA., datata 29 marzo 2008.

Nel testo di questa lettera il proponente rappresentava la mancata applicazione, nel procedimento amministrativo istruito da parte dell'Area V.I.A., dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e dell'articolo 29 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 nella sua prima formulazione (ovvero prima delle modifiche ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 4/2008).

L'estrema importanza della lettera, scritta a più mani durante il fine settimana, veniva evidenziata dal fatto che il lunedì 31 marzo CERRONI si premurava di verificare in prima persona l'avvenuto deposito della stessa contattando, non a caso, Arcangelo SPAGNOLI il quale lo tranquillizzava ("...tutto pervenuto e protocollato..." - prog. 1558 – 31.03.2008 - RIT 918/08 - all. 31).

Martino precisava che già si trovava a lavoro per elaborare delle controdeduzioni da sottoporre all'ufficio V.I.A. della Regione Lazio. Per concludere tale incarico Martino chiedeva ausilio e conforto anche a SPAGNOLI. In quell'occasione (**prog. 1600 - 31.03.2008 - RIT 918/08 - all. 257**) SPAGNOLI ribadiva la sua convinzione:

SPAGNOLI: se quelli vengono al tavolo del confronto. Se invece si impuntano e dice: no, no, rifate l'istanza, siamo...siamo fritti, perchè a quel punto non si recupera...il tempo perduto non si recupera più.

MARTINO: eh! Non si recupera, no, no

Un passaggio della conversazione appariva emblematico e lasciava intendere che l'ipotesi avanzata circa l'esistenza di un'univocità di intenti tra il proponente e la P.A. poteva essere reale. Difatti ad un certo punto l'ingegnere Martino temeva che la lettera inviata poteva esacerbare gli animi creando una conflittualità tra il consorzio e la P.A. SPAGNOLI, di contro, fuggiva ogni timore al suo interlocutore spiegando che il contenuto della lettera era stato richiesto in quella modalità proprio dal ricevente della missiva.

SPAGNOLI: No, sulla vicenda c'è che ...e...eee...e...l'azienda, il consorzio ha reagito, con una lettera durissima, dicendo praticamente che intende quello, come, un avvio di chiarimento, ma certamente non come un giudizio definitivo

MARTINO: definitivo...ehm! Ma torneranno indietro!? Boh?

SPAGNOLI: mah! Adesso vediamo che cosa dicono. Ah?

MARTINO: è così! Però non vorrei neanche esacerbare i rapporti, perchè, esasperarli...no...perchè

SPAGNOLI: no...no, è stata richiesta in questa formula ..

MARTINO: eh!

SPAGNOLI: da parte del ricevente"

Il contenuto della nota era pertanto stato non solo concordato, ma addirittura “richiesto”, dall’ufficio ricevente, ossia la Regione Lazio, la cui persona fisica di riferimento poteva individuarsi nell’allora presidente della Regione Lazio, Piero MARRAZZO, ovvero nel responsabile del Dipartimento del Territorio, Raniero DE FILIPPIS. Lo sviluppo delle indagini induce a ritenere che si tratti del secondo, con il quale SPAGNOLI aveva tratteggiato fin dall’inizio la strategia per recuperare il procedimento.

Da una successiva conversazione tra SPAGNOLI e DE FILIPPIS si comprende appieno il ruolo avuto dal secondo nella vicenda.

Il 2 aprile SPAGNOLI si intratteneva al telefono con Bruno LANDI (prog. 1674 – 02.04.2008 - RIT 918/08 - all. 33). Il consulente regionale tratteggiava un quadro della situazione, afferente l’impianto di Albano Laziale molto chiaro, riferendo all’interlocutore che DE FILIPPIS aveva avvocato a se l’istruttoria della V.I.A. del progetto dell’impianto, considerando questo aspetto positivamente.

SPAGNOLI si lancia anche in azzardate ipotesi circa una possibile manovra di DE FILIPPIS che attraverso la sua “pupilla”, Giovanna BARGAGNA, avrebbe potuto suggerire un iniziale esito negativo per poi prendersi il merito del ribaltamento della decisione.

Nei giorni seguenti, SPAGNOLI continuava ad intrattenere assidui contatti con il tecnico che maggiormente aveva condotto questa partita per conto di Manlio CERRONI, ovvero l’ingegnere Francesco Antonio Martino (prog. 1713 - 02.04.2008 e 2019 – 07.04.2008 - RIT 918/08 - all. 35 e 36).

Il 7 aprile Martino chiamava SPAGNOLI (prog. 2019 – 07.04.2008 - RIT 918/08 - all. 36) e lo avvisava che da lì a poco l’avrebbero prelevato per condurlo da lui al fine di visionare un elaborato. Si trattava, verosimilmente, della lettera contenente le controdeduzioni da inviare alla Regione Lazio ovvero della nota del CO.E.MA. recante il protocollo 3/P del 7 aprile 2008 (all. 342). I 10 giorni previsti dall’articolo 10 bis della Legge 241/90, di cui il proponente si era appropriato per far riaprire il procedimento amministrativo, erano di imminente scadenza.

Sì noti come l’Ing Martino consideri e tratti il RUP della struttura commissariale come un suo dipendente:

.....

SPAGNOLI: buonasera ...

MARTINO: ciao Lello .. ascolta, ti volevo dire questo .. io sono sempre qui per quella questione di Albano .. io so che ti mandano a prendere perchè ...

SPAGNOLI: alle cinque..

MARTINO: ecco, allora portati quei documenti dietro così ci vediamo qui direttamente...

SPAGNOLI: come vuoi tu ... se è il caso ..

MARTINO: è meglio, sì, sì ... va bene...

SPAGNOLI: tutto bene là?...

MARTINO: abbiamo quasi finito .. aspettiamo te, ci diamo una piccola lettura, insomma, vediamo tutta la problematica...

SPAGNOLI: è lunga? ... la storia .. il documento no!...

MARTINO: il documento sono 140 pagine...

SPAGNOLI: mi devo leggere 150 pagine?...

MARTINO: no, ti facciamo vedere solo gli aspetti più salienti .. insomma non è ché...

SPAGNOLI: no, io letto tutto veloce .. ho la lettura veloce... (ridono) ...

MARTINO: va bene...

Circoscritti gli accordi con Martino, SPAGNOLI si affrettava a contattare tale Francesco, persona che verosimilmente poteva essere individuata in Francesco Gesualdi, segretario generale presso la Regione Lazio (prog. 2050 – 07.04.2008 - RIT 918/08 - all. 37), al quale preannunciava la trasmissione di una nota con annessi alcuni allegati tecnici relativi alla vicenda di Albano per la quale lui, in quel momento, era al lavoro.

In una successiva conversazione con DE FILIPPIS (prog. 2116 – 08.04.2008 - RIT 918/08 - all. 39) SPAGNOLI, facendosi portavoce del CO.E.MA., riferiva che erano state depositate le controdeduzioni tecniche necessarie a confutare le tesi sostenute nel giudizio negativo di impatto ambientale. Al suo interlocutore SPAGNOLI avanzava la sua proposta di collaborazione spacciandola come un'attività di assistenza al responsabile dell'ufficio V.I.A., l'architetto Bruno D'Amato. Chiaramente tale attività sarebbe stata finalizzata ad agevolare, in maniera ancor più pregnante, gli interessi del consorzio proponente.

DE FILIPPIS, comunque, concordava nel concedere questo incarico a SPAGNOLI ma rammentava che il tutto sarebbe rimasto in sospeso in attesa delle imminenti elezioni amministrative nel comune di Roma.

Pertanto lo stesso SPAGNOLI, nel corso della telefonata, ribadiva che questo tipo di interessamento era già stato da lui posto in essere in occasione del procedimento autorizzativo relativo ad un altro impianto, precisamente quello di Malagrotta che, non a caso, era riconducibile sempre a Manlio CERRONI:

SPAGNOLI: sono arrivate stamattina. Io le ho lette, le ho viste .. eccetera.. volevo chiederti, gradirei se fosse possibile, nell'interesse generale di seguire questa cosa nel senso che .. a parte che con te non ci sono problemi ... di sentire d'Amato se ci sono ulteriori integrazioni .. fare la stessa cosa che facemmo per il gassificatore di Malagrotta... che stai lì, prendere contatto e tutto quanto chiaro se c'è bisogno di integrazioni, dare spiegazioni .. portare la documentazione .. fare una specie di assistenza no...(la linea è disturbata quindi alcune parole sono incomprensibili)... c'è qualche problema in questo senso?...

.....

Tale “investitura verrà ribadita nel successivo mese di settembre (ossia in epoca successiva alla scadenza del periodo commissariale) all'ing. Gavasci, collaudatore del gassificatore di Malagrotta:

(prog. 9287 - 24.09.20028 - RIT 918/08 - all. 179)

.....

SPAGNOLI:- Guarda.. io l'unica cosa che so di certo è che ho chiesto e ottenuto almeno per il momento di occuparmi del Termovalorizzatore di Albano e del Gassificatore di Malagrotta

GAVASCI:- Bè che non è poco ehè...che non è poco

SPAGNOLI:- E basta...questo e basta dico io però ehè...(ride)

.....

Le elezioni incombono e impongono uno stop alla situazione in divenire (si legga la conversazione prog. 2267 del 10.04.2008 - RIT 918/08 - tra Martino e SPAGNOLI in cui quest'ultimo afferma: “*intanto non è che si risolve in quattro e quattro-otto prima delle elezioni.. bisogna aspettare le elezioni..*”). Subito dopo la tornata elettorale, intorno al 29 aprile, i contatti telefonici riprendevano ed erano incentrati proprio sull'argomento relativo alla relazione idrogeologica che doveva integrare le controdeduzioni formulate dall'ingegner Martino. Non a caso in quella data veniva stilata una terza lettera del CO.E.MA., recante il protocollo 5/P (all. 443), con la quale si trasmetteva la relazione idrogeologica definitiva.

La lettera si concludeva con l'affermazione secondo cui, con tale ultimo accertamento espressamente richiesto dall'ufficio geologico della Regione Lazio, qualsiasi richiesta di chiarimento doveva ritenersi pienamente soddisfatta.

Nel frattempo, SPAGNOLI e CERRONI pranzano spesso assieme.

Sotto un profilo marcatamente politico la situazione sembrava essersi sbloccata intorno alla data del 6 maggio 2008, ad elezioni comunali ormai avvenute. Era proprio SPAGNOLI a riferirlo all'ingegnere Martino al quale dichiarava “...oggi c'abbiamo una giornata decisiva in un certo senso e domani ancora di più. Siamo al punto delle scelte irreversibili; allora, Albano si fa...”. (prog. 3341 – 06.05.2008 - RIT 918/08 - all. 44). Quindi, secondo Arcangelo SPAGNOLI la situazione si era “...sbloccata...” (prog. 3336 – 06.05.2008 - RIT 918/08 - all. 45).

Dopo qualche giorno di silenzio telefonico Arcangelo contattava Luciano Piacenti, legale rappresentante del CO.E.MA. (prog. 3608 – 12.05.2008 - RIT 918/08 - all. 47).

La telefonata era alquanto eloquente e poneva in risalto preoccupazioni più da parte di Arcangelo che non da parte di Luciano.

Infatti, dietro *input* di Piacenti, SPAGNOLI affermava che c'era un nodo politico da sciogliere per poter procedere sulla questione di Albano. SPAGNOLI puntava il dito sulla vicenda legata alla presentazione del ricorso al T.A.R. per il quale si approssimava la scadenza dei termini di deposito. Difatti considerato che il provvedimento di valutazione recava la data del 27 marzo, dal momento della successiva notifica dell'atto agli interessati andavano conteggiati i 60 giorni concessi per la presentazione dell'atto all'organo giudiziario amministrativo. Arcangelo SPAGNOLI si era sempre posto in maniera contraria rispetto a questa ipotesi in quanto essa poteva condurre ad un allungamento dei tempi istruttori con la conseguente possibilità di perdita delle sovvenzioni CIP 6. Un altro aspetto esaltato da SPAGNOLI, nella conversazione, era quello legato alla localizzazione dell'impianto. Al riguardo non andava assolutamente sottovalutato l'aspetto che l'individuazione della località di realizzazione non era in linea con le programmazioni regionali, e tale circostanza poteva uscire fuori.

SPAGNOLI: (si accavallano le voci)...io più che dare allarme ed avvertenze l'ho fatto .. ma ... livelli di responsabilità, presidente e vice Presidente, amministratori, tutti ... il presidente del COEMA in questo momento, insomma, se non intervengono rapidamente non solo c'è la scadenza tua .. questa del ricorso ma scade tutto, significa che il CIP 6 lo saluti perchè l'opposizione a questo progetto ha un elemento in più per dire.. allora ricominciamo da capo...

LUCIANO:chiaro, chiaro ...

SPAGNOLI: ecco, compresa la localizzazione...

LUCIANO:è chiaro si ridiscute tutto no...

SPAGNOLI: a questo punto se tu con il CIP 6 avevi una speranza non ce l'hai più...

LUCIANO:certo...

SPAGNOLI: e rischi anche che vai in ordinaria...

LUCIANO:e dopo hai finito ..

Nel corso delle telefonate che si succedevano SPAGNOLI evidenziava la necessità di sciogliere i nodi di carattere politico. Di questo aspetto egli ne faceva menzione a Manlio CERRONI (prog. 3711 – 13.05.2008 - RIT 918/08 - all. 48) che dei tre rappresentanti del CO.E.MA. (AMA - ACEA - Pontina Ambiente) era ritenuto il più rappresentativo. Per questo motivo SPAGNOLI chiedeva a lui di intervenire in tal senso. Un input poteva essere dato nella nei confronti del vice presidente della Regione Lazio Esterino Montino.

SPAGNOLI: io sto facendo gli incontri per tutte le valutazioni di impatto ambientale...

CERRONI: dacco.. daccor.. daccor... intanto io però domani dopodomani no.. insomma una di questi giorni ti faccio vedere anche...

SPAGNOLI: però fino adesso... input..

CERRONI: (incomprensibile)

SPAGNOLI: input politico su questo progetto specifico non c'è stato

CERRONI: non c'è stato

SPAGNOLI: no

CERRONI: quindi deve venire da Montino questo?

SPAGNOLI: eh, si..

E proprio verso Esterino Montino, vicepresidente della Regione Lazio, venivano indirizzate alcune osservazioni mosse da Andrea Mangoni e successivamente riferite a SPAGNOLI. (prog. 3760 – 14.05.2008 - RIT 918/08 - all. 49). In un passaggio della conversazione SPAGNOLI chiedeva Mangoni se Montino era a conoscenza dei fatti che circondavano la vicenda di Albano Laziale. Il vicepresidente della Regione, secondo quanto affermato da Mangoni, aveva dato la sua rassicurazione sulla fattibilità dell'impianto di Albano Laziale.

L'importanza di un *input* politico emergeva sempre più chiaramente.

In una conversazione del 15 maggio CERRONI chiedeva a SPAGNOLI una delucidazione sullo stato di avanzamento dei lavori riguardanti la rivalutazione del giudizio di Albano (prog. 3866 – 15.05.2008 - RIT 918/08 - all. 50). Arcangelo rappresentava e ribadiva all'interlocutore che senza un'adeguata indicazione indirizzata ad alcuni esponenti politici la situazione non si avviava ad una definizione.

Occorreva pertanto prendere un po' di tempo. La strategia viene illustrata in modo chiaro in una conversazione intercorsa tra SPAGNOLI e DE FILIPPIS il 16 maggio 2008 (RIT 918/08, progressivo 3948), ossia pochi giorni prima dell'emanazione del provvedimento di sospensione, alle ore 19,45, ampiamente fuori orario di ufficio.

Il contenuto della conversazione è inequivoco, è lo stesso DE FILIPPIS a dire che il provvedimento che va ad assumere è illegittimo (nonostante poi il Consiglio di Stato, contro la stessa opinione dell'emanatore, riterrà il contrario..).

Egli aveva deciso di avocare a se la conduzione dell'intera operazione coordinandola direttamente. Per tale motivo egli intendeva emettere, in qualità di responsabile del Dipartimento competente sull'Area V.I.A. un atto di sospensione degli esiti del provvedimento negativo. Questa soluzione tampone veniva sponsorizzata da DE FILIPPIS come un temporaneo palliativo in attesa di ulteriori definizioni. L'emissione dell'atto di sospensione aveva chiaramente il fine di interrompere i termini per la presentazione di un eventuale ricorso al T.A.R. dando così modo agli interessati di elaborare una soluzione al problema.

Ma oltretutto essa lasciava aperto il procedimento amministrativo e forniva un varco ad ulteriori strategie. Chiaramente questa soluzione amministrativa era pienamente illegittima se si considerava quanto stabilito dall'articolo 167 del regolamento adottato presso la Regione Lazio in tema di organizzazione degli uffici (all. 506). Tale norma prevedeva che per avocare un procedimento occorrevano ben precisi presupposti e modalità (anche su questo aspetto il Consiglio di Stato opererà una diversa valutazione..).

Sullo sfondo, comincia a prendere concretamente corpo l'ipotesi del rimpasto di Giunta, la “fronda” contro Zaratti in favore di Mario DI CARLO, che porterà lo stesso ad assumere la “delega ai rifiuti” (v. *infra*):

...

[*omissis*, non pertinente]

DE FILIPPIS: Adesso se io riesco a sentirti cioè, adesso per telefono è inutile che mi dilungo cioè in qualche modo mi devi dare una mano poi ti spiego in che sen... che non significa che non si fa mi devi dare una mano per Albano nò!

SPAGNOLI: Sì, ciò già le idee chiare

DE FILIPPIS: In questo momento ci vuole meno pressione.... perchè se no io ci vado in braghe di tela

SPAGNOLI: No...ma nel... ma ma io ho capito....

DE FILIPPIS: Ehè!

SPAGNOLI: L'ho detto l'altra volta nò....

DE FILIPPIS: Ehè però siccome è possibile praticare delle soluzioni che però sentiamoci a voce eh...

SPAGNOLI: Guarda io....

DE FILIPPIS: Però ecco non vorrei stare con il fiato sul collo, adesso io per non stare con il fiato sul collo entro lunedì martedì dopo che mi sono consigliato

SPAGNOLI: Guarda.....

DE FILIPPIS: Farò il provvedimento di sospensione dell'atto negativo nò!

SPAGNOLI: Sì!

DE FILIPPIS: In modo che ci da tempo quindici giorni e alla politica di.. di decidere che devono fare che credo....

[*omissis*]

DE FILIPPIS: E' un mosaico completo al novanta per cento nò!....manca questo tassello

SPAGNOLI: Io ho poi detto a coso....

DE FILIPPIS: Però io non ne posso uscire eh....

SPAGNOLI: No...no....no..eh....

DE FILIPPIS: No ti spiegherò che cosa intendo dire con questa frase nò!

SPAGNOLI: Sì!

DE FILIPPIS: Però insomma ci vediamo un attimo come stiamo facendo questi giorni

SPAGNOLI: Sì...sì...sì

[omissis]

DE FILIPPIS: Però in tanto adesso io credo che anche se....., poi ti racconterò perchè cioè questo provvedimento che farò non è legittimissimo però se serve a pigliare tempo, facciamolo per pigliare tempo e poi ti dico alcuni ragionamenti a voce che....

SPAGNOLI: Può darsi che si possa trovare anche una via....

DE FILIPPIS: No... ma c'è già sì

SPAGNOLI: Tranquilla

DE FILIPPIS: Sii possono trovare altre soluzioni che non vedono litigare le maggioranze

SPAGNOLI: Dunque comunque la soluzione è quella che ha detto Montino è condivisa ehè! da tutta quanta sia i capigruppo eccetera; quella di far dissociare formalmente qualcuno.

DE FILIPPIS: Sì!

SPAGNOLI: Ma senti un poco ma c'è anche un ipotesi di ricambio di assessore lo sai sì?

DE FILIPPIS: Sì...sì...sì

SPAGNOLI: Ha ecco se c'è quella il discorso (*incomp. si accavallano le voci n.d.r.*) automaticamente insomma ecco diciamo

DE FILIPPIS: Non so il nome non so di chi si parla se DI CARLO stesso o di...di....

SPAGNOLI: No si parla di Filiberto

DE FILIPPIS: No di Filiberto sì che lascia nò

SPAGNOLI: poi indipendentemente di chi viene insomma DI CARLO dici..... no.....no.....penso proprio di no; l'ho incontrato va bè sai lui poi.... lui fa le sparate in giro no... però non dice come gli passa pe la mente quando sembra non si muova; saprò qualcosa lunedì quando vado a parlare con Fighera sentiamo lui....loro sono molto amici

DE FILIPPIS: No comunque siccome che adesso si continua a fare squadra anche su questo argomento evitando di pestarci i piedi poi ti dirò che intendo per questo

SPAGNOLI: Sì...sì...sì... per me contaci

DE FILIPPIS: Prima della massima

SPAGNOLI: Al mille per cento

DE FILIPPIS: Sapendo che per me se c'è qualsiasi soluzione c'è che si può fa... arrivare lì e fare tana per me va benissimo non è che mi sto dissociando da questo discorso solo....

SPAGNOLI: Lo so....lo so

DE FILIPPIS: Solo siccome ci sono altre cose che ti voglio dire allora

SPAGNOLI: Io guarda Raniero se ci hai qualcosa da dirmi io sabato e domenica il telefonino è sempre aperto".

Dopo aver parlato con DE FILIPPIS della vicenda di Albano Laziale SPAGNOLI si apprestava a chiamare l'amministratore delegato dell'ACEA Andrea Mangoni (prog. 3959 – 17.05.2008 - RIT 918/08 - all. 52).

[omissis]

ARCANGELO: per uscirne fuori.. ma per quello che poi va.. è successo dopo tra me e DE FILIPPIS dove DE FILIPPIS m'ha chiesto l'aiuto per tirarlo fuori da questo pasticcio

ANDREA: ah perfetto

ARCANGELO: che è la cosa più importante.. perchè dice.. sa io qui... dico.. insomma.. (incomprensibile)... non mi... (incomprensibile).. particolari.. poi m'ha chiamato ancora ieri sera.. h detto stai tranquillo... lunedì mattina ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo.. l'orientamento così che c'è... dalla burocrazia è quello di arrivare immediatamente ad una sospensione... e va un pochettino valutato quest'atto se ci conviene.. non conviene se accelera.. non accelera.. comunque il problema del posto.. l'ipotesi della delocalizzazione è definitivamente tramontata.. per

ANDREA: è fantastico guarda!.. ques..

ARCANGELO: e per lo stesso che l'ha.. che l'aveva proposta

ANDREA: che l'aveva proposta

ARCANGELO: (incomprensibile).. l'ha fatta tramontare.. e che la cosa importante perchè è un personaggio come dire autorevole insomma ecco.. scusa se ti ho disturbato di sabato

ANDREA: no.. no.. ma m'hai dato eccellenti notizie.. anzi guarda...

ARCANGELO: esatto.. siccome

ANDREA: tu stai.. continuiamo.. rimaniamo coordinati perchè hai visto stavolta ha funzionato

ARCANGELO: eh si perchè.. purtorppo eh... bisogna avvolgerli in una carta di giornale.. (incomprensibile)... tenerli sempre decisi.. poi so.. reciprocamente rinfrancati vabbè devono fa dei passaggi politici.. ho capito .. so cose che fanno loro.. l'essenziale per me è stato quello che posso mettere in piedi un procedimento.. questo.. questo procedimento di revisione.. eh.. che è la cosa essenziale.. unitamente a tutta la questione del VIA perchè con l'occasione sai io m'allargo.. siccome c'avevo dodici questioni.. che stavano lì

Il cerchio si chiudeva con la telefonata fatta da CERRONI ad Arcangelo il 17 maggio (prog. 3987 – 17.05.2008 - RIT 918/08 - all. 53). Nel corso della conversazione l'anziano imprenditore metteva al corrente SPAGNOLI che il CO.E.MA. sarebbe andato avanti nella sua iniziativa di presentazione del ricorso al T.A.R.

Nella conversazione CERRONI diceva chiaramente al suo interlocutore che senza gli staziamanti pubblici l'opera non si poteva realizzare e pertanto egli riteneva necessaria un'azione di forza, dal punto vista giudiziario, per sbloccare la situazione:

MANLIO: ma via... riavviare il procedimento... o il procedimento si chiude... avviare.. te saluto.. io credo che.. io credo che è un'arma utile quella.. guarda

ARCANGELO: sì.. è un'arma utile.. ma

MANLIO: utile.. utile per accelerare

ARCANGELO: ma secondo me..

MANLIO: è per.. è per fare vedere l'entità del danno capito?

ARCANGELO: sì è vero.. insomma.. però bisogna... (incomprensibile).. siccome in settimana probabilmente c'è la sospensione... e o senno addirittura la revoca

MANLIO: si vabbè poi la faranno la sospensione...poi chiederà cos.... ma intanto si vede il danno!!!... capito?... finalmente si prende atto che.. che quest'impianto senza i duecentonovantotto (298 ndr) milioni di sostegno da parte della... (incomprensibile).. non si può fare... capito?

Questo passaggio appariva nevralgico perché connotava il movente dell'intera operazione, ovvero il raggiungimento del finanziamento pubblico CIP 6. SPAGNOLI, come affermato in precedenza, si professava contrario all'ipotesi di deposito del ricorso aggiungendo che entro qualche giorno la Regione Lazio sarebbe giunta ad una sospensione della valutazione negativa. Era chiaro che Arcangelo poteva dare questa notizia in funzione dei precedenti contatti avuti con DE FILIPPIS il quale aveva illustrato a SPAGNOLI la strategia da intraprendere.

Dalla conversazione emerge un altro elemento, che si vedrà essere tipico della condotta di CERRONI, ossia la natura larvatamente “minatoria” dello stesso: il ricorso serviva infatti anche a spaventare i funzionari regionali eventualmente recalcitranti (“è per far vedere l'entità del danno”).

Le conversazioni tra CERRONI e SPAGNOLI proseguivano incessanti, segno evidente che l'imprenditore era colui che di fatto conduceva le operazioni e vantava un consistente interesse nella riuscita del disegno criminoso (prog. 4179 - 20.05.2008 - RIT 918/08 - all. 54).

Il 20 maggio Manlio chiamava Arcangelo ed insieme commentavano un incontro che sicuramente si era svolto per portare avanti i lavori di recupero della valutazione per l'impianto di Albano. In questa telefonata SPAGNOLI rinnovava, come peraltro aveva già fatto precedentemente, la sua disponibilità a condurre parte del procedimento affinché si giungesse ad una rapida risoluzione.

Nel corso della telefonata veniva fatto cenno ad una lettera da redigere. Era il 20 maggio e SPAGNOLI affermava che il giorno successivo essa sarebbe stata firmata. Lui, però, aggiungeva di avere contribuito alla stesura della bozza di tale atto e di averla mandata all'interessato per la revisione e la firma.

MANLIO: eh.. me sa te pare.. no vabbè.. se.. voi avete fatto poi quel provvedimento.. che dovevate fare?

ARCANGELO: io.. non è il provvedimento.. io ho fatto la..

MANLIO: la bozza

ARCANGELO: la.. la bozza.. l'ho consegnato..

MANLIO: (incomprensibile)

ARCANGELO: alle tre.. alle due del pomeriggio.. e mo mi ha.. l'ho telefonato fino adesso.. mi ha chiamato lui.. mo adesso è occupato

MANLIO: che ha detto

ARCANGELO: lui domani deve firmarla

MANLIO: e vabbè.. perchè sennò infatti

ARCANGELO: e domani deve firmare

MANLIO: ...ma lui.. e.. no gli andava bene il testo tuo diciamo?

ARCANGELO: no lo so perchè la mia.. io l'ho fatto.. l'ho concordato.. l'ho fatto e gliel'ho man.. e ho mandato.. e lui ha detto mandamelo qua e... ti faccio sapere eh... comunque io domani mattina presto sto

MANLIO: e certo domani.. questo è (incomprensibile)

ARCANGELO: sto la' un'altra volta.. a montare di guardia..

Nell'arco della mattinata del 21 maggio un'ossequioso SPAGNOLI contattava DE FILIPPIS (prog. 4209 – 21.05.2008 - RIT 918/08 - all. 55). I due parlano dell'atto di sospensione che da lì a poco DE FILIPPIS avrebbe firmato.

A quest'ultimo sorgerà un dubbio sulla individuazione giuridica del provvedimento in quanto era suo interesse firmarlo in maniera *monocratica* senza investire della questione altri dirigenti.

.....

RANIERO:.. pronto..

LELLO:.. eccoti finalmente .. il mio capo.. presente e futuro..

RANIERO:.. oh.. ciao..

LELLO:.. SPAGNOLI.. sono qui ai tuoi piedi direttore.. niente.. volevo sapere se.. io sto andando ad un sopralluogo ad una discarica qua vicino Roma.. e finalmente abbiamo sbucato il muro delle macchine.. sarò di ritorno nella tarda mattinata.. vuoi che passi da te?

.....

LELLO:.. l'hai visto quel documento?

RANIERO:.. sì sì.. prima di quell'ora già faccio il provvedimento..

LELLO:.. mi vuoi mandare una e-mail così.. per fare delle correzioni.. metto su carta intestata..

RANIERO:.. no.. no.. direi.. lo sto facendo riscrivere.. lasciamo perdere l'e-mail direi..

LELLO:.. eh.. lo so.. allora..

RANIERO:.. va bene così.. già lo stanno trascrivendo..

LELLO:.. ah.. perfetto.. io ero a disposizione..

RANIERO:.. già lo stanno trascrivendo.. io apporterò qualche modifica..

LELLO:.. lo hai trovato..

RANIERO:.. ma sostanzialmente è quello..

LELLO:.. sì.. ma certo.. va bene.. d'accordo.. ma nella sostanza è rimasto quello?

RANIERO:.. bè.. si.. sostanzialmente c'è la sospensione.. no..

LELLO:.. sì.. sì.. sì..

RANIERO:.. adesso non so se metterò tutti i punti..

LELLO:.. .. non volevi la sospensione te..

RANIERO:.. nel dispositivo.. no.. non so se metterò tutti i punti nel dispositivo o lo faccio più semplice.. però l'effetto è lo stesso.. insomma..

LELLO:.. va bene.. d'accordo.. io ho preparato una bozza..

RANIERO:.. no la cosa che mi chiedevo.. la cosa che mi chiedevo.. fermo restando che appunto io la voglio numerare subito..

LELLO:.. sì..

RANIERO:.. la cosa che mi chiedevo è che.. come.. come si chiama.. io mo non so se farla come.. va bene.. mo la stanno trascrivendo come determinazione però se è come determinazione me la deve firmare anche Giovanna e non può essere.. perché sono io che ordino..

LELLO:.. no.. no.. io pensavo.. io l'ho pensata..

RANIERO:.. no.. tu l'hai pensata come determinazione però .. adesso devo vedere se c'è nel regolamento un altro tipo di atto..

LELLO:.. eh..

RANIERO:.. mio.. solo mio monocratico.. capito..

LELLO:.. eh.. sì.. perché in fin dei conti è una sovvenzione temporale..

RANIERO:..sì..

LELLO:.. no.. come l'hai chiesto te.. insomma no..

RANIERO:.. sì..

LELLO:.. quindi diciamo così è un atto che non annulla niente e non richie.. ma sospende..

RANIERO:.. no.. no.. no.. no..

LELLO:.. ma sospende momentaneamente una ricognizione.. quindi mi pare che sia più un atto.. più amministrativo che autorizzativo insomma.. ecco..

RANIERO:.. sì.. sì..

LELLO:.. nella sostanza..

.....

LELLO:.. questo lo so per certo.. lo so per certo.. senti.. vuoi che più tardi passi da qualche parte per dargli una letta.. non lo so.. io sono a disposizione insomma.. ecco.. se ti serve una rilettura.. che ne so io.. vedi te..

RANIERO:.. va bene.. ti faccio sapere..

In attesa di avere l'atto di sospensione tra le mani, nella stessa giornata del 21 maggio, SPAGNOLI si preparava per poi trasmetterlo al CO.E.MA. (prog. 4256 – 21.05.2008 - RIT 918/08 - all. 56). Difatti dopo avere contattato Luciano Piacenti, Arcangelo si faceva dettare da lui un recapito fax necessario per inviare la determinazione che si apprestava ad essere emanata.

Sempre il 21 maggio l'ingegnere Martino chiamava SPAGNOLI (prog. 4262 – 21.05.2008 - RIT 918/08 - all. 57). Nella telefonata Martino, dopo avere ricevuto conferma dell'imminente emissione dell'atto di sospensione, elogiava l'atteggiamento tenuto fino a quel momento da SPAGNOLI in merito alla conduzione complessiva delle attività che interessavano o avevano interessato la Regione Lazio.

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno la notizia dell'imminente emissione del provvedimento sospensione della valutazione negativa per l'impianto di Albano era oramai notoria. CERRONI chiamava SPAGNOLI (prog. 4264 – 21.05.2008 - RIT 918/08 - all. 59) chiedendo un aggiornamento sulla vicenda. SPAGNOLI rispondeva che si stava adopeRANDO in merito ma le decisioni erano saldamente in mano a DE FILIPPIS.

Ci si trovava in presenza di una vera e propria cabina di regia unica nella quale SPAGNOLI ricopriva il compito di ufficiale di collegamento tra i rappresentanti del proponente e la P.A.

Nel tardo pomeriggio DE FILIPPIS chiamava SPAGNOLI (prog. 4281 – 21.05.2008 - RIT 918/08 - all. 60) e lo informava che il provvedimento era stato terminato e spedito agli interessati:

.....

DE FILIPPIS : Lello allora il provvedimento è stato fatto e spedito

SPAGNOLI : Perfetto..

DE FILIPPIS : Ne ho portato una copia al Presidente e una a Montino

SPAGNOLI : ...Eccezionale!

DE FILIPPIS : Mi sembrava importante dirtelo perchè insomma...

SPAGNOLI : Sì sì sì ...non ti volevo disturbà

DE FILIPPIS : E' un pò...è un pò misto capito rispe...perchè poi io sono andato da un avvocato amministrativista

SPAGNOLI : Sì

DE FILIPPIS : E quindi prende un pò dell'uno e un pò dell'altra cosa noh

SPAGNOLI : Cioè ma è una sospensione o no dal tuo punto di vista?

DE FILIPPIS : No no lo è! La frase importante c'è dice:" determina la sospensione per trenta giorni del provvedimento negativo di via eccetera eccetera al fine di ...

Nella stessa conversazione, DE FILIPPIS accenna ad un possibile futuro in Regione per SPAGNOLI dopo la fine del commissariamento, evidentemente come "ricompensa" per l'opera prestata.

DE FILIPPIS : Adesso dico, nessuno ha fatto niente... adesso sulla carta è rimasto tutto lì, mo gli daremo dei segnali, il messaggio che ti volevo dare perchè secondo me, a parte queste cose che io troverò le soluzioni e le troverò, no però di riflettere anche tu su questa cosa che poi per dire dopo la...la scadenza del commissariamento su quelle cose che noi diciamo potrebbe essere anche un'ulteriore ruolo della tua consulenza, no..

Tale conversazione avrà un seguito il 5 agosto, come si vedrà.

Il provvedimento in questione è la determinazione n. [B1585](#) del 21 maggio 2008, emanata (in prossimità della scadenza dei 60 giorni per proporre ricorso) da DE FILIPPIS, dopo che egli aveva avvocato a sé medesimo il procedimento. Con tale provvedimento (materialmente redatto dallo SPAGNOLI) si sospendeva per 30 giorni l'efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008, riqualificato come "preavviso di rigetto" ex art. 10-bis L. 241/1990.

Va sottolineato come l'atto amministrativo non era stato annullato, ma solo sospeso, e la ragione di ciò è evidente: in caso di annullamento, sarebbe stato emesso un provvedimento nuovo e successivo al 31 marzo 2008, ciò che avrebbe significato la perdita dei finanziamenti CIP 6. "DE FILIPPIS, pertanto, sospendeva gli effetti della valutazione con il chiaro intento di giungere ad una sua successiva cancellazione, ma al contempo manteneva aperto il procedimento amministrativo e permetteva al proponente di adoperarsi per produrre nuova documentazione integrativa. Quanto tutta questa attività istruttoria fosse fittizia o pretestuosa lo si vedrà in appresso.

Un aspetto importante va rimarcato. Con questo provvedimento DE FILIPPIS, richiamando il nuovo articolo 24 comma 8 del D. Lgs. 152/2006, riportava il procedimento amministrativo al momento della c.d. "consultazione" senza peraltro tenere conto del fatto che tale periodo procedurale prevedeva anche la pubblicazione degli elaborati. L'aspetto relativo al timore, per gli indagati, di sottoporre i nuovi progetti o elaborati tecnici a pubblicazione emergeva nettamente nel corso dell'attività d'indagine e costituiva motivo, per essi, di enorme preoccupazione.

Le varie telefonate, che sempre nella giornata del 21 maggio si susseguivano con incessante rapidità, conferivano un senso copiato all'ipotesi secondo cui Manlio CERRONI era il vero ed unico promotore di tutta l'operazione per conto del CO.E.MA..

Nel contempo, l'Avv. PRESUTTI, dopo avere ricevuto via fax copia del provvedimento di sospensiva, si interfacciava con CERRONI al quale chiedeva istruzioni circa l'eventualità della presentazione del ricorso (prog. 43 – 21.05.2008 - RIT 2202/08 - all. 64).

Ciò stava a significare che il ricorso era già stato impostato da tempo ed era pronto per un eventuale deposito ma questo passaggio attendeva il *placet* di CERRONI. Emergeva con chiarezza che era stato proprio l'imprenditore a dare l'ordine e il consenso al deposito dell'istanza.

Si rammenti quanto detto in precedenza in ordine alla valenza del ricorso, considerato dal CERRONI come uno strumento per compulsare l'amministrazione: la minaccia di pesantissime richieste risarcitorie doveva infatti essere messa sul piatto della bilancia come un qualcosa cui rinunciare in cambio di qualcos'altro. Tale assunto risulterà confermato proprio dall'epilogo della vicenda, con l'incontro tra CERRONI e DE FILIPPIS presso l'ufficio di quest'ultimo, in cui CERRONI baratterà il buon esito della rivalutazione della valutazione di compatibilità ambientale con la rinuncia al ricorso.

Gli atti acquisiti presso i diversi uffici interessati evidenzieranno che verso la fine del mese di maggio del 2008 il CO.E.MA., attraverso l'avvocato Avilio PRESUTTI, aveva presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio. In questo documento, notificato ai diversi uffici della Regione Lazio, veniva richiesto l'annullamento dell'atto di valutazione negativo e il conseguente riavvio del procedimento amministrativo, ma viepiù veniva avanzata una richiesta di risarcimento dei danni subiti pari a 317.150.000 euro. Considerato che il ricorso veniva presentato contro l'ufficio del Commissario Delegato e contro il Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, con tale esorbitante richiesta il ricorrente metteva una pesante pressione psicologica nel successivo percorso di rivalutazione della VIA di Albano Laziale.

Sistematizzate le cose, almeno temporaneamente, sotto il profilo amministrativo, occorreva superare l'*impasse* politico. Si appresta così a fare il suo ingresso all'interno del panorama investigato quello che successivamente si dimostrerà essere il principale referente politico di Manlio CERRONI, ovvero Mario DI CARLO.

Il 22 maggio, giorno successivo a quello di emissione della sospensiva della valutazione di Albano, SPAGNOLI si affrettava a comunicare al consigliere regionale quanto era stato fatto fino ad allora (prog. 4354 – 22.05.2008 - RIT 918/08 - all. 66).

Già nei giorni e nelle occasioni precedenti diversi personaggi tra quelli coinvolti, quali ad esempio Manlio CERRONI e Arcangelo SPAGNOLI, facevano cenno alla eventualità della presentazione di un ricorso al T.A.R. da parte del CO.E.MA. Si aveva modo di constatare che SPAGNOLI si era sempre professato contrario all'adozione di questa opzione. Il 23 maggio, nella mattinata, SPAGNOLI chiamava Piacenti e lo avvisava di aver ricevuto la notifica proprio del ricorso del consorzio (prog. 4380 – 23.05.2008 - RIT 918/08 - all. 67).

Secondo una precisa scansione temporale, alla sospensione dell'efficacia del provvedimento negativo segue il ricorso a chiaro contenuto intimidatorio.

Nella stessa giornata si verificavano e venivano registrati anche contatti tra CERRONI e Andrea Mangoni (prog. 103 – 23.05.2008 - RIT 2202/08 - all. 68). In particolare i due argomentavano su alcune considerazioni avanzate dal vicepresidente della Regione Lazio, Esterino Montino, in ordine alla possibilità di effettuare alcune modifiche tecniche al progetto dell'impianto con il chiaro intento di ricondurre l'assessore all'Ambiente, Filiberto Zaratti, su una posizione politicamente più morbida.

CERRONI affermava che il progetto presentato ambiva ad essere il massimo della tecnologia disponibile e nessuna modifica di carattere migliorativo poteva essere effettuata.

In realtà così non sarà.

Ed infatti, si vedrà come due apparenti modifiche sostanziali verranno proposte.

Si prevederà infatti l'abbassamento della potenzialità di smaltimento dell'impianto in progetto da 220.000 a 160.000 t/a, che verrà spacciata da diminuzione della potenza dell'impianto (così da incassare l'eliminazione del veto politico da parte dell'assessore Zaratti). E si modificherà l'impianto di raffreddamento dell'impianto stesso, proponendo una tecnologia mai usata nel Mondo.

Nella stessa giornata CERRONI veniva chiamato da Mario DI CARLO (prog. 127 – 23.05.2008 - RIT 2202/08 - all. 69). L'imprenditore gli accennava che Andrea Mangoni aveva avuto contatti con Montino relativamente alla vicenda dell'impianto di Albano e lo stesso vicepresidente aveva suggerito di proporre una contropartita all'assessore Filiberto Zaratti in cambio di un presumibile appoggio politico alla realizzazione dell'opera.

Per inquadrare al meglio quest'approccio andava ricordato che Zaratti vantava il suo bacino elettorale proprio nell'area dei Colli Albani dei quali peraltro era originario. Analogamente a quanto era già emerso in precedenti conversazioni, SPAGNOLI non faceva mistero del suo interessamento rispetto alla realizzazione del termovalorizzatore di Albano.

Questo chiaramente avveniva in virtù di una lunga serie di situazioni ed interessenze, anche di natura economica, che si erano venute a maturare nel tempo. Di questo accoramento SPAGNOLI rendeva partecipe anche il suo collega Luca FEGATELLI, già responsabile dell'Area Rifiuti presso la Regione Lazio e successivamente nominato a capo della neo costituita Direzione Rifiuti ed Energia, Porti e Aeroporti (prog. 4652 – 27.05.2008 - RIT 918/08 - all. 70).

Forse SPAGNOLI cercava una sponda per far leva su esponenti politici della Regione Lazio che potevano dare corso ad uno sblocco della vicenda. Chiaramente nonostante il peso specifico di Mario DI CARLO, referente politico di CERRONI, andava tenuto in debita considerazione l'intero assetto della coalizione di maggioranza del centro-sinistra che vedeva all'interno del suo arco sia il PD di DI CARLO e Montino sia i Verdi di Zaratti. Per questo motivo SPAGNOLI sembrava voler lanciare segnali verso alcuni esponenti maggiormente titolati. Uno di questi era per l'appunto Andrea Mangoni il quale veniva contattato da Arcangelo (prog. 4675 – 28.05.2008 - RIT 918/08 - all. 71) con l'intento di aggiornarlo e dargli notizie sullo stato di avanzamento dei lavori istruttori per la nuova valutazione ambientale. Anzi, era meglio dire sullo stato di immobilità che in quel momento segnava la procedura.

Dopo qualche giorno SPAGNOLI mostrava segni di insofferenza ed iniziava ad innervosirsi in quanto non riceveva istruzioni, dallo schieramento politico, per avviare concretamente le attività di ricucitura della valutazione ambientale dell'impianto di Albano. Per questo motivo il 30 maggio, a 10 giorni dall'emissione del provvedimento di sospensione, chiamava Luciano Piacenti e lo rendeva edotto di questa situazione stagnante (prog. 4761 – 30.05.2008 - RIT 918/08 - all. 72). Il suo timore era rappresentato dall'approssimarsi della scadenza del regime commissariale, fissata al successivo 30 giugno 2008. Appariva evidente che al venir meno di tale regime sarebbero decaduti anche alcuni dei poteri straordinari conferiti al Commissario Delegato ed al suo staff in tema di autorizzazioni e procedure riguardanti la gestione di rifiuti ed energia (ne aveva già dato cenno quando aveva affermato che se non riuscivano nella sospensione sarebbero "andati in ordinaria"..). Arcangelo faceva un rapido cenno al fatto che alcuni dei soggetti interessati o meglio dei comitati di cittadini avevano presentato ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento di sospensione del 21 maggio. Questo preoccupava non poco Arcangelo.

Dal canto suo anche CERRONI sponsorizzava con veemenza l'avanzamento dei lavori istruttori. Non andava dimenticato il fatto importantissimo secondo il quale l'impianto in progetto, seppur sottoposto a V.I.A., non rintrava assolutamente in nessun atto programmatico né della Regione Lazio né tantomeno del Commissario Delegato. Proprio su quest'aspetto sembrava snodarsi una telefonata del 30 maggio tra l'imprenditore ed il suo maggiore referente politico, ovvero l'assessore Mario DI CARLO (prog. 414 – 30.05.2008 - RIT 2202/08 - all. 73). DI CARLO faceva riferimento ad un documento approvato in seno ad una riunione del PD, atto al cui interno era espressamente prevista la realizzazione dell'impianto di Albano Laziale. Si affacciavano timidamente alla ribalta investigativi quelli che erano i primi segnali di ciò che successivamente si sarebbe trasformato nel Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008.

Il 3 giugno SPAGNOLI veniva cercato dal vicepresidente della Regione Lazio Esterino Montino (prog. 4919 – 03.06.2008 - RIT 918/08 - all.74), cui erano giunte voci sulle continue lagnanze di SPAGNOLI per la stasi del procedimento. Nel corso della telefonata Arcangelo minimizzava la sua posizione di interesse mentre Montino lo esortava ad attendere tempi propizi. Da ciò si capiva che erano in atto degli aggiustamenti di carattere politico (in tal senso si poteva fare riferimento proprio alla conversazione in cui Mario DI CARLO aveva parlato della riunione tenuta in seno al PD).

In definitiva Montino affermava che per tale impianto egli aveva la necessità di diminuire i quantitativi di materiale da trattare annualmente. Questa riduzione, evidentemente dipendente da scelte di carattere politico atte a contenere le rimozioni della locale popolazione e l'ostruzionismo di alcune forze politiche oltranziste (vds. Filiberto Zaratti), implicava una incidenza sulla programmazione regionale complessiva in tema di potenzialità dei termovalorizzatori.

Ma a questo scoglio Montino trovava immediata soluzione affermando che allo stato l'impianto poteva ottenere un avallo con una potenzialità ridotta, potenzialità da rivisitarsi ed integrarsi successivamente ed alla presenza di un clima politico differente e più accondiscendente. In poche parole, l'importante era mettere il piede nella porta per non farla chiudere, ad aprirla del tutto ci si sarebbe pensato in un secondo momento.

L'esatta chiave di lettura, rispetto alla conversazione tra Montino e SPAGNOLI, la si scorgeva all'interno della telefonata intercorsa tra Luciano Piacenti e lo stesso SPAGNOLI (prog. 5156 – 09.06.2008 - RIT 918/08 - all.75) allorquando quest'ultimo faceva riferimento alla data del 24, intendendola come 24 giugno, e parlava di piano e di modifiche in relazione ad Albano Laziale. Difatti scivolando avanti nel tempo di appena qualche giorno si giungeva al 24 giugno, data in cui presso il Consiglio Regionale veniva valutato e sottoposto al voto un documento relativo alla chiusura del periodo commissariale. Si trattava, quasi sicuramente dello stesso documento menzionato da DI CARLO a CERRONI nel corso di una telefonata intercorsa appena qualche giorno prima (prog. 414 – 30.05.2008 - RIT 2202/08 - all.73).

Il provvedimento conteneva il resoconto di quanto effettuato fino a quel momento dal Commissario Delegato e quanto ancora v'era da fare. In particolare esso conteneva un cronoprogramma sulle

strutture e sugli impianti ancora da realizzare nel Lazio affinché si uscisse definitivamente dalla situazione emergenziale.

La cosa importante agli occhi degli indagati era racchiusa nel fatto che all'interno di questo programma v'era contenuta esplicita menzione alla necessità di realizzare un impianto di valorizzazione energetica in Albano Laziale. E proprio di questo facevano menzione CERRONI e Mangoni in una telefonata del 10 giugno (prog. 810 – 10.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 79) nel momento in cui affermavano che il dibattito previsto andava orientato in una ...*determinata direzione*... ovvero che l'obiettivo di far avallare politicamente la realizzazione dell'impianto di Albano Laziale andava obbligatoriamente raggiunto.

L'inserimento all'interno di un ampio documento di una precisa citazione relativa al termovalorizzatore di Albano Laziale, conferiva a questo richiamo una *copertura politica* anche in virtù dell'approvazione del documento stesso. Per tale motivo Montino aveva suggerito a SPAGNOLI di temporeggiare nel procedere con la fase istruttoria. Forse questo dato non era a conoscenza di SPAGNOLI che pertanto, in diverse occasioni, continuava a caldeggiare una rapida risoluzione dell'impianto procedurale già attivato.

Quanto richiesto da Montino nel corso delle telefonate, circa la riduzione della potenzialità dell'impianto, assumeva un senso compiuto all'atto della lettura del documento. Si notava infatti che la potenzialità di smaltimento era passata da 220.000 t/anno a 160.000 t/anno. Quest'abbassamento, come si arguisce dalle conversazioni dianzi citate, era stato oggetto di "negoziazione politica" con alcune forze politiche avverse al gassificatore, in cambio di un appoggio, o almeno di una astensione, per la votazione favorevole dell'atto. Ed esso si vedrà costituire il principale ostacolo della fase successiva.

I giorni immediatamente precedenti l'approvazione del documento CERRONI si era adoperato in prima persona per superare il nodo politico.

L'11 giugno era prevista una visita dell'assessore regionale all'Ambiente, Filiberto Zaratti, presso gli impianti di Malagrotta (prog. 822 – 10.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 80). In quella sede CERRONI sembrava essersi intrattenuto in un colloquio privato con Zaratti proprio sul tema dell'impianto di Albano Laziale (prog. 879 – 11.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 81).

Un'altra notizia scuote i protagonisti di questa vicenda, in senso a loro favorevole. Il 19 giugno CERRONI si intratteneva al telefono con Elio Mensurati, esponente del PD, (prog. 1260 – 19.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 83). Da questa telefonata emergeva chiaramente che Mario DI CARLO aveva assunto l'assessorato per le politiche della casa e si apprestava ad assumere anche le deleghe alle politiche per i rifiuti e l'energia. L'estrema vicinanza del neo assessore all'imprenditore, unita alla possibile concretizzazione di quest'ipotesi, faceva gioire non poco CERRONI il quale si lasciava andare affermando che il successivo 27 si sarebbe intrattenuto a colazione con il presidente MARRAZZO. Una telefonata della tarda serata dello stesso giorno, tra l'imprenditore e Andrea Mangoni (prog. 1263 – 19.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 84) circostanziava perfettamente lo scenario che da tempo si stava delineando e che si andava a concretizzare in favore degli indagati. Come affermava CERRONI le strutture amministrative regionali stavano attendendo un *input* di matrice politica che sarebbe giunto solo dopo il "fatidico" 24 giugno 2008.

Appena qualche giorno dopo, ovvero il 30 giugno [data in cui il Commissario Straordinario avrebbe anche approvato il piano del "*capping*", ossia del tombamento, della discarica di Malagrotta], sarebbe terminato definitivamente il periodo commissariale: quella era infatti la vera e propria *dead line* della struttura Commissariale.

Andrea Mangoni appariva anch'egli galvanizzato dalla notizia: la delega a DI CARLO avrebbe aiutato non poco a sbloccare l'iter sotto il profilo politico.

Ma la sospensione disposta da DE FILIPPIS al provvedimento negativo sulla VIA stava scadendo, e questo allarmava SPAGNOLI, che inizia a fare pressioni su CERRONI, DI CARLO, Piacenti. CERRONI, preoccupato, contatta Hermanin e DI CARLO.

In una telefonata del 20 giugno 2008 CERRONI (prog. 1289 - 20.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 269) si intratteneva con Arcangelo SPAGNOLI. La conversazione prospettava l'esatto pensiero di Manlio CERRONI rispetto alla corresponsione dei finanziamenti CIP:

ARCANGELO: o buonasera.. semplicemente perchè mi sono accorto.. nel fare una verifica... che oggi è scaduta la sospensione.. i trenta giorni di quella sospensione per Albano

MANLIO: eh

ARCANGELO: sono scaduti oggi

MANLIO: eh allora?

ARCANGELO: quindi è stato fatto apposta di rinviare.. rinviare.. rinviare per far scadere quella sospensione.. senza fare nulla.. PER CUI VIGE LA BOCCIATURA.

MANLIO: be no.. no..

ARCANGELO: a meno che qualcuno non... (incomprensibile)... prenda carta e penna e fa na proroga di quindici giorni

MANLIO: no.. no.. non so adesso io.. no.. no.. bo.. non credo.. anche perchè depositato al TAR c'è anche...

ARCANGELO: si.. si.. no ma quello sta..

MANLIO: il rico.. non lo so.. adesso lo vediamo un momentino.. certo questo..

ARCANGELO: ma loro vogliono che sia attivato dal TAR eh!

MANLIO: voglio.. eh?

ARCANGELO: loro vogliono che s'allunghino i tempi col ricorso al TAR

MANLIO: ah si vabbè.. adesso vediamo un momentino quello che vogliono perchè.. io no siccome.. vorrei vedere appunto Giovanni Hermanin.. anche per dire a loro che se perdono l'o.. l'occasione de che.. data dal decreto del 29 dicembre che agganciava al CIP 6...

ARCANGELO: esatto.. esatto

MANLIO: quest'opera non si farà mai.. (incomprensibile)

CERRONI, sulla scorta di quanto affermato il giorno precedente, 20 giugno, chiamava al telefono Giovanni Hermanin (prog. 1324 e 1331 – 21.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 89 e 90) chiedendogli un incontro anche con una certa urgenza. Appariva inequivocabile che Manlio voleva chiedere a Hermanin di interloquire verso DE FILIPPIS al fine di sbloccare la situazione.

In un certo qualmodo le pressioni di SPAGNOLI avevano sortito l'effetto sperato nel senso che diverse direttrici di pressione sembravano concentrarsi su Raniero dopo che Arcangelo ne aveva evidenziato un certo lassismo. Dalla lettura delle conversazioni susseguitesi, unite a quella ancora successiva con Mario DI CARLO (prog. 1334 – 21.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 91) ben si comprendeva che l'imprenditore si era attivato per scongiurare il verificarsi di qualsiasi ipotesi nefasta e per innescare ingerenze nei confronti di DE FILIPPIS. Difatti CERRONI era stato avvisato da SPAGNOLI che il termine di 30 giorni concessi dalla prima sospensiva erano scaduti e nulla era stato fatto. Questo aveva allarmato Manlio non poco. Sostanzialmente il 21 giugno CERRONI incontrava prima DI CARLO e poi Giovanni Hermanin (che aveva già in passato ricoperto cariche politiche nel Lazio).

Il 22 giugno CERRONI chiamava DI CARLO e lasciava un messaggio alla sua segreteria telefonica (prog. 1348 – 22.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 92) affermando di avere parlato con Hermanin e che quest'ultimo si sarebbe attivato attraverso i suoi conoscenti. Dal contenuto del messaggio appariva inequivocabile il fatto che egli si stava riferendo al procedimento in essere per l'impianto di Albano Laziale. Sul piano politico era già stata stabilita la fattibilità dell'impianto di Albano Laziale ed il conseguente inserimento all'interno del documento da sottoporre all'attenzione del Consiglio Regionale del Lazio il 24 giugno. Lo aveva affermato DI CARLO a CERRONI.

Il giorno 24 tutti erano in attesa del confronto presso il Consiglio Regionale del Lazio. In una telefonata intercorsa tra SPAGNOLI e Andrea Mangoni (prog. 5982 – 24.06.2008 - RIT 918/08 - all. 95) veniva illustrata a grandi linee la strategia che si stava seguendo per recuperare il verdetto negativo di valutazione e trasformarlo in positivo. Secondo SPAGNOLI DE FILIPPIS si preparava ad emanare un secondo provvedimento di sospensione della valutazione negativa

Il 25 giugno, dopo i lavori consiliari, Mangoni e CERRONI si ritrovavano per alcuni commenti (prog. 1413 – 25.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 96). L'imprenditore rappresentava con veemenza che il

progetto era stato inserito chiaramente nel decreto. Egli faceva sicuramente riferimento al decreto commissariale n. 24. Subito dopo Manlio chiamava il suo interlocutore politico di riferimento (prog. 1413 – 25.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 96), Mario DI CARLO. In questa conversazione, era l'imprenditore che dettava all'assessore la strategia da seguire. Anzi, CERRONI voleva accelerare i tempi e bruciare le tappe. Affermava di avere parlato già con Hermanin.

A tal proposito DI CARLO aggiungeva che il giorno precedente Giovanni aveva incontrato DE FILIPPIS e si era intrattenuto con lui per gran parte della giornata. Avevano parlato della questione legata alla nuova valutazione dell'impianto di Albano e DE FILIPPIS aveva compreso qual'era la rotta da seguire. Secondo DI CARLO, Raniero aveva ben compreso che il decreto commissariale n. 24 dettava delle indicazioni precise anche in ordine alla localizzazione dell'impianto ed ogni impuntatura di carattere politico era ormai superata. Manlio, dopo avere dato degli input, dimostrava di convenire sulla linea adottata ma si premurava affinché nelle attività esecutive del disegno criminoso venissero mantenute adeguate salvaguardie giuridiche atte ad evitare successivi intralci di carattere amministrativo.

Lo stesso giorno CERRONI telefonava (*prog. 1414 - 25.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 270*) a Mario DI CARLO. La telefonata si snodava l'indomani del fatidico 24 giugno 2008 giorno in cui l'impianto di Albano Laziale veniva inserito nella programmazione impiantistica per la Regione Lazio. Andava precisato che in quella occasione il Consiglio Regionale affermava il suo avallo, di mera natura politica, non ad un documento che riguardava specificatamente l'impianto di Albano Laziale ma ad un atto che riguardava più genericamente la conclusione del periodo commissariale e l'elencazione delle misure atte alla definitiva fuoriuscita della Regione dalla situazione emergenziale.

Seppure irrilevante ai fini della validità di quanto contenuto nel decreto, non si escludeva il fatto che qualcuno dei votanti era ignaro dell'esistenza, nel documento, della parte riguardante l'impianto di Albano. Questo particolare aspetto veniva evidenziato da DI CARLO nel corso della telefonata (*prog. 1414 - 25.06.2008 - RIT 2202/08 - all. 270*).

Ritornando alla telefonata in disamina era necessario ricordare che essa si era snodata su diversi argomenti. Una prima parte riguardava alcune valutazioni che gli interlocutori facevano in merito alla votazione del 24 giugno. Una seconda parte, di maggiore interesse sotto il profilo investigativo, era attinente ad alcune strategie che Mario DI CARLO voleva concordare con CERRONI in merito alle sorti della discarica di Malagrotta. La telefonata quindi proseguiva scivolando sul discorso dell'impianto di Albano Laziale e sull'iter di valutazione di impatto ambientale. Mario DI CARLO faceva riferimento a contatti intrattenuti da Giovanni Hermanin con Raniero DE FILIPPIS in ordine a questa situazione che, all'epoca, versava in una fase di stallo in seguito all'emissione del primo parere negativo. Nella fattispecie DI CARLO riferiva al suo interlocutore che Hermanin aveva, per così dire, circuito DE FILIPPIS per convincerlo e ricondurlo al fatto che l'impianto di Albano Laziale aveva ricevuto una copertura dal punto di vista politico e che un nuovo giudizio di compatibilità poteva essere emesso positivamente alla luce di una riduzione della capacità d'incenerimento dell'impianto.

Il giorno successivo Giovanni Hermanin era al telefono con DI CARLO (*prog. 27 – 26.06.2008 - RIT 2819/08 - all. 97*). In un certo qualmodo sembrava chiudersi, seppur solo telefonicamente, un cerchio considerato che Hermanin, CERRONI e DI CARLO si erano visti solo qualche giorno prima per disquisire sulla vicenda di Albano. Comunque, in questa sede, Giovanni lamentava il fatto che sul processo autorizzativo e valutativo dell'impianto in progetto non vedeva un concreto impegno e per questo motivo riteneva necessario un ulteriore incontro. Subito dopo Hermanin intendeva chiudere nuovamente la triangolazione chiamando Manlio CERRONI (*prog. 30 – 26.06.2008 - RIT 2819/08 - all. 98*) e avvisandolo che per il giorno successivo aveva programmato un incontro con DI CARLO per discutere della situazione.

Manlio chiama Giovanni il quale dice che ha parlato con "coso" (DE FILIPPIS ndr) che oggi sta fuori. DE FILIPPIS ha fermato tutto. Domani si vedranno con Mario (DI CARLO ndr) e faranno il punto della situazione.

Il *summit* tra DI CARLO, Hermanin e DE FILIPPIS sembrava essere stato foriero di nuove iniziative atte a portare avanti il discorso della rinnovata valutazione ambientale.

Raniero affermava di avere indetto una riunione tra lui, Giovanna BARGAGNA e Bruno D'Amato, al fine di affrontare la questione riguardante la procedura. Dalla lettura del contenuto della conversazione appariva chiaro che l'architetto D'Amato sollevava delle perplessità in quanto riteneva indispensabile procedere alla nuova pubblicazione degli atti prodotti dal proponente (come confermerà nel corso delle s.i.t.). D'Amato rimaneva un possibile soggetto d'intralcio ed in particolare così apparivano le sue posizioni.

Nel corso della telefonata v'era dibattito anche sulla eventualità di una ripresentazione dell'intero progetto. Hermanin appariva categorico al riguardo: doveva trattarsi di adeguamento e non di completo rifacimento progettuale, altrimenti si rischiava di perdere i finanziamenti. Su questo concetto DE FILIPPIS rappresentava un possibile intoppo. Il suo timore era quello di rendere edotto l'assessore Zaratti sulla linea procedurale da tenere. Secondo Raniero non doveva essere lui a comunicare queste notizie ma dovevano essere il vicepresidente Montino e l'assessore DI CARLO. Questi avevano l'obbligo, dal punto di vista politico, di convincere l'assessore Zaratti a sposare la linea dell'adeguamento progettuale legato alla sola riduzione dei quantitativi di combustibile in ingresso.

La divisione dei ruoli era chiara: SPAGNOLI aveva catalizzato la fase emergenziale della sospensione, DE FILIPPIS doveva gestire la parte burocratico amministrativa, DI CARLO ed Hermanin dovevano occuparsi di ottenere un nulla-osta politico, in primo luogo da Zaratti, ma anche da Montino.

L'8 luglio si tiene la famosa riunione. Subito dopo, CERRONI chiama DI CARLO per sapere come è andata, e questi gli riferisce di essersi "appiccicato" (con D'Amato, che lo confermerà), e che DE FILIPPIS e la BARGAGNA hanno ricucito. Nel pomeriggio, CERRONI decideva di incontrare Hermanin (prog. 2063 - 08.07.2008 - RIT 2202/08 - all. 106). L'appuntamento veniva fissato presso l'ufficio di Andrea Mangoni, in ACEA.

Il giorno successivo CERRONI chiama nuovamente Giovanni HERMANIN (R.I.T. 2819 08, progr. 434), cui dice subito che è con i "nostri" e molti punti sono stati chiariti e chiede a Giovanni a che ora dovranno vedersi .

Giovanni dice che si vedranno in via del Tintoretto presso l'assessorato all'ambiente presso il dott. DE FILIPPIS e l'arch.BARGAGNA. Giovanni dice che spera di aver finito il consiglio di amministrazione in quanto ha il bilancio domani. Manlio dice: "senti questa nota che ho avuto da te se la devono portare loro". Giovanni si raccomanda dicendo che deve essere del tutto informale. Manlio chiede se fosse meglio se non ci vada. Giovanni dice che sarebbe meglio che vadano solo i tecnici.

Appare costante l'opera di tessitura che il CERRONI opera tra la componente tecnica (DE FILIPPIS-BARGAGNA) e quella politica (DI CARLO-Hermanin).

DE FILIPPIS, infatti, conduceva l'istruttoria dopo averla avocata a sé; Hermanin svolgeva un compito non marginale e non solo come rappresentante di A.M.A., prendendo attivamente parte ai lavori, presenziando a riunioni o organizzando incontri di caratura tecnica.

I due, nel corso di una telefonata (prog. 412 - 09.07.2008 - RIT 2819/08 - all. 107) intercorsa il 9 luglio, chiariscono in modo inequivoco sia la strategia da adottare, che si rivelerà vincente, sia da che parte stanno.

Nella conversazione, Hermanin parla di un appuntamento alle 17.00/17.30. Raniero dice se ci saranno i tecnici e Hermanin risponde che li può far venire. Raniero gli dice di farli venire perchè forse la via è stata trovata e dice di mandarli al Tintoretto da lui anzi per la precisione da Giovanna BARGAGNA dove ci sarà anche lui che vuole essere presente. Raniero dice che è stato a Saragozza al santuario della Madonna del PILAR a cui ha affidato la realizzazione del termocombustore. Aggiunge che non sa chi del CO.E.MA. finanzia questa spedizione (forse lo dice a titolo di scherzo). Raniero dice che una strada l'hanno trovata.

La regione con una lettera chiederà alla società delle cose "x" che insieme dovranno mettere in fila unitamente ai tecnici. Raniero dice che prima di mettere "nero su bianco" dovranno rivedersi Raniero, Giovanni (Hermanin) e Mario (DI CARLO). Domani potranno lavorare per decidere che cosa chiedere ad integrazione. Raniero dice che "gli interni" scriveranno a lui che a sua volta scriverà alla società e gli chiederà delle cose "x" che serviranno a migliorare il progetto. Una volta avute le carte in mano Raniero si dovrà sentire con Giovanni e con Dell'Anno. Raniero dice che voleva fare riferimento all'articolo 14 bis della 241 in cui si dice che si possono chiedere miglioramenti al progetto. Raniero dice che il buon D'Amato ha rispetto e devozione. Raniero dice a Giovanni di riferire a Mario (DI CARLO) che questa cosa la sta conducendo Giovanni. Per Raniero la cosa più importante è avere chiarezza definitiva in quanto il 14 lui deve stare a Bruxelles⁴². Lui produrrà delle carte in cui si dice che la VIA è in fase istruttoria. Non dovranno dire che è negativa. Raniero dice che prima fanno e meglio è. Raniero dice che l'importante è capire la procedura in modo che questa cosa della negatività diventa positiva se legata al discorso dell'AIA. raniero dice che loro comunque hanno fatto la pubblicazione e nessuno ha sollevato eccezioni. Se poi in seguito il comune farà qualcosa di diverso saranno problemi futuri. L'importantante è che si sappia che Giovanni sta tenendo le fila del COEMA.

Il 10/07/2008 alle ore 10.52 (R.I.T. 2919 08, progr. 480), tale Roberta chiama Giovanni il presidente ma risponde Andrea al quale dice che vi è l'avvocato CERRONI in linea.

Questi dice che alle ore 16.00 la "squadra tecnica" ben allenata sarà da lui (HERMANIN) in via del Tintoretto. Giovanni dice che dipende dai tempi per cui sarà impegnato per il consiglio di amministrazione. MANLIO dice che non vorrebbe mandare da soli i tecnici. GIOVANNI rassicura la presenza di DE FILIPPIS. Manlio sollecita la presenza di Giovanni. Questi chiede chi sono le persone. Manlio dice che sono: MARTINO, GUIDOBALDI e ZAGAROLI.

In tarda mattinata CERRONI contattava SPAGNOLI, (prog. 6819 – 10.07.2008, ore 12.06 - RIT 918/08) per raggiungerlo circa una riunione fissata per la sera dello stesso giorno. CERRONI chiedeva conferma sull'individuazione del responsabile dell'intera operazione e SPAGNOLI confermava trattarsi di DE FILIPPIS. All'incontro era prevista la presenza sia dell'ingegner Martino sia di Giovanni Hermanin. SPAGNOLI afferma che, se chiamato, parteciperà.

Il medesimo giorno alle ore 17.09 (R.I.T. 2866 08, progressivo n. 1020), Raniero avvisa Hermanin che hanno concluso la trattativa e che ha necessità di vederlo per riferire "a voce" alcune cose... Hermanin gli dice di raggiungerlo in AMA... Raniero si fa accompagnare e lo raggiunge tra 10 minuti.

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno Giovanni veniva raggiunto al telefono da Manlio CERRONI (prog. 485 – 10.07.2008, ore 17,48 - RIT 2819/08 – all. 114). Manlio, quale parte maggiormente interessata alla revisione dei lavori istruttori, voleva avere contezza sull'esito dell'incontro. Andava precisato che lui, comunque, aveva mandato alla riunione alcuni sui rappresentanti individuati negli ingegneri ZAGAROLI e Martino. Ritenendo, a ragione, che Hermanin era un personaggio influente all'interno del gruppo, Manlio chiedeva a lui se aveva dato degli input ai fini delle decisioni da intraprendere. Giovanni rispondeva positivamente.

Alle ore 19.12 (R.I.T. 2866 08, progressivo n. 2152) CERRONI chiama Giovanni HERMANIN. Questi dice di essere in compagnia di MARIO discutendo di quella cosa. Manlio dice: "pare che

⁴² Questa affermazione veniva rinvenuta anche all'interno di un documento stilato dagli uffici della Regione Lazio e inviato alla Commissione Europea, ma lo stesso identico contenuto veniva inserito all'interno del decreto commissariale 24 del 24 giugno 2008 (all. 6) recante lo "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata..... Analisi periodo transitorio 2008 - 2011" allorquando veniva menzionato l'impianto di Albano Laziale con il relativo progetto in corso di valutazione. In particolare in una tabella recante la situazione relativa a strutture di termovalorizzazione veniva riportato che per l'impianto di Albano Laziale la richiesta di V.I.A. era stata presentata il 27.12.2007 e il decreto di autorizzazione (A.I.A.) era in istruttoria. Non veniva fatto alcun cenno all'espressione negativa incassata nel marzo del 2008. Alla data del 24 giugno, inoltre, vigeva a tutti gli effetti il diniego della valutazione considerato che la sospensione determinata con l'atto del 21 maggio aveva perso effetto in data 21 giugno essendo essa a validità limitata per soli 30 giorni dal momento dell'emanazione.

stiano tornati ed hanno chiarito tutto, tempi, modalità, eccetera". Giovanni dice che è stato un confronto utile. Manlio dice di sapere che hanno chiesto la rinuncia al ricorso (quello contenente anche la richiesta di risarcimento come strumento di pressione nei confronti della pubblica amministrazione), ritendendo ciò ovvio. Si trattava esplicitamente di un accordo: gli uffici regionali sbloccavano l'iter istruttorio ed in cambio pretendevano il ritiro del ricorso.

A conclusione dell'intensa giornata fatta di continui contatti telefonici e connotata dall'esito della riunione, una stretta collaboratrice di DE FILIPPIS lo contattava (prog. 1090 - 10.07.2008 - RIT 2866/08) anche per avere notizie sullo svolgimento degli impegni che avevano visto Raniero DE FILIPPIS come uno dei protagonisti della vicenda che riguardava l'istruttoria investigata.

Raniero, alquanto soddisfatto, affermava che sulla questione dell'impianto si era svolto il vertice al quale aveva presenziato anche Hermanin. Con quest'ultimo erano poi passati da DI CARLO. In definitiva DE FILIPPIS affermava che in seguito a questo incontro si era raggiunto l'accordo di tutti (*"niente, facciamo la procedura, continuiamo la procedura di VIA...nel senso che ha capito pure lui che c'ha in mente questa cosa...quegli altri ha capito quello che dovevano fare dopo gli ordini dell'altro giorno..."*).

Sembravano ormai essersi definiti i contorni relativi alle modalità di raggiungimento dell'obiettivo illecito, ovvero il ribaltamento della valutazione. Di fatto, però, nulla sembrava essere stato scritto. Si trattava sostanzialmente di un periodo di transizione durante il quale fervevano contatti e incontri dal chiaro tenore interlocutorio. In questo preciso momento storico, tecnicamente, aveva piena validità la valutazione ambientale negativa emessa nel mese di marzo. Difatti il primo provvedimento di sospensiva, del 21 maggio, aveva terminato i suoi effetti al 21 di giugno. Il 23 luglio CERRONI chiamava l'ingegnere Martino (prog. 2477 - 23.07.2008 - RIT 2202/08 - all. 124) progettista dell'impianto di Albano. Il tecnico riferiva di avere contattato DE FILIPPIS il quale stava attendendo l'invio di una missiva da parte dell'architetto D'Amato, responsabile dell'Area V.I.A. L'unico problema consisteva nel fatto che D'Amato rimaneva momentaneamente irreperibile e quindi Raniero non aveva ricevuto nessun documento.

Era chiaro che il proponente per formalizzare il deposito della documentazione integrativa, così come concordato, aveva necessità di una richiesta ufficiale da parte della Regione Lazio. Tale richiesta sembrava essere individuata nella già citata missiva di cui l'ingegnere Martino aveva fatto menzione a Manlio CERRONI alcuni giorni prima, la cui redazione sembrava attardarsi a causa dell'irrintracciabilità dell'architetto D'Amato. Questo avveniva il 23 luglio. Il successivo 26 luglio Manlio si intratteneva al telefono proprio con Martino (prog. 2626 - 26.07.2008 - RIT 2202/08 - all. 128) in relazione a questo argomento. Manlio affermava di avere visto una missiva ancora depositata nei suoi uffici e non inviata a chi di competenza. Martino rispondeva che non l'aveva trasmessa perchè DE FILIPPIS non aveva provveduto a consegnargliene un'altra.

In altra conversazione tra l'ingegnere Martino e DE FILIPPIS (prog. 4123 - 28.07.2008 - RIT 2866/08 - all. 129) Raniero affermava semplicemente di non aver provveduto alla redazione del documento a causa di altri pressanti impegni. L'ingegnere ribatteva affermando di avere la documentazione di sua pertinenza già pronta per la trasmissione. Su questa specifica questione il cerchio si chiudeva allorquando, appena un'ora più tardi, CERRONI contattava l'ingegnere (prog. 2699 - 28.07.2008 - RIT 2202/08 - all. 130) e questi riferiva di aver sentito DE FILIPPIS il quale aveva assicurato il suo impegno in relazione alla redazione di alcuni atti ed in particolare alla stesura di una determinazione. Manlio si raccomandava con Martino affinché questi esercitasse una pressante insistenza verso il dirigente regionale. E Martino sembrava essere di parola.

Nella prima mattinata del giorno successivo egli era nuovamente al telefono con Raniero (prog. 4176 - 29.07.2008 - RIT 2866/08 - all. 131) per caldeggiare la stesura di un documento. DE FILIPPIS assicurava il suo interlocutore circa una pronta redazione dell'atto che lo stesso Martino definiva molto importante.

nell'ambito di una conversazione del 30 luglio intercorsa tra Martino e Manlio CERRONI (prog. 2773 - 30.07.2008 - RIT 2202/08 - all. 135). Difatti Martino, dopo essersi sentito con DE FILIPPIS nel pomeriggio del giorno precedente, aggiornava l'imprenditore sullo stato dei lavori istruttori.

L'ingegnere affermava che il dirigente regionale aveva già redatto in bozza il documento. I preparativi che spianavano la strada al nuovo provvedimento di valutazione ambientale proseguivano in maniera incessante. Il giorno successivo DE FILIPPIS si ritrovava la telefono con l'ingegnere Martino (prog. 4723 - 31.07.2008 - RIT 2866/08 - all. 136). La conversazione, come da accordi intercorsi in precedenza, era finalizzata ad informare l'ingegnere che l'atto, più volte citato nelle varie telefonate già registrate, era pronto.

Si trattava della seconda determinazione di sospensione degli esiti della valutazione ambientale del marzo; sostanzialmente un provvedimento analogo a quello del maggio 2008. Dall'analisi del materiale documentale acquisito emergeva trattarsi della determinazione [B2635](#) del 31 luglio 2008 dal titolo "Ulteriore sospensione della Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale....." a firma di Raniero DE FILIPPIS (all. 403). Essa era preceduta dalla trasmissione a DE FILIPPIS di una relazione tecnica a firma congiunta di Bruno D'Amato e Giovanna BARGAGNA, individuata al protocollo 139197 del 31 luglio 2008, che ne dettava di fatto i contenuti.

In quest'ottica s'innestava la telefonata del 31 luglio tra SPAGNOLI e DE FILIPPIS (**prog. 7611 - 31.07.2008 - RIT 918/08 - all. 138**) il quale in pieno possesso della barra di comando rispetto alla vicenda procedurale di Albano Laziale, affermava che il recupero della valutazione del gassificatore di Albano Laziale rientrava tra le priorità degli obiettivi da perseguire. In quell'occasione DE FILIPPIS aggiungeva che aveva da poco firmato un secondo provvedimento di sospensione degli effetti della valutazione ambientale negativa. Raniero affermava di avere già contattato l'ingegnere Martino al quale aveva preannunciato l'invio di una lettera per il CO.E.MA.

In attesa della stesura della missiva da inviare al CO.E.MA, e precisamente il giorno 4 agosto, era stato calendarizzato un incontro tra DE FILIPPIS, Giovanna BARGAGNA e Bruno D'Amato. Presumibilmente il summit era finalizzato alla definizione dei particolari di carattere procedurale da intraprendere. Difatti in una conversazione tra BARGAGNA e DE FILIPPIS (prog. 5279 - 04.08.2008 - RIT 2866/08 - all. 139) entrambi parlavano di un incontro per il quale tale Olivieri (individuato nell'architetto Fernando Olivieri, collaboratore di Bruno D'Amato) aveva preparato una serie di documenti. Fernando Olivieri era risultato, dalla lettura delle carte, essere il responsabile del procedimento nell'ambito della valutazione ambientale dell'impianto di Albano Laziale.

Per l'appuntamento erano stati mobilitati tutti i soggetti interessati alla questione legata all'impianto di Albano Laziale, sia quelli impegnati sul fronte della rivisitazione della valutazione ambientale, sia quelli interessati all'avvio delle procedure per il rilascio dell'A.I.A.

Difatti nella stessa giornata DE FILIPPIS chiamava FEGATELLI. I due dirigenti regionali si coordinavano per gli ultimi dettagli (prog. 5280 - 04.08.2008 - RIT 2866/08 - all. 140). In occasione dell'incontro Raniero voleva consegnare a Martino la richiesta di documentazione integrativa. Era interessante portare all'attenzione il fatto che Raniero definiva l'ingegnere Martino ...compagno... proprio ad evidenziarne l'estrema vicinanza in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Ma ancor più, a cosa serviva l'incontro se non a concordare in maniera assolutamente informale gli estremi ed i contenuti della restante parte dell'operazione? Una serie di telefonate permetteva di monitorare e tratteggiare l'intera fase preparativa all'incontro. Da prima SPAGNOLI si incontrava con Martino. Entrambi, insieme a Luca FEGATELLI, si avviavano verso gli uffici di DE FILIPPIS in via del Tintoretto (prog. 5280 - 04.08.2008 - RIT 2866/08 - all. 140). Verso le 12.30 tutti convergevano nel luogo concordato (prog. 5309 - 04.08.2008 - RIT 2866/08 - all. 141).

Il 5 agosto veniva inviata al CO.E.MA., in ottemperanza agli accordi precedentemente intercorsi, una lettera con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - della Regione Lazio, chiedeva al proponente di integrare i documenti progettuali dell'impianto. La missiva, a firma di DE FILIPPIS e di Giovanna BARGAGNA, assumeva il prot. D2/141504 (**all. 404**). Due cose balzavano all'occhio da un'analisi della lettera: la prima consisteva nel fatto che essa, nonostante originava dall'ufficio coordinato dalla BARGAGNA, era firmata sia da lei sia da Raniero; la seconda emergeva dalla lettura dell'atto. Tale nota ricalcava perfettamente quanto

riportato nella relazione tecnica a firma congiunta di Bruno D'Amato e Giovanna BARGAGNA n. 139197 del 31 luglio 2008, dianzi citata.

Il 5 agosto Piacenti chiamava SPAGNOLI (**prog. 7815 – 05.08.2008 - RIT 918/08 - all. 147**). Quest'ultimo gli riferiva di avere ricevuto un formale incarico di occuparsi della vicenda dell'impianto di Albano Laziale, che lui definiva il secondo temrovalorizzatore di Roma. Piacenti sembrava particolarmente entusiasta di tale affermazione anche perchè riconosceva in SPAGNOLI una solida testa di ponte dell'ACEA all'interno della Regione Lazio. Anche Arcangelo appariva alquanto euforico circa questo nuovo incarico. Andava rammentato che all'epoca della conversazione il periodo commissariale era terminato da più di un mese ma SPAGNOLI continuava a rimanere all'interno della struttura regionale. Forse si trattava di un periodo c.d. *finestra* o di *gestione stralcio*.

Lo stesso giorno DE FILIPPIS chiamava Martino (**prog. 5535 – 05.08.2008 – RIT 2866/08 – all. 145**). Anche da questa ennesima conversazione emergeva con chiarezza l'asservimento di Raniero DE FILIPPIS e di Luca FEGATELLI al sodalizio (è lui a far notare delle imprecisioni nella documentazione depositata), nonchè un pieno coinvolgimento e una fattiva partecipazione di Luca FEGATELLI nella conduzione dell'istruttoria, pur essendo lo stesso estraneo all'Area VIA della Regione

MARTINO: ...e ti volevo chiedere ti andava bene il documento quello che hanno preparato quello generale?...

RANIERO: ...guarda ci sono degli errori secondo me soprattutto la terza parte tu c'hai messo la delibera, il decreto del 24 di giugno che non c'entra niente...

MARTINO: ...ah eh...quella che mi è stata data c'ho messo e allora bisogna vederla e sistemarla subito...

RANIERO: ...eh si si...

MARTINO: ...va bene allora ti devo venire a trovare per questa cosa qua...

RANIERO: ...sì, fai riferimento fino a venerdì non ci sto fai riferimento a cosa a...

MARTINO: ...a Luca...

RANIERO: ...a Luca, cioè li andava messo quella del 2002 quella del 2003 ed una che io non ho... (si accavalla la voce di MARTINO)...

MARTINO: ...eh me l'ha mandata Luca quella lì...

RANIERO: ...ottobre 2007... (si accavallano le voci degli interlocutori)...o tu ci hai messo quella di ottobre 2007 erroneamente sul frontespizio compare la cosa del 2004 del...la numero 24 del 2008...

MARTINO: ...ah forse è un errore di...eh no, no, ma è quello che mi ha mandato Luca c'ho messo...

RANIERO: ...eh...secondo me ha sbagliato va bene...

MARTINO: ...va bene allora comunque va questo si sistema basta sapere qual è che c'è da aggiungere e poi magari anche il titolo del documento la presidenza questa roba qua magari se ci fai qualche annotazione te lo sistemo...

RANIERO: ...va bene!

MARTINO: ...magari sento non se...cosa... Luca e magari anche la tua segretaria lì, eventualmente vengo a ritirarlo il documento...allora ti chiamo fra dieci minuti e ti dò il numero di fax...

.....

Lo stesso 5 agosto Arcangelo chiamava Raniero (**prog. 5512 – 05.08.2008 - RIT 2866/08 – all. 143**) chiedendo illuminazione proprio su quella vicenda. Ma altri aspetti venivano affrontati nel corso della telefonata. Non ultimo quello riguardante la nuova collocazione di SPAGNOLI all'interno della Regione Lazio, considerata la cessazione dell'incarico di R.U.P. al 30 giugno in virtù della conclusione del periodo commissariale. Era vero che SPAGNOLI, per questa sua ricollocazione, aveva più volte chiesto appoggi sia a Mario DI CARLO sia a Andrea Mangoni ma tutto, comunque, ruotava intorno alla volontà di DE FILIPPIS di definire le modalità che avrebbero portato ad una ricollocazione di SPAGNOLI nel quadro regionale. Di questa cosa entrambi erano consapevoli. Da una parte Raniero era conscio del controllo e dell'influenza che poteva operare su SPAGNOLI; dall'altra quest'ultimo comprendeva che le sue sorti lavorative potevano essere dettate da DE FILIPPIS. In conseguenza di questo rapporto DE FILIPPIS poteva essere legittimato a chiedere a SPAGNOLI un ampio coinvolgimento nell'evasione della questione dell'impianto di Albano.

SPAGNOLI : Si, sai com'è è passato un mese, io so tra coloro che so sopesi, vorrei avere un minimo di di.. come dire di rappresentatività interna insomma se no me dice: che stai a fa tu qua? In base a quale documento? In base a quale incarico? So un pò imbarazzato insomma Raniè

RANIERO : No no, questo va bene che facciamo la... tant'è che stamattina, credo che domani, massimo dopodomani verranno preparati i mandati di pagamento per il pregresso noh

SPAGNOLI : Ma il pregresso della commissione non per il mio, anche per il mio vabbè ma il pregresso è un conto, ma sapere dal primo di luglio a seguire cosa devo fare e dove devo farlo è importante no, non te pare?

RANIERO : E certo, è per questo che ci dovevamo incontrare

SPAGNOLI : Eh!

RANIERO : Io..(incomprensibile le voci si accavallano)

SPAGNOLI : A me me sta bene quello che hai scritto te

RANIERO : Sono due tipi di proposte, allora o stare nel comitato tecnico, comitato tecnico e consulenza per quell'importo che sai perchè oltre quello non si può andare per regolamento, cioè che è di 50.000 Euro

SPAGNOLI : Se

RANIERO : Oppure comitato tecnico e una somma risolutiva di tutti i rapporti noh

SPAGNOLI : Se

RANIERO : Che può essere superiore a quella che abbiamo detto noh

SPAGNOLI : Sì

RANIERO : Di quello che... della quantità che ti avevo detto a te, adesso parliamone a voce, allora

SPAGNOLI : Mi sta bene la seconda!!

RANIERO : ..Quella permanenza... capito, questo lo devi decidere tu, cioè quella cosa lì finisce in 100.000 Euro in due anni noh, l'altra poteva essere una somma che concordiamo

SPAGNOLI : Sì sì... ho capito...

RANIERO : ...Perlomeno il doppio di quella lì che... e resta sempre il comitato tecnico, queste erano le cose che tu mi dovevi dire, io voglio l'una o l'altra

SPAGNOLI : Va bene

Nessuna delle due troverà realizzazione, ma lo SPAGNOLI entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di ATAC e TRAMBUS (presso cui Hermanin aveva ricoperto incarichi direttivi), incarichi per i quali percepirà la somma di euro 30.000,00 per l'anno 2010 e la somma di euro 30.000,00 per il periodo 1.01.2011-2.02.2011 (!).

Il giorno dopo sarà Andrea Mangoni a riconoscere ed evidenziare che le indicazioni suggerite da Manlio CERRONI per il ribaltamento della valutazione avevano dato gli effetti sperati (**prog. 2422 – 06.08.2008 - RIT 2203/08 - all. 148**) segno evidente che il peso specifico dell'imprenditore sortiva gli effetti delle sollecitazioni messe in campo.

Un aspetto importante, al fine di comprendere come tutto l'iter procedimentale fosse in realtà frutto di una pianificazione congiunta pubblico/privato, in cui il carteggio doveva servire solamente a dare la parvenza della legittimità della riaperta procedura si registrava allorquando CERRONI contattava Martino per concordare la consegna degli atti richiesti al CO.E.MA. con la nota del 5 agosto. L'ingegnere lasciava intendere che la missiva era stata ufficialmente consegnata in quella data ma loro ne avevano contezza già diverso tempo prima. In conseguenza di questa anticipata notizia la documentazione sembrava già essere stata ampiamente approntata. Ma l'intenzione di CERRONI sembrava essere quella di temporeggiare. Egli voleva dare l'impressione ai suoi interlocutori istituzionali che l'approntamento degli elaborati tecnici aveva richiesto alcuni giorni (**prog. 3064 – 06.08.2008 - RIT 2202/08 - all. 149**). Nella conversazione si parlava esplicitamente della fine del mese di agosto quale periodo propizio al deposito degli atti. Inoltre, il fatto che le modifiche progettuali fossero state approntate così rapidamente da indurre CERRONI a “prendere tempo” ritardando la consegna degli elaborati, lascia intendere che il nuovo progetto non doveva aver subito importanti cambiamenti rispetto a quello presentato in origine.

Il 25 agosto Martino chiamava SPAGNOLI (**prog. 8288 – 25.08.2008 - RIT 918/08 - all. 152**) dicendogli di avere terminato la redazione delle integrazioni richieste. L'ingegnere non sapeva se consegnare gli atti a SPAGNOLI o depositarli direttamente in Regione. Arcangelo gli consigliava di inviare tutto direttamente a DE FILIPPIS, che oramai era inequivocabilmente il coordinatore del

pool regionale, o addirittura suggeriva di farlo consegnare a lui direttamente da CERRONI (*che nell'occasione veniva indicato con il solito appellativo "il supremo"*).

Nel contempo, CERRONI si apprestava a far approntare dal suo legale un atto di rinuncia al citato ricorso (**prog. 3743 - 26.08.2008 - RIT 2202/08 - all. 153**). Secondo Manlio, però, l'operazione doveva essere eseguita contestualmente all'ufficializzazione, da parte della Regione Lazio, del provvedimento positivo di valutazione. Di seguito il CO.E.MA. avrebbe depositato la rinuncia al ricorso.

Dopo qualche giorno SPAGNOLI era venuto a conoscenza del fatto che la documentazione integrativa per la nuova valutazione dell'impianto di Albano era stata depositata ma forse lui non ne aveva ancora ricevuta copia. Per questo motivo egli si affrettava a contattare Luca FEGATELLI (**prog. 8719 - 09.09.2008 - RIT 918/08 - all. 157**) per ottenere da lui copia dell'atto. Luca affermava di non averla ricevuta perchè era stata mandata solamente a DE FILIPPIS e all'architetto D'Amato dell'Area V.I.A. Così come evidenziato in precedenza, gli atti d'integrazione richiesti erano stati inviati alla Regione Lazio con una missiva del CO.E.MA. datata 25 agosto e giunta presso l'Area V.I.A. l'8 settembre (**all. 407**). La comunicazione, però, era transitata da prima presso il Dipartimento del Territorio ovvero presso gli uffici di DE FILIPPIS. Infatti essa veniva lì depositata il 1 settembre. Queste risultanze sembravano essere in linea con quanto emergeva dalle intercettazioni.

In una successiva telefonata (**prog. 8764 - 10.09.2008 - RIT 918/08 - all. 159**) l'ingegnere Martino esortava SPAGNOLI a contattare DE FILIPPIS per concordare un incontro tra quest'ultimo e Manlio CERRONI. Dall'ascolto della comunicazione si intuiva che l'incontro richiesto da CERRONI era finalizzato a consegnare al DE FILIPPIS l'atto di rinuncia al ricorso e non i documenti integrativi al progetto. Si sottolinea l'ennesima prova della mera "apparenza" della presenza del partner pubblico: avrebbe infatti dovuto essere Luciano Piacenti, quale rappresentante legale del Consorzio, e non CERRONI, a consegnare un qualsiasi atto che riguardava il CO.E.MA. Verso le 16.30 del pomeriggio del 10 settembre, Martino raggiungeva telefonicamente Arcangelo SPAGNOLI che in quel momento, non a caso, si trovava insieme a Raniero (**prog. 8771 - 10.09.2008 - RIT 918/08 - all.160**). Per questo motivo la conversazione continuava tra Martino e DE FILIPPIS.

L'appuntamento veniva fissato per le ore 15.00 di martedì 16 settembre 2008.

MARTINO: perfetto allora io dico all'avvocato che alle quindici giorno del sedici siamo da te

DE FILIPPIS: sì! senti l'argomento era hai detto?

MARTINO: l'argomento è Albano

DE FILIPPIS: ahà!

MARTINO: la questione è la rinuncia che hanno preparato, ti voleva sa far....sai pontificare

DE FILIPPIS: ahà ho capito...ho capito....ho capito sì...sì...sì....

MARTINO: (incomp.) per quella famosa rinuncia aveva fatto quel ricorso nò

DE FILIPPIS: sì...sì...sì...

MARTINO: allora vuole essere lui a presentartela hai capito ci ti...

DE FILIPPIS: ahà...a...a.... volentieri no io, guarda gli devi dire che io non ho chiamato perchè sono rientrato soltanto ieri

MARTINO: è lo so lo sapevo sì

DE FILIPPIS: e adesso in macchina passando lì nel...nel Viterbese insomma stavo facendo un attimo le considerazioni sui rifiuti allora ho detto devo chiamare CERRONI invece tu mi hai anticipato e ti ringrazio perchè se no uno rischia di fare pure figuraccia va benissimo

MARTINO: è... è....allora diciamo noi veniamo quel giorno lì va bene?

DE FILIPPIS: sì...sì...sì....

MARTINO: grazie di tutto e scusami se ti riscomodo

DE FILIPPIS: no...anzi poi io ti sentirò anche prima per la cosa del documento unico lì no

MARTINO: ahà perfetto

DE FILIPPIS: che già so che già hai consegnato però insomma ci sentiremo anche prima io e te però.....

MARTINO: va bè d'accordo

DE FILIPPIS: intanto digli a lui che va benissimo e lo ringrazio

MARTINO: okkei grazie

Nell'ultima parte della telefonata DE FILIPPIS si giustificava con il suo interlocutore per non avere contattato personalmente Manlio CERRONI. Inoltre Raniero chiedeva a Martino di ringraziare CERRONI per suo conto. Si ignora di cosa il Capo Dipartimento dovesse ringraziare il proponente, visto che semmai avrebbe dovuto essere il contrario.

L'11 settembre Raniero chiamava Giovanna BARGAGNA (prog. 11727 - 11.09.2008 - RIT 2866/08). Giovanna gli rappresentava che D'Amato aveva riscontrato alcuni problemi di carattere documentale negli atti prodotti dal CO.E.MA. Raniero suggeriva alla donna di non far inviare missive di ulteriore richiesta d'integrazione ma di far richiedere gli atti brevi manu. Qualche minuto dopo DE FILIPPIS, raggiunto telefonicamente da Luca FEGATELLI, si trovava negli uffici della BARGAGNA (prog. 11741 - 11.09.2008 - RIT 2866/08 - all. 164) per verificare la questione accennata nella precedente telefonata relativamente ai documenti necessari per la V.I.A. Data l'importanza della vicenda Raniero si muove in prima persona andando a verificare la portata dell'empasse.

Il 15 settembre, giorno precedente l'appuntamento fissato tra CERRONI e DE FILIPPIS, una ridda di conversazioni volte a stabilire i dettagli dell'incontro, cui SPAGNOLI non vuole mancare.

Il 16 settembre SPAGNOLI si apprestava ad affrontare la riunione fissata per il primo pomeriggio. Di questo evento egli ne dava comunicazione anche a Luciano Piacenti (**prog. 8931 - 16.09.2008 - RIT 918/08 - all. 167**); stranamente, nonostante fosse lui il legale rappresentante del CO.E.MA., era stato tenuto all'oscuro dell'appuntamento.

.....

SPAGNOLI:- Non c'è male....non c'è male, oggi c'abbiamo un incontro su ALBANO!

PIACENTI:- Ahà benissimo....benissimo!

SPAGNOLI:- Ecco.mh...sì io sto in ufficio sto aspettando una persona tra ...per una mezz'ora....fra una mezz'ora

PIACENTI:- Eh...nò perché noi siamo di passaggio venendo dall'EUR e allora niente ci sentiamo...

SPAGNOLI:- Allora vieni...vieni e passa la facciamo aspettà ehè

PIACENTI:- Nò era per prend...che sto con Pietro per prendere un caffè con te

SPAGNOLI:- Vieni...vieni con Pietro, vieni con Pietro aspetta scendo giù ehè

.....

Subito dopo SPAGNOLI veniva raggiunto al telefono da CERRONI (**prog. 8934 - 16.09.2008 - RIT 918/08 - all. 168**) per sapere se lui nel pomeriggio avrebbe partecipato alla riunione. Arcangelo rispondeva che lui si sarebbe presentato. Un aspetto importante della conversazione si rilevava nel momento in cui l'anziano imprenditore riconosceva SPAGNOLI quale lartecife di tutta l'operazione. Tale affermazione non era per nulla casuale. Difatti era stato anche merito di Arcangelo se questa vicenda stava evolvendo in favore di Manlio CERRONI attraverso la trasformazione illecita di una valutazione ambientale da negativa a positiva.

.....

CERRONI:- Splendida giornata fresca...giornata operosa lavorativa eccetera

SPAGNOLI:- Operosa sì alle tre!

CERRONI:- Senti ma nel pomeriggio nella riunione in Regione ci sei?

SPAGNOLI:- Io mi presento

CERRONI:- Presentati col fascicolo sotto braccio

SPAGNOLI:- Io mi presento, qualcuno mi deve mettere fuori insomma (ride)

CERRONI:- Qualcuno...ma nò, ma sei stato l'artefice anche se molto spesso gli artefici non finiscono le loro opere nò!

SPAGNOLI:- E...va bè ma vediamo di finirla vè

CERRONI:- (incomp.) va bene?

Ad ogni buon conto, l'incontro viene registrato da un microfono ambientale (comunicazione tra presenti del 16.09.2008 - RIT 3529/08) (all. 170).

MARTINO: Senti, ma l'AIA poi proceduralmente chi la segue?

DE FILIPPIS: L'AIA proceduralmente la dovrebbe seguire FEGATELLI, però allora noi vogliamo adesso, lì c'è, dopo quella legge, noi dovremmo fare una delibera di giunta regionale che dice come si fa come si...però dicevamo anche con Lello, prima di fare delle cose che poi possono diventare capestro perché uno scrive una cosa e poi...la devi.. invece per Albano ed altre situazioni importanti, prima di scrivere norme o circolari o... cerchiamo di... affrontarla fuori da tutte le circolari e lavoroRANDO sulla tempestività in modo tale che non abbiamo da attendere atti o ...diciamo che poi in maniera atipica però diventa quasi da apripista come dire, diventa un progetto pilota, lavoroRANDO sui tempi insomma, ecco io vorrei veramente che si chiudesse subito in modo tale...

CERRONI: Provvedimento omnicomprendivo

De Filippis: Omnicomprendivo.

CERRONI: Finito quel provvedimento si de...si deve dare inizio i lavori

DE FILIPPIS: Quanto meno per dare ...(incomp.)

SPAGNOLI: (incomp.)...che c'è una soluzione commissariale, l'articolazione procedurale c'è, solo che adesso bisogna ridurlo ripeto a...

DE FILIPPIS: L'importante è che per l'AIA non apriamo di nuovo tutta quella norma ... (incomp.) di aprire il procedimento che significava pubblicare di nuovo, rimandarla al comune alla provincia

[omissis]

DE FILIPPIS: No e... soprattutto avvocato ci... ci elimina la cosa come devo dire pericolosa che era quella di rimettere... di rifare la pubblicazione perché l'AIA prevede la pubblicazione, prevede nuove osservazioni degli ambientalisti, invece in questo modo noi la prevedeva che .. prevede la situazione del comune, invece in questo modo diciamo diventa acritica, diventa omnicomprendiva... tenete conto che... lo posso dire perché è ufficiale la cosa, il presidente MARRAZZO ancorché non ha dato una delega ufficiale a ...ha comunicato con una nota all'assessore DI CARLO di occuparsi di tutta la materia dei rifiuti e dell'energia e di sostituirlo nelle riunioni in questa materia e di tenerlo sempre informato, si vede che la situazione politica non permette che dia subito una delega, per cui adesso io un po' aspettavo l'incontro di oggi per andare domani da DI CARLO e dire (incomp.).. c'è pure da risolvere anche la.. l'ulteriore situazione di Malagrotta e quindi...

CERRONI: Io non vorrei che faccio prima Milano...che...

DE FILIPPIS: ... Che Roma..

CERRONI: ... Che Roma...perché...

DE FILIPPIS: No no.. però noi la metteremo in condizioni di non poter dire che per colpa della Regione ha fatto prima Milano

CERRONI: Milano vuol fare... vuol fare un'opera d'arte, allora c'ho tre soluzioni le voglio pure spiegà... questa è la A, questa è la B e questa è la C... domandatemi... quale vuoi

DE FILIPPIS: ...(incomp.).. sono particolari..

.....

CERRONI: L'impianto... l'impianto per me posso darvi una data.. a Pasqua del 2010 si può inaugurare la prima linea... Pasqua...

[omissis]

SPAGNOLI: Rimbocchiamo le maniche.. (incomp.)

DE FILIPPIS: (incomp.) il telefono, perché la cosa principale invece di parlare dei massimi sistemi dovrei vedere con D'Amato e BARGAGNA e dire a loro qui entro.. tot che serve ancora dopo questo.. diteci ad ora quello che serve.. perché deve uscire il parere... oltretutto questo ci toglie l'imbarazzo anche a noi... tempi

E' molto interessante verificare come, ancora una volta, tutto il percorso amministrativo viene deciso a tavolino tra l'amministrazione e il proponente (in realtà per il COEMA c'è CERRONI, anziché Piacenti). Addirittura CERRONI indica la data di inaugurazione dell'impianto, data su cui i funzionari dovranno calibrare la loro azione.

DE FILIPPIS, in particolare, ci tiene a che la decisione sull'AIA di Albano preceda qualsivoglia emanazione di circolari regionali, che opterebbero fungere da "capestro". Anzi, la decisione su Albano deve fungere da "apripista". DE FILIPPIS comunica a CERRONI anche che la delega ai rifiuti per Mario DI CARLO tarderà ancora un poco ad arrivare, ma soprattutto dice chiaramente all'anziano avvocato che la cosa fondamentale è di evitare la ripubblicazione del progetto, che rimetterebbe gli ambientalisti nelle condizioni di controdire, cosa che andava assolutamente scongiurata.

I giorni successivi serviranno per calendarizzare l'iter favorevole al CO.E.MA. L'intento è chiaramente espresso dallo SPAGNOLI in una conversazione con ZAGAROLI, collaboratore storico di CERRONI.

Il 17 settembre l'ingegnere Mauro ZAGAROLI, collaboratore di Manlio CERRONI, chiamava SPAGNOLI (**prog. 8985 - 17.09.2008 - RIT 918/08 - all. 171**) per concordare con lui alcuni aspetti legati alla presentazione della domanda di A.I.A. per l'impianto di Albano Laziale. Elementi interessanti, sotto il profilo investigativo, emergevano nel corso della conversazione in quanto si intuiva che l'originaria istanza per il rilascio dell'A.I.A. era stata presentata dalla Pontina Ambiente s.r.l., nel gennaio del 2007, e non dal CO.E.MA. quale proponente l'opera. Questa discrepanza aveva posto in allarme SPAGNOLI e Mauro ZAGAROLI. Comunque nulla sembrava irrecoverabile. SPAGNOLI suggeriva di ripresentare l'istanza aggiornata dal punto di vista tecnico. Egli si doveva occupare di attivarsi internamente agli uffici regionali e presso DE FILIPPIS e DI CARLO. La premura era indubbiamente finalizzata a non perdere le sovvenzioni pubbliche. Peralto questo particolare aspetto sembrava essere più a cuore a SPAGNOLI che non a ZAGAROLI.

.....

MAURO:.. eh..

LELLO:.. io stavo con il tuo supremo.. .. quando ti ho chiamato eh..

.....

MAURO:.. senti.. scommetto che mi chiamavi per Albano..

LELLO:.. no dunque.. io ti chiamavi su Albano perché lì per lì non mi ricordo se avevate presentato l'AIA a suo tempo.. vero?

MAURO:.. allora.. noi abbiamo presentato l'AIA... io ci ho l'AIA come PONTINA AMBIENTE però.. sta attento..

LELLO:.. ah..

MAURO:.. ti ricordi.. ti ricordi che la presentammo come PONTINA AMBIENTE poi facemmo una lettera a coso..

LELLO:.. sì.. sì..

MAURO:.. come PONTINA.. il 16 gennaio 2007..

LELLO:.. uh.. 16 gennaio 2007..

MAURO:..però.. l'AIA è stata presentata solo come PONTINA AMBIENTE.. nessuno ha fatto un cazzo poi per trasformarla.. c'è una lettera solo che parla di..

LELLO:.. e allora bisogna preparare..

MAURO:.. allora.. e niente.. .

LELLO:.. bisogna.. e che facciamo allora.. bisogna studiare un poco la cosa..

MAURO:.. bisogna trovare un escam.. un qualcosa.. che cosa..

Nella stessa conversazione, SPAGNOLI tranquillizza l'interlocutore su chi prenderà le redini del procedimento AIA:

LELLO:.. quella parte di AIA.. probabilmente la faremo noi di qua.. si metterà a lavorare FEGATELLI con i miei e quindi faranno loro.. insomma..

In altra parte ancora della conversazione i due commentano la nomina di DI CARLO come delegato ai rifiuti, ciò che aprirà al Gruppo nuovi orizzonti:

LELLO:.. ieri ho parlato con il nuovo assessore..

MAURO:.. ho capito..

LELLO:.. ai rifiuti.. allora questo chiederà le carte.. quindi le cose sono destinate a cambiare.. perché adesso l'assessore vuole occuparsi direttamente del settore rifiuti...

MAURO:.. va bene..

LELLO:.. eh.. allora tenete conto di questo.. che chi sta con l'assessore sono io..

MAURO:.. va bene.. ok..

LELLO:.. ecco.. usufruiamo di questo circuito dopo di che..

MAURO:.. allora utilizziamo i due circuiti..

LELLO:.. bravo..

MAURO:.. che se io riesco a smussare la partenza poi è più facile che arriva a te e ..

LELLO:.. esatto.. esatto.. questa è la (? Incomprensibile)..

MAURO:.. è la tenaglia.. uno va sotto a tenaglia..

Un'altra conversazione della stessa data, stessi interlocutori, rende edotti di come, sotto l'accorta regia di SPAGNOLI, una volta "verificata" l'intesa, quelli che stavano "dentro" si dovevano coordinare con quelli che stavano "fuori":

Conversazione prog. 9003 - 17.09.2008 - RIT 918/08 - all. 173:

MAURO: no io l'unica cosa che volevo sapere Lello

ARCANGELO: dimmi

MAURO: ma noi a questo punto abbiamo delle tempistiche.. che avevi parlato.. ce pensa Francesco per la .. per il discorso la

ARCANGELO: be guarda le tempistiche.. io posso aprire bocca dopo che ho parlato domani co DE FILIPPIS

MAURO: eh

ARCANGELO: nel senso che devo mettere operativamente come facciamo.. perchè adesso.. l'intesa no.. c'è

MAURO: va be.. vabbè

ARCANGELO: è stata verificata.. adesso io c'ho le carte sto leggendo il papiello.. e t'ho detto.. (incomprensibile).. occorrerà questa documentazione dell'autorizzazione integrata ambientale a nome COEMA.. e.. e quindi DE FILIPPIS mi deve dire.. come ci organizziamo qua dentro.. e quindi co.. come vi dovete organizzare fuori pure voi insomma

MAURO: va bene

ARCANGELO: e secondo me vanno fatte delle riunioni.. settimanali per.. verificando passo passo tutto.. dobbiamo ragionarci insieme.. poi c'ho.. su questa cosa.. interveni proprio DI CARLO.. in prima persona.. amio modo di vedere.. e..

MAURO: vabbè

ARCANGELO: solo che oggi sta al Consiglio.. domani sta quà

MAURO: va bene.. okkei

ARCANGELO: va bene?.. ciao Maurè.. ciao

Il 23.09.2008 (prog. 894, RIT 2203/08 - all. 178). DE FILIPPIS e CERRONI si sentono direttamente. Nel corso della telefonata i due si intrattenevano sulla questione della presentazione di ulteriori documenti da parte del CO.E.MA. DE FILIPPIS, molto deferente, dice a CERRONI di far chiamare direttamente Martino.

Il Capo Dipartimento si mette a disposizione come un usciere.

E' importante sottolineare che anche in questa occasione DE FILIPPIS sentiva l'obbligo di ringraziare CERRONI per fatti la cui natura e consistenza rimaneva sconosciuta. Va precisato che in occasione di tali riverenti ringraziamenti CERRONI chiedeva al suo interlocutore se aveva ricevuto e visionato un certo "appunto", al che DE FILIPPIS risponde positivamente.. Di che cosa si trattava in realtà non era dato saperlo.

CERRONI:- Ehè che dobbiamo fare? dobbiamo ritornare... riportare?

DE FILIPPIS:- Sì, mi posso sentire co...co...con Martino o nò?

CERRONI:- Sì Martino mi ha detto chiama pure il dottore

DE FILIPPIS:- Allora mo me l'ho chiamo io e....

CERRONI:- Ehè lo chiami

DE FILIPPIS:- ...concordo!

CERRONI:- eh...glielo dice d'accordo!

DE FILIPPIS:- Mi scusi ehè!

CERRONI:- Prego... grazie e tante care cose
DE FILIPPIS:- Grazie...grazie
CERRONI:- Ha visto l'appunto che le ho lasciato sì?
DE FILIPPIS:- Sì...sì la ringrazio molto...
CERRONI:- Tutto okkei nò!
DE FILIPPIS:- ...veramente!

Verso la fine del mese di settembre del 2008, pertanto, due erano gli obiettivi principali: il primo quello di giungere ad una emissione del nuovo provvedimento di V.I.A.; il secondo quello di riuscire ad incorporare l'istruttoria dell'A.I.A. all'interno di quella della V.I.A. che, in quel momento, era ancora in corso. Arcangelo SPAGNOLI rilasciava dichiarazioni univoche in questo senso nel corso di una telefonata intrattenuta con il professor Renato Gavasci (prog. 9287 - 24.09.2008 - RIT 918/08 - all. 179) il quale conosceva i fatti ed alcuni dei personaggi investigati essendosi interessato anche al collaudo di alcuni degli impianti del sito di Malagrotta. Arcangelo affermava che entro ottobre doveva essere pronto un provvedimento che inglobava V.I.A. ed A.I.A. Fatto questo si poteva passare ad altri progetti.

Nel frattempo si approssimava la scadenza prevista per il secondo atto di sospensione degli esiti della valutazione negativa. Per questo motivo la portata delle conversazioni tendeva ad aumentare. Molte delle telefonate si snodavano tra Martino e SPAGNOLI che, seppur posizionati su due fronti diversi, operavano per una causa comune. Sempre nella giornata del 25 settembre veniva registrata una telefonata (prog. 9356 - 25.09.2008 - RIT 918/08 - all. 193) durante la quale si annotavano battute riguardanti l'argomento della consegna di documentazione necessaria per il rilascio dell'A.I.A. In particolare l'ingegnere Martino rimaneva perplesso per il fatto che l'incartamento era stato già depositato in Regione ad opera di Mauro ZAGAROLI quando invece esso doveva essere recapitato nelle mani di DE FILIPPIS. Il presunto scollamento organizzativo, in tema di consegna degli atti, aveva causato non poche fibrillazioni agli interlocutori. Secondo SPAGNOLI gli atti erano già stati consegnati all'Area Rifiuti da parte di Mauro ZAGAROLI contrariamente agli accordi ed alle disposizioni impartite da CERRONI.

Per un breve tratto si era innescata una vera e propria emergenza dovuta al fatto che l'incarto era stato depositato direttamente all'Area Rifiuti, dove peraltro doveva effettivamente andare, e non nelle mani di DE FILIPPIS. Forse per sincerarsi sull'eventualità di un prematuro ed inaspettato deposito SPAGNOLI contattava DE FILIPPIS (prog. 14272 - 25.09.2008 - RIT 2866/08 - all. 194) al quale comunicava che il giorno seguente un emissario di CERRONI sarebbe andato da lui a consegnare dei documenti. Raniero prendeva atto della cosa e fissava l'incontro per il giorno successivo senza dare notizia al suo interlocutore di un eventuale e già avvenuta consegna. Con questa mossa SPAGNOLI aveva ricevuto una prima conferma del fatto che nulla era ancora stato consegnato.

Dopo qualche minuto e alcune rapide consultazioni l'allarme, attivatosi poco prima, rientrava. SPAGNOLI chiamava Martino (prog. 9358 - 25.09.2008 - RIT 918/08 - all. 195) e lo tranquillizzava sul fatto che Mauro ZAGAROLI non aveva depositato nulla ma aveva solamente ritirato un'autorizzazione. Rimaneva l'anomalia per cui atti che dovevano essere depositati presso l'Area Rifiuti della Regione, andavano direttamente nelle mani del capo del Dipartimento.

Così come emerso dagli accordi intercorsi nella giornata del 25 settembre, durante la mattinata del giorno successivo l'ingegnere Martino era pronto per consegnare i documenti a DE FILIPPIS. Nell'occasione SPAGNOLI figurava nella veste di interlocutore in quanto si adoperava presso la segreteria di DE FILIPPIS per far ricevere da quest'ultimo sia Martino sia Luciano Piacenti (prog. 9371 - 26.09.2008 - RIT 918/08 - all. 197) giunti ambedue sul posto per la consegna dell'incartamento relativo al termovalorizzatore di Albano. Si presentavano Martino in qualità di progettista e Piacenti come legale rappresentante del CO.E.MA.

Con la chiusura del periodo commissariale, al 30 giugno 2008, molte delle competenze in tema di rifiuti ed energia transitavano sotto il controllo della gestione ordinaria ovvero nel novero dell'autorità di Luca FEGATELLI il quale fungeva da responsabile dell'Area Rifiuti. Tra le sue

prerogative v'era quella relativa alla trattazione del processo di A.I.A. dell'impianto di Albano Laziale.

Sulla possibilità di incorporare l'A.I.A. all'interno della V.I.A. sia FEGATELLI sia SPAGNOLI lavoravano alacremente. Il 30 settembre si snodano una serie di telefonate finalizzate ad individuare degli incontri dal tenore risolutorio (prog. 9557 - 30.09.2008 - RIT 918/08 - all. 199). Da questa conversazione emergeva nettamente che FEGATELLI non solo si stava impegnando sul piano autorizzativo ma spendeva le sue risorse anche in direzione della valutazione ambientale contribuendo ad una pronta redazione del nuovo provvedimento. Il tutto in stretta collaborazione con gli uffici preposti a tale scopo ed attraverso la supervisione di Raniero DE FILIPPIS (prog. 15139 - 30.09.2008 - RIT 2866/08 - all. 200).

SPAGNOLI e FEGATELLI sul punto erano chiari.

Conversazione prog. 9566 - 30.09.2008 - RIT 918/08 - all. 201.....

SPAGNOLI:- Aspetta un momento.....aspetta un momento che c'ho a telefono Luca. Pronto!

.....

SPAGNOLI:- Vieni?

FEGATELLI:- Credo che si possa in qualche modo impostare in questo modo, ma tra un pochettino dobbiamo vedere DI CARLO, quando vedo DI CARLO perchè adesso stiamo.....

SPAGNOLI:- Ehè prima di vederlo vedete pure me perchè io c'ho dei grossi dubbi, ve lo dico...ve lo anticipo subito perchè dovete correlarlo con le leggi regionali che sono state fatte ad agosto

FEGATELLI:- Non conta un cavolo perchè la legge regionale di agosto (incomprensibile in quanto si sovrappongono le voci)

SPAGNOLI:- No, conta soltanto se DE FILIPPIS fa certe cose perchè se le fa come dice lui, diventa difficile il lavoro nostro cioè nostro comune se.. poi quando vieni ne parliamo và...cioè lui deve mettere a posto....deve mettere a posto le carte

FEGATELLI:- E certo!

SPAGNOLI:- Ecco hai capito? ecco...

FEGATELLI:- E quello che stiamo a fa ehè cioè Lui deve fare la Valutazione di Impatto Ambientale punto.

SPAGNOLI:- E' meglio...che ci vediamo....per telefono magari....

FEGATELLI:- Va bene!

SPAGNOLI:- Va bene...ti aspetto!

Tuttavia, lo stesso SPAGNOLI si rendeva conto del fatto che a questa scelta mancava una copertura dal punto di vista legislativo. Ed infatti, il D. Lgs. 152/2006 prevede che l'opzione di inserire l'A.I.A. all'interno della V.I.A. doveva essere espressa dal richiedente e tale scelta non sembrava essere stata fatta dalla Pontina Ambiente all'epoca dell'avvio del procedimento. Inoltre, le linee pratiche per operare una tale commissione verranno emanate solo successivamente e precisamente nel maggio del 2009 attraverso la delibera di Giunta Regionale n. 363 ("Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS", all. 408).

SPAGNOLI, quale punto di riferimento all'interno della P.A. per i tecnici del CO.E.MA. veniva nuovamente raggiunto al telefono da Martino per ulteriori aggiornamenti (prog. 9580 - 30.09.2008 - RIT 918/08 - all. 203). SPAGNOLI si districava nella spiegazione circa una procedura di cui lui voleva assumersi la paternità. Questo ulteriore processo prevedeva il possesso della nuova valutazione ambientale per l'impianto, documento che teneva conto degli aggiornamenti inviati dal proponente sulla base delle negatività individuate in origine nella valutazione negativa. L'approvazione di questo nuovo documento veniva data ormai per assodata e certa. Ottenuta questa nuova valutazione, secondo quanto affermato da Arcangelo, bisognava predisporre un ulteriore documento che contenesse i principi ispiratori del decreto commissariale n. 147 del 28 dicembre 2007. Il nuovo ed ulteriore atto doveva essere firmato dal presidente, Piero MARRAZZO, e la sua stesura e sottoscrizione veniva calendarizzata entro la metà del mese di ottobre 2008. Il nuovo documento di cui Arcangelo parlava a Martino doveva presentare i contenuti di un atto di approvazione omnicomprensivo agganciato alla precedente approvazione del dicembre 2007 e

contenente anche le nuove indicazioni e prescrizioni che fuoriuscivano dal secondo provvedimento di V.I.A. In questo modo veniva in parte superato il precedente decreto commissariale 147/2007. Chiaramente, e diversamente non poteva essere, in questa telefonata SPAGNOLI si soffermava nell'illustrare che tale procedura non era certamente cristallina e poteva essere sconfessata.

LELLO:.. la procedura guarda.. me la prendo a merito.. perché l'ne ho parlato con Annarita.. ne ho parlato con Pasquale eccetera.. si sono m.. anche loro ah.. ma così.. anche loro ci avevano molte perplessità.. su questo piano ho trovato anche il loro consenso.. giuridico e amministrativo.. certo se fanno ricorso ce la dobbiamo giocare di brutto perché può anche darsi.. non è proprio una cosa.. diciamo.. no.. ecco.. molto lineare... però insomma è una cosa che regge.. ecco..

Nella stessa conversazione, il RUP si premurava di chiedere a Martino di far sapere a chi di dovere di quanto importante fosse stato il suo apporto. Il riferimento quasi sicuramente è a Manlio CERRONI:

LELLO:.. comunque io.. questo ultimo contributo l'ho ulteriormente dato.. ti pregherei di farlo sapere.. perché non sono riuscito a farlo sapere a chi di dovere insomma.. perché.. non al telefono .. non telefono..

MARTINO:.. certo..

LELLO:.. dicendo che ancora una volta il mio amico.. eh.. eh.. ha trovato.. la soluzione..

MARTINO:.. la soluzione..

LELLO:.. eh..

MARTINO:.. attenzione.. lui oggi mi ha chiamato e io glie l'ho detto eh.. io gli ho detto..

LELLO:.. si.. si.. ma digli anche questo se ti trovi.. insomma..

Il documento in questione poteva essere individuato nella successiva ordinanza del presidente della Regione Lazio recante il numero Z0003 del successivo 22 ottobre 2008, i cui contenuti cominciavano a prendere corpo.

Una volta individuato il percorso burocratico da seguire per autorizzare l'impianto di Albano Laziale, egli veicolava a Luciano Piacenti questo suo asserito risultato (prog. 9584 - 30.09.2008 - RIT 918/08 - all. 204).

Il 3 ottobre Luca FEGATELLI chiamava Raniero (prog. 15858 – RIT 2866/08 – all. 209) per sollecitarlo in questo senso. DE FILIPPIS avvisava il suo interlocutore che vi erano ancora alcuni punti di criticità per l'emissione della nuova valutazione e su questa questione era necessario fare chiarezza attraverso una riunione. Anche in questa conversazione emerge la consapevolezza della non regolarità della procedura, che tuttavia doveva andare in porto perché era già stato superiormente deciso in tal senso.

Raniero:.. però teniamoci all'erta su ALBANO perché a me mi ha telefonato Giovanna verso le sei.. le sette di ieri sera..

Luca:.. sì..Raniero:.. che ci aveva un foglio con queste criticità... su tutte..

Luca:.. io oggi ti asserisco..

Raniero:.. io gli ho detto quella dei comuni è superata.. se ti ricordi di una di quelle.. delle criticità è che non hanno indicato di quanto abbassano la..

Luca:.. la quantità..

Raniero:.. la quantità.. a me mi pare che si era rimasti d'accordo che glie lo dovevamo dire noi.. no..

Luca:.. certo..

Raniero:.. mi pare..

Luca:.. come prescrizione all'interno dell'ATO..

Raniero:.. eh..

Luca:.. e certo.. infatti io vedo un attimo.. mi faccio dare tutto quanto da OLIVIERI e poi..

Raniero:.. sì e così magari.. se le smontiamo noi.. facciamo così.. se tu capiti da queste parti..

Luca:.. sì..

Raniero:.. tanto io sto qui.. io sto qui fino alle due.. alle tre sto qui.. cerchiamo di fare il punto della situazione così eventualmente io rivado al Tintoretto.. e perché non possiamo non.. non dare Albano entro il 10..

Luca:.. no.. ma infatti secondo me è quella la cosa importante.. perché ho detto.. io già sto lavoroRANDO sull'ordinanza.. però giustamente c'è quel vulnus che se manca poi la valutazione di impatto ambientale ci crea qualche problema.. però

insomma diciamo che ieri abbiamo riflettuto a sostenerla si può sostenere.. ci ha qualche punto di criticità.. ma è normale perché non è fatta in modo perfetto.. però penso che regga..

Raniero... senti.. se loro la vogliono così..

Luca... eh certo..

Raniero... facciamola così..

La data del 10 ottobre, per l'emissione della nuova valutazione, veniva indicata da DE FILIPPIS in una successiva conversazione con Mario DI CARLO (prog. 15933 – RIT 2866/08 – all. 210). Nel corso della telefonata DE FILIPPIS, che si rivolgeva al suo interlocutore in un modo ossequioso tale da far comprendere qual'era la gerarchia all'interno dell'organizzazione tratteggiata, dava garanzia di una concreta fattibilità del provvedimento entro quella data. Chiaramente DI CARLO, quale esponente di vertice dell'associazione, veniva costantemente informato sullo stato di avanzamento dei lavori.

SPAGNOLI, invece (che continuava a mantenere contatti frequenti con il progettista dell'impianto di Albano Laziale, l'ingegnere Martino), si doveva occupare della parte relativa all'A.I.A. ed a tutti gli atti propedeutici al suo rilascio. Qui entrava pienamente in gioco Luca FEGATELLI, il quale, riappropriatosi delle sue competenze dopo il periodo commissariale, alla guida dell'Area Rifiuti, poteva far valere il suo peso specifico quale responsabile della conduzione del procedimento di autorizzazione. Era l'ingegnere Martino a comunicare a Manlio CERRONI che FEGATELLI aveva acquisito il coordinamento della procedura (prog. 4923 - 06.10.2008 - RIT 2202/08 - all. 214). CERRONI, dal tono della risposta, sembrava già conoscere il dirigente regionale. Il che è scontatovisti i rapporti che Luca FEGATELLI aveva avuto con la società Ecologia Viterbo s.r.l., impresa riconducibile a Manlio CERRONI (v. sul punto la scheda personale di FEGATELLI). Lo stesso FEGATELLI era peraltro impegnato anche nella stesura di una nuova ordinanza correlata ai fatti investigati.

Nei primi giorni del mese di ottobre fremevano i lavori per giungere alla redazione di questo nuovo atto presidenziale che poneva un caposaldo al successivo rilascio dell'A.I.A. Si trattava di una sorta di un atto che in parte riprendeva il decreto commissariale 147/2007 e lo rivedeva integrandolo alla luce della nuova valutazione ambientale che, però, doveva ancora essere stilata ed ufficializzata.

Nella giornata del 6 ottobre, emergeva un nuovo intoppo procedurale. Martino segnalava a SPAGNOLI che l'Area V.I.A. aveva evidenziato il mancato avviso del comune di Albano Laziale e della Provincia di Roma (prog. 9795 - 06.10.2008 - RIT 918/08 - all. 213). SPAGNOLI affermava che nel caso di avvenuta comunicazione a questi enti, in attesa di una loro eventuale risposta, si sarebbero dilatati i tempi di emissione della nuova valutazione. Difatti l'allungamento dei tempi di risoluzione della nuova V.I.A. incideva anche sul successivo rilascio dell'A.I.A. con un possibile rischio di perdita dei fondi pubblici. Su questo punto SPAGNOLI consigliava di prestare la massima attenzione.

Il giorno precedente all'emissione della seconda valutazione di compatibilità ambientale, ovvero il 7 ottobre, Luca FEGATELLI chiamava nuovamente DE FILIPPIS (prog. 16502 – 07.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 215) prospettando un problema, non di poco conto, derivante dal fatto che Bruno D'Amato – responsabile dell'Area V.I.A. – aveva intenzione di sottoporre le integrazioni documentali a nuova pubblicazione.

Quest'ipotesi, peraltro avanzata dallo stesso D'Amato a breve distanza dalla data del 10 ottobre rispetto alla quale DE FILIPPIS si era personalmente impegnato per l'emanazione della nuova valutazione, poneva in serio pericolo l'architettura del progetto criminoso. Difatti ciò che DE FILIPPIS voleva assolutamente evitare nel percorso istruttorio disegnato, era la nuova pubblicazione delle integrazioni presentate dal CO.E.MA. Quest'ipotesi, infatti, era aborrita da DE FILIPPIS e dagli altri coindagati, in quanto rischiava di far decadere l'impianto dagli incentivi CIP 6 a causa dell'inevitabile dilatazione temporale che ne sarebbe seguita per il procedimento. Oltretutto la nuova pubblicazione, come già accennato in precedenza, sottoponeva il progetto a

nuovi assalti da parte delle associazioni ambientaliste e dei comitati di zona, notoriamente agguerriti contro la realizzazione dell'impianto.

FEGATELLI, nel corso delle telefonate, centrava in pieno quelle che erano le lacune e le criticità del disegno:

FEGATELLI:- Una'altra cosa ti volevo dire su...su ALBANO noi stiamo andando avanti però mi pare che D'Amato c'abbia una posizione diversa

DE FILIPPIS:- Va bè facciamo un incontro stamattina in che senso la posizione diversa?

FEGATELLI:- Perché lui dice io...diciamo queste sono integrazioni e quindi io tenderei a ripubblicare, se lui tende a republicare, facciamo la procedura regolare senza staccia (incomprensibile) questo è il discorso non...senza portare (incomprensibile)

DE FILIPPIS:- Ma mo' torniamo indietro?

FEGATELLI:- Così mi diceva ieri Giovanni io c'ho parlato quando il discorso...della gara ieri c'avevamo la commissione di gara e mi accennava appunto questo problema D'AMATO e....quindi non lo so ho detto per me...certo se lui decide di fare quest'operazione...inutile forzare la mano cioè a quel punto facciamo le cose in regola e via mi senti? Pronto!

La posizione assunta da D'Amato aveva allertato tutto il gruppo investigato. Poco dopo Raniero veniva raggiunto al telefono da Giovanna BARGAGNA (prog. 16531 – 07.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 216) la quale affermava che nella giornata successiva poteva essere stilata una bozza della valutazione per l'impianto di Albano. Andavano però scavalcate le titubanze di D'Amato. Per fare ciò Raniero DE FILIPPIS suggeriva di evidenziargli il fatto che le pubblicazioni potevano essere fatte anche successivamente in occasione dei lavori istruttori legati al rilascio dell'A.I.A. L'indicazione data da Raniero DE FILIPPIS a Giovanna BARGAGNA era quella di far passare questo messaggio a D'Amato cercando di convincerlo in tal senso. Evidentemente il tentativo andava a buon fine, perché l'8 ottobre arrivava il tanto atteso parere.

Giovanna BARGAGNA ne dava notizia a Raniero DE FILIPPIS nel corso di una telefonata (prog. 16941 – 08.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 217). La valutazione di impatto ambientale positiva verrà emanata con provvedimento n. 177177, formalmente datato e protocollato in data 8 ottobre 2008, ma, come si vedrà nelle righe che seguono modificato ed integrato nei contenuti sino a tutto il 15 ottobre.

Il giorno stesso della formale emanazione DE FILIPPIS veniva raggiunto al telefono da Luca FEGATELLI (prog. 16960 - 08.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 218). DE FILIPPIS gli comunicava che il parere sulla realizzazione dell'impianto di Albano era stato approntato ma egli sentiva la necessità di sottoporglielo preventivamente prima della firmale definitiva.

.....

LUCA:.. si Raniero.. dimmi..

RANIERO:.. si sono.. volevo chiederti.. dove stai?

LUCA:.. guarda.. io sto praticamente rientrando adesso da COLFELICE.. sto qui sull'Appia Pignatelli..

RANIERO:.. ah.. e allora potresti fare una cosa.. vieni direttamente.. l'Appia Pignatelli.. stai andando in ufficio?

LUCA:.. sì.. però Raniero.. ti devo chiedere una cortesia.. devo passare infatti cinque minuti in Ufficio perché ci ho delle persone che mi stanno attendendo da mezz'ora..

RANIERO:.. eh.. lo so però fallo aspettare quaranta minuti perché allora.. o .. ci vediamo sotto l'ufficio da te.. dai.. io sto pure io per strada.. sto lasciando il Tintoretto.. ti devo far leggere il parere di Albano che già è pronto..

LUCA:.. va bene..

RANIERO:.. che prima di firmarlo.. allora ci vediamo sotto da te..

LUCA:.. d'accordo.. d'accordo.. ti aspetto lì dai..

.....

Dopo avere deciso di sottrarre il documento all'analisi di Luca FEGATELLI; sicuramente per avere da lui un conforto dal punto di vista tecnico-sostanziale sulla bontà del provvedimento, Raniero si precipitava ad avvisare l'assessore Mario DI CARLO (**prog. 16961 - 08.10.2008 - RIT 2866/08 - all.219**). Difatti questa telefonata seguiva quella fatta a FEGATELLI a distanza di pochissimi minuti. All'esito della notizia DI CARLO appariva euforico e non perdeva occasione per elogiare il lavoro svolto dal dirigente regionale.

Questi, per coinvolgere appieno DI CARLO, prospettava l'intenzione di effettuare un immediato incontro con lui e con FEGATELLI per illustrare il contenuto dell'atto. Pertanto, mentre da un lato la nuova V.I.A. era stata approntata e si apprestava a divenire la base dei successivi atti amministrativi, dall'altro si lavorava ancora per definire i contenuti di un'ordinanza e della successiva A.I.A.

Di quest'ultimo aspetto si stava occupando il progettista ingegnere Martino (prog. 5028 - 08.10.2008 - RIT 2202/08 - all. 220⁴³) in collegamento con DE FILIPPIS e Luca FEGATELLI.

Ma il provvedimento non solo era stato cucito su misura secondo le esigenze del proponente; esso, doveva ancora essere "limato" in base alle precisazioni che alcuni degli indagati volevano ancora apportare all'atto. Difatti dopo che il documento era stato compilato e mostrato ai soggetti interessati, ovvero ad una ristretta cerchia di persone, non veniva ufficializzato immediatamente a causa della necessità, dichiarata da Raniero, di apportare eventuali modifiche a seconda delle esigenze che si prospettavano. La valutazione, come detto, era già stata datata 8 ottobre 2008 e protocollata al n. 177177 (all. 410), ma dal tenore delle telefonate emergeva che l'atto non era ancora stato redatto in maniera ufficiale. Si trattava nei fatti di una bozza sulla quale operare ulteriori aggiunte e varianti.

Tale necessità veniva sostenuta in una conversazione tra Raniero e Luca FEGATELLI in seguito ad alcune perplessità avanzate da quest'ultimo (prog. 16972 - 08.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 222).

.....

LUCA:.. scusa Raniero, io stavo rileggendo un attimo..

RANIERO:.. sì..

LUCA:.. quello atto.. ma in realtà mancano alcuni passaggi.. ma il geologico loro.. lo hanno acquisito?.. perché qui non risulta ne il geologico ne l'urbanistica..

RANIERO:.. .. no.. quelli li hanno acquisiti l'altra volta.. no?

.....

RANIERO:.. comunque io lo lascerei così.. non ci frega quello che hanno.. scusa..

⁴³ Si riporta il testo della conversazione:

MARTINO:.. pronto..

MANLIO:.. sì pronto..

MARTINO:.. sì avvocato..

MANLIO:.. tutto a posto?

MARTINO:.. tutto ok.. venerdì mattina ci dovrebbe essere il rush finale..

MANLIO:.. ma come venerdì mattina.. non avevi detto giovedì.. tu?

MARTINO:.. no.. venerdì mattina mi ha detto DE FILIPPIS..

MANLIO:.. ma giovedì non dovevi andare da coso.. da FEGATELLI?

MARTINO:.. sì.. FEGATELLI l'ho incontrato questa mattina.. avvocato..

MANLIO:.. ah.. l'hai incontrato?

MARTINO:.. l'ho già incontrato.. sì..

MANLIO:.. siccome tu mi avevi detto giovedì.. oggi è mercoledì..

MARTINO:.. no.. no.. ho anticipato.. ho anticipato..

MANLIO:.. hai fatto tutto?

MARTINO:.. ho fatto tutto.. ora lui mi ha detto.. ha visto le carte e ha detto venerdì mattina andiamo insieme da DE FILIPPIS e andiamo insieme al VIA.. quindi.. tutto a posto..

MANLIO:.. ho capito..

MARTINO:.. io magari.. passo a trovarla..

.....

LUCA:.. a noi ci serve per fare l'ordinanza oh.. eh.. a me mi serve comunque di inserirla questa cosa..

RANIERO:.. no.. a noi che ci frega.. cioè loro ci hanno dato un parere..

LUCA:.. si..

RANIERO:.. eh.. e noi richiamiamo il parere positivo.. piuttosto il dubbio che mi viene a me.. perché io l'ho letto vicino a te.. ho letto solo il dispositivo.. no?

LUCA:.. si..

RANIERO:.. non so se nella narrativa è spiegato il fatto della mia sospensione..

LUCA:.. si.. si.. no.. quello lì l'ho visto..

RANIERO:.. cioè.. no.. mi viene il dubbio che forse lì ci doveva essere scritto che.. cioè alla fine questo parere sostituisce quello precedente.. e dove sta scritta questa cosa?

LUCA:.. no.. questo non c'è scritto..

RANIERO:.. eh.. quindi forse.. no? .. tu lavora comunque alla..

LUCA:.. si.. magari domani mattina vengo a prendere tutte le altre carte dai.. così inserisco anche questi altri elementi perché mi pare che ci sono quindi non ci dovrebbero essere problemi..

RANIERO:.. no.. e quelli c'erano già l'altra volta no?

LUCA:.. va bene... però ho detto che siccome non vengono poi riportati in automatico.. diciamo potrebbe essere.. diciamo la parte negativa potrebbe essere quella.. invece la parte negativa non è quella.. quindi diventa una cosa positiva quello aspetto in più capito? .. va bene.. comunque questo qui me lo verifico io..

RANIERO:.. io voglio capire se adesso col senno di poi.. se nella formulazione.. come devo dire.. se nell'architettura dell'atto ci manca questa.. (incomprensibile).. e pertanto il presente parere sostituisce quello precedente.. no?

LUCA:.. detto tra noi.. mi pare che da qualche parte si fa capire.. quindi grandi problemi non ce ne stanno perché qui parla diciamo.. preso atto della relazione e sullo scarto della documentazione trasmessa si evidenziano i seguenti elementi assumono rilevanza ai fini della conseguente determinazione.. si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalla dichiarazione degli atti trasmessi dal richiedente.. cioè hanno voluto mettere un discorso di questo tipo e dopodiché dicono.. il presente.. come si chiama? .. in relazione alla situazione ambientale e territoriale sopra descritta e in riferimento all'allegato 5 della situazione .. (incomprensibile).. compatibili ambientali è favorevole con le seguenti prescrizioni.. quindi secondo me.. in linea di massima dovrebbe essere..

RANIERO:.. si però.. una cosa chiara.. che qualcuno non dica.. ma allora esistono due pareri di VIA? .. no?

LUCA:.. e certo..

RANIERO:.. quindi.. che si scriva da una parte.. tanto il parere definitivo successivo al.. è.. no..

LUCA:.. e certo..

RANIERO:.. cioè.. il dispositivo sarà quello.. capire se bisogna aggiungerci un rigo.. ALLORA SE BISOGNA AGGIUNGERCI UN RIGO.. FERMO RESTANDO CHE SI LASCIA QUESTO NUMERO DI PROTOCOLLO.. ECCETERA.. ECCETERA.. NO?.. PER QUESTO NON VA MANDATO IN GIRO.. CAPITO?

LUCA:.. certo.. no. questo.. (incomprensibile)..

RANIERO:.. per questo non va mandato in giro perché.. così poi se lo dobbiamo sistemare.. no?

La conversazione preconizza quanto avverrà nei giorni successivi, ovvero la modifica del provvedimento, in sostanza i due stanno confessando un falso che hanno in animo di commettere.

Per mero tuziorismo, si ricorda come FEGATELLI era del tutto estraneo all'area VIA.

Nella giornata dell'8 ottobre si succedevano freneticamente le conversazioni. Il nuovo provvedimento, una volta analizzato da più soggetti, presentava dei margini di modificabilità

secondo i diversi interessi in campo. Era già stata determinata una sensibile riduzione della capacità di smaltimento dell'impianto, questione barattata con l'avallo politico alla realizzazione dell'opera, ma ciò sembrava non bastare.

Luca FEGATELLI, proprio in merito ad eventuali aggiustamenti, entrava nel merito di alcune valutazioni tecniche che, se non decise nel modo "giusto", potevano inficiare la buona riuscita del progetto finalizzato ad approvare ad ogni costo l'opera salvaguardando contemporaneamente le aspettative del proponente.

Per questo motivo sempre alla data dell'8 ottobre, giorno dell'emanazione della nuova valutazione, si susseguivano frenetiche le telefonate tra FEGATELLI e DE FILIPPIS proprio su questo tema. Nel caso in questione (prog. 16978 – 08.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 223) l'oggetto delle attenzioni erano le prescrizioni imposte all'interno del documento di valutazione. DE FILIPPIS affermava che la rivisitazione del provvedimento già stilato non poteva andare troppo oltre certi limiti, superati i quali D'Amato si sarebbe opposto alla firma del documento conseguentemente snaturato rispetto alle sue origini.

I due comunque si danno appuntamento il giorno dopo per le opportune "limature" del provvedimento.

Nel caso in questione (**prog. 16978 – 08.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 223**) l'oggetto delle attenzioni erano le prescrizioni imposte all'interno del documento di valutazione:

.....

DE FILIPPIS:- Chì è?

FEGATELLI:- Sono Luca FEGATELLI

DE FILIPPIS:- Ohò dimmi?

FEGATELLI:- Se ci possiamo vedere domani mattina su alcuni passaggi perchè adesso stiamo facendo le considerazioni tecniche sull'...sull'atto, vengo giù da a te...

DE FILIPPIS:- Sì., però io voglio ti voglio dire nò

FEGATELLI:- Ehè!

DE FILIPPIS:- Mo l'abbiamo avuta cioè io penso che è importante la cosa finale cioè non cerchiamo di calcare la mano nò

FEGATELLI:- Nò!

DE FILIPPIS:- Se poi dobbiamo scrivere noi, allora quello non la firma nò ehè

[omissis]

DE FILIPPIS:- No, a me pare importante che è stato dato con quelle prescrizioni che sono prescrizioni tutte risolvibili nò

FEGATELLI:- E c'è ne una che c'è ne crea problemi, infatti la cosa che ti volevo dire era proprio questa e poi magari...

DE FILIPPIS:- E qual'è?

FEGATELLI:- E' quella della...aspetta dammi un attimo, DICIAMO A LIVELLO ENERGETICO QUANDO PARLA DEL LIVELLO ENERGETICO, OVVIAMENTE QUELLO LÌ COMPORTA UN... DICIAMO UN'INVASIONE SUL CIP SEI TRA VIRGOLETTE E COMPORTA UNA SERIE DI...DI ELEMENTI STRUTTURALI DA MODIFICARE TOTALMENTE, SAI UN CONTO È RIDURRE IL QUANTITATIVO E UN CONTO È RIDURRE L'IMPATTO ELETTRICO

DE FILIPPIS:- Va bene!

FEGATELLI:- Sono due cose diverse

DE FILIPPIS:- Guardiamole un'attimo ..

Si ricordi infatti che la relazione D'Amato BARGAGNA del 31 luglio 2008 espressamente affermava quanto segue:

Pertanto sarà necessario prevedere una <u>riduzione del 30-40 % del</u> <u>tetto di produttività</u> dell'impianto nonché riconsiderare i seguenti aspetti:

Ciononostante Raniero DE FILIPPIS aveva ritenuto le prescrizioni formulate nelle settimane precedenti facilmente superabili e per questo rimaneva ottimista. Di contro FEGATELLI nutriva

qualche dubbio in particolare per l'aspetto riguardante il livello di produzione energetica. Secondo Luca la riduzione imposta avrebbe intaccato, sotto l'aspetto finanziario, il discorso legato al percepimento del CIP 6.

Questo aspetto confliggeva chiaramente con le aspettative del proponente ed in particolare con le volontà di Manlio CERRONI. La reazione di Raniero a queste affermazioni rimaneva composta e tesa a stroncare sul nascere o smorzare eventuali sollevazioni da parte di D'Amato e del suo staff. Difatti egli affermava di non voler esagerare nel pretendere l'inserimento di un numero ampio di concessioni all'interno della nuova valutazione, proprio per non scontentare D'Amato il quale si era sempre dimostrato ostico all'ipotesi della riedizione della valutazione ambientale.

Nel frattempo DE FILIPPIS (*prog. 16983 – 08.10.2008 - RIT 2866/08 – all. 348*) si assicura con la sua segretaria che l'atto resti ben chiuso in cassaforte:

RANIERO:.. mi potresti fare una fotocopia di quella.. di quel parere che ti ho dato?

FAUSTA:.. sì..

RANIERO:.. e quello te lo continui a tenere tu chiuso dentro la cassaforte non lo dai a nessuno..

FAUSTA:.. io l'ho già protocollato però.. eh..

RANIERO:.. si.. protocollato e lo chiudi dentro la cassaforte perché..

FAUSTA:.. sì..

RANIERO:.. non va dato a nessuno perché forse va cambiato.. migliorato in qualche virgola.. capito?

Anche le conversazioni del giorno successivo tra FEGATELLI e DE FILIPPIS vertono soprattutto sul tema delle integrazioni da apportare ad un documento che era già stato protocollato.

Ed ancora FEGATELLI (*prog. 17091 - 09.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 225*) era preoccupato del rischio di intaccare il contributo CIP 6, quasi egli fosse il proponente privato e non il funzionario pubblico deputato ad istruire il procedimento.

[omissis]

FEGATELLI:- No è l'unico problema lo sai qual'è, il problema è che si rischia di andare a impattare su quello che è il CIP SEI, questo è l'unico problema

DE FILIPPIS:- Sì, ma appunto

FEGATELLI:- ANDANDO A RIDURRE MOLTO LE...LE...DICIAMO LE CAPACITÀ ENERGETICHE NON LE QUANTITÀ PERCHÈ LE QUANTITÀ IN REALTÀ DICIAMO VANNO BENE CENTOSESSANTAMILA ERA QUELLO CHE AVEVAMO STABILITO QUINDI GRANDI PROBLEMI NON CI DOVREBBERO ESSERE CAPITO? QUINDI L'UNICA COSA E...E... APPUNTO E SE NOI INTERVENIAMO SULLA CAPACITÀ ELETTRICA PRATICAMENTE È UN DISCORSO DIVERSO, anche perchè detto tra noi non è detto che quel (incomprensibile) c'abbia un potere di combustione di quattromila o cinquemila kilogiauro o kilocalorie quello che può essere

DE FILIPPIS:- Però ora lo dobbiamo dire insomma se nò

FEGATELLI:- Certo...certo

DE FILIPPIS:- Allora senti fai così, io ho lavorato a questa parte finale e... che amministrativamente va messa perchè altrimenti c'è un ambiguità cioè lui ha costruito bene la cosa perchè la richiama molto...molto nella narrativa nò, il fatto che le integrazioni consegnate, quindi richiama....si capisce che sta....sto parere si da in seguito ad integrazioni nò

FEGATELLI:- Certo!

DE FILIPPIS:- Però alla fine secondo me va messo una frase oggettiva che dice a... questo qui sostituisce quello va detto...va detto apertamente

FEGATELLI:- Va detto apertamente se no rimane sempre (incomprensibile) magari potrebbe essere...

DE FILIPPIS:- Quindi questa l'ho preparata io, se tu lavori su questa modifica che dici, poi io oggi pomeriggio torno, noi lasciamo il numero di ieri perchè io c'è l'ho chiuso nell'armadio blindata quella...

FEGATELLI:- Io non ho toccato assolutamente nulla quindi...

DE FILIPPIS:- No tu va...si tu vai avanti con la predisposizione dell'Atto nò

FEGATELLI:- Sì!

DE FILIPPIS:- Eh...lui purtroppo non c'è oggi, altrimenti già potevamo fare questa cosa nò, lui torna lunedì capito nò

FEGATELLI:- **Va bene!**

DE FILIPPIS:- Lui sta a Padova,quindi... **però se tu prepari già la minuta del provvedimento** nò

FEGATELLI:- **guarda io...io vado avanti io non c'ho problemi figurati** quello io già
[omissis]

Ma a tal proposito, i sodali si tranquillizzavano, in quanto si chiariscono che era stata falsamente indicata la riduzione della capacità totale di incenerimento (da 220.000 a 160.000 t/a) come riduzione della potenzialità energetica, che rimaneva inalterata sul valore di 40 Mw, al solo fine di agevolare politicamente l'inserimento dell'opera nel piano di gestione rifiuti del 2008 (si legga, poco più avanti, la telefonata del 28/10/2008, RIT 3810/08 progressivo 1707, tra DI CARLO e il giornalista Gagliardi, in cui il politico anche nei confronti della pubblica opinione confonde le acque sul punto). Ma ciò andava chiarito bene nel provvedimento, al fine di evitare di "intaccare" i CIP 6, che erano calibrati sulla potenza elettrica dell'impianto. DE FILIPPIS avrebbe dovuto convincere D'Amato a tollerare quest'altra rettifica.

Intanto qualcuno (con buona probabilità Mario DI CARLO) aveva già informato Manlio CERRONI sulla stesura delle bozze della V.I.A. A questo punto, nel pomeriggio del 9 ottobre (si rammenti che l'atto di pronuncia di valutazione era datato 8 ottobre) doveva tenersi una riunione negli uffici regionali di via del Caravaggio, appuntamento al quale dovevano prendere parte anche l'ingegnere Martino e l'avvocato Avilio PRESUTTI, ovvero colui che aveva redatto il ricorso al T.A.R. Lazio in merito all'espressione di valutazione negativa del marzo 2008 (prog. 5074 - 09.10.2008 - RIT 2202/08 - all. 227). Anche Arcangelo SPAGNOLI veniva allertato per questo importante *meeting*. L'incontro serviva ad apportare al provvedimento già formalmente emanato gli ultimi ritocchi, sulla base delle richieste della parte privata (***prog. 9919 - 09.10.2008 - RIT 918/08 - all. 229***):

FEGATELLI:- Sì Lello!

SPAGNOLI:- Luca!

FEGATELLI:- Dimmi?

SPAGNOLI:- Senti allora...

FEGATELLI:- A che ora arrivano?

SPAGNOLI:- **Ecco allora io per..per coordinare un momentino le cose** e... loro credo dunque, **tu hai chiesto pure che venissero pure due avvocati**

FEGATELLI:- **Sì...si perchè a me mi serve**

SPAGNOLI:- Va bè quelli vengono alle quattro

FEGATELLI:- Sì!

Per questo motivo la stesura del nuovo atto di valutazione da parte dei pubblici funzionari doveva andare di pari passo con incontri informali tenutisi tra i rappresentanti della P.A. e quelli del proponenti per determinare il contenuto del provvedimento. Sarà lo stesso CERRONI a mandare una sua delegazione (***prog. 5074 - 09.10.2008 - RIT 2202/08 - all. 227***):

CERRONI:- Oh.. ciao buondì.. senti caro.. allora **alle sedici in via DEL CARAVAGGIO novantanove.. l'avvocato PRESUTTI sarà qui....pronto!...pronto!**

MARTINO:- Avvocato mi sente?

CERRONI:- Io ti sento... tu mi hai sentito?

MARTINO:- No.. non ho sentito.. mi dica avvocato..

CERRONI:- **Ti dicevo che l'avvocato PRESUTTI..**

MARTINO:- Sì!

CERRONI:- **Alle sedici sarà qui in via DEL CARAVAGGIO novantanove...**

Verso le ore 16.00 dello stesso giorno, in linea con i programmi assunti, l'avvocato PRESUTTI, rappresentante del CO.E.MA. ed in particolare di CERRONI, si trovava presso gli uffici della Regione Lazio (***prog. 9933 - 09.10.2008 - RIT 918/08 - all. 231***).

.....

SPAGNOLI:- Noi stiamo per le scale, eh

FEGATELLI:- Ehè si perchè già sto qui, era solamente per dire che c'è già PRESUTTI qui dall'altro la..

SPAGNOLI:- Sì...sì...sì (incomprensibile a causa di interferenza)...tutto il lavoro

FEGATELLI:- Va bene ci vediamo tra poco ciao.

Nel frattempo FEGATELLI comunicava a SPAGNOLI di aver ricevuto la V.I.A. positiva per l'impianto e pertanto entrambi potevano procedere speditamente con le fasi successive. FEGATELLI precisava che il nuovo provvedimento di valutazione ambientale c'era ma non poteva essere preventivamente illustrato. Si trattava chiaramente di un documento in bozza da rivedere e ufficializzare. Subito SPAGNOLI si affrettava a comunicare la notizia ad alcuni dei suoi interlocutori. Tra questi c'era, in primis, Luciano Piacenti (prog. 9923 - 09.10.2008 - RIT 918/08 - all. 230). Il fatto che all'appuntamento avrebbe presenziato anche l'avvocato PRESUTTI trovava conferma attraverso una rapida conversazione avvenuta tra SPAGNOLI e FEGATELLI (prog. 9933 - 09.10.2008 - RIT 918/08 - all. 231).

Ormai mancavano solo gli ultimi dettagli. Ne era convinto anche Giovanni Hermanin che trovandosi al telefono con Luigi Visconti (prog. 2784 - 09.10.2008 - RIT 2819/08 - all. 226) affermava che l'autorizzazione per l'impianto era pronta e questo poteva partire con i lavori di realizzazione.

Il 10 ottobre, in occasione di una conversazione, SPAGNOLI illustrava a DI CARLO alcuni dei passaggi in atto per la definizione del percorso autorizzativo dell'impianto di Albano (prog. 9968 - 10.10.2008 - RIT 918/08 - all. 232). Il funzionario regionale affermava che stava lavorando in stretta collaborazione con Luca FEGATELLI ed aggiungeva che aveva trovato in quest'ultimo una estrema disponibilità. DI CARLO, dal canto suo, aggiungeva che aveva fatto un duro intervento proprio su FEGATELLI al fine di condurlo ad una posizione di ragionevolezza circa una rapida e serena soluzione della vicenda. Di questo intervento SPAGNOLI affermava di averne avuto sentore. Questo aspetto appariva importantissimo in quanto evidenziava e ribadiva il ruolo egemone di Mario DI CARLO nella vicenda.

Dopo la telefonata con DI CARLO, SPAGNOLI si intratteneva in conversazione con l'ingegnere Martino (prog. 10000 - 10.10.2008 - RIT 918/08 - all. 233) per fare alcune riflessioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria. Innanzi tutto entrambi commentavano l'atteggiamento di Luca FEGATELLI ed in questo frangente SPAGNOLI confermava che su di lui era intervenuto Mario DI CARLO per ricondurlo a posizioni più ragionevoli. Proprio in relazione al comportamento tenuto da FEGATELLI, i due interlocutori commentavano un episodio accaduto nel corso di una delle riunioni propedeutiche allorquando un giovane ingegnere dello staff, tale Silvio Cicchelli, aveva fatto delle valutazioni tecniche non in linea con le aspettative del proponente e questo fatto non era stato stigmatizzato dallo stesso FEGATELLI, denotando così una sua debolezza sotto il profilo della tenuta dirigenziale. Di contro SPAGNOLI aveva invece riportato il giovane tecnico alla sua linea di pensiero.

Per mettere ulteriormente a punto l'atto finale, DE FILIPPIS decideva di indire un incontro tra lui, FEGATELLI e l'ingegnere Martino. Dopo qualche giorno dalla preannunciata riunione Raniero chiamava un suo stretto collaboratore, tale Mariano Ventura, al quale affidava l'incarico di recapitare un copia della nuova valutazione ambientale a Mario DI CARLO (prog. 17676 - 13.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 234). Siamo a 5 giorni dalla data ufficiale di emanazione dell'atto (la valutazione era datata 8 ottobre e la telefonata era del 13 ottobre), ma esso era ancora oggetto di rivisitazioni, le ultime delle quali apportate dalla BARGAGNA.

DE FILIPPIS:- [omissis] ...prima delle undici e trenta tu dovresti portare a Mario DI CARLO il parere di Albano aggiornato perché noi l'abbiamo già preparato, nò?

MARIANO:- Sì!

DE FILIPPIS:- Però....qui a sinistra alla prima dove c'è quella casa gialla a sinistra (parla con una terza persona)....pronto!

MARIANO:- Sì...sì sto qui...sto qui!

DE FILIPPIS:- E quindi praticamente il parere già esiste anche firmato da D'Amato

MARIANO:- Sì!

DE FILIPPIS:- PERÒ NON È FIRMATO DA ME QUINDI NOI ABBIAMO FATTO DELLE CORREZIONI CHE VANNO STAMPATE STAMATTINA DALLA BARGAGNA

MARIANO:- Quindi vado dalla BARGAGNA

DE FILIPPIS:- Quindi la BARGAGNA si deve mettere in contatto con Olivieri perché tanto nel computer c'è l'ha Olivieri pure se non c'è D'Amato

MARIANO:- Sì...si va bene ho capito va bene!

DE FILIPPIS:- Ehè allora mo io la chiamo gli dico che quando viene fa riferimento a te per portare il testo

MARIANO:- li prendo

DE FILIPPIS:- Sul testo basta che ci si mette il numero del protocollo pure se non ci stanno le firme, le firme le possiamo raccogliere domani capito!

MARIANO:- Va bene quello non è un problema

DE FILIPPIS:- Anzi è bene che non si firmi perché se ci dobbiamo fare qualche altra correzione ..

[omissis]

DE FILIPPIS quindi chiamava Giovanna BARGAGNA (prog. 17701 - RIT 2866/08 - all. 235) e le suggeriva di coordinare l'operazione necessaria a far recapitare l'atto di valutazione a Mario DI CARLO, il quale aveva in agenda un incontro con il presidente Piero MARRAZZO sul tema dei rifiuti. La finalità della consegna del documento a Mario DI CARLO risiedeva quindi nella spendibilità dell'atto a livello politico da parte dell'assessore verso il presidente MARRAZZO.

Nell'occasione, DE FILIPPIS ribadiva le raccomandazioni già fatte a Ventura ovvero quelle di non firmare l'atto ma di protocollarlo solamente, unicamente per far passare il messaggio secondo cui i lavori di stesura erano già definiti.

RANIERO:- Allora se era...era opportuno forse che facessimo arrivare a Mario DI CARLO già la...

BARGAGNA:- Il parere tutto...(incomprensibile)

RANIERO:- Il parere modificato nò

BARGAGNA:- Ehè!

RANIERO:- Perché se tu senti Olivieri

BARGAGNA:- Sì...si

RANIERO:- Anche se non c'è D'Amato, perché io lo manderei solo con il protocollo e la data

BARGAGNA:- Sì!

RANIERO:- Senza le nostre firme nò!

BARGAGNA:- Ahà!

RANIERO:- Cioè per far capire che è pro.... è inutile che facciamo rifirmare da Amato e te, poi se domani dobbiamo cambiare una virgola perché lo devo firmare pure io nò

BARGAGNA:- Ho capito! sì...si...si

RANIERO:- Poi domani lo sistemiamo, quindi adesso se tu gli fai fare quelle correzioni

BARGAGNA:- Sì, lo faccio firmare a lui però a Oliviero almeno

RANIERO:- No..no..

BARGAGNA:- Nemmeno?

RANIERO:- non lo fai firmare a nessuno... si volendo si pure solo ad Olivieri

BARGAGNA:- Va bè...va bene

RANIERO:- Oppure che....oppure a nessuno..

La necessità di non sottoscrivere il provvedimento stava nella successiva possibilità di modificarne il contenuto alla bisogna, almeno sino al vaglio "politico" di Mario DI CARLO.

Si trattava pertanto di un documento cucito su misura, a richiesta delle parti. Tale necessità si concretizzava in un successivo incontro, calendarizzato da DE FILIPPIS con BARGAGNA e FEGATELLI, per dare gli ultimi e definitivi ritocchi al documento prima della firma finale. In tutto questo Bruno D'Amato, uno dei tre firmatari dell'atto, non sembrava venire coinvolto: i passaggi decisionali venivano istruiti direttamente da DE FILIPPIS.

Ma Bruno D'Amato, una volta letto il provvedimento, si metteva nuovamente di traverso (prog. 17714 - 13.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 236). BARGAGNA chiama DE FILIPPIS e gli passa D'Amato, che senza mezzi termini dice:

D'AMATO:- Il discorso è questo LUI NON CI PUÒ PIGLIARE PER CULO PERCHÉ QUANDO NOI DICIAMO CHE DEVE ABBASSARE LA POTENZA DEL QUARANTA PER CENTO, MA NON DI SMALTIMENTO, MA DI EROGAZIONE, SE NO L'INQUINAMENTO RIMANE TALE E QUALE PER CUI DENU... CI DENUNCIANO CAPITO!

Il dirigente dell'area VIA era furioso, e dice a chiare note ciò che già FEGATELLI aveva notato solo pochi giorni prima parlando con DE FILIPPIS (conversazioni 17091 e 16978, già viste): laddove in quella circostanza FEGATELLI voleva che si chiarisse in modo più evidente che la diminuzione concernesse la produzione e non la potenzialità dell'impianto, per non vedere ridotti i finanziamenti CIP 6, al contrario D'Amato, letta la modifica apportata dal FEGATELLI, aveva capito che in tal modo si aggiravano e distorcevano completamente le previsioni programmatiche. Secondo D'Amato si trattava di due concetti differenti in base ai quali alla diminuzione dello smaltimento non conseguiva, in automatico, la diminuzione dell'inquinamento. Viceversa solo all'abbassamento della potenza di erogazione (intesa in termini di energia elettrica) discendeva una diminuzione dell'inquinamento.

Questa impuntatura poneva Raniero in seria difficoltà, tanto che egli rinunciava a far pervenire l'atto a DI CARLO e decideva di rimandare la questione ad una riunione per il giorno successivo, invitando la BARGAGNA a contattare FEGATELLI per risolvere il problema (*"chiama FEGATELLI e vedete voi, nò così"*).

L'impuntatura di D'Amato aveva scatenato una serie di conseguenze non di poco conto. Alla data del 13 di ottobre, 5 giorni dopo che la valutazione era stata protocollata e datata, il suo contenuto era ben lungi dall'essere definito.

In una conversazione intercorsa tra Giovanna BARGAGNA e Raniero DE FILIPPIS (prog. 17760 - 13.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 237) la prima riporta al secondo la posizione di FEGATELLI, con il quale lei aveva parlato, il quale insisteva su un determinato aspetto che sembrava essere proprio quello legato alla produttività dell'impianto. Egli, precedentemente, si era più volte espresso su questo concetto arrivando ad affermare di voler procedere nell'istruttoria senza intaccare la potenzialità di produzione in quanto al variare di questo parametro variava anche il percepimento delle sovvenzioni CIP 6. Questo intoppo andava evitato. E di pari intendimento sembrava essere DE FILIPPIS.

BARGAGNA, però, affermava che dopo essersi consultata con esperti del settore aveva appreso che mantenere la medesima capacità di produzione, ovvero 40 Mw, significava influire sull'inquinamento in termini peggiorativi. Peraltro la donna aggiungeva che le integrazioni al progetto, fornite in seconda istanza, erano state tecnicamente vaghe e mostravano un progetto sostanzialmente immutato. Quest'ultima precisazione, genuina in quanto proveniente dall'indagata, appare di fondamentale importanza perchè suffraga l'ipotesi che tutto il percorso di integrazione progettuale era in realtà un semplice specchietto per le allodole, e il risultato era già stato determinato nelle sue sorti a prescindere dalla produzione degli atti integrativi.

DE FILIPPIS:- **Poi com'è andata con FEGATELLI?**

BARGAGNA:- No eh...sì

DE FILIPPIS:- Come vi siete sentit...

BARGAGNA:- Sì...sì...sì nò **l'ho sentito...l'ho sentito**

DE FILIPPIS:- Sì !

BARGAGNA:- **E lui insisteva su quella parola** più che...più che le altre cose quella frase ripetuta tre volte nò

DE FILIPPIS:- Sì !

BARGAGNA:- **E allora sono riandata giù e anche l'ingegnera che è una insomma che c'ha esperienza e... quella parola cambia parecchio il senso perchè praticamente loro vogliono mantenere la potenza a...praticamente mantenere la costruzione di tre linee in ogni caso e... con questo fatto di non superare invece la quantità di CDR** nò

DE FILIPPIS:- Sì !

BARGAGNA:- Stabilita dal decreto

DE FILIPPIS:- Questa è la cosa che però si era detto con DI CARLO dall'inizio

BARGAGNA:- Si e solo che e...ca...cambia perchè metti che il piano poi modifica la quantità eh... QUELLO CON LA POTENZA PUÒ FARE MOLTO DI PIÙ, AVENDO LA POTENZA E QUINDI L'INQUINAMENTO È MOLTO MAGGIORE POI

DE FILIPPIS:- Ho capito!

[omissis]

BARGAGNA:- Sì...sì ne parliamo do...nò e lui su questo non...dice e anche l'ingegnere che poi c'ho parlato a quattro occhi con lei nò, eh...dice ne... no cambia parecchio anche perchè mh....e....LE INTEGRAZIONI SONO STATE ANCHE MOLTO VAGHE HAI CAPITO! E...CHE HANNO PRODOTTO, LORO NON HANNO MODIFICATO NIENTE PRATICAMENTE DAL VECCHIO PROGETTO EH...E LORO È CHIARO CHE NON HANNO MODIFICATO NIENTE, comunque mo vediamo

DE FILIPPIS:- Ricominciamo da capo!

BARGAGNA:- Ehè !

Il 14 ottobre Luca FEGATELLI chiamava Francesco RANDO (prog. 9 - 14.10.2008 - RIT 3811/08 - all. 240), chiedendogli di depositare alcuni documenti integrativi riguardanti il geologico all'ufficio VIA, necessari a Fernando Olivieri per terminare la procedura di valutazione (che in teoria si sarebbe conclusa con provvedimento positivo già l'8 ottobre..). Appare interessante notare come una delle prime cose che i sodali avevano contestato dopo il provvedimento negativo di D'Amato era proprio il mancato approfondimento dell'aspetto geologico. Ciononostante, anche dopo la firma del nuovo provvedimento, delle integrazioni della relazione geologica non c'era traccia. Formalmente, un documento di integrazione sembrava essere stato trasmesso alla Regione Lazio alla fine del mese di aprile del 2008 con la missiva 5/P del CO.E.MA. ma alla metà del mese di ottobre Luca FEGATELLI ne chiedeva contezza a Francesco RANDO. Verosimilmente, anche tale documento era stato trasmesso solo "in copertina". Per come si è sviluppata la seconda istruttoria, appare evidente come dopo le missive iniziali del CO.E.MA. (*lettere prot. 2/P e 3/P*), le quali lamentavano il mancato approfondimento tecnico-geologico, quest'aspetto veniva relegato in posizione marginale; quasi dimenticato, e questo perché il *vulnus* istruttorio evidenziato era stata eccepito strumentalmente solo per consentire a Raniero DE FILIPPIS di sospendere la prima valutazione ambientale.

Era a questo punto evidente, per esplicita ammissione dei protagonisti, che tutto quanto era stato fatto dopo il parere negativo emesso da Bruno D'Amato era assolutamente NULLA.

Il tempo passava e alla data del 15 il provvedimento ancora non era stato firmato.

Proprio in quella giornata Raniero chiamava Giovanna (**prog. 18088 – 15.10.2008 – RIT 2866/08 - all. 245**). Tra i due si innestava da subito il discorso relativo alla firma definitiva del provvedimento. Raniero dava disposizioni affinché esso venisse sottoscritto prima da D'Amato che successivamente lo avrebbe inviato a Giovanna per la sottoscrizione da parte sua. In relazione all'ostacolo evidenziato da D'Amato circa il limite di produttività elettrica, così come citato anche da Giovanna nel corso di alcune telefonate, la donna affermava che la soluzione era stata trovata da Luca FEGATELLI a seguito di un suo incontro avuto con altre persone non meglio indicate.

Ed infatti il provvedimento era stato – grazie all'intervento del *deus ex machina* FEGATELLI - ulteriormente limato, in modo se possibile ancor più subdolo. Il problema della produttività viene infatti scavalcato attraverso l'inserimento nel nuovo provvedimento di fumosi richiami a non meglio indicate riduzioni di potenzialità correlate ai limiti di inquinamento.

Difatti l'atto di valutazione riportava comunque ad oggetto "...progetto per la realizzazione di una "Centrale Elettrica della potenza di 40 MW_e alimentata...", lasciando nel lettore l'idea che la potenza nominale dell'impianto rimaneva inalterata. E così era effettivamente.

Eventuali riduzioni di potenzialità verranno riportate solo all'interno delle prescrizioni "...dovrà essere garantita una riduzione della potenza di smaltimento dell'impianto onde far rientrare le emissioni degli inquinanti nei parametri previsti...".

Questo stava a significare che la riduzione di potenza rimaneva un fatto possibile ma correlato solo alle scelte del gestore, mentre la struttura rimaneva tecnicamente idonea al raggiungimento dei

fatidici 40 MW. In questo modo rimaneva salva la potenzialità dell'impianto in termini di produzione di energia elettrica, e a cascata la possibilità per il proponente di accedere ai preventivati fondi CIP 6 nella quantità ipotizzata. Questa citazione contrastava, però, con alcuni dati contenuti all'interno dell'atto stesso, che riportavano delle considerazioni su una riduzione di potenzialità da 40 a 24 MW_e. Ma questo aspetto non veniva più ripreso né citato in maniera chiara tra le prescrizioni. Verosimilmente chi aveva redatto e organizzato la stesura del provvedimento aveva deciso di fare questo richiamo solo per dare l'impressione di avere preso in considerazione il concetto di riduzione della potenzialità elettrica ed i parametri citati internamente al documento (riduzione del 30/40 %).

In sostanza, DE FILIPPIS riapre l'istruttoria dopo il provvedimento negativo di Via di D'Amato proprio al fine di ottenere una riduzione della produttività dell'impianto, laddove alla fine l'impianto rimane uguale e ciò che "forse" in futuro si ridurrà sarà solo la produzione concreta.

L'ultima preoccupazione di DE FILIPPIS e BARGAGNA è far sparire le prove del falso (**prog. 18427 – 16.10.2008 – RIT 2866/08 – all. 250**):

RANIERO:- Mh..., no dicevo, ha detto lui guarda Raniero (incomprensibile) adesso c'ho qui il parere manco l'ho letto; dico ma lui c'ha il parere giusto ?

BARGAGNA:- Sì...sì....sì

RANIERO:- hai capito c'ha quello originale?

BARGAGNA:- L'ultima versione

RANIERO:- Mh!

BARGAGNA:- Sì, forse cambia una....una parolina sola parolina sola a...però adesso glielo dò allora l'ultima lezione

RANIERO:- Gli dici guarda che però...

BARGAGNA:- Ehè!

RANIERO:- QUESTO FATTO DI MANDARE IN SEGRETO, PERCHÈ SE LUI MANDA IN GIRO UNA VERSIONE CHE POI DEVE ESSERE (INCOMPRESIBILE) MANDATO ALLA DITTA, CAPITO CHE DICO?

BARGAGNA:- Ho capito ma lui c'avrà senza protocollo senza niente ehè

RANIERO:- Ahà, speriamo che sia così hai capito io...

BARGAGNA:- No, sono sicura

RANIERO:- io farei per dirti farei, una fotocopia di quella ufficiale (incomprensibile)

BARGAGNA:- Sì, glielo dai subito

RANIERO:- Ehè!

BARGAGNA:- Sì...sì...sì...sì glielo do subito

RANIERO:- Ma lui non me l'ha chiesto te l'ho sto a dire io perchè non vorrei.... a loro

BARGAGNA:- No...no, hai fatto bene

RANIERO:- E poi viene fuori che esistono delle versioni diverse addirittura non...

BARGAGNA:- Ahà certo

RANIERO:- Ehè! IO HO STRAPPATO TUTTO QUELLO...

La versione definitiva del provvedimento si fonda sulla “laconicità” del tenore letterale, in modo da lasciar trasparire che si disponeva una riduzione della potenza dell'impianto, laddove era vero il contrario. In particolare, grazie alle modifiche operate da FEGATELLI, si spacciava la riduzione della capacità di incenerimento (*da 220.000 t/a a 160.000 t/a*) per calo della capacità produttiva. In questo modo si dava l'impressione di avere operato un congruo ridimensionamento. Ma così non era.

Difatti il punto 1 delle prescrizioni recitava *...dovrà essere garantita una riduzione della potenza di smaltimento dell'impianto onde far rientrare le emissioni degli inquinanti nei parametri previsti dalle norme...* Orbene, non si parlava di riduzione di potenza erogata, ma di potenza di smaltimento; due concetti ben diversi.

Secondo Giovanna BARGAGNA e Bruno D'Amato le cose non coincidevano. L'avevano affermato chiaramente nel corso di alcune telefonate. Un abbassamento della capacità di smaltimento non faceva corrispondere un automatico abbassamento degli inquinanti.

Va sottolineato che l'atto di valutazione ambientale costituiva le fondamenta di tutte le autorizzazioni successive: fatta passare la "falsa" riduzione della potenza dell'impianto, si apriva la strada a tutto il percorso autorizzativo successivo.

In conclusione, l'impianto progettato per una potenza espressa, in termini di energia elettrica, di 40 Mw rimaneva tale lasciando intatti i cospicui finanziamenti CIP 6.

Difatti, da un'analisi della successiva A.I.A., emergerà chiaramente che l'impianto sarà basato su 2 linee di termovalorizzazione operanti in continuo con una potenza complessiva di 35 Mw a cui potevano essere aggiunti altri 17 Mw di una terza linea (quindi si arriva ad una potenza che può arrivare a 52 Mw). Il livello era ben superiore a quello citato nelle premesse e nelle precisazioni della nuova valutazione ambientale, ovvero 24 Mw.

Il provvedimento quindi viene definitivamente licenziato il 16 ottobre 2008, ciò da cui deriva la contestazione del reato di falso in capo a BARGAGNA e DE FILIPPIS come concorrenti intranei, a FEGATELLI, DI CARLO (deceduto), Hermanin e CERRONI come extranei. Non si è ritenuto, al contrario, di contestare il reato a Martino e PRESUTTI, in quanto portavoce ufficiali del proponente che non sembra abbiano contribuito a determinare in concreto il contenuto dell'atto.

§8.3. L'ordinanza contingibile ed urgente[1]

Gia nella conversazione prog. 17091 (09.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 225), occorsa tra FEGATELLI e DE FILIPPIS, era chiaro che i due avevano in mente un percorso preciso, che partendo dalla rivisitazione positiva della VIA arrivasse all'AIA per l'impianto.

Ma c'era un problema: la VIA, come visto, non bastava, perché l'esecuzione dell'impianto doveva iniziare entro il 31.12.2008 (a pena di perdita dei CIP 6), cosa che non sarebbe stata possibile in assenza dell'autorizzazione ambientale integrata. Occorreva inventare qualcosa.

Nasce così l'idea dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. lgs. 152/2006. Nella predetta conversazione, mentre fervevano le limature alla VIA, i due fanno cenno ad una "ordinanza" da emanare, ovviamente a firma del Presidente della Regione, ovvero MARRAZZO.

FEGATELLI:- Io tieni conto che già penso che tra stasera e domani c'ho la... diciamo c'ho sia la relazione di supporto all'ordinanza sia l'ordinanza, quindi non c'ho problemi su queste cose

DE FILIPPIS:- Però poi... per favore, me la fai leggere anche a me

FEGATELLI:- Che stai a scherzare te la faccio prima verificare anche in altri aspetti (incomprensibile)

DE FILIPPIS:- Sì...si...si va bene

Anche il 13 ottobre Raniero DE FILIPPIS, nel corso di una conversazione con FEGATELLI (prog. 17766 - 13.10.2008 - RIT 2866/08 - all. 238), elogiava quest'ultimo per il suo operato e il contenuto di una relazione che lui stava predisponendo.

Dalla lettura delle carte acquisite, tale documento poteva essere individuato nell'atto recante il protocollo 126248/1A/15 e datato 21 ottobre 2008 (all. 412). Questo documento, a firma di Luca FEGATELLI ed indirizzato al presidente MARRAZZO, offriva una sponda allo stesso presidente affinché egli potesse emanare una successiva ordinanza finalizzata a limare i contenuti del decreto commissariale 147/2007, prevedendo l'immediato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di Albano Laziale.

La relazione faceva anche riferimento alla necessità di emanare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 affinché il proponente potesse avviare, subito dopo l'emanazione della nuova V.I.A., i lavori di realizzazione dell'impianto. In particolare si sosteneva l'assoluta necessità ed urgenza della realizzazione del gassificatore al fine di porre fine all'emergenza rifiuti nella Regione Lazio. Ciò nonostante operassero ben tre gassificatori/inceneritori nel basso Lazio, che a volte, come visto nel capitolo relativo al traffico di rifiuti, faticavano a trovare CDR da bruciare.

Quest'espediente amministrativo avrebbe posto il CO.E.MA. nelle condizioni di non perdere i contributi CIP 6 andando ad avviare i lavori entro il 31 dicembre 2008.

L'utilizzo disinvolto dello strumento dell'ordinanza ex art. 191 – che costituisce il “simmetrico” dell'emergenza ambientale dichiarata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma in scala ridotta - costituirà un escamotage che la Regione Lazio utilizzerà proprio per consolidare il regime di monopolio del CERRONI, imponendo ai comuni la scelta della discarica ove recapitare i propri RSU. Così così come in passato lo era stato (visto nel paragrafo lo si vedrà parlando di Giovanni Hermanin) per autorizzare il C.T.R. (già incontrato al par. 3, società di partenariato AMA/CO.LA.RI. in cui aveva ricoperto ruoli di vertice anche DI CARLO) al deposito e trattamento del c.d. “multmateriale”.

Ancora e sempre: urgenza ed emergenza, ma sempre a vantaggio di uno.

Ma non tutti condividevano tale impostazione. In una conversazione del 10 ottobre (**prog. 10000 - 10.10.2008 - RIT 918/08 - all. 233**) intervenuta tra Martino e SPAGNOLI, si aveva contezza del fatto che quest'ultimo sembrava contrario alla soluzione proposta da FEGATELLI e per questo voleva chiedere conforto all'Avv. PRESUTTI:

SPAGNOLI:- Sì..sì ma è efficace pensa quando uno è così e..e..scusa sei laureato in matematica e fai il laureato in matematica, già troppo fai i CER i contro CER i così a specchio.... fai queste cose quà, ma chi mai si è avventurato nei giudizi giuridici insomma ma lo faccia fare all'avvocato mi rimetto insomma nò ehè, ti metti a fare l'interpretazione dei leggi cita le leggi perché ha fatto il centonovantuno due volte gli ho fatta la domanda

MARTINO:- Eh...

SPAGNOLI:- e non il duecentootto

MARTINO:- Ehè!

SPAGNOLI:- E' io adesso l'ho approfondirò..... perché devi fare il centonovantuno, provvedimento particolare semplicemente per nascondere il fatto che è un provvedimento iniziato con la procedura ne passa a un'altra con un'altra autorità ehè!

MARTINO:- Ehè!

SPAGNOLI:- Mica il centonovantuno provvedimento straordinario di chè straordinario fai il duecentootto e finiscila là

MARTINO:- Ahà!

SPAGNOLI:- Ehè...mo adesso la devo vedere questa storia lo devo dire a Pasquale a Avilio questa questione perché deve fare il centonovantuno ma che ti sei inventato

MARTINO:- Ehè!

SPAGNOLI:- Intorbida sempre le cose hai capito! quando uno è inesperto de...de...di diritto è inutile che fa il professore di diritto, va bè d'accordo...messaggio ricevuto ..

In pratica SPAGNOLI contestava l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza ex art. 191 TUA, ritenendo che la Regione avesse tutti gli elementi per rilasciare una autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 208 del TUA. Lo stesso PRESUTTI, avvocato amministrativista di fiducia di CERRONI, è molto preoccupato della piega che stanno prendendo le cose. Il 13 ottobre, infatti, questi cerca SPAGNOLI al telefono (**prog. 10089 - 13.10.2008 - RIT 918/08 - all. 239**) e gli rappresenta, senza mezzi termini, che l'ordinanza in corso di stesura presentava, secondo lui, delle forti carenze dal punto di vista giuridico:

SPAGNOLI:- Avilio un secondo soltanto ti facevo perdere, ai fini di valutare tutte quelle carte che pe...penso tu abbia letto e digerito

PRESUTTI:- Nò!

SPAGNOLI:- (ride)

PRESUTTI:- Sì...sì assolutamente sì!

SPAGNOLI:- Ehè e... ce da vederci un momentino in separata sede per fare un'idea comune?

PRESUTTI:- Mhà direi di sì, io ti chiamo domani mattina presto e troviamo un modo di vederci

[omissis]

PRESUTTI:- Lascia perdere la vecchia ma la nuova è una follia

SPAGNOLI:- La nuova che?

PRESUTTI:- Quella ordinanza non terrà mai

SPAGNOLI:- Quale ordinanza questa qui di Albano?

PRESUTTI:- Ehè sì!

SPAGNOLI:- Non esce...non esce fuori?

tRESUTTI:- No dico non ha... secondo me non c'ha tenuta cioè trovo fuori...

SPAGNOLI:- Eh....caro mio...poi ne parliamo a voce perché purtroppo questi sono gli errori (incomp.) meno male (incomp.) ti do un bacio in fronte quando ti vedo se non ci pigliano per froci perché....

Anche successive conversazioni dello SPAGNOLI con tale Pasquale Cristiano confermavano la consapevolezza della illegittimità dell'ordinanza.

Il giorno stesso Luca FEGATELLI parlava con Mario DI CARLO (**prog. 217 – RIT 3810/08 – 14.10.2008 – all. 243**) proprio della vicenda investigata:

.....

FEGATELLI:- Ti volevo dire invece io domani c'ho la riunione per...per...per Albano

DI CARLO:- Sì!

FEGATELLI:- eh...dovremmo diciamo il discorso della valutazione impatto ambientale ormai è perfezionato quindi non ci sono grandi problemi e stiamo a posto al cento per cento, quindi da domani attiverò le procedure per fare l'ordinanza

DI CARLO:- Perfetto!

FEGATELLI:- Penso insomma massimo fine settimana inizio della prossima c'abbiamo già...

DI CARLO:- Ehè però...Luca noi dobbiamo andare in consiglio con l'ordinanza fatta

FEGATELLI:- Sì...sì ho detto massimo lunedì c'abbiamo l'ordinanza fatta quindi non c'abbiamo problemi

DI CARLO:- Va bene!

FEGATELLI:-...che già stiamo stratanquilli su quello....

Ormai la vicenda aveva un nuovo protagonista. La nuova V.I.A. era stata definitivamente varata ed era atto ufficiale. La presenza di Arcangelo SPAGNOLI, di Giovanna BARGAGNA e Bruno D'Amato, persino di DE FILIPPIS, nella vicenda, era passata in secondo piano, mentre era salita alla ribalta quella di Luca FEGATELLI, il quale si stava occupando della seconda fase, ovvero quella dedicata all'emissione dell'A.I.A. Lo scadenziario era chiaro: FEGATELLI aveva il compito di redazione dell'ordinanza, che DI CARLO poi avrebbe portato in Consiglio Regionale per l'approvazione politica, cui evidentemente sarebbe seguita l'emanazione da parte del Presidente della Regione.

Alla data del 16 ottobre una telefonata tra SPAGNOLI e l'avvocato PRESUTTI (**prog. 10267 - 16.10.2008 - RIT 918/08 - all. 247**) conteneva alcune considerazioni sull'inquadramento giuridico da dare al redigendo documento da far firmare al presidente MARRAZZO (quello che poi avrebbe costituito l'ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008). Dal tenore si comprende come il giorno precedente si fosse tenuta, come in occasione del primo parere negativo sulla VIA, una riunione "mista" pubblico/privato.

L'Avv. PRESUTTI, amministrativista, ben sapeva che non sussistevano i presupposti per attivare la procedura ex articolo 191 (*D. Lgs. 152/2006*), ma era necessario stilare una bozza di autorizzazione. I motivi di tale valutazione erano ben chiari e condivisibili considerato il tenore e l'applicabilità della formula di cui all'articolo 191 solo per casi di portata straordinaria e legati a situazioni di temporaneità.

.....

PRESUTTI:- Mio caro!

SPAGNOLI:- Ohò avvocato come stai? pronto!

PRESUTTI:- In mezzo alle carte come sempre

SPAGNOLI:- Senti nò... soltanto una cosa mi era venuta in mente, Ma se.. a mio parere...però insomma eh.. i giuristi siete voi e...e..., il fatto di poter fare l'ordinanza che ordina una cosa come tu l'hai definita e...

PRESUTTI:- ...lo ho parlato di autorizzazione ieri, ahò!

SPAGNOLI:- Ehè io ci insisterei insomma perché (incomp.) glielo dirò insomma, dico ordinanza pro...ordinanza (incomp.) oggi al centonovantuno è stata (incomp.)

PRESUTTI:- ...L'ordinanza era ai tempi con il centonovantuno io ho parlato d'autorizzazione ieri

SPAGNOLI:- Ehè ma nò, io...

PRESUTTI:- (incomp.) io poi lo cercherò

SPAGNOLI:- **Si determina... no ma adesso soltanto lui cita il testo finale nò quindi lo determina sì ma...determina...una determina io glielo dirò pure insomma ehè**

.....

La persona da cercare era, verosimilmente, l'estensore del provvedimento, ossia FEGATELLI.

SPAGNOLI contatta subito Piacenti (**prog. 10268 - 16.10.2008 - RIT 918/08 - all. 248**), cui dice che dopo essersi interfacciato con PRESUTTI aveva ricevuto conferma sui dubbi da lui evidenziati circa l'applicabilità dell'articolo 191. Secondo i due doveva essere redatta una determinazione presidenziale e non un'ordinanza:

SPAGNOLI:- Però c'è manca la fotografia con il cappelletto giallo porca miseria (ride)...., senti volevo dire ieri ho detto anche all'amico PRESUTTI che e...e...il testo scritto come ordinanza non è che sia molto congruente con quello che ci siamo detto ieri sera e lui conveniva anche su questo, quindi bisognerà a momento opportuno dire di remare questa struttura che ordina che? L'ordinanza era nella logica di quella norma che loro volevano imporre che era una logica (incomp.) sbagliata che era a centonovantuno eccetera eccetera, articolo centonovantuno della centocinquantadue....li è un'ordinanza ma ormai è una dispo...una determinazione Presidenziale normale che non ha forse...(incomp.) ordina insomma ecco!

PIACENTI:- Ma ha cambiato il dispositivo del documento là

SPAGNOLI:- Sì...sì....sì appunto infatti ho parlato adesso con PRESUTTI dico ma secondo me....no c'hai ragione mo glielo dirò e casomai gli ho detto se lo senti diglielo un momentino, dico io avverto intanto ACEA quindi ti ho telefonato per dire che la nostra posizione sarebbe di chiedere che non si faccia l'ordinanza

PIACENTI:- Certo!

SPAGNOLI:- Ma si faccia la determinazione Presidenziale più...più congruente dal punto di vista del provvedimento

Il 17 ottobre (**prog. 621 – RIT 3810/08 – 17.10.2008 – all. 351**) FEGATELLI e DI CARLO si risentono, commentando il fatto che la stampa non aveva accolto troppo negativamente gli ultimi sviluppi:

FEGATELLI:- Per lunedì mattina siamo pronti per poterli mandare avanti e l'ordina....

DI CARLO:- Senti c'hai avuto...c'hai avuto ritorni da...da...su Albano?

FEGATELLI:- **Finora nò finora niente**

DI CARLO:- **Non ti ha cercato nessuno, nessuno ti ha aspettato sotto casa cioè...**

FEGATELLI:- Nessuno mi ha...

DI CARLO:- **Nessuno ti ha insultato**

FEGATELLI:- Io non...non...non vivo tanto lontano per cui voglio dire, basta che scendo un pochettino

.....

FEGATELLI:- **No però non ha chiamato nessuno, non ha chiamato nessuno**

DI CARLO:- Mh...va bè!

Il 20 ottobre Mario DI CARLO e Luca FEGATELLI hanno un contatto telefonico (**prog. 797 – RIT 3810/08 – 20.10.2008 – all. 254**) nel corso del quale Luca riferisce al suo interlocutore che l'ordinanza, di cui tanto si parlava in quei giorni, era pronta:

.....

LUCA: e lo so.. ma perché noi stiamo ormai lavoroRANDO in cancrena.. te lo dico chiaramente.. in tutte le fasi.. è andata avanti.. è andata avanti e ormai stiamo in una situazione un po' particolare.. comunque.. senti una cosa.. per dirti io oggi chiudo il discorso di Albano.. l'ordinanza è pronta quindi vado avanti.. per quanto riguarda Latina ci ho tutti e due gli atti pronti e adesso li comunico al Sindaco giusto per fargli capire come sono e vado avanti.. l'ordinanza questa qui è pronta e quindi non ci ho problemi..

MARIO:.. quella di Albano glie la consegna oggi?

LUCA:.. sì.. cerco di parlarci oggi.. tu ci sei oggi?.. così al limite ci parliamo tutti quanti assieme..

MARIO:.. io guarda devo andare dal dentista all'una e poi ci ho il Consiglio..
 LUCA:.. dimmi te come vogliamo fare.. **perché io l'ordinanza non glie la posso consegnare oggi.. io l'ho predisposta e devo verificarla un attimo con loro per avere certezza che sia tutto a posto..** e poi dopo mandarla a MARRAZZO.. quindi poi dovrà firmare MARRAZZO..
 MARIO:.. sì certo..
 LUCA:.. questo qui logicamente prima di consegnarla la vediamo insieme..
 MARIO:.. va bene..
 LUCA:tu dove sei?
 MARIO:.. guarda io tra mezz'ora risono là..
 LUCA:ah.. va bene.. d'accordo allora vengo su tra un po'...

Lo stesso giorno conversano DE FILIPPIS e FEGATELLI. Secondo il capo del dipartimento era necessario accelerare ulteriormente i tempi e giungere nel più breve tempo possibile alla predisposizione della fatidica ordinanza (***prog. 19209 – RIT 2866/08 – 20.10.2008 - all. 255***). Il timore di Raniero era legato ad eventuali ricorsi che potevano essere presentati da parte dei soggetti interessati (comitati di zona, organizzazioni ambientaliste, etc.). I due concordano con l'opportunità di emanare subito l'ordinanza.

.....
 DE FILIPPIS:-....e poi invece l'altro argomento era mh...e...siccome sembra che c'era stata una manifestazione contro Albano nò!
 FEGATELLI:- Sì!
 DE FILIPPIS:- Per sapere se tu ne avevi saputo qualcosa di più, **se questi hanno fatto qualche ricorso!**
 FEGATELLI:- **Da noi non risulta nulla**
 DE FILIPPIS:- Ahà!
 FEGATELLI:- Nel senso che a me non risulta assolutamente niente cioè saranno pure (incomp.) non hanno fatto sapere niente ne a noi ne ad altri...ad altri l'ho detto anche gl'altri (incomp.)....**l'ordinanza non ci sono stati degli elementi particolari** ehè te lo dico subito, almeno così a prima botta..

 FEGATELLI:- **Poi manderò avanti sicuramente l'ordinanza quella di Albano quella sicuramente va avanti perché dovrebbero darmi indicazioni penso tra stasera e domani mattina** perché ne abbiamo..
 DE FILIPPIS:- Sì!
 FEGATELLI:- ...concordato (incomp.)...e se riesco anche Viterbo mando avanti quindi rimarrebbe un po scoperto fino ad oggi Guidonia di cui io non so più nulla credo che abbiano consegnato tutte le documentazioni quindi dovrebbe essere pure quello lì abbastanza tranquilla come Valutazione di Impatto Ambientale e le altre..
 DE FILIPPIS:- Allora guarda quella di...**concentriamoci su Albano perché se intanto facciamo l'ordinanza prima che questi fanno qualche ricorso ufficiale al TAR o che ci vengano ordinato qualche ricorso ufficiale perché seno** a...va bè insomma
 FEGATELLI:- Va bè (incomp.)
 DE FILIPPIS:- **Penso che seno facciamo il passero del gambero uno avanti e due indietro, va bene!**
 [omissis]
 DE FILIPPIS:- **Quindi tu per domai dopo domani mi faresti firmare l'ordinanza?**
 FEGATELLI:- Secondo me sì!
 DE FILIPPIS:- **Sigare perchè a firmare la deve firmare il Presidente** nò!
 FEGATELLI:- **Il Presidente certo!** comunque...
 DE FILIPPIS:- Va bene!

Il giorno stesso SPAGNOLI fissa in Regione una riunione (***prog. 10348 - 10349 - 10355 - 20.10.2008 - RIT 918/08 - all.ti 251 - 252 - 253***). Si trattava di un incontro finalizzato a definire i contenuti dell'ordinanza. A quest'appuntamento dovevano presenziare **Luca FEGATELLI, Avilio PRESUTTI e Luciano Piacenti**. Luca FEGATELLI, dal canto suo, si premurava di informare Mario DI CARLO sullo stato di avanzamento di quest'ultimo atto in corso di predisposizione.

Martino Francesco Antonio, il progettista, nella telefonata n. 10387 del 21.10.2008 (R.I.T. 918/08, ut. SPAGNOLI) chiama SPAGNOLI per chiedere se ci sono novità. SPAGNOLI dice che stà aspettando il definitivo assenso da parte delle due parti della società per varare il provvedimento. SPAGNOLI dice che sono riusciti a modificare il provvedimento in senso positivo e stamattina faranno la stesura finale per poi mandarla in stampa. SPAGNOLI dice che alla riunione hanno partecipato Luciano [n.d.r.:Piacenti], Avilio [n.d.r.:PRESUTTI], FEGATELLI, SPAGNOLI e ragazzetti vari.

Il giorno successivo FEGATELLI chiama DE FILIPPIS (**prog. 19412 – RIT 2866/08 – 21.10.2008 – all. 256**) e gli comunica che gli sta mandando l'ordinanza (FEGATELLI: "L'ordinanza è quella di Albano quella c'è l'hai tranquillamente te l'ha sto mandando adesso").

Il 21 ottobre 2008 veniva ufficializzata la relazione stilata e sottoscritta da FEGATELLI (nota prot. [126248/1A/15 del 21.10.2008](#)), documento grazie al quale si poteva passare alla successiva ed immediata emanazione dell'**ordinanza Z0003 del 22 ottobre**. Con questo provvedimento, anche sulla scorta della valutazione ambientale, il presidente della Regione Lazio e della Giunta Regionale ordinava alla società CO.E.MA. di avviare le attività per la realizzazione dell'impianto di Albano Laziale.

In particolare, nelle premesse, pur dandosi conto della cessazione dello stato di emergenza, si affermava quanto segue:

PRESO ATTO che, essendo cessate le funzioni del Commissario Delegato, si rende oltremodo necessario, per rispettare i tempi richiesti per il completamento degli interventi in corso nonché degli iter istruttori aperti e ritenuti essenziali per la messa a regime dell'essenziale sistema impiantistico, adottare, da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ogni azione che consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati entro il termine del 31 dicembre 2011 su richiamato;

PRESO ATTO, inoltre, che tra gli interventi, ritenuti indifferibili ed urgenti per scongiurare definitivamente la situazione di crisi socio – ambientale, vi è la realizzazione di una centrale di produzione di energia mediante gassificazione ad elevata temperatura del CDR, sita nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), il cui progetto, in forza dei poteri di deroga di cui agli artt. 13 dell'ordinanza di Protezione Civile 2992/1999 e 3 dell'OPCM 3616/2007, è stato approvato con decreto commissariale n. 147 del 28 dicembre 2007;

Si ordinava pertanto al Consorzio:

la realizzazione, nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e salvi i relativi effetti, del progetto di cui al decreto commissariale n. 147/07 e alla successiva V.I.A. del 8 ottobre 2008, prot. n. 177177, riguardante l'impianto della centrale di produzione di energia mediante gassificazione ad elevata temperatura del CDR, presso il Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM), con ogni effetto anche dal punto di vista della destinazione urbanistica dell'area, dando atto, altresì, che il medesimo, giusto il citato decreto commissariale, riveste i caratteri dell'urgenza e dell'indifferibilità;

Ed infatti in data 29 dicembre 2008, Luciano Piacenti comunica con nota [23P](#) l'avvenuta cantierizzazione (si trattava in realtà solo della perimetrazione dell'area).

Qual'era il motivo dell'emanazione dell'ordinanza? La normativa vigente in quel momento, in tema di finanziamenti CIP 6, esigeva che la costruzione dell'impianto finanziabile doveva essere iniziata entro il 31 dicembre 2008. Ma il decreto commissariale 147/2007 prevedeva che i lavori fossero avviati all'esito del rilascio dell'A.I.A., autorizzazione la cui stesura richiedeva diversi mesi trascorsi i quali si sarebbe giunti ad una data successiva al 31.12.2008, con conseguente perdita del finanziamento pubblico, condizione necessaria, per ammissione dello stesso CERRONI, per realizzare l'impianto. Ancora una volta la chiave di tutto sono i soldi.

Il testo dell'ordinanza costituisce il frutto di un lavoro sinergico portato a termine da una struttura informale che vede protagonisti FEGATELLI, PRESUTTI, DE FILIPPIS, Piacenti, Martino e PRESUTTI. Arcangelo SPAGNOLI, nonostante l'attività del Commissario Straordinario fosse cessata da mesi, continua ad essere il punto di riferimento per tutti, anche per gli alti dirigenti come FEGATELLI e DE FILIPPIS. Tutto sotto l'egida di Manlio CERRONI.

Addirittura, nella telefonata n. 10389 del 21.10.2008 (R.I.T. 918/08, ut. SPAGNOLI), parlando dell'emanando provvedimento di A.I.A., l'avvocato di CERRONI, Avilio PRESUTTI, dice a SPAGNOLI cosa deve scrivere. In particolare, mentre SPAGNOLI legge l'atto ("la realizzazione nelle more del procedimento della situazione integrata ambientale.....con ogni effetto la realizzazione del progetto di cui al decreto commissariale"), PRESUTTI continua dicendo di integrare con la frase "e alla successiva VIA".

Si noti come alla fine della conversazione SPAGNOLI, con sarcasmo, dice: "il commensale che ti ha detto, tutto bene?". E PRESUTTI risponde: "a lui sai, gli interessa l'obiettivo, il resto...".

Il riferimento a CERRONI è fin troppo scontato.

Nella successiva telefonata 10391 (R.I.T. 918/08, ut. SPAGNOLI) Luciano Piacenti di ACEA chiama SPAGNOLI; entrambi prima di sentirsi si sono sentiti con PRESUTTI. SPAGNOLI dice che non sarà PRESUTTI a preparare un testo unico coordinato e che vi era solo un'omissione di alcune parole esplicative. SPAGNOLI continua dicendo che PRESUTTI gli ha fatto notare che si erano dimenticati di scrivere "alla realizzazione del progetto." Piacenti raggiungerà SPAGNOLI per fornirgli le integrazioni da apportare al documento che sta preparando SPAGNOLI (infatti di lì a poco i due si incontreranno, e poco dopo SPAGNOLI incontrerà RANDO, non si sa se da solo o con Piacenti).

Nella successiva telefonata 10392 (R.I.T. 918/08, ut. SPAGNOLI) Luca FEGATELLI chiama SPAGNOLI e parlano del provvedimento del gassificatore di Albano. SPAGNOLI dice che si erano dimenticati di scrivere: "la realizzazione del progetto di cui al decreto commissariale". SPAGNOLI continua dicendo che Piacenti adesso gli comunicherà altre due parole che dovranno essere inserite e poi si recherà da FEGATELLI con il provvedimento perchè dopo queste modifiche potrà essere varato. SPAGNOLI lascerà il provvedimento sulla scrivania di FEGATELLI.

Il quale, a chiusura del cerchio, chiamerà DE FILIPPIS (R.I.T. 2866/08, conv. Progr. n. 3702) dicendogli che l'ordinanza è pronta e la sta mandando da lui per la firma.

Ma anche così corretto il provvedimento non soddisfa pienamente l'Avv. PRESUTTI. Nella conversazione n. 10467 del 23.10.2008 (R.I.T. 918/08, ut. SPAGNOLI) PRESUTTI infatti chiama SPAGNOLI e gli dice che hanno "fatto una cazzata" perchè non hanno allegato il decreto commissariale a cui hanno fatto riferimento. SPAGNOLI continua dicendo che ha incontrato FEGATELLI e gli ha detto di fare una nota in cui si dice che ad integrazione della documentazione inviano copia conforme del decreto commissariale a cui l'ordinanza fa riferimento. SPAGNOLI dice che la cosa è conclusa ed è contento di aver fatto un lavoro professionale adeguato alle proprie capacità.

L'ordinanza Presidenziale è stata partorita così, praticamente sotto dettatura da parte dei destinatari del provvedimento.

Quanto alla sussistenza dei presupposti normativi per l'emanazione dell'atto, si rileva in primo luogo come l'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 si fonda sulla presenza di situazioni *"...di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente..."* per le quali *"...non si possa altrimenti provvedere..."* ma unicamente per consentire *"...il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti..."*

In questo caso, però, non sussisteva un concetto di temporaneità rispetto alla realizzazione dell'opera. Oltretutto l'articolato faceva specifico riferimento a ...speciali forme di gestione dei rifiuti... e non alla possibilità di derogare in maniera generica alle norme in tema autorizzativo. Certamente la realizzazione di un gassificatore non poteva essere parificata ad una *“speciale forma di gestione dei rifiuti”*. Dalla lettura dell'intero articolo 191⁴⁴ si percepiva nettamente che esso era specificatamente riferito alla gestione dei RSU. Al comma 2, infatti, si faceva esplicita menzione a un sistema di raccolta differenziata da avviare in seguito all'emissione dell'ordinanza. Il concetto stesso di temporaneità dell'atto era legato alla sua stessa durata. Essa era prevista in 6 mesi eventualmente prorogabili a 18. Oltretutto nella relazione si faceva specifico riferimento all'obbligo del successivo rilascio dell'A.I.A.

Ma la circostanza più incredibile è che MARRAZZO firma l'ordinanza come se fosse ancora il Commissario delegato, laddove il suo incarico era cessato il 30 giugno 2006. Ed infatti, tale ordinanza sarà l'unico atto la cui illegittimità sarà confermata sia dal TAR Lazio che dal Consiglio di Stato, per difetto totale di competenza dell'organo emanante.

Il soggetto che ha firmato l'atto è il Presidente MARRAZZO, il quale non poteva non essere a conoscenza del fatto che i suoi poteri erano cessati da mesi, ma parimenti vanno incolpati del reato colui che lo ha redatto, così come ne ha redatto l'atto presupposto, ed ha convinto il firmatario della necessità dell'operazione, ossia Luca FEGATELLI. Concorrenti extranei risultano Manlio CERRONI, destinatario del provvedimento e “grande tessitore” della tela, il defunto SPAGNOLI, Luciano Piacenti e Avilio PRESUTTI, che hanno contribuito nella redazione dell'atto. Per approfondimenti sulla sua figura, si rimanda all'appositoparagrafo (per accedere direttamente utilizzare questo link: pag. 342).

Quanto al MARRAZZO, si devono porre all'attenzione alcune conversazioni, da cui si evince la sua partecipazione al progetto di rivisitazione della VIA negativa, e che sgombrano il campo dall'ipotesi che egli sia o possa essere stato indotto in errore dai suoi funzionari.

Già nel mese di maggio 2008, poco prima del provvedimento di sospensione di DE FILIPPIS, SPAGNOLI, parlando con Piacenti, lo ragguagliava della posizione del Presidente della Regione.

Nonostante le incombenze pratiche e di dettaglio per rimodulare la valutazione venivano lasciate ai c.d. addetti ai lavori, le strategie di massima venivano indicate da Piero MARRAZZO. Era sottinteso, come già affermato, che in questo senso v'era un'unità d'intenti tra la parte politica e quella imprenditoriale. Il presidente e commissario Piero MARRAZZO, attraverso gli atti compiuti

⁴⁴ 191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. ...omissis...

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. ...omissis...

in precedenza, aveva dato un chiaro segnale in tal senso aprendo la strada e spianandola a quelle procedure finalizzate a far piovere gli incentivi CIP 6 sull'impianto di Albano. Parallelamente CERRONI sosteneva che senza tali fondi il termovalorizzatore non si sarebbe realizzato.

Il concetto, ormai chiaro, relativo all'intenzione di realizzare l'impianto in Albano Laziale veniva illustrato in diverse e ripetute occasioni. Era SPAGNOLI a veicolare a terzi il pensiero asseritamente espresso da Piero MARRAZZO. Si trattava della ben delineata volontà di costruire il termovalorizzatore proposto dal CO.E.MA. (**prog. 3608 - 12.05.2008 - RIT 918/08 - all. 47**).

.....

LUCIANO: su Albano tutto tace...

SPAGNOLI: su?...

LUCIANO: su Albano tutto tace...

SPAGNOLI: su Albano tutto tace perchè .. **io ho anche nelle riunioni che abbiamo fatto con il Presidente e vice Presidente .. il Presidente dice sempre che Albano non si discute più** però ... mi hanno frenato due volte adesso qui stanno con la burocrazia interna e ho detto di costituire un team per andare avanti mi sembra che così si può fare però il nodo politico non è stato sciolto ...

LUCIANO: no, anche perchè nel frattempo ho fatto i conti no... perchè noi il nullaosta negativo sulla valutazione di impatto ambientale è del 25 marzo, a noi è stato notificato il 29 .. ed il 29 maggio scadono i termini per fare ricorso al TAR.. perchè lì la linea fu quella di fare una...

SPAGNOLI: 29 maggio?...

LUCIANO: è certo .. sì, perchè sono 60 giorni se no poi ...

SPAGNOLI: questi non vorrebbero altro che tu facessi ricorso al TAR...

LUCIANO: ho capito, però poi che faccio...

SPAGNOLI: e lo so .. io ho parlato anche con altri di questa questione ... ed io posso arrivare fino al punto di costituire un team per esaminare rapidamente la questione .. ma se i nodi politici non sono risolti, che ci posso fare...

LUCIANO: no, no è chiaro non è colpa tua...

SPAGNOLI: (si accavallano le voci)...io più che dare allarme ed avvertenze l'ho fatto .. ma ... **livelli di responsabilità, presidente e vice Presidente, amministratori, tutti** ... il presidente del COEMA in questo momento, insomma, **se non intervengono rapidamente** non solo c'è la scadenza tua .. questa del ricorso ma scade tutto, **significa che il CIP 6 lo saluti** perchè l'opposizione a questo progetto ha un elemento in più per dire.. allora ricominciamo da capo...

LUCIANO: chiaro, chiaro ...

SPAGNOLI: ecco, compresa la localizzazione...

LUCIANO: è chiaro si ridiscute tutto no...

SPAGNOLI: a questo punto se tu con il CIP 6 avevi una speranza non ce l'hai più...

LUCIANO: certo...

SPAGNOLI: e rischi anche che vai in ordinaria...

LUCIANO: e dopo hai finito ..

SPAGNOLI: io però sai,... tu ci avevi i tuoi giri da fare giustamente .. io mi sono mosso su questa linea eh!... **con il Presidente abbiamo fatto**, per altre questioni, **lui ha inserito sempre questo, poi mi guardava a me .. a parte Albano che si deve fare**... mi faceva.. dall'altro lato del tavolo ... ogni volta che mi guardava .. perchè se non fai questo è inutile che stiamo a parlare della raccolta differenziata no.. siccome mi legge in faccia, tutto sommato, ed allora faceva sempre questo .. lo avrà detto dieci, quindici volte... insomma no... io gli ho detto va bene . però il vice Presidente ... (dice) ... comincia ad essere un pò problematico ... sì ma qui pure di devi dare una mossa sul piano politico .. affronta questo cazzone di assessore e mandalo a fare in culo ... non si può mica procedere così...

LUCIANO: no, anche perchè con la tornata elettorale andata come è andata sono abbastanza indeboliti .. non è che possono rompere i coglioni più del giusto, insomma...

SPAGNOLI: ma il fatto che devono farla prima della tornata elettorale .. no perchè dice che ci sono le elezioni .. dopo le elezioni, no perchè bisognava fare l'accordo .. di fatto manca la capacità gestionale ... poi mi sono impressionato di una cosa Luciano... dillo pure ad Andrea. cioè se scaturisce da questo una indicazione, in cui stò lavoro io, io ho dovuto reperire 12 milioni di metri cubi fino al 2012 ...

LUCIANO: mh...

SPAGNOLI: significa che è la pietra tombale sugli impianti ...

LUCIANO: è certo...

SPAGNOLI: cioè non vogliono andare con la monnezza per strada, mi chiedono fammi le discariche.. per carità .. le discariche le facevo prima, le faccio adesso .. sono ineliminabili anche se il processo industriale va avanti ... è così dappertutto...

LUCIANO: no è ...

SPAGNOLI: quando tu, Luciano mio, li metti con il culo (si accavallano le voci)...gli dai una soluzione

LUCIANO: a quel punto ..

SPAGNOLI: non si schiodano, non litigano tra di loro per fare l'impianto che serve per industrializzare il settore ...

LUCIANO: no, no certo...

SPAGNOLI: questo è il punto .. io ho insistito.. ogni volta che parlavo .. MARRAZZO mi diceva .. a parta Albano che si deve fare .. bisogna farne anche altri .. intanto facciamo Albano che dipende da te.. ti chiami chi di devi chiamare ... io stavo lì con il direttore .. mi dicevi SPAGNOLI, DE FILIPPIS andate e fate, chiuso il discorso...

LUCIANO: certo, certo...

SPAGNOLI: io ero pronto a partire, avevo tutti gli elementi sul tavolo, mi sono letto tutto... se serve da integrare glielo integriamo.. però nessuno .. non so se Andrea ha qualche notizia più confortante al riguardo, insomma... però io la vedo in maniera molto preoccupante .. perchè mentre oggi mi chiederanno il piano delle discariche, non mi diranno di procedere su Albano ..

LUCIANO: chiaro...

SPAGNOLI: a livello politico eh.. a livello diciamo tecnico io ho l'assenza di tutti .. non è che posso sostituire Presidente e vice Presidente in particolare che ha assunto il coordinamento di tutto il settore, tra l'altro è una persona amica come lo sono il Presidente ... io lo chiamerò stamattina per sentirlo un pò ...

LUCIANO: certo...

SPAGNOLI: questo è quanto ...

LUCIANO: va bene, ti ringrazio del quadro ...

.....

Nel corso di una telefonata intercorsa tra Raniero DE FILIPPIS e Giovanna BARGAGNA (*prog. 5279 - 04.08.2008 - RIT 2866/08 - all. 139*) al fine di approntare un incontro per la definizione di aspetti riguardanti la valutazione ambientale del termovalorizzatore, il Capo Dipartimento fa esplicito riferimento alle indicazioni del Presidente di coinvolgere FEGATELLI e SPAGNOLI, ossia i più fedeli scudieri del CERRONI.

.....

RANIERO:.. no.. sto in macchina.. però non arriverò per le 12.00 per questo ti sto chiamando..

GIOVANNA:.. eh..ho capito..

RANIERO:perchè.. vogliamo fare così.. intanto lo spostiamo alle 12.30..

GIOVANNA:.. va bene...

RANIERO:.. è meglio lasciare così.. no.. lasciamo alle 12.00..

GIOVANNA:.. siamo noi eh.. siamo noi..

RANIERO:.. eh.. perché faccio venire FEGATELLI intanto...

GIOVANNA:.. sì.. sì.. va bene.. va bene..

RANIERO:perché tanto più che io c'è FEGATELLI e SPAGNOLI..

GIOVANNA:.. sì.. bene.. pure lui viene?..

RANIERO:.. e sì... perché il Presidente così vuole.. poi ti racconto..

GIOVANNA:.. ho capito..

.....

Quanto sopra per meglio lumeggiare la figura tutt'altro che defilata del Presidente della Regione Lazio, che anche grazie all'influenza di Mario DI CARLO, si era fatto strenuo sostenitore del progetto gassificatore.

§8.4. L'autorizzazione integrata ambientale [1]

Ma la vicenda non si arresta qui, anzi prosegue con il rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA).

In data 24 ottobre 2008 il CO.E.MA. presenta istanza di A.I.A. (all.ti 413 e 508), che era già stata presentata in data 16 gennaio 2007 dalla Pontina Ambiente (nota prot. 11/07) e successivamente integrata con apposito atto di specificazione che individuava il CO.E.MA. come soggetto titolare dell'istanza.

Tale provvedimento viene formalmente rilasciato in data 13.08.2009 ([B3694](#)), ma i suoi contenuti cominciano a formarsi mentre era ancora in piedi la revisione della procedura di VIA.

Già nel mese di settembre il team pubblico-privato si muove per la produzione documentale necessaria al rilascio dell'A.I.A. per l'impianto.

Di questo particolare aspetto ne facevano menzione Mauro ZAGAROLI e SPAGNOLI nel corso di una telefonata del 17 settembre (**prog. 8985 – 17.09.2008 – RIT 918/08 – all. 171**). In questo colloquio l'Ing. Martino (indicato come Francesco), veniva individuato quale soggetto fondamentale per la stesura degli atti.

LELLO:.. volevo far presente questo.. non ci conviene forse rimessare il tutto.. adesso esamineremo varie voci.. perché.. dopo è stato fatto il COEMA..

MAURO:.. eh.. ma il COEMA credo che abbia fatto solo la VIA.. questo è il problema..

LELLO:.. solo la VIA.. meno male che ha fatto la VIA.. adesso bisogna rifare l'AIA come COEMA.. perché.. perché.... come tu sai qui ci ho.. qui adesso.. il Consorzio ha presentato secondo i .. (incomprensibile).. VIA eccetera.. eccetera.. una nuova integrazione riducendo a 180.. 170..

MAURO:.. sì.. sì.. sì..

LELLO:.. la potenzialità dell'impianto a suo tempo progettato.. con duecento e passa pagine di valutazione conseguente.. ora con questo va presentato anche l'AIA ..

MAURO:.. si bisogna ripresentare l'AIA..

LELLO:.. quindi è inutile che stiamo.. allora a questo punto si ripresenta con il COEMA e superiamo l'aspetto della PONTINA AMBIENTE..

.....

MAURO:.. no.. ma questo.. è anche normale perché l'AIA lì era un po' claudicante quindi bisogna rifare l'AIA fatta per bene con il piano di monitoraggio..

LELLO:.. esatto.. e allora io..

MAURO:.. come stiamo facendo le AIE di Malagrotta.. di quell'altro e compagnia bella.. quindi..

LELLO:.. io chiamo anche Francesco.. come ti pare a te.. intanto mettiamoci al lavoro.. per questo io ti chiamavo ieri per farla in diretta.. eravamo in tre..

MAURO:.. sì.. sì.. sì..

LELLO:.. eh.. Francesco neanche ti ha raggiunto..

MAURO:.. sì.. no.. Francesco poi mi ha raggiunto dopo..

L'importanza che rivestiva l'ingegnere nel contesto generale veniva nuovamente espressa in una successiva quanto immediata telefonata che CERRONI faceva a SPAGNOLI dopo che quest'ultimo si era congedato da ZAGAROLI (**prog. 4358 – 17.09.2008 – RIT 918/08 – all. 172**).

.....

SPAGNOLI:- Pronto!

CERRONI:- Sì buondì!

SPAGNOLI:- ei come stà.... stavo adesso parlando con ZAGAROLI per via della

CERRONI:- dell'AIA

SPAGNOLI:- sì dell'AIA che era stata presentata a...

CERRONI:- sì!

SPAGNOLI:- gennaio come Pontina Ambiente e con inquadratura differente dall'attuale

CERRONI:- e bè..ri...ri...riemetti in.....

SPAGNOLI:- preallarme in modo che incominciano a produrre

CERRONI:- (incomprensibile) quello con Martino bisogna farlo

SPAGNOLI:- sì..già ha telefonato..già ha telefonato!

.....

Sulla scorta di queste precedenti telefonate il circuito relazionale veniva chiuso mediante una telefonata, sempre del 17 settembre, intervenuta tra CERRONI e l'ingegnere Martino (**prog. 4382 – 17.09.2008 – RIT 2202/08 – all. 174**). In pratica i contatti precedenti, sulla questione specifica dell'A.I.A., erano stati tra: ZAGAROLI e SPAGNOLI, SPAGNOLI e CERRONI e, in ultimo, tra CERRONI e Martino. In tale modo il cerchio si chiudeva intorno a questa vicenda. In buona sostanza, in questa telefonata, CERRONI si premurava con Martino affinché egli seguisse con attenzione la stesura ed il deposito degli atti necessari al rilascio dell'A.I.A. CERRONI, altresì, dopo avere incassato la nomina di DI CARLO quale assessore ai rifiuti e all'energia, viaggiava a gonfie vele e segnalava a Martino che questa specifica vicenda si volevano *bruciare i tempi*.

.....

MARTINO:.. si avvocato..

MANLIO:.. ciao.. buondi..

MARTINO:.. ciao..

MANLIO:.. senti... allora.. hai inquadrato la il discorso di quest'AIA?

MARTINO:.. sì.. sì.. l'ho inquadrato.. ho parlato con Mauro.. l'ho cercato anche oggi ma non mi ha risposto.. però diciamo con Mauro ci ho parlato già..

MANLIO:.. va bè.. ma parlato non significa niente.. se non vai a vedere sa.. non ti fidare questo.. solo perché hai parlato con Mauro.. se non lo segui..

MARTINO:.. sì..

MANLIO:.. direi da .. da vicino l'accompagni..

MARTINO:.. sì..sì.. sì.. va bene..

MANLIO:.. anche perché è qui che vogliono bruciare i tempi.. capito..

MARTINO:.. va bene allora..

MANLIO:.. è un discorso importantissimo.. vai a vedere quello che ha presentato.. come armonizzare quello che ha presentato e come formare questo ulteriore fascicolo da allegare.. no..

MARTINO:.. d'accordo..

MANLIO:.. oh.. mi raccomando eh..

Il 24 settembre la documentazione per l'AIA era pronta per la consegna. CERRONI chiamava Martino per le ultime raccomandazioni (**prog. 4581 – 24.09.2008 – RIT 2202/08 – all. 190**). In questo contesto l'anziano imprenditore si premurava affinché Martino si ponesse in contatto con DE FILIPPIS in base a quanto affermato nella precedente telefonata del 23 intercorsa tra il capo dipartimento e Manlio (già vista in precedenza).

.....

MARTINO:- Pronto!

CERRONI:- Sì pronto sono io

MARTINO:- Avvocato...allora!

CERRONI:- Sì...sì...sì i fascicoli di questa AIA sono pronti nò?

MARTINO:- Sì...sì tutto a posto

CERRONI:- Ahà...ahà!

MARTINO:- Perché poi mancava solo un nome

CERRONI:- Va bè non...no..non...ha importanza quello che non è pronto, ma a te DE FILIPPIS ti ha cercato?

MARTINO:- No, non mi ha cercato domani...

CERRONI:- E allora cercalo tu nò perché c'ho parlato e mi ha detto adesso mi metto in contatto con Martino

MARTINO:- Lo chiamo io va bene...domani lo chiamo io

CERRONI:- Questo fascicolo dell'AIA e..e.. viaggia de...de...VIA ed AIA viaggiano insieme via!

MARTINO:- Sì..sì tutto insieme a questo punto...

Lo stesso giorno Martino contatta SPAGNOLI. E' interessante notare come i vari sodali si tengano sempre informati l'un l'altro. Nella circostanza SPAGNOLI concorda con Martino sull'opportunità di avvisare anche Mario DI CARLO dello sviluppo della situazione. Ancora una volta, CERRONI viene indicato come "il Supremo" (*prog. 9325 – 25.09.2008 – RIT 918/08 – all. 191*):

SPAGNOLI:- Pronto!

MARTINO:- "Abemus papam"

SPAGNOLI:- (incomprensibile) che è successo?

MARTINO:- No, il supremo ha risolto il mio problema

SPAGNOLI:- Ahà "havemus...havemus" bene ma dove stai?

MARTINO:- No senti sono a Grosseto, ti volevo dire questo stamattina ho avuto la...la notizia ti volevo dire e... lui mi ha chiesto una cosa mi ha chiamato ieri sera

SPAGNOLI:- Sì!

MARTINO:- Per dirmi che quella documentazione che avevamo concordato col direttore

SPAGNOLI:- Sì!

MARTINO:- è pronta

SPAGNOLI:- Sì!

MARTINO:- dice, ma chiamalo (incomprensibile) appuntamento io credo che.... si era detto che questa documentazione veniva integrata quanto facevamo la riunione

SPAGNOLI:- ma quale l'AIA?

MARTINO:- Sì L'AIA

SPAGNOLI:- Va bene ci penso io

MARTINO:- ci pensi te?

SPAGNOLI:- Sì...sì...sì lo chiamo

MARTINO:- perchè per esempio se nella giornata di venerdì domani potesse organizzare un incontro con D'Amato

SPAGNOLI:- sì!

MARTINO:- ci andiamo ci si porta ci si parla vediamo un pò

SPAGNOLI:- va bene ne parlo anche con DI CARLO adesso ve bene?

MARTINO:- Ve bene mi fai sapere qualcosa?

SPAGNOLI:- Ti faccio sapere in giornata sì

Il giorno successivo SPAGNOLI accompagna Martino e Piacenti da DE FILIPPIS per la consegna della documentazione.

Perché era importante che VIA e AIA viaggiassero insieme? Perché in caso di ripresentazione della domanda avrebbero dovuto essere riattivate tutte le procedure di consultazione, che avrebbero rimesso in pista le associazioni ambientaliste che osteggiavano il progetto.

Ma nella conversazione del 29 settembre intercorsa tra Arcangelo SPAGNOLI e Luca FEGATELLI (*prog. 9505 – 29.09.2008 – RIT 918/08 – all. 198*), in cui Fegatelli chiedeva al RUP di coinvolgere l'ing. Martino (ossia il privato) nel contesto dei lavori istruttori che avrebbero dovuto essere svolti dai pubblici funzionari, cominciano ad emergere delle crepe sulla possibilità di accorpare AIA e VIA

.....

LUCA:.. sì.. sì.. me lo ha accennato.. mi ha .. (incomprensibile) un po' tutto quanto.. senti un po' una cosa.. invece qui il problema.. noi stiamo discutendo in generale..

LELLO:.. eh..

LUCA:.. secondo me.. detto tra noi.. forse il discorso.. AIA.. VIA.. bo.. io non capisco qui che cazzo hanno combinato..

LELLO:.. ma era di quello che dovevamo parlare.. no?

LUCA:.. e certo.. forse è il caso che ci vediamo un secondo.. facciamo il punto della situazione..

LELLO: domani.. io ci ho tutto il tempo.. dopo le undici sono libero..

LUCA: .. certo.. ma non è possibile coinvolgere anche Martino.. su questa cosa?

LELLO:.. bè sì.. vediamo..

LUCA:.. domani?.. così vediamo un attimo..

Il 30 settembre appare ormai chiaro che la VIA e l'AIA non saranno accorpate, per cui si dovrà seguire una strada diversa, che sarà infatti quella dell'ordinanza commissariale di cui al sub-paragrafo che precede.

Ne dà contezza SPAGNOLI a Martino nella conversazione prog. 9580 (**RIT 918/08 – all. 203**, già esaminata nella parte in cui SPAGNOLI riferisce che la procedura seguita non è “*..molto lineare*”):

LELLO:.. si approvano le.. il VIA.. che si approva con il VIA anche le integrazioni.. le modifiche.. pronto..

MARTINO:.. e mi senti Lello..

LELLO:.. eh..

MARTINO:.. si approvano il VIA e il progetto..no?

LELLO:.. cioè.. **il progetto è approvato ed è modificato nella maniera che segue..** punto..

MARTINO:.. e va bene..

LELLO:.. sulla base del VIA e sulla base delle integrazioni fornite..

MARTINO:**e l'AIA che fine fa?**

LELLO:.. **l'AIA verrà fatta in un secondo tempo..**

MARTINO:.. pronto..

LELLO:.. **l'AIA verrà fatta in un secondo momento.. intanto si approva il progetto e la sua realizzazione..**

MARTINO:.. perché l'AIA viene intesa come autorizzazione all'esercizio a questo punto..

LELLO:.. esatto.. l'AIA viene intesa come autorizzazione all'esercizio come di fatto poi è.. parliamoci chiaro..

MARTINO:.. va bene.. però lo spiego.. lo devo spiegare capito.. va bene..

Nella telefonata 10699 del 31 ottobre 2008, SPAGNOLI chiama FEGATELLI. Questi dice che hanno spedito tutte le carte inerenti ad Albano, fatto anche la comunicazione ed hanno fissato una conferenza per il 4 dicembre.

FEGATELLI dice che ha già le copie del Progetto consegnate dal COEMA e manca il CD.

SPAGNOLI dice che non c'è problema perchè "basta che sia stato notificato il cartaceo, per il resto hanno 60 gg di tempo".

Il 13.11.2008 (utenza FEGATELLI 4242/08, progr. n. 186), FEGATELLI Luca stabilisce che debbono fare una nota congiunta con D'Amato per il discorso AIA-VIA. Devono precisare che loro si occupano della fase amministrativa riguardante l' AIA e D'AMATO per la VIA, e gli atti terminali verranno fatti a firma congiunta. Lo stesso giorno FEGATELLI chiama RANDO (progr. 191) al quale dice che voleva vedere lui per Malagrotta e ZAGAROLI per l'impianto perchè hanno discusso in Regione su come procedere.

RANDO dice che lo raggiungerà e avvertirà anche ZAGAROLI.

Alla fine di dicembre si staccano gli ultimi telefoni. Si giunge alla fine all'AIA, rilasciata con determinazione B3694 del 13 agosto 2009 (all. 413), a firma di Luca FEGATELLI e Raniero DE FILIPPIS.

Tutti gli atti della procedura venivano impugnati dinanzi al T.A.R. Lazio, che con Sentenza n. 36740/2010, con una sentenza apparentemente inattaccabile, confermava la assoluta illegittimità di tutta la procedura⁴⁵. Il Consiglio di Stato tuttavia, con sentenza N. 01640/2012, ribaltava la

⁴⁵ Ecco in estrema sintesi i vizi riscontrati dal TAR:

Sull'inapplicabilità dell'art. 10-bis della L. 241/90: “Nel caso di specie, la Regione Lazio, su impulso del CO.E.MA., dopo il giudizio di compatibilità ambientale negativo espresso in data 25 marzo 2008, ha ritenuto di essere incorsa in una violazione di carattere procedimentale, e cioè nell'omissione del preavviso di rigetto disciplinato dall'art. 10 –bis della l.n. 241/90 (introdotto dalla l. n. 15 dell'11 febbraio 2005).3.2.1. Reputa il Collegio che la scansione procedimentale prevista dal d.gs. n. 152/2006, nella versione all'epoca vigente, sia incompatibile con l'adempimento disciplinato dalla norma in esame. E' noto, in primo luogo, che l. n. 241/90 è una legge “sul procedimento amministrativo”. Essa, pertanto, rispetto a procedimenti disciplinati da leggi speciali anteriori, esplica una valenza precettiva autonoma solo se essi siano lacunosi o carenti rispetto alle garanzie dalla stessa assicurate. Nel caso in esame, per quanto occorrer possa, vale evidenziare che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è contenuto in una legge speciale successiva all'introduzione dell'art. 10 –bis nel corpo della l. n. 241/90 e che, relativamente ai rapporti con la legge generale sul procedimento amministrativo, solo a partire dal cit. d.gs. n. 4/2008 (non applicabile alla fattispecie), verrà precisato che “Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, così come sostituito dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 4/2008). La partecipazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale ha poi caratteristiche peculiari, assimilabili, per certi versi, a quella tipica dei procedimenti di pianificazione territoriale, in relazione ai quali, come noto, la stessa l. n. 241/90 rinvia “alle particolari norme che ne regolano la formazione”. In particolare, tra le finalità proprie della VIA, vi è anche quella di assicurare che, in ogni fase della procedura siano garantiti, non solo “lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’autorità competente” ma anche “l’informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento” (cfr. l’art. 24, d.lgs. n. 152/2006, nella versione applicabile *ratione temporis*). E’ bene anche ricordare che – sebbene gli atti conclusivi delle procedure di VIA siano stati da sempre considerati come autonomamente impugnabili, in particolare da parte dei soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 1213 del 3 marzo 2009) - essi si inseriscono pur sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, per cui la fase di interlocuzione prevista dall’art. 10 –bis appare come naturalmente configurabile non già rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, quanto rispetto al provvedimento finale, conclusivo della procedura di autorizzazione. Inoltre, siffatto giudizio (sebbene determini un forte vincolo procedimentale, essendo rivolto a sensibilizzare l’autorità decidente attraverso l’apporto di elementi tecnico – scientifici, idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente di una determinata opera), non comporta automaticamente il diniego di autorizzazione in caso di valutazione negativa, o comunque un definitivo arresto procedimentale, potendo questi ultimi essere superati con determinate procedure e con adeguata motivazione (cfr., per le opere di competenza statale, l’art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 all’epoca vigente). L’applicazione del c.d. “preavviso di rigetto” al contenuto proprio del giudizio di compatibilità ambientale appare poi distonica e, comunque, foriera di conseguenze contraddittorie rispetto ai principi stessi di partecipazione del pubblico, i quali trovano invece nel d.lgs. n. 152/2006 la loro disciplina, organica e compiuta (cfr., in particolare, l’art. 29, comma, 4 - nella parte in cui è prevista una specifica forma di contraddittorio tra il proponente i soggetti che abbiano presentato pareri e osservazioni - ovvero il comma 5 della medesima disposizione, nella parte in cui prescrive che ove il committente o proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri e/o osservazioni emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, è tenuto a farne richiesta all’autorità competente e al deposito del progetto modificato). Anche a volere ammettere, inoltre, che l’autorità competente sia tenuta a preannunciare al proponente il proprio giudizio (se di carattere negativo), al fine di stimolarne le controdeduzioni, analogo adempimento dovrebbe allora riguardare, in caso di giudizio positivo, anche i soggetti che abbiano partecipato al procedimento mediante pareri e osservazioni contrarie alla realizzazione dell’intervento, proprio perché il procedimento di VIA ha carattere “circolare” ed è volto a considerare “contestualmente” i rilievi dei soggetti interessati, i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le altre eventuali osservazioni del pubblico (cfr., ancora, l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, cit.). Le conclusioni testé evidenziate sono confermate, sul piano sistematico, dal recente, rilevante intervento di riforma (c.d. terzo correttivo) di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128. In particolare, il legislatore, nel modificare l’art. 9 del decreto (dedicato alle “norme procedurali generali” e così sostituito dal più volte citato secondo correttivo di cui al d.lgs. n. 4/2008), ha sentito il bisogno di precisare che alle “procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto” si applicano le norme della l. n. 241/90 solo “in quanto compatibili”, con una formulazione, peraltro, giustificata dalla circostanza che, con siffatto decreto, è stata meglio realizzata quell’integrazione tra procedura di VIA e procedura di AIA che, da tempo, era stata auspicata in dottrina (oltre che, in sede consultiva dal Consiglio di Stato; cfr. il parere n. 3838/2007 della Sezione consultiva per gli atti normativi). Nel caso di specie si è poi verificato che il Consorzio controinteressato non si sia limitato a mere controdeduzioni ma abbia apportato modifiche al progetto, oltre a presentare una integrazione dello Studio di impatto ambientale”.

Sulla necessità di pubblicazione delle integrazioni progettuali: “Nel caso di specie si è poi verificato che il Consorzio controinteressato non si sia limitato a mere controdeduzioni ma abbia apportato modifiche al progetto, oltre a presentare una integrazione dello Studio di impatto ambientale. Si tratta di una evenienza in relazione alla quale l’art. 29, comma 5, da ultimo citato, dispone, senza eccezione alcuna, che il proponente provveda ad effettuare il deposito del progetto modificato, al fine della consultazione da parte del pubblico”.

Ed ancora: “Il Collegio rileva, in primo luogo, che tutta la giurisprudenza citata dalla ricorrente (e comunque rinvenibile in materia), fa riferimento a modifiche progettuali successive all’espressione di un giudizio di compatibilità ambientale positivo (cfr., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831). Per quanto occorrer possa, relativamente alle modifiche progettuali che intervengano in seno allo stesso procedimento di VIA, va anche osservato che, solo con il terzo correttivo, sopra citato, è stato espressamente previsto che “L’autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.” (art. 24, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, versione vigente). Nel caso in esame, le “controdeduzioni” del CO.E.MA. sono invece intervenute, per così dire, a giochi fatti, e hanno fatto seguito al parziale autoannullamento del primo procedimento di VIA. Tale, infatti, è l’unico effetto ricollegabile all’atipico provvedimento di “sospensione” degli effetti della VIA negativa adottato (nonché prorogato), dal Direttore del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio”.

Sul decreto commissariale del 24 giugno 2008: “Relativamente, poi, all’ultimo atto della sequenza “emergenziale”, rappresentato dal decreto commissariale del giugno 2008, denominato “stato di attuazione della azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con d.P.C.M. del 19.2.1999”, reputa il Collegio che si tratti di un atto di natura dichiaratamente ricognitiva, di talché la circostanza che in esso il procedimento di VIA relativo al progetto presentato dal Coema figuri ancora “in istruttoria”, appare priva di qualsivoglia effetto lesivo” [non altrettanto sotto il profilo del rilievo penale del falso].

Sull’illegittimità dell’ordinanza commissariale n. 3 del 22.10.2008: “Meritano invece condivisione i rilievi svolti avverso il provvedimento con cui il Presidente della Regione Lazio ha autorizzato, in via d’urgenza e “nelle more del procedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. n. 59/2005”, la realizzazione del progetto presentato dal CO.E.MA (ordinanza commissariale n. 3 del 22 ottobre 2008). Si tratta, infatti, di un atto adottato da soggetto ormai divenuto del tutto incompetente

decisione del TAR, sostenendo la pressochè assoluta insindacabilità delle scelte dell'amministrazione (*"nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo"*)⁴⁶.

Veniva invece confermata l'illegittimità dell'ordinanza commissariale n. 3 del 22.10.2008, emessa da un soggetto (il commissario MARRAZZO) che già alcuni mesi prima aveva cessato di esistere.

Quanto sino ad ora analizzato non prende assolutamente in considerazione e i profili di illegittimità degli atti amministrativi posti all'attenzione della giurisdizione amministrativa (che certo non era a conoscenza del compendio probatorio in possesso degli inquirenti), nonostante dapprima le Sezioni Unite (Sentt. n. 3/1987, Giordano e n. 11635/1993, Borgia) e le Sezioni Semplici della Corte di Cassazione⁴⁷, e infine la stessa Corte Costituzionale (ordinanza 11/14 giugno 1990, n. 288: "l'illiceità penale di una concessione non deriva soltanto dalla collusione (tra richiedente ed autorità amministrativa), ma da qualsiasi violazione della

atteso che lo stato di emergenza nel settore ambientale, nella Regione Lazio, è cessato il 30 giugno 2008 (l'ultima proroga essendo stata disposta con d.P.C.M. 25 gennaio 2008). Non è quindi dato comprendere su quali basi normative il Presidente della Regione Lazio abbia ritenuto di rilasciare siffatta, atipica, autorizzazione provvisoria".

⁴⁶ Inoltre, sposando appieno tutte le tesi esposte da CERRONI, afferma che:

"a) alla procedura di VIA oggetto del presente giudizio, come disciplinata dagli artt. 23 ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente, doveva applicarsi l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990; non si rinvenivano, infatti, nel d.lgs. n. 152 cit., espresse disposizioni normative ostative a tale adempimento garantistico, né l'inapplicabilità della norma (recante l'obbligo del preavviso di rigetto), poteva ritenersi giustificata da una situazione di oggettiva incompatibilità strutturale o funzionale del procedimento di VIA con gli istituti portanti del procedimento amministrativo (disciplinati dalla legge n. 241 cit.), che hanno una valenza generale; sotto tale angolazione, le modifiche introdotte dal correttivo al codice dell'ambiente (d.lgs. n. 4 del 2008), in parte qua hanno confermato l'applicabilità del più volte menzionato art. 10 bis (cfr. l'art. 9, co.1, d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo novellato dal decreto n. 4 del 2008, la dove specifica che le modalità di partecipazione previste dal medesimo decreto soddisfano solo gli adempimenti richiesti dagli artt. 7 – 10 della l. n. 241); conseguentemente, la prima determinazione negativa era priva del carattere della definitività dovendo valere, nella sostanza, come preavviso di rigetto;

in tal senso è stata correttamente intesa dal capo del Dipartimento Territorio della regione Lazio che, compulsato dal Consorzio, ha emanato il provvedimento di sospensione degli effetti; tale atto, come dianzi illustrato, recava nella sostanza l'ordine agli uffici regionali di prendere in esame le controdeduzioni istruttorie formulate dal Consorzio successivamente alla comunicazione della c.d. VIA negativa".

⁴⁷ Si segnalano le seguenti pronunce:

- "Il giudice penale ha il potere di sindacare l'illegittimità di un atto amministrativo la quale si atteggi essa stessa nell'ambito della condotta, quale elemento della fattispecie criminosa. In tale ipotesi il sindacato di legittimità devoluto al giudice non rientra nello schema della disapplicazione dell'atto amministrativo, di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e), in quanto non vengono in rilievo gli effetti tipici, ma la valenza criminosa di tale atto" (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 agosto 1994, n. 2112);
- "L'esame del giudice penale deve riguardare non l'esistenza "ontologica" del provvedimento stesso, ma l'integrazione o no della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente assumendo una valenza descrittiva" (Cass. pen., sez. VI, sentenza 18 marzo 1998, n. 3396);
- "Il giudice penale, nei casi in cui nella fattispecie penale di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale. (...) Quando il giudice, dunque, ravvisa l'esistenza (ovvero il "fumus" come nel caso in esame) di un'ipotesi di lottizzazione abusiva – pur in presenza di un'autorizzazione rilasciata ... – non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma si limita ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato" (Cass., SS. UU., sentenza 28 novembre 2001, cd. "sentenza Solvini");
- "Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile all'enunciato della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5" (Cass. pen., sez. III, sentenza 21 giugno 2006, n. 21487; con identico testo, anche Cass. pen., sez. III, sentenza 12 dicembre 2006, n. 40425).

legge penale che abbia a viziare il momento formativo della volontà della pubblica amministrazione”) abbiano asserito la possibilità per il giudice penale di accertare incidentalmente l’illegittimità dell’atto amministrativo e di disapplicarlo (art. 4 e 5 della L. 2248/1865, All. F).

E ciò al fine esplicito di non indebolire gli assunti accusatori, che si sono quindi fondati, almeno per quanto concerne l’art. 323 c.p., su altri profili di violazione di legge.

§8.5. la linea di raffreddamento [1]

In data 3 maggio 2012, il Sig. Paolo Cappabianca ed altri, per il tramite dell’Avv. Lo Mastro e in qualità di legale rappresentante della “Associazione Culturale Contro le Nocività”, depositava una articolata [denuncia](#), concernente anch’essa la vicenda del gassificatore di Albano Laziale.

Essa introduceva un elemento che sino a quel momento era sfuggito al *focus* sia degli investigatori che degli stessi organi di giustizia amministrativa.

Si rammenta come proprio la pronuncia del Consiglio di Stato avesse affermato che *“l’entità e la direzione delle modifiche apportate erano tali da non richiedere una nuova pubblicazione del progetto; invero, le modificazioni andavano tutte nel senso della mitigazione degli effetti ambientali e non recavano alterazioni strutturali significative del manufatto in questione”*.

In realtà, da un lato si è evidenziato in modo chiaro che la “rivisitazione” della VIA non solo non ha sortito alcun effetto mitigatorio, ma ha anzi accentuato le potenzialità inquinatorie dell’impianto, attraverso la mistificazione della diminuzione della produttività in contenimento della produzione.

Ma la denuncia dell’Associazione e gli atti allegati raccontavano una storia ancora diversa da quella scrutinata dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa. O meglio, scrutinavano la stessa storia da un angolo di visuale affatto nuovo.

Si notava, in particolare, come una delle criticità sollevate nel parere negativo sulla VIA fosse proprio relativa alle problematiche idrogeologiche (se ne è più volte dato cenno nei sottoparagrafi che precedono), in quanto il raffreddamento ad acqua del ciclo di produzione avrebbe determinato un consumo di risorse idriche non compatibile con lo stato delle falde della zona.

Il parere negativo in particolare affermava quanto segue:

per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici

- l’opera proposta ricade nell’ambito delle Aree critiche come perimetrare ai sensi dell’art.5 LR 1 dicembre 2000, n.30. Per esse trovano applicazione le Norme Tecniche delle Misure di salvaguardia, pubblicate sul S.O. n.4 al BUR Lazio n.2 del 20.1.2004 da parte dell’Autorità dei bacini Regionali del Lazio;
- considerato che le finalità delle norme di salvaguardia sono rivolte alla riduzione del forte squilibrio del bilancio idrogeologico determinato da sovrasfruttamento delle falde idriche;
- considerato che il progetto, prevedendo un approvvigionamento idrico da nuovo pozzo nonché l’impermeabilizzazione di un’ampia superficie (pavimentazioni per il transito veicolare e aree di lavorazione), determina un aggravio dell’emungimento della risorsa idrica e un’alterazione del regime di ricarica della falda con una diminuzione dell’infiltrazione efficace;
- considerato che allo stato attuale non è possibile effettuare una valutazione della effettiva impatto del progetto sulle condizioni idrogeologiche del sito in mancanza del quadro di riferimento costituito dal Piano Stralcio per la Programmazione e Utilizzazione della Risorsa Idrica e della relativa definizione degli interventi;

Sulla base di tali perplessità, il proponente modificava, o meglio manifestava l’intenzione di modificare il progetto, prospettando una diversa soluzione tecnica, ossia ipotizzando il raffreddamento ad aria dell’impianto. Tra le varie modifiche progettuali questa, in particolare, sembrava di particolare rilievo.

Ed infatti, nel corso delle due sospensioni, il proponente depositava, a firma dell’Ing. Martino, delle “controdeduzioni all’espressione del giudizio negativo di compatibilità ambientale - provvedimento prot. n. D2/04/52744” del 25 marzo 2008 (il provvedimento “D’Amato”; v. all. 486 all’informativa 181/11-7 del 27.12.2010).

In tale occasione, per quanto riguarda gli aspetti idrici, il proponente rappresenta che *“nelle centrali elettriche il consumo di acqua è determinato dai sistemi di raffreddamento, ed in particolare dai condensatori del vapore. Ad Albano viene previsto l’uso di aerorefrigeratori, funzionanti cioè ad aria. Questa soluzione tecnica, più onerosa dal punto di vista degli investimenti, non determinerà consumi di acqua”*.

Quanto ai pozzi, si riteneva sufficiente la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque piovane, con rinuncia all’escavazione di un nuovo pozzo.

Come si è dianzi visto, sulla base delle controdeduzioni la VIA veniva rilasciata con provvedimento 177177 dell’8 ottobre 2008.

Nella parte dei “considerato” del provvedimento si leggeva, sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, che *“il proponente rinuncia alla realizzazione di un nuovo pozzo, prevedendo un bacino Artificiale da 10.000 mc per le esigenze idriche dell’impianto, alimentato da acqua piovana (da 300mc a 150 mc al giorno) e propone di spostare il carico termico su circuiti ad aria per ottenere consumi d’acqua trascurabili”*. Stranamente, nelle prescrizioni, si menziona solo il divieto di realizzazione di nuovi pozzi, mentre il sistema di raffreddamento dell’impianto scompare.

Sarà Mario DI CARLO a fare da cassa di risonanza con la stampa dell’avvenuto ribaltamento della pronuncia, come testimonia la seguente conversazione.

Telefonata del 28/10/2008 alle ore 16.19.14 sul numero 3482240629, in testato a MARIO DI CARLO, RIT 3810/08 (procedimento 7449/2008-21), progressivo 1707

DI CARLO:- Sì!

GAGLIARDI:- Assessore sono Andrea Gagliardi del “Sole Ventiquattrore Roma”!

DI CARLO:- Sì!

GAGLIARDI:- C’ha cinque minuti?

DI CARLO:- Però cinque proprio!

GAGLIARDI:- Sì...allora veloce ah...Via Libera ad Albano...della Regione

DI CARLO:- Sì!

GAGLIARDI:- Con la valutazione di impatto ambientale nuova ah...si era parlato in una prima battuta di questo rischio falda acquifere per la produzione agricola come mai la...cioè la seconda ha avuto poi esito positivo? c’è stato... sono le stesse persone che hanno riconsiderato in maniera diversa le integrazioni del COEMA che è stata diciamo così soddisfacente?

DI CARLO:- Bè il COEMA ha presentato un’integrazione che per quanto riguarda a...diciamo la parte dell’acqua ha sostanzialmente deciso di andare verso l’autosufficienza senza prelievi praticamente

GAGLIARDI:- Dal turrito...dal terreno?

DI CARLO:- Sì terreno e poi diciamo una parte di raffreddamento ad aria

GAGLIARDI:- Mh!

DI CARLO:- Eh...e invece per quanto riguardava le questioni legate alla...alla parte dell’aria lì sono andati i con...hanno accertato praticamente le prescrizioni sia sulla scelta del modello diffusionale che e...gli sono state poste e poi diciamo oltre a questo gli abbiamo ridotto anche la potenzialità

GAGLIARDI:- Cento sessantamila tonnellate annue?

DI CARLO:- Esatto!

GAGLIARDI:- Rispetto a più di duecento

DI CARLO:- Invece di duecentoquarantamila!

Ma il problema riappare in tutta la sua evidenza durante la procedura di AIA. Si rammenta ancora che in quel periodo le indagini tecniche erano state chiuse (dicembre 2008), quindi non vengono monitorate le conversazioni tra i vari attori della vicenda.

Al fine di aiutare il passaggio autorizzativo, nel marzo del 2009 il proponente deposita un “*parere tecnico*” a firma del Prof. Baruchello (sul quale v. infra), il quale ribadisce, quasi testualmente, quanto scritto nell’integrazione progettuale a firma del’Ing. Martino: *“Ad Albano è stato previsto l’uso di aerorefrigeratori, funzionanti cioè ad aria. Questa soluzione tecnica non determinerà consumi di acqua”*. Sottolinea altresì che il passaggio al raffreddamento ad aria sarebbe una mera revisione delle soluzioni impiantistiche che non modificherebbe il *layout* dell’impianto.

Per il resto conferma che la realizzazione del famoso bacino di raccolta di acqua piovana soddisferebbe le esigenze idriche dell'impianto.

Il progetto passa quindi in conferenza di servizi. In tale sede, alla riunione del [20.04.2009](#) (a seguire dopo la riunione del [1° dicembre 2008](#), entrambe coordinate dal responsabile del procedimento, Luca FEGATELLI), si fa riferimento a delle note trasmesse dall'ASL RMH, la prima, del 27.11.2008 (prot. n. [5558](#)), la seconda del 18.03.2009 (prot. n. 1324/dip. Trasmessa al FEGATELLI con nota ASL n. [18930](#), in pari data.

Le due note, in sostanza, lamentavano che la necessità di approvvigionamento idrico dell'impianto era incompatibile con lo stato di crisi idrica della zona (tanto da rendere necessaria la nomina di un Commissario per l'emergenza idrica); che il consumo medio stimato non teneva conto che la zona era soggetta a periodi di siccità (con conseguente necessità, si sottende, di attingere alle risorse idriche sotterranee); che il c.d. "principio di precauzione"⁴⁸ imporrebbe di non autorizzare l'impianto.

Nonostante il tenore delle note, la conferenza di servizi, a maggioranza, decide di esprimere parere favorevole.

⁴⁸ Il principio di precauzione è citato nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale.

Pertanto, la presente comunicazione stabilisce una serie di **orientamenti comuni** relativi all'applicazione del principio di precauzione.

La definizione deve anche avere un impatto positivo a livello internazionale, al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute nei negoziati internazionali. Infatti, tale principio è stato riconosciuto da varie convenzioni internazionali e figura in special modo nell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il ricorso al principio di precauzione

Secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'**analisi del rischio** (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della **gestione del rischio** che corrisponde alla fase di presa di decisione.

La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce **tre condizioni**, ossia:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Sul punto si rinvia al sito dell'UE, al seguente URL:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_it.htm.

In Italia, detto principio trova consacrazione normativa nell'**art. 301 del TUA**, rubricato per l'appunto "**Attuazione del principio di precauzione**". L'articolo così recita:

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:

- a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
- b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;
- c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
- d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

Ma la ASL RMH non demorde, e con successiva nota [32175](#) dell'8 maggio 2009 (a firma del Direttore Agostino Messineo) osserva, "sommessamente", che "l'impianto di cui trattasi appare di tipologia assolutamente innovativa per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad aria mai - a nostra cognizione - adottato in situazioni similari", e che il giudizio negativo espresso rimane. La reazione di FEGATELLI non si fa attendere, ed è violentissima.

Con nota [87775](#) del 13 maggio 2009, il FEGATELLI scrive alla ASL, lamentando in primis che essa "torna ad esprimere valutazioni di merito sui lavori, ormai conclusi, delle conferenze di servizi", asserendo in secondo luogo (in modo del tutto inconferente, posto che era proprio l'utilizzo della diversa tecnologia il *punctum dolens*) che "l'amministrazione non cambierà i limiti di emissione del gassificatore solo perché il raffreddamento utilizzato è ad aria anziché ad acqua", e passando, alla fine, direttamente alle minacce:

Si ritiene, inoltre, nelle competenze che la legge demanda al responsabile del procedimento segnalare che l'azione svolta da codesta AUSL potrebbe risultare riconducibile a diverse ipotesi di reato. Lo stesso, infatti, può rappresentarsi nelle seguenti caratteristiche:

- a. mancanza di trasparenza e lesione del principio di legittimo affidamento (abuso di potere) - ogni parere, nonostante le risposte date, riporta elementi aggiuntivi volti ad affermare la propria posizione (prima le distanze, poi gli aspetti epidemiologici relativi al Comune di Albano, poi gli aspetti epidemiologici relativi al Comune di Ardea);
- b. eccesso di potere - non è possibile, in atti pubblici, e senza evidenze di fatto, richiedere la bonifica di un sito se lo stesso non risulta avere superato le CSC, né esprimersi in materie di competenza di terzi;
- c. omissione di atti d'ufficio - le valutazioni tecniche evidenziano una considerazione non attenta delle problematiche, tant'è che spesso risultano, tra loro, contraddittorie. Si pensi ad esempio al problema del traffico, elemento di criticità per il gassificatore ma elemento irrilevante in relazione alla mancata attivazione del VII invaso o di bonifica del sito o alle conseguenze in termini di dispersione di polveri e rumore nonché di sicurezza dei lavoratori in caso di bonifica degli invasi precedenti.

Si invita, pertanto, codesta AUSL a voler ricondurre la propria azione all'interno delle regole di trasparenza, efficacia ed economicità che la legge impone, e di tenere in debita considerazione l'utilità che le iniziative su richiamate hanno per il superamento definitivo dello stato di pericolosità in materia di rifiuti presente nella regione Lazio.

A quel punto, la ASL si ammutolisce e, come già visto, l'AIA verrà rilasciata con determina B3694 del 13.08.2009 a firma congiunta FEGATELLI-DE FILIPPIS.

I denunciati, in merito a quanto sopra evidenziato, depositano una articolata [relazione di consulenza](#), in cui contestano, sotto il profilo tecnico, tutto il procedimento, e in particolare:

- a) la mancata valorizzazione del dato, pure emerso in istruttoria (su tutte si rammenta la citata nota ASL RM - H), relativo al passaggio dal sistema di raffreddamento ad acqua al sistema di raffreddamento ad aria;
- b) l'idoneità della soluzione proposta relativa alla vasca di raccolta dell'acqua piovana.

Quanto al primo punto, la relazione conclude così:

- Le modifiche al progetto iniziale di centrale elettrica presentato dal Co.E.Ma. non hanno formato oggetto di analisi e verifica da parte della commissione tecnica di cui all'Art. 4 dell'ordinanza D.P.C.M. dell'8 Novembre 2002;
- Le modifiche concernenti i sistemi di raffreddamento dei fumi e della colata (raffreddamento ad aria rispetto all'originario raffreddamento ad acqua) hanno un **carattere sostanziale** e, per quanto noto, non risultano essere state realizzate in nessuna centrale elettrica con produzione di syngas da CDR costruita fino ad ora, ne risultano brevetti relativi a tale sistema;
- Dall'analisi dei dati prospettati dallo stesso Co.E.Ma. emerge che la sostituzione del raffreddamento ad acqua con il proposto sistema di raffreddamento ad aria non può ritenersi oggettivamente praticabile senza gravi rischi di malfunzionamento dell'intero sistema di gassificazione e produzione di energia elettrica e, soprattutto, in termini di emissioni al camino nocive per la salute e l'ambiente;
- In sostanza la centrale, malgrado il presunto raffreddamento ad aria, è, in realtà, "destinata" ad utilizzare un sistema di raffreddamento ad acqua;

Quanto al consumo di acqua:

- Comunque, questo va sottolineato decisamente, il **consumo di acqua**, anche nell'ambito dell'improbabile sistema di raffreddamento ad aria proposto nel secondo progetto, è nettamente superiore ai dati prospettati e dichiarati dal Co.E.Ma ed asseverati dal Prof. Ing. G.M. Baruchello;
- I dati statistici relativi ai flussi pluviometrici ed ai bilanci idrici, così come le altezze di pioggia ed i volumi da queste ricavabili dalle aree di installazione dell'impianto, necessari al funzionamento e all'autosufficienza della centrale elettrica suddetta, risultano male interpretati e non aderenti alla realtà;
- Conseguentemente il bacino idrico di accumulo prospettato come soluzione decisiva di fattibilità non risulta, viceversa, adeguato a risolvere il problema del consumo dell'acqua senza apporti di risorse idriche prelevate dalle falde ovvero "da apposita struttura acquedottistica realizzata a tale scopo" (CFR: Punto 152, pag. 65, Allegato Tecnico dell'AIA B-3694 del 13.08.2009);
- Per quanto concerne il controllo, il trattamento e l'immissione nell'atmosfera di inquinanti la sostituzione dell'originario processo/ciclo di raffreddamento ad acqua con il nuovo processo/ciclo di raffreddamento ad aria ha come conseguenza un rischio, altamente probabile, di aumento dell'inquinamento dell'aria (ed in particolare un aumento delle emissioni nell'aria di diossine, furani, ossidi di azoto, nano polveri, ossidi di zolfo, ed inquinanti radioattivi derivanti dal carbone.) rispetto ai livelli di emissione dichiarati nello studio di impatto ambientale del Co.E.Ma. e successive integrazioni.

Quanto sopra descritto conduce ad altri argomenti.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 (codice dell'ambiente), relativo alla procedura di VIA⁴⁹, nel testo all'epoca vigente, prevedeva al comma 1, lettera l-bis), introdotta dal D. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (c.d. "correttivo ambiente"), introduce nel codice il concetto di "*modifica sostanziale*" del progetto, definendola come "*la variazione di un piano, programma o progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente*".

Ai sensi del testo all'epoca vigente dell'articolo 23, comma 4, del T.U., entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA "*l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato*".

Si rammenti come, proprio il giorno in cui fu rilasciata la VIA positiva (anzi, alcuni giorni dopo la formale emissione del provvedimento...) era proprio D'Amato a mettersi di traverso affermando che il progetto era esattamente lo stesso su cui era stato espresso un parere di compatibilità ambientale negativa (*prog. 17714 – 13.10.2008 – RIT 2866/08 – all. 236, già vista*).

D'AMATO:- Il discorso è questo lui non ci può pigliare per culo perché quando noi diciamo che deve abbassare la potenza del quaranta per cento ma non di smaltimento ma di erogazione senò l'inquinamento rimane tale e quale per cui denu... ci denunciano capito!

DE FILIPPIS:- Ahà e allora chiamatelo nò!

D'AMATO:- Eh...chiamalo Giovanna parlate con loro....e poi lui dice ogni tanto che uno bisogna fare riferimento a quello che hanno detto loro....loro non hanno dato nessun...non posso fare riferimento a quello che hanno detto loro

⁴⁹ Va ricordato come lo stesso articolo (lettera b), per "valutazione ambientale dei progetti" (nel seguito valutazione d'impatto ambientale, o VIA"), intende "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio".

DE FILIPPIS:- Sì!

D'AMATO:- Su tutto quello che è stato aggiunto sull... stiamo parlando delle prescrizioni non delle questioni normative ma solo delle prescrizioni

DE FILIPPIS:- Sì...sì...sì!

D'AMATO:- Hai capito! per cui...

DE FILIPPIS:- Sì ma quello mh... le prescrizioni dove **D'AMATO:- Nò perché non le hanno RIDate, loro non c'hanno dato dei dati numerici ma molto generici**

Del resto, il piano del Gruppo era proprio quello di lasciare sostanzialmente le cose come stavano, ma fingendo che erano cambiate ed imponendo prescrizioni inutili, al fine di ribaltare il provvedimento di D'Amato, il quale, come riferiva DI CARLO in una conversazione con DE FILIPPIS, era uno che aveva "un'idea poco utile" di sé stesso, ossia era onesto.

(prog. 645 – 07.07.2008 – RIT 2866/08 – all. 103)

MARIO: è.. diciamo.. la voglia di.. di.. cioè teoricamente lui dovrebbe avere la voglia di chiudere quella vicenda no?

RANIERO: no ma lui.. **ma lui parli del.. del tecnico però?**.. adesso

MARIO: **si**

RANIERO: ma guarda che no sta di.. eh.. poi lui c'ha sto modo di esprimersi.. di fare.. io.. io mo lo conosco da tempo eh.. na rottura ogni volta che uno ci deve parlà no.. perchè fa il prezi.. però.. ti assicuro che non è.. non sta.. di traverso.. proprio pe ni.. eh appare così ma non..

MARIO: no **ma io non credo che lui stia di traverso.. credo semplicemente che.. che c'abbia un'idea.. diciamo poco utile per se stesso.. nella sostanza..** nel senso che...

RANIERO: si ma poi l'abbiamo approfondita anche la tua..

MARIO: cioè nessuno gli.. ma nessuno.. se lui c'ha in mente che l'atto lo debba chiudere.. con eh.. evviva.. l'impianto.. non c'è nessuno che c'ha in mente questo.. **cioè è chiaro che quella robba deve essere scritta.. in un certo modo.. capito?.. che non sarà.. eh.. però deve essere.. si proceda**

RANIERO: si.. si.. si

MARIO: eh.. si proceda a patto che... questa è l'uscita no?

Nel caso di specie, dopo la riapertura dell'istruttoria e la trasformazione del sistema di raffreddamento, altre Autorità preposte al rilascio di parere lamentano proprio la carenza documentale sotto il profilo del sistema di raffreddamento. Inoltre, la modifica relativa alla diminuzione delle potenzialità dell'impianto era fittizia. Per cui delle due l'una: o non c'erano novità, e quindi non sarebbe stato possibile ribaltare il giudizio negativo di marzo 2008, oppure le novità c'erano, ma le inadeguatezze documentali avrebbero dovuto condurre ad arrestare la procedura e ricominciare da capo.

Ciononostante, il progetto viene approvato, senza che potessero partecipare al procedimento i soggetti interessati. Chè altrimenti si sarebbero persi i CIP 6.

Circa il rilievo penale di tutto quanto sopra evidenziato, si rinvia al paragrafo relativo ai reati di pubblica amministrazione, nonché a quello relativo al reato associativo.

Basti in questa sede ricordare che **il contestato abuso di ufficio a FEGATELLI emerge dalla applicazione della giurisprudenza, ormai consolidata, in materia di abuso di ufficio per sviamento di potere (ex plurimis, SS.UU. n. 155/2011: "sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere")**.

§9. La localizzazione della nuova discarica a Monti dell'Ortaccio. I reati urbanistici e il traffico di rifiuti [1]. [Riferimenti principali: informative Reparto Operativo CC. Tutela Ambiente del 14 febbraio 2012 prot n. 13/4-1, del 18 giugno 2012 prot. Nr. 13/4-17, dell'8

ottobre 2012 prot. Nr. 13/54-1 e dell'8 novembre 2012 prot. Nr. 13/70, informative della Polizia Municipale del XV Gruppo in data 11 settembre 2012 (prot. n. 47064/RHPEB) e 26 ottobre 2012 (prot. n. 57995/RHPEB), relazioni di consulenza tecnica redatte dall'Arch Margherita Aledda]

§9.1 Lo studio di siting e il nuovo commissariamento del Lazio (rif. Informativa Rep. Op. CC. tutela Ambiente Nr. 13/4-1 del 14 febbraio 2012)[1]

Poiché Malagrotta doveva chiudere, la Regione Lazio avviava la procedura di localizzazione del sito della nuova discarica.

Il 24 giugno 2011 viene depositata l'“analisi preliminare di individuazione di aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuto non pericolosi”; trattasi di documento non sottoscritto ma trasmesso con nota [120859](#) del 24.06.2011 a firma Carini, MAROTTA e Tanzi su carta intestata a: Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti - Il direttore (all'epoca Mario MAROTTA)⁵⁰.

Il documento di *siting* delle future discariche redatto dalla Regione Lazio riportava l'individuazione di 7 aree potenzialmente idonee ad ospitare un impianto di discarica fra le quali, ovviamente, compare Monti dell'Ortaccio.

3 Individuazione dei siti oggetto dell'indagine		
3.1 Localizzazione		
Di seguito si riporta l'elenco dei siti individuati:		
N	Comune	Località
S1	Roma	Corcolle – San Vittorino
S2	Fiumicino (RM)	Osteriaccia (via Leopoli)
S3	Fiumicino (RM)	Pizzo del Prete – Le Macchiozze
S4	Riano (RM)	Quadro Alto
S5	Roma	Procoio Vecchio – Pian dell'Olmo
S6	Roma	Monti dell'Ortaccio
S7	Roma	Castel Romano – Quartaccio

Devesi sottolineare come tale individuazione, peraltro eseguita da anonimi funzionari della Regione Lazio, non era basata su studi “di campo”, ma solo su dati documentali⁵¹.

⁵⁰ Sulla genesi dello studio e sul perché non fosse mai stata portata avanti l'istruttoria della Via di Monti dell'Ortaccio è stato sentito anche il Dr. Paolo Menna, dirigente dall'agosto 2010 all'area VIA della Regione Lazio, il quale, dopo aver prodotto la nota prot. 271308 del 23/12/09 della Regione Lazio – area VIA, con cui detto Ufficio chiedeva alla Direzione Rifiuti se la domanda del CO.LA.RI. fosse compatibile o prevista nel nuovo Piano rifiuti della Regione Lazio all'epoca vigente, su espressa richiesta dell'Ufficio asseriva quanto segue:

“Non abbiamo avuto risposta dalla Direzione Rifiuti e pertanto siamo rimasti così. Sinceramente, al passaggio di consegne con Colosimo non parlammo di questa pratica, lui parlò di altre opere in itinere che per lui non andavano approvate. Venni a conoscenza della pratica qualche mese dopo, e me ne preoccupai, perché dissi: non è che il CO.LA.RI. poi ci chiede i danni? Pertanto ne parlai con i miei direttori, Tanzi e FEGATELLI”.

[omissis]

Domanda: Quindi lei ha chiesto un parere a?

Risposta: A FEGATELLI, Tanzi ed anche all'assessore Mattei, e mi han detto: guarda, c'è questa situazione dei siti, si dovrà scegliere un sito dove porre le discariche provvisorie, quindi, e parlo di un anno fa, la palla era in mano alla politica.

Domanda: Ricorda esattamente cosa hanno detto l'uno e l'altro?

Risposta: E' difficile ricordare... FEGATELLI mi ha tranquillizzato, mi ha detto che non c'è rischio che il CO.LA.RI. chiedesse i danni; prima di lui parlai, con l'assessore e con Tanzi. Voglio precisare che sono sondaggi che ho fatto a livello personale, non istituzionale; non c'è nulla di scritto.

A.D.R.: non so perché FEGATELLI sapesse dell'intenzione del CO.LA.RI. di non chiedere i danni, lui era stato ai rifiuti per tanto tempo, probabilmente conosceva tutti, ma non so.

[omissis]

Domanda: All'epoca chi era il responsabile della direzione regionale a cui scriveste?

Risposta: Luca FEGATELLI [omissis].”

⁵¹ Sul punto, si rammenta come la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, nella relazione del 4 luglio 2012 abbia ritenuto opportuno audire i tecnici nominati dal commissario, ingegneri Moretti e Sorrentino, affinché

Tale elemento è importante in quanto detto studio condizionerà in modo determinante la successiva scelta della nuova discarica.

In data 22 luglio 2011, con DPCM veniva infatti dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella Regione Lazio. In data 6 settembre 2011, con OPCM n. [3963](#), il Prefetto di Roma, Giovanni Pecoraro, veniva nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale.

La missione, indicata all'articolo 2, era la seguente:

Ai fini del superamento dell'emergenza, e nelle more della messa in esercizio, da parte dei Soggetti competenti, del sistema impiantistico previsto dal Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, il Commissario delegato provvede all'individuazione, in via prioritaria nell'ambito dei siti indicati nel documento "Analisi preliminare di individuazione di Aree idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi" citato in premessa, alla progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano, e trattati anche nel rispetto delle ordinanze del Presidente della regione Lazio citate in premessa.

Lo spazio di manovra del Commissario era pertanto limitato a selezionare il sito "in via prioritaria" tra quelli indicati nello studio preliminare. Tale elemento è di estrema importanza in quanto in teoria il Commissario avrebbe anche potuto scegliere un sito diverso da quelli indicati nello studio ove ne avesse accertato l'inidoneità (circostanza confermata dallo stesso Prefetto Sottile, che si vedrà succedere al Prefetto Pecoraro nel corso della sua audizione in Commissione), inidoneità confermata anche dalle audizioni eseguite presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, come da nota testè vista.

Delle 7 aree identificate nello studio preliminare, inizialmente 2 venivano fatte oggetto, dal Commissario Straordinario, di individuazione quale siti potenzialmente idonei. L'atto di individuazione avveniva con decreto del 24 ottobre 2011. I due appezzamenti sono attestati rispettivamente nel comune di Roma e di Riano (RM).

illustrassero in modo più specifico le conclusioni della relazione. Gli stessi, in data 21 marzo 2012, hanno reso in Commissione dichiarazioni che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

– i sette siti proposti nel documento di analisi preliminare predisposto dalla regione sono stati visitati già dal 19 settembre insieme ai tecnici regionali, ingegneri Minicillo e Leone;

– dai sopralluoghi e dall'acquisizione di documentazione presso la regione Lazio è emerso che nessuno dei siti aveva caratteristiche tali da potersi considerare idoneo alla realizzazione di una discarica;

– i siti meno problematici sono risultati essere S. Vittorino-Corcolle, nel comune di Roma, e Quadro Alto, nel comune di Riano;

– la valutazione è stata effettuata in base ai dati emergenti dal « *siting* regionale, documento che recepisce tutti gli atti ufficiali della regione, in particolare il piano territoriale paesistico regionale ». La relazione di *siting* regionale è estremamente sintetica sotto il profilo delle informazioni relative ai sette siti. Si tratta di due o tre paginette per ogni sito, poi sono riportate le cartografie del piano territoriale paesistico regionale, che danno una serie di informazioni. Non risultano indagini sul campo di carattere geomorfologico, chimico, fisico su tutte le componenti ambientali dei sette siti. « Tutti i riferimenti e le informazioni tecniche sui siti, quindi sulle falde e sulla geologia, sono resi per ogni sito più sulla base di dati bibliografici che su indagini fatte sul sito, tanto che poi il commissario, a valle dell'individuazione dei due siti, ha proceduto a fare eseguire una serie di indagini specifiche sui siti ritenuti « meno cattivi »;

– il documento di analisi preliminare è firmato dalla regione Lazio, ma non riporta i nominativi dei funzionari che lo hanno redatto.

SITO S1	Località: S. Vittorino - Corcolle	Comune: Roma	
Il sito ricade nei limiti amministrativi del Comune di Roma in località Corcolle, nel territorio dell'VIII Municipio. Individuato al catasto terreni come segue:			
FOGLIO	particelle	Consistenza	Porzione da acquisire
676	99	5 ha, 7 are, 20 ca [50.720 mq]	33.200 mq
676	101	77 are, 20 ca [7.720 mq]	4.000 mq
676	103	98 are, 80 ca [9.880 mq]	3.700 mq

SITO S4	Località: Quadro Alto	Comune: Riano	
Individuato al catasto terreni nel territorio del Comune di Riano come segue: Via Pian dell'Olmo			
FOGLIO	particelle	consistenza	Porzione da acquisire
7	105	97 are, 41 ca [9.741 mq]	2.100 mq
7	107	92 ha, 27 are, 40 ca [922.740 mq]	79.000 mq

Secondo quanto indicato nell'atto del 24 ottobre 2011 e sulla base delle verifiche espletate presso l'Agenzia del Territorio, le aree ricadenti nel comune di Roma, località Corcolle, risultano di proprietà della società BRIXIA VERWALTUNGS avente sede in Svizzera⁵².

Per quanto attiene il sito di Riano - Quadro Alto, alla fine il sito era entrato nella disponibilità del Gruppo CERRONI.

Presso l'area in questione risulta essere attiva una cava di tufo gestita da diverso tempo dalla società Quadro Alto s.r.l. Il cespite, dal 2008, risulta essere di proprietà della società agricola PROCOIO VECCHIO s.r.l. riconducibile alla famiglia BONCOMPAGNI LUDOVISI, compagine assai nota nella zona di Riano. In data 13 ottobre 2011, con atto di compravendita, le due particelle catastali, che solo successivamente sarebbero state individuate dal Commissario Straordinario⁵³, venivano alienate dalla PROCOIO VECCHIO s.r.l. al CO.LA.RI., soggetto giuridico riconducibile a Manlio CERRONI. L'analisi dell'atto di compravendita ha posto in evidenza una singolarità secondo cui nessuna somma sarebbe stata sborsata dal CO.LA.RI. in favore della venditrice. A quest'ultima verrebbe riconosciuta una somma per ogni tonnellata di rifiuto che sarà eventualmente trattato negli stabilimenti che eventualmente verrebbero realizzati in quell'area.

Pertanto il CO.LA.RI. ha effettuato un acquisto a c.d. costo zero, in cui il corrispettivo sarebbe stato pagato solo se la discarica fosse stata localizzata lì.

Tuttavia, già nel 2009 la CO.LA.RI. aveva presentato alla Regione Lazio un progetto preliminare per poter realizzare ivi una discarica, alla quale la Regione aveva risposto negativamente, esattamente il giorno stesso della presentazione, con provvedimento a firma di Luca FEGATELLI.

Ora, stranamente, l'individuazione del sito di Quadro Alto viene effettuata sulla base degli stessi documenti già prodotti dalla CO.LA.RI. anni prima per ottenere la valutazione di compatibilità ambientale ad aprire la discarica (addirittura si tratta del c.d. "copia-incolla", come documentato, tra l'altro dall'esposto presentato presso questa Procura della Repubblica dal gruppo dei Verdi del Consiglio regionale del Lazio).

⁵² la società ha come rappresentanti in Italia PLANNER TERZAGHI Manuela nata a Roma il 27.05.1955 e PLANNER TERZAGHI Andrea nato a Roma il 07.11.1956. Il possesso delle aree da parte della società elvetica risulta datato nel tempo ovvero sin dalla costituzione dell'impianto meccanografico catastale (1979). Di recente un servizio giornalistico ascrivibile alla testata on-line de Il Corriere della Sera poneva in risalto un legame esistente tra la predetta società anonima e la società Ecologia Corcolle s.r.l. (sul punto si rinvia all'informativa citata in rubrica)

⁵³ con atto del 24 ottobre 2011

Ciò che più desta sorpresa, tuttavia, non è l'utilizzo di altrui documentazione tecnica, quanto la circostanza che sia stato individuato come potenzialmente idoneo a divenire la “nuova Malagrotta” un sito che solo due anni prima era stato ritenuto inidoneo dalla stessa Regione Lazio.

Ed infatti tale sito non verrà scelto.

Più o meno nello stesso periodo, il CO.LA.RI. inoltrava analoga richiesta di VIA per Monti dell'Ortaccio, che non verrà mai istruita fino all'estate 2012 (lo si vedrà).

Ed infatti, il consorzio CO.LA.RI. (in A.T.I. con la Soc. E. GIOVI S.r.l.), in persona dell'Avv. Manlio CERRONI in qualità di legale rappresentante, in data 12/10/2009 presentava alla Regione Lazio, Area V.I.A., con nota prot. n° 283/09 un'istanza di procedura integrata di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento di Discarica per rifiuti urbani e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in impianti TMB) sita nel Comune di Roma, in località Monti dell'Ortaccio

La rapidissima, pressochè fulminea, istruttoria di Riano, operata da Luca FEGATELLI, di fatto elimina una pretendente alla localizzazione della nuova discarica (indicata, si ribadisce, da un anonimo funzionario regionale nello studio di siting) e riduce le possibilità di scelta per il Commissario delegato.

Alla fine, il commissario Pecoraro aveva indicato il sito di Corcolle, uno dei pochi non di proprietà di CERRONI. La scelta di tale sito, anche per la vicinanza con Villa Adriana, era stata molto contestata, tanto che alla fine il Prefetto Pecoraro si dimetterà perché non in grado di portare a termine il suo mandato.

Alla fine, come sembrava scritto fin dall'inizio, la scelta finirà per concentrarsi su Monti dell'Ortaccio nel momento in cui il Prefetto Sottile sostituirà (il 25 maggio 2012) il suo predecessore.

Nel mese di agosto 2012 infatti il CO.LA.RI., dopo una serie di incontri tra il Prefetto Sottile e CERRONI, riportati anche dagli organi di informazione, avanza istanza di AIA, il Prefetto con provvedimento 23 agosto 2012, prot. n. 143 si attribuisce la competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione integrata ambientale, fissando poi la conferenza di servizi per il giorno 24 settembre e invitando l'impresa a integrare la documentazione. Sul contenuto della documentazione, si rinvia al successivo par. 9.3.

L'autorizzazione ambientale integrata verrà rilasciata con provvedimento del [27.12.2012](#). I contenuti del provvedimento, così come l'eventuale sussistenza di profili di illiceità – diretta o derivata- dello stesso, sono attualmente al vaglio di questa Autorità Giudiziaria.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio [Decreto 3 gennaio 2013](#) (Gu 7 gennaio 2013 n. 5) ha provveduto a nominare, nella persona del predetto Prefetto Sottile, un “Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio nella Provincia di Roma, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

In particolare, a detto Commissario, munito di speciali poteri, veniva demandato di ricercare su base regionale, e quindi con potere di deroga al “principio di prossimità”, che si analizzerà meglio nel paragrafo sulle tariffe, impianti in grado di trattare i RSU indifferenziati, così superANDO lo stato di emergenza che attraversa la provincia di Roma, prevedendo altresì poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti competenti.

§9.2. La morfologia della zona [1]

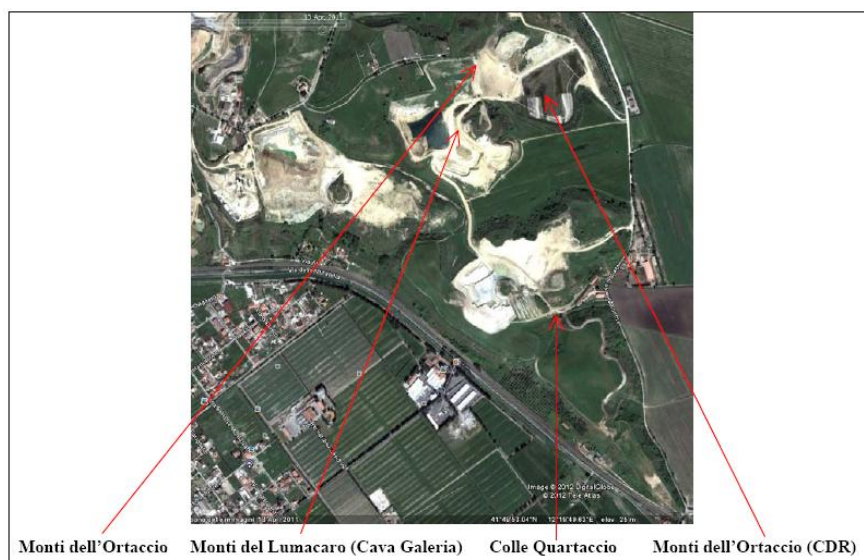
Nel mese di luglio 2012 questo Ufficio emetteva decreto di ispezione dello stato dei luoghi in località Monti dell'Ortaccio, al fine di verificare la sussistenza dei titoli autorizzativi allo scavo. Contestualmente, nominava consulente tecnico nella persona dell'Arch. Margherita Aledda affinché presenziasse alle operazioni di ispezione e relazionasse sul regime urbanistico degli interventi.

La predetta consulente ha depositato tre distinte relazioni, le quali affrontano i vari profili di interesse (relazione [n. 1](#), relazione [n. 2](#), relazione [n. 3](#)). E' stata infine depositata una [relazione](#)

conclusiva, che riassume in sé le precedenti, aggiornate alla luce degli atti di indagine assunti e dei provvedimenti autorizzativi *medio tempore* intercorsi.

La situazione autorizzativa, che all'inizio si presentava complessa per la presenza di tre distinte aree oggetto di scavo, è stata successivamente chiarita, con esiti invero sorprendenti.

In via preliminare, si può affermare che il plesso genericamente denominato Monti dell'Ortaccio si compone in realtà di tre aree, tutte nella disponibilità del gruppo CERRONI: Monti dell'Ortaccio (a sua volta idealmente divisibile in discarica e deposito CDR), Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro.



Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro sono, come visto, cosa diversa da Monti dell'Ortaccio, anche se la realizzazione di una viabilità di servizio tra le varie aree (già presente) lascia prevedere che le stesse, in un futuro non poi tanto remoto, dovrebbero costituire un'unica grande discarica, la Nuova Malagrotta. La relazione di consulenza tecnica depositata nel mese di settembre 2012, infatti, chiarisce come “le attività relative alle cave denominate Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro sono strettamente correlate alle attività attualmente in corso nel sito denominato Monti dell'Ortaccio. La vicenda ha origine con la prima richiesta di autorizzazione relativa alla cava di Monti del Lumacaro, richiesta che risale al 05/05/2000, prot. n° 6027 del Dip.to X, presentata dal Sig. Benito VITALI, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l., per un'attività estrattiva da svolgersi su aree distinte al catasto: Foglio n° 749 particelle n° 165, 167, 170, 2, 3, 4, 6, 1, 129, 162, 163, di proprietà della Soc. Pisana Immobiliare S.r.l. ed in disponibilità della Soc. Galeria Scavi S.r.l. fino alla data 13/12/2004. Dalla documentazione acquisita, è stato possibile desumere l'ammontare dell'intera superficie interessata dal Progetto dell'attività estrattiva allegato alla richiesta, pari a 39.89.20 ha (398.920 mq). Superficie che non sarà interamente autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, ma che, come si è rilevato, coincide con quella successivamente indicata nelle istanze di autorizzazione integrata V.I.A. e A.I.A. relativa ad una discarica per rifiuti solidi urbani presentata nel 2009 dall'A.T.I. formata dalla Soc. CO.LA.RI. e dalla Soc. E. GIOVI S.r.l. e nel 2012 dal CO.LA.RI.”

Del resto, Monti del Lumacaro e Monti dell'Ortaccio già rientrano nell'area per la quale è stata richiesta e rilasciata l'AIA per la nuova discarica.

Tralasciando per un momento gli scenari futuri, sembra opportuno focalizzare l'attenzione sulla differenza tra Monti dell'Ortaccio e Monti del Lumacaro, perché è proprio sulla confusione tra queste due aree che si concentrerà gran parte della condotta decettiva del CO.LA.RI. che si analizzerà al paragrafo che segue.

Nella figura che segue è evidenziata in rosso l'area di intervento a Monti dell'Ortaccio, mentre è evidenziata in blu la superficie a disposizione per l'approvvigionamento di terra, argilla e materiali inerti (Monti del Lumacaro). Si precisa che l'immagine è mutuata dal progetto presentato dal CO.LA.RI. al Commissario Straordinario.



Di tanto si tenga presente nel prosieguo della trattazione.
Passiamo ora all'esame delle varie aree.

Monti del Lumacaro



Per tale area, dalla prima relazione di consulenza tecnica depositata dall'Arch. Margherita Aleda si evince che in data 05/05/2000, prot. n° 6027 del Dip.to X, il Sig. Benito VITALI, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l. aveva presentato richiesta di autorizzazione, corredata di progetto, ai sensi del piano Stralcio delle attività estrattive del Bacino del Rio Galeria – Magliana e

della L.R. n° 27/93, per un'attività estrattiva in Località Monti del Lumacaro. In data 29/01/2001, prot. Dip. X n° 1100, prot. n° 14 S.U. Roma Ambiente, il Sig. Benito VITALI, in qualità di Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l. chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva utilizzando la procedura unica prevista dal D.Lgs n° 112/1998 e D.P.R. n° 447/1998. A tal fine rinnovava la domanda di autorizzazione presentata in data 05/05/2000 prot. Dip. X n° 6027.

In data 31/10/2001, prot. n° 15910, il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Arch. Stefano Mastrangelo, emetteva la Determinazione n° 439, di Approvazione del progetto di attività estrattiva Località Monti del Lumacaro e N.O. finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica – Soc. Galeria Scavi S.r.l..

In data 08/01/2003, prot. X Dip. n° 335, è stata stipulata la Convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Roma, X Dipartimento, la Soc. Galeria Scavi S.r.l. e il Consorzio di recupero COTEMA. Documento a firma della Soc. Galeria Scavi S.r.l., del Consorzio CO.T.E.MA., il Presidente, del Comune di Roma, il Direttore del Dipartimento X Arch. Stefano Mastrangelo. Convenzione registrata all'Ufficio delle Entrate con prot. n° 267/Serie 3 del 17/01/2003.

In data 19/02/2003, prot. n° 3824, il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Arch. Stefano Mastrangelo, emette la Determinazione n° 80, di Autorizzazione all'attività estrattiva in Località Monti del Lumacaro – Soc. Galeria Scavi S.r.l.

L'autorizzazione a svolgere l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia rilasciata alla Soc. Galeria Scavi S.r.l. in Località Monti del Lumacaro, aveva valore per tre anni (scadeva quindi in data 19/02/2006), ed interessava i terreni distinti al N.C.T. foglio n° 749 particelle n° 129, 162, 163, 165, 167, con area del cantiere estrattivo (CE) di 12,6 ha (12.600 mq).

In data 19/02/2006 scade l'autorizzazione n° 80/2003 rilasciata alla Soc. Galeria Scavi S.r.l. relativa ai terreni distinti al N.C.T. foglio n° 749 particelle n° 129, 162, 163, 165, 167, con area del cantiere estrattivo (CE) di 12,6 ha (12.600 mq. Dal 19.02.2006 l'attività di estrazione avverrà senza alcuna autorizzazione sino (lo vedremo) al 20 aprile 2011.

In questa data, inopinatamente, con provvedimento prot. n° 27140, il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Dott. Fabio TANCREDI, emetteva la Determinazione n° 747, di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva in Località "Monti del Lumacaro" – Soc. Galeria Scavi S.r.l.

Il rinnovo prevedeva l'autorizzazione, alla Soc. Galeria Scavi S.r.l., per 10 anni, a partire dal 19/02/2003 (rinnovo che, quindi, ha valore retroattivo considerANDO che l'autorizzazione originaria, Determinazione n° 80 del 19/02/2003, valevole per tre anni, è da ritenersi scaduta in data 18/02/2006), all'esercizio dell'attività estrattiva per complessivi 729.970 m³ di materiale utile nell'area sita nel territorio del municipio XV del Comune di Roma, in Località Monti del Lumacaro, distinta nel NCT al Foglio 749 particelle n. 129,162, 163,165, 167, con area del cantiere estrattivo (CE) di 12,6 ha.

Una autorizzazione retroattiva (totalmente illegittima), quindi, esattamente la stessa che stava per rilasciare l'assessore Civita della Provincia di Roma per l'impianto di trasferimento di Rocca Cencia dietro le pressioni da parte di CERRONI, e che solo per le obiezioni informalmente formulate da appartenenti all'Arma non è stata emessa⁵⁴.

⁵⁴ L'informativa conclusiva "velletrana" n. 71/8-30 del 22.06.2010 (pag. 180 ss., paragrafo rubricato "Stazione di Trasferenza Co.La.Ri. sita in Roma via di Roccacencia") riporta una serie di conversazioni captate in occasione di un controllo effettuato da personale del Nucleo su delega dell'A.G. di Roma. Tale verifica verteva sull'autorizzazione in possesso della stazione di trasferimento dei rifiuti urbani gestita dalla CO.LA.RI., società gestita in prima persona dall'Avvocato CERRONI.

Detto impianto, ubicato in Roma accanto all'impianto AMA di Roccacencia, è risultato sprovvisto di autorizzazione poiché scaduta da circa 10 anni, nonché privo dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore.

A seguito delle risultanze evidenziate dal NOE si scatena un turbinio di telefonate tra CERRONI e gli alti vertici dell'Amministrazione Provinciale (competente in materia), con protagonista l'Assessore all'Ambiente Michele Civita.

L'Assessore, sebbene in un primo momento sembra tenere testa alle pretese dell'Avvocato, alla fine soccombe, a seguito della neppur troppo velata minaccia di creare un problema igienico-sanitario simile a quello vissuto dalla città di Napoli. Ma di fronte alle perplessità espresse da un Maresciallo del NOE, che so trovava per caso presso il COLARI per notificare un atto a CERRONI, si

Lo scavo, alla luce degli esiti dell'ispezione, appare interessato dalla presenza di notevole massa d'acqua, verosimilmente scaturente dalle falde acquifere sottostanti (v. infra).



[fotografia scattata durante le operazioni di ispezione dello stato dei luoghi, vedesi fascicolo fotografico depositato in data 28 settembre 2012]

Colle Quartaccio



[fotografia scattata durante le operazioni di ispezione dello stato dei luoghi, vedesi fascicolo fotografico depositato in data 28 settembre 2012]

La seconda richiesta di autorizzazione risale al 23/03/2009, prot. n° 19063, quando il Legale Rappresentante della Soc. Galeria Scavi S.r.l., Sig. Benito VITALI, presenta al Comune di Roma, Dipartimento X, III U.O. Gestione Rifiuti ed Attività estrattive, istanza di autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia in località Colle Quartaccio, relativo all'area identificata al N.C.T. al Foglio n° 749 Sezione D, part. 15, 16p, 18, 19, 23p, 45, 51, 52, 53p, 64, 65p, di cui ha disponibilità per l'esecuzione del recupero fino alla data del 2020.

Dopo una lunga istruttoria, in data 21/06/2010, prot. n° 44145, il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Dott. Fabio TANCREDI, emette la Determinazione n° 1393, di Approvazione del progetto di attività estrattiva in Località “Colle Quartaccio” e N.O. finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica – Soc. Galeria Scavi S.r.l.

Con tale determinazione viene approvato, con prescrizioni, il progetto di attività estrattiva presentato dalla Soc. Galeria Scavi S.r.l. su terreni siti nel Comune di Roma ed identificati nel N.C.T. al Foglio n° 749 Sezione D, particelle n° 15, 16p, 18, 19, 23p, 45, 51, 52, 53p, 64, 65p.

In data 14/06/2011, prot. n° 40595, è stata stipulata la Convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Roma, X Dipartimento, la Soc. Galeria Scavi S.r.l. Documento a firma del Legale Rappresentante della Soc. Galeria Scavi S.r.l., Sig. Benito VITALI e del Dirigente del Dipartimento

spaventa e torna indietro. Da segnalare, nelle varie conversazioni (si rimanda integralmente alle trascrizioni ivi indicate, che come il CERRONI tenti in prima battuta di replicare, stavolta senza successo, la procedura seguita per Albano Laziale per far immettere in possesso dell'area del gassificatore l'azienda (e che con Hermanin aveva utilizzato per il CTR, v. la scheda personale di quest'ultimo), ossia il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 191 del TUA, per superare il regime ordinario.

X del Comune di Roma, Dott. Fabio TANCREDI. La Convenzione fornita in copia non riporta i dati relativi alla registrazione all'Ufficio delle Entrate.

L'area oggetto di attività estrattiva e di Convenzione è sita in Loc. Colle Quartaccio ed identificata al N.C.T. del Comune di Roma al Foglio 749 sezione D, particelle n° 15, 16p, 18, 19, 23p, 45, 51, 52, 53p, 64, 65p, per una superficie complessiva di circa 46,3 ha (463.000 mq) e cantiere estrattivo di 38,5 ha (385.000 mq)

Al Titolo primo della Convenzione, art. 2 è specificato che il volume massimo estraibile di materiale utile è di mc 3.255.406 e il minerale associato è di mc 1.410.127, così come indicato dagli atti di progetto, ma che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e, quindi, la Convenzione limitano la quantità di materiale estraibile, riferita ai lotti 1, 2, 3 e 4, a 1.787.233 mc di materiale utile e 589.743 mc di minerale associato.

L'Autorizzazione e la Convenzione hanno durata decennale per le fasi di estrazione e recupero a partire dalla prima autorizzazione (Art. 7).

La Società si obbliga a garantire finanziariamente il versamento al Comune di Roma del contributo di recupero ambientale relativo ai lotti 1, 2, 3 e 4 per un importo minimo di € 861.659,03 e a versare annualmente l'importo del contributo per il recupero in ragione di € 0,50 al metro cubo per il materiale utile estratto e al 20% (€ 0,10) per ogni metro cubo di materiale associato (Art. 8). La Soc. Galeria Scavi ha fornito garanzie fidejussorie per un importo pari a € 1.096.526,03 a garanzia della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di recupero dell'area oggetto di attività estrattiva.

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale (art. 15) una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Secondo il consulente tecnico Arch. Aledda, la Convenzione non sarebbe rispondente alle prescrizioni dell'art. 8 delle N.T.A. del PSAE. Inoltre, il parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione Lazio sarebbe stato emesso in base ad un progetto del tutto differente da quello autorizzato a causa dei lavori di movimentazione eseguiti medio tempore dalla Soc. Sestilia Fondiaria S.r.l. in assenza di autorizzazione.

Comunque, in data 30/06/2011, prot. n° 45111, il Direttore del Dipartimento X – Politiche Ambientali, Dott. Fabio TANCREDI (nome che si ritroverà nel paragrafo relativo alle tariffe), emette la Determinazione n° 1252, di Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in Località "Colle Quartaccio" Lotti 1, 2, 3 e 4 – Soc. Galeria Scavi S.r.l. Con tale determinazione viene autorizzata l'attività estrattiva della Soc. Galeria Scavi S.r.l. su terreni siti nel Comune di Roma ed identificati nel N.C.T. al Foglio n° 749 Sezione D, particelle n° 15, 16p, 18, 45, 51, 52, 53p.

Rispetto al progetto approvato, nell'autorizzazione non sono comprese le particelle n° 19, 23p, 64 e 65p.

Monti dell'Ortaccio

Come visto, sussistono dei vizi nei provvedimenti amministrativi che autorizzano l'escavazione di terra e argilla dai siti di Colle Quartaccio e (soprattutto) Monti del Lumacaro. Ma poiché l'esercizio di cava non autorizzato ovvero la coltivazione della stessa in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata costituiscono violazioni amministrative (secondo la prevalente giurisprudenza anche la trasformazione urbanistica conseguente allo scavo di una cava non autorizzata non richiede titolo urbanistico se non in presenza di impianti permanenti infissi al suolo), non formeranno oggetto di contestazione in questa sede se non per un altro aspetto, quello della deviazione di acque con riferimento a Monti del Lumacaro (v. infra).

Invece, nel corso delle operazioni di ispezione si verificava in località Monti dell'Ortaccio la presenza di un grosso fronte di scavo, oltre ad un'altra escavazione a forma di ferro di cavallo.



Quest'ultima è l'invaso per il deposito temporaneo di CDR, come vedremo, mentre l'area più grande costituisce l'invaso della futura discarica.

Quanto a tale ultimo scavo, in data 11 settembre 2012 (prot. n. [47064](#)/RHPEB pos. 2285/T.A. (1721-PG)) la Polizia Municipale del XV Gruppo depositava corpora informativa, in cui si ipotizzava la realizzazione di uno sbancamento in assenza di autorizzazione.

Con successiva informativa depositata in data 25 settembre 2012, prot. n. [50256](#)/RHPEB pos. 2285/T.A. (1855-PG), la Polizia Roma Capitale quantificava l'escavazione abusiva in 3.124.030,24 metri cubi.

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, nella relazione depositata in data 20 settembre 2012, concludeva in modo assolutamente analogo ai vigili Urbani del XV Gruppo: l'invaso, che costituisce uno sbancamento e quindi una trasformazione urbanistica, è stato realizzato in totale assenza di autorizzazione (permesso di costruire), di VIA, ed è inoltre stato realizzato su una zona gravata da vincolo aeroportuale.

Il Sito di Monti dell'Ortaccio, come si vedrà meglio in appresso, era stato indicato dal gestore di Malagrotta, e poi stralciato (su indicazione del Comune di Roma), nel progetto esecutivo del *capping* (tombamento) della discarica di Malagrotta, come sito di approvvigionamento dei materiali necessari al *capping* stesso (deliberazione commissariale n. [36/2008](#)).

Come visto per lo stesso sito, nell'ottobre 2009, era stata presentata richiesta di procedura integrata V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale) e A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per un intervento di "discarica per rifiuti e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in TMB)".

Detto sito, come visto, era stato incluso nello studio di siting elaborato dalla Regione.

In data 10 agosto 2012 il consorzio CO.LA.RI. presenta il progetto per la nuova discarica.

Con ordinanza n. 145 del 23 agosto 2012 il Commissario Straordinario chiede delle integrazioni al progetto, che vengono depositate ai primi di settembre.

La richiesta di VIA è stata invece rinnovata nel settembre 2012.

Il [24 settembre 2012](#) si tiene la conferenza di servizi, in cui quasi tutte le amministrazioni esprimono parere negativo, ENAC in testa (quest'ultimo Ente in relazione al vincolo aeroportuale).

Nel frattempo, questo Ufficio trasmetteva per opportuna conoscenza al Commissario Straordinario copia della relazione di consulenza tecnica, che come visto il 21 dicembre rilascerà il provvedimento di AIA.

§9.3. La richiesta di AIA/VIA per la realizzazione della discarica, i falsi ideologici e materiali della GIOVI srl e del consorzio CO.LA.RI. [2]

Si vedrà in questo paragrafo della richiesta come il CERRONI e i suoi accoliti abbiano posto in essere tutta una serie di condotte fraudolente volte a indurre in errore gli enti preposti al controllo e all'istruttoria sulla discarica di Monti dell'Ortaccio, al fine di ottenere l'autorizzazione.

Scendiamo nel dettaglio.

Si è detto che in data 10 agosto 2012 il consorzio CO.LA.RI. presenta il [progetto](#) per la nuova discarica.

Le integrazioni al progetto vengono depositate ai primi di settembre. A pagina 80 dello studio di impatto ambientale si legge, con riferimento all'area in esame, che *“con Decreto Commissariale n. 123/2002 è stata autorizzata, sull'area medesima, la realizzazione di un invaso di circa 500.000 mc per lo stoccaggio del CDR, mai entrato in funzione; ne consegue che l'area risulta idonea per destinazione d'uso e preferenziale, in quanto già autorizzata per attività di gestione rifiuti”*

Nessun cenno viene in questa sede fatto al decreto commissariale n. [36/2008](#), quello che approvava il *capping* di Malagrotta.

Anzi, a pag. 210 (par. 7, caratterizzazione dell'area, sottoparagrafo 7.1, uso pregresso del sito), è dato leggere, dopo un nuovo richiamo all'invaso per lo stoccaggio del CDR, realizzato ma mai entrato in funzione, che l'area, *“già oggetto di cavazione”* (non si dice quando o a che titolo), la cui *“superficie presenta un piano di imposta caratterizzato da uno strato di terreno “vergine” di spessore di almeno 2,00 sotto il quale si trovano le argille di base”*. Il proponente si premura anche di affermare che *“nell'area, successivamente alle attività di escavazione, non è avvenuta alcuna ulteriore attività, pertanto il terreno di imposta deve essere inteso come **terreno vergine in situ**”*.

Il CO.LA.RI. evidentemente dimentica di scrivere che l'escavazione ha portato all'asportazione di oltre 3.000.000 di metri cubi di terra senza autorizzazione alcuna (e con un abbassamento di circa 33 metri della quota del sito), e che essa è tutt'altro che pregressa, come dimostra il raffronto delle fotografie aeree scattate nel corso degli anni e riportate anche nella informativa depositata dai Vigili Urbani del XV Gruppo (prot. n. 57995/RHPEB del 26 ottobre 2012, in cui è contenuta anche la relazione dell'ausiliario tecnico di P.G. Massimo Maria Pizza) e dai Carabinieri.

Le fotografie aeree prelevate dall'Istituto Sara Nistri dimostrano in modo inequivoco il progressivo sbancamento del terreno.

Ecco la foto del 1990 (allora si poteva davvero parlare di terreno vergine):



Passiamo al 1998:



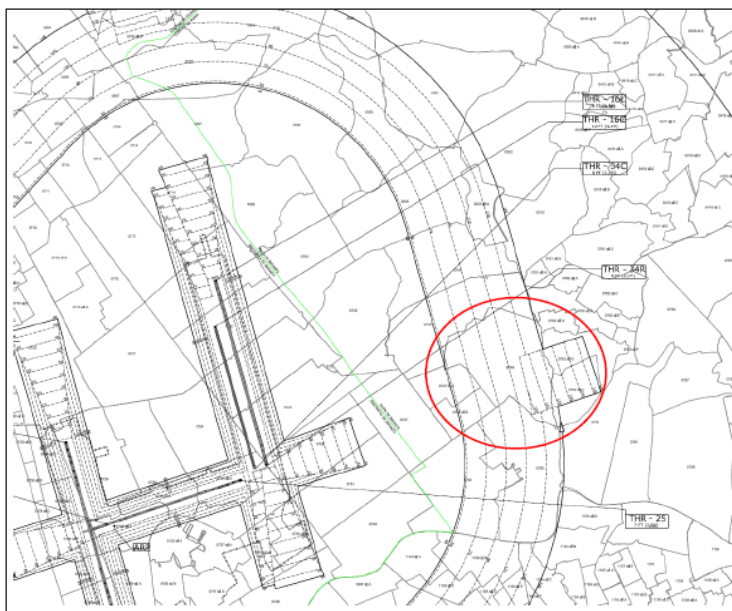
Quindi al 2003:



E infine al 2007:



Inoltre, nella documentazione relativa all'istanza di V.I.A., non è presente alcun riferimento al **vincolo aeroportuale** insistente nell'area, che ricade all'interno dell'area d'inviluppo del vincolo aeroportuale per L'Aeroporto di Fiumicino (è a soli 4,5 km dalla pista).

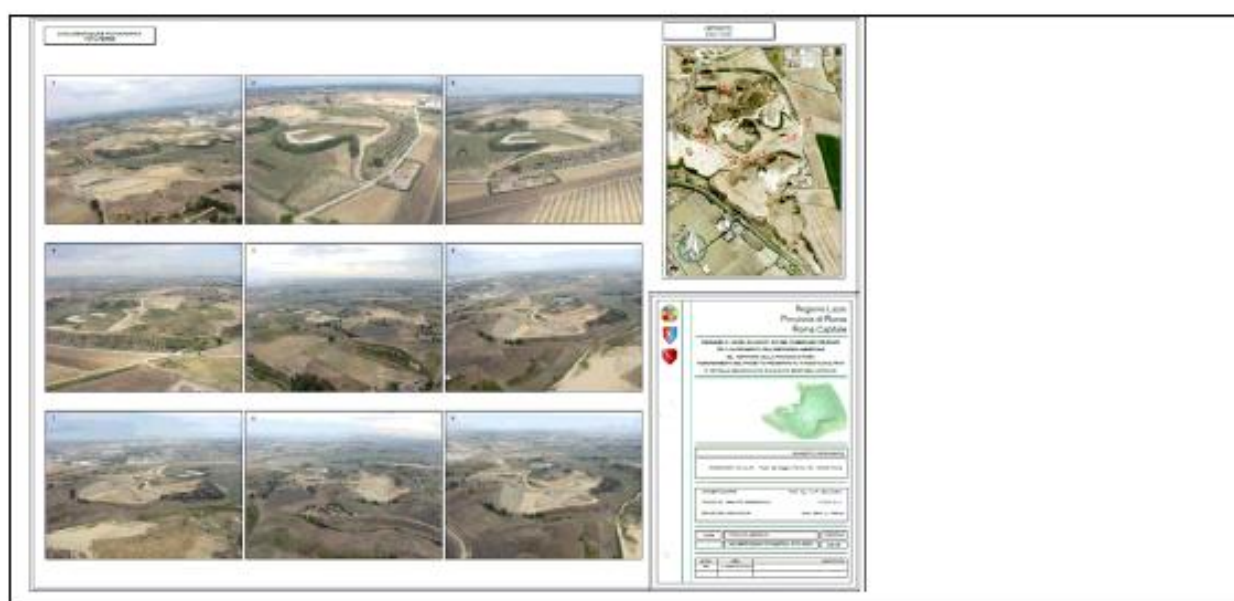


Addirittura, **le tavole contenute nell'istanza di VIA, relative allo scavo di Monti del Lumacaro, riportano immagini contraffatte.**

In proposito, a pag. 22 della relazione di consulenza tecnica dell'Arch. Aledda si legge:

Nell'area in esame, data la sua conformazione morfologica, ed in particolare del banco di argilla sottostante (un rilevato compreso tra Pian del Sole ed il Rio Galeria), è presente un acquifero superficiale dovuto prevalentemente alle acque di precipitazioni meteoriche al di sopra dello strato di argilla di base; il suo livello massimo si colloca alla quota di 22 m slm come mettono in evidenza le misurazioni effettuate (agosto 2012) nei vari piezometri da tempo realizzati nell'area oltre da punti d'acqua emergenti dato lo sfruttamento a cava di ghiaia e sabbia di tale area con misurazioni dirette della quota del pelo libero della falda effettuate dalla Soc. Rams srl.

In particolare, nella Tav. 4, è possibile rilevare l'eliminazione, tramite rielaborazione delle immagini dell'invaso creatosi nell'area della Cava denominata Monti del Lumacaro:



Attraverso un raffronto con la situazione reale:



Ed un ingrandimento operato dallo stesso consulente tecnico del pubblico ministero:



Ingrandimento di un particolare della foto 9, da cui si rileva l'evidente rielaborazione dell'immagine.

emerge chiaramente come il “laghetto”, asseritamente prodotto da acque meteoriche, è stato “cancellato” tramite programma di fotoritocco, al fine di non far vedere che in realtà i lavori di scavo hanno attinto la falda.

In proposito va rammentato come dalla prima relazione di consulenza tecnica depositata dall’Arch. Aledda si evince che “la quota del fondo scavo è “disciplinata” sia dalla quota piezometrica che dalla quota media del tetto delle “Argille di base”.

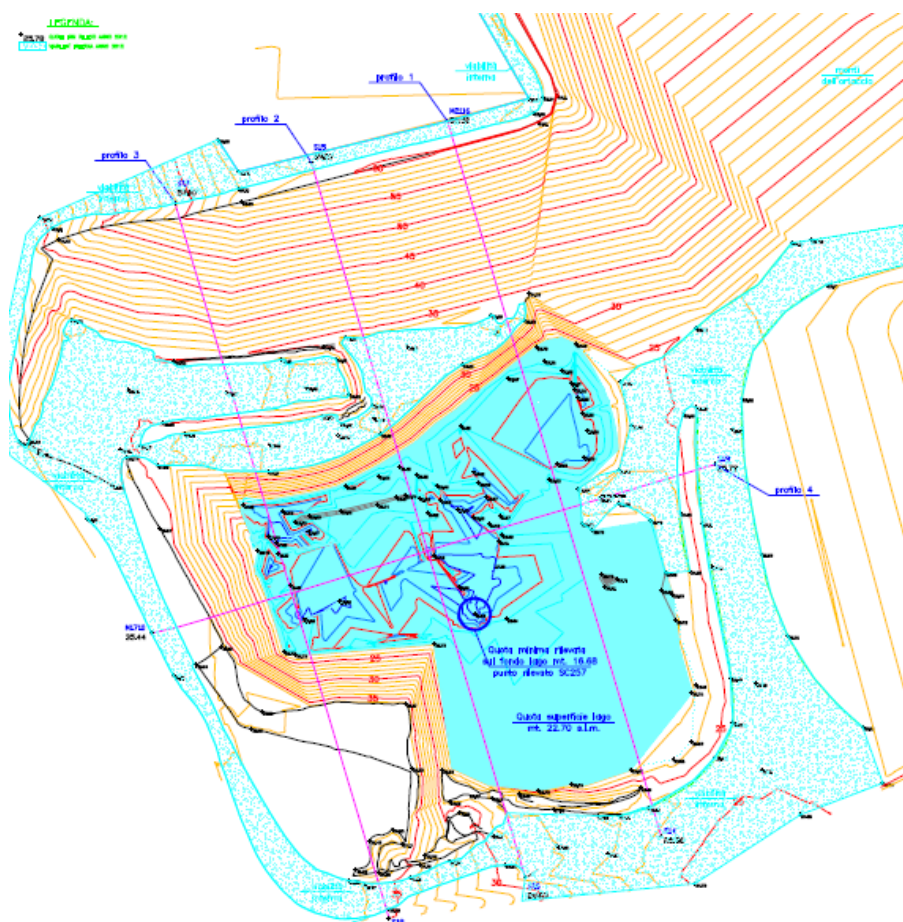
Per quanto concerne il primo aspetto, nella relazione interlocutoria di consulenza, l’Arch. Aledda precisa che al punto 2.3 del Piano di Ripristino Ambientale, elaborato A06, prodotto dal CO.LA.RI, viene trattato l’Assetto idrogeologico dell’area: “.... Nell’area in esame, la falda si attesta ad un quota rappresentativa di + 21 m s.l.m., come mettono in evidenza le misurazioni effettuate nei vari piezometri da tempo realizzati nell’area oltre da punti d’acqua emergenti dato lo sfruttamento a cava di ghiaia e sabbia di tale area”.

Le argille di base invece sono collocate a 15 m s.l.m..

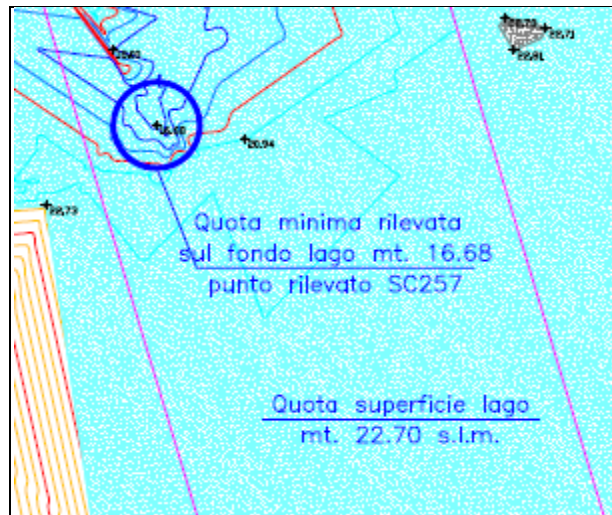
Il Piano delle Attività Estrattive per il Bacino del Rio Galeria-Magliana L.R.27/93 Titolo IV - Prescrizioni tecniche relative all’esercizio dell’attività estrattiva, all’art.33 (Tutela delle acque sotterranee e superficiali), dispone che “... b) Gli scavi possono spingersi fino a m.2.00 dal tetto delle argille di base. Il mancato rispetto di tale prescrizione è causa di sospensione e revoca dell’autorizzazione, secondo i tempi e i modi previsti dagli artt.28 e 29 della L.R. 7/93...”.

Venivano delegati sommozzatori per effettuare delle rilevazioni sulla profondità dello scavo, quindi nominato un ausiliario tecnico per comparare i risultati con le planimetrie ufficiali.

L’esito era il seguente:



Dettaglio:



Il limite imposto era quindi di 17 metri slm, limite superato in quanto lo scavo è nel punto più basso arrivato a 16,68 metri slm. Parimenti è stato superato il livello di falda di oltre quattro metri, ciò da cui discende la contestazione del reato di cui all'art. 632 c.p.

La relazione conclusiva dell'Arch. Aledda chiarisce che "in merito alla presenza dell'invaso, alla pag. 22 della relazione è riportato:

Nell'area in esame, data la sua conformazione morfologica, ed in particolare del banco di argilla sottostante (un rilevato compreso tra Pian del Sole ed il Rio Galeria), è presente un acquifero superficiale dovuto prevalentemente alle acque di precipitazioni meteoriche al di sopra dello strato di argilla di base; il suo livello massimo si colloca alla quota di 22 m slm come mettono in evidenza le misurazioni effettuate (agosto 2012) nei vari piezometri da tempo realizzati nell'area oltre da punti d'acqua emergenti dato lo sfruttamento a cava di ghiaia e sabbia di tale area con misurazioni dirette della quota del pelo libero della falda effettuate dalla Soc. Rams srl.

In realtà l'acquifero è alimentato dalla falda presente nel sito **la quota del pelo libero dello specchio d'acqua presente in località Monte del Lumacaro, misurata in occasione del sopralluogo e relativo rilievo del 25/10/2012, è risultata essere di mt 22.70 s.l.m.**

Nel medesimo giorno sono state misurate anche le quote al fondo dello specchio d'acqua, che sono risultate essere le seguenti:

- prof. 1 – mt **18,25** slm
- prof. 2 – mt **17,81** slm
- prof. 3 – mt **17,45** slm
- prof. 4 – mt **17,95** slm

con una quota **max** al fondo di **mt 16,68 s.l.m.** per un dislivello di **meno mt 6,02** al di sotto del pelo libero dell'acqua. Le misurazioni sono state effettuate ad inizio autunno, subito dopo le prime piogge stagionali, ed hanno portato ad un netto aumento della quota di falda rispetto alla misura indicata nella Relazione allegata all'istanza.

Ne consegue che **la misura indicata nella Relazione Tecnica, 22 m.s.l. (risalente ad agosto 2012) non è sicuramente rappresentativa della reale quota di falda.**

Nella Relazione Tecnica, al par. 5 è riportato che la quota di fondoscavo sarà 24,5 m s.l.m. Dalla verifica con le misurazioni effettuate in data 25/10/2012, all'inizio del periodo delle piogge, risulterebbe pertanto un franco di 1,8 m tra il piano d'imposta della discarica e l'ipotetica quota di massima escursione della falda (si ribadisce che la misurazione è stata effettuata al principio del periodo piovoso, è quindi prevedibile un ulteriore, anche cospicuo, aumento dell'escursione della quota di falda). Ne consegue che non si garantisce il margine di sicurezza minimo previsto dalla normativa, che per le condizioni idrogeologiche del sito, ove insiste un acquifero non

confinato, prevede un franco minimo superiore a 2 m dal massimo livello di escursione della falda.

Il progetto non fornisce delucidazioni in merito ai sistemi di protezione della falda in corrispondenza dell'acquifero".

Ecco spiegato il motivo dell'alterazione: poter asserire che l'acqua derivava da precipitazioni meteoriche e non dall'attingimento delle falde, posizione indifendibile al solo vedere lo stato di fatto dell'invaso.

Ma per avere assoluta certezza dello stato delle cose, l'ausiliario tecnico di P.G., geom. Pizza, unitamente a dei cartografi nominati suoi ausiliari, procedeva ad eseguire (v. [relazione](#) in atti) una sovrapposizione tra i dati rilevati in sede di sopralluogo con le cartografie ufficiali e i rilievi eseguiti dal CO.LA.RI., da cui emergeva quanto segue:

- a. il rilievo dello specchio d'acqua presente in località Monte del Lumacaro è riportato nella Tav. 1;
- b. lo specchio d'acqua presente in località Monte del Lumacaro ha una quota al pelo dell'acqua di **mt 22,70 slm** ed una quota al punto più profondo rilevato di **mt 16,68 slm** con una profondità rispetto al livello di superficie di **mt - 6,02**;
- c. le quote del terreno intorno allo specchio d'acqua sono rilevate, con quota **mt 60,04 slm** nel punto più alto e a valle a quota **mt 25,86 slm** sulla viabilità esistente;
- d. è stato rilevato il livello alla bocca del piezometro che risulta a quota **mt 23,61 slm**;
- e. che dall'esame delle comparazioni, visto quanto riportato nell'elaborato grafico alla tav. 9, dall'esame dei profili delle misurazioni eseguite alla data del 25 ottobre 2012 e degli stessi in sovrapposizione delle sezioni del terreno di cui alle rappresentazioni grafiche allegate allo studio di impatto ambientale (tav. 5/12) e tav. 13/09), presentato dalla CO.LA.RI. in ATI con la Soc. E. GIOVI srl, prot. Regione Lazio n. 283/2009 e successive integrazioni, sono state eseguite solo le opere di sterro ed in minima parte quelle di riporto;
- f. dall'esame delle comparazioni dei rilievi effettuati in data 25 ottobre 2012 con le cartografie allegate alla VIA di studio di impatto ambientale, presentato dalla CO.LA.RI. in ATI con la Soc. E. GIOVI srl, prot. Regione Lazio n. 283/2009 e successive integrazioni, nonché degli elaborati grafici allegati all'ordinanza n.145 del 23 agosto 2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, si è potuto verificare che non occorra pressoché nessun ulteriore opera di sterro né di riporto da eseguire rispetto all'attuale stato dei luoghi e che i movimenti di terra da effettuare possono essere quantificate in meno di mc 50.000,00.

Un falso evidente, anche se non certo grossolano, volto a indirizzare la condotta del Commissario delegato verso un provvedimento favorevole.

Ma l'attività decettiva non si ferma qui.

Il XV Municipio, competente per territorio su Monti dell'Ortaccio, eseguiva una serie di sopralluoghi in situ e chiedeva alla GIOVI srl tutta la documentazione in suo possesso, atta a giustificare lo scavo dell'invaso.

Il 7 settembre 2012 la GIOVI srl depositava la documentazione.

Essa era accompagnata da un promemoria esplicativo (indirizzato proprio al comando Polizia Roma Capitale), relativo alla richiesta di AIA presentata al Commissario Straordinario Sottile nello scorso mese di agosto 2012; in merito alle autorizzazioni in possesso della "E. GIOVI srl", in cui testualmente si asserisce quanto segue:

4.0 - In merito all'attività espletata nell'Area la E.GIOVI è stata dotata di due diversi titoli autorizzativi.

4.1. Il primo riferito al **Decreto Commissariale n. 123 del 9 agosto 2002** che prevedeva la realizzazione in località Monti dell'Ortaccio di un'area per la messa in riserva del CDR che, in base al progetto approvato, prevedeva movimenti di materiale terroso ed utilizzazione dello stesso. Quest'opera è stata realizzata ma mai attivata per sopravvenute esigenze d'ordine sociale. Nel dispositivo di detto decreto è per altro così precisato : " *il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 punto 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno delegato alla Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità dei lavori*".

4.2 - Il secondo titolo autorizzativo è riferito al **Decreto Commissariale n. 36 del 30.06.2008** a titolo " *Approvazione del progetto esecutivo – opere di chiusura discarica – Capping.*".

Il dispositivo del Decreto approva esplicitamente :

- la Relazione tecnica (elaborato n. 1)
- le Specifiche tecniche dei movimenti terra e impermeabilizzazione (elaborato n.2)
- il Computo metrico (elaborato n.5)

Elaborati che richiamano tutti la previsione di approvvigionare gli ingenti quantitativi di materiali lapidei necessari per la realizzazione del "capping" della discarica di Malagrotta in località Monti dell'Ortaccio con la stima dei relativi costi.

Pertanto, l'attività di approvvigionamento di materiali lapidei in località Monti dell'Ortaccio risulta espressamente autorizzata, con la sola esclusione delle modalità operative dell'intervento, non prese in considerazione dal Commissario Delegato.

La posizione degli indagati viene ribadita anche il 13 settembre in un comunicato stampa congiunto GIOVI/COLARI, dopo la pubblicazione delle dichiarazioni rese dal Presidente del XV Municipio, che aveva anticipato a mezzo stampa l'assenza di autorizzazioni allo scavo, che si riporta di seguito (articolo pubblicato sul quotidiano Libero del 13 settembre 2012).

"Roma, 13 set. - (Adnkronos) - "L'affermazione di cui al comunicato stampa del 12.09.2012 del presidente del Municipio Roma XV, relativa al sito Monti dell'Ortaccio, secondo la quale 'la E.GIOVI S.r.l. non produceva tra i vari e voluminosi atti documentali, alcuna autorizzazione rivolta e ai movimenti di terra e alla stessa escavazione', e' priva di qualsiasi fondamento ed e' frutto di una lettura clamorosamente errata del decreto commissariale n. 36/2008, atto costituente il provvedimento autorizzatorio del 'Progetto esecutivo per le opere di chiusura della discarica di Malagrotta (Capping)', ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003". E' quanto si legge in una nota congiunta di E.GIOVI e Colari.

"In tale decreto - prosegue la nota - viene espressamente approvato il progetto esecutivo, presentato dalla E.GIOVI S.r.l. per l'autorizzazione, nel quale e' previsto l'approvvigionamento dal sito Monti dell'Ortaccio, delle terre e dei materiali necessari per il capping in atto della discarica di Malagrotta. Del resto, il decreto commissariale n. 36/2008, che approva in modo espresso e senza riserve gli elaborati tecnici nei quali e' chiaramente descritto l'intervento in Monti dell'Ortaccio, e' stato tempestivamente notificato, oltre che alla E.GIOVI S.r.l., anche alla Provincia di Roma, assessorato Ambiente, Dip. IV-Servizi di tutela ambientale, al Comune di Roma, assessorato Ambiente, Dip. X ed all'Arpa Lazio, sede di Roma, con l'espresso avvertimento che nei confronti del provvedimento poteva essere proposto ricorso innanzi al Tar Lazio entro 60 giorni

dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica".

"Tali Autorita' Amministrative non hanno mai ritenuto di sollevare eccezioni di fronte al giudice amministrativo - continua la nota - Va inoltre precisato, anche in riferimento alle notizie riportate diffusamente dalla stampa odierna, che nessun lavoro preparatorio per l'invaso della discarica provvisoria viene fatto nella zona dei Monti dell'Ortaccio e Monti del Lumacaro, dalla quale vengono prelevati i materiali inerti utilizzati per la ricopertura dei rifiuti di Roma conferiti e abbancati giornalmente nella discarica di Malagrotta".

Rispetto alla richiesta inizialmente formulata al Commissario Straordinario, in cui viene menzionato solo il decreto 123/2002, e si parla di “terreno vergine”, con la Polizia Municipale gli indagati tirano per la prima volta in ballo quale titolo autorizzativo, l’approvazione del *capping* di Malagrotta.

Tale linea, ciò che più interessa, verrà seguita anche nelle integrazioni progettuali che il CO.LA.RI. depositerà al Commissario Straordinario il 5 ottobre 2012.

A pagg. 179-180 dello studio di impatto ambientale si legge infatti quanto segue:

L’Area denominata Monti dell’Ortaccio è nella proprietà della PISANA IMMOBILIARE Srl (già STURCHIO IMMOBILIARE Srl) in virtù dell’Atto di compravendita Rep. n. 7494/ Racc. n. 3808 redatto dal Notaio M. Atlante in data 12.09.1995 e stipulata con la ITALCEMENTI Spa.

La PISANA IMMOBILIARE Srl con scrittura privata datata 3 gennaio 2007, metteva formalmente a disposizione della E.GIOVI Srl, l’area dei Monti dell’Ortaccio con fissazione di un canone.

In merito all’attività di escavazione espletata nell’Area di Monti dell’Ortaccio, la E.GIOVI è stata dotata di due diversi titoli autorizzativi.

La prima autorizzazione fa riferimento al Decreto Commissariale n. 123 del 9 agosto 2002 che prevedeva la realizzazione in località Monti dell’Ortaccio di un’area per la messa in riserva del CDR che, in base al progetto approvato,

prevedeva movimenti di materiale terroso ed utilizzazione dello stesso. Quest'opera è stata realizzata ma mai attivata per sopravvenute esigenze d'ordine sociale. Nel dispositivo di detto decreto è per altro così precisato: “ il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 punto 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno delegato alla Protezione Civile n. 2992/99 e s.m.i. sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Il secondo titolo autorizzativo è riferito al Decreto Commissariale n. 36 del 30.06.2008 a titolo “ Approvazione del progetto esecutivo – opere di chiusura discarica – Capping.”.

Il dispositivo del Decreto approva esplicitamente :

- la Relazione tecnica (elaborato n. 1)
- le Specifiche tecniche dei movimenti terra e impermeabilizzazione (elaborato n.2)
- il Computo metrico (elaborato n.5)

Elaborati che richiamano tutti la previsione di approvvigionare gli ingenti quantitativi di materiali lapidei necessari per la realizzazione del “capping” della discarica di Malagrotta in località Monti dell'Ortaccio con la stima dei relativi costi.

Pertanto, l'attività di approvvigionamento di materiali lapidei in località Monti dell'Ortaccio risulta espressamente autorizzata.

La medesima posizione verrà ribadita nelle integrazioni depositate in data 8 novembre 2012 (pag. 76 ss.)

In realtà, il decreto 123/2002 mai ha autorizzato la realizzazione dell'invaso, né ha attribuito durata perpetua al titolo. L'autorizzazione, infatti, concerneva esclusivamente lo stoccaggio del CDR (combustibile da rifiuti) ed avrebbe dovuto avere durata quinquennale, come è agevole leggere dal tenore del provvedimento, ove il Commissario deliberava:

- Di autorizzare la E. Giovi s.r.l. con sede in via Portuense 881 – Roma , alla realizzazione del sito per la messa in riserva del CDR (R13), secondo gli elaborati progettuali sopra riportati.

- Di autorizzare - ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e 16 della L.R. 27/98 - e subordinatamente al positivo collaudo di conformità delle opere approvate a quanto realizzato, per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento la E. Giovi s.r.l. con sede in via Portuense 881 – Roma, e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, all'esercizio di detto impianto.

Del resto sia il CO.LA.RI. nell'elaborato progettuale che lo stesso Arcangelo SPAGNOLI, in una conversazione del 2008 che verrà in appresso evidenziata, parlano di centro di stoccaggio del CDR “MAI REALIZZATO”. E, come è noto, le autorizzazioni perdono efficacia in caso di mancata realizzazione del manufatto entro un lasso di tempo stabilito.

Inoltre, **il decreto 123/2002 autorizzava non già 500.000 mc bensì un volume massimo, a deposito completato, di 135.000 mc.**, come chiarito sia dal tenore del provvedimento che dalla relazione di consulenza tecnica dell'Arch. Aledda.

Quanto al secondo titolo autorizzativo, **il decreto 36/2008, che ha autorizzato il progetto di capping della discarica di Malagrotta, come si è dianzi cennato, non ha in alcun modo autorizzato, né esplicitamente né implicitamente (ciò che peraltro non sarebbe stato possibile), la realizzazione dell'invaso a Monti dell'Ortaccio.**

Sul punto, la ricostruzione operata dal consulente tecnico del pubblico ministero, Arch. Aledda, è chiarissima.

Effettivamente, la relazione tecnica che accompagnava il progetto di capping di Malagrotta, espressamente prevedeva che "l'intervento ai fini dell'opportuna necessità ambientale di contenimento degli impianti dovuti all'approvvigionamento degli ingenti quantitativi di materiali lapidei necessari per la sua realizzazione, ammontanti a alcuni milioni di metri cubi, prevede il contestuale approvvigionamento di parte di tali materiali (con contestuale valorizzazione per ripristino ad uso agricolo) da un sito, denominato Monti dell'Ortaccio e ubicato a pochi chilometri dall'impianto di discarica di Malagrotta.

...

Nell'area in oggetto, distante 5,2 km dalla discarica di Malagrotta, si procederà allo scavo per il reperimento di un volume necessario alle operazioni di capping pari a circa 2.000.000 metri cubi.

In particolare il materiale proveniente da questo sito garantirà l'approvvigionamento dell'Argilla di idonea qualità necessaria per l'intervento di copertura dei lotti della discarica pari a 600.000 mc.

Si potrà inoltre ottenere un quantitativo di terreno vegetale, in base alle disponibilità in relazione alla modellazione finale, pari a circa 1.200.000 mc che verrà integrato e arricchito con materiali (compost e concimi) da reperire sul mercato secondo le indicazioni delle specifiche tecniche di progetto.

La conformazione finale di progetto dell'intervento di ripristino dell'area ne consentirà l'utilizzo per fini agricoli e la sua armonizzazione sia con il terreno circostante che con il progetto di ripristino ambientale la adiacente cava.

Nelle opere si dovrà prevedere uno scavo (con successivo ritombamento) superiore rispetto al quantitativo necessario per il capping, per consentire l'approvvigionamento dell'argilla presente negli strati più profondi al di sotto del piano di scavo: tali scavi in esubero verranno ritombati con adeguata compattazione.

Le aree comprese tra il Monte dell'Ortaccio e Cava Galeria saranno raccordate e sistemate al fine di favorire il drenaggio delle acque meteoriche di entrambe.

Si prevede un uso finale del sito di tipo agricolo".

Ora, prescindendo per il momento dal fatto che proprio mentre si affermava un futuro uso agricolo della zona, già Cerroni, Fegatelli e Di Carlo stavano cercando di farvi realizzare la futura discarica (v. sottoparagrafo successivo sulle intercettazioni telefoniche), la relazione di consulenza (ci si riferisce a quella [conclusiva](#)) precisa quanto segue:

"In data 18/02/2008, prot. n° 207/RUP, viene convocata la Conferenza di Servizi per la Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere di copertura discarica ("CAPPING").

Contemporaneamente vengono trasmessi gli atti agli Enti invitati a partecipare:

Struttura Commissariale, Regione Lazio, ARPA Lazio – Sezione di Roma, Comune di Roma Dip.to X, A.S.L. Roma D, Servizio Igiene Pubblica – Servizio S. Pre S.A.L., la Società.

In data 14/03/2008, si tiene la prima seduta della Conferenza di Servizi per la Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere di copertura discarica ("CAPPING").

Nella seduta della Conferenza di Servizi, il Dott. Spagnoli, in rappresentanza della Struttura Commissariale, illustra il progetto. Il Dott. Giacomelli Paolo, in rappresentanza del Comune di Roma, Dip.to X, chiede chiarimenti su quattro aspetti, in particolare:

È opportuna una riflessione sulla connessione del procedimento istruttorio relativo ai siti di approvvigionamento delle terre.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Roma, la Società si impegna a produrre un documento integrativo che soddisfi tali richieste.

I lavori della Conferenza di Servizi vengono rinviati a data successiva alla presentazione dei documenti integrativi richiesti.

In data 14/03/2008, prot. n° 32488, la Regione Lazio – Area 2B5 – Urbanistica e Beni Paesistici di Roma e Provincia, in riferimento al parere paesaggistico richiesto per il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica di Malagrotta (Capping), emette il seguente parere:

... per i soli aspetti di competenza al fine del rilascio della autorizzazione unica, si esprime nulla osta relativamente al progetto esecutivo delle opere di copertura (“Capping”) della discarica di Malagrotta in Roma predisposto dalle Socc. CO.LA.RI e E. Giovi S.r.l. che prevede interventi di recupero ambientale ed adeguamento funzionale all’interno dell’impianto di discarica esistente in Via Malagrotta, 257.

In data 15/04/2008, prot. n° 365/USD, la A.S.L. Roma D, in riferimento alla Conferenza di Servizi per il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica di Malagrotta (Capping), si riserva di esprimere il parere di competenza a seguito della redazione di un progetto esecutivo

In data 16/04/2008, prot. n° 67621, la Regione Lazio, Area D2/2S/05 – Difesa del Suolo, in riferimento al parere richiesto per il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica di Malagrotta (Capping), emette il seguente parere:

Si esprime parere favorevole, solamente per gli aspetti di natura geologica e vegetazionale, con prescrizioni.

In data 27/05/2008, prot. n° 68981, la Provincia di Roma, Settore IV Servizi di Tutela Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, in riferimento alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 28/05/2008, per il progetto esecutivo delle opere di copertura della discarica di Malagrotta (Capping), **rileva delle criticità negli elaborati progettuali della E. Govi S.r.l.:**

1. Negli elaborati e nella ulteriore integrazione presentata in data 12/11/2007 a firma dell’Ing. Rando si evince che la copertura dovrebbe riguardare esclusivamente le parti sommitali dei lotti e non le sponde, in quanto ci sarebbe il rischio di compromettere la stabilità. Negli elaborati però non viene evidenziata in dettaglio l’attuale copertura delle sponde e quindi risulta impossibile valutarne la conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 ...;

2. In riferimento a quanto descritto nell’elaborato 6 “Integrazioni richieste dal Commissario – Relazione Tecnica” del 12/11/2007, i calcoli per la portata di piena ad un tempo di ritorno di 10 anni sono stati effettuati per una superficie complessiva di 806.534 mq, mentre dalla cartografia allegata alla Tav. A3 la superficie interna al polder è di 1.602.358 mq. ... Le tavole presentate non riportano gli esatti punti di immissione nel fosso ... non risultano valutate le effettive criticità che potrebbero apportare i due collettori al fosso di S. Maria Nuova. Il terzo collettore dovrebbe scaricare direttamente nel Rio Galeria e di questo non risulta nessun calcolo idraulico nella relazione allegata.

3. ... non risulta nessun elaborato riguardante le acque di prima pioggia Si rammenta che la raccolta delle acque di prima pioggia è prevista dal “Piano di Tutela delle Acque” Delibera Consiglio R. Lazio n. 42 del 27/09/2007. Pertanto ..., si richiedono integrazioni e chiarimenti per poter predisporre il parere richiesto.

Infine appare utile rimarcare le riflessioni già evidenziate dal Comune di Roma in occasione della Conferenza di Servizi del 14.03.08, relativamente alla connessione del progetto presentato con il

procedimento di autorizzazione all'estrazione dell'enorme quantitativo di materiali necessari per la realizzazione del capping che porteranno alla formazione di un invaso di cava per il quale è previsto il successivo ripristino per la destinazione ad uso agricolo.

Di quest'ultima attività alcun cenno è fatto nel progetto relativamente all'iter istruttorio e pertanto la stessa non è oggetto di valutazione.

In data 28/05/2008, la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere di copertura discarica ("CAPPING").

In riferimento alle **Autorizzazioni necessarie per le opere di approvvigionamento terre dal sito di Monti dell'Ortaccio**, *la conferenza conviene comunque di lasciare alla società la responsabilità di acquisirle sulla base della normativa attualmente vigente in materia.*

In sede di Conferenza di Servizi, il rappresentante del Comune, Dott. Luisa Frattini, che interviene in qualità di uditore (il Comune di Roma si trovava in fase transitoria della legislatura), redige degli appunti manoscritti in cui raccoglie alcuni punti salienti delle discussioni. Notizie non rilevabili dal Verbale Ufficiale della Conferenza di Servizi:

- P.F. (Piano Finanziario) *si modifica in quanto il CAPPING proposto rappresenta una mera ottemperanza al D.Lgs 36/03!!! Che sicuramente avrà ricadute sulla tariffa di smaltimento (Spagnoli chiede a Rando se nel Piano era stato quantificato il costo del CAPPING – Rando afferma di sì, ma presentava un costo MINORE). Spagnoli ritiene che nell'approvazione del piano di adeguamento (Decreto 25 del 31/05/05) NON è stato approvato il PIANO FINANZIARIO. Rando lo contraddice dicendo che è stato approvato.*

- *In merito alla questione dell'approvvigionamento delle terre apprendo in Conferenza che tale aspetto non è oggetto dell'approvazione del Capping (?) e ciò è stato specificato con una lettera (che dichiarano che non ci è mai stata inviata e che mentre un rappresentante della struttura Commissariale mi voleva mostrare ... Spagnoli lo ha bloccato dicendo che non sa che fine farà quella lettera).*

- Regione Lazio – Area 2B5 – Urbanistica e beni Paesistici, oltre alla nota predisposta in merito all'intervento in questione (del 14/03/08 prot. 32488) Rando/progettista Nettuno Lorenzo), comunicano che hanno avuto un incontro nel quale gli Uffici della Regione hanno chiesto un miglioramento/modifica del sesto d'impianto e prevedere un periodo di MANUTENZIONE più esteso rispetto a quello previsto in considerazione dell'ingente intervento. La Giovi ha detto che recepirà le osservazioni formulate.

- **M.ti dell'Ortaccio di GIOVI.** *Rando evidenzia che M.ti dell'Ortaccio è stato inserito per non incorrere nel rischio di configurare le terre rifiuto (cioè si riferisce all'art. 186 D.Lgs. 152/06 ... versione vecchia?). Rando riteneva che approvando il progetto di Capping si approvavano anche la provenienza delle terre (come richiesto dalla norma). NON E' PROPRIO COSI'!!! Spagnoli evidenzia che in quel caso andavano caratterizzate le terre e assoggettato a VIA l'intervento (3.000.000 m³ ?!!!)".*

In conclusione, passando all'esame del provvedimento commissariale che approva il capping di Malagrotta, riferisce il CT (ma del resto basta il semplice esame del provvedimento) che **"il Decreto n° 36/2008 non contiene alcun riferimento all'approvvigionamento delle terre dal sito di Monti dell'Ortaccio. Le tavole B di progetto, riferite al sito di Monti dell'Ortaccio non sono oggetto di approvazione del Decreto. Ne consegue che nessuna autorizzazione è stata rilasciata al fine di procedere all'escavazione ed all'utilizzo dei materiali provenienti dal sito di Monti dell'Ortaccio per la realizzazione del Capping di Malagrotta"**.

Anzi, nelle premesse del provvedimento, viene espressamente detto il contrario:

con nota prot. 2289/RUP del 23 ottobre 2007, il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva alla società istante di integrare la documentazione trasmessa in data 30 maggio 2007, comunicando inoltre che, a seguito della disamina tecnica effettuata, non si sarebbero presi in considerazione gli elaborati tecnici e grafici relativi all'intervento in località Monti dell'Ortaccio allegata alla documentazione già trasmessa e valutata;

Il provvedimento non ha mai approvato l'escavazione in parola, e ciononostante il Gruppo ha continuato imperterritamente a comportarsi come se tale autorizzazione vi fosse stata, addirittura sbandierando il provvedimento commissariale alle varie Autorità preposte ora al controllo, ora all'istruttoria di istanze avanzate dal Cerroni. Tanto che In data 09/06/2009, prot. n° 96, la Soc. E. Giovi S.r.l. comunica al Comune di Roma ed alla Provincia di Roma che, in data 15/06/2009 daremo corso ai lavori relativi alla copertura finale della discarica di Malagrotta (capping) nel rispetto del nostro progetto presentato in data 30/05/2007 con prot. n° 120 ed approvato con Decreto Commissariale n° 36/2008.

Poco dopo, e precisamente in data 12/10/2009 (prot. n° 283/09), a dispetto del presunto "uso agricolo" dell'area escavata, il Sig. Manlio Cerroni, in qualità di legale rappresentante del CO.LA.RI – Consorzio Laziale Rifiuti, in A.T.I. con la Soc. E. Giovi S.r.l., presenta, alla Regione Lazio, Area V.I.A., una istanza di procedura integrata di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'intervento di Discarica per rifiuti urbani e assimilabili (non recuperabili e non trattabili in impianti TMB) sita nel Comune di Roma, in località Monti dell'Ortaccio.

Ma facciamo un passo indietro. Il collegamento con il c.d. "capping" di Malagrotta, oltre ad essere smentito "per tabulas", e anche in via di fatto (la discarica di Malagrotta non è ancora stata tombata se non in minima parte), appare privo di qualsivoglia giustificazione logica e giuridica.

L'autorizzazione alla realizzazione di un invaso è un provvedimento che costituisce l'esito di un procedimento amministrativo. Esso deve concludersi, giusto quanto stabilito dalla L. 241/1990 (artt. 2 e 3), con un provvedimento "esppresso" e "motivato" dell'amministrazione, salvi i casi di c.d. "silenzio-assenso", istituto che tuttavia da un lato presuppone una formale istanza del privato e dall'altro non può ricorrere nel caso in cui l'opera debba essere soggetta a valutazione di impatto ambientale⁵⁵.

Infatti, qualora effettivamente l'area fosse stata utilizzata per finalità estrattive finalizzate al *capping*, in base a quanto indicato nel D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale", Allegato III, essa sarebbe stata soggetta alla procedura di VIA (si citano infatti espressamente " ... Cave e torbiere con più di 500.000 m3/ha di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari... "). Ma **tale non è stata la procedura attivata dal CO.LA.RI., il quale invece ha al contrario presentato nel 2009 istanza di VIA e AIA per l'apertura di una discarica**, procedimento allo stato concluso solo per la seconda.

Se ciò ancora non bastasse, vi è un ultimo, e definitivo elemento.

⁵⁵ In tal senso si è espressa anche Corte Giustizia CE, Sez. I, 10 giugno 2004, n. 87: "Al fine di stabilire se uno specifico progetto richiede o meno una valutazione d'impatto ambientale, gli Stati membri possono prevedere un sistema di individuazione generale o un esame caso per caso delle opere rilevanti. Non è invece ammissibile una normativa che consenta la sottrazione a priori al relativo procedimento di progetti caratterizzati da una notevole incidenza sull'ambiente."

Di recente, anche TAR Puglia (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, sez. 1 - Sentenza 22-maggio-2012 n. 987) ha ribadito che l'eventuale applicazione del silenzio assenso, eventualmente previsto dalla normativa regionale, alla valutazione di impatto ambientale, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 85/337/CE in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, per cui essa andrebbe disapplicata.

Si è visto, quando si è ricostruita la vicenda relativa al gassificatore di Albano Laziale, come anche in periodo commissariale, **mentre la procedura autorizzativa dei siti ex art. 208 TUA era stata traslata al Commissario Delegato, la procedura di VIA era rimasta in mano regionale, tanto da costringere i sodali ad un lungo percorso amministrativo. In nessun caso, pertanto, la VIA di Monti dell'Ortaccio avrebbe potuto essere sostituita da un provvedimento commissariale, che sarebbe risultato viziato da incompetenza assoluta, id est inesistente.**

Ciò testimonia chiaramente come il riferimento all'attività estrattiva sia totalmente fuorviante e fuori luogo.

In conclusione, **nessuna autorizzazione è stata mai rilasciata per la realizzazione dell'invaso di circa mc. 3.000.000.**

Molto furbamente tuttavia, le varie società del Gruppo, sotto l'unica regia del CERRONI, iniziavano una azione combinata: la GIOVI srl in data 1° giugno 2009 (nota prot. n. 96, a firma Francesco RANDO) comunicava alla Regione e agli altri enti preposti che avrebbe dato inizio al "capping", e pochi mesi dopo il consorzio CO.LA.RI. (con nota prot. n.), in data 12/10/2009, prot. n° 283/09 presentava alla Regione Lazio, Area V.I.A., l'istanza di procedura integrata di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica.

Ma poichè tale gigantesca trasformazione urbanistica (si parla di oltre 3.000.000 di metri cubi), del tutto priva di autorizzazione, non poteva passare inosservata, iniziano evidentemente a "curiosare" organi istituzionali, deputati al controllo del territorio. Immediatamente parte la minaccia di CERRONI, che con nota n. 80 del 14 marzo 2011, su carta intestata del Consorzio, testualmente scriveva al Segretario Generale della Regione Lazio:

Alla Presidenza della
Regione Lazio
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
c.a. On. Salvatore Ronghi
Segretario Generale

Roma, 14 marzo 2011
Prot. n. 80

Come è noto il COLARI e la sua consociata E.GIOVI stanno procedendo alla realizzazione del capping sulla discarica di Malagrotta autorizzato con il Decreto Commissariale n. 36/2008 avente per oggetto "approvazione del Progetto esecutivo opere di chiusura discarica (capping) ai sensi del D.Lgs. 36/2003".

In data 1/6/2009 abbiamo comunicato l'inizio per la realizzazione dell'opera (vedi allegato n. 1).

Nel progetto autorizzato è indicato il sito Monti dell'Ortaccio dove esiste una cava nella nostra disponibilità per il prelievo di inerti ed argilla necessari alla realizzazione del capping e alla contestuale gestione della discarica per la ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati (vedi allegato n. 2).

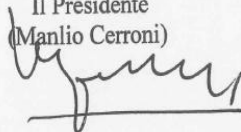
È accaduto che in questi giorni (particolarmente il 10 marzo) si sono presentati funzionari, agenti, ispettori sollevando riserve e obiezioni circa la legittimità del nostro operato.

Abbiamo dato contezza del nostro operato ricordando che il circuito Monti dell'Ortaccio e Malagrotta, l'uno per prelevare inerti ed argilla, l'altro per procedere al capping e alla ricopertura giornaliera dei rifiuti di Roma sono assolutamente interdipendenti per cui il fermo dell'uno mette in crisi tutto il sistema a cominciare all'arresto del conferimento dei rifiuti di Roma presso la discarica di Malagrotta.

Per concludere così:

Ciò esposto si chiede con l'urgenza che il caso richiede alle Autorità competenti di intervenire presso gli Organi interessati perché sia assicurato il normale svolgimento dell'operatività sulla triangolazione Malagrotta - Capping - Monti dell'Ortaccio.

Distintamente.

Il Presidente
(Manlio Cerroni)


Il CERRONI quindi chiede addirittura ai massimi enti istituzionali regionali di intervenire affinché chi doveva controllare non lo facesse, pena il verificarsi di un'emergenza rifiuti. Ciò che testimonia quanto la nuova discarica fosse nei desideri dell'anziano imprenditore.

Ma la condotta decettiva non si arresta neanche qui.

Il XV Municipio, con determinazione dirigenziale n. 1732 del 27.09.2012, dopo aver realizzato che nel suo territorio era stato effettuato uno sbancamento di oltre 3.000.000 di metri cubi senza alcuna autorizzazione, intimava alla GIOVI la sospensione dei lavori.

Con nota del 1° ottobre 2012 (prot. n. 167), indirizzata sia al Comune di Roma che al Commissario Straordinario, il CO.LA.RI. risponde quanto segue:

Riferimento Determinazione Dirigenziale n. 1732 del 27/9/2012 informiamo codesto Ufficio (Direzio) che la nostra società è organizzata per prelevare giornalmente in via di Castel Malnome località Monti dell'Ortaccio con un contratto di fornitura stipulato con la società Galeria Scavi Srl, debitamente autorizzata (Comune di Roma Dipartimento X Determinazione n. 80 del 19/2/2003 rinnovata con Determinazione Regionale n. 747 del 20/4/2011), l'inerte necessario alla ricopertura giornaliera (a sua volta non solo autorizzata ma obbligatoria per legge) della discarica di Malagrotta dove, come è noto, sono conferiti i rifiuti di Roma Capitale, Città del Vaticano, Ciampino e Fiumicino.

Ecco il terzo titolo autorizzativo: dopo il deposito di CDR ed il capping di Malagrotta, ora si tira in ballo la determinazione n. 80/2003, che si è visto in precedenza essere quella scaduta da oltre cinque anni e rinnovata dal Dr. TANCREDI con la determina regionale n. 747 del 2011, che, si rammenta, non è relativa al sito di Monti dell'Ortaccio, bensì a quello, adiacente, di Monti del Lumacaro.

Del tutto falso è quindi il riferimento alla località "Monti dell'Ortaccio" contenuto nella nota.

Siamo, a questo punto, all'indicazione mendace di ben tre distinti titoli autorizzativi, tutti inesistenti o relativi a zone diverse da quella in esame.

Inoltre, quanto alla ricopertura giornaliera della discarica di Malagrotta, Francesco RANDO è stato reiteratamente rinviato a giudizio (proc. n. [50647/2010](#), proc. n. [24585/2011](#), proc. n. [56964/2011](#)) per il reato di cui all'articolo 256 comma 4 del D. lgs. 152/2006, proprio perché tale attività viene sistematicamente omessa, consentendo in tal modo di abbancare più rifiuti in discarica.

Oltre ai casi anzidetti, al fine di comprendere la natura sistematica del fenomeno, si rinvia all'informativa della SOC prot. n. [181/11-8](#) del 2 marzo 2012, in cui si dà conto del fatto che a seguito di una serie di ispezioni amministrative, condotte internamente ed esternamente al predetto impianto di discarica da personale del NOE, nel periodo compreso tra marzo 2010 e settembre 2010, si riscontravano violazioni in ordine alla mancata ricopertura dei rifiuti solidi urbani abbancati.

Le ispezioni venivano espletate nelle sotto indicate date:

- 30 marzo 2010, l'attività di controllo interessava le predette due aree della discarica, quindi i lotti G - E ed il lotto C;
- 19 maggio 2010, l'attività di osservazione interessava le aree della discarica contraddistinte dai lotti C ed i lotti G - E - B;
- 25 agosto 2010, l'attività di controllo interessava l'area dei lotti G - E e l'area del lotto C;
- 20 settembre 2010, l'attività di controllo interessava l'area del lotto C e del lotto G - E.

Analoghe ispezioni venivano eseguite da altri enti di controllo, quale l'ARPA. Si allega in atti copia dei relativi decreti di citazione diretta a giudizio.

Ma alla fine, in data 23 ottobre 2012 il XV Municipio di Roma Capitale, con determinazione Dirigenziale n. [1867](#) comunicava alla E. GIOVI srl, alla Pisana Immobiliare e a Francesco RANDO l'avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi (All. 2 all'informativa depositata dalla

Polizia Locale del XV Gruppo il 31.10.2012), provvedimento che faceva seguito all'ingiunzione di immediata sospensione dei lavori del 28.09.2012 (n. 1732).

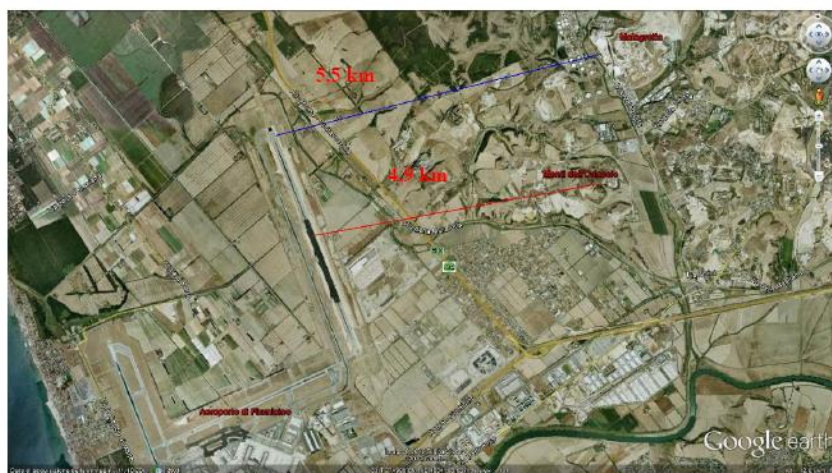
In data 24.01.2013, a fronte dell'inerzia del privato (che nel frattempo aveva impugnato il provvedimento al T.A.R. Lazio), il XV Municipio emanava la Determinazione n. [127](#), con cui dichiarava l'acquisizione al patrimonio immobiliare dell'area, anche se, nelle more (in data 27.12.2012), il Commissario delegato aveva già rilasciato l'autorizzazione ambientale integrata, che sostituisce tutte le autorizzazioni, ivi incluse quelle urbanistiche ed edilizie.

Quanto al **vincolo aeroportuale**, le motivazioni giustificatrici addotte dal CO.LA.RI., sono praticamente inesistenti.

Il proponente non nega l'esistenza del vincolo, si limita ad osservare come la distanza dal sedime aeroportuale è praticamente la stessa di Malagrotta, e se si è fatto per Malagrotta, si può fare anche a Monti dell'Ortaccio. Si legga quanto dichiarato a pagina 304 del citato studio di impatto ambientale:

L'ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, ha espresso dubbi in merito alla distanza di 4,5 km della discarica in oggetto dal sedime aeroportuale in relazione alla probabilità di incidenti dovuto alla presenza di gabbiani attirati dalla attività di stoccaggio di rifiuti.

Si fa presente che la distanza della discarica provvisoria di Monti dell'Ortaccio dal sedime aeroportuale è di 600 m minore di quella della discarica di Malagrotta, come mostra la seguente figura.



A tal proposito, l'ENAC in conferenza di servizi non ha sollevato “dubbi”, quanto piuttosto espresso [parere negativo](#), il quale parere possiede un valore endoprocedimentale ben preciso:

Con riferimento all'istanza in oggetto, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in considerazione:

- dei previsti volumi di rifiuti che dovrebbero essere conferiti in discarica e della tipologia del prodotto, che rappresenta un enorme potenziale potere attrattivo (benché si tratti di materiale pretrattato) per migliaia di gabbiani reali,
- della situazione già presente in termini di popolamento del gabbiano reale all'interno del sedime aeroportuale,
- del numero di birdstrike occorsi negli ultimi anni con questa specie e delle conseguenze in termini di gravità degli incidenti
- del potenziale catastrofico di suddetta tipologia di birdstike,
- della distanza di appena 4,5 Km dal sedime aeroportuale,

ed in applicazione della normativa internazionale e nazionale di settore, ritiene che l'ipotesi di realizzazione di una nuova discarica di rifiuti urbani in località Monti dell'Ortaccio appare del tutto inappropriata e inadeguata in termini di sicurezza del volo con conseguenziali potenziali penalizzazioni del traffico aereo ed i conseguenti disservizi operativi.

Inoltre, le [mappe di vincolo](#) di cui all'articolo 707 del codice della navigazione⁵⁶, relative all'aeroporto di Fiumicino, sono state approvate solo nel 2011, quando la discarica di Malagrotta operava già da quasi trenta anni:

⁵⁶ Si riporta il testo dell'articolo citato:

“Capo III - Vincoli della proprietà privata

707. Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

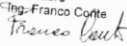
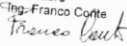
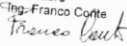
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa”.

 ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE			
AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" - FIUMICINO			
MAPPE DI VINCOLO LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI ED AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA (art. 707 commi 1,2,3,4 Codice della Navigazione)			
RELAZIONE MAPPE DI VINCOLO "OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA"	Elab. n°: REL01		
	Ed. 4,0 Data : Giugno 2011		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">  Aeroporti di Roma SVILUPPO E PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPATTO SUL TERRITORIO </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> P.H. Progettazione Ing. Paolo CAMBULA </td> </tr> </table>		 Aeroporti di Roma SVILUPPO E PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPATTO SUL TERRITORIO	P.H. Progettazione Ing. Paolo CAMBULA
 Aeroporti di Roma SVILUPPO E PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURE ED IMPATTO SUL TERRITORIO	P.H. Progettazione Ing. Paolo CAMBULA 		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> APPROVAZIONE ENAC Prot. 003/IOP/MV del 15 luglio 2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> DIREZIONE OPERATIVITA' Il Direttore  </td> </tr> </table>		APPROVAZIONE ENAC Prot. 003/IOP/MV del 15 luglio 2011	DIREZIONE OPERATIVITA' Il Direttore 
APPROVAZIONE ENAC Prot. 003/IOP/MV del 15 luglio 2011	DIREZIONE OPERATIVITA' Il Direttore 		

Con informativa Nr. 13/73-2 del 23 novembre 2012 i CC. Tutela Ambiente trasmettevano il verbale di assunzione di sommarie informazioni rese da [VECCIA](#) Sebastiano, dirigente presso ENAC (escusso su delega di questa Procura), presente anche in conferenza di servizi, da cui emergeva quanto segue.

Riferisce il Veccia che in sede di conferenza di servizi ebbe ad esprimere un parere negativo per ragioni tecniche che *“hanno portato l'Enac ad esprimere perplessità rispetto alla realizzazione di una discarica a qualche chilometro dal sedime aeroportuale di Fiumicino. Tali motivazioni sono state chiaramente espresse anche sulla base delle informazioni note in quella data all'Ente”*.

Aggiunge poi che *“in relazione a tali informazioni vorrei precisare che presso l'Ente era giunta solamente due, tre giorni prima, un plico contenente la relazione geologica presentata dal consorzio CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti) per la realizzazione della discarica con annesso supporto informatico contenente la medesima documentazione. Sul punto vorrei precisare che tale documentazione non esprime a pieno la tipologia dei rifiuti che si andranno a gestire nell'impianto di discarica di cui si è proposta la realizzazione. Aggiungo che in sede di conferenza del 24/09/2012 oltre ad esprimere verbalmente le ragioni e le motivazioni dell'Enac, ho depositato uno specifico parere i cui contenuti e le perplessità in esso riportate discendono dalla mancanza di informazioni relativamente alla tipologia dei rifiuti che si andranno a gestire in quell'impianto. Voglio aggiungere che qualsiasi decisione e parere espresso da Enac si basa sul principio fondamentale finalizzato a contenere la presenza di uccelli all'interno e nei pressi dell'aeroporto e sulle piste di volo, questo per minimizzare il rischio di impatto di uccelli con aeromobili in fasi di decollo ed atterraggio.*

Per quanto attiene la normativa che regola la realizzazione degli impianti di discarica nelle vicinanze di aeroporti bisogna fare preliminarmente riferimento alla normativa europea del 2009 che in via generale riconosce le fonti attrattive di fauna selvatica, nelle vicinanze di aeroporti, come pericolo correlato alla navigazione aerea. A ciò fa seguito il codice della navigazione che agli artt. 707 e 711 indica le aree di rischio e i pericoli per la navigazione aerea. In particolare l'art.711 individua quale pericolo per la navigazione aerea qualsiasi attività che richiami la presenza di fauna selvatica.

Sulla scorta di questi principi normativi l'Enac ha emesso regolamenti e circolari ed informative tecniche per fornire le linee guida per la valutazione dei rischi correlati alla realizzazione degli impianti. Nel caso specifico questa documentazione di dettaglio prevede che in caso di realizzazione di discariche in aree prossime a quelle aeroportuali deve essere valutata la tipologia di rifiuto che si andrà a trattare in tale impianto e la distanza dell'impianto stesso dal "sedime" aeroportuale. In relazione al progetto di cui parliamo la distanza dalla testata della pista 25 (venticinque) è pari a 4,2 chilometri e a 3,2 chilometri dalla recinzione. Per quanto attiene la tipologia dei rifiuti che si andranno a gestire in quell'impianto ribadisco che dai documenti forniti all'Ente non vi è chiarezza. Ciò implica che l'Ente stesso in via cautelativa abbia espresso il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto. Aggiungo che nella linee guida emanate dall'Enac per la valutazione circa la realizzazione di discariche in aree prossime a quelle aeroportuali è riportato che non possono essere consentite attività di conferimento diretto di rifiuti solidi e urbani ed assimilati, senza pretrattamento, in impianti che distano meno di tredici chilometri dal sedime aeroportuale.

Per quanto attiene la programmazione territoriale degli Enti locali l'articolo 707 del codice della navigazione stabilisce che tali Enti debbano adeguare gli strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'Enac".

A tal proposito si rammenta come le Linee Guida emanate dall'ENAC ("[Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale](#)", ED. 1, 17.12.2008) stabiliscono che "non potranno essere consentite attività di conferimento diretto senza pretrattamento in discarica entro 13 km (tredici chilometri) dal sedime aeroportuale. Nel caso in cui i rifiuti abbiano subito un pretrattamento, la distanza minima consentita sarà funzione della capacità del trattamento di abbattere la sostanza organica. In questi casi è necessaria un'analisi caso per caso da parte dell'ENAC. Ulteriori fattori che contribuiscono all'accettabilità del sito sono: la modalità di trasporto e conferimento in discarica nonché il tipo di recinzione utilizzato e le procedure di sorveglianza e monitoraggio messi in atto".

Nel caso di trattamento "a freddo" dei RSU, ossia tramite impianto di TMB, le stesse linee guida stabiliscono che "le discariche che utilizzano questo tipo di trattamento della frazione organica potrebbero essere autorizzate ad una distanza inferiore ai 13 Km (tredici chilometri) dal sedime aeroportuale. E' necessario, tuttavia, valutare gli ulteriori fattori contributivi". Fattori contributivi che spettava ad ENAC, e non al Commissario delegato, valutare (non era attribuita al Prefetto la facoltà di derogare all'articolo 707 c.n.), e che non sono stati valutati successivamente alla conferenza di servizi.

Tutto quanto sopra evidenziato manifesta in modo inequivoco l'intento di condurre, attraverso un'attività decettiva che si è snodata in diversi passaggi logico-temporali, la volontà dell'amministrazione preposta all'esame della domanda di autorizzazione, verso posizioni favorevoli al Gruppo CO.LA.RI. (o CERRONI, che dir si voglia), sì da viziare il procedimento verso l'induzione al falso materiale, ideologico e all'abuso d'ufficio.

Un'ultima notazione si rende necessaria.

La *mission* del Commissario Delegato era la progettazione e realizzazione della nuova discarica, ma egli poteva anche procedere, nelle more dell'ultimazione del sistema impiantistico regionale, "adottare i provvedimenti necessari per assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dello smaltimento dei rifiuti nell'area interessata".

A detta del Commissario Sottile, la scelta di Monti dell'Ortaccio avrebbe dovuto costituire una soluzione "provvisoria", tanto che l'AIA del 27.12.2012 autorizza la discarica solo per tre anni.

Tuttavia, analizzando gli atti progettuali depositati dal CO.LA.RI., emerge quanto segue (V. CTU Aledda, relazione conclusiva, pag. 154):

"... con la chiusura di Malagrotta il progetto della discarica di Monti dell'Ortaccio deve prevedere nel periodo transitorio lo smaltimento a norma dei rifiuti urbani, vale a dire deve consentire il conferimento solo di rifiuti trattati. Di conseguenza, poiché gli attuali impianti TMB, pur lavorando

a pieno ritmo, ed anche se sostenuti da una raccolta differenziata sempre più in continuo incremento, non sono in grado di assicurare il totale trattamento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di garantire il totale trattamento dei rifiuti cittadini e quindi di consentire alla discarica di ricevere solo i rifiuti trattati, è stato anche predisposto un bacino di ossidazione, contenuto in una struttura provvisoria (TMB) quale pertinenza della discarica per stabilizzare la parte umida derivata dalle Stazioni di trasferimento prima di essere abbancata in discarica. Il complesso così descritto è destinato ad operare all'interno di un preciso ambito temporale (3 anni, 2013-2015), periodo, questo, che consentirà a Roma di dare piena attuazione al programma per la lavorazione industriale dei rifiuti già previsto dal Piano Regionale

.... A quella data (2015) la Discarica Provvisoria di Monti dell'Ortaccio avrà adempiuto alla sua funzione e a quel punto la Discarica Definitiva sarà una dependance degli impianti di trattamento industriale dei rifiuti idonea ad accogliere i residui di lavorazione e quindi rappresenterà ben poca cosa nella chiusura del ciclo dei rifiuti e per di più senza creare problemi ambientali e quindi più semplice da realizzarsi”.

A pag. 160 della medesima relazione, riferisce il CT che “la discarica dovrebbe essere dimensionata su un orizzonte temporale triennale (2013-2015), con conferimento annuale previsto di circa 700.000 tonnellate. Nel progetto invece si parla di una prima fase di 2.600.000 mc (circa 2.400.000 t), più una seconda fase di completamento per ulteriori 2.200.000 mc, per un totale di 4.800.000 mc (circa 4.400.000 t).

Non è chiaro come mai il dimensionamento finale dell’opera risulta oltre 6 volte il dato di conferimento annuale previsto, dovendo risultare una discarica attiva per soli 3 anni. Non è chiarito in che modo, nelle stazioni di trasferimento, verrà separata la parte organica dal rifiuto urbano indifferenziato 20 03 01; Quale sarà la destinazione finale della restante parte secca; Se il dimensionamento dell’impianto sia stato fatto per poter trattare la restante parte di rifiuto urbano indifferenziato attualmente prodotto dal bacino di riferimento, non altrimenti trattabile dai n. 4 impianti attualmente in esercizio nello stesso bacino per sopraggiunti limiti autorizzativi”.

Da quanto sopra indicato si evince (così anche la CT D.ssa Aleda) che la Discarica in progetto nasce come Discarica provvisoria per poi diventare, alla fine del triennio, Discarica definitiva idonea ad accogliere i residui di lavorazione degli impianti industriali nel frattempo realizzati.

§9.4. Le operazioni di intercettazione telefonica [22]

Che Monti dell’Ortaccio dovesse diventare l’”erede” di Malagotta risulta da molto tempo, almeno dal 2008.

Alcune conversazioni intercettate in seno al procedimento n. 7449/2008-21 confermano l’assunto. Si dia lettura alla telefonata n. 5770, datata 30.10.2008, (utenza Manlio CERRONI), ore 13:29, quando questi – Manlio CERRONI -, contattato da un giornalista de “ilsole24ore”, un certo Gagliardi Andrea, in riferimento al sito di Monti dell’Ortaccio, riferiva che:

“” ... e’ un sito che abbiamo visto venti anni fa! Cioè è la buca dove è stata tolta la terra, ... lo dico a te, per coprire Malagrotta via via, no ””.

E se da un lato CERRONI dice che la buca è già pronta, dall’altro è Mario DI CARLO, (fu) assessore regionale, conversando sempre con la giornalista Beatrice NENCHA, in altra telefonata, la n. 3495, del 13.11.2008, ore 16:24, utenza DI CARLO, a darci le volumetrie che il sito disponeva in quel preciso momento (si noti che, dopo circa quattro anni, questa sarà esattamente la volumetria scavata dal CERRONI, come visto nella citata informativa della Polizia Municipale di Roma, XV Gruppo, a testimonianza del fatto che nulla viene lasciato al caso):

“” ... **TRE MILIONI DI METRI CUBI** ...”.

Ma c'è dell'altro, perché in altra conversazione, la n. 1584, del 27.10.2008, ore 17:29 (utenza DI CARLO), DI CARLO al suo interlocutore (il giornalista di Frischia) ammette anche che:

“ ... *noi c'abbiamo proposta di nuova discarica a Monti dell'Ortaccio ... che sta a due, tre chilometri da Malagrotta ... omissis ... omissis ... perché a noi ci bastano per i prossimi trent'anni tre milioni, tremilioni e mezzo di metri cubi* ...”.

In realtà, tutta la vicenda che avrebbe portato a conferire la delega ai rifiuti a DI CARLO, aveva un solo scopo: far autorizzare Monti dell'Ortaccio, come attesta la conversazione n. 656, del 17.10.2008, ore 18:28, utenza DI CARLO (Vds infra), in cui Mario DI CARLO al suo interlocutore rivelava il suo intendimento pro CERRONI:

“ ... sono persino disponibile ad assumermi l'onere della decisione su Monti dell'Ortaccio ...”.

Era il giorno dopo quando, con la conversazione n. 3378, del 6.5.2008, ore 17:10, utenza SPAGNOLI, SPAGNOLI chiamava RANDO per chiedere: “” ... io vorrei sapere una cosa ing... che sono curioso: IL NOSTRO DEPOSITO DI CDR [N.D.R.: Si noti come SPAGNOLI parli in prima persona delle aree di CERRONI] **MAI ATTIVATO** di Monti dell'ortaccio, quanti ... i metri cubi?””.

RANDO: “”Ti devo richiamare ...”

Ed era appena di qualche minuto dopo la conversazione, la n. 3382, del 6.5.2008, ore 17:13, utenza SPAGNOLI (Vds allegato n. 88), con la quale riferiva:

RANDO: “” ...135.000 metri cubi”” [N.D.R.: e non 500.000, come affermato dal CO.LA.RI...]

...omissis ...

SPAGNOLI: “” ...mentre quell'altra che otteniamo dalle terre viene tre milioni di metri cubi, no ...””

Nella conversazione ambientale **n. 1990**, del 14.5.2008, ore 9:39, utenza ufficio SPAGNOLI, di portare a conoscenza della “cosa” – *si badi* – non il governatore **MARRAZZO**, ma il vice presidente del Consiglio regionale, **MONTINO**:

“” ... OGGI LO PORTI A MONTINO E GLI DICI: SEI OBBLIGATO AD INIZIARLA LA QUESTIONE ...””.

Poi aggiungeva con tono minaccioso:

“” ... non ridere, non ridere, è una cosa seria.””;

E l'ordine lo ribadiva con la *conversazione ambientale n. 1994*, del 14.5.2008, ore 10:01, utenza ufficio SPAGNOLI:

“” ... porta da MONTINO e MANGONI. VA BENE!?””..

Nella successiva *conversazione n. 4289*, del 21.5.2008, ore 19:18, utenza SPAGNOLI, questi chiama **MONTINO** e gli riferisce:

“” domani ho cominciato il lavoro dei primi tre progetti della commissione tecnico scientifica. ... omissis ... Terza cosa: volevo parlarne di persona riguarda le due discariche diciamo, tra virgolette, di Roma. **Una è MONTI DELL'ORTACCIO**, l'altra è **PARCO DELLA SOLFORATELLA** ..

di cui uno ho una ... un vaso d'emergenza di 96 mila metri cubi ... e l'altro è un progetto così. Io non so se mettere in istruttoria e portarli in commissione ...

MONTINO: tutti è due?

SPAGNOLI: eh! Pensaci un momento caso mai passo da te dieci minuti e facciamo una riflessione comune. Ti porto qualche carta. ... omissis .. io non mi muovo se non ciò proprio un imput esplicito ... insomma, perché sai la delicatezza della cosa ...

MONTINO: ""quella è esplosiva ..."

Il 16.05.2008, come attesta la conversazione ambientale n. 2203, del 16.5.2008, ore 09:38, utenza ufficio SPAGNOLI (Vds allegato n. 93), SPAGNOLI chiedeva a CERRONI delucidazioni sul da farsi:

"" ... avvocato io porto in commissione tecnico-scientifico, che sto riconvocando questa mattina tutti quanti i progetti delle discariche, compreso Monti dell'Ortaccio ...

CERRONI: "" si...

E SPAGNOLI domandava ancora: "" ... ORA, LA COSA CHE VOLEVO DIRE: NOI PRESENTIAMO MONTI DELL'ORTACCIO E BASTA? O LO PRESENTIAMO INGLOBANDO COME LE ACCENNAVO IL VECCHIO DEPOSITO DI CDR?.

CERRONI: " ... Ma, io adesso aspetterei, però. Lo lascerei un momento ... a bagno maria ...

... omissis ..."

Ma la conversazione continuava e CERRONI ci ripensava:

CERRONI: "ma ... io credo, io credo che a questo punto conviene rompere il ghiaccio, la!

Omissis..."

SPAGNOLI: "...rompiamo il ghiaccio con centomila ... omissis...allora facciamo un buca di emergenza"

CERRONI: " ...ecco! Quella fai tu ..."

SPAGNOLI: "... anche il parco della solforatella?"

CERRONI: " ... e sì! Ce l'hai tutti e due i progetti!"

...omissis...

CERRONI: " ... dobbiamo ... mogi, mogi, e intanto vediamo quello che succede! Ci mettiamo al riparo e poi succede ..."

...omissis...

SPAGNOLI: "" .. lo chiamo adesso ...se vuoi passo domani mattina da te. ..."".

CERRONI: "sentilo, chiamalo".

Così chiama **DI CARLO**, come attesta la conversazione n. 3894, del 16.5.2008, ore 9:40, utenza SPAGNOLI, al quale SPAGNOLI diceva:

"" ... quando ti posso vedere un momento? Che ti devo ragguagliare la situazione qual?!

Trascorsa una settimana, la questione viene riassunta.

Come attesta la conversazione ambientale n. 2653, del 21.5.2008, ore 12:01, utenza ufficio SPAGNOLI, era il collaboratore a chiedere a SPAGNOLI:

" ...Monti dell'Ortaccio non la facciamo presente!?! (inc.)

SPAGNOLI: "" ... viene CERRONI adesso, sta venendo CERRONI

Collaboratore: "ma questo si fa o non si fa?

SPAGNOLI: se fa!? noi dobbiamo procedere per tutto, POI QUALCUNO CI FERMERA' PER STRADA ... CIOE', SE NON CI FERMA IL PRESIDENTE A DIRE NO, SI, NO, SI, NO, SI, EH! ...

Con la conversazione ambientale n. 2655, del 21.5.2008, ore 12:10, utenza ufficio SPAGNOLI, SPAGNOLI al suo collaboratore diceva ancora:

" ... viene, viene per Monti dell'Ortaccio e per la Solforatella, sta arrivando all'una l'avvocato CERRONI ...".

Ed era con la conversazione ambientale n. 2661, del 21.5.2008, ore 13:05, utenza ufficio SPAGNOLI, che la segretaria gli annunciava l'arrivo di CERRONI.

Si segua attentamente cosa dice SPAGNOLI a CERRONI appena entrato nell'ufficio.

SPAGNOLI: ""adesso ho sollecitato DE FILIPPIS"

CERRONI: ""ma dove sta. Non l'ha fatta ancora?

SPAGNOLI: ""No. ... gli ho mandato un avviso.

CERRONI: ""Ma il testo glielo avevi mandato, tutto? ""eh! E allora?

SPAGNOLI: Ha detto che doveva finire di aggiustarla

...incomprensibile...

SPAGNOLI: ""adesso non l'ha fatto (inc.?) al consiglio ... può, perché domani, mi ha chiamato (inc.) e dice: MARIO RISERVATAMENTE TU NON SAI UN CAZZO, IO L'HO FATTO, L'HO CONSEGNATA, L'HO SOLLECITATA STAMATTINA, L'HO DETTO CHE ANDAVO GIU' IN CONSIGLIO. DICE: NO, VIENI SU IN SEDE. DICO: VADO IN SEDE CON LA SCUSA ...
...omissis..."

La conversazione continuava e al progressivo **2665**, del 21.5.2008, ore 13:25, utenza ufficio SPAGNOLI, si ascolta il tono fermo e perentorio di **CERRONI** che alla considerazione di **SPAGNOLI** che dice:

"... il problema è (inc.) ... di tessere la tela ...che c'era già bella ordita (inc.)", risponde: ""...qui non si tratta più di tessere, qui si tratta di dargli esecuzione ... "".

La tela, come afferma pragmaticamente il Cerroni, è bella che tessuta, adesso occorre solo tirare la rete. E non sarà necessario attendere molto.

Come noto, nel giugno 2008 DI CARLO assume la delega alle politiche per la casa, oltre ad una sorta di incarico "fiduciario" da parte del Presidente MARRAZZO, una sorta di "delega ai rifiuti" (per una approfondita analisi della vicenda si rinvia al par. 12.4).

Dopo l'estate DI CARLO, responsabile politico delle trame del CERRONI, concorda con i vertici amministrativi della Regione la strategia da seguire.

Il referente principale è, ancora una volta, Luca FEGATELLI. Il quale, per evidenti ragioni di gerarchia e visibilità all'interno del Gruppo, non accoglie di buon occhio la notizia. La crescita di DI CARLO potrebbe infatti influenzare la sua crescita (così come, al contrario, la prematura scomparsa dell'assessore la favorirà). Ne fanno menzione MARTINO E SPAGNOLI in una conversazione del 15 settembre 2008 (**prog. 8916 - 15.09.2008 - RIT 918/08 - all. 166**):

MARTINO:- ehè si...ascolta e.... mi ha chiamato il "supremo" e mi ha detto che poi l'assessore lo hanno fatto insomma

SPAGNOLI:- no, scusa il "supremo" è sempre...praticamente ottimista

MARTINO:- ahà!

SPAGNOLI:- allora e...allora hanno fatto come hanno fatto l'assessore, hanno dato l'incarico all'assessore DI CARLO e come dire, curare per conto del Presidente a....a.....il settore dei rifiuti

MARTINO:- Ehè!

SPAGNOLI:- il chè significa che lui deve prendersi le rogne come dice spicciafaccende come ha dichiarato la stampa

MARTINO:- ahà!

SPAGNOLI:- ma non firma

MARTINO:- ahà ho capito

SPAGNOLI:- ecco...quindi già il noto burocrate FEGATELLI è andato in escandescenze

MARTINO:- ahà!

SPAGNOLI:- pensa che...e perchè sai questo significa che c'è un riferimento...

MARTINO:- ehè!

SPAGNOLI:- e lui si crede.... il padrone è superiore a tutti eccetera nò voglio dire c'è un attacco di megalomania acuta di gelosia eccetera e com questo ha detto << ma questa è una cazzata!>> e dico, scusa, se è una cazzata vallo a dire al Presidente ..

MARTINO:- ehè!

SPAGNOLI:- se vuoi glielo riferisco a (incomprensibile)

MARTINO:- ehè...ehè!

SPAGNOLI:- sai com'è comunque è un punto de riferimento hai capito?

MARTINO:- e certo!

SPAGNOLI:- al di là del fatto normale firma o non firma

MARTINO:- ehè!

SPAGNOLI:- tanto firma...firma...**firma i provvedimenti ordinari e li fa...li fa, li firma DE FILIPPIS**

MARTINO:- Ahà!

SPAGNOLI:- i provvedimenti cioè i deliberi di giunta...di giunta li manda sempre DE FILIPPIS e o oppure li firma il Presidente **di fatto la firma è un fatto relativo insomma** ecco

MARTINO:- ho capito!

Ma ciononostante fa buon viso a cattivo gioco e mantiene rapporti formalmente ottimi con l'assessore, tanto che due giorni dopo, nella *conversazione n. 621, del 17.10.2008, ore 14:55 (utenza DI CARLO)*, **DI CARLO** rappresenta a **FEGATELLI** il suo progetto:

"[omissis] ...

DI CARLO:- Perchè Luca adesso noi c'abbiamo il seguente problema, mo che stiamo più o meno spicciando tutto

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- C'abbiamo il seguente problema una rognà ciclopica su cui io sto lavoroRANDO politicamente ma co....diciamo che però alla fine dobbiamo risolvere tu ed io secondo me e cioè che **se noi non facciamo partire e....i Monti Dell'Ortaccio**

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- Noi a un certo punto dobbiamo prorogare Malagrotta

FEGATELLI:- Certo e quello è quello che avevo detto tempo addietro, quindi dobbiamo stabilire che cosa vogliono fare

DI CARLO:- No io c'è l'ho chiaro cosa dobbiamo fare

FEGATELLI:- questa è la mia Mario

DI CARLO:- Ehè!

FEGATELLI:- Allora guarda, allora diciamo dobbiamo puntare sull'Ortaccio sicuramente

DI CARLO:- Esatto pure io penso la stessa cosa

FEGATELLI:- Però...però c'abbiamo una fase transitoria da dovere gestire, credo che ci sia anche la fase transitoria perchè parlando tempo addietro anche col gestore mi ha detto che probabilmente si riusciva a chiudere

DI CARLO:- Ma lascio perdere il gestore....il gestore vuole....il gestore cioè.... la fase transitoria deve essere ci deve avè...essere un vincolo di data hai capito?

FEGATELLI:- E certo se nò diventa una cosa che non finisce mai eh...eh....(ride n.d.r.)

DI CARLO:- Ehè ma deve essere contestuale cioè per essere credibile, deve essere contestuale all'approvazione dell'Ortaccio

FEGATELLI:- E' certo!

DI CARLO:- Ahà perchè se nò, se nò chi cazzo ci crede

FEGATELLI:- E allora devo fare una...un'azione e...su...su D'Amato perchè lì deve partire la cosa, dovrebbe partire la Valutazione di Impatto Ambientale che loro già c'è l'hanno depositata

DI CARLO:- Ehè!

FEGATELLI:- Però già intestata (incomprensibile) in attesa di capire quale sono le valutazioni....

DI CARLO:- Ma cioè Luca, io penso che sia profondamente ingiusto che tu diciamo tecnicamente e io politicamente famo l'ennesima proroga su un Malagrotta dopo che avemo sputato sangue su tutto

FEGATELLI:- Va bene allora facciamo così io domani mattina....

DI CARLO:- **Tu...guardati bene tutte le procedure perchè... L'ORTACCIO ormai con il...con il...Commissario non c'entra più un cazzo**

FEGATELLI:- **No, Monti D'Ortaccio non è stato credo neanche avviato**

DI CARLO:- Appunto!

FEGATELLI:- Quindi dovrei vedere un attimo....

DI CARLO:- **Appunto quindi dovremmo capire come innescarla perchè secondo me il comune di Roma non ce l'ho dirà mai apri Monti Dell'Ortaccio, quindi noi dobbiamo trovare una strada, diciamo secondo me noi dobbiamo io la vedo così però la vedo politicamente così quindi tecnicamente tu devi capire com'è, cioè noi dobbiamo diciamo o costruire una proroga a... finalizzata di Malagrotta all'apertura dei Monti Dell'Ortaccio oppure viceversa dobbiamo o.... diciamo costruire una...l'impossibilità di prorogare Malagrotta e quindi...**

FEGATELLI:- **E certo attivare subito Monti dell'Ortaccio**

DI CARLO:- **Esatto e quindi far impiantare Monti Dell'Ortaccio l'emergenza connessa alla chiusura di Malagrotta che forse è la strada migliore**

FEGATELLI:- **Sì perchè a quel punto devono fare un ordinanza che diventa un discorso di igiene e sanità**

DI CARLO:- Quindi noi potremmo fare, noi potremmo formalizzare una lettera al comune di Roma in cui gli raccontiamo questa cosa

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- Alla quale secondo me loro non ci risponderanno

FEGATELLI:- Però si crea un punto di partenza

DI CARLO:- Però ci crea un punto di partenza e ci consente poi di intervenire sull'emergenza cioè di metterci come quelli che dicono qui nessuno se ne occupa ma noi vogliamo chiudere Malagrotta è l'unica posizione che possiamo reggere secondo me

FEGATELLI:- Senti una cosa

DI CARLO:- Studiatela un attimo, a Luca

FEGATELLI:- Ehè io devo studiare bene, adesso il capping lo devo guardare bene, devo verificare un secondo perchè secondo me invece quando abbiamo fatto quel famoso decreto ventiquattro Monti dell'Ortaccio mi sa che l'abbiamo citato o in modo molto lato o comunque l'abbiamo richiamato

DI CARLO:- Ahà però questo consente ad Alleanza Nazionale di fare opposizione ehè

FEGATELLI:- E' certo!

DI CARLO:- Io so che non è un problema tuo ma voglio dire mio lo è, cioè quindi noi dobbiamo incastrarla in modo che ...che loro diciamo non possono fare opposizione perchè non si sono assunti la responsabilità

FEGATELLI:- Va bene allora ricostituiamo il diciamo tutte le carte necessarie per...e poi attacchiamo dall'altra parte

DI CARLO:- E poi insomma parliamone tu...tu guardala....., io politicamente penso solo quello sostanzialmente

FEGATELLI:- Va bene!

DI CARLO:- okkei!

FEGATELLI:- Io adesso mi faccio dare tutte queste carte me le leggo fine settimana e ti faccio sapere...e ci vediamo lunedì così ti dico come stanno le cose, lunedì o martedì e ti dico come stanno le cose

DI CARLO:- Va bene quando...okkei

FEGATELLI:- Va bene!

DI CARLO:- Grazio Luca

FEGATELLI:- Ciao Mario!

DI CARLO:- Ciao!

FEGATELLI:- Ciao!"

L'alternativa è chiara: una proroga-ponte di Malagrotta in attesa di ottenere l'autorizzazione di Monti dell'Ortaccio, oppure far chiudere Malagrotta sulla base di ragioni pretestuose, determinare una "emergenza rifiuti" e attivare in via di emergenza la nuova discarica.

Il tempo darà ragione a questa seconda ipotesi, anche se non ci sarà bisogno d alcuna ordinanza per motivi di sicurezza e sanità, perché nel frattempo sarà stata dichiarata l'emergenza ambientale e verrà nuovamente istituito un Commissario Straordinario con potere di agire in deroga, grazie al quale proprio a Monti dell'Ortaccio verrà localizzata la nuova discarica.

Si noti come tanto il DI CARLO, sotto il profilo politico, che il FEGATELLI (e con lui lo SPAGNOLI) sotto il profilo tecnico, siano perfettamente incardinati nell'oliata macchina del CERRONI, sì da concordare minuziosamente la strategia da seguire per far sì che, a chiusura di Malagrotta, non ci sia altra alternativa che Monti dell'Ortaccio.

FEGATELLI, inoltre, buttà là anche un accenno di quella che sarà la linea in appresso seguita dall'azienda: ricollegare lo scavo di Monti dell'Ortaccio all'approvazione del progetto di capping di Malagrotta. Sarà, a molti anni di distanza, la linea seguita dal Gruppo per giustificare, solo apparentemente, la assoluta mancanza di titoli abilitativi.

Sul finire della conversazione emerge con chiarezza anche il ruolo che i due dovranno svolgere: FEGATELLI addetto all'aspetto tecnico, DI CARLO a quello politico.

Nella stessa giornata **DI CARLO** rappresentava il suo programma (*conversazione n. 656, del 17.10.2008, ore 18:28, utenza DI CARLO*), a **Giovanni HERMANIN**. I due, nella prima parte della conversazione, commentano la posizione di Panzironi, all'epoca vertice di AMA, in merito alla gestione delle discariche nel Lazio. In sostanza, Hermanin riporta che AMA sarebbe disposta a cedere a CERRONI la propria quota dell'impianto di Albano Laziale (CO.E.MA., gestito in joint venture con Co.La.RI. e ACEA), ma pretende la proprietà piena del nuovo impianto.

[omissis]

"DI CARLO:- Però io...io a me io l'unico mio punto debole è uno solo io ho solo un punto debole

HERMANIN:- Ehè!

DI CARLO:- Sul quale però io me ne frego nel senso..., io c'ho il punto debole che...che **mi devo inventà un modo per tià fuori i Monti de L'ortaccio presto**

HERMANIN:- Mh...!

DI CARLO:- Perchè altrimenti devo andà a fare la proroga su Malagrotta io quella non mo sento, non me la sento proprio personalmente di farla nò capito?

HERMANIN:- Ahà...ahà!

DI CARLO:- Quindi io...io sono an...perfino disponibile di assumermi l'onere della decisione su Monti de...dell'Ortaccio

HERMANIN:- Mh...!

La storia della nuova discarica però non convinceva tutti. In una lunga *conversazione*, la n. 3359, del 12.11.2008, ore 17:25, utenza DI CARLO, la giornalista Beatrice NENCHA faceva presente a DI CARLO che al Comune la proposta di *Monti dell'ortaccio* non andava affatto bene:

"NENCHA: ...mi pare di capire che quella di Monti dell'Ortaccio per loro non va bene ...".

DI CARLO: per loro chi?

NENCHA: per tutti quelli che stavano in Commissione ambiente. Ecco. Io praticamente ho chiesto ...

DI CARLO: "e che gli va bene? Il prolungamento di Malagrotta?

NENCHA: ""praticamente sì. ... omissis ... Loro chiedono che sia in un posto pubblico, gestita dall'AMA ... omissis .. e loro vogliono che la Regione la individui insieme al Comune ...

DI CARLO: vogliono che lo faccia io?

NENCHA: Tu sei stato al centro dell'attenzione di tutto il tempo ...POI TI RACCONTERO' MEGLIO MAGARI STASERA ... omissis .. **IL SUCCO DI QUELLO CHE È USCITO È CHE LORO VOGLIONO CHE LA REGIONE CONDIVIDA LA RESPONSABILITA' E PERO' LO FACCIA IN UN SITO DIVERSO, CHE NON SIA PRIVATO ...**

... omissis ...

DI CARLO: "però diciamo non è una competenza nostra ..

NENCHA: "**però Monti dell'Ortaccio l'avete individuata voi, o no?**

DI CARLO: "**è stata presentata da COLARI, non l'abbiamo individuata noi. Noi non possiamo individuarla ...**

La conversazione continua, con la donna che insiste:

"NENCHA: ... tanto ormai si è capito che Malagrotta viene prorogata.

DI CARLO: "**NO. NON SI E' CAPITO UN CAZZO. PERCHE' NON SI E' CAPITO UN CAZZO. PERCHE' MALAGROTTA, PER PROROGARLA, PER PROROGARLA LA DEVO PROROGARE IO ... IO SONO UN OSSO DURO ...**".

NENCHA: "" eh sì! ma se non c'è la nuova ...

DI CARLO: "**... e chi l'ha detto che non c'è?**

NENCHA: "" **... e quindi tu dici che si farà per forza l'altra ipotesi [NDR: il riferimento è ovviamente a Monti dell'Ortaccio] ...**

DI CARLO: " ... poi io porrò il problema che io non c'ho voglia di prorogare Malagrotta ... anche perché prorogare malagrotta sine die significa mettere montagne di rifiuti su rifiuti che già ci stanno, a Malagrotta, Capito?"

DI CARLO cercava di convincere la giornalista che la chiusura di Malagrotta era necessaria per non mettere altri rifiuti su quelli già esistenti. Ma alla giornalista, per quanto amica, non tutto quadrava. Vediamo come replicava.

NENCHA: "" ... sì, tu stesso hai detto che se non c'è il nuovo sito, se non c'è l'indicazione non si può fare altrimenti ...

DI CARLO: "**lo un sito c'è l'ho indicato ...**

NENCHA: "" .. che è quello lì! (Monti dell'Ortaccio)

... omissis ...

NENCHA: "" **TI POSSO DIRE UNA COSA CHE L'OBIEZIONE CHE TI FAREBBERO TUTTI? NON SEMBRA QUESTO UN MODO, CIOE' SEMBRA QUASI UN MODO, UN RICATTO PER DIRE O QUELLO, O VI TENETE QUESTO CIOE' ...**

omissis ... **LA COSA CHE UNO DIREBBE: "MALAGROTTA L'AVETE PROROGATA NON SO PER QUANTO TEMPO, COM'E' CHE ORA SE UNO CHIEDE UNA PROROGA PER ... DI QUANTO SI PROROGA IN GENERE? SEI MESI, NON LO SO? ..."**

Il 23.11.2008 la citata puntata della trasmissione "Report" mette fine ai sogni di gloria di Mario DI CARLO, ma non ai progetti di Manlio CERRONI, che si fa incudine in attesa di tempi migliori, che infatti arriveranno assieme al Prefetto Sottile.

Si è in precedenza evidenziato come il Prefetto Pecoraro si sia dimesso a seguito delle forti pressioni che avevano accompagnato la scelta di Corcolle come discarica provvisoria.

Ebbene, le attività investigative evidenziano come anche la "sommosa popolare" contro l'individuazione del sito di Corcolle non vedeva estraneo il Gruppo CERRONI.

In una conversazione del 29 maggio intervenuta tra Bruno LANDI e tale Roberto, che appare essere un rappresentante di un movimento locale della zona di Corcolle contrario alla realizzazione della discarica, LANDI lascia trasparire il fatto che lui, insieme a coloro che avevano a cuore le sorti del gruppo d'impresе legate a Manlio CERRONI, avesse caldeggiato o addirittura sponsorizzato l'azione di contrasto posta in essere da alcuni movimenti e comitati di zona.

LANDI contemplava addirittura la sua disponibilità ad un futuro supporto ad iniziative che avrebbe posto in essere il suo interlocutore, segno inequivocabile del fatto che in un determinato momento entrambi avevano operato congiuntamente per il raggiungimento di uno scopo, ovvero quello di far cancellare il sito di Corcolle dalla lista delle aree su cui realizzare una futura discarica, il tutto a chiaro vantaggio di Manlio CERRONI e del suo gruppo di imprese che vede attivamente coinvolto lo stesso LANDI. Interessante, sul finire della conversazione, anche il rinvio ad una "cosetta più privata" del Roberto, argomento da trattare a voce...

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 1379

Data di Inizio 29/05/2012 19:11:45

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

Roberto

ROBERTO: Buonasera Bruno !

LANDI BRUNO: Oeh ciao, ma mi avevi cercato?

ROBERTO: Sì, sì ti ho cercato

LANDI BRUNO: eh io sono giorni che sono un pò appiccicato, allora sei contento o no? eh?

ROBERTO: **e sì, sono contento sì**

LANDI BRUNO: **hai visto che poi si è conclusa in linea con chi aveva speranza e fiducia no?!**

ROBERTO: sì, sì è vero hai ragione, era arrivato il momento in cui insomma ... in cui ... temevamo che questa cosa ...

LANDI BRUNO: che prevalesse la scemenza !!

ROBERTO: eh ma guarda dice che abbiamo rischiato tantissimo eh ...

[omissis]

ROBERTO:... **però intanto ci siamo tolti di mezzo**

LANDI BRUNO: va bene, va bene così

ROBERTO: senti, poi ci vediamo insomma

LANDI BRUNO: **io sarei del parere di non far disperdere sto movimento che avete creato ...**

ROBERTO: no, no

LANDI BRUNO: ... **in modo tale che serva per ogni obiettivo di riqualificazione della zona** ti pare, o no?

ROBERTO:... **si adesso stiamo valutando l'idea... no valutando, vedere come si può fare per creare**

LANDI BRUNO:... **un'associazione permanente**

ROBERTO: sì, sì un'associazione permanente

LANDI BRUNO:... **una fondazione quello che volete, un qualcosa che raccolga i cittadini nella difesa e qualificazione del territorio**

ROBERTO:... **sì, vorremo, e poi magari ci darai una mano anche tu in questo....**

LANDI BRUNO: **va bene, va bene**

ROBERTO:... **per creare un parco archeologico regionale** se ci riusciamo

LANDI BRUNO: eh magari, magari magari

ROBERTO:... **e non sarebbe male, e poi ti volevo parlare di una cosetta più privata**

[omissis]

(ALLEGATO 1 della richiesta di proroga nr 42/3-30 datata 25.06.2012)

Una fondazione ambientalista, quindi, ossia il modo migliore per fare “girare soldi” in modo apparentemente legale.

Ma accanto all’attività di “agit prop” portata avanti da LANDI , CERRONI interviene in prima persona ai massimi livelli.

In data 22 maggio 2012 scrive al prefetto Pecoraro e in data 24 maggio direttamente al *premier* Monti (note CO.LA.RI. prott. N. 82 e 83), con una lettera aperta.

Nelle conversazioni sotto riportate, intervenute tra CERRONI e tale Cesare SAN MAURO, si fa riferimento alle due lettere e alla pressione che le stesse dovevano mettere sui destinatari.

Dalla lettura delle conversazioni emerge chiaramente l’esigenza di CERRONI finalizzata a veicolare alle alte cariche istituzionali un messaggio già illustrato all’interno delle missive ovvero quello di ricondurre al suo gruppo imprenditoriale la possibilità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti urbani capitolini anche dopo la chiusura della discarica di Malagrotta.

Decreto 49504/11 Progressivo 2705/12 N° Evento 780

Data di Inizio 24/05/2012, ore 19:19:01.

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si identificano in: CERRONI Manlio e Cesare SAN MAURO.

CERRONI: si pronto

CESARE: Manlio sono Cesare

CERRONI: ciao buondì

CESARE: senti la lettera è bellissima la lettera bellissima è molto forte e molto importante qui bisogna fare una botta (inc) io ne sto parlando con tutti ti dico solamente

CERRONI: si

CESARE: che oggi ho visto a mezzogiorno Zingaretti tanto per dirti uno qualsiasi

CERRONI: mbe va bè Zingaretti non è roba di Zingaretti

CESARE: lo so ne ho parlato ne ho parlato con chiunque conosco

CERRONI: si lo so ma quello è il discorso mai a livello di Catricalà non so roba del genere

CESARE: ma c'ho parlato c'ho parlato però adesso no si sono

[omissis]

(ALLEGATO 9 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Decreto 49504/11 Progressivo 2705/12 N° Evento 781

Data di Inizio 24/05/2012, ore 19:20:48

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si identificano in: CERRONI Manlio SAN MAURO Cesare

CERRONI: si

CESARE: Manlio mi perdoni mi chiami tu

CERRONI: si

CESARE: domani mattina allora

CERRONI: eh

CESARE: mi chiami tu domani mattina

CERRONI: ti chiamo io domani mattina senti ma là se hai notato nella lettera io dico lui o un suo incaricato mi ricevano no io li faccio saltare tutto a questi sai... sai dopo se succede il quarantotto saltano pure loro se ne vanno perchè la cosa

CESARE: ma ma ma non hai affatto torto c'hai ragione

CERRONI: ma non ho capito allora la prima cosa che potrebbero fare loro no

CESARE: eh certo lo so certo

CERRONI: tu vedi là al sottosegretario (inc sembra dica suono) diglielo allora ricevilo tu no

CESARE: è il è esattamente la direzione in cui mi stò muovendo
 CERRONI: è l'unica poi gliele tiro io a quattro occhi le orecchie va bene
 CESARE: ciao fammi sapere
 CERRONI: ciao

(ALLEGATO 10 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Come visto, il 25 maggio 2012, ossia il giorno successivo all'invio della lettera aperta al Premier Monti da parte di CERRONI, il Commissario PECORARO si dimette, affermando polemicamente di avere tentato di scardinare il monopolio esistente in tema di gestione dei rifiuti (All. 75 all'informativa finale). E' scontato il riferimento a Manlio CERRONI.

Con l'uscita di scena del prefetto Pecoraro viene meno anche l'individuazione del sito di Corcolle.

Al posto di Pecoraro viene nominato il Prefetto Goffredo SOTTILE.

Nell'ambito delle operazioni di intercettazione telefonica condotte su alcune utenze in uso ai soggetti più rappresentativi del gruppo ed alcuni esponenti della Regione Lazio (autorizzate dal GIP nell'ultima finestra temporale di attività tecniche, primavera-estate 2012) venivano captate alcune conversazioni che facevano insorgere perplessità sulla linearità e sulla correttezza della procedura che stava portando all'individuazione del nuovo sito di discarica per la città di Roma.

Al cambiamento della figura del commissario delegato corrisponde una radicale modifica delle modalità d'interlocuzione con il CERRONI. Il Prefetto Sottile, infatti, appare da subito disposto a percorrere altre scelte individuando come sito più idoneo, in un primo momento, quello di Pian dell'Olmo ubicato lungo la via Tiberina nel comune di Riano.

Questa scelta appariva cronologicamente correlata ad una prima serie di contatti che sarebbero successivamente intercorsi tra l'anziano imprenditore ed il prefetto. Quest'ultimo, dopo essersi accertato telefonicamente sulla titolarità dell'area da parte di CERRONI interpellandolo direttamente, sembrava voler avviare una serie di accertamenti in quel sito, forse per saggiarne la possibilità di realizzazione di una discarica in loco. Difatti, come riportato nelle successive comunicazioni, il prefetto chiede a CERRONI la possibilità e la disponibilità a far eseguire alcuni sondaggi. Dal tenore della conversazione si percepiva che i due avevano già avuto precedenti contatti. L'impressione sembrava essere suffragata anche dalla lettura del contenuto della telefonata allorquando CERRONI chiedeva di fissare un incontro con il commissario, appuntamento in occasione del quale l'imprenditore avrebbe portato con se della documentazione il cui contenuto appariva essere stato già discusso in precedenza. L'ipotesi veniva, infine, ulteriormente corroborata dalle affermazioni fatte da LANDI nel corso di una conversazione del 9 giugno (cfr. prog. 2212 - RIT 2724/12 - ALLEGATO 4 della nota 42/3-25 di prot. del 18/06/2012).

Decreto 49504/11 Progressivo 2705/12 N° Evento 1512

Data di Inizio 07/06/2012 16:23:43

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si
identificano in:
CERRONI Manlio
SOTTILE Goffredo

n.d.r. in attesa di iniziare la comunicazione durante gli squilli il Prefetto Sottile pronuncia le seguenti parole:

[omissis]

SOTTILE: Avvocato...

CERRONI: chi è?

SOTTILE: Sottile commissario...

CERRONI: ah...! Eccoci quì Commissario...

SOTTILE: tutto bene....

CERRONI: tutto bene, tutto bene.
 SOTTILE: senta... ma lei... lì a Pian del Colmo... dell'Olmo... è proprietario o c'ha l'opzione?
 CERRONI: no! io c'ho l'opzione... io proprietario ero... Quadro Alto... a Pian dell'Olmo ho l'opzione del principe...
 SOTTILE: ma... quindi... la proprietà è tuttora del principe?
 CERRONI: del principe... del principe BONCOMPAGNI... sì.
 SOTTILE: èh... allora per fare... per evitare perdite di tempo... che io vorrei far cominciare subito i ... diciamo i sondaggi ...
 CERRONI: qualunque atto lo deve notificare a lui ... voi dal... dal...cata... dal catastino insomma potete rilevare... la proprietà... no!
 SOTTILE: mmhh... ma lei... non ci può mettere in condizioni... ma secondo lei... lui è disposto a farci fà sti accertamenti prima del...
 CERRONI: ma... è... gli accertamenti forse sì... insomma... qui è un pò... lui qui è un pò ostico perchè... ha tra là... bisogna forse limitarlo... a quella superficie perchè lui tra l'altro là ha anche una proprietà di beni di un certo valore ... in quanto a volumetrie.. eccetera... bisogna circoscriverlo come d'altronde è interesse...
SOTTILE: noo... io volevo ... per far calmare un pò qua... ha capito?...Dico... abbiamo cominciato i rilievi... attraverso l'autorità.. eh!
 CERRONI: ah... va bene... va bene... ma io credo quello dei rilievi che si possa fare....
 SOTTILE: èh! Allora che fa... si fa carico lei di questo passaggio ... col principe...èh?
 CERRONI: adesso... adesso sì... adesso... sento....
 SOTTILE: e poi mi fa sapere... e poi vediamo...
 CERRONI: adesso sento io elegantemente... questa sera il principe...
 SOTTILE: èh...
 CERRONI: dicendo vogliono fare dei rilievi... facciamo fare dei rilievi..!
 SOTTILE: ecco... prima di fare la procedura espropriativa...
 CERRONI: certo... prima di fare la procedura ... facciamo dei rilievi...
 SOTTILE: così guadagnamo... guadagnamo tempo...
 CERRONI: va bene... si prepara ... questo riesco ad averlo... ad ottenerlo...
 SOTTILE: va bene la ringrazio...
CERRONI: senta io domani...
SOTTILE: èh...!
CERRONI: ho già abbozzato un fax.. un email... volevo dire che noi stiamo lavoroRANDO alacremente... ho mobilitato tutti... e io lunedì verrei da lei ... proprio...
 SOTTILE: lunedì io... purtroppo sono... dovremmo rinviare a martedì che...
 CERRONI: a martedì! allora approfitto per dire martedì... va bene?
 SOTTILE: mmhh... aspetti... me faccia vedere un attimo... perchè qua...
 CERRONI: veda come sta.. martedì verso mezzogiorno...?
 SOTTILE: domenica 10... martedì... a mezzogiorno... a me va bene...
 CERRONI: a mezzogiorno...
 SOTTILE: allora io scrivo martedì e porta... tut...
CERRONI: a mezzogiorno io sono con la documentazione. ok...
 SOTTILE: va bene... grazie...
 CERRONI: tante cose...
 SOTTILE:...allora lei mi fa sapere di quest'altro problema... grazie...
 CERRONI: sicuramente...
 SOTTILE: grazie...

(ALLEGATO 1 della nota prot. 42/3-25 del 18/06/ 2012)

Tale conversazione va coordinata con quella, che si leggerà di qui a poco, tra MAROTTA e l'assessore Di Paolantonio in cui gli interlocutori danno atto dell'avvenuta localizzazione già a metà giugno, perché dalla lettura congiunta delle due conversazioni si comprende come il sito di Riano, così come i rilievi tecnici ivi effettuandi, sia in realtà l'ennesimo specchietto per le allodole utilizzato per far "calmare le acque", mentre CERRONI aveva già pronto quanto serviva per far passare Monti dell'Ortaccio.

Del resto, come diversamente spiegare la circostanza che il commissario si rivolgesse proprio a CERRONI per espletare gli accertamenti tecnici sul sito, il quale a sua volta suggeriva un intervento

dell'ingegnere Baruchello, suo storico consulente, del cui numero telefonico il prefetto era già in possesso?

Decreto 49504/11 Progressivo 2705/12 N° Evento 1518

Data di Inizio 07/06/2012 16:38:25

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in: CERRONI Manlio SOTTILE Goffredo

SOTTILE: prontooo?

CERRONI: pronto prefetto?

SOTTILE: sì!

CERRONI: sono CERRONI...

SOTTILE: eccomi...

CERRONI: allora va bene... procedete pure...

SOTTILE: ecco... allora... a chi rivolgiamo....

CERRONI: ma io credo che la cosa migliore... rivolgetevi al nostro progettista... là... professor BARRUCHELLO no?

SOTTILE: mmhh... che gli chiediamo a Barruchello...?

CERRONI: Barruchello.... che lui sa tutto vi do il telefono?

SOTTILE: no, no io il telefono di Barruchello ce l'ho... no è che a me serve una dichiarazione del principe... che...

CERRONI:... la faccio fare io... lo dico a Barruchello... di farla fare...

[omissis]

CERRONI: adesso io dico a Barruc... con chi... chi è il tecnico vostro con cui...

SOTTILE: il tecnico... il tecnico...

CERRONI: con cui accordarsi. Barruchello con chi deve prendere...

SOTTILE: Il tecnico ancora non ce lo abbiamo... però... bhè... adesso è la struttura amministrativa...quindi....

CERRONI: faccio chiamare a lei? chi faccio chiamare?

SOTTILE: sì, faccia chiamare pure a me non c'è problema...

CERRONI: adesso faccio chiamo a Barruchello e gli dico di chiamarla...

SOTTILE: si va bene... grazie... grazie mille....

CERRONI: preparate questa... questa dichiarazione del principe....

(la comunicazione viene interrotta ndr)

(ALLEGATO 2 della nota prot. 42/3-25 del 18/06/ 2012)

CERRONI e Sottile del resto, pur avendo fissato un incontro per il 12 giugno (ALLEGATO 3 della nota prot. 42/3-25 del 18/06/ 2012), si sarebbero incontrati in maniera informale anche il 9 giugno presso gli impianti Malagrotta. L'incontro, secondo l'intenzione dei convenuti, doveva rimanere riservato ma diversamente da quanto pattuito questo divenne noto agli organi di stampa che lo riportarono nelle rispettive testate.

A conferma dell'avvenuto incontro avvenuto presso la discarica in data 10 giugno veniva edito un articolo di stampa su Il Messaggero, quotidiano ove operava Evangelisti, pezzo nel quale si parlava esplicitamente di una visita riservata fatta da Sottile presso la discarica di Malagrotta (**Ail. 68**). Va detto, a completamento, che pochi giorni prima Sottile e CERRONI avevano fissato un incontro per il successivo 12 giugno⁵⁷. L'avvenuta visita di sabato 9 giugno ed il conseguente appuntamento del 12 giugno tra CERRONI e Sottile venivano indirettamente confermati nell'ambito di una conversazione intervenuta tra RANDO e l'ingegnere Mauro ZAGAROLI, altro collaboratore

⁵⁷ Cfr. conversazione RIT 2705/12 - prog. 1512 del 07/06/2012 - Ore 16:23:43

tecnico di CERRONI. Dal contenuto della lunga conversazione si evince che la riunione tra l'imprenditore ed il commissario ha avuto un carattere riservato ed è avvenuta solamente alla presenza di alcuni collaboratori dell'imprenditore stesso. Uno di questi era per l'appunto Francesco RANDO. Quest'ultimo, nel riferire all'interlocutore il contenuto dell'incontro, lasciava trasparire il fatto che il commissario Sottile sembrava approvare in larga parte i progetti e le idee prospettate da CERRONI relativamente al futuro sistema di gestione rifiuti della capitale.

Decreto 49504/11 Progressivo 2725/12 N° Evento 454

Data di Inizio: 13.06.2012 09:14:01

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

RANDO Francesco

ZAGAROLI Mauro

ZAGAROLI Mauro: eccomi Francesco...

RANDO Francesco: Sì...Allora...dunque...direi che...fondamentalmente, la cosa ...eehh...aahh...è andata bene... diciamo... dica... usiamo questo...questo...questo avverbio...nel senso che...intanto...eeehhh...**Il Prefetto era reduce da..... Sabato ha fatto una visita....tu, non so se lo sapevi? Io no!...naturalmente....a MALAGROTTA....**

ZAGAROLI Mauro: bhe!...era uscito anche sui giornali.....che avrebbe visto.....

RANDO Francesco: e vabbè...io però.....non lo sapevo...non me ne avevano informato...ma questo...

ZAGAROLI Mauro: ma manco a me m'avevano informato.....

RANDO Francesco: ...eehh...era...era...vabbè...eehh...però, detto ciò, ...e a Lui....ha apprezzato...ha detto...eehhh..."Ho visto delle belle cose...mi...mi...siete bravi..."...eh, vabbè....e poi Lui gli ha illustrato quella sua teoria...eeehhh...cioè, cioè... quella sua ...proposta...eeeh...nella quale proposta, poi...vabbè, diciamo...eehhh...fra Natale e Pasqua...eehh...fra Natale e Pasqua, Lui s'è impegnato che se...nel giro di qualche giorno gli danno il via...fra Natale e Pasqua, Lui...eeh eeheh...salva la Patria...nel sa...nel senso che mette in atto...eehh ehh...le.....

ZAGAROLI Mauro:(n.d.r. parola incomprensibile) ...e tutto il trattamento dei...dei rifiuti....

RANDO Francesco: tutto il trattamento dei rifiuti....Oh!....

[omissis]

ZAGAROLI Mauro: Sì...si si si...l'ho visto...già....(n.d.r.: incomprensibile)....senti...ma sulla discarica non hanno detto niente, invece?

RANDO Francesco: No...no...no...no....sulla discarica Lui...Lui ha chiesto....il Prefetto ha chiesto: "...e la discarica, dove la facciamo?".....eh!...noi adesso abbiamo aggiunto l'ipotesi anche della zona....(n.d.r.: incomprensibile)

ZAGAROLI Mauro: della zona (n.d.r.: incomprensibile)...si

RANDO Francesco: ...eh bhè....noi adesso staremo a vedere...però, con le cose....

ZAGAROLI Mauro: però noi intanto la de...però non è passato...diciamo così...sulla discarica...il concetto di fare (n.d.r.: incomprensibile) al pubblico....e il privato..(n.d.r.: incomprensibile)....

RANDO Francesco: no...no...non se n'è parlato...non se n'è parlato...non se n'è parlato...vabbè...così è, insomma....

ZAGAROLI Mauro: ma c'era pure l'AMA con...lì...nella riunione?....

RANDO Francesco: no...no...no...eravam...soltanto noi....eravamo soltanto noi....

ZAGAROLI Mauro: ...ah...ah...ah...ho capito....

RANDO Francesco: eeehhh...e quindi...vabbè....

ZAGAROLI Mauro: bhè!.....al PREFETTO insomma...dato che....il problema è che lui ha detto...Pasqua....e... dipende mica è tanto semplice....

RANDO Francesco: io...io...ho...ho azzardato una battut...una battutaccia...e Lui m'ha dato un calcio....no...e gli ho...ho detto..."Spe...speriamo che, quest'anno, Pasqua cada alta..."....

ZAGAROLI Mauro: e no!...perchè...per un semplice motivo....perchè...se tu fino al trentun dicembre stai là...che fai poi?...

RANDO Francesco: no...no...no...la prorog...la la...la proroghi fino...fino a che non sei in grado, eh?...

ZAGAROLI Mauro: no...però...come fai a fare la...la...la...l'impianto presso la stazione di trasferimento, se la stai utilizzando ... come...eehh...stazione di trasferimento per i rifiuti indifferenziati....

RANDO Francesco: vabbè...questo l'avevamo già detto come....
 ZAGAROLI Mauro: eeehh...era stato detto....l'aveva detto anche lui in riunione....quindi tu dovresti avere...comprà tutti...tutti i macchinari prima...fare tutto il progetto....poi a gennaio...te prendi...e parti con (*n.d.r.: parola incomprensibile*)...in quattro mesi è un pò difficile che fai tutto....
 RANDO Francesco: no....vabbè....ma voglio dire...voglio dire....intanto, approvvigioni i materiali, poi....poi se ne parla, insomma.... dai...insomma...ragazzi, in qualche maniera...in qualche maniera...si fa prima...e si dovrebbe fare anche adesso.....Comunque....anche perchè, l'afflusso di...di...di materiali...non è quello....non è quello odierno, no?.....non sarebbe quello odierno....
 [omissis]
 ZAGAROLI Mauro: vabbè...quello si può vedere...Comunque, diciamo così...che...le....chi c'era? Solo il Commissario, oppure c'era ?
 RANDO Francesco: niente...c'eravamo...il Commissario più una segretaria....
 ZAGAROLI Mauro: ahh? Basta?...quindi, proprio...molto. molto....discreto....
 RANDO Francesco: ...Si...si...si.....io..potevo anche non esserci per quello...ma sa'....Lui ha bisogno, poi...magari, di....di avere...
 ZAGAROLI Mauro: bhè...No...ha bisogn...Lui ha provato a portarsi GIOVI...quindi...è necessario che ce stavi te....perchè tu sei anche il punto di...unione.... tra lui e PIERO, capito?....
 RANDO Francesco: eh!.....
 [omissis]

(ALLEGATO 6 della nota 42/3-25 di prot. del 18/06/ 2012)

Come visto, la notizia della scelta di Monti dell'Ortaccio è formalmente avvenuta alla metà del mese di agosto. Tuttavia, la scelta del sito di Monti dell'Ortaccio, era già stata fatta molto prima, a metà giugno, ossia poco più di venti giorni dopo l'insediamento del Commissario Straordinario, e proprio a seguito di tale incontro.

La circostanza emerge chiaramente da una conversazione intercettata tra il MAROTTA e l'assessore Di Paolantonio il 14 giugno 2012:

Decreto 49504/11 Progressivo 3156/12 N° Evento 1026

Data di Inizio 14/06/2012 19:44:41

Direzione Chiamata –

....Omissis dall'inizio fino al progr. 00:01:59...

DI PAOLOANTONIO :Senti invece prima m'ha chiamato Alemanno

MAROTTA: Eh...

DI PAOLOANTONIO: Ah c'è un casino... dico: in che senso? Il commissario m'ha detto che allora andiamo all'Ortaccio

MAROTTA: Bravo !! Eh!!! (ridono)

DI PAOLOANTONIO: Buon giorno! buon giorno...dico ben venu....

MAROTTA:...Sei l'unico che non l'aveva capito Alemanno!!...

DI PAOLOANTONIO:... Ben venuto nel mondo dei vivi!...

MAROTTA: ...Ma vaffanculo va...

DI PAOLOANTONIO: Dice e adesso? E adesso te sta bene dico, potevi tenerte Corcolle eh

MAROTTA: Te la pii n'der culo capito eh è questa la verità, se la prende nel culo, non me ne frega niente

DI PAOLOANTONIO: Ma manco a me!

MAROTTA: Ma che ce frega Pietro ma fagliela fare dove glie pare

DI PAOLOANTONIO: A parte che gli ho detto: guarda io non c'ho proprio armi per ...cioè se solo ripropongo il problema quella me sfonna

MAROTTA: E... in tutto questo domani viene l'avvocato CERRONI perchè credo che le ultime due querele lui voglia controquerelarmi quindi

DI PAOLOANTONIO: A vabbè sti cazzi

MAROTTA: Sti cazzi

DI PAOLOANTONIO: Anzi te fa curriculum

MAROTTA: Facesse quello che vo... facesse quello che vuole... va bene?

DI PAOLOANTONIO: Pure la controquerela de CERRONI

MAROTTA: Eh hai capito... pensa un pò!

[omissis]

Ulteriori e successive conversazioni confermavano che i contatti e gli incontri tra CERRONI e Sottile rimanevano inalterati nel tempo.

Decreto 49504/11 Progressivo 2705/12 N° Evento 2554

Data di Inizio 06/07/2012 11:59:06

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in MANLIO CERRONI e Avilio PRESUTTI (legale del CERRONI, avvocato amministrativista già ampiamente visto nella vicenda del gassificatore)

PRESUTTI: Pronto...pronto?

CERRONI: Sì pronto, Avilio?

PRESUTTI: Sì Ma...

CERRONI: Ciao buondi, senti: m'ha chiamato il commissario e.... dicendo che vuole vedermi con una certa urgenza, io sto andando da lui, poi ci sentiamo, va bene?

PRESUTTI: Va bene

CERRONI: Ciao

(ALLEGATO 2 della nota nr. 42/3-48 del 10/08/ 2012)

Alcune avvisaglie circa la riconducibilità dell'intera operazione in quell'area a Manlio CERRONI si registravano nell'ambito della conversazione intercorsa tra RANDO e ZAGAROLI il 13 giugno (prima analizzata solo per la parte relativa all'Ortaccio) allorquando i due facevano esplicitamente riferimento ad alcuni progetti pendenti per impianti da realizzare nella zona di Ponte Malnome, fra cui l'impianto di TMB da realizzare su un'area autorizzata anni prima proprio da LANDI .

ZAGAROLI Mauro: ...ah...hai capito?...e io, spero che l'abbia capi...cioè...Lui, l'ha capito...perchè:....perchè tu gli avevi detto già quella cosa...a me m'era capitato venerdì di dirgli: "...Scusi Avvocà...ma noi c'avevo già du' progett....du' pro..."...e infatti Lui cia....gliel'ho buttata....poi m'ha richiamato s'è..."....Si...tira fuori i disegni di MALAGROTTA"....Se ha tirato fuori i disegni di MALAGROTTA....

RANDO Francesco: eehh?...

ZAGAROLI Mauro: ...dicendo.....questo, tra l'altro...gli permette anche di fare una con...una prosecuzione di quello che Lui aveva già fatto due anni fà..."io te l'ho proposto già due anni fa, questo, quindi...."

RANDO Francesco: e certo!...e certo, è certo....

ZAGAROLI Mauro: quindi, si...si tratta solamente di...svinc...eehh...que...quei progetti che c'erano...di...eehhh **di...di...spostare solo la parte anaerobica...cioè, solo la parte di stabilizzazione, praticamente...**

RANDO Francesco :....sì.....ecco.....poi c'è la stabilizzazione che, invece, si propone di farla dall'altra parte....ma, sto' progetto della stabilizzazione, chi l'ha fatto? CARRERA?....

ZAGAROLI Mauro: Sì...sì...quello, l'ha fatto CARRERA....sì...

RANDO Francesco: eh!,...ma...eh eh....qua....sono lunghi duecento metri, m'hai detto?...

ZAGAROLI Mauro: **....Sì...sì...perchè l'area, lì, se lo permette....cioè...se tu prendevi il triangolo ...il triangolo, dietro...dietro l'AMA...**

RANDO Francesco: ...Sì...il triangolo lo conosco...lo conosco bene...perchè...perchè...se ti faccio vedere.... la mole di....noi avevamo commissionato alla società di Torino, che era collegata con la SERVIZI INDUSTRIALI....avevamo commissionato il progetto esecutivo...e noi...

ZAGAROLI Mauro: ...dei rif....dei rifiuti pericolosi...me l'ha detto!!...

RANDO Francesco: sì...sì...dei rifiuti pericolosi....e...e ...c'è un progetto esecutivo...che abbiamo pagato fior di soldi...che **avevamo cominciato a realizzare....perchè c'erano du...due..due**

ordinanze...allora, firmate da LANDI, fra l'altro....che anche queste prevedevano...insomma....no?.....poi...poi...non se né più fatto niente, insomma...ci abbiám speso un mare di soldi....un mare...un mare...un mare di soldi....

ZAGAROLI Mauro:(n.d.r. RIDAcchia)....ho capito...

RANDO Francesco: quello che (n.d.r. incomprensibile) è la strada, tuttavia....che andrà ripristinata...eehh...che parte da quel piazzale dove ci sono...dove c'è il bar..no?....

ZAGAROLI Mauro: ...Si...si, si, si... là...

RANDO Francesco: eehhhh...parte di lì....

ZAGAROLI Mauro: che...che,....che...che costeggia, poi, l'ex deposito AGIP...quello lì....

RANDO Francesco: esatto....che costeggia il deposito a...

ZAGAROLI Mauro: ...del Comune...e và...e và immediatamente sull'area nostra.....perchè lì c'è tutta un'area che è proprio no...è tutta nostra....

In una successiva telefonata (il 15 giugno, ossia il giorno successivo a quando MAROTTA e di Pietropoalo commentavano la scelta “ufficiosa” di Monti dell’Ortaccio) RANDO interloquiva con un funzionario della Unicredit in relazione ad un investimento di circa 30 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di TMB da parte di imprese direttamente controllate da Manlio CERRONI.

Decreto 49504/11 Progressivo 2725/12 N° Evento 491

Data di Inizio 15/06/2012 - 16:34:38

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si identificano in: RANDO Francesco NICOLETTI (Unicredit)

RANDO F.: Pronto?....

NICOLETTI: Si. Buonasera. Ingegnere RANDO?....

RANDO F.: Chi è?....

NICOLETTI: Si. Salve. Sono il dottor NICOLETTI, il collega di BRAGAGLIA. Sono dell'UNICREDIT Leasing.

RANDO F.: Si...

NICOLETTI: Si ricorda? Siamo venuti a visitare...MALAGROTTA...

RANDO F.: Si...Si...Si...Si...

NICOLETTI: Eh!...lei m'ha portato....Senta. No. La disturbo innanzitutto?....

RANDO F.: No. Io non sono a Roma, adesso. Ma dica, comunque....

NICOLETTI: Ah!...e, no...perchè...Ho incontrato CERRONI, l'altra settimana...

[omissis]

NICOLETTI: No...ma a parte la fornitura....l'importante...volevo avere una traccia di qual'era la vostra...il...il...Il gruppo che lo fa, sarà la CO.LA.RI?... Questo, mi interessava sapere....

RANDO F.: Si. Eeehhh...Dunque. Sarà probabilmente....sarà in CECCHINI....Cioè, l'avvocato CERRONI... ecco...diciamo...più che COLARI...eh?....

NICOLETTI: Ah!....l'Avvocato CERRONI....

RANDO F.: Sarà direttamente il Gruppo che...diciamo...la componente...la componente...Ancora devono...devono...dar....dare una decisione....La componente che fa capo a CERRONI....

NICOLETTI: Si...

RANDO F.: Ecco...qui...Quindi..

NICOLETTI: Ho capito....e l'importo sarà, più o meno?....

RANDO F.: un ordine di grandezza...però veda....di...dipende da che cosa...vogliono ricomprendere....in questa parte...se...il cento per cento....oppure, partire con una...ma...diciamo che...attorno...attorno...ai...ai trenta...ai trenta milioni...eehhh...si..si..si fa buona parte dell'impianto...ecco....però...su questo, io ancora non sono....non sono ancora in grado di dirle....

[omissis]

NICOLETTI: Si... e la...la classificazione dell'impianto, in che cosa consisterebbe, proprio?...in un impianto di trasformazione, se mi ricordo bene?....

RANDO F.: No...E' un impianto di trattamento di rifiuti...eehhh....

NICOLETTI: Si...scusi...non l'ho sentita....

RANDO F.: di trattamento di rifiuti....

NICOLETTI: Si...

RANDO F.: Ecco...ma...Non è un impianto di incenerimento.....E' un impianto di trattamento meccanico diretta biologico...analogo...diciamo...analogo a quello di MALAGROTTA...eehhh...a quelli che abbiamo a..ah...che forse lei ha già visto?...Non lo so....

NICOLETTI:(n.d.r. parola incomprensibile)....me l'ha fatto visitare lei....Si...Si...
[omissis]

(ALLEGATO 8 della nota prot. 42/3-25 del 18/06/ 2012)

Da verifiche complessivamente condotte è emerso come l'intera operazione fosse partita già da tempo e ricomprendesse la realizzazione, in quell'area geografica, di opere che formalmente apparivano svincolate tra loro ma che sostanzialmente si compendiano nella realizzazione di un polo industriale integrato che avrebbe in ultimo avvantaggiato in larga parte le aziende legate a Manlio CERRONI.

Già un'ordinanza del comune di Roma del 28.04.2008 prevedeva la realizzazione di una breve tratta ferroviaria finalizzata, solo formalmente, a servire gli impianti dell'AMA di Ponte Malnome; l'intervento era denominato *“realizzazione di un sistema intermodale di trasporto di rifiuti per ferrovia – raccordo temporaneo per l'area impiantistica di Malagrotta, relativo alla realizzazione di una ulteriore tratta ferroviaria da Ponte Galeria allo stabilimento AMA di ponte Malnome, fosse inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture varie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale nr. 2 del 12 ottobre 2006”*, e l'ordinanza, nelle premesse, contemplava la realizzazione dell'opera a spese della collettività... *“che per l'attuazione delle iniziative previste nell'Accordo di programma la Regione Lazio, in fase di avvio, e l'Ama Spa hanno stanziato risorse finanziarie destinate allo scopo”*.

Il progetto di realizzazione della tratta ferroviaria risulta essere stato oggetto di verifica di assoggettabilità da parte degli uffici della Regione Lazio che con atto del 12.08.2011 hanno determinato... *“Pronuncia di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. nr. 152/2006 e ss. mm. ii per il Progetto Preliminare Integrato e Studio Preliminare Ambientale dell'intervento “Raccordo ferroviario leggero tra F.S. di ponte Galeria e l'area impiantistica di ponte Malnome –Progetto preliminare integrato”, nel Comune di Roma, Provincia di Roma.”*.

Nelle premesse del documento, evidentemente redatto in esito ad una richiesta dell'AMA, viene riportata la seguente dicitura... *“L'intervento in oggetto si inquadra nelle iniziative di intervento contenute nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 09.03.2000 tra il Ministero dell'Ambiente (Edo Ronchi)- Regione Lazio (Badaloni/Hermanin) – Comune di Roma (Rutelli/De Petris) – Ferrovie dello Stato (Cimoli Fuscolo) – Azienda Municipale Ambiente (Tudini/Fiscon) – Osservatorio Nazionale sui Rifiuti(Squitieri) – Agenzia Nazionale per la Protezione Ambiente (Gonopini). La prima fase operativa dell'accordo ha portato alla attivazione di un trasporto notturno di ca 300 t.di RSU/g nel tratto di Roma Ostiense – Galeria. L'ulteriore fase necessaria per portare a regime il progetto prevede la realizzazione del raccordo ferroviario leggero tra FS Ponte Galeria e l'area impiantistica di ponte Malnome – Malagrotta.*

Ciò che interessa evidenziare è che in questo documento del 2011 viene esplicitamente menzionato il CO.LA.RI., insieme ad AMA, come beneficiario del servizio fornito dalla tratta ferroviaria.

Pertanto, questa ferrovia avrebbe portato anche i rifiuti trattati nell'impianto di CERRONI alla nuova discarica di Monti dell'Ortaccio. Questo sta significare che l'opera sarebbe stata realizzata con fondi pubblici mentre a trarne vantaggio sarebbero state le aziende controllate da CERRONI (ALLEGATO 9 della nota prot. 42/3-25 del 18/06/ 2012).

I documenti analizzati e la conversazioni ascoltate, se considerate singolarmente, appaiono slegate tra loro; ma se la questione viene organicamente contestualizzata essa assume un particolare interesse investigativo in quanto appare con estrema chiarezza l'idea da tempo coltivata da Manlio CERRONI.

[illegible]

Ma poiché l'appetito viene mangiando, il Gruppo non dispera di poter utilizzare a breve anche Testa di Cane, area adiacente a Malagrotta posta sotto sequestro da questo Ufficio (procedimento [53367/2011-21](#), per cui è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Decreto 49504/11 Progressivo 2707/12 N° Evento 1766

Direzione Chiamata Ingresso

GIOVI: Pronto?

ALBERINI: Ecco qua adesso la sentiamo tutti

MECARI: Salve dottor GIOVI. buonasera

[omissis]

234

era perfettamente in regola con... con quanto era stato autorizzato con un'ordinanza regionale, a un certo punto gli è sorto il dubbio che questa ordinanza fosse scaduta e invece non era scaduta e penso che a breve faranno il dissequestro, così ci hanno promesso insomma nel senso che non hanno trovato nulla da eccepire se non tutto quel polverone allargamento la storia quella quell'altra ma...era solo per andare appresso a una protesta popolare per... così, insomma non c'ha significato, noi li abbiamo già approntato un lotto per lo scarico del... dei residui di lavorazione dei quattro impianti che operano a Roma, quello Malagrotta 1 e Malagrotta2 che sono da noi più Salario e Rocca Cencia che sono dell'AMA, quindi già abbiamo predisposto un'invaso di novantotto mila metri cubi per il ricevimento di questi residui di lavorazione avevamo dato massime garanzie agli abitanti della zona che avremmo scaricato lì tutti questi qui e tutto sommato perm loro andava bene, cioè solo i residui di lavorazione, e... lo stato dell'arte è quella, **io spero prima di ferragosto prima cioè prima che chiudono per ferie, cioè entro sto mese che questi ce la dissequestrano** e quindi possiamo ultimarla e cominciare a chiedere l'esercizio insomma, ecco lo stato dell'arte ai fini della zona, poi per quanto riguarda....pronto mi sentite?

MECARI: Si si

[omissis]

MECARI: Oh, il dissequestro dell'area ex Cemencal diciamo prevedibilmente prolungherà la vita operativa anche a Malagrotta?

GIOVI: Ma questo qui, consideRANDO almeno sempre perchè sa, quando ce a che fa con la giustizia in Italia c'è sempre un pò da tremare le vene e i polsi ma comunque questo non necessariamente perchè pensiamo e **noi stiamo spingendo in quella direzione che a breve ce la dissequestrano insomma quindi...**no questo prolungherà si ... dipende poi una volta finito questo e poi consideRANDO che in Italia Luglio e Agosto non si fa niente, **noi ci metteremo subito in moto una volta dissequestrata per farcela autorizzare**, probabilmente si però non sappiamo fino a quando ci autorizzeranno l'esercizio, che è tutto predisposto, tutto fatto, ma sa quando la burocrazia... in teoria dovrebbe, se cominciamo prima prolunga anche l'altra ovviamente perchè se noi mettiamo i residui di lavorazione lì dove mettiamo il tal quale ci allunga qualche mese di vita insomma per arrivare probabilmente pure a Pasqua prossima ma è tutto un pò da definire io quelle notizie che le ho dato che è quelle che si basano su una certa certezza insomma, quindi quest'altro è tutto da verificarsi insomma

[omissis]

§9.5. Lo sbancamento abusivo, la natura delle terre estratte, il traffico di rifiuti e la quantificazione del profitto [2] [riferimenti principali: informative della SOC CC. dell'8 ottobre]

Le conversazioni dianzi riportate dimostrano inoltre in modo assolutamente inequivoco che fin dall'inizio l'intenzione di CERRONI, DI CARLO, SPAGNOLI e gli altri sodali era quella di farsi rilasciare una autorizzazione per il *capping* al fine di realizzare l'invaso e non spendere nulla né per l'approvvigionamento della terra (sul versante discarica di Malagrotta) né per lo smaltimento della terra scavata (sul versante Monti dell'Ortaccio).

E questa ultima affermazione ci porta al reato di traffico contestato.

Come si è visto, la Polizia Municipale del XV Gruppo quantifica in 3.124.030,24 mc l'invaso realizzato abusivamente, di cui 1.278.575,28 mc realizzati dal 2005 a data odierna.

Va subito chiarito come nel caso di specie non ci si trova di fronte ad una attività estrattiva non autorizzata (con conseguente valutazione della terra estratta come materia prima) ex art. 28 comma 3 della L.R. n. 17/2004, violazione sanzionata solo sotto il profilo amministrativo, ma ad una vera e propria trasformazione urbanistica (*sub specie* realizzazione di un invasore di discarica), sanzionata penalmente dall'art. 44 lett. b) del d.P.R 380/2001.

A favore di tale soluzione militano dei dati inconfutabili.

In primo luogo, se il Gruppo CERRONI avesse voluto davvero esercitare attività estrattiva, ciò avrebbe potuto tranquillamente fare prelevando la terra dalle cave autorizzate di Monti del Lumacaro e Colle Quartaccio, anziché da un'area non autorizzata.

In secondo luogo, già dal 2008 era stata avanzata dal Gruppo una richiesta di VIA per la realizzazione di una discarica proprio in un'area che comprendeva sia Monti dell'Ortaccio che Monti del Lumacaro.

In terzo luogo, non esiste alcun titolo autorizzativo per l'escavazione di una cava.

In quarto luogo, e tale dato costituisce, per così dire, la "prova del nove", la relazione redatta dai tecnici del XV Municipio, Geom. Pizza, conclude asserendo che "*dall'esame delle comparazioni*

dei rilievi effettuati in data 25 ottobre 2012 con le cartografie allegate alla VIA di studio di impatto ambientale, presentato dalla CO.LA.RI. in ATI con la Soc. E. GIOVI srl, prot. Regione Lazio n. 283/2009 e successive integrazioni, nonché degli elaborati grafici allegati all'ordinanza n.145 del 23 agosto 2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, si è potuto verificare che non occorra pressochè nessun ulteriore opera di sterro nè di riporto da eseguire rispetto all'attuale stato dei luoghi e che i movimenti di terra da effettuare possono essere quantificate in meno di mc 50.000,00" (rispetto agli oltre 3.000.000 scavati, ossia resta da scavare meno di 1/200 del volume). **Il che significa che lo scavo è stato eseguito scientemente e scientificamente al fine di realizzare l'invaso della discarica.**

E' quindi da escludersi che l'intento del CO.LA.RI. fosse quello di esercitare attività estrattiva, dovendosi al contrario ritenere *ab origine* sussistente la volontà di predisporre l'invaso per la discarica. Del resto, lo sviluppo dei fatti confermerà l'assunto, posto che lo stesso Commissario Straordinario Sottile affermerà essere Monti dell'Ortaccio, abusiva o no che fosse l'escavazione, l'unica discarica realizzabile in tempi brevi⁵⁸.

Trattandosi di trasformazione urbanistica (art. 3 comma 1, lett. E), del DPR n. 380/2001), sussiste come cennato il reato previsto dall'articolo 44 comma 1, lett. b) del DPR 380/2001, posto che i lavori realizzati rimanevano assoggettati a "permesso di costruire", oltre che a valutazione di impatto ambientale.

Ma se ci si trova di fronte ad un invasore di discarica e non ad una cava, di conseguenza la terra che è stata estratta deve essere considerata, ai sensi dell'articolo 186 del codice dell'ambiente, non come "materia prima" (quale, ad esempio, quella estratta da Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro), ma come quella particolare categoria di rifiuto chiamata **"terre e rocce da scavo"**.

Le "terre e rocce da scavo" rimosse da un qualsiasi sito, per il TUA possono essere qualificate, a seconda dei casi, come sottoprodotti (art. 184 bis D. Lgs. 152/2006)⁵⁹, ovvero come rifiuti.

Perché una sostanza possa qualificarsi come sottoprodotto occorre la concomitante presenza di una serie di requisiti e condizioni, e in particolare:

1. *"la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto"*.

Il processo di produzione primario, nel caso di specie, dovrebbe essere quello di realizzazione di un invasore di discarica e la conseguenza sarebbe stata la rimozione/produzione (secondaria) delle terre;

2. *"è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi"*.

Il gestore/conduttore/proprietario sul punto ha più volte evidenziato, anche attraverso atti progettuali e note di corrispondenza, che il materiale estratto sarebbe stato utilizzato per eseguire sia il capping definitivo sia le opere di contenimento della discarica di Malagrotta⁶⁰. Sulla effettiva utilizzazione il gestore/conduttore/proprietario può agevolmente produrre i D. di T. dei materiali

⁵⁸ Vedasi l'intervista concessa dal medesimo al quotidiano Repubblica del 28.12.2012. Domanda: "Commissario Sottile, ha sollevato un putiferio di critiche e di proteste prorogando Malagrotta e autorizzando i Monti dell'Ortaccio per la discarica temporanea. Risposta: "Se l'ho fatto è perché non avevo alternative. Era una scelta necessaria, inevitabile".

⁵⁹ a partire dal dicembre 2010. L'originale definizione di sottoprodotto (fino al dicembre del 2010) era: *sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;*

⁶⁰ cfr. nota prot. 80 del 14 marzo 2011 del CO.LA.RI. (all.) e progetto per la realizzazione del capping della discarica

così come già verificato in passato da questo Comando. Non appare realistico neppure il disquisire sul concetto di *certezza dell'utilizzo* in relazione ai quantitativi estratti in cava, rispetto a quelli utilizzabili a Malagrotta, considerato che a tutt'oggi ciò che è stato scavato è stato verosimilmente utilizzato in modo integrale.

3. *“la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.”*

Sul punto si hanno inequivocabili riscontri sul fatto che il materiale viene scavato e portato via senza ulteriori lavorazioni;

4. *“l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.*

Nel caso di specie il materiale scavato è stato trasferito e utilizzato tal quale all'interno di una discarica per rifiuti non pericolosi, impianto strutturalmente munito di presidi di contenimento degli inquinanti rispetto alle matrici ambientali, pertanto la natura delle terre non avrebbe in teoria potuto compromettere la salute o l'ambiente e il materiale appare idoneo e soddisfacente all'uso cui è destinato.

Tuttavia, **se quanto sopra evidenziato concerne l'astratta ascrizione delle terre nell'alveo dei sottoprodotti, in concreto debbono ricorrere anche le altre condizioni previste dall'art. 186.**

Difatti il comma 2 del predetto articolo precisa che *“ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento”*. Ai sensi del comma 3, *“ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA)”*.

Nel caso specifico la produzione del suolo scavato avviene nell'ambito ed ai fini della realizzazione di una discarica, opera sottoposta al rilascio di preventiva V.I.A. (v. sul punto anche la CT dell'Arch. Aledda) ed A.I.A. (e comunque a permesso di costruire, inglobato nell'AIA); pertanto, ai sensi del medesimo comma 2, **la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 doveva risultare da apposito progetto approvato dall'ente preposto, autorizzazione pervenuta solo in data 27.12.2012, dopo che erano stati estratti e smaltiti oltre 5.000.000 di tonnellate di rifiuti.**

Inoltre, il comma 6 dell'art. 186 TUA prevede che *“la caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4”*. **In altre parole, incombe sul produttore l'obbligo di “caratterizzare” le terre e rocce da scavo per escludere che esse provengano da siti contaminati, e tali caratterizzazioni (ossia analisi di campioni significativi) sono soggette a controllo da parte dell'ente preposto alla valutazione del progetto.** Tale obbligo di caratterizzazione influirà, lo si vedrà tra breve, anche sulla classificazione del rifiuto.

Non essendo state rispettate tali condizioni (redazione, presentazione e approvazione del progetto, e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo) permaneva in capo al produttore quell’*“obbligo di disfarsi”*, previsto per tutti i rifiuti dall'art. 183 comma 1 lettera a) del TUA, delle terre scavate ai sensi del comma 5 dell'articolo 186, a norma del quale *“le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”*.

In conclusione, **le terre e rocce da scavo estratte da Monti dell'Ortaccio sino a tutto il 27.12.2012 dovevano essere gestite come rifiuti.**

La prova della correttezza dell'assunto la fornisce proprio la GIOVI srl.

Dagli atti acquisiti con riferimento al *capping* di Malagrotta presso i vari enti preposti emerge infatti come in data 28/05/2008 si tenne la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la Discarica di Malagrotta – progetto esecutivo opere di copertura discarica (“CAPPING”).

In riferimento alle autorizzazioni necessarie per le opere di approvvigionamento terre dal sito di Monti dell'Ortaccio, come visto, la conferenza convenne di lasciare alla società la responsabilità di acquisirle sulla base della normativa vigente in materia, accantonando la parte ad esse relativa.

In tale sede il rappresentante del Comune, Dott. Luisa Frattini, che interveniva in qualità di uditore, ebbe a redigere degli appunti manoscritti (acquisiti agli atti del procedimento) in cui raccoglieva alcuni punti salienti delle discussioni. Notizie, si badi, non rilevabili dal Verbale Ufficiale della Conferenza di Servizi.

Le si riporta integralmente:

“M.ti dell'Ortaccio di GIOVI. RANDO evidenzia che M.ti dell'Ortaccio è stato inserito per non incorrere nel rischio di configurare le terre rifiuto (cioè si riferisce all'art. 186 D.Lgs. 152/06 ... versione vecchia?). RANDO riteneva che approvando il progetto di Capping si approvavano anche la provenienza delle terre (come richiesto dalla norma). NON E' PROPRIO COSI'!!! SPAGNOLI evidenzia che in quel caso andavano caratterizzate le terre e assoggettato a VIA l'intervento (3.000.000 m3 ?!!!)”.

Com'è evidente, lo stesso RANDO sapeva benissimo che in assenza di specifica autorizzazione, l'escavazione non autorizzata avrebbe portato alla realizzazione di un'opera abusiva di trasformazione urbanistica e SPAGNOLI precisava che la terra scavata, in assenza di un progetto approvato con VIA e caratterizzazione, avrebbe dovuto essere considerata come rifiuto.

Sulla base delle sovraesposte considerazioni, questo Ufficio contestava il reato di “traffico di rifiuti” anche per il sito di Monti dell'Ortaccio, quindi delegava il Comando CC. Tutela Ambiente a quantificare le tonnellate corrispondenti a tale cubatura, nonché il profitto derivante dall'illecito smaltimento.

Con informativa in data 8 ottobre 2012 n. 13/54-1, gli operanti precisavano che si può assegnare al materiale in esame un peso specifico medio di 1,7 ton/mc. considerato che nell'area si estrae terra/sabbia frammista a ghiaia il cui peso specifico è pari a 1,6 ton/mc per terra ghiaiosa asciutta ed a 1,8 ton/mc per terra ghiaiosa umida

Da ciò discende che per i 3.124.030,24 mc si ha un peso di 5.310.851,408 tonnellate mentre per 1.278.575,28 mc (frazione realizzata dopo la modifica al D. lgs. 231/2001 che ha incluso il reato di traffico nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) si ottiene un peso di 2.173.577,976 tonnellate.

Nella stessa delega, l'Ufficio chiedeva di quantificare il risparmio ottenuto dalla E. GIOVI s.r.l. in funzione del mancato smaltimento a norma di legge delle terre scavate.

Va preliminarmente precisato che le terre e rocce da scavo (intese come rifiuto) possono, in via generale, essere destinate a smaltimento o a recupero (D.M. 5.2.1998).

La possibilità di assoggettamento alle operazioni di recupero (D.M. 5.2.1998) e smaltimento è correlata all'esecuzione dei prescritti test analitici, che nel caso di specie, come si è visto, mancano.

In base ad alcune indagini di mercato svolte dalla polizia giudiziaria delegata il prezzo di smaltimento (dati riferibili al periodo 2011-2012) varia tra i 8 e gli 11 euro/ton (compresa IVA ed ecotassa) mentre il prezzo per il conferimento ad impianto di recupero oscilla tra i 2 ed i 5 euro/ton (IVA inclusa).

Perciò se il materiale estratto fosse andato a recupero perchè idoneo a tale trattamento, l'ingiusto profitto si sarebbe quantificato così come riportato nella sottostante tabella:

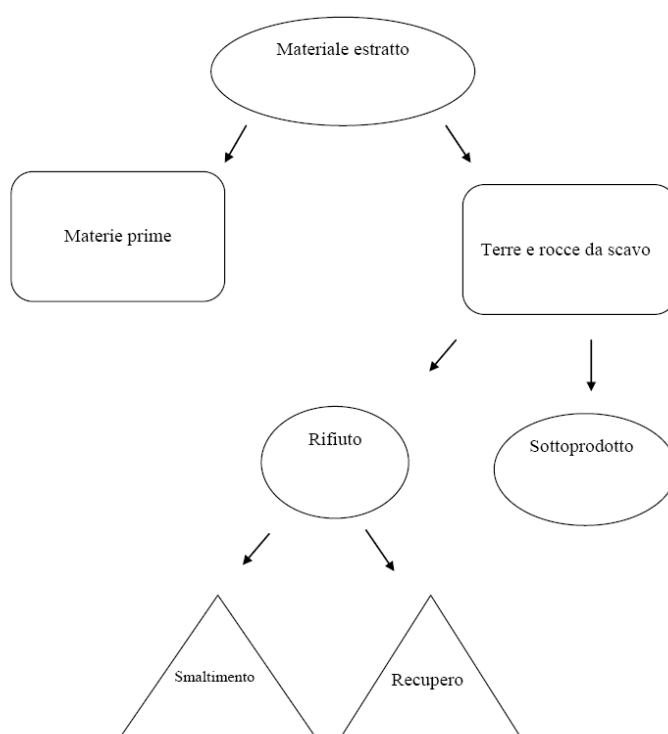
	5.310.851,408 ton	2.173.577,976 ton
2 euro/ton	10.621.702,816 euro	4.347.155,952 euro
5 euro/ton	26.554.257,04 euro	10.867.889,88 euro

Nel caso di rifiuto destinabile unicamente a smaltimento l'ingiusto profitto si sarebbe quantificato in:

	5.310.851,408 ton	2.173.577,976 ton
8 euro/ton	42.486.811,264 euro	17.388.623,808 euro
11 euro/ton	58.419.365,488 euro	23.909.357,736 euro

Nel caso di specie, non sussistendo i presupposti per l'attività di recupero deve trovare applicazione la tabella sub B). Tuttavia, poiché l'analisi dei prezzi andrebbe verificata lungo tutto l'arco di tempo in cui si sono verificati gli scavi (laddove i dati indicati sono quelli riferibili agli ultimi 2 o 3 anni), attestarsi in *favor rei* al prezzo di recupero, molto inferiore a quello di smaltimento, può fornire un'idea del profitto conseguito.

E' necessario aggiungere, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, che il codice CER delle terre e rocce da scavo è quello individuato dal 170504⁶¹ che, secondo la tabella dei codici di cui al D. Lgs. 152/2006, si affianca al c.d. *codice a specchio* 170503*⁶², così indicato allorquando le terre e rocce siano configurabili come pericolose. La quantificazione qui operata è stata operata sulla base del costo di smaltimento delle terre come rifiuto speciale, non come rifiuto pericoloso, laddove si vedrà che le terre scavate dal Monti dell'Ortaccio andavano classificate come rifiuti pericolosi. Si riporta in conclusione uno "specchietto" riepilogativo:



⁶¹ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

⁶² terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

§9.6. La natura “pericolosa” dei rifiuti e il profitto confiscabile ai sensi del d. lgs. 231/2001[22]

Le terre e rocce da scavo debbono, nel caso di specie, essere qualificati come “rifiuti pericolosi”.

Si è dianzi detto che alle terre e rocce da scavo è assegnato un duplice il codice CER: quello individuato dal 170504⁶³ e quello individuato dal 170503*. Quando in seno al catasto europeo dei rifiuti un rifiuto viene abbinato a due diversi codici, l'uno pericoloso, l'altro non pericoloso, detto codice si dice “asteriscato”.

Ciò significa che il medesimo rifiuto può, a seconda dei casi, ossia delle sostanze contenute, essere qualificato sia come pericoloso sia come non pericoloso.

Tale ambivalenza (si parla infatti di “codici a specchio”) tuttavia segue un regime particolare.

Il rifiuto, in questi casi, è sempre classificato, *ab origine*, come pericoloso (v. anche direttiva del Ministero dell'ambiente 9 aprile 2002, attuativa del Reg. CEE 2557/01). Tuttavia, il produttore/detentore del medesimo, ha una opportunità, che può decidere o meno di sfruttare, ossia quella di “declassificare” il rifiuto in non pericoloso.

Per fare ciò, il produttore/detentore deve sottoporre a caratterizzazione ed analisi il rifiuto in modo esaustivo, ossia completo sia sotto il profilo qualitativo (sua composizione) che quantitativo (quantità di sostanze rinvenute). Il produttore, quindi, non gli organi di controllo.

L'attribuzione dell'una ovvero dell'altra classificazione determina riflessi importanti, posto che a seguito della classificazione come rifiuto speciale anziché pericoloso varia il regime autorizzativo, varia la destinazione finale del rifiuto (la discarica di Malagrotta, sede finale di smaltimento, non era né è ad esempio in possesso di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti pericolosi), varia la sanzione prevista per il caso di gestione abusiva e traffico di rifiuti, varia, soprattutto, il costo di smaltimento.

Il codice dell'ambiente, così come, prima di esso, il D. lgs. 22/97, attribuisce a tale categoria di rifiuti (ossia quelli asteriscati) una “presunzione relativa di pericolosità”. Trattasi, in altre parole, di un reato di pericolo astratto, con tutto ciò che ne deriva.

Ed infatti, tutto l'apparato sanzionatorio disciplinato dal codice dell'ambiente, ad eccezione proprio dell'articolo 260, riposa sulla previsione di presidi sanzionatori di natura contravvenzionale a fronte di violazioni “formali” (come, a titolo esemplificativo, l'esercizio di determinate attività in assenza di autorizzazione ovvero la violazione delle prescrizioni dalla medesima imposte), ovvero in presenza di situazioni caratterizzate dall'astratto pericolo di compromissione dell'ambiente (come, ad esempio, la presenza *tout-court* di sostanze ritenute pericolose ovvero il superamento di determinati limiti di concentrazione di alcune sostanze).

Non a caso, numerosi disegni di legge, che prevedevano l'implementazione del livello di tutela del sistema penale in materia ambientale, prevedevano accanto alle previsioni contenute nel Codice dell'ambiente, l'introduzione nel codice penale di un apposito titolo della parte speciale, che prevedesse reati di pericolo concreto ovvero di danno (come il danneggiamento o il disastro ambientale).

Conseguenza logica di tale impostazione sistematica è costituita dal fatto che, salvo casi particolari (si veda anche *infra*), la classificazione del rifiuto come pericoloso mediante attribuzione del relativo codice CER rende in concreto irrilevante la pericolosità o meno dello stesso e che non incombe sull'organo dell'accusa l'onere di provarne la pericolosità. **Non si tratta, si badi bene, di “inversione dell'onere della prova”, ma di attribuzione sin dall'origine al produttore dell'onere di “caratterizzare” (ossia sottoporre a compiute analisi) il rifiuto cui il catasto europeo dei rifiuti attribuisce un codice “a specchio”, quando vuole classificare lo stesso come rifiuto non pericoloso.**

Quanto al tipo di analisi da effettuare, per vincere quella presunzione relativa di pericolosità di cui si parla, secondo i disciplinari previsti da molti organi di controllo la caratterizzazione dovrebbe essere “spinta” sino ad eliminare tutte le classi di pericolo previste dalla normativa europea.

⁶³ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

In tale direzione, ad esempio, la circolare dell'ARPALAZIO n. 0015051 del 25.06.2008, che detta linee operative in relazione all'applicazione della decisione 2001/118/CE, contenente l'elenco dei CER, precisa che *“per un rifiuto che per la sua origine sia stato identificato come pericoloso, affinché invece esso possa essere classificato con un CER proprio di un rifiuto non pericoloso, dovrà essere verificato, con una caratterizzazione completa ed esaustiva, l'assenza nel rifiuto delle caratteristiche di pericolo che ad esso potrebbero competere sulla base della provenienza e, conseguentemente, l'assenza in esso delle sostanze pericolose”*.

Le classi di pericolo, secondo l'ARPA, sono le 14 indicate all'Allegato III della Direttiva 91/698/CEE (TAV.A), in relazione alle quali, solo per le classi di pericolo da H3 ad H8, H10 e H11 erano state indicate le concentrazioni limite per fissare la soglia di pericolo. Ci si trova, in altre parole, in quella situazione per la quale non è la sostanza in sé ma la sua concentrazione a determinare la pericolosità.

La concentrazione di sostanza che deve essere presente influisce, come è ovvio, sulla “caratterizzazione” (che potremmo definire come la “mappatura”) del rifiuto.

Nel rifiuto, in altre parole, non dovranno essere presenti né sostanze che sono da considerare *tout court* pericolose né le sostanze anzidette, che per essere non pericolose debbono essere al di sotto di una precisa soglia di concentrazione, caso in cui la presenzione di pericolosità può essere superata (in tal senso anche Cass., n. 14750/2008).

Quanto a queste ultime, precisa l'ARPA che poiché per le sostanze incluse nelle classi di pericolo da H3 ad H8, H10 e H11 il valore massimo di concentrazione consentito è dello 0,1% (ossia 1 g di sostanza per 1000 g. di rifiuto), perché esso possa essere considerato come non pericoloso la caratterizzazione deve essere spinta sino al 99,9%. Addirittura, secondo l'ARPA, per le altre classi di pericolo, in assenza di specificazione normativa delle concentrazioni limite la declassificazione non potrebbe essere operata.

Ovviamente, alla nota dell'ARPALAZIO non può essere attribuita efficacia normativa diretta, sia perché fonte subregolamentare, sia in quanto successiva all'epoca dei fatti per cui si procede. Essa, tuttavia, costituisce un contributo ermenutico importante in quanto esprime il punto di vista “tecnico” di un organo di controllo importante.

Che tale sia la conclusione corretta lo conferma la giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al soggetto gravato dell'onere di caratterizzare i rifiuti, è chiara Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008, a mente della quale *“in tema di gestione dei rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi”*

I Carabinieri, con nota [13/70](#) depositata nel novembre 2012, procedono ad una **quantificazione del profitto suscettibile di confisca per equivalente ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.**

In particolare, gli operanti hanno proceduto ad assumere dalla E. GIOVI s.r.l., impegnata sia nelle attività estrattive sia nella gestione della discarica di Malagrotta, un *report* relativo al volume dei materiali (terre) in entrata a Malagrotta dal gennaio 2011 al settembre 2012 (il report è suddiviso su base mensile).

Tali materiali, così come riferito nella missiva, provengono dalle *cave di Via Castel Malnome*. Contemporaneamente, presso gli uffici del X° Dipartimento del comune di Roma, competente per materia, sono state assunte le comunicazioni che la società Galeria Scavi s.r.l. (titolare delle autorizzazioni all'estrazione) ha presentato per la quantificazione dei materiali estratti dalle sole aree autorizzate (Monti del Lumacaro e Colle Quartaccio). Va precisato che tali comunicazioni sono riferite su base annuale per periodi ricompresi tra il mese di giugno di un anno ed il mese di giugno dell'anno successivo (es. giugno 2011 - giugno 2012).

Incrociando i dati (volume di terre in ingresso a Malagrotta per un determinato lasso di tempo – materiale estratto dalle aree autorizzate, ossia Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro) risulta il

volume di terre cavate dall'area non autorizzata, ovvero da Monti dell'Ortaccio (dovendo il concedente pagare un contributo sulle terre scavate è suo interesse non dichiarare quelle di Monti dell'Ortaccio). Considerato che le comunicazioni agli uffici comunali vengono fatte per periodi annuali ricompresi tra il mese di giugno e lo stesso mese dell'anno successivo, la quantificazione ricostruita sarà riferita a partire da giugno 2011, e non da agosto 2011, sino a giugno del 2012.

In virtù di tale principio si ha:

Mese	Quantità (mc)
Giugno 2011	63.120
Luglio 2011	99.680
Agosto 2011	86.272
Settembre 2011	115.536
Ottobre 2011	77.840
Novembre 2011	68.688
Dicembre 2011	52.912
Gennaio 2012	50.528
Febbraio 2012	0
Marzo 2012	62.352
Aprile 2012	37.856
Maggio 2012	55.952
Giugno 2012	63.040
TOT	832.776

Pertanto il materiale entrato a Malagrotta nel periodo giugno 2011 - giugno 2012 ammonta a 832.776 metri cubi. Il materiale cavato dalle aree autorizzate (Colle Quartaccio e Monti del Lumacaro), nello stesso periodo, ammonta a 127.775 metri cubi⁶⁴.

I carabinieri precisano che “non appare possibile operare una suddivisione su base mensile dei materiali estratti dalle aree autorizzate in quanto il dato espresso su base annuale è di tipo aggregato e le quantità in ingresso a Malagrotta, riportate su base mensile, indicano una estrema variabilità tra un mese e l'altro”. Ciononostante, appare necessario procedere alla riduzione di 2/12 dei totali calcolati, al fine di operare una riduzione “ipotetica” del profitto calcolato a quello reale, posto che – come visto - solo il profitto “netto” può essere confiscato (a tal fine si è conferita apposita delega al XVI Gruppo della Polizia Roma Capitale per quantificare in modo preciso e su base mensile le terre movimentate da Monti dell'Ortaccio a Malagrotta).

Operando la differenza tra i due quantitativi, in funzione del principio anzidetto, risulta che dall'area di Monti dell'Ortaccio sarebbero stati verosimilmente estratti **705.001** metri cubi di terre. Ritenendo di poter applicare a tali materiali un peso specifico di 1,7 tonnellate per metro cubo si giunge ad una quantificazione in peso pari a **1.198.502** tonnellate circa.

Relativamente alla valorizzazione di tale quantitativo in peso, facendo riferimento a quanto già espresso nella nota pari numero del 8 ottobre u.s., va ribadito che in base ad alcune indagini di mercato il prezzo di smaltimento in discarica per inerti (secondo dati riferibili al periodo 2011-2012) varia tra i 8 e gli 11 euro/ton (compresa IVA ed ecotassa) mentre il prezzo per il conferimento ad impianto di recupero oscilla tra i 2 ed i 5 euro/ton (IVA inclusa). Perciò, qualificando il materiale come rifiuto, la spesa per lo smaltimento oscillerebbe tra **9.588.016** e **13.183.522** di euro mentre nel caso di avvio a recupero la spesa varierebbe tra **2.397.004** e **5.992.510** euro. Tali somme vanno decurtate di 2/12, ossia di 1/6, per cui **il profitto oscilla da un massimo di euro 10.986.293 a un minimo di euro 1.997.503.**

⁶⁴ Cfr. note della Galeria Scavi s.r.l. del 28 giugno 2012 (prot. QL47160 e QL47162 del comune di Roma).

Considerato che le terre e rocce da scavo non sono state utilizzate per finalità di recupero, bensì di smaltimento, e attestandosi al limite inferiore, può prudenzialmente quantificarsi il profitto in euro 7.990.652,5344 (pari a 9.588.016 – 1/6)
Tale è il profitto confiscabile ex art. 19 d. lgs. 231/2001.

10. Tariffe di accesso e autorizzazione allo smaltimento in discarica (riferimenti principali: informativa n. 71/8-30 del N.O.E., del 22 giugno 2011) [2]

Le indagini operate dal NOE (inf. 22.06.2011, pagina 35 ss.) evidenziano come, cessata l'emergenza commissariale, il ruolo che prima era stato di Arcangelo SPAGNOLI viene ora assunto da Luca FEGATELLI e da GIOVANNETTI Romano, "coordinati" dalla sapiente regia di Bruno LANDI e, ove occorre, dal personale intervento di Manlio CERRONI quando è necessario salire di livello ed operare scelte strategiche importanti.

Come si vedrà, dalla c.d. *res parlata* emerge con chiarezza che, sebbene dal maggio 2010 Luca FEGATELLI non occupi più un ruolo operativo in seno al Dipartimento che si occupa di rifiuti (ora dirige il Dipartimento Affari Istituzionali della Regione Lazio), per ciò che concerne i rifiuti di fatto è lui che gestisce ogni potere in Regione e che qualsivoglia decisione rilevante passa tramite lui.

Grazie al profondo circuito relazionale intessuto da LANDI e CERRONI il sodalizio, oltre ad ottenere sempre una positiva valutazione delle istanze presentate dalle aziende riconducibili al CERRONI, è riuscito nel corso degli anni di instaurare un regime di sostanziale monopolio nella gestione dei RSU del Lazio, con esclusione di ogni potenziale concorrente.

Tale posizione dominante è stata resa possibile da due meccanismi, che si avrà cura di esaminare in questo paragrafo: **quello della omissione della determinazione della tariffa di ingresso alle imprese concorrenti, e quello delle ordinanze contingibili e urgenti e delle delibere di Giunta Regionale che, emesse nel presupposto di consentire il superamento della fase emergenziale/commissariale, di fatto imponevano (in un'ottica assolutamente "dirigista") ai comuni, soprattutto per l'ATO di Latina, di destinare i propri RSU presso gli impianti del Gruppo CERRONI.**

10.1. Lo smaltimento dei RSU dei comuni di Anzio e Nettuno e l'importanza di Luca FEGATELLI in Regione Lazio [22]

Quanto al secondo aspetto, le vicende relative allo **smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Nettuno e Anzio** sono paradigmatiche (pag. 36 ss. dell'informativa NOE del 22.06.2011).

Ed infatti, tornando per un attimo indietro nel tempo, si può osservare come in pieno periodo Commissariale, a partire dal 30 luglio 2003, erano stati emanati diversi decreti ed ordinanze, i quali, al fine di ridurre la quantità dei rifiuti presso il sito di Albano (che stava raggiungendo la massima capienza) imponavano il dirottamento dei rifiuti solidi urbani di Anzio e Nettuno presso la discarica Ecoambiente di Latina (sempre del gruppo CERRONI), discarica peraltro sprovvista, così come quella di Guidonia, di impianto di TMB per il recupero dei materiali e la produzione di CDR, impianto di cui invece era munita la discarica di Aprilia gestita da RIDA Ambiente, concorrente del CERRONI, che aveva ottenuto l'AIA nel 2009.

Quali fossero le situazioni ambientali che hanno spinto l'ufficio commissariale a tali provvedimenti lo si ignora, però si sa chi li ha redatti: Arcangelo SPAGNOLI, quale responsabile unico del procedimento, il cui ruolo in seno al sodalizio è stato ampiamente approfondito nei paragrafi precedenti.

Al termine della gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella Regione Lazio, terminata il 30 Giugno 2008, sono continuate a succedersi le ordinanze regionali per il conferimento dei predetti rifiuti presso la discarica Ecoambiente di Latina fino alla emanazione dell'ultima delibera, la n. 373 del 07.08.2010, la quale non potendo essere più assumere la forma della proroga ai sensi

dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006⁶⁵, è stata deliberata nella forma di una “autorizzazione alla prosecuzione del conferimento” per un periodo di un anno.

Il Dr. Ascenzo, escusso a s.i.t. , sia pure con estrema prudenza, ha chiaramente stigmatizzato una politica così dirigista da parte della Regione Lazio, unica in Italia a prevedere tariffe e destinazioni degli RSU. Va da sé che tutto ciò ha sempre avuto un unico beneficiario.

Prima di analizzare il caso concreto, va altresì premesso che fin dal 2009 la Regione sapeva che il “trattamento” dei rifiuti solidi urbani era una attività sottoposta alla libera concorrenza, quindi insuscettibile di compressioni e distorsioni d'imperio.

L'autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), in particolare, aveva infatti in diverse occasioni avuto modo di affrontare il tema della c.d. “privativa comunale” riferita alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

In dettaglio, proprio su ricorso della RIDA Ambiente, nella nota S1057 del 15.07.2009 aveva affermato che “l'Autorità ricorda preliminarmente come l'articolo 23, comma 1, lettera e), legge 31 luglio 2002, n. 179, recante “Disposizioni in materia ambientale” (modificando l'allora vigente articolo 21, Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 22) aveva previsto che la privativa riconosciuta ai Comuni nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani non si applica alle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003. Tale disposizione è stata poi confermata dall'articolo 198, comma 1, Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale o TUA). Pertanto, il legislatore ha inteso delineare, in materia di gestione dei rifiuti, un regime differenziato, prevedendo da un lato la privativa comunale per le sole attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dall'altro che l'attività di recupero sia svolta in regime di libera concorrenza, fatte salve le necessarie autorizzazioni e controlli di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006” (così anche le successive AS879 del 15.09.2011, AS696 del 01.06.2010).

La parte successiva della nota è, se possibile, ancor più chiara:

“In un contesto così delineato, nel quale l'attività di recupero è pertanto liberalizzata, l'Autorità segnala la necessità di evitare, anche nell'ambito di una gestione commissariale per l'emergenza rifiuti, di introdurre previsioni suscettibili di determinare distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra gli operatori attivi nel recupero dei RSU e assimilati.

Distorsioni il cui effetto è, da un lato, il peggioramento del servizio offerto e, dall'altro, un maggior costo del servizio stesso. Sul mercato del recupero, che il legislatore nazionale ha affidato alla concorrenza, dovrebbero infatti poter liberamente operare tutti i soggetti dotati delle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006.

Pertanto, più in generale, l'Autorità evidenzia come il soggetto incaricato di una gestione commissariale non possa prescindere, nelle sue concrete determinazioni, dal rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza, almeno quando nei provvedimenti istitutivi delle gestioni commissariali non vi è l'esplicita indicazione, tra le norme derogabili, di quelle in materia di concorrenza. Infatti, alcune previsioni introdotte nell'ambito di una gestione emergenziale rischiano di rendere permanenti gli effetti distorsivi che le stesse determinano, atteso che, una volta superata l'emergenza, permangono le eventuali limitazioni alle capacità produttive di alcuni operatori del mercato dotati delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività di recupero di RSU.

Nelle more dell'emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'Autorità coglie pertanto l'occasione per evidenziare la necessità di superare gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dalle determinazioni commissariali in base alle quali non solo veniva individuato il numero di

⁶⁵ Nelle premesse dell'ultima ordinanza, la Z0001 del 27 gennaio 2010, che prorogava fino al 31 luglio 2011 il conferimento, si leggeva che “che i Comuni di Anzio e Nettuno, siti nella Provincia di Roma e facenti parte del bacino di utilizzazione della discarica di Albano, località Cecchina, a causa della programmata riduzione dei conferimenti nella discarica stessa, dovuta alla impossibilità di ulteriori ampliamenti, sono stati autorizzati fino al 31 gennaio 2010 – in armonia con le indicazioni del citato Piano degli interventi di emergenza – con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0008 del 31 luglio 2009 a conferire i R.S.U. prodotti all'interno dei suddetti territori comunali presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l.”, e ciò a testimonianza della precisa scelta della Regione di imporre il luogo di conferimento.

impianti di recupero presenti sul territorio, ma anche stabiliti i quantitativi di RSU da conferire agli impianti stessi. Tali variabili devono essere affidate al confronto competitivo tra gli operatori liberamente e legittimamente presenti sul mercato”.

Il riferimento è chiaro: obbligando i comuni a smaltire in certi impianti si limita la concorrenza a tutto vantaggio degli operatori già presenti sul mercato, ed a scapito dei competitor, che potrebbero anche fornire lo stesso servizio a prezzi più competitivi.

La cennata irregolarità era stata rappresentata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla Presidenza della Giunta Regionale ed all’Assessore all’Ambiente (nota citata). La Regione Lazio, proprio in persona dell’allora Direttore della Direzione Regionale dell’Energia e dei Rifiuti, Luca FEGATELLI, in data 13.08.2009 n. [158623](#) rispondeva **affermando– contrariamente al vero - che la Regione Lazio non ha mai interferito sul mercato limitandosi al rilascio delle sole autorizzazioni e programmazioni, considerando anch’essa l’attività di recupero dei rifiuti urbani libera sul mercato. Da qui l’imputazione di falso contestata a Luca FEGATELLI, e che la RIDA poteva operare nel mercato dei RSU in quanto in possesso di autorizzazione regionale, circostanze apparenti falsa in quanto, si vedrà, in assenza di tariffa ciò non era possibile.**

Incredibilmente, proprio quel parere dell’AGCOM verrà successivamente del tutto ribaltato ed utilizzato dal DE FILIPPIS in modo capzioso, per rigettare la richiesta di determinazione della tariffa di accesso di RIDA Ambiente (determinazione N. [B1456](#) del 18.03.2010, che si analizzerà tra breve). Il messaggio “para-mafioso” contenuto nel provvedimento è chiaro: si invita il privato a non muovere niente, o verranno utilizzate contro di lui le sue stesse armi (si veda il sottoparagrafo 3 del presente paragrafo).

Di questa vicenda si parla in una conversazione intercorsa tra l’Altissimi e tale avv. Marcelli (avvocato della Regione, che utilizzava temporaneamente il telefono cellulare di Ascenzo, e che probabilmente si identifica in Gian Marco Marcelli, collega di Ascenzo alla D.G. Rifiuti), in cui si faceva riferimento ad una segnalazione dell’Autorità nella quale veniva precisato che l’attività di recupero dei rifiuti urbani è libera sul territorio nazionale e che dovevano essere superati gli effetti restrittivi delle determinazioni commissariali individuati nelle pianificazioni dei quantitativi da conferire ad ogni singolo impianto. L’autorità auspicava che detti principi fossero mutuati nel nuovo piano gestione rifiuti.

Conversazione registrata al progressivo 804 del 23.02.2011 - RIT 325/10 (vds allegato 107)

RIDA ALTISSIMI Fabio: ...però nel frattempo si è espressa l'autorità antitrust no?

MARCELLI: si

RIDA ALTISSIMI Fabio: su sollecitazione no?dove è stata estremamente chiara, e ha detto che le attività di recupero uhm... le attività di recupero sono libere sul territorio

MARCELLI: certo

[omissis]

MARCELLI: io ... dico... per quanto riguarda l'autorità Antitrust, l'Autorità Antitrust ha fatto una segnalazione...

RIDA ALTISSIMI Fabio: si

MARCELLI: ehm.... alla Regione Lazio

RIDA ALTISSIMI Fabio: si

MARCELLI: per...per... ai fine della redazione del Nuovo Piano di gestione dei Rifiuti...

RIDA ALTISSIMI Fabio: si

MARCELLI: quindi è il nuovo... non del vecchio no?

RIDA ALTISSIMI Fabio: no... utilizza un principio estremamente sano

MARCELLI: no no

RIDA ALTISSIMI Fabio: dice che comunque la recuperabilità è libera sul territorio

MARCELLI: no allora.... allora....

RIDA ALTISSIMI Fabio: la leggiamo

MARCELLI: l'antitrust nel....sfrutta l'articolo se non sbaglio 21.... adesso non mi ricordo

RIDA ALTISSIMI Fabio: va beh

MARCELLI: del.... della.... 287 del 90

RIDA ALTISSIMI Fabio: si

MARCELLI: ovviamente è un'autorità che non può.... incidere direttamente... sulla Regione se non... se (voce sovrapposta)

RIDA ALTISSIMI Fabio: ah ma questo è certo...questo è certo

MARCELLI: può fare una segnalazione in quei termini

RIDA ALTISSIMI Fabio: certo

MARCELLI: se no dovrebbe fare un procedimento sanzionatorio

RIDA ALTISSIMI Fabio: ah no no no

MARCELLI: ok?

RIDA ALTISSIMI Fabio: assolutamente.... assolutamente, noi abbiamo anche sollevato questo problema alla comunità europea...

MARCELLI: certo

RIDA ALTISSIMI Fabio: prima o poi arriverà però insomma

MARCELLI: ee....e....e...e.ee

RIDA ALTISSIMI Fabio: come è arrivato per MALAGROTTA arriverà anche per l'altro

MARCELLI: (voce sovrapposta) certo sono tutti..

RIDA ALTISSIMI Fabio: certo.. e però qui lei sta facendo un discorso di forza.. **lei sta dicendo, ma la.... cioè l'autorità**

Antitrust non può imporre alla Regione, no ma qui si tratta di buon senso

MARCELLI: no non è che qui... non è che qui si tratta di

RIDA ALTISSIMI Fabio: di buon senso....

MARCELLI: lo puoi... lo puoi... lo puoi imporre... lo ha imposto in qualche modo... cioè nel senso lo ha segnalato per quanto riguarda la redazione del Nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti, non poteva farlo per il vecchio questo è il senso

La considerazione che Marcelli fornisce sulla nota dell'antitrust è chiaramente pretestuosa, poiché sebbene ritenga che il principio espresso sia giusto e meritevole di accoglimento nel nuovo piano gestione rifiuti, non sarebbe valido per il vecchio Piano, in cui ovviamente la presenza di RIDA Ambiente non era prevista.

La realtà non è questa, perché il parere reso dall'AGCM sul punto è chiaro: l'attività è libera, non rientrando il trattamento degli RSU nei servizi pubblici locali sorretti da privativa comunale. L'invito a recepire tale indicazione nel nuovo Piano non poteva certo significare che nella vigenza del vecchio dovesse proseguire il regime di privativa *contra legem*.

Tornando al provvedimento di Giunta Regionale n. 373/2010, esso, nel premettere che la discarica di Albano Laziale (che insiste nell'ATO di pertinenza dei comuni di Anzio e Nettuno, ossia Roma) è impossibilitata ad ulteriori ampliamenti, autorizza i Comuni di Anzio e Nettuno a conferire i propri rifiuti urbani presso la discarica Ecoambiente di Latina, gestita dal gruppo CERRONI, così anticipando lo spostamento dei due comuni nell'ATO di Latina, previsto dal Piano Rifiuto in corso di gestazione.

L'aspetto censurato consiste nel fatto che ciò avviene nonostante fosse disponibile lo stabilimento della RIDA AMBIENTE di Fabio Altissimi ad Aprilia che da un lato era munito di impianto di trattamento dei rifiuti, e dall'altro poteva ammettere i rifiuti ad una tariffa più conveniente per circa 8 euro a tonnellata, il che, moltiplicato per le quantità di rifiuti smaltiti, avrebbe determinato un risparmio semestrale per i due comuni di circa 160.000 euro, come quantificato dalla p.g. precedente⁶⁶.

⁶⁶ La differenza di 8 euro sopra richiamata si ottiene considerANDO non solo la semplice voce relativa alla tariffa della Ecoambiente che è di 55,44 euro/ton, ma considerANDO anche tutte le tasse e tributi che vengono applicati nel caso di una discarica sprovvista di TMB come quella della Ecoambiente. Per tale motivo si giunge ad un costo complessivo per le amministrazioni pubbliche di 94,315 euro a tonnellata a fronte delle 86,03 euro applicati dalla RIDA Ambiente (in questo caso 82,72 di tariffa + 3,31 di benefit ambientale). ConsiderANDO i rifiuti conferiti dal mese di luglio al mese di dicembre del 2010 dal Comune di Anzio alla discarica della Ecoambiente si ha un totale di 19.410,6 tonnellate (rifiuti indifferenziati e rifiuti derivanti dalla pulizia stradale). Moltiplicati tali rifiuti per la tariffa della Ecoambiente si ottiene una somma pari a 1.830.710,739 euro che il Comune di Anzio ha versato nelle casse della società Latina, a fronte di 1.669.893,918 calcolati con la tariffa applicata dalla società di Aprilia, il tutto con un risparmio semestrale di 160.816,821. Stesso discorso per il Comune di Nettuno che da luglio 2010 a dicembre dello stesso anno ha conferito alla discarica di Latina 13.344 tonnellate di rifiuti. Moltiplicati tali rifiuti per la tariffa della ecoambiente si ottiene una somma di 1.258.539,36 euro a fronte di 1.147.984,32 calcolati con la tariffa della RIDA Ambiente, il tutto con un risparmio semestrale di 110.555,04.

In particolare, pur dandosi atto che il provvedimento anticipa lo spostamento dei due comuni, previsto nel Piano Rifiuti in gestazione, dall'ambito territoriale su cui ricade la discarica di Albano Laziale nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Latina, la deliberazione di Giunta omette assolutamente di considerare che quella di Borgo Montello NON è l'unica discarica per RSU insistente su quell'ATO. Rectius: che in quell'ATO esiste un impianto di trattamento degli RSU, di cui l'impianto di Borgo Montello era sprovvisto.

Tale assetto si fonda sullo stravolgimento del principio secondo cui la gestione dei rifiuti è libera da parte delle amministrazioni comunali, le quali devono operare in base ai principi comunitari e nazionali della prossimità, della gerarchia dei rifiuti, della economicità e della evidenza pubblica. Il ruolo della Regione è quello di programmare e stabilire degli ambiti territoriali ottimali (ATO⁶⁷) entro cui le amministrazioni devono preferibilmente volgere la propria attenzione.

Viceversa, la Regione impone ai comuni dove e presso quale impianto smaltire, e ciò avviene grazie al ruolo egemone, in buona parte informale, di FEGATELLI Luca (a conferma del suo ruolo si vedano le affermazioni dell'Assessore Di Paolantonio concernenti i consigli ed i suggerimenti apportatigli dal FEGATELLI dalla data di assunzione del suo incarico risalente al 25.04.2010) e, prima di lui, di Raniero DE FILIPPIS.

Lo stesso Avv. LANDI in una conversazione il cui testo integrale si vedrà poco in appresso (registrata al progressivo 1246 del RIT 344/10, pag. 40 dell'informativa NOE del 22.06.2011), confida al suo interlocutore, tale Di Stefano della Terracina Ambiente, che non occorre “*smuovere un sistema perfetto*”, in cui, contrariamente a quanto previsto dalla vigente normativa, è la Regione a stabilire dove i comuni debbono smaltire i propri RSU, per cui “*il pallino del gioco è in mano alla Regione*” (per il testo integrale della conversazione v. infra).

Prova lampante della vicenda è il testo stesso dei provvedimenti regionali. La delibera 373 in esame (avente ad oggetto la “Autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l.”) testualmente asserisce:

“PREMESSO che i Comuni di Anzio e Nettuno, siti nella Provincia di Roma e facenti parte del bacino di utilizzazione della discarica di Albano, località Cecchina, a causa della programmata riduzione dei conferimenti nella discarica stessa, dovuta alla impossibilità di ulteriori ampliamenti, sono stati autorizzati fino al 31 gennaio 2009 – in armonia con le indicazioni del citato piano degli interventi di Emergenza – con i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003, 78 del 30 settembre 2003, 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004, 116 del 30 settembre 2004, 48 dell' 8 luglio 2005, 30 del 28 giugno 2006, 51 del 16 ottobre 2006, 94 del 16 ottobre 2007, 1 del 28 febbraio 2008 , 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008, a conferire i rifiuti urbani prodotti all'interno dei suddetti territori comunali presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l.;

Ovviamente, tale importo sarà destinato a lievitare ulteriormente con l'approvazione da parte della Regione Lazio della nuova tariffa concessa alla Ecoambiente, aumentata di circa 10 euro rispetto a quella del periodo; ed infatti, con determina N. B5727 del 14 luglio 2011 (Proposta n. 14533 del 08/07/2011) la nuova tariffa viene determinata in ad € 64,88/tonnellata di rifiuto urbano, al netto di ecotassa, oneri di post-gestione, benefit ambientale ed iva.

- ⁶⁷ Il Lazio è attualmente diviso in cinque ATO:
- ATO 1: Lazio Nord – Viterbo
- ATO 2: Lazio Centrale – Roma
- ATO 3: Lazio Centrale – Rieti
- ATO 4: Lazio Meridionale – Latina
- ATO 5: Lazio Meridionale - Frosinone

PREMESSO che in data 30 giugno 2008 sono cessate le funzioni del Commissario Delegato, e che pertanto le relative competenze sono state interamente trasferite alla struttura ordinaria, ovvero, all'Area Rifiuti della Regione Lazio;

PREMESSO, che la Regione Lazio al fine di dare continuità all'azione amministrativa avviata dal Commissario Delegato ha emanato n. 3 (tre) Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31 luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006, con le quali ha disposto la prosecuzione del conferimento dei rifiuti dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica di Borgo Montello (LT) gestita dalla Ecoambiente Srl;

PRESO ATTO della scadenza fissata al 31 luglio 2010 dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0001 del 27 gennaio 2010, non più prorogabile ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

...

CONSIDERATO dunque che l'intervento in oggetto rappresenta un'anticipazione in via provvisoria di quanto verrà statuito all'interno del nuovo Piano di gestione rifiuti in corso di adozione;

CONSIDERATO altresì che, allo stato, la soluzione in oggetto risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è la più vicina ai sopra citati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d. principio comunitario della prossimità, recepito nell'ordinamento italiano all'art. 182 del D.Lgs. 152/06 e che eventuali soluzioni alternative provocherebbero impatti negativi sull'ambiente e sul traffico veicolare;

CONSIDERATO che i Comuni di Anzio e Nettuno si dovranno impegnare ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata al fine di ridurre i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica;

RITENUTO di dover consentire, per la durata necessaria all'approvazione del nuovo Piano di gestione dei rifiuti e comunque non oltre un anno dall'adozione del presente atto, la prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l. sulla base della concertazione avvenuta tra le Amministrazioni interessate summenzionate;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

di consentire, per la durata necessaria all'approvazione del nuovo Piano di gestione dei rifiuti e, comunque, non oltre un anno dall'adozione del presente atto, la prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l., sulla base della concertazione avvenuta tra le Amministrazioni interessate summenzionate".

A questo punto giova precisare alcuni concetti.

L'ordinanza testè riportata giustifica sulla base del principio di "prossimità", stabilito nell'articolo 182 del TUA, la scelta di Borgo Montello in luogo di Aprilia, come sito ove smaltire i rifiuti.

Tale statuizione è solo *formalmente* rispettosa del dettato normativo.

Ed infatti, l'articolo citato stabilisce al comma 1 che "*lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni*

di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli".

Il comma 2, nel testo vigente sino al 2 dicembre 2010, stabiliva che "i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero".

Tale norma è importantissima perché rimandava ad un principio che è superiore ed immanente rispetto a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 182, e cioè al principio della "gerarchia dei rifiuti" (cristallizzato nel TUA solo nel dicembre 2010 all'articolo 179, ma già previsto dalla direttiva comunitaria sui rifiuti e immanente al sistema, di cui i principi dianzi evidenziati costituiscono esplicitazione), in base al quale lo smaltimento costituisce la scelta "residuale", quando non è possibile operare altrimenti.

Ed infatti, l'articolo 182 stesso stabilisce che "le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36", il cui articolo 7 stabilisce che "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento".

D'altra parte, l'allegato C della Parte IV del decreto 152, alla voce R1, prevede quale operazione di recupero (anche) "l'utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia", ciò che avviene con il CDR prodotto dagli impianti di trattamento meccanico biologico.

Pertanto, se alla luce del criterio di "prossimità" gli impianti di Aprilia e Borgo Montello erano molto vicini (la seconda è un paio di chilometri più vicina ad Anzio, e circa quattro a Nettuno, rispetto a quella di Aprilia), sotto il profilo del trattamento dei rifiuti, fra i due vi era un abisso incolmabile, in quanto solo la RIDA Ambiente era in possesso di TMB.

La Regione non poteva non sapere che la discarica di Borgo Montello, così come quella di Guidonia, era priva dell'impianto di trattamento meccanico biologico degli RSU, impianto di cui invece è munita RIDA Ambiente di Aprilia. Pertanto, per poter rispettare il disposto dell'articolo 7 citato, non avrebbe dovuto esserci alternativa al conferimento ad Aprilia. L'ordinanza citata invece consente di avviare ad una discarica sprovvista di impianto di trattamento meccanico biologico rifiuti in violazione di una precisa norma di legge. E ciò attraverso una falsa rappresentazione del panorama giuridico, omettendo di indicare il principio della gerarchia dei rifiuti, senz'altro prioritario rispetto a quello, suvalente, della prossimità, nonché, contemporaneamente, ostacolando la determinazioe della tariffa di ingresso della RIDA (che era stata concessa solo pochi giorni prima, ma solo in via sperimentale per un periodo di sei mesi).

Non a caso, scaduta la proroga, il comune di Anzio ha alla fine deciso di conferire i propri RSU proprio presso la RIDA Ambiente (estate del 2011).

Sul punto veniva ascoltata dalla p.g. procedente anche la Presidente della Regione Renata Polverini, la quale dichiarava (in allegato 233 all'informativa NOE citata) che tale delibera era stata predisposta ed elaborata dagli uffici dell'assessorato (presso cui operava il Giovannetti) e che lei non ha dato alcun contributo in fase redazionale.

Veniva escusso presso gli uffici di Procura anche il responsabile del procedimento, il Dr. Ascenzo, il quale riferiva che per quello che era a sua conoscenza non vi era alternativa alla ennesima proroga, in quanto la RIDA Ambiente, pur avendo ottenuto la tariffa proprio grazie al suo intervento, ancora non aveva ultimato il periodo di sperimentazione. Riferisce altresì che la decisione di far proseguire il conferimento presso Borgo Montello fu assunta nel corso di una riunione con i prefetti delle due province (Roma e Latina), cui parteciparono anche FEGATELLI e GIOVANNETTI. Alla riunione parlò praticamente il solo FEGATELLI, tanto che GIOVANNETTI invitò esplicitamente l'Ascenzo a far parlare il Capo Dipartimento.

La riunione era peraltro stata preceduta da altri "tavoli tecnici" cui l'Ascenzo non era stato neppure invitato, pur essendo il dirigente dell'ufficio rifiuti (proprio come nel caso della conversazione con la dottoressa Centra della Provincia, che si vedrà tra pochissimo).

Circa i contenuti della delibera, essa viola palesemente la legge, e lo stesso Direttore MAROTTA, in una conversazione intercettata poco dopo la sua audizione in Procura a Velletri, ne dà conto:

Conversazione registrata al progressivo 1739 del RIT 131/11 del del 22.03.2011 (vds allegato 156)

GIOVANNETTI: quindi raccontami un pò..(incomprensibile)

MAROTTA:..allora praticamente mi ha chiesto..(incomprensibile).. pensa io so arrivato, gli ho stretto la mano ..dice no, no, formalmente mi dispiace ma non può partecipare (incomprensibile)
[omissis]

MAROTTA: **secondo me può uscire una denuncia su Velletri..fatta (incomprensibile) perchè lui dice come mai (incomprensibile) il trattamento chimico biologico andate là..dall'altra parte ...(incomprensibile)..quello qua vicino, viene..**

GIOVANNETTI: ..la RIDA?..La RIDA non c'ha il trattamento ee, bisogna pure spiegarglielo..

MAROTTA: **non c'ha il trattamento però lo fanno, tanto è vero..(incomprensibile)..il 12% del CDR di Colleferro è di RIDA..**

GIOVANNETTI: sì, e questo sarà andato sicuramente a rompere il cazzo.(incomprensibile) dicendo che lui deve licenziare la gente..(incomprensibile)

MAROTTA:(incomprensibile) s'è lamentato pure (incomprensibile) perchè vuole mandare..

GIOVANNETTI ..il sindaco di Velletri..avrebbe voluto..

MAROTTA: sta cosa si può fare

GIOVANNETTI: no, non devi dire (incomprensibile)...lo dice lui

MAROTTA: (incomprensibile) cosa si può fare..

GIOVANNETTI: io non autorizzo, ma è come se autorizzassi..

MAROTTA: ho capito..però che faccio? **Intanto l'importante che lo mettemo a culo di sto grande pezzo di merda..**(incomprensibile)..mo domani faccio na riunione con i miei..senti se arriva MAGRINI gli dici di aspettare..(incomprensibile)

Nonostante GIOVANNETTI, falsamente, affermi che la RIDA non è in possesso di impianto TMB, MAROTTA non può fare a meno di notare che il 12% del CDR che arriva a Colleferro giunge proprio da lì, ossia dal TMB di Altissimi.

Le intercettazioni telefoniche forniscono uno spaccato preciso dell'humus in cui matura la situazione dianzi descritta.

Nella prima delle diverse conversazioni il legale rappresentante della RIDA Ambiente, Fabio Altissimi, si lamenta con Fabio Ascenzo, all'epoca dei fatti dirigente dell'area rifiuti della Regione Lazio, della destinazione dei rifiuti urbani di Anzio e Nettuno verso la discarica di Latina, dove non esiste un impianto di recupero, invece che verso il suo impianto sito in Aprilia, dedicato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi tra cui quelli urbani. L'imprenditore fa riferimento ad un ordinanza regionale (verosimilmente proprio la 373) che autorizza i predetti rifiuti ad essere smaltiti presso la discarica di Latina gestita dalla Eco Ambiente Srl con rappresentante legale l'avvocato Bruno LANDI .

Conversazione registrata al progressivo 3 del RIT 325/10 del 10.11.2010 (vds allegato 87)

Ascenzo: Pronto

Fabio Altissimi: Ascenzo

Ascenzo: sì

Fabio Altissimi: ciao Riccardo Fabio Altissimi

Ascenzo: ciao fabio

Fabio Altissimi: come stai bene

Ascenzo: bene

Fabio Altissimi: tutto a posto

Ascenzo: se è una cosa veloce va bene senno

Fabio Altissimi: no no veloce veloce velocissima propria due domande

Ascenzo: dimmi

Fabio Altissimi: anzitutto se avete saputo più niente dall'ufficio VIA, ancora, sì o no

Ascenzo: no no

Fabio Altissimi: ancora

Ascenzo: no

Fabio Altissimi: ancora nulla, ti volevo dire che la Provincia ci ha scritto una bella lettera che praticamente informa tutti i comuni della provincia di latina dove gli dice che noi siamo una valida alternativa alle discariche e questa

Ascenzo: però, hai visto..

Fabio Altissimi: penso che sia una bellissima cosa, l'unica cosa che vorrei capire se voi ancora pensate di trattenervi a dire qualcosa oppure si continuano a fare ordinanze per mandare i rifiuti in discarica

Ascenzo: di ordinanza speriamo di farne il meno possibile. no te l'ho detto l'altra volta io aspetto il piano rifiuti perchè lì ci saranno tante pieghe interessanti sul recupero riciclo riuso e tutto il resto che ci consentirà di muoverci un pochetto di più. io non posso ledere ledere diciamo le autorizzazioni già esistenti, hai capito qual'è il discorso perchè consentimi di farti capire come ho sempre detto che è una questione delicata non è che si può..... capito, quindi va vista nell'ottica giusta..sono documenti programmatori.. io....

Fabio Altissimi: no

Ascenzo: se c'è scritto devi andare là c'è scritto nell'atto eh io che faccio modifico l'atto... insomma

Fabio Altissimi: ma quella è una discarica non è un recupero cioè

Ascenzo: vabbè e ho capito però io non ho i strumenti per agire perchè non ho un piano che mi dica si devi fare prima il recupero invece.....è vero che c'è la legge, ok, però voglio dire visto che il piano va in giunta questa settimana di che parliamo? capito nel frattempo....

Fabio Altissimi: no però tu dici parli di autorizzazione però hanno fatto l'ultima ordinanza adesso, mi sembra di aver letto sui giornali, di Pontina ambiente voglio dire, hanno fatto quella di Latina per Anzio e Nettuno

In un'altra conversazione Altissimi Fabio della RIDA Ambiente si lamenta con Ascenzo della "sottomissione" della Regione nei confronti dell'avvocato CERRONI, ottenendo addirittura il consenso su tale subalternità dal dirigente regionale, il quale, dal canto suo, si giustifica affermando di aver ereditato tale situazione e che è purtroppo costretto a proseguire il percorso tracciato dai precedenti dirigenti per non far andare in crisi l'intero sistema.

Conversazione registrata al progressivo 232 del RIT 325/10 del 10.12.2010 (vds allegato 93)

Fabio Altissimi: ... cioè la Regione Lazio... la Regione Lazio

ASCENZO Riccardo: uhm

Fabio Altissimi: ascolta bene quello che ho capito e da quello che mi hai detto

ASCENZO Riccardo: e sì.. però purtroppo stamattina a me me capita tra capo e collo che c'ho un sacco di cose da fare ... però dimmi

Fabio Altissimi: no no ma io ti dico due parole

ASCENZO Riccardo: sì

Fabio Altissimi: non applica quello che dice la gerarchia e la legge nazionale ed europea...

ASCENZO Riccardo: si sì! lo so lo so sì

Fabio Altissimi: perchè se no l'avvocato CERRONI mi fa ricorso è assurdo è assurdo!

ASCENZO Riccardo: sì va bene però tu non vuoi capire, comunque te lo fanno il ricorso... te lo fanno il ricorso e dicono che è un diritto acquisito che... che la determina o delibera per l'accesso in discarica è scritta così che che che... che allora a quel punto... è un pò quello che hai fatto tu all'incontrario con FEGATELLI farebbero una specie di ricorso del genere... dicendo mi hai creato un danno perchè io ero sicuro di poter contare su questi comuni in realtà questo non ce l'ho più ho fatto degli investimenti che adesso non mi si ammortizzano, un pò il discorso che hai fatto tu con FEGATELLI quindi ho un danno.. ti chiamano perfino i danni...

Fabio Altissimi: mah!... ma scusa ma l'impianto a Borgo Montello lo debbono ancora fare, semmai i danni ce li ho io che l'ho fatto!

ASCENZO Riccardo: no ... aspetta... no no no che impianto devono ancora fare,...io parlo... parlo.. la... la.. determina di accesso in discarica è scritto che il comune di... DEVE andare la capito? c'è scritto o non c'è scritto?

Fabio Altissimi: e certo

ASCENZO Riccardo: e... allora? io che me invento, quella è una determina ormai acquisita notificata... entro sessanta... perchè non hai fatto ricorso quando l'abbiamo notificata alla società sessanta e centoventi giorni di tempo per far ricorso su questa frase adesso però ormai fa legge in un certo senso.

Fabio Altissimi: sì mah...(sorriso) Riccà eeee dico questa e poi chiudiamo perchè se no aa me me piglia un infarto no.... cioè voglio dire (voce sovrapposta)

ASCENZO Riccardo: no no io dico io.... io ... ti dico solo una cosa... devi avere un pò di pazienza

Fabio Altissimi: la Regione... la Regione è preposta... no la Regione è preposta a mandare i rifiuti in ...

ASCENZO Riccardo: lo sappiamo

Fabio Altissimi: discarica, non può mandare i rifiuti a prescindere in discarica! Deve far rispettare la gerarchia dei rifiuti...

ASCENZO Riccardo: e questo lo sappiamo

Fabio Altissimi: e no.... se ha fatto così, se tu dici che non può tornare indietro sta continuando a mandare i rifiuti in discarica...

ASCENZO Riccardo: non è che non può tornare indietro, chi l'ha detto che non può tornare indietro..

Fabio Altissimi: e tu dici che non possiamo fare questo perchè...

ASCENZO Riccardo: no non è che non possiamo... prima di tutto eee... voglio dire... eee... eeee... appunto.... prima di tutto si va a... a toccare ... a toccare... io te l'ho spiegato bene adesso non vorrei ripetermi, cioè se vuoi andare ad una guerra di ricorsi di cose di tribunali di di di cose eccetera facciamo... per carità poi dopo alla fine, però ognuno pagherà le sue conseguenze dopodichè si blocca il sistema sia per te che per gli altri e andiamo in crisi tutti quanti, e poi facciamo... poi io ti dico.. la cosa migliore... a parte adesso con tutte ste emergenze di sicuro non c'ho tempo per pensare ad una cosa del genere, perchè se ci sono i ricorsi con le sospensive... compreso il tuo è!... perchè l'altro giorno abbiamo dovuto lavorà due giorni sul ricorso tuo il primo che hai fatto a FEGATELLI perchè... alla direzione anzi, quello la... voglio dire... le forze sono quelle che sono, adesso quello.. quello che dici tu richiede... molta diplomazia molta ... come dire savoir faire e molta capacità di gestire e altre cose... quindi.. eeeee.... l'occasione la.... chiunque potrebbe dire si va beh ma adesso perchè adesso fai così ma perchè ieri facevi così! cioè capito è un atto rilasciato.. è una cosa che può essere fatta valere in tribunale per te e per tutti!

Fabio Altissimi: va beh...

ASCENZO Riccardo: cioè capito

Fabio Altissimi: Riccà che ti devo dire.. io che te posso di ... se non ci sentiamo fai buon Natale e.... e credo che ... e credo che questa sia una vera dittatura, questo è quello che dico da parte....

ASCENZO Riccardo: non è una dittatura ..e.....eeeeee...

Fabio Altissimi: è una dittatura e tocca sottostare a quello che qualcuno vuole non quello che dice la legge, quello che quello che qualcuno vuole. Cioè è assurdo questo! è assurdo!

ASCENZO Riccardo: sì ma io ti ho appena detto che non c'abbiamo ...

Fabio Altissimi: noi non c'abbiamo rifiuti

ASCENZO Riccardo: la possibilità di seguire in questo momento c'abbiamo poco personale tutto impegnato sui ricorsi tutte le cose eccetera non ho detto che non si può fare ho detto che ci devi dare un pò di tempo

Fabio Altissimi: no per carità noi non possiamo fare neanche la sperimentazione che voleva FEGATELLI

ASCENZO Riccardo: e lo so

Fabio Altissimi: non la possiamo fare perchè non abbiamo i rifiuti urbani

ASCENZO Riccardo: uhm uhm

Fabio Altissimi: non abbiamo i rifiuti urbani quel testa di cazzo di FEGATELLI ha detto che dovevamo fare una sperimentazione, c'hanno dato un AIA, ha fatto venì l'ARPA, ha fatto dichiarare quello che era... secondo lui quello che secondo lui era giusto e noi non possiamo fare la sperimentazione perchè non abbiamo un kilo di rifiuti, un chilo di rifiuti urbani, buttiamo dentro le discariche 350 milioni di tonnellate l'anno, cioè non si capisce questa cosa
Riccà scusa se te lo dico ma so veramente incazzato

ASCENZO Riccardo: non è che non si capisce... si va beh ma ..

Fabio Altissimi: non si capisce... tutto a MALGROTTA... tutto in discarica aho

ASCENZO Riccardo: sì... sì ma va beh... ma la politica dei rifiuti non la faccio io, la fa l'assessore eeee.....eeee....

Fabio Altissimi: e va beh

ASCENZO Riccardo: eee... hai capito? io devo applicà la legge...

Fabio Altissimi: (sospiro)

ASCENZO Riccardo: ... la legge mi dice che cioè na... una certo...

Fabio Altissimi: (voce sovrapposta) se ti facessero applicare la legge forse... ho detto, se ti facessero applicare la legge forse saremmo salvi, il problema è che non applicate la legge! Questo è il problema...

ASCENZO Riccardo: uhm

Fabio Altissimi: ... non applicate la legge perchè se applicate la legge, i rifiuti devono andare a recupero...

ASCENZO Riccardo: però... però...

Fabio Altissimi: ... e non in discarica....

ASCENZO Riccardo: tu senti... tu senti solo quello che vuoi sentire tu, allora quello che ho detto io non l'hai sentito, ho fatto finta di non sentirlo...

Fabio Altissimi: cioè?

ASCENZO Riccardo: te l'ho detto prima no? t'ho detto ci sono delle società che hanno degli atti scritti in un certo modo e l'atto può essere fatto valere a termini di legge in tribunale e dopodichè vincono pure e tu sei di nuovo a zero, dopodichè...

Fabio Altissimi: eh

ASCENZO Riccardo: dopodichè con tutte le richieste di danni, risarcimento per azione temeraria e quant'altro sanno bene dire gli avvocati... cioè se vuoi mettere in crisi il sistema... eee...

Fabio Altissimi: **io metto in crisi il sistema?** ma guarda io (voce sovrapposta)

ASCENZO Riccardo: no no... però te l'ho detto per me la strada... la strada della guerra.. per me puoi fare tutte le guerre che vuoi però io come Regione devo mantenere l'equilibrio nel sistema... quello che è stato fatto, a torto o a ragione, su quello che è stato fatto in modo sbagliato, hai...puoi avere perfettamente ragione tu però adesso lo stato dei fatti è questo...

Tale conversazione appare molto importante perché contiene una sorta di compendio di tutto quanto sopra evidenziato. Altissimi rinfaccia ad un imbarazzatissimo Ascenzo che la Regione continua ad autorizzare il conferimento in discarica a Borgo Montello del c.d. "tal quale", in spregio al principio della gerarchia dei rifiuti, che imporrebbe il trattamento invece dello smaltimento. Ascenzo ribatte che poiché vi sono delle ordinanze che impongono ai comuni di smaltire lì, ciò avrebbe determinato dei diritti acquisiti da parte del Gruppo CERRONI, che avrebbe fatto partire azioni giudiziarie se la Regione avesse fatto entrare Altissimi nel sistema, che andava invece mantenuto in equilibrio, almeno fino al nuovo Piano Rifiuti.

Un'altra telefonata intercorsa tra i medesimi interlocutori, molto lunga (ed i cui eterogenei contenuti saranno via via ripresi in relazione all'oggetto della presente richiesta), Ascenzo si lascia andare a diverse critiche tra cui il sistema tariffario vigente nella Regione, l'unica che prevede la determinazione delle tariffe da parte della Regione. Altissimi gli fa presente che solo grazie a questo espediente si consente a CERRONI di mantenere il monopolio, perché altrimenti in regime di concorrenza ciò non sarebbe possibile. Lamenta inoltre come, pur avendo avuto l'autorizzazione alla sperimentazione, nessun comune gli manda i rifiuti perché tutti vanno a smaltire a Borgo Montello, da CERRONI.

Ascenzo è timoroso nei confronti di FEGATELLI per l'iter autorizzativo in corso della RIDA, riferendo che questi "è incazzato" con lui poiché ha concesso alla RIDA la tariffa. Così, mosso dalla consapevolezza della legittimità delle richieste avanzate dalla RIDA Ambiente, invita Altissimi a fargli avere un nota "riservata" con tutti i riferimenti normativi del caso, utili per la redazione di un proprio atto che sarà sottoposto alla firma del direttore, in cui pur non dicendosi formalmente ai comuni di smaltire presso la RIDA, si rappresenta loro che la tariffa è stata determinata e che se vogliono possono partecipare alla sperimentazione. **Ascenzo confessa che è comunque ben consapevole che tale documento sarà osteggiato da FEGATELLI e molto probabilmente anche da MAROTTA, ed è seriamente preoccupato per la sua posizione. Infatti successivamente Ascenzo sarà trasferito ad altra area.**

Conversazione di cui al progressivo 745 del 16.02.2011, RIT 325/10 del 16.02.2011 (vds allegato 95)

Riccardo Ascenzo ufficio: pronto?

Fabio Altissimi ufficio: Riccardo Ascenzo

Riccardo Ascenzo ufficio: sì, oh ciao

Fabio Altissimi ufficio: Fabio Altissimi come stai?

Riccardo Ascenzo ufficio: sì, sì ti riconosco sì

Fabio Altissimi ufficio: ah mi riconosci

Riccardo Ascenzo ufficio: e insomma, indaffarato perché guarda è un settore veramente un...un..flusso continuo altro che impianti...(ride)..un flusso di carta che non finisce mai

Fabio Altissimi ufficio: di carta

Riccardo Ascenzo ufficio: comunque sopravviviamo, sì, di carte e carte

Fabio Altissimi ufficio: se ti fanno sopravvivere i...i tuoi uomini dall'alto

Riccardo Ascenzo ufficio: **ma guarda che il Lazio è una Regione bastarda, scema perché si prende certi impegni che da altre Regioni non..non hanno preso per esempio di fare le tariffe. Ma chi ci è andato! chi..ma chi..chi è il cretino scusa eh, tanto visto che..che se preso st'impegno quando nessuna Regione fa, cioè come fanno le altre Regioni?..è libero mercato mi sembra che al..al massimo fanno una trattativa coi Comuni**

Fabio Altissimi ufficio: e lo so, però, voglio dire, sai se non fai le tariffe

Riccardo Ascenzo ufficio: è na pazzia! ma è na..

Fabio Altissimi ufficio: se non fanno le tariffe dopo subentra la concorrenza all'avvocato chi lo tutela? caro Riccardo!

Riccardo Ascenzo ufficio: ma l'avvocato però guadagnerebbe il doppio perché poi alla fine ce l'ha tutti lui gli impianti, invece di andare a 53 andrebbe a 153!eh!

Fabio Altissimi ufficio: come da 53 a 153?

Riccardo Ascenzo ufficio: quant'è che fa? quant'è la tariffa per Malagrotta? è bassissima!cioè tutto..sto..sto grande marchingegno, no?che cosa fa? fa sì che le tariffe siano veramente basse uhm alla fine perché..dov'è che ci guadagna?

Fabio Altissimi ufficio: no ma così evita la concorrenza prima di tutto, secondo poi

Riccardo Ascenzo ufficio: sì ma

Fabio Altissimi ufficio: secondo poi non fa partire gli..gli altri i..imprenditori, terzo non manda nulla a recupero perché non diventa conveniente. Voi..

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc)

Fabio Altissimi ufficio: a tu..a tutto questo non scrivete niente, la gerarchia dei rifiuti non la..non intendete scriverla, dunque..ma che avete fatto poi?

Riccardo Ascenzo ufficio: non è che non intendiamo scriverla, per carità! si fa anche questo, però te l'ho detto al momento che trovi ehm esce un piano rifiuti, escono le linee guida che.. sul recupero..adesso l'assessore sta facendo le linee guida sul recupero e quant'altro eeh..eeh fai un..una volta che fai ste linee guida

[omissis]

Riccardo Ascenzo ufficio: eh!si ho capito vabbé!però..io la vedri più fattibile una cosa tipo.. per esempio.. che ne so?eeh io **potrei scriverti dicendo ma l'hai fatta sta benedetta sperimentazione che t'abbiamo**

Fabio Altissimi ufficio: eh se non mandate i rifiuti che cazzo faccio scusa per termine

Riccardo Ascenzo ufficio: ecco allora magari tu mi rispondi per..insomma

Fabio Altissimi ufficio: ma (inc.) scritto Riccardo!ma l'hai scritto

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.) scritto, hai ragione

Fabio Altissimi ufficio: l'ho..l'ho scritto cinquanta volte a cinquanta..ho scritto all'assessore Pietro Di Paolo, ho scritto

Riccardo Ascenzo ufficio: ma guarda

Fabio Altissimi ufficio: a Marco Mattei

Riccardo Ascenzo ufficio: perché non facciamo una cosa sì, guarda, a margine della prossima conferenza tanto tu ti stai facendo autorizzare no? per una co..

Fabio Altissimi ufficio: beh stai facendo, io non è che mi sto facendo..sto cercando

Riccardo Ascenzo ufficio: sì,sì,

Fabio Altissimi ufficio: da due anni di farmi autorizzare.

Riccardo Ascenzo ufficio: vabbé (inc.) partita

Fabio Altissimi ufficio: eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: sembra che è partita

Fabio Altissimi ufficio: beh speriamo..speriamo

Riccardo Ascenzo ufficio: ma guarda la conferenza è sembrata tranquilla, se a margine della conferenza si può dire..può dire finiti a..finiti i lavori ok aah abbiamo concluso l'argomento ok, allora la società c'ha sto problema sentiamo un pò il parere degli enti che ci sono, eccetera eccetera raccogliamo delle idee le mettiamo a verbale e..capito? diciamo.. che ne so.. **si può fare na circolare ai Comuni del tuo ambito dicendo che tu devi realizzare la sperimentazione e per non penalizzarti in questo di darti la disponibilità di.. collaborare per questa sperimentazione** perché è anche un interesse della Regione che te l'ha fatta..te l'ha autorizzata, per esempio no?

Fabio Altissimi ufficio: ma scusa Riccardo uhm

Riccardo Ascenzo ufficio: eh dimmi

Fabio Altissimi ufficio: siete voi stessi che avete messo una spada di Damocle non a noi ma ai Comuni in testa no, perché

Riccardo Ascenzo ufficio: sì però una volta

Fabio Altissimi ufficio: no,no aspetta

Riccardo Ascenzo ufficio: che ai Comuni gli arriva una lettera della Regione dice car..ca..eh..eh..io non..non vado manco a dire se deve andare in (inc) o ecoambiente, **io dico solo che con numero del è stata autorizzata la..quello che voglio anche..gli basta anche na lettera hai capito? della Regione dove dice che la che a seguito dell'autorizzazione accetera la società deve real..deve potere realizzare la sperimentazione e pertanto si invita a dare disponibilità per..per effettuare questa**

Fabio Altissimi ufficio: ma **perché non lo scrivete subito sta cosa, ma chi è che si incazza, FEGATELLI? Pietro di Paolo? chi si incazza?**

Riccardo Ascenzo ufficio: **eh ma io la vorrei scrivere però magari cogliendo l'occasione magari in conferenza sentendo gli altri come se fosse un'idea che non è partita da me perché se no FEGATELLI**

Fabio Altissimi ufficio: cioè

Riccardo Ascenzo ufficio: **me..me tromba..me tramba n'artra volta capito?** magari è na cosa che è partita dalla conferenza..cioé io stiamo facendo ste belle cose stiamo facendo (inc.) mi sta facendo l'essiccamento no?

Fabio Altissimi ufficio: certo

Riccardo Ascenzo ufficio: allora ok tu dirai io faccio ste belle iniziative però uhm cioè io se...uhm...vorrei chiedere alla conferenza se mi da un'opinione su questo problema, mi da una mano a capì come si può risolvere fermo restando che finiamo i lavori qui eccetera..allora sembra..sembra che è una proposta che ha fatto la conferenza e...**quindi non Riccardo Ascenzo..che..che è soggetto a FEGATELLI ma ..ma Comune di.. quell'altra Provincia di.. ARPA e qualt'altri**

Fabio Altissimi ufficio: scusami, scusami n'attimo

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.) allora la conferenza

Fabio Altissimi ufficio: no, no, aspetta n'attimo, aspetta n'attimo. Allora il Comune di Aprilia già vi ha scritto

Riccardo Ascenzo ufficio: ok

Fabio Altissimi ufficio: nel 2005

Riccardo Ascenzo ufficio: sì, sì va bene

Fabio Altissimi ufficio: dunque sapete quali sono le sue intenzioni di portare i rifiuti a recupero

Riccardo Ascenzo ufficio: Aprilia conta poco

Fabio Altissimi ufficio: l'ARPA...vabbé conta poco però sta lì insomma vabbé chi è che conta allora? Latina?

Riccardo Ascenzo ufficio: no era..era solo per...ehm..me devi capire, qua eh io devo insomma

Fabio Altissimi ufficio: no, io..io capisco che tu (inc)

Riccardo Ascenzo ufficio: no, io vorrei..io vorrei che l'idea non parta da me iniziativa

Fabio Altissimi ufficio: **ma io l'ho capito che... tu hai paura che te menano (inc.) hai paura che te menano in faccia, hai ragione perché lì dentro è na dittatura questo...questo..è fascismo...è dittatura...è mafia. Io mi rendo conto che tu non so come faccia a vivere lì dentro no in mezzo a sta branca de figli de na mignotta!**

Riccardo Ascenzo ufficio: **infatti guarda**

Fabio Altissimi ufficio: brutti, zozzi, luridi

Riccardo Ascenzo ufficio: **non ne posso più guarda**

Fabio Altissimi ufficio: no..no..non si capisce come cazzo è possibile che io so tre anni che chiedo al mondo intero, scrivo alle Procure, scrivo alla..alla Corte dei Conti, scrivo all'AMA..li mortacci loro!

Riccardo Ascenzo ufficio: fermate n'attimo, fermate n'attimo

Fabio Altissimi ufficio: nessuno si muove!tutti zitti!tutti tacciono!

Riccardo Ascenzo ufficio: fermate n'attimo

Fabio Altissimi ufficio: eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: no, fermate n'attimo, era solo per spersonalizzare..come dire spersonalizzare le cose farla ricondurre in un..un tavolo tecnico, chiamalo come te pare, eccetera..che dice sì

Fabio Altissimi ufficio: che ti possa tutelà a te!tutto qui, cioè perché tu

Riccardo Ascenzo ufficio: e sì in effetti poi io dirò che la conferenza m'ha fatto presente che a margine dei lavori concludendo che lì..l'iniziativa vale, la società sta facendo un..eccetera, eccetera, a margine..ha fatto presente che la Regione dovrebbe scrivere ai Comuni per consentire di..di proc

Fabio Altissimi ufficio: quindi la prossima conferenza

Riccardo Ascenzo ufficio: poi io scriverò..scriverò che la conferenza dei servizi ha fatto presente eccetera che la Regione ritiene ammissibile questo principio scriviamo a tutti i Comuni della provincia questo..questo è una delle idee per carità adesso sto giRANDO (inc.)

Fabio Altissimi ufficio: no, no, mo guarda io ...la solleverò questa cosa perché vedi ehm Riccardo veramente ehm noi siamo qui les..

Riccardo Ascenzo ufficio: sì,sì,sì

Fabio Altissimi ufficio: cioè siamo qui chiedendo l'elemosina

Riccardo Ascenzo ufficio: se no vado da GIOVANNETTI..guarda

Fabio Altissimi ufficio: **ma mandalo a fanculo sto GIOVANNETTI! (inc.)**

Riccardo Ascenzo ufficio: **altre cose e dico senti 'a Giovannè io non voglio litigà con FEGATELLI tu me devi copri le spalle io voglio scrivere per la RIDA**

Fabio Altissimi ufficio: **hai trovato bono uno che te copre le spalle!**

Riccardo Ascenzo ufficio: **e lo so!** ma se (inc.)

Fabio Altissimi ufficio: ma..(inc.) eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: **questi me..me..me inculano scusa, se parlo così**

Fabio Altissimi ufficio: ma l'hai trovato bene uno che ti copre le spalle

Riccardo Ascenzo ufficio: e allora? e allora? ma affinché questi non me dicono tu sei tranquillo stai a posto io il giorno dopo

Fabio Altissimi ufficio: (inc.) cioè..arriva...arriva chi? il FEGATELLI della situazione n'artra volta?

Riccardo Ascenzo ufficio: ma semplicemente non me la firmano magari la lettera capito? eeh..è anche quello

[omissis]

Fabio Altissimi ufficio: quello che dico l'ho scritto e l'ho mandato alla Corte dei Conti, alla Procura di Roma, ma non su mio indirizzo perché FEGATELLI m'ha detto se non la smetti..in una lettera due anni fa..se non la smetti..questo era circa il tono..scrivo alla Procura. Ma (inc.) pure alla Procura che cazzo me ne frega! io ho scritto alla Procura e io gli ho risposto, da quel momento in poi ho scritto a tutte le Procure.. di Latina, di Roma, di Latina, di Roma, di Latina, di Roma compresa la Corte dei Conti! e compreso il NOE! Ahò! non ce fosse stato un cazzo di cristiano

Riccardo Ascenzo ufficio: noo

Fabio Altissimi ufficio: che ha preso la decisione davanti a questo, niente!

Riccardo Ascenzo ufficio: ti posso dire che

Fabio Altissimi ufficio: eh!?

Riccardo Ascenzo ufficio: no, no un cazzo di cristiano non è vero perché so venuti i NOE e m'hanno detto che stanno indagando sul fatto dei recuperi

Fabio Altissimi ufficio: eeh indagano!indagano!indagano!indagano!

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.)

Fabio Altissimi ufficio: e intanto..intanto gli altri si muoiono di fame, i rifiuti vanno in discarica e quel pezzo di merda che c'ha cent'anni continua ad ingrassare lui e tutti quelli che gli tengono bordata eh! e giusto o no!?eh!

Riccardo Ascenzo ufficio: sì,sì,sì

Fabio Altissimi ufficio: vabbè 'a Riccà scusami ogni tanto ti chiamo ma tu ti sfoghi io pure mi sfogo però voglio dire sai

Riccardo Ascenzo ufficio: no, no

Fabio Altissimi ufficio: tu sei (inc.) perché capisco la tua persona e la tua bontà di persona voglio dire

Riccardo Ascenzo ufficio: no ma per carità

Fabio Altissimi ufficio: che so vent'anni (inc.) Regione e dunque di persone come te ho..ho conosciuto LUNGARINI

Fabrizio, Luca FEGATELLI, Arcangelo SPAGNOLI,Martino a suo tempo, l'ho conosciuti (inc.) dicensi però io voglio dire io spero tu..tu sei l'unica persona che veramente t'hanno messa a piglià gli schiaffi lì eh t'hanno fatto

Riccardo Ascenzo ufficio: no

Fabio Altissimi ufficio: eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: no pe..no questo no però ci sono dei meccanismi che..autocastranti cioè praticamente tu uhm cioè cioè ehm fai delle cose assurde allucinanti come questa delle tariffe ci perdi un sacco di tempo e cioè per fa delle cose che sono..delle cavolate pazzesche, delle cose assurde

Fabio Altissimi ufficio: (inc.) hanno fatto...(inc.) con FEDERLAZIO, adesso se la POLVERINI, Pietro di Paolo, la Regione non farà le tariffe il grande avvocato CERRONI vi ricatterà

Riccardo Ascenzo ufficio: l'hai letta,l'hai letta, l'hai letta

Fabio Altissimi ufficio: l'ho letta sì!(inc.) so tre mesi che scrive a destra e a manca dappertutto bisogna fa 'e tariffe, bisogna fa questo, tu vedi a me mi sta rompendo i coglioni per fa ste tariffe nuove no? (inc.) tariffe nuove. Adesso arriveranno allo stremo e rimetteranno in condizioni la POLVERINNI o a Pietro DI PAOLO, comunque ...se li metteranno a condizioni che serà già n'accordo lecito che cazzo ne so io e poi a..a un certo punto improvvisamente come una come un miracolo di Padre Pio di Cristo usciranno fori le tariffe aggiornate, l'avvocato sarà felice farà un supero di Albano, un supero di Guidonia, un supero di Viterbo uno di Malagrotta, farà una altro supero a l'ecoambiente e tutti vissero felici e contenti e il governo sa piglia nel culo capito? eeh dice i rifiuti? e i rifiuti ce li ha l'avvocato, perché che c'avevate dubbi?eh come disse una vola uno ma me dica n'attimo me che cosa fate con Malagrotta, che cosa si pensa di fare. Altissimi ma lei ancora ha di questi dubbi? Malagrotta verrà prorogata, fino a quando? fino a che?fino a quando? fino a che l'avvocato deciderà mi rispose questo dall'esterno di una situazione.E io rimasi così, setto otto anni fa, no? è la verità, è la verità. Lì chi decide non sei tu eeh non è nessuno, è lui! è lui! e la volontà politica è quella, di farlo ancora decidere! capito? di farlo ancora decidere? capito? cioè si continua ad individuare impianti per lo smaltimento

Riccardo Ascenzo ufficio: in pratica ehm tu vorresti, per esempio, una lettera ai Comuni tutta la Provincia di Latina perché alle altre Provincie non lo posso fare eh!dicendo che devi fare sta sperimentazione

Fabio Altissimi ufficio: ma i Comuni si difendono davanti al fatto 'a Regione che m'ha detto d'anna in discarica, vado in discarica punto!

[omissis]

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.) **una bozza di lettera, poi dire le conclusioni ce le metto io dicendo che..che diciamo.. che codesti Comuni sono invitati a valutare la possibilità anche in..**

Fabio Altissimi ufficio: guarda io..io..ti ripeterò io ti..

Riccardo Ascenzo ufficio: **anche in ragione del..del..del principio di..di gerarchia dei rifiuti che stabil..quindi de...fermo restando le autorizzazioni concesse alle società che gestiscono i rifiuti, le discariche, INDECO..ECOAMBIENTE eccetera..però in ..in ..in primis va valutata quindi la..l'opportunità di un recupero eccetera eccetera in..in tale..in tale..in tale opportunità esiste questa autorizzazione che..eccetera eccetera ..la cosa..conclusione.. vediamo un po gli avvocati miei che mi dicono, cerchiamo di fare na cosa**

Fabio Altissimi ufficio: e chi sono gli avvocati? sono interni o esterni?

Riccardo Ascenzo ufficio: nostri, nostri.. MARCELLI ..i miei consulenti

Fabio Altissimi ufficio: MARCELLI?

Riccardo Ascenzo ufficio: sì, cerchiamo di fargli..le..le. **cerchiamo di fargliela scrivere in modo da..da fa vedè che non vogliamo pestà i piedi a nessuno. Diciamo fermo restando che..i..io non è che voglio andà a toccare le autorizzazioni INDECO, ECOAMBIENTE ..dico..lì c'è scritto, rimarrà scritto devi andare però gli dico un'altra cosa..gli dico fermo restando che devi andare lì però la legge e..vale più di un'autorizzazione e la legge dice la gerarchia dei rifiuti, c'è questa autorizzazione che ha..u..una validità a..assoluta perché è stata concessa, pubblicata sul bollettino ..che c'è questa autorizzazione per il recupero, c'è questa opportunità adesso puoi scegliere tra questa e quell'altra, poi INDECO ed ECOAMBIENTE che fanno? mi fanno ricorso? io se non li tocco ed è una scelta libera de..dei comuni però indirizzati da..da una presa di posizione nostra che appunto stabilisce questa..questi ragionamenti eccetera eccetera a quel punto con chi fanno ricorso? fanno ricorso ai comuni, tutta al più potranno dire che la lettera ha indotto il comune a fare un..una scelta diversa da quell'altra però diciamo niente di sbagliato se ci sono le leggi.. ci sono i presupposti...metti bene i presupposti giuridici dopodiché**

Fabio Altissimi ufficio: no,no,no, ma vogli dire...no ma Riccardo, cioè, ovviamente,

Riccardo Ascenzo ufficio: maa molto cioè riservata eh la..la mandi per email

Fabio Altissimi ufficio: no ma..(inc.) io..io ti farò questa nota, ti farò questa nota la faccio fare dal mio avvocato con il riferimento legislativo perché qui non è che dobbiamo, a differenza di qualcun'altro, scrivere una lettera come vogliamo

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.) l'importante è non andare a toccare né l'uno né l'altro

Fabio Altissimi ufficio: ma no..cioè no

Riccardo Ascenzo ufficio: no stare a dire

Fabio Altissimi ufficio: io adesso..io ..io scriverò, io scriverò i presupposti legislativi

Riccardo Ascenzo ufficio: esatto

Fabio Altissimi ufficio: poi di questo tu ne fai tesoro

Riccardo Ascenzo ufficio: esatto, esatto

Fabio Altissimi ufficio: se ti..se pensi, se no diversamente pace come tutte le altre cose senza, ma tu sappi Riccardo che io

Riccardo Ascenzo ufficio: poi facciamo uscire, questa richiesta la facciamo uscire da un tavolo che non sono io magari è un tavolo

Fabio Altissimi ufficio: no ma a volte sai che c'è Riccardo? scusami un attimo...la..la..la.l'ARPA già si è espressa e dunque è favorevole oltre a questo vabbè perché la..la..le..la..la come si chiama..la ehm..

Riccardo Ascenzo ufficio: **a me mi ci vuole uno spunto per dire che..che non venga da RIDA perché se no il Direttore**

Fabio Altissimi ufficio: (inc.)

Riccardo Ascenzo ufficio: **dice che so d'accordo con te eh! capito?**eh! uno spunto che non venga da RIDA oppure ARPA, può anche scrivermi ARPA dicendo

Altissimi è chiarissimo nel descrivere, sia pure in modo colorito, la gerarchia informale che esiste in Regione, dove i desideri dell'Avvocato CERRONI sono tali da costituire le vere "linee guida" della programmazione regionale in materia di rifiuti. Del resto, il percorso del decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 (documento con cui è stato approvato lo "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i", ed in cui è stato inserito il gasdificatore di Albano Laziale, sino a quel momento non incluso negli strumenti di programmazinoe regionale), visto nel paragrafo 8, ha consentito di percepire il fenomeno "in diretta".

In occasione della sua escussione, Ascenzo confermerà che a seguito della concessione della tariffa a RIDA Ambiente, i suoi rapporti con FEGATELLI si guastarono irreversibilmente, fino all'epilogo, che vedremo.

In un'altra conversazione intercorsa tra Riccardo ASCENZO e la sua omologa in Provincia, Albertina CENTRA, intercorsa il 7 dicembre 2010, entrambi lamentano la mancata convocazione delle amministrazioni preposte, fra cui la Provincia e lo stesso Ascenzo, per un c.d. "tavolo tecnico" con la Regione sulla problematica di Guidonia (rinnovo dell'autorizzazione alla discarica del Gruppo CERRONI):

Conversazione registrata al progressivo 1239 del RIT 290/10 del 7.12.2010 h. 16.42 (vds allegato 192)

Riccardo Ascenzo: sì...pronto?

Albertina CENTRA: buonasera sono Albertina...

Riccardo Ascenzo: ciao.... ciao Albertina...

Albertina CENTRA: scusami...ti chiamo...scusami se disturbo a quest'ora

Riccardo Ascenzo: no che disturbi....no...puoi chiamare pure in ufficio se vuoi....

Albertina CENTRA: ah...pensavo che stessi fuori ho capito....allora ascolta, volevo chiederti questo....l'ingegner Vesselli mi chiede di poter fissare un tavolo tecnico abbastanza urgente per il problema di CO.LA.RI.....

Riccardo Ascenzo: l'abbiamo fatto, ma non è arrivata la convocazione?....

Albertina CENTRA: no....noi non abbiamo avuto niente....e lui dice che

Riccardo Ascenzo: ah....

Albertina CENTRA: ...siccome è urgentissima questa cosa....

Riccardo Ascenzo: no sai che c'è...questi....

Albertina CENTRA: con l'Arpa con la Regione e la Provincia, noi dobbiamo decidere come andare avanti....perchè questi se bloccano la discarica qui andiamo in emergenza....

Riccardo Ascenzo: ..sì....

Albertina CENTRA: nessuno gli dà indicazioni...però sù ...il bianco per l'invaso, devono incominciare a riempire gli invasi che hanno, non possono riempire....c'è il problema del bianco di fondo naturale....

Riccardo Ascenzo: uhm...

Albertina CENTRA: dall'altra parte l'Arpa scrive quella nota dicendo

Riccardo Ascenzo: ma di che mi parli...di Malagrotta....

Albertina CENTRA: no...no...ti parlo di Guidonia...ti parlo di....(nдр: interrotta da Ascenzo)

Riccardo Ascenzo: a...sì..Guidonia..guarda...allora... di a Vesselli che il direttore FEGATELLI anzi MAROTTA ha convocato una riunione da FEGATELLI....ehmm...tra di loro

Albertina CENTRA: però a noi non ci hai chiamato....

Riccardo Ascenzo: Albertina, nemmeno a me ha chiamato....

Albertina CENTRA: eh...ma questa cosa invece è importante e ci deve stare Vesselli...perchè Vesselli deve continuare l'azione....altrimenti deve scrivere pure lui qualcosa di relativo a queste violazioni che rileva l'Arpa...capisci perchè è importante?

Riccardo Ascenzo: certo....ehmm...guarda aspetta ti faccio parlare un attimo.....il direttore ha detto...proprio.... ha convocato un incontro dove c'è Enea, Itis, Cnr e tutti quanti li ha convocati da FEGATELLI....MAROTTA FEGATELLI e le società...a me neanche mi hanno detto niente..

Albertina CENTRA: no....ma questo è importante....ma lui....

[omissis]

Albertina CENTRA: eh...ma noi qui dobbiamo andare avanti e...allora....se....

Riccardo Ascenzo:....allora, noi abbiamo scritto alla società, abbiamo sollecitato incomprensibile quello che abbiamo fatto noi...io come ufficio

Albertina CENTRA: sì....però questo per noi diventa un reato....e un reato noi dobbiamo scrivere in procura....allora se c'è un tavolo tecnico la provincia dovrebbe essere invitata quanto meno per condividere

Riccardo Ascenzo: che possiamo fare? volete scrivere dicendo...però direttamente a MAROTTA, no a me....

Albertina CENTRA: ma non c'è...li MAROTTA non c'è...non è possibile contattarlo per questa cosa?...o FEGATELLI?...chi possiamo contattare? per questo fatto....

Riccardo Ascenzo: MAROTTA è competente...FEGATELLI non è competente per questa cosa....

Albertina CENTRA: ma perchè da FEGATELLI l'hanno fatto questo incontro?

Riccardo Ascenzo: non lo so....

[omissis]

Pertanto, nonostante a seguito dell'ennesima promozione FEGATELLI non dovrebbe più gestire operativamente la materia dei rifiuti, egli continua a fungere da cabina di regia regionale, affinché nulla sfuggisse alle maglie strette del sodalizio, convocando presso il proprio ufficio le riunioni importanti.

Nella citata conversazione di cui al progressivo 745 del 16.02.2011 tra Altissimi e Ascenzo emergono gli equilibri che regnano all'interno della regione: a dire di Ascenzo, Luca FEGATELLI dispone ancora del controllo sulla gestione dei rifiuti.

Ascenzo si lascia andare a diverse critiche, tra cui quelle relative al sistema tariffario vigente nella Regione.

Egli inoltre è timoroso nei confronti di FEGATELLI per l'iter autorizzativo in corso della RIDA. Il dirigente confida che chi comanda è ancora FEGATELLI, riferendo che nessuno vuole mettersi contro di lui e ammettendo che MAROTTA, almeno per il momento, non ha alcuna voce in capitolo (“chi comanda non è lui, è FEGATELLI, e nessuno vuole andà contro FEGATELLI”).

Significativo, in tale conversazione, è anche un passaggio che riguarda il percorso professionale di FEGATELLI, passato in pochi anni da “guardiaparco” (in realtà dirigente del ruolo speciale dei parchi) a Capo del Dipartimento Affari Istituzionali della Regione Lazio, grazie, ipotizzano i dialoganti, agli appoggi di CERRONI Manlio:

Riccardo Ascenzo ufficio: **a..adesso se le cose si.. si assestano ancora un po di più FEGATELLI esce un po di scena eccetera**

Fabio Altissimi ufficio: (inc) **come fa 'a uscì di scena questo?hanno fatto...hanno..l'hanno proposto..n'altro titolo che glie danno diventa capo della repubblica oh Presidente da Repubblica cioè**

Riccardo Ascenzo ufficio: si ma infatti

Fabio Altissimi ufficio: eh? cioè questo era, **tre anni fa, era un guardia parchi! era un guardia parchi! (inc.) contà gli alberi in mezzo ai boschi! adesso è agli Affari Istituzionali della POLVERINI!** ma come cazzo ha fatto oh⁶⁸!

Riccardo Ascenzo ufficio: eh ma..

Fabio Altissimi ufficio: eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: **non è che gli fa fà carriera proprio quello lì de cent'anni che dici tu?**

Fabio Altissimi ufficio: **eh ma puo darsi! quello de cent'anni** (inc.) carriera..certo che per fargli fa carriera troppo conto (fonetico) **a st'avvocato de cent'anni!** perché voglio di arriverà non so dove cazzo arriva per decidere lui le cariche politiche fino a sto punto immagina.

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.)

Fabio Altissimi ufficio: su un governo in...in (inc.) nuovo

Riccardo Ascenzo ufficio: io,io

Fabio Altissimi ufficio: eh

Riccardo Ascenzo ufficio: so, m..m'hanno detto che..da chi è protetto però chi lo sa boh sono fatti sua

Fabio Altissimi ufficio:ma chi è?da chi è protetto?

Riccardo Ascenzo ufficio: ma...che dicevano..sicuramente c'è un po di politica dietro assolutamente comunque non ce ne frega niente guarda il problema..il problema è ..è allora pensiamo un attimo

Fabio Altissimi ufficio: ma si può fare una pianificazione dei rifiuti

Riccardo Ascenzo ufficio: fai na cosa

Fabio Altissimi ufficio: con uno che è abituato, che lavorava con CREMONINI all'ITALCARRI a Roma

Riccardo Ascenzo ufficio: si lo so

Fabio Altissimi ufficio: eh? lavorava...**uno che fa il ragioniere ha contato l'alberi fino a tre anni fa in mezzo al bosco del Lazio, adesso gli facciamo fa la pianificazione dei rifiuti!** ma all'anima de li mortacci vostri!e chi cazzo ci mette a governà sti cristiani

⁶⁸ Il percorso professinale di Luca FEGATELLI sarà più compiutamente analizzato nella sua scheda personale.

E proprio CERRONI è il vero beneficiario di questo sistema di controllo messo in piedi dalla Regione, e che invece non dovrebbe esistere, come chiarito proprio dall'Ascenzo nel prosieguo della conversazione:

“Fabio Altissimi ufficio: è giusto il tuo punto di vista, ma se tu gli cambi la chiave dell'automobile con che cazzo gira CERRONI, scusa del termine..mi spiego? oggi la sua chiave è la Regione Lazio ..

Riccardo Ascenzo ufficio: (inc.) ma sta' pippa, scusa la parola, la..la facciamo solo perché bisogna mantenere una specie di controllo nel sistema e poi (inc.)..que..questo farebbe capire come mai se è tanto incazzato, abbiamo dato la tariffa a te perché è na' cosa che non sta in questa logica ..”

E la logica è mantenere lo *status quo*, come dice a chiare lettere Ascenzo ad Altissimi in una altra conversazione, invitandolo a seguire la politica dei piccoli passi (la 232 del RIT 325/2010, del 10.12.2010, all. 92):

ASCENZO Riccardo: no, no... però te l'ho detto per me la strada... la strada della guerra.. per me puoi fare tutte le guerre che vuoi però io come Regione devo mantenere l'equilibrio nel sistema... quello che è stato fatto, a torto o a ragione, su quello che è stato fatto in modo sbagliato, hai...puoi avere perfettamente ragione tu però adesso lo stato dei fatti è questo...

In buona sostanza, **la centrale di comando del sistema dei rifiuti nel Lazio è in Regione, e in Regione comanda Luca FEGATELLI. Non si può e non si deve assolutamente consentire che si creino delle crepe nel sistema. E dare la tariffa a RIDA Ambiente era appunto una crepa nel sistema.**

Di ciò sono ben consci i vari sodali, come emerge da numerose conversazioni.

Facciamo un passo indietro, ad un momento precedente alla concessione della tariffa di ingresso alla RIDA Ambiente, che abbiamo visto essere stata deliberata il 28 luglio 2010.

In data 16.02.2010 si registrava sul progressivo 8681 del RIT 366 (vds allegato 97 dell'informativa di Velletri del 22.06.2011) una conversazione in entrata sul telefono cellulare del GIOVANNETTI (capo segreteria dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio Pietro di Paolantonio), da parte della Dr.ssa Lucia Lanza, capo segreteria dell'Assessore all'Ambiente Marco Mattei. In tale conversazione **la Lanza chiedeva delucidazioni in merito alla richiesta del Comune di Velletri di conferire i propri rifiuti non più verso la discarica di Colleferro, priva anch'essa di un impianto dedicato al recupero dei rifiuti, ma verso l'impianto della RIDA Ambiente sito in Aprilia (LT), atteso il risparmio economico che ne sarebbe derivato per le casse dell'amministrazione comunale nonché la minore distanza. Nella fattispecie specificava a GIOVANNETTI di aver appreso che qualcuno dell'Area Rifiuti aveva già anticipato, per le vie brevi, alla RIDA Ambiente, il diniego espresso dall'Amministrazione Regionale sul punto, chiedendogli altresì se era veritiera tale anticipazione (si rammenta che il diniego dell'autorizzazione sarà del marzo 2010). GIOVANNETTI, molto accorto ed abbottonato, tagliava corto confermando la notizia ed aggiungendo che di tale questione ne voleva parlare “a voce”.**

Lucia LANZA: Velletri aveva chiesto di conferire i rifiuti presso eee, il Comune di Aprilia.. insomma perchè vicino..

Dott. GIOVANNETTI Romano: ..AVASCA..VASCA.. VASCA..là.

Lucia LANZA: RIDA Ambiente srl..

Dott. GIOVANNETTI Romano: ee..ee..

Lucia LANZA: .. si chiama, **mi si dice che qualcuno dall'assessorato, lì lì dagli uffici vostri, avrebbe detto che sta cosa non si può assolutamente manco prendere in considerazione, è possibile questa cosa qui?**..Oppure..

Dott. GIOVANNETTI Romano: ..**è possibile, perchè se vuoi questa cosa ne dobbiamo parlare a voce ee..**

Lucia LANZA: uh!

In una precedente conversazione⁶⁹, Bruno LANDI (peraltro presidente della FEDERLAZIO), parla con tale Di Stefano della Terracina Ambiente, e anche qui la conversazione verte sulla necessità di tenere fuori mercato la RIDA Ambiente, ma soprattutto di non creare falle nel sistema.

Nella circostanza, la Terracina Ambiente aveva ricevuto una proposta della RIDA Ambiente per l'eventuale servizio di recupero dei rifiuti urbani, e il Di Stefano intendeva chiedere una nota di chiarimento alla Regione, cosa altamente sconsigliata da LANDI per "non alimentare un rigagnolo che potrebbe diventare un torrente". Nella conversazione LANDI ricorda al suo interlocutore che "il pallino del gioco è in mano alla Regione", anche perché continua ad imperare il principio secondo cui non vi è concorrenza nella scelta del luogo ove smaltire gli RSU, ma è piuttosto la regione "che stabilisce che il tal Comune va lì piuttosto che là" e che il soggetto concorrente (Altissimi) è stato "cacciato dalla stanza dove era andato".

E' chiaro che tale precisazione viene fatta grazie ai rapporti che lo stesso LANDI vanta presso la competente struttura regionale delle attività produttive e dei rifiuti dove GIOVANNETTI, che ricordiamo essere il capo segreteria dell'assessorato ai rifiuti, sembra godere dell'incondizionata fiducia sia dell'assessore Pietro di Paolantonio che del direttore della direzione regionale Mario MAROTTA. Ma soprattutto, grazie al fatto che di fatto comanda è FEGATELLI.

Conversazione registrata al progressivo 1246 del 17.12.2010 - RIT 344/10 (All. 94):

De Stefano: è... è, allora l'idea che mi era scaturita diciamo....

Avv LANDI Bruno: si

De Stefano: ...era di scrivere alla Regione, chiedendo l'autorizzazione... ah no... chiedendo innanzitutto conferma sulla possibilità di individuare da parte della Terracina Ambiente il soggetto gestore della.... dello smaltimento in piena libertà...

Avv LANDI Bruno: io non... io De Stefano non farei niente non alimenterei ulteriormente quel rigagnolo che...

De Stefano: io perciò...

Avv LANDI Bruno: rischia di diventare un torrente...perchè io so che l'interessato è andato a premere in Regione perchè la Regione è l'unica che stabilisce che il tal Comune va lì piuttosto che là...

De Stefano: aaaa... perfetto

Avv LANDI Bruno: quindi la provincia non ha nessun potere...

De Stefano: perfetto

Avv LANDI Bruno: quindi la provincia sta giocando così e so che siccome... l'incontro non è stato particolarmente piacevole perchè questo esponente è un prepotente ed un cretino....

De Stefano: si si

Avv LANDI Bruno: credo che sia stato cacciato anche dalla stanza dove era andato...

De Stefano: ottimamente

Avv LANDI Bruno: quindi non penso che loro possano sperare molto...

De Stefano: allora detto questo invece vogliamo fare....

Avv LANDI Bruno: quindi io non alimenterei ulteriori, perchè il discorso è già di per se poco serio e il pallino del gioco è in mano alla regione.

Di questo incontro in Regione tra Altissimi e i funzionari della Regione, tra cui MAROTTA e GIOVANNETTI, parla proprio Altissimi in una conversazione con Ascenzo, la n. 745 del 16.02.2011 - RIT 325/10, citata, dove si chiarisce che proprio il GIOVANNETTI, presente all'incontro, dovrebbe essere stato il soggetto che ne ha riferito i contenuti a LANDI :

- Fabio Altissimi ufficio: ma MAROTTA che cosa ha dice? me..mi..mi ha beffeggiato, sono andato lì una volta ad una riunione mi ha preso quasi a schiaffi davanti a quello stronzo di GIOVANNETTI, adesso che cosa dice? Ancora sta sulle sue?

- Riccardo Ascenzo ufficio: mah

- Fabio Altissimi ufficio: (inc.)

- Riccardo Ascenzo ufficio: guarda io penso che tu sei intelligente a...parliamo tra persone intelligenti, tu hai capito che...che...chi comanda non è lui, è FEGATELLI, e nessuno vuole andà contro FEGATELLI eh..io se vuoi ce provo se poi me la firma oh arrivederci e grazie, magari manco se ne accorge però vedrai mi mandano a chiamare e dice scusa ma questa società eehh sta..aahh..aspettiamo, vediamo, troveranno na scu..comunque io ce provo, perché alla fine come dice la dottoressa VALLE una lettera dove si dice che sei stato autorizzato , che c'hai la tariffa,che..che devi realizzare la sperimentazione ...poi tra l'altro la tariffa se non..non viene applicata adesso fra un anno diciamo già è vecchia poi già..già facendo sti nuovi impianti diventerebbe superata perché avresti dei costi anche superiori.

Fabio Altissimi della RIDA Ambiente è stato escusso dalla p.g. a sommarie informazioni circa le vicende autorizzative che hanno interessato il suo impianto sito nel comune di Aprilia, località Sacida, a ridosso della SS. Pontina, (posizione che rende l'impianto scomodo sia alla Pontina Ambiente di Albano che alla Ecoambiente di Latina, entrambe appartenenti al gruppo CERRONI), giacché in virtù del principio di prossimità ed attesa la convenienza economica della tariffa della RIDA, questa potrebbe assorbire diversi comuni di entrambi i bacini.

E le sue dichiarazioni ci portano al secondo aspetto, quello della tariffa negata ai concorrenti del CERRONI.

10.2. La tariffa RIDA Ambiente [2]

Deve essere preliminarmente ricordato come in assenza di una tariffa di ingresso (determinata con le modalità previste dal decreto commissariale 15/2005, successivamente richiamato nella DGR n. 516/2008), un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può ricevere gli RSU dai comuni: ai sensi dell'articolo 29 comma 2 della Legge Regionale n. 27/98, infatti, gli impianti che trattano rifiuti urbani devono essere dotati di apposita tariffa da applicare poi alle amministrazioni comunali.

Quindi, affinché altri soggetti economici potessero smaltire i rifiuti solidi urbani dei comuni del Lazio occorre che fossero presenti due presupposti:

1) che ai concorrenti fosse stata determinata la tariffa e, contestualmente:

2) che i comuni fossero liberi di scegliere dove smaltire i propri rifiuti, in coerenza con i principi mutuati dalla normativa comunitaria, fra cui quelli della "prossimità" e della preferenza per il recupero, in ossequio alla c.d. "gerarchia dei rifiuti"⁷⁰ (secondo cui il conferimento in discarica è l'ultima soluzione).

Come abbiamo visto, per lungo tempo i comuni, grazie alle ordinanze contingibili e urgenti reiterate, sono stati "costretti" (ma più spesso erano conniventi, vedi il caso di Terracina) a smaltire

⁷⁰ Art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, la quale prevede che per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei loro rifiuti conformemente alla seguente gerarchia, che si applica per ordine di priorità:

- prevenzione: misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure: c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II della Direttiva riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- Smaltimento, come il conferimento in discarica.

La direttiva è stata recepita con il c.d. "correttivo" al codice dell'ambiente, d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha formalmente inserito la "gerarchia dei rifiuti" all'articolo 179.

presso le discarica del CERRONI, indicate dalla Regione: per quanto concerne l'agro pontino, in particolare, presso Ecoambiente.

Lo stesso Ascenzo, escusso a s.i.t., riferiva che anche laddove le ordinanze o determinazioni utilizzavano termini come "il comune è autorizzato a conferire", il senso era chiaramente imperativo: il comune DEVE conferire. Del resto, tale asserzione non è che una conferma di quanto dallo stesso dichiarato nel corso di alcune conversazioni con Fabio Altissimi.

Per quanto concerne l'altro profilo, pur risultando la RIDA Ambiente di Fabio Altissimi autorizzata alla realizzazione e messa in esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi dal 2006 (Decreto N. 15 del 21/04/2006), utilizzando quindi anche rifiuti solidi urbani, non riusciva ad ottenere la determinazione della tariffa.

La RIDA aveva infatti presentato, con nota 18 gennaio 2007 (prot. n. 81/CR del Commissario per l'emergenza rifiuti), istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. 59/2005. Con nota prot. n. 1623184 del 28 dicembre 2007 era stato comunicato l'avvio del procedimento. Con Determinazione B0322 del 09.02.09 veniva rilasciata l'autorizzazione ambientale integrata, ma al marzo 2009 tuttavia, ben cinque anni dopo l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, la tariffa non era ancora stata determinata.

Chi glielo impediva? Lo riferisce proprio Fabio Altissimi, il quale ricorda che in uno dei tanti incontri avuti con il FEGATELLI, all'epoca a capo della direzioni rifiuti, questi gli avrebbe detto che la tariffa non gli sarebbe stata mai concessa poiché non spettava al suo impianto.

Tale affermazione trova una conferma anche nell'informativa 61/10 del 14 marzo 2011 della S.O.C., e segnatamente nella conversazione n. 3349, del 12.6.2008, ore 20:24, utenza Verzaschi.

Fabio ALTISSIMI chiama VERZASCHI per dei consigli. La conversazione fa emergere tutta la chiusura del sistema.

ALTISSIMI: "... ti volevo chiedere un consiglio, se credi che si possa chiedere un consiglio per telefono di questa entità. Il 24 hai sentito che ridiscuteranno di questo nuovo piano ponte ... hanno fatto modo e maniera, ci hanno escluso un'altra volta. Poi, ovviamente, non si spiega i motivi. Un consiglio spassionato: tu che pensi presentare o proporre un ricorso davanti a sta cosa. ... omissis ... praticamente ci hanno cancellato, non con la gomma, con la vernice rossa proprio. ... non esistiamo proprio più. ... omissis ... veramente mi hanno tritato, ma poi la cosa più brutta, cioè, vabbè, **SO RIMASTO STAMATTINA CON LUCA (FEGATELLI) PER TELEFONO MI HA DETTO: "TU NON NE PUOI FARE PARTE, PUNTO, DI QUESTA STORIA. CIOE' UNA COSA CHE SO RIMASTO COSI', SAI CHE VUOL DIRE?..."**.

VERZASCHI: "... Luca (FEGATELLI) lo sapeva, sì?"

ALTISSIMI: "...sì, sì, stamattina l'ho chiamato per dirgli: "oh! Guarda che uscito sui giornali stamattina su Latina che la discarica viene ampliata, degli impianti di CDR non se ne parla, ancora non se ne parla, spero che in qualche maniera ne possa fare parte. **Il 2004 siamo stati autorizzati, cazzo! Sono cinque anni che facciamo il CDR, lo portiamo in tutto il mondo:** a Colleferro, a Brindisi, a Taranto, a tutti. E' brutto poter pensare che tu produci CDR che alimenti delle centrali comprese nel Lazio e non fai CDR per la regione Lazio! E questo mi ha risposto (FEGATELLI). Dice: **"E' INUTILE CHE TANTO TU CONTINUI, FABIO, CIOE', TU, NON PUOI FAR PARTE DI UN SISTEMA CHE ESISTE DA TRENT'ANNI"**.

E la conversazione continuava, mostrando in modo chiaro il *metus* che la figura di CERRONI proiettava su tutti, anche i suoi concorrenti:

ALTISSIMI: "...omissis... LA COSA BRUTTA DI QUESTO RICORSO, IO FACCIO RICORSO PERCHE' SONO VENUTO ALLA LUCE CHE **LA ECOAMBIENTE DI LATINA (appartenente a CERRONI, NDR) STA FACENDO UN IMPIANTO DI C.D.R.. HA PRESENTATO GIA' LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE, HO FATTO ACCESSO AGLI ATTI E DUNQUE MI TOCCHERA' NOTIFICARE ANCHE QUESTO RICORSO ALLA ECOAMBIENTE. QUESTA E' LA COSA PIU' BRUTTA, PERCHE' L'AVVOCATO (CERRONI, NDR) S'INCAZZERA' COME UNA BESTIA ..."**.

Altissimi, nonostante fosse un aperto concorrente di CERRONI, temeva moltissimo la sua rabbia, che sarebbe stata sicuramente innescata dalla notifica di un ricorso in sede di giurisdizione amministrativa contro una sua "creatura": la ECOAMBIENTE, amministrata da LANDI .

Due anni dopo, la storia si ripete. Nel 2010 RIDA Ambiente, dopo aver ottenuto l'AIA, chiede nuovamente la determinazione della tariffa. Stavolta, come si vedrà, sarà DE FILIPPIS a rigettare la richiesta, con determinazione N. [B1456](#) del 18.03.2010 (avverso cui l'Altissimi proporrà ricorso giurisdizionale il 26 maggio 2010 - RG n. 4719/2010, in relazione al quale non sarà mai fissata udienza per la discussione). Ma l'ispiratore del provvedimento sarà, ancora una volta, Luca FEGATELLI.

Il provvedimento presenta numerose criticità.

In primo luogo, va rammentato come ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 *“il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”*; pertanto, **la normativa prevede che l'autorizzazione** (nel caso di specie l'AIA, che sostituisce tutte le altre autorizzazioni, inclusa quella ex art. 208 D. lgs. 152/2006) **e la determinazione della tariffa di ingresso siano contestuali**. Ciò invece (si rammenti come proprio Ascenzo riferisce come il Lazio sia anche l'unica Regione o quasi a determinare d'imperio le tariffe) non avviene. Il Dr. Ascenzo riferirà che questa fu una decisione presa in via generale dall'Area Rifiuti (quindi da FEGATELLI) molto prima del suo arrivo, asseritamente per evitare eccessive conflittualità nella fase autorizzativa. Ma se così fosse, sarebbe lecito pensare che dopo il rilascio dell'autorizzazione, in cui sono valutati tutti gli aspetti tecnici dell'impianto da realizzare, il rilascio della tariffa dovrebbe essere una sorta di “appendice” meramente contabile.

Ma per RIDA Ambiente non è così.

Nel provvedimento di rigetto è dato leggere che *“con nota n. 265652 del 16.12.2009 la Direzione regionale “Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti” ha chiesto ad ARPA Lazio Sezione Provinciale di Latina (di seguito ARPA Lazio) una verifica tecnica dell'impianto tesa a verificare la congruità impiantistica alle richieste societarie, con particolare riguardo alla possibilità di trattare il rifiuto identificato dal CER 20.03.01”*. Che è il rifiuto urbano indifferenziato.

Sulla base dei rilievi formulati dall'ARPA, la Regione chiede a RIDA ulteriori chiarimenti sui codici CER di alcuni rifiuti che andrà a trattare (si deve rammentare che RIDA è un impianto di trattamento senza annessa discarica), e in particolare al *“codice identificativo dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01)”*; RIDA risponde, ma le argomentazioni non convincono gli organi regionali (la società *“non ha compiutamente riscontrato alla richiesta di chiarimenti su richiamata”*).

Si giunge così al primo motivo di rigetto. La Regione infatti, *“Preso atto della merceologica regionale e provinciale, richiamata nella nota prot. n. 3974 del 11.01.2010, dalla quale si evidenzia una percentuale di materia putrescibile pari ad almeno il 30% del rifiuto prodotto”* e posto che *“come evidenziato dalle note ARPA Lazio n. 8059 del 05.02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è proprietaria e gestisce un impianto non adeguato alle BAT di settore per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato, sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%”*, rigetta l'istanza.

Non si tratta quindi di una lacuna di tipo strutturale, ma di un eccesso di materiale putrescibile nei rifiuti solidi urbani in ingresso, verificato sulla base della merceologica provinciale e regionale.

Ci si chiede, a questo punto: **ma in cosa questi RSU, possedenti tale percentuale di materiale putrescibile, differiscono rispetto a quelli conferiti “tal quale”, ossia SENZA TRATTAMENTO ALCUNO, nella medesima provincia di Latina ad Ecoambiente o Indeco (le due discariche di Borgo Montello)? Ovvero, posto che il riferimento è anche al merceologico regionale, a quelli conferiti per il trattamento ai TMB Malagrotta 1, Malagrotta2, Pontina Ambiente (Albano Laziale) o Ecologia Viterbo?**

La domanda è ovviamente retorica: in nulla.

A questo punto è d'uopo una analisi comparativa. Se si va infatti ad analizzare la determinazione della tariffa di accesso dell'impianto di TMB Malagrotta², la Determina n. [B0892](#) del 11/03/2009, praticamente coeva al rigetto di RIDA Ambiente e sempre a firma di DE FILIPPIS, si osserva come nessuna attività di istruttoria tecnica venga demandata ad ARPA sulla componente impiantistica: una volta rilasciata l'autorizzazione con Determinazione [A2959](#) del 15.09.08 (peraltro non si trattava neppure di un'AIA, ma di una autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi del comma 1-quater dell'art. 32-bis della legge n. 31/08 per gli impianti "in avanzato stadio di realizzazione", ciò che avrebbe dovuto indurre a maggiore prudenza.), nel provvedimento si dà atto che è stata acquisita *"la dichiarazione dei costi predisposta dalla società E. GIOVI S.r.l."*, che è stato rilasciato *"il parere di congruità della società di revisione RIA and Partners"* (sempre lei), che è stata acquisita altresì la *"relazione esplicativa predisposta dagli Uffici regionali, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, sulle modalità e procedure seguite per la determinazione della tariffa di accesso agli impianti in questione"*. **Nessuna traccia di ulteriori verifiche tecniche sull'impianto. Questo perché una volta ottenuta l'AIA, ossia l'autorizzazione, la determinazione della tariffa dovrebbe costituire solamente una formalità contabile, posto che le due fasi dovrebbero essere simultanee. Ciò conferma la strumentalità del primo motivo di rigetto.**

Ma è con il secondo motivo ostativo che la Regione supera sé stessa.

Si afferma infatti che *"la gestione dei rifiuti differenziati secchi avviati a recupero a seguito delle modifiche normative intervenute, non da ultimo dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., risulta liberalizzata e pertanto per la stessa, come segnalato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non possono essere introdotte previsioni suscettibili di determinare distorsioni nelle dinamiche concorrenziali tra gli operatori attivi nel recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati"*, pertanto, *"considerato conseguentemente che una parte essenziale della formula per il calcolo della tariffa, il denominatore, non è allo stato prevedibile o determinabile"*, si rigettava l'istanza.

In sostanza, il sillogismo era questo: per determinare la tariffa, al denominatore devono essere note le quantità di rifiuti che si trattano,

a) posto che la cd. "privativa comunale" (di cui si è parlato in precedenza in riferimento alla nota dell'AGCM) concerne solo lo smaltimento e non anche il (trattamento finalizzato al) recupero dei rifiuti, come deve considerarsi il trattamento meccanico biologico (premessa maggiore),

b) in regime di assoluta concorrenza è impossibile dire quanti comuni andranno a smaltire da RIDA Ambiente (premessa minore).

conclusione: non è possibile conoscere preventivamente un elemento di calcolo fondamentale, ossia la frazione secca che si tratterà, e quindi non può essere approvata la tariffa.

In questo modo, attraverso uno pseudo-sillogismo, si eliminava RIDA Ambiente dal mercato, perché: 1) senza tariffa, come previsto dalla legge regionale, essa non poteva assumere il servizio di accesso dei RSU da parte dei comuni della zona pontina, e contestualmente: 2) senza tali contratti la Regione non rilasciava la tariffa perché il denominatore non era preventivamente calcolabile.

Praticamente un vicolo cieco.

Secondo il sistema congegnato da DE FILIPPIS e FEGATELLI si verificava una paradossale situazione, secondo cui nei fatti **solo gli operatori già presenti sul mercato avrebbero potuto continuare a lavorare, con buona pace per il principio di libera concorrenza, salvo che in un caso: quello del conferimento in discarica del c.d. "tal quale", in cui, non essendovi recupero ma solo smaltimento, opera la privativa comunale. Ma tale opzione è vietata dalla L. [36/2003](#), articolo 7, perché contraria al principio della gerarchia dei rifiuti.**

Qualsiasi soluzione pertanto, avrebbe violato una norma giuridica nazionale e comunitaria: vuoi il principio della concorrenza (escludendo i concorrenti di Cerroni dal trattamento dei RSU), vuoi la gerarchia dei rifiuti (consentendo il conferimento del "tal quale").

Se così è, appare evidente come tutta l'integrazione istruttoria successiva sia stato esclusivamente un escamotage, peraltro andato a buon fine, finalizzato a ostacolare l'ingresso di un concorrente nel settore del trattamento dei rifiuti, e consentire, almeno per un altro anno, il conferimento dei RSU dei comuni dell'agro pontino ad Ecoambiente.

Che in Regione si facessero due pesi e due misure lo dimostra chiaramente la telefonata intercettata in data 20/05/2011, dove GIOVANNETTI riferisce a LANDI di aver sistemato la questione per le

fidejussioni per la discarica di Viterbo ed in particolare lo avverte che nel corso del controllo effettuato da personale della Regione Lazio presso l'impianto di Pontina Ambiente, sono state riscontrate delle irregolarità amministrative e pertanto lo invita a far scrivere “quattro cazzate” per mettere apposto la pratica.

Conversazione registrata al progressivo 7176 del RIT 344/10 del 20.05.2011 (vds allegato 256)

Avv LANDI Bruno: pronto?

Dott. GIOVANNETTI Romano: senti preside?

Avv LANDI Bruno: dimmi Romano

Dott. GIOVANNETTI Romano: **ho parlato con il Dott. MAROTTA...**

Avv LANDI Bruno: sì

Dott. GIOVANNETTI Romano: **per quanto riguarda Viterbo mo se la vede lui, se può esse fatta a moduli non c'è problema...**

Avv LANDI Bruno: è

Dott. GIOVANNETTI Romano: se l'hanno demandata al preside... al direttore non c'è problema....anzi ...

Avv LANDI Bruno: sì

Dott. GIOVANNETTI Romano: mi diceva, per telefono, che hanno fatto anche dei rilievi interessanti che la cava... e.... la discarica è una delle migliori insomma è tenuta bene eccetera ... se questo è il problema non è un problema

Avv LANDI Bruno: va bene

Dott. GIOVANNETTI Romano: ecco però mi diceva anche un'altra cosa

Avv LANDI Bruno: (voce sovrapposta) è dimmi dimmi...

Dott. GIOVANNETTI Romano: **c'erano due tre ca.... ca (incomprensibile) per PONTINA AMBIENTE sistematele!**

Avv LANDI Bruno: è

Dott. GIOVANNETTI Romano: **na' relazione, na' cosa, quattro cazzate da (incomprensibile) mo m'ha spiegato velocemente io non s'ho manco de quello che stava a parlà...**

Avv LANDI Bruno: facciamo così guarda... **rimaniamo d'intesa io e te che ci risentiamo poi eventualmente ci incrociamo in giornata...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene, ok, va bene

Per Ecoambiente i problemi si risolvono scrivendo alla Regione “quattro ca..”, gli altri dovevano restare senza tariffa.

La tariffa alla RIDA Ambiente verrà alla fine concessa (per 82,72/tonnellata) in via “sperimentale” e provvisoria solo il 28.07.2010 dal Dipartimento Economico e Occupazionale (quindi da altro Dipartimento) con determinazione [C1841](#) del 28 luglio 2010 dal nuovo dirigente dell'area, proprio Riccardo Ascenzo, e dal direttore vicario della direzione R. Monachesi in seno alla procedura di revisione dell'AIA.

Questo “sgarro” costerà caro al dirigente, come si vedrà nel sottoparagrafo successivo.

Ma passiamo al contenuto del provvedimento. Nelle premesse si dà atto proprio del fatto che “i comuni interessati a conferire i propri rifiuti urbani presso gli impianti della Società in oggetto devono poter disporre di una tariffa di accesso determinata dalla Regione, al fine di preventivare, su basi certe, i costi di smaltimento”, e nel dispositivo del provvedimento si impone al destinatario, alla fine del periodo di sperimentazione, di “presentare apposita istanza di determinazione della tariffa di accesso all'impianto, ai sensi della DGR n. 516/2008, comprensiva anche della verifica a consuntivo dei dati tecnici ed economici sostenuti, certificata da Società di revisione iscritta nell'apposito Albo tenuto dalla Consob”, a testimonianza del fatto che la determinazione era possibile e quindi della capziosità delle posizioni del DE FILIPPIS, che col suo provvedimento aveva fatto finire la RIDA Ambiente in un vero e proprio *cul de sac*, superato solo grazie allo spostamento della richiesta ad altro Dipartimento.

Sul punto, in data 31 gennaio 2013 veniva sentito a sommarie informazioni testimoniali il Dr. Ascenzo presso l'Ufficio di Procura.

Egli riferiva, in particolare, che il diniego della tariffa a RIDA Ambiente fu una decisione sostanzialmente assunta da Luca FEGATELLI, motivata sulla base dell'insistenza pressante del Fabio Altissimi. Riferisce altresì, pur avendo sottoscritto in copertina il provvedimento, di non essere a conoscenza approfondita del contenuto della determinazione, ma di aver nominato

appositamente un responsabile del procedimento, l'Avv. Marcelli, affinché ne seguisse l'iter procedimentale.

In merito ai motivi del diniego, riferiva di non condividere assolutamente il secondo, in quanto avrebbe determinato l'impossibilità di concedere la tariffa e, quanto al primo, di essersi sostanzialmente rimesso alle valutazioni tecniche dell'ARPA, e di non aver mai pensato al fatto che ci fosse una disparità di trattamento tra le aziende. Tra l'altro, in sede di escussione l'Ascenzo ribadiva la sua assoluta contrarietà al sistema tariffario laziale, sottolineando la circostanza che dopo averlo fatto presente in occasione di una riunione alla presenza di CERRONI e MAROTTA, fu trasferito quasi subito.

Ma per quanto dianzi evidenziato, tale autorizzazione costituiva una crepa che poteva mandare in tilt il sistema, e quindi era necessario per i devoti al CERRONI intervenire.

Così, veniva intrapreso dalla Regione Lazio, in via di autotutela, un procedimento di annullamento della tariffa stessa.

Tale iniziativa viene assunta⁷¹ proprio dal FEGATELLI, non come dirigente o direttore della competente area o direzione regionale, ma come direttore vicario del dipartimento Istituzionale, unitamente al direttore del dipartimento del Territorio Raniero DE FILIPPIS, che pochi mesi prima aveva rigettato la richiesta di determinazione. Con provvedimento a firma congiunta n. [075689](#) del [11.08.2010](#), indirizzato al direttore del Dipartimento Economico Occupazionale Dr. Magrini, che aveva firmato il provvedimento che determinava la tariffa, i due chiedevano sospendersi detto provvedimento in via di autotutela, con la motivazione secondo cui, essendo la tariffa della RIDA Ambiente "provvisoria", questa non avrebbe potuto essere applicata, poiché la legge regionale 516/08 (che disciplina l'istituto della tariffa) non prevede al suo interno il carattere della provvisorietà. Inoltre, si lamentava che il ricorso giurisdizionale proposta da RIDA avrebbe potuto ingenerare una responsabilità contabile per i dipendenti regionali:

Si evidenzia che la procedura di determinazione della tariffa di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani è stata definita con DGR 516/08. La procedura non prevede in alcun modo la determinazione in via provvisoria della tariffa né consente, in fase di determinazione, alcuna discrezionalità da parte del responsabile del procedimento.

Secondo la stessa, la Regione, una volta acquisita la dichiarazione dei costi, che deve essere confermata da una società di revisione contabile iscritta all'albo della CONSOB – di cui nell'atto non si ha traccia -, procede alla verifica della correttezza dei dati e alla comparazione della tariffa proposta con i dati di mercato e con quelli determinati a livello regionale.

...

Si chiede, pertanto, anche alla luce delle responsabilità contabili e disciplinari che ne possono derivare, di verificare la rispondenza di detto provvedimento alle disposizioni dettate dalla Giunta Regionale e, nel caso ne ricorrano le condizioni, di provvedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90 e s.m.i., all'annullamento della determinazione C1844 del 28 luglio 2010 per la parte riguardante la fissazione, in via provvisoria, della tariffa di accesso all'impianto.

Che la prima motivazione fosse falsa e pretestuosa lo testimonia un dato inconfutabile: **la "Ecologia Viterbo srl", società del Gruppo CERRONI con amministratore sempre Bruno LANDI, che gestiva (e gestisce) la discarica viterbese che accoglie i RSU delle province di Rieti e Viterbo, operava con una tariffa provvisoria dal 2005** (Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza

⁷¹ Si riporta il testo integrale della norma: "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione".

Ambientale n. 30 del 07/04/2005, che determinava una tariffa provvisoria di accesso all'impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7,6 località Casale Bussi, Comune di Viterbo per un importo pari ad euro 79,20/ton, comprensivo della quota per le attività di post gestione operativa). Solo con Determinazione n. B3785 del 12 maggio 2011 sarà concessa la tariffa definitiva.

Riccardo Ascenzo, dopo la sua escussione a s.i.t., faceva pervenire a questo Ufficio copia della risposta alla lettera di FEGATELLI e DE FILIPPIS (n. [153869](#) del 6.09.2010), la quale elimina ogni possibile dubbio.

Già nelle premesse è infatti dato leggere, a conferma di quanto affermato, che :

la L.R. 09 Luglio 1998, n. 27 (*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*), all'art. 29 (*Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche*) prevede che la Regione autorizzi l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche con provvedimenti che devono espressamente contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti, (cui fanno riferimento i comuni conferitori) (ALLEGATO 1);

Quanto alle conclusioni, si sosteneva che:

OSSERVAZIONI

10. stante l'obbligatorietà prevista dalla L.R. 27/98 e dalla DGR. n.516/2008, l'ufficio era tenuto a determinare una tariffa, per corrispondere correttamente all'assolvimento dei propri doveri;
11. la provvisorietà della tariffa è limitata a soli 6 mesi;
12. analoghe tariffe provvisorie sono state concesse dalla Regione in altri casi (Società Ecologia Viterbo, ecc);
13. la società si è assunta un preciso "rischio d'impresa" nel garantire la tariffa richiesta;
14. in ogni caso la Società è tenuta a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni a tutela dell'ambiente, in quanto prescritte in sede di rilascio dell'AIA e, peraltro, già coperte da idonea polizza fideiussoria di garanzia a favore della Regione;
15. parimenti, non vi sono rischi di rivalsa dei Comuni per un eventuale tariffa troppo alta, in quanto nessun comune è stato costretto a servirsi di detta Società, potendo liberamente continuare a servirsi della concorrenza presente in loco.

Per quanto sopra evidenziato l'Area Rifiuti non ritiene sussistano gli estremi per attivare l'articolo 21-nonies. (Annullamento d'ufficio) della L. n.241/90 e s.m.i. per lesione di interessi pubblici (tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge).

Ancora una volta, in un momento di grave fibrillazione del sistema, così come già avvenuto per la VIA del termovalorizzatore di Albano, interviene il *deus ex machina*, Raniero DE FILIPPIS, e come nell'altro caso in via di autotutela: allora sospendendo il provvedimento (negativo) del responsabile dell'Area V.I.A. della Regione (Dr. Bruno D'Amato), ora chiedendo l'annullamento del provvedimento positivo del Dr. Ascenzo al Dr. Magrini,

FEGATELLI, come nel caso della nota al direttore della ASL RMH per l'AIA del gassificatore di Albano Laziale, Dr. Messineo, non esita a ricorrere alle minacce di conseguenze gravi per il destinatario: in quel caso responsabilità penali, in questo contabili e disciplinari.

Il reato di falso, ai due firmatari addebitato, concerne la supposta impossibilità di attribuire una tariffa provvisoria alla RIDA Ambiente, laddove al contrario gli atti acquisiti dimostrano che una società del CERRONI operava da anni (e continuerà fino al 2011) in regime di autorizzazione provvisoria, operazione assolutamente corretta.

A quel punto, il 23 agosto 2010 Altissimi scrive a Magrini, Capo Dipartimento competente, rappresentando come il ricorso non fosse stato proposto avverso gli attuali funzionari, bensì contro i vecchi, ossia DE FILIPPIS e FEGATELLI, rei di aver in tutti i modi discriminato la sua azienda, da ultimo negando la tariffa di ingresso, ciò che avrebbe continuato a tenere fuori mercato la RIDA.

Pendeva però ancora il ricorso, che continuava ad essere considerato in Regione una brutta cosa, tanto che in una conversazione del 26 agosto 2010, registrata dall'Altissimi con il suo apparato cellulare (e quindi da qualificarsi come intercettazione tra presenti), Ascenzo stesso lo invita a

desistere, condotta che forse avrebbe aperto le porte ad una diversa valutazione. La risposta di Altissimi è lapidaria:

ASCENZO: lo farò sempre il mio dovere, nel modo più giusto, non sono Luca FEGATELLI che... voglio dire ...però ripensaci un attimo perché se noi togliamo di mezzo sto ricorso, lui te lascia andare per i cavoli tuoi e sfami le trenta famiglie fai la sperimentazione e forse vale anche di più dopo, ha...hai un'amministrazione ben predisposta con te, quindi puoi sviluppare parecchio....

ALTISSIMI: Guarda che questo lo vediamo.... ma lo vediamo se l'amministrazione è predisposta noi abbiamo dei progetti lì fermi Riccardo, quando l'amministrazione ci farà.... quando l'amministrazione ci farà capire se noi siamo all'interno del piano regionale che abbiamo lottato e abbiamo fatto ricorsi da quattro anni, se noi facciamo gli impianti che possiamo fare che per legge ci aspetterebbero e che lui non vuole farci fare e che ci rigetta e che le tariffe.... e che le tariffe ci invita prima a farle e poi ce le rifiuta, allora quando capiremo se l'amministrazione sta dalla parte della legge o dalla parte di Luca FEGATELLI a quel punto RIDA Ambiente pensa anche a che cosa fare di giusto, in questo momento non può fare nient'altro...

Alla fine la tariffa non verrà revocata, per cui il piano di continuare a mantenere fuori mercato la RIDA Ambiente fallisce.

Ma la questione delle tariffe si colora anche di altre sfumature.

Si è visto nel paragrafo relativo al traffico dei rifiuti di Albano Laziale come la tariffa di ingresso dei RSU alla discarica di Albano fosse stata quantificata sulla base della analisi della quantificazione dei costi operata dalla società di revisione RIA & PARTNERS.

L'indagine velletrana (pag. 2212 del 3° faldone proveniente da Velletri, informativa citata), riporta numerose conversazioni intrattenute tra RANDO e i rappresentanti della società di revisione, che sottintendono un rapporto ben diverso da quello impresso nel testo del decreto commissariale 15/2005 ispirato alla assoluta terzietà della società di revisione.

Come visto, in base all'articolo 4, 1° cpv del predetto decreto, la società di revisione dovrebbe essere scelta dalla Regione e non dal gestore del servizio, secondo un criterio di rotazione, per assicurare imparzialità. A riprova di ciò, al 4° cpv del su richiamato articolo viene stabilito tra l'altro che la relazione della società di revisione deve essere trasmessa agli organi regionali dalla società di revisione stessa e non dal gestore del servizio, escludendo pertanto ogni diretta collaborazione tra le parti. Nel caso delle aziende di CERRONI, è sempre la società che sceglie la sua società di revisione.

In merito alla modalità di scelta della Ria & Parteners come società di revisione della Pontina Ambiente, il NOE CC. richiedeva alla Regione Lazio quali procedure fossero state adottate.

La Direzione Regionale, con nota 44880 dell'1.03.2011 a firma di Mario MAROTTA, rispondeva che la procedura relativa alla rotazione veniva disapplicata dalla Regione poiché ritenuta contro la libera concorrenza (vds allegato 222 all'informativa citata).

Al riguardo si provvede a trasmettere in allegato la nota richiesta al punto 1, e, in riscontro alla richiesta di cui al punto 2., si rappresenta che la Società di revisione in commento risulta essere stata scelta dalla Società Pontina Ambiente.

Con l'occasione si ritiene di dover precisare che la competenza nella scelta della Società di revisione attribuita alla Regione dalla DGR 516/2008 è risultata nel tempo sempre inapplicata in quanto contraria alla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

In ogni caso, in sede istruttoria, la Regione verifica se la Società di revisione prescelta dalla Società di gestione dell'impianto rientri tra quelle regolarmente iscritte all'Albo speciale tenuto dalla CONSOB, appendice C, come previsto nella medesima procedura.

Non sembra ultroneo sottolineare che analoga attenzione per la tutela della concorrenza non si rinveniva nelle ordinanze che imponevano ai comuni del basso Lazio di smaltire gli RSU esclusivamente presso le discariche del Gruppo CERRONI.

La citata informativa riassuntiva del procedimento velletrano (cui sul punto si rinvia) compendia numerose telefonate intercorse tra i vertici dell'azienda (RANDO, prevalentemente) e vari

dipendenti e dirigenti della RIA & Partners, da cui si evince in modo chiaro come l'intento di quest'ultima non sia quella di controllare le modalità di formazione o aggiornamento della tariffa, quanto piuttosto di trovare il modo di dare una forma accettabile alla tariffa costruita dal privato⁷².

Tornando alla RYA & PARTNERS, oltre che per la tariffa di ingresso di Albano Laziale e Malagrotta, la medesima società di revisione viene scelta dalla "Ecologia Viterbo srl", gestrice della discarica di Viterbo e appartenente al Gruppo CERRONI, per la certificazione prevista dalla D.C. 15/2005, e la tariffa verrà concessa con Determinazione n. [B3785](#) del 12 maggio 2011 per € 93,30/tonnellata di rifiuto urbano, al netto di ecotassa, benefit ed iva (qualora dovuti).

Con nota n. 248 del'8 settembre 2011, inoltre, il CO.LA.RI., per bocca del legale rappresentante Manlio CERRONI, rappresentava ai vari Enti preposti, tanto per la discarica che intende realizzare a Monti dell'Ortaccio che a quella di Pian dell'Olmo, che la RIA aveva predisposto una relazione apposita.

Appare evidente la stretta collateralità che intercorre tra la società di revisione e il Gruppo CERRONI: anch'essa costituisce parte dell'oliato meccanismo del Gruppo, che, dalla progettazione degli impianti (Martino, Baruchello), alla realizzazione degli stessi (gli impianti di TMB di Malagrotta sono ad esempio stati realizzati dalla SORAIN Cecchini, società controllata dal CERRONI), alla certificazione della tariffa di ingresso (RYA), riesce a "costruire" persino la determinazione originaria della tariffa a preventivo, non solo la verifica della stessa a consuntivo

E tutto ciò è reso possibile solo dalla politica dirigista della Regione Lazio (e prima del Commissario Straordinario), che in questo modo riesce a consentire al monopolista di rimanere tale. Quest'ultimo aspetto merita un ulteriore approfondimento. Grazie al sistema previsto dal decreto 15/2005, se in linea teorica è la Regione che ha in mano il pallino del gioco, di fatto, tramite i bilanci e le società di revisione sono gli stessi privati ad autodeterminarsi la tariffa, se chi deve controllare la correttezza della sua determinazione non lo fa. Non a caso Ascenzo riferisce di avere costituito un apposito gruppo di lavoro, così oberato di lavoro da non riuscire a tenere il passo di tutte le attività da svolgere per il rilascio e liaggiornamento delle tariffe. Prima dell'arrivo di Ascenzo, tutta questa mole di attività veniva svolta "in solitaria" da Luca FEGATELLI.

L'informativa del NOE 71/8-30 del 22.06.2011 analizza (da pag. 50 in poi) un intenso volume di conversazioni che si sono succedute nel periodo che ha preceduto l'approvazione del piano rifiuti, nonché aventi ad oggetto la procedura di revisione tariffaria per la Pontina Ambiente e la discarica di Viterbo, entrambe gestite dal CERRONI.

Dalle conversazioni emerge in primo luogo una totale sottomissione di GIOVANNETTI ai *desiderata* del gruppo CERRONI; il GIOVANNETTI, al pari dello SPAGNOLI nella vicenda del Gassificatore di Albano Laziale, funge da responsabile operativo del Gruppo all'interno della Regione, mentre il FEGATELLI entra in gioco solamente quando è necessaria una "strigliata" a funzionari recalcitranti o una "aggiustata" al percorso del procedimento.

GIOVANNETTI è il Capo Segreteria dell'assessore Di Paolantonio, che è preposto all'ambiente. Egli è pertanto estraneo all'amministrazione, ma interagisce con i vari soggetti come se fosse il braccio destro del Direttore, MAROTTA.

Il *trait d'union* tra le Regione e il gruppo CERRONI è in questo momento costituito dall'Avv. LANDI, il quale non esita a sincerarsi dall'amico GIOVANNETTI, se le persone che dovevano partecipare ad una riunione informale pubblico-privato, erano "permeabili". GIOVANNETTI

⁷² Il riferimento è alle seguenti conversazioni:

Conversazione registrata al progressivo 408 del 29.11.2010 - RIT 329/10 (vds allegato 218)

Conversazione registrata al progressivo 859 del 3.12.2010 - RIT 292/10 (vds allegato 219)

Conversazione registrata al progressivo 1088 del 17.12.2010 - RIT 292/10 (vds allegato 220)

Conversazione registrata al progressivo 1173 del 24.11.2010 - RIT 308/10 (vds allegato 221)

Conversazione registrata al progressivo 3070 del 21.04.2011 RIT 292/10 (vds allegato 223)

Conversazione registrata al progressivo 3256 del 2.05.2011 - RIT 329/10 (vds allegato 224)

risponde affermativamente, tranquillizzando l'interlocutore: per una migliore riuscita, aveva sensibilizzato anche FEGATELLI.

Il tema fondamentale delle conversazioni è costituito dalle tariffe.

La concessione della tariffa a RIDA Ambiente, ha scopercchiato il vaso di Pandora, e le società del Gruppo, soprattutto Ecologia Viterbo e Ecoambiente, pretendono immediatamente la revisione della tariffa ovvero la sua determinazione definitiva.

Ascenzo, nella sua ultima audizione, quella in Procura, conferma tutto ciò; rammenta le fortissime pressioni fatte anche da Federlazio Ambiente, presieduta da LANDI. Narra della costituzione da parte sua di un gruppo di lavoro appositamente deputato alla determinazione delle tariffe, lavoro complesso perchè la procedura prevista dalla legge regionale è molto articolata (mentre, come visto, in precedenza tutta l'istruttoria era svolta dal solo FEGATELLI). Dice di avere fatto cooptare anche un revisore contabile, la D.ssa Traina, dipendente della Regione, in quanto era l'unica a poter valutare le relazioni delle società di revisione (come la RIA & Partners).

Prima del suo avvento le tariffe erano determinate direttamente da FEGATELLI. La complessità dell'incarico, a fronte di un gruppo di lavoro così scarno, rendeva necessario prendere il tempo che serviva, ma ciò a LANDI e agli altri non andava bene. Così, dopo rimbrotti, telefonate, sfoghi, riunioni, alla fine GIOVANNETTI, fomentato da LANDI e FEGATELLI (che dopo la vicenda RIDA Ambiente aveva rotto i ponti con Ascenzo), MAROTTA, approfittando di una generale riorganizzazione dell'ufficio, arriva alla decisione di allontanare il dirigente sgradito.

Nel frattempo, in aperta polemica con MAROTTA, i componenti del Gruppo di lavoro si dimettono, sostituiti da ragazzi presi da una società *in house* della Regione.

10.3 L'allontanamento di Riccardo Ascenzo [22]

Le conversazioni forniscono uno spaccato chiaro della situazione (per una più completa disamina si rinvia a pag. 54 ss. dell'informativa riassuntiva del NOE del 22 giugno 2011, paragrafo rubricato: "Nuovo piano gestione rifiuti e rideterminazioni tariffarie").

Conversazione registrata al progressivo 8763 del RIT 366/10 del 17.02.2011 (vds allegato 133)

Dott. GIOVANNETTI Romano: presidente buongiorno....

Avv LANDI Bruno: buongiorno....volevo ringraziarti sempre per la tua....grande intelligenza e disponibilità....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma figurati ...eh..

Avv LANDI Bruno: ti volevo dire due cose....ieri sera mi sono permesso di mandarti...non so se un fax....o un'e-mail....

Dott. GIOVANNETTI Romano: lo vedo oggi...tutti e due...tutti e due m'hai mandato....

Avv LANDI Bruno: ...ti consiglierai di dargli un'occhiata perchè....uhmm ...diciamo l'esame di queste osservazioni fatte dalle province, forse potrebbero essere messe tutte insieme ed esaminate in un'unica riunione della commissione ambiente del consiglio....piuttosto che andare a spizzico sulla base di spinta particolaristica....

Dott. GIOVANNETTI Romano: no vabbè è chiaro....

Avv LANDI Bruno: in ogni caso la provincia di Latina già ha già messo in piedi una serie di fregnacce storiche...capisci?...con cui cerca di scardinare il piano....

Dott. GIOVANNETTI Romano: però credo che poi lì ... si possa ragionare con con quello che gli potrebbe servire a loro....insomma....eh?....

Avv LANDI Bruno: sì....in ogni caso, secondo me ...diciamo...quella è una posizione totalmente sbagliata, quindi io sono a disposizione....ti parlo come presidente di Federlazio Ambiente....

Dott. GIOVANNETTI Romano: sì...sì...sì...

Avv LANDI Bruno: seconda questione...sulle altre cose...ehmm...stà accadendo quello che un pò mi aspettavo, cioè un formalismo esasperato...fino ai minimi pidocchi, rischia di non farci mai arrivare al traguardo...insomma....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma per che cosa?

Avv LANDI Bruno: ma comunque....su quelle altre questioni...delle quali abbiamo discusso nella riunione di ieri mattina....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma dici....delle tariffe?...

Avv LANDI Bruno: sì...sì...sì...

Dott. GIOVANNETTI Romano: no...questo penso di no...sai...perchè....

Avv LANDI Bruno: io me lo auguro....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ti posso....ho assistito ad una strigliata di....veramente.....

Avv LANDI Bruno: su questo non discuto...il problema è la testa di questi che se ne occupano...capisci?

Dott. GIOVANNETTI Romano: ..tanto ci stanno quelle carte...le hai viste?...le hai lette quelle due?....

Avv LANDI Bruno: è proprio sulla base di quelle che....(incomprensibile - voci sovrapposte)

Dott. GIOVANNETTI Romano: e lo sò...apposta...ero lì...mi sono un pò preoccupato perchè.....

Avv LANDI Bruno: (incomprensibile) delle riflessioni....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ...se partivano quelle era un bordello...era difficile....

Avv LANDI Bruno: ...ma non è un bordello, perchè sono tutti...tutte problematiche per la maggior parte ampiamente risolvibili, però sono indicatrici di un'atteggiamento che anzichè andare alla sostanza dei problemi, va agli aspetti formali ai piccoli dettagli....(incomprensibile - voci sovrapposte)....

Dott. GIOVANNETTI Romano:...per creare solo problemi...esatto.....

Avv LANDI Bruno: capito?...per creare solo problemi su problemi per cui non arrivi mai al traguardo....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si...

Avv LANDI Bruno: è solo questo....qui serve... diciamo una specie di....capacità dirigente incombente...non so se mi spiego....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si...si...

Conversazione registrata al progressivo 4388 del RIT 344/10 del 15.03.2011 (vds allegato 139):

..[omissis]..

Mario MAROTTA: hai fatto male a parlare con A...e che quello...presidè....chi ha sbagliato sei te, come sempre....

Avv LANDI Bruno: ma io non voglio mica disturbarti sulle minuzie....eh...

Mario MAROTTA: ma tu...chi ha sbagliato sei te, perchè se non so venuti da me a chiedermi di fare un'integrazione.....(incomprensibile - voci sovrapposte)....però guarda che Deminis aveva detto pure per te, perchè tu sei più importante di me.....se da me nessuno è venuto a chiedere integrazioni, integrazioni non esistono....esistono nella mente delle persone ...insomma....no?

Avv LANDI Bruno: solo che quelle non chiudono il discorso e gli hanno detto....

Mario MAROTTA: stai...tranquillo....

Avv LANDI Bruno:troppo ansioso....tante che gli ho detto...allora convocateci immediatamente per fare gli ultimi chiarimenti, perchè non possiamo stare in stand-by fuori dai termini che avevate solennemente fissi.....

Mario MAROTTA: assolutamente....perchè l'abbiamo firmata.....l'ha firmata il direttore e nessun altro può portare.....

Avv LANDI Bruno: lui si è già scordato tutto....

Mario MAROTTA: macchè presidente qua è un....sai quel'è la cosa?... e che date troppo importanza....voi date troppa importantza ai funzionari...capito?...voi dovete dare importanza alla regione....capito?

Conversazione registrata al progressivo 2444 del RIT 131/11 del 28.03.2011 (vds allegato 158)

[omissis]

Avv. LANDI Bruno: per quanto concerne, per quanto concerne ..le tariffe stanno andando avanti...(incomprensibile)..

Dott. GIOVANNETTI:..abbiamo fatto pure la riunione adesso..ho portato quelle carte, quelle cose che mi hai dato...(incomprensibile)..

Avv. LANDI Bruno:..senti.. pure....(incomprensibile)..ci stanno lavorando..

Dott. GIOVANNETTI: **una persona che tu conosci, che tu conosci, da veni a fa, al posto di ASCENZO non ce l'hai eh! lo domani sera vado a cena..(incomprensibile)..amico, vado a cena con FEGATELLI per trovarlo, tu non è che ce n'hai..?**

Avv. LANDI Bruno: **Ah! lo se te lo trovi tramite lui è meglio..(incomprensibile)..** senti lui ha detto

pure....(incomprensibile)..del Comune di Roma, avrà la certezza di un sito..pure....(incomprensibile)..

Conversazione registrata al progressivo 804 del RIT 131/11:

GIOVANNETTI Romano:....il dottor LANDI c'ha la porta aperta sempre....le ha aperte lui queste porte....mo glielie chiudemo che famo qua....come funziona qua...eh....la sai lunga....vorrei sapere dove vi ha portato tante volte (incomprensibile) e tanto non vi riesce.....non vi riesce sta mattina ho parlato con MAROTTA.....ma dice che già lo avevi chiamato tu....

Avv. Bruno LANDI :avrò chiamato in quel momento.....

GIOVANNETTI Romano: (sorride)....(incomprensibile)....faccia (incomprensibile)....no! mi ha chiamato....mi ha chiamato anche a me...

Avv. LANDI Bruno: devi parlare con Ascenzo..... (incomprensibile) non vi voglio rompere i testicoli.....

GIOVANNETTI Romano: c'hai ragione proprio....**ma che cazzo tu te metti a parlare con Ascenzo.....**

Avv. LANDI Bruno:....poi mi ha richiamato Ascenzo.....dice: no...lunedì vediamoci alle ore 15.30....m'ha detto che ...è quasi fatta.....

GIOVANNETTI Romano:....guarda....**io gli ho telefonato a lui...ma tu intanto come cazzo ti permetti di dire che ci vuole tempo** ...che le persone devono lavorare eccetera eccetera.....quando voi avete sottoscritto un documento che entro 15 giorni gli date una risposta..... ma allora che cazzo di ragionamento è....scusa il termine poco urbano.....dice.....no ma sai...io l'avrei fatto vedere.....intanto....la chiudiamo però sai.....LANDI poi è sempre molto....molto preciso.....io.....ammazza l'hai fatto incazzare più del coso, l'hai fatto incazzare perchè gli abbiamo dimostrato di essere inefficienti sotto l'aspetto dell'ufficio e della struttura che non riusciamo a dare una risposta....o no?

Avv. LANDI Bruno: ah

GIOVANNETTI Romano: che ti devo dire... questo è quello che c'è.... **tanto mò lo cacciamo** (incompreso)... **stiamo a posto....non ti preoccupare.....mò vengono tutti quà....lo sai?**

Avv. LANDI Bruno:....li spostano tutti ?.....

GIOVANNETTI Romano:.....**almeno stanno tutti quà stanno tutti sotto controllo....dopo di chè adesso che fanno l'assestamento con** (incomprensibile)..... **momentaneamente lo dovrebbe dà ad interim MAROTTA la direzione...almeno far camminare i ragazzotti sotto...e loro li mandano all'ambiente....finita la partita....**

Avv. LANDI Bruno: **la piglia lui insomma ad interim.....**

GIOVANNETTI Romano:....**momentaneamente sì! In attesa chè non troviamo una persona....una persona capace che gli piaccia...perchè questo lavoro ti deve pure piacere...eh...**

Avv. LANDI Bruno: **ma TANCREDI l'idea di venirsene quà non ce l'ha?.....**

GIOVANNETTI Romano:..**no!....**

Avv. LANDI Bruno: vuole rimanere lì dove stà....

GIOVANNETTI Romano: sì....

Interessante notare come LANDI si interessi a verificare la possibilità di cooptare TANCREDI presso l'ufficio, al posto di Ascenzo. E' lo stesso TANCREDI dell'autorizzazione di Monti del Lumacaro, ciò che testimonia il gradimento del Gruppo – espresso dal LANDI - nei suoi confronti. L'aiuto invocato da LANDI nei confronti di GIOVANNETTI e MAROTTA per risolvere la “pratica Ascenzo” sembra aver dato i frutti sperati poiché, dopo qualche ora, lo stesso Ascenzo chiama LANDI per informarlo che il gruppo di lavoro è disposto ad un incontro senza formalità. Interessante è la precisazione fatta da Ascenzo in merito alla decisione presa da Luca FEGATELLI (che non lavora più alla Direzione Rifiuti) di determinare la tariffa a partire dalla data indicata dalla società di revisione (la Rya & Partners, di cui si è dato cenno), a dimostrazione della sussistenza di una gerarchia informale in Regione che si sovrappone a quella formale.

Conversazione registrata al progressivo 4397 del RIT 344/10 del 15.03.2011 (vds allegato 140)

Avv LANDI Bruno: pronto?

Riccardo Ascenzo: pronto presidente sono Ascenzo....

Avv LANDI Bruno: sì....

Riccardo Ascenzo: allora ho sentito questi del gruppo di lavoro...dice che devono completare....domani mattina completano.... diciamo le loro osservazioni e sono sicuramente disponibili a vedersi senza troppe formalità.....

Avv LANDI Bruno: va bene....

Riccardo Ascenzo: ...però lunedì, perchè poi c'è il ponte, poi una cosa un'altra...lunedì 15.30....

Avv LANDI Bruno: ...lunedì 15.30....

Riccardo Ascenzo: eh!....va bene....comunque le posso dare uno spunto positivo glielo posso dare che la tariffa viene....ho visto che FEGATELLI l'ha fissata sempre la data della società di revisione, quindi quella che avete presentato, la data è quella, anche se dovesse esserci qualche giorno in più.....

Avv LANDI Bruno: ho capito....

Riccardo Ascenzo:**la data è quella....d'accordo? quella...FEGATELLI ha sempre fatto così, pure con Bracciano...**

Il livello di pressione esercitato dal Gruppo su Ascenzo viene cristallizzato in una conversazione che il dirigente intrattiene con la madre alla quale confida le sue preoccupazioni in merito alle tariffe.

Conversazione registrata al progressivo 3483 del RIT 290/10 dell'11.03.2011 (vds allegato 141)

Riccardo Ascenzo: ..pronto?

madre : ciao come va?

Riccardo Ascenzo: eh!Va bene..c'è da fare delle cose ..che non riesco mai a finire..

madre :... ancora in ufficio sei?

Riccardo Ascenzo: sì, sì, finchè non finisce sta solfa delle tariffe..che è veramente un incubo..un incubo..

madre di ASCENZO :..eh! Finirà anche quello..

Riccardo Ascenzo:eee certo che finisce..

madre : tutto comincia e tutto finisce..

Riccardo Ascenzo: e sì, sì, però se sta volta non faccio sta cosa se ne vanno in Procura, ci denunciano alla Procura, per ma.. per mancanza, come si dice, di dovere, per non rispetto dei doveri, poi tra l'altro loro c'hanno i bilanci (incomprensibile)

madre: (incomprensibile)..da fare

Riccardo Ascenzo: però è assurdo.. perchè prendiamo tutte noi le responsabilità..va bè lasciamo stà..non posso fare troppi discorsi, lasciamo stare..

Ma non basta.

Un'intercettazione ambientale del 15 marzo 2010 registra un incontro LANDI e GIOVANNETTI. I due parlano nuovamente della posizione di Ascenzo, che sta creando non pochi problemi alla rideterminazione delle tariffe delle discariche di Latina e Viterbo. GIOVANNETTI confida che, a causa della problematiche create, si sta lavorando per l'allontanamento di Ascenzo dall'Area, in modo da non avere alcun problema di sorta. Le decisioni verranno così prese direttamente da Mario MAROTTA, Direttore della Direzione Attività Produttive e dei Rifiuti, nel cui organico è incardinata l'Area Rifiuti, direttore nei cui confronti LANDI ha più volte palesato il suo più vivo apprezzamento. MAROTTA alla fine, convinto da GIOVANNETTI, richiede allo stesso un intervento di FEGATELLI (che non è più il suo superiore gerarchico, in quanto il Capo Dipartimento competente sarebbe il dr. Magrini) per la sua sostituzione. Chiede di parlarne in una cena (Conversazione registrata al progressivo 1435 del RIT 312/10). I sodali andranno a cena il martedì sera successivo al ristorante Il Paradiso Terrestre, sito in Roma via delle Capannelle 142.

Conversazione registrata al progressivo 1435 del RIT 312/10 del 18.03.2011 (vds allegato 143)

GIOVANNETTI Romano: invece Pietro mi diceva che per lunedì alle 07.00 voleva una relazione precisa su Albano...

Mario MAROTTA: sì....mò....

GIOVANNETTI Romano: **io ho cercato Ascenzo che stava a Frosinone...incominciasse a farla la relazione che entro mezzogiorno la vogliamo....così la vediamo e quando ritorniamo....**

Mario MAROTTA: e perchè non glielo dici te?

GIOVANNETTI Romano: **gliel'ho già detto io...ti stò chiedendo scusa che mi sono permesso di questo....**

Mario MAROTTA: no...no...hai fatto....è una di quelle cose che mi ero segnata....io mi ero segnato di chiedere a Marcelli perchè...**Ascenzo ormai è inutile....proprio...**

GIOVANNETTI Romano: eh...ma io gli rompo le scatole fin da lunedì mattina...capito?

Mario MAROTTA: sì!...e la cosa migliore.....invece una cosa ti volevo dire...vedi una sera...

GIOVANNETTI Romano: uh...

Mario MAROTTA: io mo mi sto a fa dà l'elenco di tutti i dirigenti, come dicevi te, una sera vediamo di portarse a cena FEGATELLI....

GIOVANNETTI Romano: vabbè dimmelo tu...io domani mattina lo chiamo e poi vieni giù a capannelle e poi ti riporto io a casa...qual'è il problema?....

Mario MAROTTA: quando ti pare...una delle sere della prossima settimana quando ti pare che....

GIOVANNETTI Romano: vabbeh...

Mario MAROTTA: **...ci vediamo un'attimo....sai che voglio fare...Romano...a questo punto?...**

GIOVANNETTI Romano: uh?

Mario MAROTTA: **se dovemo stravolgere...stravolgemo tutto...**

GIOVANNETTI Romano: bravo...bravo....

Mario MAROTTA: ...l'unica cosa buona è che me copreno tutte e cinque le cose....

GIOVANNETTI Romano: bravo...bravo...sò d'accordo...

Mario MAROTTA: che almeno posso fare un'altro lavoro....capito?....

GIOVANNETTI Romano: so...d'accordo!...

Mario MAROTTA: tanto voglio dire...non è che se va via Ascenzo va via.....si ma pure lo stesso Minicillo.....

GIOVANNETTI Romano: sì...sì....bravo...o tutti o nessuno....

Mario MAROTTA: certo....(incomprensibile) è così....

GIOVANNETTI Romano: esatto...tanto ricominci da capo è meglio....

Mario MAROTTA: ricominciamo da capo ed è meglio per tutti....

GIOVANNETTI Romano: esatto....

Mario MAROTTA: vabboh.... un abbraccio...ciao...

Presto fatto, GIOVANNETTI chiama FEGATELLI per chiedergli la disponibilità all'incontro. Andranno a cena martedì sera al ristorante Il Paradiso Terrestre, sito in Roma via delle Capannelle 142.

Conversazione registrata al progressivo 3218 del RIT 80/11 del 22.03.2011 (vds allegato 144)

In sottofondo

Dott. GIOVANNETTI Romano: Ci vediamo un attimo a cena guarda ..se no..ecco

Conversazione

FEGATELLI 2:.. Pronto?..

Dott. GIOVANNETTI Romano: Luca?

FEGATELLI 2: sì

Dott. GIOVANNETTI Romano: martedì prossimo, siamo a cena io, te e MAROTTA,

FEGATELLI 2: va...va bene

Dott. GIOVANNETTI Romano: eh! Siamo dalle parti tue al Paradiso Terrestre o da Rinaldo..così

FEGATELLI 2: va bè anche al Paradiso terrestre dai..

Dott. GIOVANNETTI Romano: che te lo segni..telo segni

FEGATELLI 2: lì a che ora?(incomprensibile)

Dott. GIOVANNETTI Romano: otto e mezza, nove..

FEGATELLI 2: otto e mezza, nove..va bene..

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene?

FEGATELLI 2: d'accordo

Dott. GIOVANNETTI Romano: grazie Luca, ciao..

Evidentemente FEGATELLI sceglie, tanto che MAROTTA comunica ad Ascenzo il suo prossimo avvicendamento, camuffato da rotazione degli incarichi.

Dal CV del dirigente, pubblicato sul sito della Regione Lazio, emerge infatti che lo stesso ha rivestito la carica di "DIRIGENTE AREA "RIFIUTI" ORA "CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI" dell'ex Direzione Regionale "Energia e Rifiuti" (ora Direzione regionale Attività Produttive e Rifiuti), con atto di organizzazione n. B5000 del 23-12-2008, decorrenza incarico dal 01 gennaio 2009 e fine il 10 aprile 11 per "altro incarico", che consiste nella titolarità dell'"AREA POLIZIA MINERARIA, ACQUE MINERALI E TERMALI, ENERGIA della Direzione Attività Produttive e Rifiuti". Il suo posto verrà preso da Maria Grazia Pompa, anch'essa, come Luca FEGATELLI, proveniente dal ruolo dei dirigenti delle Aree Regionali Protette, e, almeno a quello che è dato leggere nell'esposto depositato dal sindacato regionale DIRER – DIR (di cui si parlerà nella scheda personale di FEGATELLI), "protetta" di Raniero DE FILIPPIS.

Ma le conversazioni intercettate fanno chiaramente intendere che tutto il movimento aveva un fine specifico: allontanare Ascenzo.

Lo stesso Ascenzo, escusso presso gli Uffici di Procura, rammenta il rammarico per l'avvicendamento.

Narra di un provvedimento di MAROTTA che ha riguardato non solo lui, ma tutti i dirigenti del settore. Del resto, l'avversione di FEGATELLI nei suoi confronti, a seguito della concessione della tariffa a RIDA Ambiente, era tale da non poter condurre ad un finale diverso.

Ed infatti produce, alcuni giorni dopo, i provvedimenti relativi all'avvicendamento dei vari dirigenti, sulla base della riorganizzazione dell'intero assetto dei Dipartimenti operato in quel periodo. Ciò che appare evidente è che **MAROTTA, istigato da GIOVANNETTI e**

FEGATELLI e pressato da LANDI , fa leva sullo strumento della ridefinizione della pianta organica per liberarsi del dirigente non più gradito. Le conversazioni d'anzie riportate chiariscono in modo inequivoco come qui non si parli di uso di discrezionalità amministrativa, ma di uso del potere di organizzazione per finalità ritorsive.

Ascenzo, amareggiato, pensa che ci sia sotto lo zampino di FEGATELLI e LANDI , e chiarisce in una telefonata con il legale rappresentante della RIDA Ambiente, il perché del suo allontanamento:

Conversazione registrata al progressivo 1149 del RIT 325/10 del 5.04.2011 (vds allegato 161):

Riccardo Ascenzo: maa.. io l'ho detto, ma io non c'ho problemi l'ho detto al signor LANDI , l'ho detto in tutte le riunioni e gli ho detto in tutte le salse e se poi vogliono uccidere..uccideteme, ma non lo fa nessuna Regione sta cosa qua ma che..perché s'annamo a impiccà..ma adesso tanto se ne accorgono da soli che..che è ingestibile na cosa del genere

Fabio Altissimi : e io il sign..

Riccardo Ascenzo: (inc)

Fabio Altissimi : e il signor Bruno LANDI ?

Riccardo Ascenzo: eehh..beh

Fabio Altissimi : che dice?

Riccardo Ascenzo: vabbé che dice..adesso vediamo però comunque che..che fa ma..ma una cosa che..che non funziona può andare avanti? allora loro vogliono conservare le tariffe e allora si beccano tutti sti ritardi cioè...non può voler la botte piena e la moglie ubriaca..tu vuoi le tariffe perché sappiamo qual'è il loro interesse di.. di tenere una specie di monopolio eccetera vabbé allora ti tieni pure i ritardi perché questa eeh cioè è un sistema talmente artefatto.. talmente coso che nu.. che nun...che nun va e nun funziona..non si riesce a gestire

Fabio Altissimi : e ma allora ti potrebbero dire: "ma noi l'abbiamo sempre gestita così i rifiuti del Lazio adesso.."

Riccardo Ascenzo: eh sempre sì, sì, sì, sì certo sì ma le leggi se cambiano, quando nun funzionano se devono cambiare..si devono cambiare! vabbé questa è una idea mia poi è inutile che parliamo delle cose che ognuno a vede a modo suo, però è ingestibile allora tu dovresti se..ehm..se applichi per..il Decreto 15 tu devi fare una..una tariffa all'inizio poi a fine anno devi chiedere Ria e part n'altra volta quelle società che fanno ste cose qua e devi chiedere il resoconto, sempre certificato come ho detto, a parte che sono grosse spese insomma, io credo che prima o poi un po di intelligenza verrà fuori a tutti è..eh..poi voglio dire cioè..ma allora voglio dire ma ehm le autostrade d'italia fanno i bilanci quando devono fare le..le..le i caselli? i così?non lo so! qua siamo alla follia che ogni volta che fai un cambio di tariffa devi fa il bilancio di tutta la discarica, termovalorizzatore e quant'altro. E non è possibile no..bah..no..no..no..non si gestisce sta cosa e non si gestisce. Poi c'ha delle contraddizioni proprio...poi non te..non te voglio annoià poi su ste cose qua perché poi (inc.)

Fabio Altissimi :no..(inc.) per me è cultura questa voglio dire (inc.)

Riccardo Ascenzo: eh, no allora guarda c'è una cosa che proprio nun se regge una delle tante guarda allora io ciò un TMB per esempio? un termovalorizzatore? io ti faccio la tariffa quando tu apri, quindi a quel punto ammortizzi il costo dell'acquisto del terreno, tutto quanto..dopo cinque anni, sei anni quando hai ammortizzato eh..il costo del terreno fai un revampi (fonetico, probabilmente il termine è "revamping", ossia il processo a cui viene sottoposto un macchinario o un intero impianto in cattive condizioni per essere revisionato e riportato allo stato di salute iniziale) fai qualcosa in più e chiedi un'altra tariffa? per..per assurdo diminuisce la tariffa perché i costi acquisto terreno li hai già ammortizzati e non li puoi più caricare

Fabio Altissimi : certo

Riccardo Ascenzo:capito le cose assurde che vengono fuori!?(inc.)

Fabio Altissimi : e invece..e invece..e invece per assurdo aumentano!

Riccardo Ascenzo: no, praticamente loro no ci stanno dicono come scusa eh ma..ma io adesso so dieci anni che stooo sul territorio ho fatto questo ho fatto quell'altro adesso che fai me le riduci?però la stri..la strigente logica del decreto 15 è questa, si fa sul bilancio quindi il bilancio vuol dire che quello che hai ammortizzato non lo puoi più scaricare un'altra volta sui costi,

è assurdo !è un sistema balordo che se mangia loro e noi e alla fine tutti siamo alla paralisi...e i NOE ce

sguazzano..dicono aaah..tu non hai rispettato questo non hai fatto quell'altro, ma dai! è la follia pura quella cosa là..è la follia pura

Fabio Altissimi : ma pure..ma pure sti NOE controllano? ma che controllano pure questi!Boh

Riccardo Ascenzo: no veramente cioè ...vabbé...comunque lasciamo stare non è che posso dire niente però è un sistema che non

funziona, io continuo a dirlo..perché alla fine..o me cacciano via..

OMISSIS

Riccardo Ascenzo: oh, poi dopo sto sistema de tariffe fatto a cavolo così significa che per esempio a Latina due società una accanto

all'altra vanno in due tariffe diverse perché si basa sui costi

Fabio Altissimi : certo

Riccardo Ascenzo: si basa sui costi e come dire l'autostrada che va a Civitavecchia è diversa dall'autostrada che va a L'Aquila il servizio è sempre quello..l'ottica..la tariffa andrebbe fatta sul..nell'ottica del servizio reso. Allora tu fai solo discarica? X, fai discarica e TMB? X più Y, fai discarica, TMB e termovalorizzazione? X più Y più Z..

Fabio Altissimi : certo

Riccardo Ascenzo: è nell'ottica del servizio, più dai e più vie...e più prendi!invece anzi

Fabio Altissimi : ma poi (inc.)

Riccardo Ascenzo: con sto sistema gli conviene addirittura portà in discarica perché dove..che faccio dopo vado a pagare pure e..il termovalorizzatore?no, faccio il CDR e poi lo riporto in discarica. Capito sto sistema?

Fabio Altissimi : beh ma questo

Riccardo Ascenzo: è un sistema balordo! balordo!

Ascenzo mette il dito nella piaga, e stigmatizza tutta la politica di determinazione tariffaria. Come si è già detto in precedenza, tutta l'architettura poggia, ancor prima che sulla revisione della tariffa di ingresso, sulla sua determinazione.

Come rileva correttamente il funzionario regionale (preposto proprio all'analisi delle tariffe), il meccanismo costruito dalla Regione Lazio (leggi: prima SPAGNOLI quale RUP, con riferimento al decreto commissariale 15/2005, poi FEGATELLI) è tale per cui, una volta ottenuta la tariffa, conviene produrre il CDR e buttarlo in discarica, perché termovalorizzare significa spendere di più ("con 'sto sistema gli conviene addirittura portà in discarica perché dove..che faccio dopo, vado a pagare pure e..il termovalorizzatore?no, faccio il CDR e poi lo riporto in discarica"), che è esattamente ciò che CERRONI e gli altri fanno ad Albano e Malagrotta.

Laddove, al contrario, il sistema dovrebbe essere basato non sui costi ma sul servizio reso ("la tariffa andrebbe fatta sul..nell'ottica del servizio reso. Allora tu fai solo discarica? X, fai discarica e TMB? X più Y, fai discarica, TMB e termovalorizzazione? X più Y più Z...").

Come dice Ascenzo, il sistema "è balordo". Ma rende bene.

Ricapitolando, la "presa" del gruppo criminale investigato sul sistema delle tariffe di ingresso dei rifiuti, grazie all'onnipresente FEGATELLI, operava in duplice direzione:

- verso l'interno, "a monte", consentendo alle società del Gruppo CERRONI impegnate nella gestione degli RSU di "confezionare" la tariffa in relazione alle proprie esigenze, grazie all'utilizzo sistematico di una società di revisione cui far certificare dei costi stabiliti dallo stesso gestore e da aziende allo stesso collegate; e "a valle", omettendo di procedere ai dovuti controlli e alla revisione della tariffa a consuntivo (come si è visto per la vicenda di Albano Laziale);

- verso l'esterno, in duplice direzione: per un verso omettendo di determinare la tariffa di ingresso di società concorrenti con il Gruppo CERRONI, impedendo quindi loro di ricevere gli RSU dei comuni potenzialmente interessati, e per l'altro imponendo ai medesimi di smaltire i medesimi rifiuti presso le discariche riconducibili al CERRONI (come si è visto nel presente paragrafo).

In tale contesto si inseriscono i seguenti reati: delitti di falso ideologico e abuso d'ufficio per Raniero DE FILIPPIS con riferimento alla determina B1456 del 2010; delitti di falso ideologico e abuso d'ufficio per Luca FEGATELLI e Raniero DE FILIPPIS con riferimento alla nota 075689 del 2010 indirizzata al Capo Dipartimento Magrini, con richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di determinazione provvisoria della tariffa di RIDA Ambiente (C1841 del 2010); delitto di abuso d'ufficio per induzione a FEGATELLI, con riferimento alla Determina di Giunta Regionale n. 373 del 7 agosto 2010 .

Quanto alla rimozione di Ascenzo, la condotta contestata in rubrica deve ritenersi commessa in violazione dei doveri di ufficio in quanto volta esclusivamente ad operare in danno dello sventurato dirigente regionale. Circa le violazioni di legge si rinvia al paragrafo relativo all'abuso di ufficio.

Quanto alle responsabilità individuali, esse vanno ascritte a: FEGATELLI Luca, in qualità di Capo del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus, quale vero e proprio domunis della struttura informale costituita in seno alla Direzione Rifiuti della regione Lazio; GIOVANNETTI Romano, segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus, quale trait d'union tra le istanze del LANDI, l'assessore Pietro Di Paolantonio, MAROTTA e FEGATELLI; MAROTTA Mario, in qualità di responsabile della direzione Generale Attività

Produttive e Rifiuti, materiale artefice del provvedimento di trasferimento; LANDI Bruno, in qualità di concorrente extraneus, legale rappresentante delle aziende destinatarie dei provvedimenti in istruttoria da parte dell'Ascenzo e suggeritore del provvedimento "punitivo".

10.4. L'impianto di TMBAAS di Ecoambiente [22]

Il desiderio di LANDI , approssimandosi l'approvazione del nuovo piani rifiuti, è far sì che lo stesso prevedesse un obbligo per i comuni di conferire in discarica a Borgo Montello fino a concorrenza di quanto autorizzato. Ciò viene evidenziato nella seguente conversazione intercorsa tra LANDI e GIOVANNETTI (registrata al progressivo 804 del RIT 131/11 del 15.03.2011, allegato 145 inf. NOE 22.06.2011), in cui il LANDI chiede all'assistente dell'assessore di far inserire una quota di gestione di rifiuti di 180.000 tonnellate da poter spendere come garanzia finanziaria con le banche:

Avv. LANDI Bruno:.....allora stavo dicendo che sto facendo i primi approcci con le banche per valutare la possibilità di finanziamento del piano....perchè è lungo (incomprensibile)....collegare la (incomprensibile) ad alimentare il piano....allora la cosa che io trovo normalmente è un'interesse....quindi ti serve come elemento interesse positivo a forza di colloqui si sono resi conto che se ci potessero mettere la medaglietta di aver accompagnato la Regione nella realizzazione del Piano... che mi fa gioco quindi non ci sono pregiudiziali ostativi però **sono tutti alla ricerca di verificare se i comuni pagano....perchè se non pagano poi non si rientra** dal (incomprensibile)....e poi se le società che chiedono il mutuo sono sufficientemente solide....allora anch'io cose che ho già detto anche a Ronghi in modo un giorno convocatevi intorno ad un tavolo UNICREDIT.....e... BIIS...

DI PAOLANTONIO: che poi sono tutti soci del ... (incomprensibile)

Avv. LANDI Bruno: esatto... allora .. (incompreso) dice allora sto piano lo vogliamo finanziare? Avendo peraltro la fortuna che non devi come ente pubblico cacciare i soldi (incompreso) ma c'hai dei (incompreso) ... i quali.....

DI PAOLANTONIO: intervengono.....

Avv. LANDI Bruno:.....intervengono loro....glieli presti e te li RIDAnno in quindici anni (incomprensibile) mo per Latina io per agevolare la cosa, ho cercato (incomprensibile) la cosa....ho cercato di fare una proposta che dice ... ti dò un maxi canone da 7 milioni di euro

DI PAOLANTONIO: io ho conosciuto COLUCCI...

Avv. LANDI Bruno: quale (incompreso).. un ragazzo giovane e simpatico...

DI PAOLANTONIO: giovane per dire! (nдр: ridono).....omissis dal minuto 25:10 della conversazione fino al minuto 26:03.....

Avv. LANDI Bruno:....allora....ti dicevo....c'è questo interesse.....no? Nello stesso tempo c'è il tema delle garanzie.....**intanto la Regione potrebbe dire....dietro l'operazione ci sono io, quindi statevene tranquilli e accompagnateli, gli imprenditori sono degni di fede sono delle persone.....perbene**

GIOVANNETTI Romano: su questo BIL (nдр: Banca impresa Lazio) ci stanno già lavoRANDO..... (nдр: incompreso per sovrapposizione delle voci)

Avv. LANDI Bruno:si...però....

DI PAOLANTONIO: ... (incompreso) ... che BIL fin'ora ha provveduto diciamo alla parte (incompreso) non sulla parte strutturale(incomprensibile).....

Avv. LANDI Bruno:....ma sai....basterebbe semplicemente accostare un qualche capitolo.... così.... nel bilancio (incomprensibile)....eventuale....perchè siamo abbastanza orgogliosi per chiudere e partire da soli....**é ovvio che parte di tutto è questa revisione tariffaria che ripristina quel delta che abbiamo detto che è necessario per restituire i soldi....insomma no**

GIOVANNETTI Romano: certo....

Avv. LANDI Bruno: **purtroppo se non mi riconosci nessun tipo di delta....come cazzo faccio....(incomprensibile) conti con quelli dell'Ama.....e fai il conto della tariffa al netto di ogni profitto e di ogni reddito....lo fai perchè quando c'è un nuovo investimento arriva al valore pubblico come è successo a Frosinone**

DI PAOLANTONIO:.....io ho un'altra convinzione che se noi riuscissimo con una certa concomitanza con una vicinanza dei tempi....nel.....ordinata sul trattamento....nell'adeguamento delle tariffe e restiling del post Malagrotta.....io a quel punto non c'ho manco imbarazzo a dire vabbe pagate un euro in più come cittadini sennò.....tutto questo serve ehhhhh ... volete a bonifica tutto questo costa non è che scende na mano dal cielo e faaaa..... (N.d.r. sovrapposizioni di voci) **è anche il post-mortem di Malagrotta....**

GIOVANNETTI: bravo...

DI PIETRO PAOLANTONIO:.....**pure quello ha un costo....cioè...non è una cazzata....**

Avv. LANDI Bruno:...bada bene che impercettibilmente secondo una linea sicura, negli ultimi dieci anni il sistema ha fatto passi in avanti sostanziosi perchè la operatività è migliorata, il comune (ndr incomprensibile) l'ambiente sono migliorate....l'attenzione....(incomprensibile)....diciamo che gli (incomprensibile) li abbiamo ampiamente soddisfatti...andiamo avanti e facciamo che assistiamo questi così.....**ora....due cose sulle quali si potrebbe riflettere ed inserirle eventualmente nel piano sono.... la durata dell'autorizzazione ...**noi per esempio abbiamo l'autorizzazione a cinque anni...però ricordo che il decreto matteoli per solo chi ha l'Iso 9000, l'Iso 14000.....

GIOVANNETTI Romano: allunga....

LANDI : allungava a 10....quindi bisognerebbe che tenerne il coso che per chi ha questi requisiti l'autorizzazione dura 10 anni ed è rinnovabile automaticamente se aumenta (incomprensibile)**e la seconda cosa è la diciamo la fissazione di quell'ambito dell'utilizzo da parte dei comuni....per esempio noi ora serviamo Latina, Anzio e Nettuno...e sò 130.000 tonnellate annui più quelli privati per gli speciali non pericolosi dovendo salire a 180.000 secondo le previsioni di piano di quell'impianto, i 50.000 ce li possono dare Aprilia, Cisterna e qualche altro comunello**, è ovvio che **se nel piano Regionale si dicesse che gli impianti che sono inseriti nel piano e che quindi devono essere realizzati, per una quantità prevista lì in caso fossero 180.000, hanno il conferimento delle quantità programmate assicurato, questo per le banche sarebbe che....se no io sono costretto a dimostrare che cosa?**

GIOVANNETTI: **si...ho capito...ho capito....**

LANDI : ...che me devo arrampica sugli specchi per

GIOVANNETTI: cercare...(incomprensibile)

LANDI :....dovrei andare da D'alessio dovrei andare da quell'altro.... devo creà il bacino.....per creare il bacino non posso nemmeno fà (incomprensibile)

Analizzando il Piano Rifiuti della Regione Lazio del [2010](#), si legge che effettivamente **nella provincia di Latina è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di TMB con capacità pari a 180.000 t/a da parte della società Ecoambiente s.r.l.**

Tabella 6.3.2. Impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Anno di entrata in esercizio	Capacità prevista (t/a)
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	2014	180.000
RI	Casale Penta	Rieti	Rieti	2015	50.000
RM	Colle Fagiolaro	Colleferro	Roma	2015	125.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	2014	135.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	2014	190.000

Fonte: Regione Lazio

Evidentemente, la strategia di far indicare addirittura l'obbligo per i Comuni di smaltire lì non è andata a buon fine; ciò che LANDI è riuscito ad ottenere è stato l'inclusione del realizzando impianto TMB nel Piano Rifiuti.

Ed infatti, dopo il rilascio della tariffa a RIDA Ambiente il vecchio assetto sembra, almeno in parte, superato. E ciò è stato reso possibile solo grazie alla scelta coraggiosa di un dirigente regionale che ha perso il posto per aver difeso le proprie idee.

La Regione Lazio infatti, con nota [81414](#) del 26 aprile 2012 scrive ai comni dell'ATO di Latina quanto segue:

Come già indicato nella nota prot. n.69313 del 06/04/2012, la gerarchia dei rifiuti relega lo smaltimento esclusivamente alla fase residuale della gestione, rendendo prioritaria ogni forma di prevenzione, riciclaggio e recupero sul rifiuto.

L'ATO Latina dispone, ad oggi, di un solo impianto in esercizio per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, effettivamente non sufficiente a garantire il trattamento dell'intero rifiuto indifferenziato prodotto dal medesimo ATO. Un secondo impianto, autorizzato nel 2009, sarebbe in grado di rendere autosufficiente l'intero ATO, ma sullo stesso è gravato un contenzioso giurisdizionale protrattosi fino alla recente sentenza del Consiglio di Stato del 13/04/2012 che, accogliendo il ricorso della Società, ha sbloccato la sua realizzazione e messa in esercizio, fino alla quale l'ATO risulterà avere un deficit di trattamento.

In ogni caso, l'impianto esistente, gestito dalla società R.I.D.A. Ambiente s.r.l., autorizzato ed in esercizio, deve essere utilizzato fino al massimo della sua potenzialità.

Codesto Comune, pertanto, così come tutti i Comuni dell'ATO Latina, prima di "perseguire nell'attività di conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto di Borgo Montello", dovrà assicurarsi che l'impianto TMB sopradetto abbia esaurito la sua potenzialità autorizzata.

Si rappresenta inoltre che il Piano Rifiuti, come ricordato nella nota richiamata, prevede anche una seconda possibilità, ovvero che "in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza dell'ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, ferma restando il principio di prossimità".

Codesto Comune, così come tutti i Comuni dell'ATO Latina, è quindi tenuto, una volta verificato che l'impianto presente nel suo ATO non è in grado di trattare il rifiuto prodotto per sopraggiunti limiti autorizzativi, a richiedere agli impianti presenti nei due ATO limitrofi (Roma e Frosinone), riportati nel Piano Rifiuti, se questi siano in grado di trattare il proprio rifiuto urbano indifferenziato, nelle more della realizzazione impiantistica prevista nel Piano stesso.

Così, il comune di Formia, con delibera [320](#) del 15 ottobre 2012, ha deliberato di conferire i propri rifiuti presso detta discarica, sulla base della seguente considerazione :

Dato atto che l'impianto di TMB dei rifiuti della RIDA AMBIENTE Srl risulta l'unico esistente, individuato nel territorio provinciale dal P.R.G. della Regione Lazio che può essere utilizzato per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati dal Comune di Formia e che, secondo le informazioni assunte, presenta una sufficiente capacità residua per trattare i rifiuti raccolti sul territorio comunale;

Che è esattamente ciò che Altissimi lamentava nelle sue conversazioni con Ascenzo.

Pertanto, l'interesse del Gruppo CERRONI è indirizzato verso una soluzione che consenta alla discarica di Borgo Montello di diventare nuovamente competitiva rispetto a RIDA Ambiente.

Se realizzasse il suo impianto di TMB, già autorizzato per 180.000 tonnellate annue, ciò sarebbe perfettamente lecito. Ma il tentativo che sta andando avanti in questi mesi, testimoniato dalle ultime intercettazioni, è di ottenere altro.

Come già detto in precedenza, la normativa europea vieta il conferimento in discarica dei rifiuti non adeguatamente trattati (articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003, il quale stabilisce che i rifiuti possono essere allocati in discarica solo dopo trattamento).

La direttiva 1999/31/CE, definisce come "trattamento" i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero. Il concetto di trattamento non va comunque preso in considerazione in modo isolato. Esso, infatti, costituisce esplicazione del principio superiore (già visto) della "gerarchia dei rifiuti", il quale prevede un vero e proprio "ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale" (art. 179 comma 2 TUA), che è il seguente: a) prevenzione; b) preparazione

per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.

Il “trattamento”, quindi, non è un obbiettivo, ma uno strumento, tanto che il comma 6 del medesimo art. 179 TUA stabilisce che *“nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”*. Non a caso, l'articolo 183, lettera s), definisce il “trattamento” come tutte le *“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”*. Bisogna pertanto avere chiaro che “recupero” e “trattamento” non sono sinonimi, nel codice dell'ambiente.

Viceversa, nel decreto legislativo n. 36/2003, relativo alle discariche, all'articolo 2 si definisce il trattamento come *“i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”*. Ecco perché il successivo articolo 7 stabilisce che *“i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento”*.

Quando parliamo di “trattamento” con riferimento ai rifiuti da conferire in discarica, dobbiamo quindi avere riferimento alla nozione di cui al decreto 36/2003.

Il Ministero dell'ambiente, con circolare n. [14963](#) del 30 giugno 2009 ha caldeggiato una interpretazione estensiva della nozione di trattamento, ritenendo che *“riguardo alla trito vagliatura ed alla possibilità di considerarla come forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1 del D.lgs. 36/2003, si osserva che detto trattamento fisico, finalizzato a ridurre il volume dei rifiuti e a separare alcune frazioni merceologiche, quali i metalli, può rispondere ai requisiti della norma comunitaria”*.

In proposito, tuttavia, la Commissione Europea il 17 giugno 2011 aveva aperto procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. In particolare la Commissione UE contestava allo stato italiano tre profili, tutti relativi agli impianti di Malagrotta (gli stessi sono ampiamente riportati nella [relazione della Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti del luglio 2012](#), allegata agli atti, faldone apposito)⁷³; quello che ai presenti fini interessa è il secondo, secondo cui la Commissione ritiene che, *“per essere conforme alla direttiva discariche e alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento*

⁷³ Ritiene in particolare la Commissione:

1) che il deficit di capacità di tmb, quale risulta dal progetto di piano di gestione dei rifiuti per il periodo 2011-2017 e dall'ordinanza n. Z0012 del 31 dicembre 2010, indichi che il sistema di gestione dei rifiuti della regione Lazio non è conforme all'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (nel prosieguo: “la direttiva quadro sui rifiuti”), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

2) in secondo luogo che, “per essere conforme alla direttiva discariche e alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati a discarica debba consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana. Un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana, secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva discariche e dagli articoli 4 e 13 della direttiva quadro sui rifiuti”.

3) In terzo luogo, per quanto riguarda in particolare la discarica di Malagrotta, la Commissione ha ricevuto numerose denunce concernenti i cattivi odori che provengono da tale discarica, in violazione dell'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti, a norma del quale la gestione dei rifiuti deve essere effettuata, in particolare, senza causare inconvenienti da odori.

dei rifiuti destinati a discarica debba consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana. Un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana, secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva discariche e dagli articoli 4 e 13 della direttiva quadro sui rifiuti”.

Con nota 31 maggio 2012, la [Commissione](#) scriveva nuovamente allo Stato italiano affermando che “il fatto di sminuzzare o frantumare rifiuti indifferenziati prima di interrarli non è sufficiente in quanto occorre un trattamento meccanico-biologico dei rifiuti per stabilizzarne il contenuto organico, processo atto a ridurre il possibile inquinamento”, concedendo termine di due mesi per la risposta.

Comunque, la Regione imponeva ai gestori almeno la tritovagliatura dei rifiuti. Con nota n. 122355 del 30.06.2009, infatti, la Regione Lazio imponeva ai gestori di discariche per rifiuti non pericolosi prive di impianti di trattamento a monte, (quale la ECOITALIA 87 per Guidonia, nonché la Ecoambiente s.r.l. per la discarica di Borgo Montello, in provincia di Latina, e in parte Malagrotta), di dotarsi del suddetto sistema, secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009.

Parallelamente, il nuovo Piano Rifiuti della Regione Lazio prevedeva che l'utilizzo della tritovagliatura come trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la citata circolare 14963 del 30/06/2009, fosse da considerare come trattamento idoneo a ridurre il volume specifico dei rifiuti, separando alcune frazioni merceologiche come i metalli.

Il TAR Lazio tuttavia, con sentenza n. [121/2013](#), confermando quanto già affermato con sentenza 4195/2011, ha ritenuto che la mera tritovagliatura non sia da considerarsi trattamento idoneo, in quanto (come affermato anche dalla Commissione Europea) per essere conforme alla direttiva discariche ed alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana. Pertanto, “la semplice separazione meccanica della frazione secca dalla frazione umida di un rifiuto non può comportare il mutamento della natura del rifiuto da urbano a speciale, con conseguente sottrazione del ‘rifiuto speciale’ alla disciplina del ‘rifiuto urbano’. Altrettanto si giungerebbe alla conclusione irrazionale che ciò che non può essere smaltito e trasportato fuori Regione “intero” (il rifiuto urbano), possa poi essere smaltito e trasportato una volta “frazionato” (il rifiuto speciale con codice CER 19.12.12).

Secondo il TAR a tal fine non può essere considerata decisiva l'attribuzione del codice CER 19.12.12, perché le operazioni di tritovagliatura (e, cioè, il trattamento che consiste in una operazione di pretrattamento composta di triturazione e vagliatura; la fase di triturazione serve a ridurre il volume dei rifiuti, mentre la vagliatura ha lo scopo di separare i diversi tipi di materiale, ad esempio, in base alla pesantezza, che compongono un determinato rifiuto) “si pongono come preliminari rispetto a quella che sarà l'operazione compiuta di recupero o smaltimento cui il rifiuto deve essere sottoposto e non sono, quindi, utili, da sole, a cambiare la classificazione del rifiuto secondo l'origine. Affermare il contrario significherebbe consentire – mediante la semplice operazione meccanica e di riduzione del volume – di disattendere la normativa che disciplina la gestione dei rifiuti urbani, il principio di autosufficienza ed il divieto di smaltimento in regioni diverse da quella di produzione (cfr. Cass. Penale, Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 46843: Tribunale di Milano, Ufficio GIP, 23 marzo 2006). In conclusione, deve ritenersi che proprio considerazioni

del genere espresso dalla richiamata giurisprudenza abbiano indotto il legislatore ad abrogare la lettera n) del terzo comma dell'articolo 184 del Codice dell'Ambiente".

In sostanza, un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, senza una adeguata selezione delle diverse azioni dei rifiuti ed una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana.

Sul decreto ministeriale il giudice amministrativo è ancora più esplicito, affermando che *"la citata circolare ministeriale (Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009), però, oltre ad essere anteriore all'apertura della procedura di infrazione 2011/4021 e ad apparire in contrasto con la normativa indicata, era chiara nel precisare che, in ogni caso, la soluzione della tritovagliatura avrebbe dovuto essere considerata un'opzione del tutto transitoria, proprio alla luce della circostanza che tale soluzione impiantistica non garantisce la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e non consente di raggiungere gli obiettivi dettati dalla normativa comunitaria e dal D.lgs. n.36/03. E' chiaro che il concetto di 'transitorietà' non può essere dilatato fino al punto di consentire l'adozione e l'approvazione di un Piano quale quello contestato, a distanza di anni dall'affermazione contenuta dalla circolare richiamata, posto che la Regione Lazio ha approvato l'atto di pianificazione impugnato prevedendo, in presenza di una procedura di infrazione comunitaria pendente, il conferimento fino al 2015 dei rifiuti indifferenziati in discarica utilizzando la tritovagliatura"*.

Ciò premesso in termini di scenario normativo ed amministrativo, appare evidente come la partita dei RSU si giochi ora sulla nozione di "trattamento"; in tal senso l'invito di LANDI (uomo navigato nel mondo dei rapporti istituzionali) all'ing. Lombardi a *"lavorare di fino"* e a *"non dormire sui vecchi schemi"* va letto proprio nella prospettiva anzidetta (Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 3697 del 10/07/2012 h. 10:07 dell'ultima tornata di intercettazioni, informativa del 17.10.2012, la conversazione sembra riferirsi al bando per la realizzazione dell'impianto TMB).

La situazione attuale vede nell'ATO di Latina un solo impianto TMB, quello di RIDA, e due discariche senza TMB, entrambe a Borgo Montello: Indeco ed Ecoambiente.

Al di là dell'aspetto normativo, vi è un importante ritorno economico nella gestione dei RSU tramite un impianto di trattamento. Ed infatti, per attuare una politica che favorisca una minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi è stato istituito, con l'art. 3 (commi da 24 a 40) della legge n° 549 del 28/12/1995, il tributo speciale per il deposito in discarica per i rifiuti solidi, meglio nota come *"ecotassa"*, disciplinato poi nel Lazio con Legge Regionale n°42 del 10/09/1998 (*"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, per l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta era così determinato:

- a) lire 4 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- b) lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
- c) lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata o da separazione meccanica;
- d) lire 30 al chilogrammo per i rifiuti urbani smaltiti tal quali⁷⁴.

Il successivo comma 5 della legge precisa che *"gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima*

⁷⁴ Per gli anni successivi al 1998, la Regione fissa con propria legge, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d)".

Appare evidente quindi che conferire in discarica i "sovvalli", ossia i residui del processo di trattamento meccanico biologico (191212), rispetto ai rifiuti "tal-quali", significa, per il gestore, risparmiare l'80% dell'ecotassa, e quindi far pagare ai Comuni che conferiscono in discarica una tariffa minore.

Nell'ultima tornata di intercettazioni infatti il Gruppo, LANDI in testa, risulta essersi attivamente speso presso diversi rappresentanti di livello della Regione Lazio affinché gli uffici dell'ente autorizzassero la realizzazione di un impianto di pretrattamento dei rifiuti in ingresso presso la discarica di Latina – Borgo Montello, gestita proprio dalla Ecoambiente s.r.l.⁷⁵

Come si ha avuto modo di analizzare nel paragrafo relativo alla vicenda delle tariffe rifiuti, attualmente l'unico impianto di trattamento esistente nell'ATO di Latina è quello gestito dalla RIDA Ambiente, dove i Comuni sono ora tenuti a smaltire i RSU in attesa che la discarica di Borgo Montello costruisca il suo TMB.

La compresenza di due impianti, sia pure determinando un sovradimensionamento impiantistico rispetto al fabbisogno previsto di RSU indifferenziato del bacino di riferimento⁷⁶ potrebbe, come visto, determinare effetti positivi in ordine alla concorrenza, con evidenti vantaggi per i comuni.

⁷⁵ Con nota nr. 42/9 – 31 del 15/05/2012 del CCTA - N.O.E. di Roma.

⁷⁶ Va peraltro rammentato come nella stessa provincia esista già l'impianto di TMB della RIDA Ambiente s.r.l. con potenzialità pari a circa 107.000 t/a, capacità di cui è stato previsto un incremento fino a 167.000 t/a nel 2011.

Tabella 6.3.1. Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata (t/a)
FR	S. P. Orteila	Coffelice	Frosinone	327.000
LT	Sacida *	Aprilia	Latina	107.670
RM	Rocca Cencia	Roma	Roma	234.000
RM	Malagrotta 1	Roma	Roma	187.000
RM	Malagrotta 2	Roma	Roma	280.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	183.000
RM	Salara	Roma	Roma	234.000
VT	Casale Bussi	Viterbo	Viterbo	215.000
Totale				1.767.670

Fonte: Regione Lazio

* L'impianto in località Sacida, Comune di Aprilia (LT), a partire dal 29/07/2011 è stato autorizzato, con determinazione n° B6174, ad un incremento fino a 165.270 t/a, portando la capacità complessiva regionale autorizzata esistente a 1.825.270 t/a

La somma delle due capacità di gestione all'interno dei due impianti di TMB porta la potenzialità nella provincia fino a circa 347.000 t/a nel momento in cui dovesse essere realizzato e dovesse entrare in funzione l'impianto proposto dalla Ecoambiente s.r.l. A ben osservare, si tratta di una capacità equivalente alla produzione di RSU indifferenziati dell'ATO di Latina, al lordo della raccolta differenziata. Difatti il documento approvato indica i seguenti dati:

- anno 2011 - **357.212** t di RU prodotti;
- anno 2014 - **329.166** t di RU di cui si prevede la produzione;
- anno 2017 - **343.472** t di RU di cui si prevede la produzione.

Lo stesso documento, nell'analisi di scenario prevista tra il 2011 ed il 2017 in ordine alle capacità impiantistiche dei TMB nella provincia di Latina, prevede che già nel 2011 i RU indifferenziati da inviare a TMB si attestino nell'ordine di 144.000 tonnellate circa. La differenza tra questa quantità e quella effettivamente prodotta (357.000 ton circa) dovrebbe essere rappresentata dalla Raccolta Differenziata. A questo punto sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno della provincia unicamente l'impianto già esistente, ovvero quello della RIDA Ambiente s.r.l. autorizzato per la potenza di 167.000 t/a circa. Così come per gli anni a seguire laddove il trend di RU indifferenziati da inviare a TMB dovrebbe attestarsi intorno alle 120.000 t/a. A questo punto, in prospettiva, non sarebbe necessaria la realizzazione del TMB della Ecoambiente s.r.l. atteso che l'aliquota di RU indifferenziati residui dalla RD sarebbe gestita interamente all'interno dell'impianto della RIDA Ambiente s.r.l.

Ovviamente, la presenza di due impianti nella stessa area geografica potrebbe consentire grandi vantaggi in termini di concorrenza, posto che i gestori dei medesimi sarebbero costretti a formulare offerte più vantaggiose ai comuni. Invece, ciò che Landi chiedeva era che il Piano assicurasse alla sua azienda quel quantitativo da parte dei comuni per poter spendere quel quantitativo come garanzia per le banche.

Inoltre, alla luce del recente decreto emanato dal Ministro dell'Ambiente il 3 gennaio 2013 ("Nomina del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei legge 24 dicembre 2012, n. [228](#)), sarà possibile avviare a trattamento i rifiuti urbani indifferenziati anche al di fuori del proprio ATO, avendo il c.d. "supercommissario" ricevuto il potere di saturare gli impianti di trattamento di tutta la Regione con i rifiuti provenienti da Roma e attualmente smaltiti a Malagrotta.

Ma LANDI e gli altri non vogliono aspettare, e perorano la approvazione di un impianto di tipo innovativo che, una volta approvato, a suo dire consentirebbe alla società di applicare una riduzione di 12 Euro/ton sul tributo speciale da versare alla Regione Lazio, riduzione derivante dall'applicazione del prezzo di 3 €/ton (previsto per gli impianti di recupero) invece di 15 €/ton (previsto per gli impianti di smaltimento finale - discariche).

L'operazione condotta da LANDI, nel periodo monitorato, appariva come un tentativo di indurre i comuni dell'area Pontina ad avviare i loro rifiuti presso l'impianto di Borgo Montello, spacciando l'impianto in via di approvazione per un impianto di recupero.

Si è infatti visto come, in ossequio al principio della gerarchia dei rifiuti, lo smaltimento deve essere l'ultima ratio, e occorre invece trattare i rifiuti. Ma in tanto il trattamento è in linea con il principio della gerarchia dei rifiuti, in quanto attraverso lo stesso si realizza un "recupero". Spesso invece si confondono i due vocaboli, utilizzandoli quali sinonimi.

Ed infatti, negli impianti di TMB, si recupera prevalentemente il CDR, (in misura che il decreto 15/2005 fissa come non inferiore al 25%), la FOS (25%) e una percentuale trascurabile (circa 2%) di metalli.

Viceversa, l'impianto progettato dalla Ecoambiente (come da progetto acquisito in atti, allegato alla richiesta di AIA) appare come un tritovagliatore cui viene aggiunta una fase di digestione della frazione organica, che genera del biogas. Ciò tuttavia non determina se non una riduzione volumetrica del rifiuto, che non viene in alcun modo recuperato.

A tal proposito viene alla mente una conversazione intercorsa il 28 giugno 2012 (giorno in cui verrà prorogata per l'ennesima volta Malagrotta) tra Piero GIOVI e tale Pezzuti, in cui GIOVI chiede dei dati all'interlocutori, necessari a CERRONI per rispondere ad una serie di interrogativi postigli dal Ministro Clini, che l'avvocato avrebbe incontrato quel giorno:

GIOVI: No... e sa, sono quelle cose che poi dopo dovute da... **oggi l'avvocato è stato da Clini**, noh

PIZZUTI: Umh

GIOVI: **E noi avevamo proposto, ma sta tutto imbastito, tutto er pensiero, allora me telefona e me fa : Aoh guarda che quello vo sapè quattro cifre di investimento**, e quelli hanno tirato fuori: un capannone e dice quanto costa un capannone prefabricato da duecentomila metri cubi? Gli ho detto: Avvocà se non me dice quanto è alto quanto è lungo che gli e dico... (ride)

PIZZUTI: (Ride) Ma che va al mercato...

GIOVI: Non gli e posso di una cosa del genere, mo allora capirà ha messo in moto tutti Carrera eccetera, gli e faccio fa una cosa a mano libera... vedi un pò che se pò fa un pensiero oh io...

PIZZUTI: Per fare cosa scusi GIOVI per fare un impianto di TMB?

Tabella 10.4.1. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata

ATO	Rifiuti indifferenziati (t/a)			Capacità presente o autorizzata (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	98.867	78.303	81.706	327.000	327.000	327.000
Latina	144.362	115.900	120.937	165.270	345.270	345.270
Rieti	32.431	25.369	26.471	0*	0*	50.000
Roma	1.047.104	846.061	882.830	1.118.000	1.443.000	1.568.000
Viterbo	67.059	53.276	55.592	215.000	215.000	215.000
TOTALE	1.389.822	1.118.908	1.167.535	1.825.270	2.330.270	2.505.270

* Flussi destinati a trattamento meccanico biologico di altro ATO

GIOVI: **Per fare un impianto... sì, è leggermente un TMB camuffato**, però soprattutto se

Non un vero TMB, ma piuttosto un TMB “camuffato”, anzi, ancora meglio, un tritovagliatore “camuffato da TMB”.

Il perché è presto spiegato. Se a tale impianto fosse attribuita la valenza di impianto di recupero, Ecoambiente diventerebbe più competitiva di RIDA e potrebbe riprendersi i rifiuti di Latina, il comune che nell’area geografica produce la maggior quantità di RSU. La vicenda veniva investigativamente alla luce nel momento in cui si registravano diverse telefonate tra LANDI e altri personaggi interessati al compimento della manovra. Tra questi figuravano dirigenti ed esponenti politici del comune di Latina che, va ricordato, risulta essere possessore di quote della Ecoambiente⁷⁷.

Alcuni dubbi sulla legittimità complessiva dell’operazione sorgevano in seguito all’ascolto di una conversazione intercorsa tra LANDI e la Dott.ssa Grazia DE SIMONE⁷⁸, del Comune di Latina. Alla donna LANDI riferiva che sul punto “...*si era impegnato anche MAROTTA Mario, Dirigente dell’Area Rifiuti della Regione Lazio*”, nonché “*di aver ricevuto autorevoli conferme, sia da lui che da MINICILLO (altro Dirigente dell’Area Rifiuti della Regione Lazio), su questa esigenza di far presto...*”.

LANDI faceva un chiaro riferimento all’approvazione ed all’autorizzazione del nuovo impianto da installare in testa alla discarica. Per raggiungere questo risultato egli stava intrattenendo nel medesimo periodo una frenetica serie di contatti che da una lato erano finalizzati a sponsorizzare l’adozione di una ben mirata scelta da parte del comune di Latina mentre dall’altra si sostanziano in una lieve ma costante pressione sugli uffici regionali chiamati ad autorizzare l’impianto. Secondo quanto sostenuto da LANDI l’impianto sarebbe stato autorizzato con una presa d’atto, senza l’approvazione formale di V.I.A., in quanto “...trattandosi di una richiesta di stralcio per le prime 40.000 tonnellate, dentro il 10%, la V.I.A. non serve...”.

Sussistevano però degli ostacoli. Uno era per l’appunto l’assoggettamento a V.I.A. L’ingerenza che LANDI esercitava verso gli uffici regionali diveniva tangibile nel momento in cui egli avanzava delle esternazioni che chiamavano in causa MAROTTA e Minicillo.

L’importanza della partita emerge in modo chiaro in una conversazione che LANDI intrattiene con un dipendente, tale PORZI. Si capisce infatti che l’approvazione dell’impianto come idoneo secondo la normativa europea a “trattare” i rifiuti consentirebbe di abbassare la c.d. “Ecotassa” da 15 a 3 euro a tonnellata, così recuperando competitività sulla concorrenza, ossia RIDA Ambiente di Aprilia, ossia la ditta di Fabio Altissimi.

Decreto 49504/11 Progressivo 2728/12 N° Evento 96

Data di Inizio 09/05/2012, ore 11:02:08

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

PORZI Fabio

LANDI Bruno

PORZI Fabio Pronto ?

BRUNO LANDI : Sì Porzi?

PORZI Fabio: Sì.

BRUNO LANDI : Le è arrivata la comunicazione di oggi alle tre?

PORZI Fabio: sì, sì alle 15.00.

BRUNO LANDI : ho invitato anche l'Ing. Lombardi così siamo i magnifici quattro ...

PORZI Fabio: perfetto...

⁷⁷ Le quote, pari al 51% del capitale totale, sono detenute indirettamente attraverso la Latina Ambiente s.p.a.

⁷⁸ La Dott.ssa Grazia De Simone è dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Latina

BRUNO LANDI : vorrei fare una riflessione su ieri e conseguentemente assumere delle decisioni ; lei però mi deve fare questo piccolo favore, di **portarmi una tabella con comparati i costi di smaltimento per il Comune di Latina da noi e per il Comune di Latina ad Aprilia**; ora di **Aprilia sappiamo quale è la tariffa che viene praticata**, poi sappiamo cosa si aggiunge a quella, vale a dire l'Ecotassa in misura ridotta e i benefit ambientali che devono essere pagati, si ricorda che facemmo già a suo tempo degli approfondimenti?

PORZI Fabio: sì, sì ..

BRUNO LANDI : Ora per quanto riguarda noi, **lei consideri che dal momento in cui il nostro nuovo metodo venisse omologato anche per noi l'ecotassa scenderebbe da 15 a 3** capisce?

PORZI Fabio: sì, sì ...

BRUNO LANDI : Cioè **recuperiamo un enorme vantaggio competitivo rispetto agli altri , anche nell'ipotesi di gare** ..

PORZI Fabio: è chiaro ...

BRUNO LANDI : cioè **siamo in grado di sconvolgere il mercato** ...

PORZI Fabio: e sì, da quel punto di vista

BRUNO LANDI : di diventare di nuovo un fattore attrattivo ...

PORZI Fabio: ...speriamo ...

BRUNO LANDI : Porzi le correranno dietro tutti gli smaltitori allora me lo porta alle 15.00 questo lavoretto?

PORZI Fabio: sì, **l'unico problema è ad Aprilia**

BRUNO LANDI : **la tariffa non si ricorda che era 82 e qualcosa ?! .. quelle che ci avevano detto, quella che ci aveva dato D'APRANO, che sapevamo insomma, avevamo scritto anche in qualche nota, recuperi la documentazione ha due tre ore davanti la faccia sta cosa ...però la faccia con assoluta precisione perchè una cosa del genere serve probabilmente anche a CIRILLI e alla DE SIMONE, ha capito quale è il ... mi raccomando la precisione al millesimo ..**

PORZI Fabio: sì, sì certo certo ...

BRUNO LANDI : va bene, a presto.

PORZI Fabio: Ok.

(ALLEGATO 11 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Decreto 49504/11 Progressivo 2728/12 N° Evento 95

Data di Inizio 09/05/2012, ore 10:57:53

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

Grazia DE SIMONE

LANDI Bruno

DE SIMONE: Pronto?

BRUNO LANDI : Cara Dottoressa De Simone! Sono LANDI ...

DE SIMONE: Ah, buongiorno avvocato ...

BRUNO LANDI : Sono proprio un suo affezionato ammiratore, oserei dire quasi interlocutore abituale ...

DE SIMONE: Allora come va?

BRUNO LANDI : Io direi benino, spero che la Regione possa con una procedura rapida esaminare la cosa ...

DE SIMONE: ... **su questo si è impegnato anche MAROTTA** ...

BRUNO LANDI : **...si così mi ha confermato, volevo dirle che ho ricevuto autorevoli conferme sia da lui che da MINICILLO su questa esigenza di "far presto", però volevo dirle anche un'altra cosa che le può servire nelle sue elaborazioni comparative; che nel momento in cui questo nuovo metodo di gestione venisse omologato e considerato rispondente alla normativa Europea, eh, noi godremo pure dell'abbattimento conseguente del tributo speciale da versare in Regione, quindi sarebbe un altro risparmio per il Comune eh!**

DE SIMONE: ah! è importante questo

BRUNO LANDI : perchè noi scenderemo da 15 a 3, così come per gli impianti, perchè nel momento in cui io faccio pretrattamento che viene omologato dalla Regione ad ogni effetto, non può che esserci come conseguenza un ridimensionamento del tributo ...

DE SIMONE: eh...ma.... c'è anche, per noi ... no vero?

BRUNO LANDI : ... come no!!

DE SIMONE: ... no dicevo nel senso come benefit, il benefit rimane quello ?!

BRUNO LANDI : il benefit è altra cosa ... no il benefit resta diciamo così quello che è, **il benefit per il Comune di Latina finchè viene da noi, è ovvio che nel momento in cui dovesse spostarsi ad Aprilia deve pagare il benefit al Comune di Aprilia e calcolare nel conto il venir meno il benefit per ...** (ndr voci sovrapposte) ...

DE SIMONE: ... senta ma nel momento in cui la Regione da l'Ok

BRUNO LANDI : noi al 1° giugno come le ho detto siamo pronti a partire ... tanto è che siccome MAROTTA credo deve fare un viaggio all'estero nei primi giorni della prossima settimana lui dice poniamoci come traguardo per l'approvazione definitiva il giovedì o il venerdì della prossima settimana, nel contempo incontratevi a livello tecnico con MINICILLO e diciamo i suoi aiutanti in modo tale che tutte le eventuali criticità vengano esaminate e superate e quindi si possa arrivare ad una conclusione

DE SIMONE: ...e certo

BRUNO LANDI : ...questo è il percorso, quindi oggi è mercoledì, dovremmo chiudere a una settimana data, insomma, non di più

DE SIMONE: ...va bene

BRUNO LANDI : ...e questo ci consente di acquisire tutti gli strumenti, i mezzi e risorse per partire il 1° giugno

DE SIMONE: Loro convocheranno una conferenza?

BRUNO LANDI : Ma non credo, credo che ... **mi ha detto MAROTTA facciamo una riunione ... anche perchè trattandosi di una richiesta stralcio ora per le prime 40.000 Tonnellate dentro il 10% non serve l'approvazione formale di VIA, diventa una procedura accelerata con presa d'atto....**

DE SIMONE: ,, si, si questo lo avevo chiesto se andava con la VIA mi avevano detto di no ,,

BRUNO LANDI : ... assume queste caratteristiche, poi con più calma per il resto attiveremo il procedimento di VIA..

DE SIMONE: ... certo ...

BRUNO LANDI : Però le volevo dare, diciamo, questo ulteriore elemento di riflessione ulteriore che se noi riusciamo a condurre a buon fine la cosa abbiamo quel significativo risparmio in bolletta per il Comune insomma.

DE SIMONE: Certo è importante.

BRUNO LANDI : La tassa ambientale da versare in Regione diventa

DE SIMONE: sì, sì ...l'ecotassa praticamente ...

BRUNO LANDI : **L'ecotassa diventa da 15 a 3 insomma, c'è questa specie di vantaggio competitivo dell'impianto di Aprilia** viene meno ed escono fuori gli svantaggi derivanti dalla rinuncia al benefit, dalla rinuncia diciamo perchè noi vi facciamo quello sconto che loro non credo potrebbero fare, bisognerebbe pagare il benefit al Comune di Aprilia che oggi il Comune non paga perchè smaltisce per conto proprio eccetera eccetera ...il maggior costo di trasporto ...se mettiamo insieme tutte le cose

DE SIMONE: Dobbiamo solo diciamo accelerare il tutto

BRUNO LANDI : Io le faccio pervenire una tabella comparativa dell'uno e dell'altro ...

DE SIMONE: Magari, ok va bene

BRUNO LANDI : A presto stia bene, grazie.

DE SIMONE: A presto, arrivederci.

(ALLEGATO 12 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/2012)

La questione caldeggiata da LANDI veniva ripresa nel corso di una telefonata intervenuta con l'assessore del comune di Latina Fabrizio Cirilli⁷⁹. Si tratta per altro dell'assessore competente per materia, appunto l'ambiente, quello a cui LANDI prospetta la convenienza economica legata all'invio dei rifiuti del comune di Latina presso l'impianto di Borgo Montello, in luogo di quello di Aprilia. Va però aggiunto che LANDI mentre da una lato sponsorizzava la sua azienda, dall'altro spingeva l'acceleratore verso gli uffici della Regione Lazio per una rapida approvazione del suo progetto (All. 76).

⁷⁹ nato a Latina il 11.09.1959. Vice sindaco e assessore all'Ambiente nel comune di Latina

Rimaneva però in sospeso il problema della V.I.A. Difatti, poiché l'impianto sarebbe da LANDI indicato come impianto di recupero e non di smaltimento la sua realizzazione esulava il concetto di *modifica non sostanziale* dell'impianto già esistente, ossia della discarica (il concetto è stato approfondito quando si è parlato del raffreddamento ad aria del gassificatore di Albano Laziale). Per questo il trattamento proposto da LANDI doveva con buona probabilità essere assoggettato a V.I.A. Ma LANDI aveva chiaramente necessità di affrettare i tempi per scongiurare la nefasta possibilità di essere sconfitto commercialmente dalla RIDA Ambiente s.r.l.

Decreto 49504/11 **Progressivo** 2728/12 **N° Evento** 94

Data di Inizio 09/05/2012, ore 10:55:29

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

CIRILLI Fabrizio (assessore e vicesindaco comune di Latina)

LANDI Bruno

FABRIZIO CIRILLI:

Pronto?!

BRUNO LANDI :

Fabrizio !!

FABRIZIO CIRILLI:

Dimmi Bruno !

BRUNO LANDI :

Nel ringraziarti per la cortese ospitalità .. ahh ... di ieri, **volevo segnalarti**, perchè sei forse o l'unico o uno dei pochi che capisce i problemi del settore, **che nel momento in cui tu stai discutendo su quell'altro fronte sappi che la omologa del nuovo sistema nostro di gestione, comporterà anche nel caso nostro l'abbattimento dell'ECOTASSA, non saranno più 15 ma andiamo a 3, ricordati pure questo eh, che nei benefici di cui ti ho parlato ce ne è per il Comune quello di un ritocco della tariffa, però potrebbe avere il beneficio di un abbattimento sostanzioso da 15 a 3 dall'Ecotassa da versare in Regione**, perchè noi facciamo un ...(ndr parola non comprensibile) ... dignitoso a tutti gli effetti ...

FABRIZIO CIRILLI:

Mi potresti far avere in modo sintetico un prospetto di ciò

BRUNO LANDI :

Di costi comparati ...

FABRIZIO CIRILLI:

se nel momento in cui si dovesse eh ...

BRUNO LANDI :

Sì, io avevo già fatto a parti invertite, a suo tempo, un calcolo che li metteva quasi sulla stessa linea salvo il costo del maggior trasporto a voi, avevo già fatto un appunto, però con questo elemento ulteriore diciamo che è incontestabile, la questione pende a totale nostro vantaggio, questo volevo dirti, quindi ti faccio avere un appunto scritto ...

FABRIZIO CIRILLI:

...e sì, perchè così almeno nelle sedi opportune io posso illustrare che siamo a ...(ndr parola non comprensibile) ... anche sotto questo aspetto, ok?!

BRUNO LANDI :

benissimo, io ieri più di tanto non potevo fare insomma, hai compreso che

FABRIZIO CIRILLI:

... no li ci dobbiamo incontrare noi un attimo perchè volevo scambiare qualche riflessione con te ... rispetto anche a quello che è uscito fuori

BRUNO LANDI :

Va bene, ok ... ciao a presto

FABRIZIO CIRILLI:

Ti saluto, ciao.

(ALLEGATO 13 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Rispetto a quest'articolata vicenda un altro scoglio si prospettava di fronte a LANDI ed all'amministrazione comunale di Latina. Si trattava, forse, dell'aspetto che maggiormente avrebbe condotto a naufragio l'idea sponsorizzata e veicolata da LANDI , ovvero il concetto di *gerarchia dei rifiuti*, laddove la normativa stabiliva una linea gerarchica di trattamento dei rifiuti che vede collocarsi l'operazione di recupero prima di quella di smaltimento. In questa partita la RIDA Ambiente s.r.l. sembrava essere enormemente avvantaggiata considerato che essa conduce un impianto di recupero (TMB), mentre la Ecoambiente gestisce una discarica che, attraverso il LANDI , tentava di camuffarsi da impianto di recupero.

Sul punto si era già espressa la Regione Lazio che – una volta infranto il tabù del monopolio CERRONIano - attraverso propri scritti⁸⁰ aveva imposto al Comune di Latina di servirsi proprio degli impianti della RIDA Ambiente per collocare i suoi RSU.

In realtà si era ben lungi dal tentativo di imporre ai comuni un operatore economico da utilizzare. Semplicemente la Regione, preso atto che non poteva continuarsi a smaltire il “tal-quale” in discarica, in ragione del principio di prossimità aveva indicato nello stabilimento della RIDA Ambiente il posto più idoneo, almeno fino all’adeguamento della discarica di Borgo Montello.

Anche altri comuni, come Formia e Pontinia, seguiranno tale strada.

Ad esempi, il comune di Formia, con delibera 320 del 15 ottobre 2012 deliberava di conferire dal 1° gennaio 2013 i RSU presso tale discarica. Nella motivazione del provvedimento vi è un preciso riferimento alla determina regionale:

Richiamata la nota prot. 81414 del 26.04.2012, avente ad oggetto: problematiche conseguenti il conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle discariche di Borgo Montello – Risposta a nota prot. 39012 del 11.04.2012 e prot. 37951 del 06.04.2012, con la quale la Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti rappresentava al Comune di Latina che “l'impianto esistente gestito dalla soc. RIDA AMBIENTE Srl deve essere utilizzato fino al massimo della sua potenzialità”.
Il Comune di Latina, così come tutti i Comuni dell'ATO Latina, prima di proseguire nell'attività di conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto di Borgo Montello dovrà assicurarsi che l'impianto di TMB (trattamento meccanico biologico) sopradetto abbia esaurito la sua potenzialità autorizzata.
Il Comune di Latina, così come tutti i Comuni dell'ATO Latina, è anche tenuto una volta verificato che l'impianto presente nel suo ATO non è in grado di trattare il rifiuto prodotto per sopraggiunti limiti autorizzativi, a richiedere agli impianti presenti nei due ATO limitrofi (Roma e Frosinone) riportati nel Piano Rifiuti, se questi siano in grado di trattare il proprio rifiuto indifferenziato, nelle more della realizzazione dell'impiantistica prevista nel piano stesso. ✓

Il diktat della Regione Lazio mal si conciliava con la volontà di Bruno LANDI . Per tutti questi motivi egli tentava di collocare la sua istanza ai diversi livelli istituzionali, fin anche all’assessore regionale ai Rifiuti ed Attività Produttive e al suo stretto collaboratore Romano GIOVANNETTI.

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 384

Data di Inizio 14/05/2012, 12:52:04

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

DI PAOLOANTONIO Pietro

DI PAOLOANTONIO PIETRO: Bruno?

LANDI BRUNO: sì

DI PAOLOANTONIO PIETRO: ciao buongiorno.

LANDI BRUNO: **volevo fa..volevo farti un salutino e dirti che nel pomeriggio io ..**

DI PAOLOANTONIO PIETRO: sì..

LANDI BRUNO: **..io volevo passare un momento da Romano..se c'è un momento in cui te becco..mi farebbe piacere.**

(ALLEGATO 14 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

La cura degli aspetti tecnici e documentali era stata demandata da LANDI all’ingegnere Pierpaolo LOMBARDI. Durante il periodo in cui si è proceduto al monitoraggio telefonico LANDI ha più volte interloquito con Lombardi che periodicamente lo aggiornava in ordine all’andamento del procedimento presso la Regione Lazio.

Da queste conversazioni si deduceva che Lombardi, per conto di LANDI , vantava ottime entrate presso gli uffici regionali, del comune di Latina e addirittura presso la sezione di Latina di ARPA Lazio. Difatti in una delle conversazioni registrate Lombardi affermava di

⁸⁰ Cfr. nota Prot. 81414 DB/04/13 del 26 aprile 2012 (All. 61)

avere interloquito anche con tale Chiarucci che a buona ragione poteva essere individuato in Dino Chiarucci, attuale responsabile della Unità Rifiuti e Bonifiche della ARPA Lazio - sezione provinciale di Latina.

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 460

Data di Inizio 16/05/2012, ore 11:22:50

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

LOMBARDI Pierpaolo

LANDI : Si. Ingegnere mi dica.

LOMBARDI: Si Avvocato, senta....**ho sentito in REGIONE....**

LANDI : Si..

LOMBARDI: allora. **CICCHELLI ha questa difficoltà....che in pratica non c'è nessuno che possa firmare questa...questa lettera** per l'invio della documentazione agli enti. Perché....MAROTTA non c'è, MINICILLO non c'è....e quindi dice: io non so che fa'...

LANDI : mhh....mhh...

LOMBARDI: **questo è il problema....quindi, ufficialmente, non sa se riuscirà a partire domani....forse...**

LANDI : **Ho capito...**

LOMBARDI: **....questa....cioè, l'invio ufficiale, da parte della REGIONE, agli ENTI...**

LANDI : **...Sì...**

LOMBARDI: **...io però gli ho detto che noi, in maniera non ufficiale, gliel'abbiamo consegnata agli enti, quindi...**

LANDI : **....secondo la prassi...**

[omissis]

LOMBARDI: per cui io **adesso mi metto al telefono e mi chiamo: CHIARUCCI, LA VALLE, FRANCESCO PER ORTO VALLE** (N.D.R.: quest'ultimo nominativo è poco comprensibile)....così....

LANDI : SI...SI...SI...SI....bhè...Lei dica loro che la REGIONE è in procinto di mandare formalmente la cosa...

LOMBARDI: Esatto....esatto...

LANDI : va bene...

LOMBARDI: vabbè...

LANDI : **....poi vediamo di cercare l'Ing. MINICILLO.....**

(ALLEGATO 15 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 461

Data di Inizio 16/05/2012, ore 11:57:53

Direzione Chiamata Ingresso

In altra conversazione tra LANDI e Lombardi diviene esplicito che l'impianto proposto non sembrerebbe poter sostituire un TMB tradizionale, dovendosi ritenere solo una soluzione tampone, evidentemente posta in essere solo per non essere tagliati fuori da RIDA Ambiente. Ma delle due l'una: o siamo di fronte ad un impianto di trattamento vero e proprio, e quindi siamo di fronte ad una modifica sostanziale e occorre la VIA; oppure non siamo di fronte ad un impianto di trattamento, e allora l'impianto è di fatto solo il solito specchietto per le allodole.

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

LOMBARDI Pierpaolo

LOMBARDI: Bhè....l'ultima telefonata...

LANDI : Sì....

LOMBARDI: Pronto, avvocato?.....

LANDI : ...Ingegnere...eccoci qua...

LOMBARDI: Sì....allora...l'aggiorno un attimo delle telefonate....

LANDI : si.....si...

LOMBARDI: che ho fatto....Allora.....**Ho chiamato la DE SIMONE....la DE SIMONE ha detto:" No..Vabbè...noi siamo concordi nel....nell'applicare questa cosa.....deve....solo che partire...."**.....eehh....adesso manderanno in...in accordo con l'ASSESSORE un sollecito in REGIONE.....

LANDI : va bene!....

LOMBARDI: e, dopodichè ho sentito CHIARUCCI....

LANDI : si....

LOMBARDI: ...e **CHIARUCCI dice: "...Sì. Da un punto di vista tecnico, va benissimo...una bellissima idea...tutte le discariche si dovrebbero coltivare in questa maniera...."**...**E' un po' titubante sul fatto che possa essere autorizzato...in termini sostitutivi, anche se temporanei, di un sistema di trattamento convenzionale...**

LANDI : ma che se inventa??....

LOMBARDI: ...eh! lo difatti gli ho detto: "...ma...

LANDI : ma che cazzo de discorso

LOMBARDI: ho detto....dottore ma...

LANDI : ma che discorso è??.....

LOMBARDI: se analizza bene....difatti poi dopo mi son....c'ho perso una mezzoretta per telefono...per dirgli:" ...Guardi...eeehh.....teoricamente...cioè...è un sistema....sulle bas... (NDR: poco comprensibile...).....non c'è scritto da nessuna parte che io devo costruire un capannone... e devo realizzare un...un...

LANDI : ma quella poi è un'altra cosa che noi faremo...non vorrei che....scus..

LOMBARDI: ...infatti...è un process...difatti...no no....io difatti....

LANDI : non vorrei che....scusi....all'origine della sua domanda....non vorrei che ce fosse l'idea che noi rinunciamo all'impianto....

LOMBARDI: io gli ho detto....." noi contestualmente....."

LANDI : c'è scritto così esplicitamente.....

LOMBARDI:**"stiamo pubblicando..."**.....io ho detto:".....contestualmente, stiamo pubblicando il bando di gara per realizzare l'impianto..."....

LANDI : eh!....e allora....e allora....

LOMBARDI: ...**questo ci serve solamente per....in via transitoria...temporanea...ad essere pronti con un trattamento, prima delle...dell'avvio del....dell'impianto.....**

LANDI : esatto....

LOMBARDI: dell....(NDR: parola incomprensibile)....

LANDI : certo...

LOMBARDI: ...ma...poi dopo gliel'ho analizzato.....ha voluto capire come funzionava...bene, preciso...

LANDI : si....

LOMBARDI: e quindi gliel'ho rispiegato tutto....lui ha detto:" Sì!...è un pò tirata la cosa....però...."....ha detto:" **vediamo cosa ne pensa la REGIONE....**".....allora lì mi son....

LANDI : va bene....

[omissis]

(ALLEGATO 16 della richiesta di proroga nr. 42/3-20 del 04/06/ 2012)

Era lo stesso Lombardi ad affermare telefonicamente che Chiarucci aveva espresso delle perplessità sulla possibilità di autorizzare l'impianto sponsorizzato da LANDI al comune di Latina. Viene da se che Chiarucci poteva essersi espresso in qualità di tecnico competente per materia e la cosa suffragava ancor più l'ipotesi investigativa secondo cui LANDI stava tentando in ogni modo di far autorizzare in maniera non lineare e corretta la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la gestione di rifiuti. Che questo impianto non possa sostituire il TMB tradizionale lo afferma anche LANDI , ciò che rafforza l'idea che ci si trova di fronte ad una modifica sostanziale. Tanto che alla fine Ecoambiente presenterà una richiesta alla Regione Lazio di VIA e AIA accorpate.

Un rilevante interesse hanno suscitato alcune conversazioni intercorse tra LANDI ed il sindaco di Latina, Giovanni DE GIORGI, avvenute subito dopo la firma di una delibera comunale che affidava alla concorrente RIDA Ambiente la gestione dei rifiuti raccolti nel comune di Latina⁸¹. La scelta

⁸¹ delibera 286 del 1 giugno 2012 (All. 63)

intrapresa dall'amministrazione del capoluogo pontino sembrava essere mal digerita da LANDI che telefonicamente manifestava al primo cittadino il suo dissenso e le sue perplessità. Assai singolare appare l'atteggiamento del sindaco che, nel parlare con LANDI, manifestava la volontà di voler ritirare la delibera lasciando intendere di non gradire il conferimento dei rifiuti alla RIDA AMBIENTE. Egli, secondo quanto emerso dalla lettura della conversazione, era stato costretto ad emanare l'atto in virtù di quanto imposto dalla normativa. Si trattava, difatti, della obbligata conseguenza derivante dalle prescrizioni imposte dal principio di *gerarchia del trattamento dei rifiuti* e delle indicazioni date dagli uffici della Regione Lazio⁸².

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 1643

Data di Inizio 01/06/2012 18:23:49

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

DE GIORGI Giovanni (sindaco del Comune di Latina)

GIOVANNI: **No, noi, come ti ha spiegato Fabrizio, abbiamo dovuto fare la, la delibera subito per quanto riguarda il discorso della RIDA**

BRUNO: Eh ma **allora di che discutiamo**

GIOVANNI: eh no, **di come uscirne fuori, perchè è una cosa provvisoria** oh

BRUNO: **provvisoria che vuol dire?**

GIOVANNI: **che io voglio ritirare la delibera**, capito?

BRUNO: Ma scusa, ma non è meglio che aspetti il tavolo tecnico e la approvi dopo che c'è stato il tavolo tecnico?

GIOVANNI: **Eh no, perchè io voglio andare in ...(incom)...a ritirarla, in modo che ...(incom)...come ti ha spiegato pure Fabrizio, noi a livello normativo abbiamo dovuta farla sta cosa qua obbligatoriamente, però io voglio fare il tavolo lunedì per ritirarla subito, io non voglio andare a conferire in RIDA**

BRUNO: ho capito, **quindi tu faresti un ritiro motivato?**

GIOVANNI: E certo, **io quello la voglio fare, così mi metto a posto**

BRUNO: mi sembra però, mi sembra però un percorso molto arduo insomma

GIOVANNI: no

BRUNO: certamente è difficile che

GIOVANNI: e no, **se facciamo una cosa motivata la ritiriamo e stiamo a posto**

BRUNO: mah, speriamo bene

GIOVANNI: ok

BRUNO: ti ripeto, non, ci avrai pensato, avrete pensato

GIOVANNI: no, no, ...(incom)...**questa maniera quà in modo che stiamo a posto tutti quanti**

BRUNO: ho capito, ho capito, mi sembra però una cosa un po' barocca eh

GIOVANNI: no, no, non è barocca perchè il tavolo è fondamentale per uscirne fuori perchè **attualmente oggi non c'abbiamo una soluzione**

BRUNO: ho capito, va bene

GIOVANNI: ok, ti abbraccio

BRUNO: ciao

GIOVANNI: ciao, ciao

(ALLEGATO 26 della richiesta di proroga nr. 42/3-30 del 25.06.2012)

Come si è visto, la Regione aveva imposto ai comuni di non trattare ulteriormente i rifiuti presso impianti non muniti di TMB. Gli accertamenti successivi, condotti sino alla chiusura delle attività tecniche, hanno evidenziato che la delibera non risulta essere stata ritirata.

⁸² Cfr. nota Prot. 81414 DB/04/13 del 26 aprile 2012 (**All. 61**)

Si registra comunque un atteggiamento assai favorevole del sindaco di Latina nei confronti dell'impresa affinché essa non ceda una quota del mercato alla RIDA Ambiente, nonostante sia l'unica azienda in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per ricevere i RSU. Ciò ad ulteriore testimonianza del potere del circuito relazionale del Gruppo

LANDI , a questo punto, incaricava l'ingegnere LOMBARDI di attingere notizie circa l'operato e gli intendimenti del personale della sezione di Latina dell'ARPA Lazio.

LOMBARDI, a sua volta, chiamava Chiarucci dell'ARPA Lazio - Latina al fine di assumere informazioni.

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 1645

Data di Inizio 01/06/2012 18:50:28

Direzione Chiamata Uscita

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

LOMBARDI Pierpaolo

LOMBARDI: Pronto?

BRUNO: Scusi ingegnere

LOMBARDI: sì, sì

BRUNO: **mi era venuto in mente di quel sopralluogo li su Aprilia no?**

LOMBARDI: Sì

BRUNO: non se ne potrebbe avere una qualche notizia, per capire il senso della cosa?

LOMBARDI: Ehm, sì

BRUNO: **intendo chi lo ha fatto**

LOMBARDI: **posso vedere se a quest'ora riesco a trovare Chiarucci**

BRUNO: o domani insomma, ma semplicemente per avere conferma che si sia effettuato, in modo che così uno sa che cosa accade o è accaduto insomma

LOMBARDI: mhh

BRUNO: perchè ovviamente **se vi è stato non può che aver avuto esito positivo, se vi è questa accelerazione impressa a tutto**

(ALLEGATO 27 della richiesta di proroga nr. 42/3-30 datata 25.06.2012)

Decreto 49504/11 Progressivo 2724/12 N° Evento 1646

Data di Inizio 01/06/2012 18:55:06

Direzione Chiamata Ingresso

Gli interlocutori si identificano in:

LANDI Bruno

LOMBARDI Pierpaolo

BRUNO: Pronto?

LOMBARDI: Sì Avvocato, allora, sono Lombardi

BRUNO: eccoci qua

LOMBARDI: senta allora, sì, l'hanno **fatto il sopralluogo, ieri**

BRUNO: sì, sì

LOMBARDI: ehm, però ecco, **non mi ha detto nulla**

BRUNO: è chiaro

LOMBARDI: **mi ha detto solamente che sono rimasti un poco, loro come Arpa, stizziti dall'atteggiamento della Regione che li ha lasciati diciamo da soli**

BRUNO: da soli

LOMBARDI: **nell'andare, nell'andare a fare un sopralluogo e nel prendere decisioni che loro non prenderanno perchè dicono, non è compito nostro**

BRUNO: **ma qualcosa suggeriranno però**

LOMBARDI: ehm, sì, qualcosa

BRUNO: loro dovrebbero, dovrebbero quantomeno
 LOMBARDI: loro faranno una relazione
 BRUNO: svolgere una relazione consulenziale, le pare?
 LOMBARDI: Sì, sì, di, come, loro come organismo di controllo sì, **immagino che faranno una relazione che, non me l'ha confermato questo, però io gliel'ho chiesto, lui ha detto, sì, sì, faremo quello che c'è stato chiesto, non di più**
 BRUNO: ho capito, va bene, **meditiamo caro ingegner Lombardi**
 LOMBARDI: eh sì
 BRUNO: le aggiungo un'ultima cosa
 LOMBARDI: sì
 BRUNO: **che il tavolo tecnico di, di lunedì pomeriggio non sospende le precedenti, non sospende le eventuali determinazioni che dovessero essere prese, o delibere, durante la mattina, ha capito?**
 LOMBARDI: Ah, cioè la mattina intanto la mattina si parano
 BRUNO: **la mattina deliberano**, he, he, ecco, ha capito al volo, **la mattina si parano**
 LOMBARDI: **e poi il pomeriggio vediamo**
 BRUNO: e il pomeriggio può vedere se loro la ritirano, ah, ah, ha capito con che razza di soggettini abbiamo a che fare sì?
 LOMBARDI: Eh sì, sì
 BRUNO: questo spiega perchè la Provincia di Latina è ridotta in queste condizioni
 LOMBARDI: mhh
 BRUNO: con la complicità di tutti, vabbè
 LOMBARDI: e va bene, eh niente
 BRUNO: questo è il quadro, allora, il dato positivo è che lunedì mattina forse abbiamo quell'incontro, **il dato positivo è un tavolo tecnico, il dato negativo è che la mattina si determinano a prescindere**
 LOMBARDI: va bene, eh
 BRUNO: questa è la situazione, per noi non cambia niente
 LOMBARDI: no, e noi lavoriamo con quello che
 BRUNO: esattamente
 LOMBARDI: esatto, produciamo al massimo come sempre e vediamo
 BRUNO: va bene, va bene,
 LOMBARDI: va bene
 BRUNO: grazie e buon viaggio, stia bene
 LOMBARDI: a domani, arrivererci.

Il riferimento ad Aprilia era al sopralluogo eseguito dall'ARPA Lazio di Latina presso lo stabilimento della RIDA Ambiente in data [31 maggio 2012](#), cui aveva presenziato lo stesso Chiaretti.

Il senso delle due conversazioni risulta chiaro se collegato alla conferenza di servizi relativa ad Indeco (l'altra discarica di Brogo Montello) del [5 giugno 2012](#), in cui, completamente fuori dall'ordine del giorno, ARPA e Provincia espongono fatti e circostanze relative ad RIDA Ambiente, e segnatamente rappresentano, nonostante la sussistenza di una autorizzazione e di una tariffa, che l'impianto non dovrebbe considerarsi come un TMB, ma come un TM, ossia un trattamento non biologico, ma solo meccanico. Si riporta il brano di interesse:

"La Provincia di Latina e ARPA Lazio dichiarano di essersi recati in data 31/05/2012, presso l'unico impianto T.M.B. attualmente in esercizio (impianto in oggetto gestito dalla R.I.D.A. Ambiente s.r.l.), indicato nel Piano Rifiuti e che tale impianto allo stato attuale può essere considerato un T.M. e non un T.M.B., in quanto, sebbene tratti in maniera corretta la parte secca del rifiuto urbano indifferenziato producendo C.D.R./C.S.S., non ha ancora realizzato allo stato attuale l'impiantistica autorizzata per il trattamento corretto della frazione organica. La società gestrice ha dichiarato che tale impiantistica verrà realizzata entro 18 mesi. Tali informazioni sono state trascritte in un apposito verbale redatto durante il sopralluogo su menzionato e verranno trasmesse alla Regione Lazio quanto prima."

Dopo questa conferenza di servizi, la Regione, con nota [122261](#) del 22 giugno 2012 (sottoscritta da MAROTTA e Leone), scrive a Provincia ed Arpa e RIDA Ambiente, chiedendo supplementi di istruttoria; in sostanza, si ricomincia.

La Regione, tuttavia, non si esime dal ricordare all'ARPA che:

Con nota prot. n.102115 del 24/12/2011, acquisita al prot. n.229286 del 29/12/2011, che si allega, ARPA Lazio ha preso atto della sperimentazione, dichiarando che "della Relazione conclusiva e della documentazione presentata, in particolare dalle certificazioni analitiche prodotte dal laboratorio FARM s.r.l., si evince il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 05/02/1998 e Norma UNI 9903 per la produzione di CDR per tutti i campioni a verifica". ARPA Lazio ha pertanto riportato che quindi, "può essere condivisa la conclusione del periodo di sperimentazione" riportata dalla società.

E alla Provincia che:

La stessa Provincia di Latina, peraltro, con nota prot. n.104742 del 15/11/2010, aveva già comunicato a tutti i Comuni della Provincia che il processo di trattamento effettuato dall'impianto "costituisce una valida alternativa al conferimento del tal quale in discarica, con il valore aggiunto di recuperare parte dei rifiuti ai fini energetici".

Nella citata nota, la Regione formula anche un'altra osservazione, che sembra una sorta di "risposta a distanza" a quanto affermato da FEGATELLI e DE FILIPPIS nel provvedimento di rigetto della tariffa di RIDA Ambiente. In quella sede, si era testualmente affermato:

la Società, come evidenziato dalle note ARPA Lazio n. 8059 del 05.02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è proprietaria e gestisce un impianto non adeguato alle BAT di settore per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato, sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%;

Si è dimostrata l'infondatezza dell'assunto nelle pagine che precedono. Ma la Regione su questo punto ritorna, proprio per affermare che quello della putrescibilità dei rifiuti non può costituire un valido motivo ostativo:

la valutazione su alta o bassa putrescibilità del rifiuto urbano, codice CER 200301, è difficilmente valutabile e perseguibile come valore discriminante per il rifiuto in ingresso all'impianto proveniente dai Comuni conferitori, per il fatto che gli eventuali contratti con gli Comuni all'impianto sarebbero in ogni caso obbligatori per gli stessi ed un eventuale non accettabilità di un carico (magari perché ad "alta putrescibilità") comporterebbe l'impossibilità per il Comune stesso del conferimento presso altri impianti, ove non vi sono contratti in essere. Tale valutazione può invece essere riscontrabile sul rifiuto speciale e/o proveniente dalla raccolta differenziata in ingresso all'impianto, perché attività legata al libero mercato e quindi potenzialmente destinabile anche fuori ATO e/o fuori regione;

Posto a conoscenza di tali atti, Fabio Altissimi (titolare della RIDA Ambiente) a quel punto presenta una nuova [denuncia](#), in cui rappresentava numerose anomalie: dall'inconferenza della *discovery* del sopralluogo eseguito presso RIDA Ambiente in seno ad una conferenza di servizi relativa ad Indeco; dalla mancanza, nel verbale di sopralluogo, dell'asserita mancanza della linea di trattamento della frazione umida degli RSU., della non correttezza della contestazione, tanto che la provincia di Latina sarà successivamente contretta a "rimangiarsi" le lamentate mancanze.

La situazione presenta profili di particolare complessità. Ciò che si può dire, sulla base dei dati oggettivi a disposizione, è che da un lato si assiste al tentativo, operato dall'ARPA, non è chiaro a quali fini, di far "regredire" la RIDA Ambiente al rango di una impresa che non effettua un corretto ciclo di trattamento dei RSU, nonostante in passato avesse detto l'esatto contrario.

Dall'altro, si assiste al tentativo di LANDI e compagni di realizzare questo impianto di pseudo-trattamento meccanico biologico (il TMB "camuffato"), al fine di rientrare nel circuito dei rifiuti

urbani, magari approfittando della contemporanea regressione del TMB di RIDA Ambiente, in TM, come paventato in modo totalmente estemporaneo dai funzionari presenti nella conferenza di servizi relativa a Indeco.

Sembra che i tentativi di LANDI stiano sortendo i risultati sperati.

Ed infatti, in allegato al citato decreto del Ministro dell'ambiente, tra gli "Impianti di trattamento meccanico biologico previsti dal Piano regionale in corso di autorizzazione", è dato leggere che nell'ATO di Latina, la Ecoambiente Srl ha in corso una "*Istanza di modifica non sostanziale dell'Aia relativa alla discarica per realizzazione di un sistema di trattamento TMBASS (trito vagliatura + stabilizzazione organico sotto teli goretex) da mettere a bocca discarica*". Con ciò dandosi per scontata l'equiparazione del TMBASS al TMB tradizionale.

Sono in corso accertamenti tecnici atti a valutare se la semplice apposizione di teli di goretex sui rifiuti trito vagliati sia da considerarsi trattamento idoneo ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 36/2003.

A leggere la [sintesi non tecnica](#) dello studio di impatto ambientale, allegata alla domanda di autorizzazione sembrerebbe decisamente di no: **i rifiuti, dopo una normale trito vagliatura, vengono distinti in frazione secca e umida. La frazione secca, al contrario di quanto avviene in un impianto di TMB, viene direttamente abbancata in discarica come sovrullo (CER 191212), mentre la frazione umida viene collocata su dei teloni e coperta, in modo da sviluppare gas, che viene raccolto. Ma anche la frazione umida viene abbancata in discarica. Di fatto grazie a questa "sofisticata" invenzione, finisce in discarica praticamente il 100% dell'indifferenziato.**

Salvo ulteriori approfondimenti da demandare a tecnici idonei, sembra già di poter dire che ci si trova di fronte ad un "tal-qual" camuffato.

La cosa assume contorni ancor più gravi ove si consideri che nel corso della recente conferenza di servizi (11 febbraio 2013) tenutasi in Regione per valutare la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla Ecoambiente e dalla Indeco per continuare ad abbancare gli RSU indifferenziati in discarica, rimangiandosi tutto quanto aveva dichiarato nella citata nota 81414 del 26 aprile 2012 la Regione Lazio, in persona dei rappresentanti dell'area rifiuti, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione da parte di ECOAMBIENTE a smaltire i rifiuti indifferenziati in discarica per altri sei anni, a condizione che essi costituiscano il residuo di una raccolta differenziata "spinta".

Ora, a prescindere dal significato che si voglia attribuire all'aggettivo "spinta" (si vedrà nel paragrafo conclusivo come la realtà sia lontanissima rispetto agli obiettivi sbandierati nel Piano Rifiuti del 2011, dove si prefissava il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012, laddove nel 2010 si era appena al 16%..), sulla base di tutto quanto in precedenza evidenziato, appare lampante come la raccolta differenziata e l'obbligo di trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica siano concetti del tutto differenti.

Come si è già visto nel paragrafo introduttivo (par. 7.1), la raccolta differenziata concerne il principio della "prevenzione", e fa sì che si eviti la creazione di rifiuti da smaltire, perché ciò che viene raccolto in via differenziata viene recuperato a priori. Il trattamento rientra nel concetto di "gerarchia dei rifiuti", nel senso che esso deve consentire il recupero di quanta più parte dei rifiuti, sì da lasciare allo smaltimento un ruolo marginale.

Ottemperare, peraltro in un futuro ignoto, all'obbligo di potenziare la raccolta differenziata, non esenta dall'obbligo di rispettare il principio stabilito dall'art. 7 del d. lgs. 36/2003, che altrimenti ragionando si dovrebbe considerare la stessa raccolta differenziata una forma di trattamento del rifiuto, che sta a monte rispetto alla stessa raccolta. Il che, ovviamente, non è.

Tale impostazione appare confermata anche dagli ultimi atti di indagine.

Con nota 13/88-5 (2012) dell'11 marzo 2013 la S.O.C. dei Carabinieri analizza in chiave critica i contenuti del provvedimento, sottolineando come "*attraverso la suddetta impostazione decisionale, l'ufficio regionale esprime parere favorevole alla possibilità di perpetuare lo smaltimento in discarica dei rifiuti indifferenziati (tal quali) ovvero quelli individuati attraverso il codice CER 200301. La cosa appare essere principalmente in controtendenza rispetto alle ultime espressioni delle autorità europee ma ancor più non rispondente ai dettati normativi. L'articolo 7 comma 1 del*

D. Lgs. 36/2003 afferma perentoriamente che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. A ben osservare i RSU indifferenziati, di cui si fa menzione nel verbale, possono divenire oggetto di apposito trattamento finalizzato da prima a ridurre il carico di materiale biodegradabile ed in secondo luogo ad estrapolare le componenti da avviare a valorizzazione energetica giungendo così, all'esito delle lavorazioni, ad una riduzione degli impatti ambientali e ad un paritetico rispetto della c.d. gerarchia dei rifiuti. Non sembra trovare coerenza alcuna la citazione afferente la raccolta differenziata "spinta". Due sono gli aspetti critici rispetto a quest'ultimo punto: l'indicazione del CER 200301 alla frazione indifferenziata proveniente da raccolta differenziata "spinta" appare errata atteso che ad essa va riconosciuto ed attribuito il CER 200199 [(20) rifiuti urbani - (20.01) frazioni oggetto di raccolta differenziata - (20.01.99) altre frazioni non specificate altrimenti]; i rifiuti urbani indifferenziati, residuali della raccolta differenziata "spinta" (così come individuati nel verbale), possono divenire oggetto di apposita gestione in impianti di trattamento meccanico o trattamento meccanico biologico e quindi ad essi deve essere applicato il dettato di cui all'articolo 7 comma 1 del D. Lgs. 36/2003, per cui la loro destinazione naturale non è assolutamente la discarica".

Non è allo stato ancora stato emanato alcun provvedimento, ma si profila nuovamente all'orizzonte (come testimonia l'accurata richiesta di aiuto fatta pervenire dall'Altissimi in tutte le sedi istituzionali, ivi compreso questo Ufficio requirente) l'ombra lunga del monopolista (verosimilmente grazie all'importanza in Regione di FEGATELLI), che ogni volta che sembra essere uscito dalla porta, immediatamente si riaffaccia dalla finestra. Il che rende ancor più pressanti le esigenze cautelari di cui si parlerà in appresso.

11. Il reato associativo [2]

Quanto in particolare al reato di cui all'art. 416 c.p. si tiene a sottolineare quelli che secondo la giurisprudenza più recente vengono considerati i punti cardine del reato, dai confini normativi assai nebulosi in quanto descritto codicisticamente con formula ellittica.

In dottrina si sottolinea come la *ratio* normativa dell'art. 416 c.p. è quella di "rimuovere il pericolo che vengano commessi i reati oggetto del programma" criminoso, creando una tutela prodromica o anticipata rispetto alla commissione degli stessi, così da non essere necessario il c.d. "principio di esecuzione" di almeno uno dei reati satelliti.

Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, la giurisprudenza della S.C. ritiene – sia pure con alcune oscillazioni – che per potersi considerare sussistente una associazione ai sensi di cui all'articolo 416 c.p. debbano sussistere (si prendano ad esempio Cass., Sez. 1, sent. N. 10107/1998 e Cass. n. 881/1999: "l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira") necessariamente i seguenti requisiti:

1. creazione di una struttura formale, quantomeno allo stato larvale, ciò che distingue il reato associativo dal concorso di persone.

A tal proposito si citano: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43656 del 25/11/2010: "In tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito".

Sez. 5, Sentenza n. 31149 del 05/05/2009: "Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e la conseguente distrazione dei beni dell'impresa nel cui nome gli associati compiano

l'attività contrattuale, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecite, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza del vincolo associativo, pur non potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi (Cass. Sez. VI sent. n. 6728/89), può essere comunque desunta anche da *facta concludentia*, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell'organizzazione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 7789/87). Inoltre, Cass. Sez. I sent. n. 11344/93 ha affermato il principio secondo cui «una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo operano già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inserimento, "per *facta concludentia*", del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale».

Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio che il requisito dianzi evidenziato sia soddisfatto, trattandosi di una associazione costituita in parte da soggetti che operano all'interno di una struttura imprenditoriale, e che dura nel tempo da almeno quattro anni.

2. numero degli associati pari o superiore a tre e, una sia pur generica suddivisione in ruoli, anche se con una certa intercambiabilità; a tal proposito sembra quasi ultroneo sottolineare come la fungibilità di alcuni associati non elide in alcun modo la sussistenza del vincolo (del resto, iperbolicamente ragionando, non sarebbe possibile escludere l'appartenenza ad un sodalizio criminoso dedito all'omicidio su commissione solo perché il ruolo di "killer" viene ricoperto da diversi soggetti).

Sul punto, si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali:

Sez. 5, Sentenza n. 35479 del 07/06/2010: "Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione)".

Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010: "In tema di associazione per delinquere, la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi".

Sez. 3, Sentenza n. 43822 del 16/10/2008: "L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo".

Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 22/01/2010: "In tema di associazione per delinquere, non è necessario che il contributo offerto dall'associato sia indispensabile, potendo essere anche minimo e di qualsiasi forma o contenuto".

Tale massima, in realtà, non fa che applicare al reato associativo i principi generalmente dettati in materia di contributo causale nel concorso di persone. Nel caso di specie non vi è dubbio che tutti i compartecipi abbiano apportato un contributo causale concreto al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Sez. 1, Sentenza n. 34043 del 22/09/2006: *“Per la sussistenza del delitto di associazione a delinquere è sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma è però indispensabile il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti. (Fattispecie relativa ad associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento in danno di società finanziarie)”*.

Sentenza n. 31845 del 18/03/2011: *“Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo”*.

Quanto alla nozione di “organizzatore” dell'associazione per delinquere, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato (Sez. 5, Sentenza n. 37370 del 07/06/2011) che *“in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (Fattispecie relativa all'attività esercitata in seno al sodalizio dedito alla commissione di reati fallimentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte)”*.

3. *indeterminatezza del programma criminoso*; a tal fine, la giurisprudenza non richiede necessariamente una specifica programmazione di una serie indeterminata di delitti, bensì una generica predeterminazione della commissione di alcuni delitti (Cass. Pen. Sez. &, sent. N. 3886/2011; Sez. I, sent. N. 5340/93).

§12. Il ruolo dei singoli associati [2]

Scendendo nel concreto, oltre a rinvenirsi nel caso che qui occupa in modo chiaro una struttura organizzativa “informale” sovrapposta a quella formale delle società relative al gruppo imprenditoriale riconducibile a Manlio CERRONI, si è in presenza di un preciso e perdurante disegno criminoso, la cui realizzazione perdura nel tempo.

Chiaramente, essendo l'attività del Gruppo CERRONI variamente diversificata e gestita, anche se concentrata nel settore della gestione dei rifiuti, l'apparato associativo si presenterà, per così dire, ad “assetto variabile”, presentando un nocciolo duro costituito dalle stesse persone, solitamente con ruoli di vertice o di snodo chiave, e di soggetti che si associeranno solo con riferimento ad alcune specifiche vicende, ciò che risulta perfettamente in linea con la giurisprudenza testè richiamata (v. anche sent. n. 31845/2011).

Quanto al primo aspetto, l'attività captativa, le sommarie informazioni testimoniali e le acquisizioni documentali operate consentono di inferire come la compagine associativa, pur se in continuo divenire nella sua componente soggettiva in relazione alle mutevoli esigenze del Gruppo, nel suo “nocciolo duro” perdura ininterrottamente almeno dalla primavera del 2008. Quanto al ruolo svolto da ciascuno dei compartecipi all'interno dell'associazione, onde evitare di appesantire troppo la presente richiesta, si rammenta come le posizioni soggettive degli indagati CERRONI, RANDO, DE FILIPPIS e FEGATELLI, in riferimento prevalentemente

alla vicenda del gassificatore di Albano Laziale sono state approfondite nell'informativa del 181/11-7 del 27 dicembre 2010, paragrafi 7.1. (schede personali) e 7.2 (quadro associativo): esse debbono in questa sede ritenersi integralmente richiamate.

Chiaramente, col passare del tempo l'architettura del gruppo, vuoi per il mutamento delle posizioni dei soggetti in seno all'amministrazione vuoi per vicende della vita, subisce modifiche, cambia: il posto che fu di SPAGNOLI e DI CARLO (deceduti), viene preso da GIOVANNETTI e LANDI.

Il secondo coadiuva CERRONI per tutto quello concerne i contatti con l'amministrazione e la politica, oltre ad utilizzare la Federlazio Ambiente, organismo di categoria, come cassa di risonanza dei voleri del facoltoso avvocato (v. ancora l'informativa di p.g. 71/8-30 del 22 giugno 2011). Mentre sempre più importante diventa la figura di Luca FEGATELLI, vero e proprio *dominus* pubblico dei rifiuti nel Lazio. Quanto alla figura del GIOVANNETTI romano, si rimanda alla scheda personale.

Più in generale, tenendo presente che la presente richiesta costituisce la sintesi di numerose attività di indagine parallele, aventi ad oggetto la stessa compagine associativa, sul ruolo dei singoli associati si rappresentano alcune ulteriori considerazioni, concernenti sia il ruolo ricoperto nella associazione, sia le utilità che dall'appartenenza alla stessa sono derivate. Si considererà in tale sede anche il ruolo dei predetti DI CARLO e SPAGNOLI, in quanto elementi di spicco dell'associazione, il cui ruolo è fondamentale per comprendere la stessa nella sua interezza.

12.2.1. Manlio CERRONI [22]

Senza ripercorrere quanto già evidenziato nei vari paragrafi della presente richiesta, la figura egemone di CERRONI traspare in ogni rigo delle varie informative, così come la forza ultimativa dei suoi ordini. Egli è colui che, oltre a dettare sin nei dettagli la linea strategica delle varie attività di interesse del Gruppo, si scomoda in prima persona per la collazione di note da indirizzare ad Enti pubblici, incontra in prima persona i massimi esponenti dell'amministrazione (si pensi agli incontri con DE FILIPPIS) e della politica (si veda in proposito l'informativa 181/11-7, pag. 215 ss., per quanto concerne gli incontri con esponenti politici di livello nazionale, la cui "fondazione" verrà fatta oggetto di generose elargizioni sotto forma di finanziamenti – 20.000 euro nel solo 2008, oltre ai vari politici di livello regionale)

Quanto allo spessore "percepito" del personaggio in seno all'amministrazione, basti pensare che dalle intercettazioni emergeva che i sodali, parlando tra di loro, si riferiscono al CERRONI utilizzando un appellativo che poco lascia all'immaginazione: "IL SUPREMO".

Arcangelo SPAGNOLI, ad esempio, nella telefonata n. 8916, del 15.09.2008, ore 20:13, utenza SPAGNOLI Arcangelo, parlando con MARTINO Francesco Antonio, dello staff tecnico di Manlio CERRONI (è il progettista del gassificatore di Albano Laziale), testualmente dice: *"... il SUPREMO (CERRONI) è praticante ottimista ...omissis... allora ... hanno fatto ... hanno fatto l'assessore, hanno dato l'incarico all'Assessore DI CARLO; è come dire: curare per conto del Presidente il settore dei rifiuti ..."*

Sempre SPAGNOLI nella conversazione n. 2201, del 9.4.2008, del ore 18:32, utenza SPAGNOLI, con Martino Francesco (progettista del gassificatore di Albano Laziale) per parlargli di un appuntamento che ha con il CERRONI, dice: *"... Io devo essere investito del compito di occuparmi della cosa presso il VIA.. Siccome ci sono grossi problemi, qua dentro, io fino adesso non mi sono mosso...Di cui metterò da conto domani mattina il SUPREMO. Ma il SUPREMO VERO ... a cui se mi consente tra una decina di minuti lo vedrò. Quindi mi sto muovendo, non sto fermo io. Sto andando all'appuntamento ..."*

Il "Supremo", con cui aveva appuntamento, era appunto CERRONI (v. informativa 61/10 del 14.03.2011).

In altra conversazione la giornalista Beatrice NENCHA, della testata giornalistica “Libero”, parlando con (il fu) Mario DI CARLO, già assessore alla Regione Lazio e vero e proprio *delfino* di CERRONI, dice: “” ... DICONO CHE CERRONI E’ LA REGIONE ... Io ho parlato con uno dell’A.M.A. e mi ha detto: “”Beh! Ma tu lo sai che è CERRONI ... è la Regione!”.

Può passarsi all’esame delle altre figure soggettive.

12.2.2. Bruno LANDI [22]

Il ponderoso compendio probatorio illustrato nel corso della presente richiesta consente di ritenere ricoperta la figura dell’organizzatore in capo a Bruno LANDI , uomo deputato a tessere le fila di quel circuito relazionale illecito che di fatto pilota l’attività della pubblica amministrazione al di fuori dell’alveo di imparzialità e buon andamento previsti dalla Legge per asservirla sistematicamente al privato interesse.

Egli è colui che, sulla base delle direttive di fondo impartite dal CERRONI, interagisce stabilmente con i pubblici funzionari (FEGATELLI, GIOVANNETTI, MAROTTA) e gli altri sodali del versante privato dell’associazione (dai tecnici come Martino agli avvocati come PRESUTTI), in modo da confezionare le decisioni della parte pubblica conformemente ai “desiderata” del Gruppo, sì da porsi quale vero e proprio *alter ego* di Manlio CERRONI, unico munito di una certa autonomia di azione, soprattutto per il basso Lazio.

Storicamente, egli ha in passato ricoperto anche incarichi politici di rilievo presso la Regione Lazio (di cui è stato Presidente nei periodi 1983-1984, e poi 1987-1990⁸³) e proprio in quel periodo, come sostenuto da RANDO nel corso di una conversazione⁸⁴, lo stesso LANDI aveva avuto modo di sottoscrivere alcuni atti autorizzativi destinati proprio ad aziende legate a Manlio CERRONI.

Proprio le indagini coordinate dall’A.G. di Velletri avevano preliminarmente posto in evidenza la sua particolare caratura e la sua spiccata capacità d’interlocuzione con una vasta platea di soggetti istituzionali. Le precedenti e le attuali indagini, condotte anche attraverso attività d’intercettazione, hanno dimostrato che Bruno LANDI risulta essere soggetto investito di un particolare grado d’autorevolezza, tale da consentirgli di operare scelte imprenditoriali anche autonome. Egli è l’unico legittimato ad operare anche in assenza di indicazioni dettagliate da parte di Manlio CERRONI. Tale elemento risulta particolarmente significativo se si tiene parallelamente conto della natura totalmente subordinata degli altri soggetti che supportano l’operato dell’anziano imprenditore.

Egli inoltre, dal punto di vista formale, ricopre la carica di rappresentante legale della ECOAMBIENTE s.r.l. di Latina e della ECOLOGIA VITERBO, quest’ultima società operante nell’omonimo centro ove gestisce una discarica ed un impianto di TMB, entrambe, come visto in precedenza, facenti parte della Galassia societaria del Gruppo CERRONI. Nel paragrafo relativo alle esigenze probatorie si evidenzieranno ulteriori condotte illecite dello stesso.

12.2.3. Francesco RANDO e Piero GIOVI [22]

Un gradino più in basso operano SICIGNANO, RANDO e GIOVI.

RANDO, oltre ad essere storicamente il legale rappresentante di molte delle imprese di CERRONI, è anche – per ammissione degli stessi protagonisti - la “cerniera” tra CERRONI e il suo storico socio, Piero GIOVI, anche lui pienamente al corrente delle attività illecite svolte

⁸³ Notizia presa dal sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Lazio.

⁸⁴ Cfr. conversazione RIT 2725/12 - prog. 454 del 13.06.2012 - Ore 09:14:01 - ALLEGATO 6 della nota 42/3-25 di prot. del 18/06/ 2012

dal gruppo, soprattutto a Malagrotta. Egli è inoltre socio della società che ha operato lo sterro di Monti dell'Ortaccio.

RANDO, come visto in precedenza, risulta avere cariche sociali in società riconducibili al CERRONI Manlio:

- PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere;
- GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
- PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale (fino al novembre 2012);

nonché in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e smaltimento di rifiuti:

- ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
- ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
- ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
- FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
- SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.

Pietro GIOVI risulta essere socio di minoranza di due delle società più importanti del Gruppo: P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl (la seconda responsabile dello sbancamento a Monti dell'Ortaccio), entrambe consorziate nel CO.LA.RI. di cui CERRONI è Presidente del CdA e GIOVI vicepresidente.

Quanto al contributo diretto alla commissione dei reati, si rimanda alle conversazioni intercettate tra RANDO e SICIGNANO con GIOVI in seno all'informativa NOE 71/8-30 del 22 giugno 2010 relativa al CDR di Albano Laziale, in cui si evidenzia come lo stesso fosse perfettamente a conoscenza della vicenda del CDR smaltito in discarica (ex plurimis: progressivo 176 del RIT 294/10, progressivo 2886 del RIT 310/10, progressivo 2607 del RIT 294/10). Altre condotte sono oggetto di ricostruzione in seno al procedimento n. 7449/2008, ma esse non concernono reati contemplati nella presente richiesta.

12.2.4. Arcangelo SPAGNOLI [22]

Egli, deceduto nel 2010, aveva operato in qualità di responsabile unico del procedimento in seno all'Ufficio Commissariale per l'emergenza rifiuti della Regione Lazio, ossia un soggetto nominato dal Governo nella persona del presidente della Regione Lazio. Si è già visto il ruolo svolto dallo stesso in seno alla vicenda del gassificatore di Albano, ma sembra opportuno spendere qualche parola sul ruolo del soggetto in seno al sodalizio, per meglio comprenderne la natura e la funzione in relazione alla commissione dei reati fine.

Egli assume tale ruolo in data 12.6.2003, incarico conferito dall'allora Assessore alla regione Lazio, Marco VERZASCHI, con decreto n. 52, del 12.6.2003.

VERZASCHI è colui che, come ammette lo stesso SPAGNOLI, nella conversazione n. 3177, del 30.4.2008, ore 17:57, utenza SPAGNOLI (proc. 7449/2008 informativa181/11-7):

"... omissis ... il gassificatore di MALAGROTTA ha avuto difficoltà enormi nella VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE. li chiamo approfondimenti, io li chiamo per quello che sono. PERO' SI È SUPERATO, PERCHÉ DIETRO DI ME C'ERA L'ASSESSORE COMPETENTE AL RAMO (VERZASCHI). Quando io andavo giù (all'ufficio VIA) sapevano che se per caso c'erano difficoltà tecniche, amministrative, gestionali da superare, approfondivamo e elaboravamo insieme. ...".

Verzaschi è lo stesso soggetto attuatore che ebbe a firmare l'autorizzazione "sperimentale" n. 14/2005, per Testa di Cane, località adiacente a Malagrotta e di proprietà del Gruppo Cerroni, posta sotto sequestro da questa A.G. in seno al proc. N. 53367/2011, per la quale è stato e messa avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Perché Verzaschi chiama nella sua struttura Arcangelo SPAGNOLI?

Alcuni passaggi dell'atto di nomina di quest'ultimo suscitano interrogativi che non troveranno soluzione. Nel testo del decreto di nomina si legge infatti quanto segue: *"Considerato, tuttavia, che*

nell'ambito del personale dipendente della Amministrazione regionale non sono attualmente disponibili figure dotate delle sufficienti competenze, poiché tutte quelle professionalmente idonee sono già impegnate nel lavoro corrente o di prossimo svolgimento”, e: “Ritenuto, dunque, necessario – nella prospettiva di garantire la massima celerità nella definizione delle procedure amministrative inerenti gli interventi commissariali – il ricorso ad un professionista esterno all’Amministrazione per lo svolgimento delle suindicate funzioni;

[omissis]

Ritenuto che il dr. Arcangelo SPAGNOLI, già responsabile del procedimento per la redazione del piano degli interventi di emergenza, - per curriculum, professionalità ed esperienza nel settore – appare dotato della necessaria competenza al fine di svolgere il ruolo in oggetto con la massima garanzia per l’Amministrazione ... [omissis].”

Quindi in tutta l’amministrazione regionale, ivi inclusa la direzione generale specificamente deputata ai rifiuti, non c’era alcun soggetto che, per professionalità o esperienza, potesse svolgere il ruolo di RUP come SPAGNOLI.

Dove quest’ultimo avrebbe acquisito questa comprovata esperienza?

Presso la società consortile “**AGENZIA LAZIO AMBIENTE a.r.l.**”, dove era stato sino a quel momento Presidente del Consiglio di amministrazione e tra i cui soci annoverava la **CO.LA.RI.** e la **E.GIOVI** e, dunque, **Manlio CERRONI**. Dai dati estrapolati dalla Camera di Commercio emergeva che i 5/13 del capitale sociale era controllato da Manlio CERRONI. Attraverso la lettura di documenti fiscali estrapolati dall’Agenzia dell’Entrate emergeva che nel 2006 SPAGNOLI riceveva dall’A.L.A. s.c. a r.l. la somma di € 20.800,00.

Facciamo un salto in avanti. Sul finire del periodo commissariale (v. conversazione tra FEGATELLI e SPAGNOLI, del 9.12.2008, progr. 11918) SPAGNOLI è in cerca di qualche incarico di prestigio.

Ed infatti riesce ad entrare nel consiglio di amministrazione di ATAC spa (e a TRAMBUS S.p.A., dove però non percepisce emolumenti), dove percepisce, per il 2010 e il 2011 (in cui ha rivestito la carica solo per un mese.), la somma di 30.000 euro per ciascun anno (v. allegato prospetto dei compensi). Sono in corso accertamenti per verificare quali particolari competenze aveva per svolgere tale incarico. Allo stato basti segnalare che Mario DI CARLO, secondo l’informativa della S.O.C. relativa al gassificatore di Albano Laziale (pag. 725) aveva rivestito cariche amministrative sia presso Trambus che presso ATAC. E che in alcune conversazioni (conv. 5136 del 15.10.2008, n. 5570 del 21.10.2008, n. 6751 del 14.11.2008), CERRONI prende contatti con l’amministratore delegato della Trambus, dott. Bertucci.

Quanto sopra evidenziato non è certo sufficiente a giustificare una contestazione di corruzione, ma ad ogni buon conto, sono stati delegati ulteriori accretamenti volti a chiarire meglio le dinamiche di cooptazione dello SPAGNOLI in seno ad ATAC e Trambus, sia ad eventuali passaggi di denaro o altre utilità.

Quanto all’ultimo aspetto, secondo l’informativa della Guardia di Finanza relativa agli accertamenti patrimoniali, lo SPAGNOLI risulta avere movimentato, anche su Estero, oltre tre milioni di euro, sui quali si stanno effettuando approfondimenti.

L’unico dato che può senza ombra di dubbio trarsi è che vi è un fil rouge che percorre la carriera dello SPAGNOLI, da ALA alla struttura commissariale a Trambus, e questo filo rosso risponde al nome di Manlio CERRONI, al cui servizio lo SPAGNOLI si era posto senza risparmiarsi.

12.2.5. Mario DI CARLO [22]

Per DI CARLO vale lo stesso discorso fatto per SPAGNOLI. Tra il 1987 ed il 1990, troviamo DI CARLO come tecnico presso l’Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Roma. Successivamente, tra il 1991 ed il 1993, era presidente di Legambiente Lazio (*incarico analogo a quello di Giovanni Hermanin*). Dal 1993 al 1995 era Direttore Generale di Legambiente nazionale e dal 1995 al 1997 presidente di AMA e Presidente della Commissione Scientifica per l’Emergenza

dei Rifiuti della Regione Campania (*altro incarico analogo a quello di Giovanni Hermanin*). Successivamente ricopriva altri incarichi presso ATAC, STA e COTRAL.

Come già visto, i legami tra DI CARLO e CERRONI nascono allorché ricoprivano nel 1996, la carica di Presidente del C.d.A. e amministratore delegato del C.T.R. (Consorzio Trattamento Rifiuti). Quest'incarico veniva lasciato, da DI CARLO, nel mese di luglio del 1997. Verosimilmente DI CARLO, in quest'occasione, rappresentava la parte pubblica, ovvero il comune di Roma.

Si trattava di una prima concreta traccia che definiva un contatto oggettivo tra i due personaggi. Ma successivamente ne veniva rinvenuto un secondo, sempre nell'alveo di rapporti economico/societari.

Episodio, quest'ultimo, decisamente più grave sotto il profilo della commistione tra soggetto pubblico/politico e imprenditore privato. Difatti mentre nel primo caso DI CARLO poteva essere stato inserito nell'organigramma societario quale rappresentante del comune di Roma, nel secondo caso tale ipotesi non poteva essere formulata.

Andando ad analizzare alcune visure della Camera di Commercio emergeva che nel novembre del 2002 DI CARLO veniva nominato consigliere all'interno della società SECIT s.p.a. Quest'impresa, che si occupava di attività nell'ambito della gestione dei rifiuti, originariamente aveva sede a Milano. Poi nel 2004 trasferiva la sua sede a Roma. Anche tale società era riferibile a Manlio CERRONI⁸⁵.

Ebbene, all'interno della SECIT s.p.a. DI CARLO svolgeva la funzione di consigliere. Per questo suo incarico egli percepiva un corrispondente emolumento che, sulla base degli accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate, poteva essere così riassunto (*all. 464 dell'informativa 181/11-7 del 27.12.2010*):

Anno	Retribuzione (€)
2002	1.722
2003	10.330
2004	10.330
2005	3.443

Dalla lettura del contenuto dei verbali d'assemblea dell'impresa, da cui si constatava la continua assenza del consigliere dalle riunioni (*all.ti 466 - 467 - 468 - 469 all'informativa 181/11-6*), si comprendeva come la sua presenza all'interno di questa società era fittizia ed il suo incarico non veniva pressoché espletato. L'ipotesi formulata dalla polizia giudiziaria è che tali importi fossero stati elargiti in ragione dell'impegno che Mario DI CARLO poneva nel caldeggiare e perorare, a livello regionale, gli interessi di Manlio CERRONI. Uno di questi interessi era assolutamente individuabile nella realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale. Ma anche altre operazioni potevano essere facilmente ascritte al connubio tra Cerroni e DI CARLO. Gli operanti segnalavano ad esempio la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Maccarese,

⁸⁵ Come si è già visto dianzi, nel paragrafo sugli assetti societari del gruppo CERRONI, l'impresa, con un capitale sociale di 1.700.000 euro, aveva come soci la GE.SE.NU.s.p.a. (*proprietaria del 90% delle quote dall'anno 2000*) e tale Carlo Rosario Noto La Diega (*per il restante 10%*). La GE.SE.NU. s.p.a., con capitale sociale di 3.000.000 di euro, a sua volta era controllata al 45% dal comune di Perugia, al 45 % dalla Impresa A. Cecchini & C. s.r.l. ed il restante 10% da solito Carlo Rosario Noto La Diega. L' Impresa A. Cecchini & C. s.r.l. era di proprietà della Sorain Cecchini Ambiente s.p.a. (90%) e di Manlio CERRONI (10%). La Sorain Cecchini Ambiente s.p.a. era controllata al 99,9% dalla Sorain Cecchini s.p.a. mentre lo 0,1% era in capo al solito Manlio CERRONI. Infine la Sorain Cecchini s.p.a. risultava di proprietà di Manlio CERRONI per il 66% mentre faceva capo per il 17% alla figlia Monica CERRONI e per il restante 17% all'altra figlia Donatella CERRONI. Considerato inoltre che Carlo Rosario Noto La Diega era da ritenersi, sulla base di risultanze investigative, *uomo* di CERRONI, da tutto questo dedalo societario discendeva che l'anziano imprenditore controllava il 55% della GE.SE.NU. s.p.a., ovvero la maggioranza. Di conseguenza egli controllava anche la maggioranza della SECIT s.p.a. che poteva così ritenersi un'impresa a lui oggettivamente e concretamente legata

gestito dall'AMA s.p.a., proprio da parte della SECIT s.p.a.. Dalle informazioni contenute nel sito internet della società si evinceva che l'impianto veniva iniziato nel 2000 e terminato nel 2006, proprio il periodo in cui Mario DI CARLO ricopriva l'incarico di consigliere.

Ma esisteva un secondo anello di congiunzione tra il consigliere/assessore e l'imprenditore.

Un'ulteriore ispezione presso la Camera di Commercio poneva in evidenza il fatto che sin dal settembre 1996 DI CARLO aveva ricoperto la carica di consigliere presso la società "Roma Volley s.r.l." (all. 470 alla citata informativa). Quest'impresa, con capitale sociale di 38.000 euro vedeva come soci la società Blu Sport s.r.l. al 50%, Manlio CERRONI al 10%, Piero GIOVI⁸⁶ al 10% mentre il restante 30% era nelle mani del CO.LA.RI., ovvero di Manlio CERRONI. Pertanto questa impresa poteva essere ricondotta all'anziano imprenditore. A dicembre del 1997 DI CARLO cessava il suo incarico di consigliere. A novembre del 1998 veniva di nuovo nominato al medesimo incarico. Quest'ultimo veniva definitivamente cessato a marzo del 2002. Certamente anche questo legame economico - societario contribuiva al consolidamento del connubio tra il consigliere e l'imprenditore.

Ma i "favori" di CERRONI a DI CARLO, e famiglia, non si fermano qui.

La predetta informativa racconta anche la storia di un mezzo meccanico, e segnatamente di un escavatore, verosimilmente "donato" da Piero GIOVI, su input di CERRONI, ad una ditta di famiglia del DI CARLO nel corso del 2008, periodo in cui il politico stava spendendo tutto sé stesso su Albano Laziale e Monti dell'Ortaccio.

In sintesi veniva evidenziato che dal mese di luglio 2008 un mezzo d'opera dal consistente valore economico, già in regime di noleggio presso la discarica di Malagrotta, veniva trasportato nel comune di Cappadocia (AQ) presso un cantiere condotto da parenti dello stesso DI CARLO. Per la precisione il mezzo veniva trasferito in un'area dove era in corso la realizzazione di un impianto sciistico da gestire ad opera della società Monna Rosa s.r.l. Quest'ultima società era inequivocabilmente riconducibile a Mario DI CARLO in quanto egli ne risultava proprietario di quote per un ammontare del 80% del capitale sociale. Il cugino di DI CARLO, tale Tocci Ornello, risultava esserne l'amministratore unico. La figura di Ornello Tocci, cugino di Mario DI CARLO, emergeva già nel corso di alcune conversazioni intercorse tra quest'ultimo e Manlio CERRONI. Questo particolare stava a dimostrare che l'imprenditore ben conosceva Ornello Tocci. La presenza di questo personaggio si rivelava nevralgica rispetto alla ricostruzione della vicenda che vedeva coinvolti DI CARLO e CERRONI nel trasferimento del mezzo d'opera.

Peraltro il Tocci risultava anche amministratore unico di altra società, la Verrecchie 2000 Carni s.r.l., ove DI CARLO possedeva alcune quote sociali. Quindi si poteva legittimamente affermare che tra Mario DI CARLO e Ornello Tocci esisteva un legame oggettivo sia di natura economica sia di natura parentale. Dalle intercettazioni, inoltre, emergeva chiaramente che Ornello Tocci ben conosceva sia Manlio CERRONI sia Piero GIOVI (prog. 2337 – 17.07.2008 - RIT 2202/08 – all. 296).

Le indagini mostrano come il mezzo sia stato pagato attraverso provviste di denaro di origine misteriosa (in buon parte pagate per contanti, in elusione alla normativa antiriciclaggio, per altra parte ricevuti da una ditta quale corrispettivo per lavori edili risultati, a seguito di controlli svolti dalla polizia giudiziaria, mai eseguiti), giunte in possesso al Tocci dopo la assicurazione, da parte di Piero GIOVI, di un "aiuto economico" per l'acquisto, oltre ad un aiuto logistico (il trasporto del mezzo sino in Abruzzo). Per i dettagli si rinvia alla citata informativa n. 181/11-7 del 27.12.2010 della SOC.

Così come nel caso di SPAGNOLI, allo stato attuale delle indagini non sembra potersi inferire la sussistenza di gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla dazione, per il tramite di società legate al Gruppo CERRONI, di utilità a DI CARLO o suoi familiari. Tuttavia, la circostanza che i

⁸⁶ storico socio di Manlio CERRONI in moltissime delle società a lui collegate tra le quali quella che gestisce la discarica di Malagrotta

fatti avvenissero proprio in concomitanza con la VIA favorevole di Albano laziale (ottobre 2008), che la GIOVI srl, dopo aver concordato prezzo, tempi e modalità di consegna, si fosse assunta l'obbligo di apportare un "aiuto economico" al venditore, che le somme necessarie per pagare il mezzo d'opera fossero transitate in parte su conti correnti personali del TOCCI, in parte su conti correnti aziendali, per una somma considerevole in contanti, per altra attraverso società con cui non sussistevano reali rapporti d'opera (per una somma complessiva superiore agli 80.000 euro), forniscono una chiave di lettura attendibile di come tali disponibilità economiche fossero state messe a disposizione del cugino del DI CARLO da Piero GIOVI, e quindi da Manlio CERRONI, destinatario diretto delle illecite attività del politico in seno alla Giunta e alle strutture amministrative della Regione, evidenziate nei paragrafi che precedono.

12.2.6. Luca FEGATELLI [22]

Luca FEGATELLI è uno dei personaggi più importanti delle vicende che si sono ricostruite in queste pagine. Il suo ruolo nei vari segmenti di indagine è chiaro ed è stato approfondito in ogni suo dettaglio.

Preme tuttavia spendere qualche parola sulla sua storia professionale e sui suoi rapporti con il Gruppo CERRONI e gli altri sodali.

Si ha traccia del suo ingresso all'interno della P.A. nel 1998, anno in cui egli diviene funzionario presso l'assessorato all'ambiente della Regione Lazio. Successivamente si registrano i seguenti incarichi:

- ottobre del 2000 diviene funzionario presso l'Area Rifiuti;
- dicembre del 2007 diviene dirigente dell'Area Rifiuti e Bonifiche (già Area Rifiuti);
- dicembre del 2008 FEGATELLI eleva il suo livello funzionale e diviene responsabile vicario della Direzione Regionale "Attività della Presidenza" (ufficio di immediato supporto al Presidente della Regione Lazio). Contemporaneamente assume l'incarico di responsabile della Direzione Regionale Energia e Rifiuti (l'Area Rifiuti e Bonifiche era stata elevata al rango di direzione);
- dicembre 2009: diviene responsabile della Direzione Regionale Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti (aveva l'incarico già dal dicembre del 2008 tenuto conto che è stata la direzione a mutare nome in quanto aveva assorbito altre competenze);
- maggio 2010 assume l'incarico di responsabile della Direzione Regionale Protezione Civile e di Direttore Vicario del Dipartimento Istituzionale;
- dal 15 ottobre 2010 è Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

Il percorso professionale di Luca FEGATELLI si è snodato ed accresciuto durante i mandati di diverse Giunte. Nel corso dello svolgimento della sua carriera professionale all'interno delle strutture della P.A., FEGATELLI ha annoverato anche altri incarichi temporanei non dirigenziali. Tra questi va necessariamente segnalato il ruolo di presidente del collegio arbitrale per la definizione degli effetti economici pregressi conseguenti la decisione del Consiglio di Stato n. 19.3/2003 (vds. Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n. B1782/2005). Si tratta di un incarico nell'ambito del quale Luca FEGATELLI fu chiamato a presiedere un collegio arbitrale finalizzato a dirimere un contenzioso insorto tra la Regione Lazio e la Ecologia Viterbo s.r.l., società legata a Manlio CERRONI.

Appare necessario focalizzare l'attenzione su tale compenso (la vicenda è sviluppata in seno all'informativa 181/11-7 di prot.llo del 27.12.2010, pag. 906 ss.).

La società Ecologia Viterbo s.r.l. presentava come amministratore unico proprio Bruno LANDI ; direttore tecnico dell'azienda era Paolo Stella, il quale risultava ricoprire il medesimo incarico anche presso la discarica di Malagrotta.

Ulteriori accertamenti permettevano di precisare che altra società riconducibile al CERRONI, la Ecologia 2000 s.p.a., era confluita all'interno della Ecologia Viterbo s.r.l..

Nell'anno 2000 la Ecologia s.p.a. avviava un contenzioso verso la Viterbo Ambiente s.c.r.l. in ordine alla definizione della tariffa di conferimento in discarica.

Il contenzioso approdava presso il T.A.R. e si protraeva sino al Consiglio di Stato che, nell'aprile del 2003, emetteva una sentenza che chiamava in causa anche l'intervento della Regione Lazio ai fini della fissazione della corretta tariffa di conferimento in discarica.

Per questo motivo il 28 aprile 2005 la Giunta Regionale de Lazio, con proprio atto, conferiva un mandato all'allora Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile, Raniero DE FILIPPIS (sempre lui), al fine di attivare idonee procedure di composizione delle doglianze pregresse della Ecologia 2000 s.p.a. In ordine a questa procedura la Regione decideva di avviare un procedimento di compromesso attraverso l'istituzione di un collegio arbitrale. La Ecologia Viterbo s.r.l. individuava come proprio rappresentate il Prof. Giovanni Fiori. La Regione Lazio indicava come suo arbitro di fiducia l'avvocato Aldo Rivela. DE FILIPPIS, con nota del 4 maggio a sua firma, comunicava alla Ecologia Viterbo l'individuazione dell'avvocato Rivela e contestualmente indicava come terzo arbitro, e Presidente del collegio, proprio Luca FEGATELLI.

Questa nota veniva trasmessa da un'utenza della Regione Lazio non già alla società destinataria, ma verso l'utenza telefonica 06/5916871 intestata alla società SO.RA.IN. (come si è visto, altra impresa riconducibile a Manlio CERRONI, i cui uffici risultavano quale sede amministrativa di molte imprese legate all'anziano imprenditore), particolare che lasciava chiaramente intendere che la missiva doveva rientrare nella sfera di controllo diretto del CERRONI.

Nella medesima data, in un brevissimo lasso di tempo, stavolta la Ecologia Viterbo rispondeva alla proposta avanzata dalla Regione Lazio esprimendo gradimento alla nomina di Luca FEGATELLI.

Questa nota veniva sottoscritta dall'amministratore unico dell'impresa, Bruno LANDI .

Singolare appariva la velocità con cui avveniva lo scambio epistolare, quasi a significare l'esistenza di pregressi accordi su questa nomina.

Sulla nomina di FEGATELLI la polizia giudiziaria evidenziava delle perplessità. In relazione a quanto stabilito dagli artt. 815 e 51 del c.p.c. Luca FEGATELLI poteva essere ricusato dalla Ecologia Viterbo in quanto ...gerente di un ente... *“che ha interesse nella causa”*... proprio in quanto dirigente presso la Regione Lazio.

Il secondo aspetto che allertava gli inquirenti verteva sul compenso corrisposto al FEGATELLI. Emergeva infatti che il compenso spettante agli arbitri era stato pagato integralmente dalla Ecologia Viterbo s.r.l. con facoltà di rivalsa nei confronti della Regione Lazio.

Sul punto veniva sentito in qualità di persona informata sui fatti Francesco Zadotti , amministratore unico della società Ecologia 2000 s.p.a. e uomo di fiducia del CERRONI, il quale riferiva che il compenso era stato integralmente pagato dal privato e non era mai stata attivata procedura di rivalsa nei confronti della Regione, nonostante fosse previsto che le spese fossero affrontate al 50% da ciascun litigante. Pertanto, la Ecologia Viterbo s.r.l. risultava avere sostenuto l'intero importo spettante agli arbitri che, peraltro, ammontava a circa 800.000 euro.

Quanto ai contenuti, il c.d. “Lodo FEGATELLI” ([collegio arbitrale per la definizione degli effetti economici pregressi conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato n. 1930 dell'11 aprile 2003](#)), reso il 26.07.2005, non solo asseriva il diritto dell'Ecologica Viterbo ad ottenere una tariffa di ingresso dei rifiuti più alta di quella stabilita dalla Regione con propria delibera del 2000, ma addirittura stabiliva la retroattività di tale pretesa a far data dal 2000 nei confronti di tutti i comuni che avevano conferito in discarica, senza che i medesimi comuni fossero mai stati coinvolti.

Tale lodo arbitrale era stato poi reso esecutivo dal Tribunale di Roma il 17 novembre 2005 e sulla base di tale provvedimento tutti i comuni della Tuscia Viterbese si sono visti arrivare le fatture arretrate della società del CERRONI a far data dal 2000, e ciò in esito ad una procedura cui non avevano partecipato:

1. la tariffa di riferimento per la determinazione delle somme spettanti alla Società istante resta quantificata nell'importo di 119,3 lire, pari ad euro 0,06161/kg.;

2. fermo restando quanto dovuto dai comuni utenti quale differenza tra la tariffa effettivamente corrisposta e quella riportata al punto 1) - quantificata dalla società in euro 12.044.904,47 e pagabile dai comuni a seguito dell'esistenza di appositi documenti contabili attestanti l'esistenza del credito - le somme da corrispondere alla Società Ecologia Viterbo s.r.l., dagli stessi comuni in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1930 del 2003 risultano pari a

- Valore del capitale	7.583.879,00 euro
- Rivalutazione	2.296.173,23 euro
- TOTALE	9.880.052,22 euro
di cui per modifiche normative intervenute	3.412.379,73 euro
(D.Lgs. 36/03)	

Tale considerazione è alla base della decisione di molti di detti comuni di affidare alla Provincia di Viterbo l'individuazione di un avvocato per la tutela legale delle proprie ragioni. Si prendano ad esempio, tra tutte (documenti acquisiti da fonti aperte), la deliberazione del Comune di Acquapendente n. [54/2011](#); quella del comune di Soriano del Cimino n. [574/2011](#); quella del comune di Fabrica di Roma n. [38/2011](#), ecc.

La lettura del Lodo consente anche di rinvenire spunti di notevole interesse con riferimento a vicende trattate in altri punti della preente richiesta.

Quanto allo smaltimento del CDR in discarica, lo stesso provvedimento arbitrale dà atto del fatto che per effetto della modifica normativa apportata dall'art. 7 del d.l. 452/2001, il CDR è stato classificato come rifiuto speciale, circostanza da tenere in considerazione ai fini della tariffa, e che, soprattutto:

Né, alla luce della normativa, allora vigente – fino a fine 2001, data in cui il CDR è stato classificato rifiuto speciale – era possibile, per la società su richiamata, individuare soluzioni alternative di recupero all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento.

Ne discende che nel periodo in questione, ed in carenza di atti di autorizzazione per la realizzazione e la messa in esercizio di aree per la messa in riserva del CDR, esisteva un'unica soluzione obbligata per la società: quella dell'avvio in discarica della frazione secca combustibile (ipotesi n. 4 del documento "Analisi...".

Inoltre, si afferma che proprio per effetto di tale classificazione come rifiuto speciale, viene meno il divieto di smaltimento extraregione e l'obbligo di rispettare gli ambiti territoriali ottimali (c.d. "principio di prossimità"):

Tale accorgimento legislativo consente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/01, di superare il principio dell'autosufficienza (art. 5 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 22/97) che prevede, limitatamente ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili, il divieto di smaltimento in regioni diverse da quelle dove viene prodotto il rifiuto nonché la gestione del sistema di smaltimento all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (le Province ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97).

Pertanto, fermo restando l'economicità di tale soluzione, da fine 2001 la società Ecologia Viterbo s.r.l. era ed è legittimata ad avvalersi di impianti di termovalorizzazione anche esterni all'ambito territoriale di riferimento.

Dal che si evince che era ben noto sia al FEGATELLI che alla compagine del CERRONI che dopo il 2001 il CDR doveva considerarsi un rifiuto speciale, che per essere smaltito in discarica abbisognava di apposita autorizzazione.

Devesi peraltro sottolineare che la prassi di alcune aziende di smaltire in discarica il CDR era stata stigmatizzata anche dalla Corte dei Conti nel citato Rapporto del 2005 sulla gestione dell'emergenza rifiuti da parte dei Commissari Straordinari.

A pagina 156 della relazione, infatti, si leggeva (a proposito della RECLASS, società estranea al Gruppo CERRONI che gestiva l'impianto di Colfelice, in provincia di Frosinone), quanto segue: *“va segnalata, inoltre, l'allarmante affermazione del Dipartimento della protezione civile, secondo cui una parte del CDR prodotto viene smaltito in discarica. La circostanza, dichiarata anche dall'Assessore pro tempore alle politiche dell'ambiente della Regione, non risulta alla attuale gestione commissariale.*

Il Dipartimento della protezione civile ha ribadito che “nella relazione dell’anno 2004, veniva riferito che parte del CDR prodotto veniva conferito in discarica, operazione peraltro non consentita dalla normativa vigente. In proposito, questo Dipartimento aveva chiesto alla struttura di provvedere ad una gestione del CDR prodotto esente da pratiche illegali”.

Già nel 2005, quindi, si era a conoscenza del problema e dell’illiceità della pratica, adottata evidentemente da molte società gestrici, di abbancare in discarica il CDR prodotto.

Altro elemento di assoluto interesse è costituito dal riferimento che a pagina 17 del Lodo viene fatto alla [ordinanza del TAR Lazio, Sez. Latina n. 847/2004](#), che ebbe a concedere la sospensiva del provvedimento di rinnovo della autorizzazione per l’impianto di Cofelice (RECLAS), nella parte in cui detto provvedimento ometteva di determinare la Tariffa dovuta dai Comuni per il conferimento dei rifiuti del suddetto impianto di trattamento. In tale pronuncia, resa in sede cautelare, si legge come “*la denunciata violazione del secondo comma dell’art.29 L.R. n.27/98 che impone, in generale, l’obbligo di determinare, in sede di autorizzazione all’esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 dello stesso articolo, non è smentita dalle difese avversarie che, erroneamente, ritengono non operante detto obbligo, non classificandosi, l’impianto di Cofelice, né come “discarica” né come “impianto di smaltimento e recupero di rifiuti urbani”. Al contrario, non sembra poter dubitare che l’impianto di Cofelice è autorizzato a svolgere tipologie di attività ricomprese, ex art.6 D.lgs n.22/1997, tra le attività proprie di recupero e smaltimento rifiuti; ne discende l’obbligo - eluso nella specie - di determinare con il relativo provvedimento autorizzatorio, la Tariffa dovuta dai Comuni ed utenti al Soggetto gestore, a nulla rilevando che precedenti provvedimenti autorizzatori abbiano compiuto la stessa omissione”⁸⁷.*

Ciò che risulta importante è quindi notare come lo stesso FEGATELLI, già dal 2004, sapesse che la determinazione della tariffa di accesso agli impianti doveva essere effettuata con l’atto di autorizzazione, proprio come Ascenzo aveva sottolineato nella sua nota al Dirigente.

Che il FEGATELLI, proprio in relazione al contributo fornito, sia uomo da tenere in altissima considerazione lo rivelano anche alcune conversazioni. A pagina 108 dell’informativa del NOE CC. Del 22 giugno 2011, Bruno LANDI raccomanda all’ingener RANDO di portare i suoi auguri istituzionali all’alto dirigente della Regione.

Conversazione di cui al progressivo 1078 del RIT 329/10 del 30.12.2010 (vds allegato 191)

SECOR S.r.l.: e.....niente poi per il resto cerchiamo di sopravvivere ...

Avv LANDI Bruno: lei..... domani mattina possiamo farci gli auguri....

SECOR S.r.l.: ma io glieli faccio adesso, perchè io adesso me ne stò andando eh...

Avv LANDI Bruno: ah...lei sta andando?.....

SECOR S.r.l.: si...si.....ma lei dove stà qui a Roma.....no?

Avv LANDI Bruno: ma lei prima di partire per Genova allora.....nei suoi auguri istituzionali...consideri anche il dottor FEGATELLI come utile destinatario.....

SECOR S.r.l.: e.....ma io l’avevo già considerato come primo.....(sorride LANDI)....come prima..... anche perchè mi ci sono rivolto ieri per un aiuto....

Avv LANDI Bruno: **siccome porta sempre un contributo di buon senso....in tutta...**

SECOR S.r.l.: ma io ma io.....non....le ripeto**lo avevo tenuto nel massimo conto.....**

Avv LANDI Bruno: certo...certo....

⁸⁷ A seguito di declaratoria di incompetenza gli atti sono stati trasmessi al TAR Lazio di Roma, che con sentenza del 22 giugno 2006 nei procedimenti riuniti nn. 2000, 2004 e 2009/2005 (sentenza acquisita da fonti aperte, e pertanto non attendibile al 100%) avrebbe rigettato i ricorsi. Per la parte che qui interessa, il giudice amministrativo ha affermato come “*come l’aspetto della controversia relativo all’omessa fissazione delle tariffe da parte del decreto commissariale n.”58” debba considerarsi superato (con conseguente improcedibilità del connesso motivo di gravame) a seguito – e per effetto – dell’emanazione del successivo provvedimento n.29 del 7.4.2005: col quale (come si è detto) l’Autorità procedente, preso atto di quanto statuito – in sede cautelare – dal(l’originariamente, ed erroneamente, adito) T.A.R. Latina, ha comunque integrato – sia pur pervenendo a dei risultati ritenuti non soddisfattivi degli interessi attorei, le sue precedenti determinazioni*”. Sembrerebbe pertanto cessata, in parte qua, la materia del contendere.

Ma ciò era ben noto da prima. Nell'informativa 181/11-7 del 27.12.2010, quella relativa al gassificatore di Albano Laziale, si registra una telefonata del 6 ottobre 2008 in cui l'Ing. Martino, che in quel momento si trovava nello studio dell'avvocato PRESUTTI, chiamava CERRONI (**prog. 4923 – 06.10.2008 – RIT 2202/08 – all. 62**) ed entrambi si ritrovavano a parlare dei lavori istruttori per l'impianto di Albano Laziale e del contributo che in esso stava apportando Luca FEGATELLI. CERRONI non si mostra stupito:

.....

STUDIO PRESUTTI (parla MARTINO):.. eh..

CERRONI:.. mi che c'è un nuovo funzionario là.. che.. adesso istruisce la pratica.. chi è?

STUDIO PRESUTTI (parla MARTINO):.. è.. FEGATELLI..

CERRONI:.. ah.. FEGATELLI è..

STUDIO PRESUTTI (parla MARTINO):.. il dottor FEGATELLI.. devo dire che è molto costruttivo.. non ci ha altre.. (incomprensibile)..

CERRONI:.. certo.. va bè.. va bene..

STUDIO PRESUTTI (parla MARTINO):.. ok..

CERRONI:.. aspetta un istante..

Quanto alla rapida ascesa professionale del FEGATELLI, appare utile richiamare alla mente la conversazione intercorsa tra il Dr. Ascenzo (funzionario della Regione Lazio, Area Rifiuti) e Fabio Altissimi della RIDA AMBIENTE (**Conversazione di cui al progressivo 745 del RIT 325/10, inf. NOE del 22.06.2011, pag. 41 ss**), in cui nel chiedersi come è possibile che in pochi anni il FEGATELLI da "guardiaparco" (così lo appella Altissimi; in realtà era dirigente del Ruolo Speciale delle Aree Naturali Protette) si fosse ritrovato capo Dipartimento della Regione, si allude chiaramente al fatto che a collocarlo in quel posto è stato "l'avvocato di cent'anni", ossia CERRONI. (conv, progr. 745 del RIT 325/10).

Riccardo Ascenzo ufficio: **a..adesso se le cose si.. si assestano ancora un po di più FEGATELLI esce un po di scena eccetera**

Fabio Altissimi ufficio: (inc) **come fa 'a uscì discena questo?** Hanno fatto...hanno..l'hanno proposto..n'altro titolo che glie danno diventa capo della repubblica oh Presidente da Repubblica cioè

Riccardo Ascenzo ufficio: si ma infatti

Fabio Altissimi ufficio: eh? cioè questo era, tre anni fa, era un guardia parchi! era un guardia parchi! (inc.) contà gli alberi in mezzo ai boschi! adesso è agli Affari Istituzionali della POLVERINI! ma come cazzo ha fatto oh!

Riccardo Ascenzo ufficio: eh ma..

Fabio Altissimi ufficio: eh?

Riccardo Ascenzo ufficio: **non è che gli fa fà carriera proprio quello lì de cent'anni che dici tu?**

Fabio Altissimi ufficio: **e ma può darsi!** quello de cent'anni (inc.) carriera...certo che per fargli fa carriera troppo conto (fonetico) a st'avvocato de cent'anni!perché voglio di arriverà non so dove cazzo arriva per decidere lui le cariche politiche fino a sto punto immagina

Ai fini che qui interessano, di particolare rilievo è anche la **conversazione n. 11918, RIT 918/08, utenza SPAGNOLI, del 9 dicembre 2008**, tra Arcangelo SPAGNOLI e Luca FEGATELLI (informativa 181/11-7 della S.O.C.).

InquadRANDO temporalmente la conversazione, essa si fissa in un momento in cui, finito il priodo comissariale, ottenuta la VIA per il gassificatore di Albano, entrato in esercizio quello di Roma e approvato il *capping* di Malagrotta, si dovevano tirare le somme.

Nella telefonata, FEGATELLI dice a SPAGNOLI che è arrivata una nota da parte di Alemanno tesa a far prorogare Malagrotta. FEGATELLI dice che hanno individuato i lotti e ne ha parlato già con RANDO. FEGATELLI a tal proposito ha richiesto una planimetria con indicate le altimetrie.

SPAGNOLI continua dicendo che tale cosa influirà sulle elezioni regionali e FEGATELLI dice che dovrà fare un provvedimento che vincoli il comune a dare indicazioni alla Regione. FEGATELLI dice che secondo lui l'unica soluzione è rappresentata da Monti dell'Ortaccio e SPAGNOLI conferma e a tal proposito dice che ha anche il parere e ha fatto il sopralluogo e la relazione tecnica ma tale soluzione è stata gestita "da cani".

Ma la frase interessante arriva dopo:

FEGATELLI: Lello, **posso dirti la mia ...?**

SPAGNOLI: eh!

FEGATELLI: **lo intanto me incasso quello che me devono da!!...**

SPAGNOLI: eh ...

FEGATELLI: **Dopo di che ...**

SPAGNOLI: Ah! ...

FEGATELLI: ... *incomprensibile* ... **me ne frega** ... *incomprensibile* ..

SPAGNOLI: Ah ... a proposito ... dobbiamo parlarne un momento perché .. m'ha detto Domenico, che devono fare un concorso esterno, possibile ?

FEGATELLI: No .. no ...già hanno trovato la situazione ... già hanno sistemato tutto...

SPAGNOLI: Sicuro? ... allora ...

FEGATELLI: Così mi hanno detto ... *incomprensibile* ..

SPAGNOLI: Oh ..me l'ha detto proprio lui!! No dice ... Lello, ma che dici .. deve essere fatto un concorso esterno! ... dico .. scusa e allora? .. Ah ma .. dice ... se così così cosà ...Oh così ...

FEGATELLI: a me risulta di no! Però ho detto .. lo sai Le!...

SPAGNOLI: ...l'altra settimana me l'ha detto eh!

FEGATELLI:... posso dirti ancora un'altra cosa?

SPAGNOLI: Eh?...

FEGATELLI:... se non va ..non me ne po' frega di meno ...!

Ma cosa devono dare? E chi?

Consultando il *curriculum vitae* di FEGATELLI, pubblicato sul sito della Regione Lazio, emerge che lo stesso, che fino al dicembre 2008 aveva ricoperto l'incarico di direttore vicario del Dipartimento Istituzionale, nel dicembre 2008 è stato "promosso" Direttore della Direzione regionale "Energia e Rifiuti" del Dipartimento Istituzionale⁸⁸.

⁸⁸ Si riporta in sintesi l'ascesa del FEGATELLI quale risultante dal CV del medesimo:

dal 15 ottobre 2010	Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio
dall'11 maggio 2010 al 15 ottobre 2010	Direttore Vicario del Dipartimento Istituzionale
dall'11 maggio 2010 al 15 ottobre 2010	Direttore della Direzione regionale "Protezione Civile" del Dipartimento Istituzionale
dicembre 2009 / aprile 2010	Direttore della Direzione regionale "Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti" del Dipartimento Territorio
dicembre 2008 / settembre 2009	Direttore della Direzione regionale "Energia e Rifiuti" del Dipartimento Istituzionale
ottobre 2008 / dicembre 2008	Direttore Vicario della Direzione regionale "Attività della Presidenza" del Dipartimento Istituzionale;
dicembre 2007 / ottobre 2008	Dirigente dell'Area "Rifiuti e Bonifiche" della Direzione regionale Attività della Presidenza
marzo 2005 / novembre 2007	Dirigente dell'Ufficio Centrale Legale e Contenzioso del Ruolo Unico Regionale dei Parchi
maggio 2004 / febbraio 2005	Direttore F.F. dell'Ente Parco Regionale della Riviera di Ulisse
aprile 2003 / maggio 2004	Dirigente amministrativo presso l'Ente Parco Regionale della Riviera di Ulisse
ottobre 2000 / aprile 2003	Funzionario presso l'Area Rifiuti dell'Assessorato all'Ambiente

Analizzando le entrate del medesimo, quali risultanti in dichiarazione dei redditi, emerge che la retribuzione del FEGATELLI è aumentata dalle circa 75.000 euro del 2008, alle circa 150.000 del 2009, ossia circa il doppio.

In sostanza, dopo aver profuso le sue energie a favore del sodalizio, egli ottiene una promozione da circa 75.000 euro l'anno.

Ma chi era riuscito a favorire la carriera del FEGATELLI?

Pochi giorni dopo aver delegato gli anzidetti accertamenti, giungeva in Procura un esposto del sindacato regionale DIRER – DIR (a firma del segretario regionale D.ssa Roberta Bernardeschi), in cui, testualmente, si asseriva che tutto il percorso professionale del FEGATELLI (così come dell'attuale dirigente del settore rifiuti, D.ssa Pompa, d'anzì menzionata), sarebbe stato "pilotato" dal suo mentore: Raniero DE FILIPPIS. Si riporta di seguito un brano dell'esposto:

"E' da evidenziare che la carriera della Dott.ssa Maria Grazia Pompa ha avuto lo stesso sponsor promozionale del Dott. Luca FEGATELLI, e cioè il Dott. Raniero DE FILIPPIS.

Luca FEGATELLI era un funzionario della Regione Lazio messosi in aspettativa per svolgere l'incarico da dirigente nel ruolo delle AA.NN.PP. [Aree Naturali Protette, NDR], affidatogli senza alcuna procedura di pubblica evidenza, ed in tale veste ha partecipato, supeRANDOLO, un concorso riservato a chi svolgeva le funzioni dirigenziali nelle Aree Naturali Protette e Parchi. Quindi si è scambiato il posto con un dirigente "perequato" della Giunta Regionale, divenendo Direttore della Direzione Regionale competente in materia di rifiuti (percorso di carriera di cinque anni, iniziato nel 2004-2005). Tutta la procedura è stata promossa ed eseguita dal Dr. Raniero DE FILIPPIS nelle sue varie veste di Direttore all'Ambiente e poi anche di Direttore del Dipartimento del Territorio e del dipartimento Istituzionale".

La circostanza dell'accesso al ruolo dei dirigenti regionali tramite l'escamotage delle aree naturali protette viene riferita in tempi non sospetti anche dal Dr. Bruno D'Amato, che escusso a s.i.t. il 30.03.2010 in seno al procedimento n. 7449/2008 (allegate all'informativa relativa al gassificatore di Albano Laziale), parlando del suo percorso professionale in Regione, interrotto a seguito della vicenda narrata, riferisce: "nonostante io avessi espresso il gradimento di rimanere all'Area VIA e nonostante il mio contratto per quel ruolo non era in scadenza, verso la fine di dicembre 2008 venni cessato dall'incarico da parte dell'amministrazione. Al primo di gennaio del 2009 venni assegnato all'incarico presso il ruolo di Segretario Generale delle Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e per questo nuovo incarico fui costretto a mettermi in aspettativa dal ruolo regionale come previsto dalla norma. Preciso che questo spostamento mi ha penalizzato relativamente al calcolo della liquidazione.

Il mio posto presso l'Area VIA fu ricoperto da Luca Colosimo. Egli proveniva dalla dirigenza dei parchi (parchi regionali) anche se di fatto operava fisicamente all'interno del Dipartimento del Territorio. I dirigenti presso i parchi entravano in questo ruolo a seguito di concorso per accesso ai parchi stessi ma attraverso una specifica norma regionale fu consentito ad alcuni di essi di transitare nei ruoli dirigenziali della Regione. Infatti la dirigenza dei parchi rientra in ruoli a se stanti".

Sul sito della Regione Lazio è pubblicato il Ruolo Unico dei dirigenti dei Parchi della regione.

Ivi troviamo, tra gli altri, DE FILIPPIS Raffaella, nata Roma 09 maggio 1973, dirigente dal 2 dicembre 2008, e DE FILIPPIS Alessandro, nato a Formia il 18.09.1975, dirigente dal 4 dicembre 2008. Sono in corso accertamenti sull'eventuale parentela con il DE FILIPPIS indagato.

Gli elementi acquisiti sul FEGATELLI non consentono, almeno allo stato, di contestare al medesimo il reato di corruzione. Resta, tuttavia, il sistematico sviamento di potere in favore del privato imprenditore in spregio al dovere di imparzialità del pubblico dipendente, concretante l'abuso d'ufficio continuato.

Così come restano le circostanze che il medesimo ha percepito utilità dal CERRONI, anche se nel 2003; che lo stesso ha nell'arco di pochi anni, visto proiettata la propria carriera ai vertici dell'amministrazione regionale, e che lo stesso, come tutti coloro che hanno avuto un ruolo importante nella positiva conclusione degli iter procedurali delle società riconducibili all'anziano imprenditore, ha sistematicamente favorito gli interessi del gruppo imprenditoriale facente capo al predetto.

Tanto basta per poter configurare in capo allo stesso (nonché agli altri pubblici amministratori di volta in volta coinvolti, come DE FILIPPIS, BARGAGNA, TANCREDI, ecc.), in tutti i casi in rubrica evidenziati, il reato di cui all'art. 323 c.p.

12.2.8. Raniero DE FILIPPIS [22]

Si è visto come Raniero DE FILIPPIS rientri pienamente nell'ambito dell'organigramma dell'associazione.

Egli non si occupa di gestione di piccole pratiche, ma interviene, dispiegando tutta la sua influenza, allorché il Gruppo viene insidiato da elementi perturbatori estrinseci, e segnatamente quando l'attività svolta da pubblici funzionari onesti collide con i progetti del CERRONI e dei suoi accoliti. Inoltre, lo stesso fungeva da raccordo tra la politica, ossia DI CARLO ed Hermanin (v. *infra*), e la parte burocratica, ossia l'amministrazione, come evidenzia la sua costante premura di informazione e ricerca di conforto da parte dei vertici politici regionali, Esterino Montino in testa, nella vicenda del gassificatore di Albano.

Last, but not least, si può avanzare l'ipotesi che lo stesso fosse l'uomo deputato a "pilotare" la carriera di soggetti vicini al sodalizio, facendo loro scalare posizioni di vertice nell'amministrazione regionale, come testimonia la fulminea ascesa di FEGATELLI, nonché il tentativo di "dirottare" Hermanin, in scadenza di incarico, verso un posto direttivo in ARPA (v. *infra*).

Quanto visto in ordine al gassificatore di Albano Laziale e alla tariffa di RIDA Ambiente è assolutamente chiaro e non merita ulteriori chiarimenti. Che il De Filippiis fosse stabilmente inserito nell'alveo associativo lo testimoniano chiaramente anche le conversazioni prog. 412 e 965 (proc. 7499/2008, informativa 181/11-7), nella parte in cui DE FILIPPIS caldeggia la candidatura di Hermanin a Vicecommissario ARPA (carica che dovrebbe compensare le dimissioni da AMA):

"DE FILIPPIS: allora oltre tutto tu potresti essere la parte del...dell'ARPA, che si occupa di rifiuti...no..

HERMANIN:(annuisce)....

DE FILIPPIS: cioè di come condurre tutte le cose...no..

HERMANIN:(annuisce)....

DE FILIPPIS: per arrivare a...perchè adesso mica è finito...il discorso dei rifiuti è iniziato, con il ventiquattro giugno non è finito è iniziato...

HERMANIN: certo...certo...

DE FILIPPIS: eh...allora se noi ci organizziamo ARPA, Regione, cioè averci un quadro complessivo delle cose da fare...no...

Ed ancora:

DE FILIPPIS:- è questo è imp..., io non firmo niente se ottu.. perchè poi l'ARPA è così legata ai rifiuti nò

HERMANIN:- mh...mh....

DE FILIPPIS:- cioè se noi vogliamo fare veramente....

HERMANIN:- mh....!

DE FILIPPIS:- un discorso di...di...sinergie per arrivare a fare tana e a...

Parimenti, gli atti assunti dallo stesso ed indicati nelle imputazioni sono affetti dal medesimo sviamento di potere in favore del privato imprenditore in spregio al dovere di imparzialità del pubblico dipendente visto per FEGATELLI, concretante l'abuso d'ufficio continuato. Lo stesso, si ricordi, è anche il soggetto che, nominando FEGATELLI quale Presidente del collegio arbitrale (in violazione del requisito di imparzialità del terzo arbitro) nella vicenda della tariffa di Ecologica Viterbo, ha consentito alla stessa di lucrare molto dai comuni del territorio.

12.2.9. Giovanni HERMANIN DE RECHFIELD [22]

Il contributo di Giovanni Hermanin⁸⁹ in favore dell'organizzazione non appare marginale. Egli, in qualità di presidente del C. di A. dell'AMA contribuirà a determinare le scelte di quell'azienda nel corso della sua partecipazione al CO.E.MA. Ma ancor più egli contribuirà ad agevolare il percorso di revisione della valutazione ambientale negativa, favorendo il suo stravolgimento per farla trasformare in positiva. A tal fine, oltre ad essere in costante contatto diretto con Manlio CERRONI, da cui riceverà le direttive di fondo e che terrà costantemente aggiornato sugli sviluppi della situazione, parteciperà a riunioni informali nel corso delle quali verranno definite le strategie da porre in essere per quella finalità.

Egli, unitamente a Mario DI CARLO, curerà la parte "politica" del percorso che dovrà assicurare all'opera di Albano Laziale, un esito favorevole, a tal fine imbastendo un intreccio fortissimo con Raniero DE FILIPPIS, che dovrà assicurare la riuscita "amministrativa" della pratica.

Questo suo contributo, oltre a conferire solidità all'interno sodalizio ed in particolare alle imprese legate a Manlio CERRONI, sembra finalizzato ad ottenere anche dei vantaggi personali, segnatamente a consentire allo stesso di ottenere (successivamente alla fuoriuscita dal gruppo di amministratori dell'AMA, cosa che avverrà nel novembre 2008) un nuovo incarico all'interno dell'ARPA Lazio quale vice-commissario, come si è appena visto parlando di DE FILIPPIS. Questa investitura avrebbe chiuso il cerchio nell'ambito delle scelte strategiche in tema di gestione dei rifiuti, ma oltretutto avrebbe consolidato e rafforzato il potere d'ingerenza dell'intero sodalizio. Tale ambizione non verrà tuttavia soddisfatta, ma a coprire la casella rimasta vuota in ARPA verrà chiamato Fabio ERMOLLI.

Stante il lasso temporale intercorso (fatti del 2008), difetta il requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare, per cui non si richiederà misura nei confronti dell'Hermanin. L'unico dato che preme in questa sede sottolineare è come la frequentazione di CERRONI con Hermanin nasca molto tempo prima della vicenda di Albano Laziale. Essa, per lo meno, risale all'epoca in cui il secondo era assessore all'ambiente della Regione Lazio e il primo amministratore delegato proprio di quel CTR di cui si è parlato a proposito di Mario DI CARLO. Anzi, si può ben dire che, sul finire degli anni novanta, il ruolo che nel 2008 avrebbe svolto il DI CARLO era ricoperto proprio da Hermanin. Si rinvia alla [scheda personale](#) per quanto concerne il procedimento penale n. 17876/98-21 R.G. P.M. Tribunale Roma, conclusosi con sentenza di condanna in primo grado in data 22 gennaio 2003 (n. [1959/03](#)) e assoluzione in appello per il reato di abuso di ufficio in concorso.

⁸⁹ Giovanni Hermanin De Reichenfeld era stato fondatore di Legambiente Lazio e dei Verdi. Nel 1995 veniva eletto al Consigliere Regionale del Lazio ed assumeva la carica di Assessore all'Ambiente. Eletto nuovamente nel 2000, in Consiglio Regionale, militava nei Democratici, divenendo successivamente capogruppo della Margherita. Apparteneva perciò ad analogo schieramento politico di Mario DI CARLO ricoprendo, peraltro, alcuni dei suoi stessi incarichi. Infatti così come aveva fatto DI CARLO, anche Hermanin era appartenuto a Legambiente e ricopriva un incarico di alta dirigenza all'interno dell'AMA ovvero della società che insieme all'ACEA s.p.a. ed alla Pontina Ambiente s.r.l. costituiva il consorzio CO.E.MA. impegnato nella realizzazione del gassificatore di Albano Laziale

12.2.9. Romano GIOVANNETTI [22]

Si è già visto, nel paragrafo relativo alle vicende tariffarie, come il GIOVANNETTI, che riveste il ruolo Capo Segreteria dell'Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio, Pietro di Paolantonio, abbia brigato al fine di far trasferire Riccardo Ascenzo, dirigente dell'Area rifiuti della Regione Lazio, reo di non assecondare a dovere i desideri del LANDI, ma soprattutto di avere concesso la tariffa a RIDA Ambiente, così *consentendo al rigagnolo di diventare un torrente* (per usare una espressione di Bruno LANDI), ad altri incarichi.

L'informativa velletrana restituisce un'immagine ancor più compromessa dello stesso.

Egli, pur non facendo parte della struttura amministrativa regionale, detta legge come se fosse un vicedirettore, addirittura programmando con LANDI il *timing* dei procedimenti di interesse del Gruppo e informandolo dell'esito dei procedimenti di interesse.

Conversazione registrata al progressivo 2656 del RIT 344/10 del 27.01.2011 (vds allegato 124)

[omissis]

Dott. GIOVANNETTI Romano: bravo.....anche perchè comincia pure a chiedere le lettere.....fermo restando...i rifiuti, io sono il salvatore....io capisco tutto no?....però....però adesso, secondo me, dobbiamo entrare un pò più nel pratico.....capito?

Avv LANDI Bruno: sì...sì....

Dott. GIOVANNETTI Romano: e quindi dare dei tempi.....io faccio questo, tu fai quello, quello fa quell'altro e insieme si fa sinergia perchè se no diventa un problema....

Avv LANDI Bruno: va bene....

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene?...uh....e poi dopo, tanto magari se sali un attimo dopo l'una, quando avete fatto...adesso non so se ci vuole stare solo l'assessore, se si porterà MAROTTA, se mi porta pure a me....così....parliamo... prendiamo l'agenda e pigliamo l'appuntamento con Mario, così facciamo anche....firmo un cronoprogramma....chi fa chiacchierosa

.....

Avv LANDI Bruno: e così diventiamo anche più operativi....

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene...

Avv LANDI Bruno: anche perchè noi c'abbiamo problema....necessità di fare questo.....perchè poi sembra che questo assessorato faccia solo rifiuti....faccia....

Avv LANDI Bruno: e sì....sì....sì....

Dott. GIOVANNETTI Romano: capito?....allora però se si stabilisce un tempo, si fa una verifica, perchè se no Pietro mi si appiattisce...giustamente troppo sui rifiuti e diventa un cas(incomprensibile)....

Avv LANDI Bruno: va bene.....ehmmm... pure....ti ripeto la soluzione di questo è fare pure il resto...insomma....

Dott. GIOVANNETTI Romano: capito.....(voci sovrapposte)no...no....questa è prioritaria....però.....

Avv LANDI Bruno: si trova sempre una soluzione equilibrata dei problemi.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: però se tu mi dici si stabilisce un tempo...entro quello bisogna fare quello.....entro quello così.....facciamo solo le verifiche, perchè se no corriamo sempre ad un problema....capito?

Avv LANDI Bruno: d'accordo....

Dott. GIOVANNETTI Romano: hai capito?

Avv LANDI Bruno: d'accordo!....

Conversazione registrata al progressivo 1526 del RIT 329/10 del 26.01.2011 (vds allegato 125)

GIOVANNETTI: avvocato...abbiamo partorito....

LANDI : caro Romano.....tu sei una vera levatrice in senso socratico

GIOVANNETTI: e certo!....

LANDI : sei il principe della maieutica....

GIOVANNETTI: sì...bravo... ti ringrazio....senti io

LANDI : dimmi quando?.....

GIOVANNETTI: anche subito....

LANDI : va bene....

Conversazione registrata al progressivo 4374 del RIT 344/10 15.03.2011 (vds allegato 138)

Dott. GIOVANNETTI Romano: pronto?

Avv LANDI Bruno: Romano.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si....

Avv LANDI Bruno: senti...in attesa di vederci oggi pomeriggio...ti volevo segnalare che sono reduce da una conversazione con il buon Ascenzo....

Dott. GIOVANNETTI Romano: eh...

Avv LANDI Bruno: ...il quale poverino fa quello che può.....ma mi ha detto che sulla questione che era ...ti ricordi?...più avanzata e prossima alla soluzione...almeno così avevamo capito....per Viterbo....c'aveva fatto pure i complimenti....

Dott. GIOVANNETTI Romano: eh....

Avv LANDI Bruno: ...circa la completezza della documentazione...

Dott. GIOVANNETTI Romano: eh...

Avv LANDI Bruno: i quattro cavalieri dell'apocalisse, ehmm...rivendicano la necessità di ulteriori chiarimenti....gli hanno intimato di non essere troppo ansioso e che impiegheranno tutto il tempo che è necessario.....ora mi chiedo se.....(incomprensibile)....dice che ci lavorano in quattro dalla mattina alla sera...ora io trovo poco credibile che determinare i conti di una sola società....lavoRANDO dalla mattina alla sera in quattro non si risolva il problema in tre o quattro giorni?.....se no (incomprensibile)

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma certo....ma certo....

Avv LANDI Bruno: allora io l'ho pregato....strapregato di sentirsi con il direttore e di convocare per domani una riunione limitata a Viterbo per offrire i chiarimenti che sono necessari, se non lo chiamavo io questa cosa non la sapevo e andavamo avanti nell'ipotesi di non si sa bene che cosa (incomprensibile).....

Dott. GIOVANNETTI Romano:....l'ho visto ieri pomeriggio facendogli una battuta.....va bene va bene...mi ha risposto....

Avv LANDI Bruno: ecco!....e va bene così come ti ho detto...cioè va bene nel senso che mi ha de....che vanno con il loro....oh....non lo so io...insomma...io rispetto la loro autonomia però non (incomprensibile)....

Dott. GIOVANNETTI Romano: faccio pure una (n.d.r. incomprensibile sembra dire strigliata)....

Avv LANDI Bruno: perchè mi pare che non si....non lo so che cosa si vada cercando, d'altro canto gli ho fatto anche una battuta....se mettete quattro inesperti, che non conoscono nulla del settore, nella funzione di presunti esperti, mi dovete dare a me i soldi della loro formazione professionale.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ah...certo!....certo....

Avv LANDI Bruno: hai capito?...Romano....le cose non se possono fa così...diglielo pure a Mario.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: no...no....vabbè...mo glielo dico....

Avv LANDI Bruno: ...quanto meno quella diligenza quella prudenza, quell'attenzione necessaria per un campo così delicato...

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene....

Avv LANDI Bruno: poi, voglio dire noi siamo pronti a discutere gli esiti di un ragionamento, ma lo chiudano per quanto possibile rapidamente.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: e certo...e certo....

Avv LANDI Bruno: ti ricordi il termine dato entro la fine di dicembre?

Dott. GIOVANNETTI Romano: si....si...

Avv LANDI Bruno: entro la fine di gennaio, entro la fine di febbraio?.....mo stiamo vicini alla fine di marzo e stiamo andando sempre così....

Dott. GIOVANNETTI Romano: hai fatto bene a dirmelo così....

Avv LANDI Bruno:io sono rammaricato di doverti rompere le balle....

Dott. GIOVANNETTI Romano: no...no....ma che....fai benissimo, perchè almeno chiedemo, almeno qualcosa chiediamo perchè se no...se ci vuole tutto sto tempo....

Avv LANDI Bruno: se non se ne chiude una.....se non se ne chiude una.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: per Malagrotta ce vonno tre anni poi allora se no....

Avv LANDI Bruno: apposta ti dico...sfugge di mano il governo della situazione....

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene....va bene....chiamo subito....dai....hai fatto bene a dirmelo....

Egli riceve ordini dal LANDI come se l'imprenditore fosse il suo superiore gerarchico, e tratta lo stesso con una deferenza assoluta:

Conversazione registrata al progressivo 21 del RIT 344/10 del 18.11.2010 (vds allegato 109)

Dott. GIOVANNETTI: presidente.....

Avv LANDI : io spero di non disturbare.....

Dott. GIOVANNETTI: no e che disturbi tu...mai

Avv LANDI : ehmmm....fatte ulteriori riflessioni penso che comunque la via del confronto tecnico sia sempre la migliore....quindi..... si potrebbe dare luogo a partire da domani ad una convocazione ad un qualcosa.....o eventualmente lunedì!.....(voci sovrapposte) in cui vabbè...insomma quali sono i problemi..... vediamo.....poniamoli sul tavolo con tutti i protagonisti, insomma se vogliamo.... perchè la è l'unico modo per uscirne.....

Dott. GIOVANNETTI: va bene!

Avv LANDI : credo che si arriverà anche su questo....diciamo così ad una disponibilità ed una richiesta....pur ribadendo un certo punto di vista sulle grandi difficoltà operative lì...di quella sede, perchè le dimensioni sono enormi quindi....e venne spiegato il perchè possono esservi dei problemi, salvo che non si voglia chiudere la cosa alle 14:00 capisci...l'accettazione... e dedicare tutto il pomeriggio.....ma questo comporterebbe che mezzi materiali che ora vengono conferiti anche di notte restano per le strade...capisci quale è il problema?

Dott. GIOVANNETTI: certo!....certo! certo!...

Avv. LANDI : siamo di fronte a dimensioni enormi...che richiedono anche.....

Dott. GIOVANNETTI: però adesso dobbiamo fare anche una linea informale.....

Avv LANDI : quello è in problema tipicamente tecnico non di volontà.....va risolto in un tavolo tecnico nella quale con spirito cooperativo si ritrovano l'arpa, gli operatori questo, quest'altro e quest'altro.....

Dott. GIOVANNETTI: va bene....va bene....

AVV LANDI : comunque valuta tu e accetta...

Dott. GIOVANNETTI: va bene....

AVV LANDI : io.....non un suggerimento.....insomma sottolineare una cosa, voglio dire un.....un.....mi riferisco al nostro valentissimo direttore alla direzione....non è detto diciamo che in una qualsiasi osservazione svolta da un'altro organo richieda un immediato riscontro....insomma....questa è una mia riflessione, poi sono passato (sorride) pure qualche ora nella quale si riflette....(sorride)

Dott. GIOVANNETTI: certo....certo....certo....va bene....va benissimo ho capito (voci sovrapposte)....

AVV. LANDI : perchè se no rischi di bruciare tutti i tempi intermedi della riflessione e poi ti trovi improvvisamente a fronte di un (...incomprensibile...)

Dott. GIOVANNETTI: va benissimo....

Avv LANDI : dico va bene in questo caso Guidonia ed altro....

Dott. GIOVANNETTI: Va bene, va benissimo....

Conversazione registrata al progressivo 39 del RIT 344/10 del 19.11.2010 (vds allegato 112)

Avv LANDI : pronto....

Dott. GIOVANNETTI: preside.....

Avv. LANDI : illustre sentinella del bene (sorride)

Dott. GIOVANNETTI: eh....per mantenere l'impegno siamo stati quà tutta la notte...abbiamo stampato tutto, alle 19.00 va in giunta, se fa la conferenza se fa tutto....

Avv. LANDI : va bene va bene....

Dott. GIOVANNETTI: uhm....capito?

Avv. LANDI : ...senti volevo dirti questo....ehmm. no ma sei super impegnato oggi non è la giornata adatta...no...ti volevo dire se ci prendevamo un caffè verso le 09.00 - 09.15....

Dott. GIOVANNETTI: vabbè se vieni ce lo prendiamo...scendo...non c'è problema.....

Avv. LANDI : a si!

Dott. GIOVANNETTI: ...mi chiami e per te scendo subito...non ti preoccupare....

Conversazione registrata al progressivo 476 del RIT 344/10 del 29.11.2010 (vds allegato 118)

Avv LANDI : pronto?

Dott. GIOVANNETTI: preside buongiorno

Avv LANDI : cominciavo ad avere nostalgia perchè non ti sentivo

Dott. GIOVANNETTI: no no praticamente c'ho avuto un problema a casa venerdì e sabato c'ho avuto problemi

Avv LANDI : ah mi dispiace... mi dispiace

Dott. GIOVANNETTI: mo l'ho risolti e comunque più tardi io ...

Avv LANDI : hai risolto tutto?

Dott. GIOVANNETTI: si si più tardi ti chiamo e facciamo questo tavolo informale che sto andando a prendere la disponibilità di FEGATELLI

Avv LANDI : va bene

Dott. GIOVANNETTI: (voci sovrapposte) quindi tra un'ora ti chiamo

Avv LANDI : senti nell'occasione volevo chiederti la cortesia se posso avere oltre al piano nella sua ufficialità

Dott. GIOVANNETTI: uhm

Avv LANDI : anche gli allegati che sono richiamati nella delibera

Dott. GIOVANNETTI: sì sì ti dò tutto

Avv LANDI : perchè non sono allegati.. perchè se mi puoi fare avere tutto il plico completo

Dott. GIOVANNETTI: come no!

Avv LANDI : sempre nello spirito di collaborazione

Dott. GIOVANNETTI: va bene ba benissimo

Conversazione di cui al progressivo 719 del RIT 344/10 del 2.12.2010 (vds allegato 120)

Avv LANDI Bruno: di calarti diciamo così poi le due cose, insomma, sia la questione di....

Dott. GIOVANNETTI Romano: di Pontinia e di Malagrotta, tutti e due

Avv LANDI Bruno: sul tavolo no?

Dott. GIOVANNETTI Romano: esatto sì....

Avv LANDI Bruno: (incomprensibile) del tavolo insomma....

Dott. GIOVANNETTI Romano: sì! oggi facciamo una riunione ufficiosa....ma ci sta qualche cosa che gira in pentola contro l'avvocato?

Avv LANDI Bruno: non lo so io se...non saprei proprio che dirti....nel caso....se....

Dott. GIOVANNETTI Romano: vabbè tanto io....tu oggi sei reperibile?...insomma ...stai su Roma?

Avv LANDI Bruno: sì trovo il modo di....

Dott. GIOVANNETTI Romano: siccome verso le 11.00 c'abbiamo un incontro...io poi ti chiamo, magari ci prendiamo un caffè insieme in giornata....o massimo domani mattina insomma....

Avv LANDI Bruno: **...e c'è quel tema tariffe che potrebbe essere avviato**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **e certo...certo....sì...sì...sì...**

Avv LANDI Bruno: comunque io ti volevo ringraziare per la tua presen.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: **ma di ché....ci mancherebbe altro...è dovere...è dovere....va bene?**

Conversazione registrata al progressivo 2096 del RIT 344/10 del 14.01.2011 (vds allegato 121)

Dott. GIOVANNETTI Romano: preside?

Avv LANDI Bruno: Caro Romano

Dott. GIOVANNETTI Romano: eccomi qua

Avv LANDI Bruno: **giorni agitati e impegnativi**

Dott. GIOVANNETTI Romano: e che devi fà dai

Avv LANDI Bruno: (sorride)

Dott. GIOVANNETTI Romano: ieri siamo stati tutto il giorno a trattare il discorso...

Avv LANDI Bruno: è... ho capito... figurati

Dott. GIOVANNETTI Romano: nooo....per Bruxelles

Avv LANDI Bruno: è...è...è

Dott. GIOVANNETTI Romano: e poi tra l'altro, **vabbè poi ci dovremmo vedè pure a voce, mo magari lunedì sabato quando te pare**, però dimmi quello che uhm....

Avv LANDI Bruno: **no ti volevo dire che... poteva essere opportuno soprattutto se fosse arrivata quella nota...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm... **no non è ancora arrivata**

Avv LANDI Bruno: di veder... **non è arrivata...strano!**

Dott. GIOVANNETTI Romano: no! no

Avv LANDI Bruno: **comunque di vederci anche con Mario quando tu lo ritieni opportuno...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: è ormai lunedì!

Avv LANDI Bruno: (voce sovrapposta)

Dott. GIOVANNETTI Romano: perchè... perchè oggi... oggi stamo a Rieti, domani c'abbiamo una riunione con Pietro tutta la mattinata e lunedì ci possiamo vedè tranquillamente

Avv LANDI Bruno: e,e,e

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm

Avv LANDI Bruno: oggi non ce la fate perchè siete impegnati fuori

Dott. GIOVANNETTI Romano: oggi stiamo qua fino a mezzogiorno... poi... uhm... vanno dal Papa, c'è giunta, poi dobbiamo andà a Rieti

Avv LANDI Bruno: ho capito

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm solo ... solo per questo sennò...

Avv LANDI Bruno: lunedì a che ora potremmo

Dott. GIOVANNETTI Romano: e mo lo sento Mario e ti richiamo se..... se è...

Avv LANDI Bruno: fammelo sapere perchè ha una certa urgenza la cosa così....

Dott. GIOVANNETTI Romano: va beh

Avv LANDI Bruno: impostiamo tutti... le linee di sviluppo

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene... ubbidisco...

Conversazione registrata al progressivo 5015 del RIT 366/10 del 12.01.2011 (vds allegato 122)

Avv LANDI Bruno: Romano?

Dott. GIOVANNETTI Romano: eccomi preside

Avv LANDI Bruno: **è, t'avevo chiamato per sentire se era tutto a posto se gli echi erano stati ...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **no sono più... estremamente positivi si si!**

Avv LANDI Bruno: **si?**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **si si... tutto.... tutto... più della ... più della norma**

Avv LANDI Bruno: **ti debbo confermare allora tutti i miei complimenti**

Dott. GIOVANNETTI Romano: mah figurati non te preoccupa

Avv LANDI Bruno: e secondo... secondo...

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm

Avv LANDI Bruno: **c'è una riunione stasera per una prima riflessione con il nostro..**

Dott. GIOVANNETTI Romano: perfetto

Avv LANDI Bruno: **capito poi ti farò sapere domani mattina**

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene

Avv LANDI Bruno: lui aveva abbozzato una mezza nota interlocutoria

Dott. GIOVANNETTI Romano: **si però capito digli se ha quelle cose come noi ...**

Avv LANDI Bruno: **speriamo che non faccia danno e che il momento di avviarsi sulla strada...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **come noi l'abbiamo concordata, insomma, ecco, capito**

Avv LANDI Bruno: **va beh mo ce parlo**

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene

Avv LANDI Bruno: a presto ciao

Dott. GIOVANNETTI Romano: ciao caro ciao

Conversazione registrata al progressivo 6969 del RIT 344/10 del 13.05.2011 (vds allegato 254)

Dott. GIOVANNETTI Romano: Presidente..

Avv LANDI Bruno: mio caro..(ride)

Dott. GIOVANNETTI Romano: che piacere sentirla..

Avv LANDI Bruno: **una volta o l'altra dovremmo prenderci un caffè..(ride)**

Dott. GIOVANNETTI Romano: con grande piacere..

Avv LANDI Bruno: **bisogna che diamo sviluppo alle recenti intese..**

Dott. GIOVANNETTI Romano: come no..

Conversazione registrata al progressivo 5610 del RIT 344/10 del 14.04.2011 (vds allegato 238)

Avv LANDI Bruno: pronto?

Dott. GIOVANNETTI Romano: presidente?

Avv LANDI Bruno: si Romano buongiorno

Dott. GIOVANNETTI Romano: come stai?

Avv LANDI Bruno: abbastanza bene e tu?

Dott. GIOVANNETTI Romano: t'avevo cercato....bene bene... t'avevo cercato ieri pomeriggio

Avv LANDI Bruno: si

Dott. GIOVANNETTI Romano: eeee... perchè oggi alle cinque e un quarto l'assessore....

Avv LANDI Bruno: aspetta che spengo la radio che sono in macchina... prego

Dott. GIOVANNETTI Romano: oggi alle cinque e un quarto...l'AVVOCATO si incontra con..... co... volevo sapere se..... se era il caso che tu ci facevi una chiacchierata prima insomma... vedi tu

Avv LANDI Bruno: c'è un incontro oggi pomeriggio

Dott. GIOVANNETTI Romano: alle... alle cinque e un quarto

Avv LANDI Bruno: si ... ma io degli spunti li ho dati insomma....

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm.. ma come

Avv LANDI Bruno: per un ragionamento costruttivo spero che....

Dott. GIOVANNETTI Romano: tu m'hai dato il compito io ho cercato di eseguirlo

Cerca di attrarre i componenti del gruppo di lavoro sulle tariffe verso la parte del Gruppo:

Conversazione progressivo 476 del RIT 344/10 del 29.11.2010 (vds allegato 118) :

....[omissis] ...

Avv LANDI :senti..

Dott. GIOVANNETTI: è

Avv LANDI : questi giovani sono permeabili alle tue riflessioni?

Dott. GIOVANNETTI: pare di sì... pare di sì

Avv LANDI : ah bene

**Dott. GIOVANNETTI: perchè poi ho fatto... ho fatto pure uno sfogo con FEGATELLI il quale si è adoperato per...
capito?**

Avv LANDI : ah **ho capito!**

Dott. GIOVANNETTI: uhm

Avv LANDI : va bene

Dott. GIOVANNETTI: va bene?

Avv LANDI : a domani mattina allora... grazie di tutto

Dott. GIOVANNETTI: ok ciao ciao

Avv LANDI : ciao

Cerca di attrarre il Direttore MAROTTA dalla parte del Gruppo:

Conversazione registrata al progressivo 2656 del RIT 344/10 del 27.01.2011, già citata (vds allegato 124)

Dott. GIOVANNETTI Romano: pronto?

Avv LANDI Bruno: sì...buongiorno....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ciao caro buongiorno....

Avv LANDI Bruno: volevo ringraziarti e augurarti una buona giornata di lavoro....

Dott. GIOVANNETTI Romano: l'hai vista la lettera?

Avv LANDI Bruno: no...non ho visto....

Dott. GIOVANNETTI Romano: e mò te la mando...te la mando...te la mando....senti venerdì all'una....(voci sovrapposte)....

Avv LANDI Bruno: ...appuntamenti...sì!...venerdì all'una per affrontare la sostanza delle questioni immagino....

Dott. GIOVANNETTI Romano: sarebbe il caso che tu venissi....e?

Avv LANDI Bruno: sì....sì....sì...

Dott. GIOVANNETTI Romano: sarebbe il caso....e....insomma...capito? adesso io....l'avvocato stava in macchina....ah...sì...sì...va bene.... lo sai com'è? io difatti già stò in ufficio ti avrei solo anticipato...ti avrei chiamato fra un pò....ti avrei chiamato...

Avv LANDI Bruno: ma c'ero anch'io.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ah...perfetto, va bene....

Avv LANDI Bruno: perchè eravamo reduci da una riunione, quindi lui poi mi ha accennato....buh...buh...buh...venerdì all'una, ma mi riservavo di sentirti....no... la mia preoccupazione però fatta sempre nello spirito diciamo....

Dott. GIOVANNETTI Romano: di collaborazione....

Avv LANDI Bruno: di collaborazione...ma questo.....diciamo questo giovanotto.....

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhhh....

Avv LANDI Bruno: ce l'ha fa (sorride) ...scusa se ti faccio questa domanda bruciante...cioè è entrato nell'ordine di idee, diciamo della dimensione dei problemi, della necessità di governarli e così via....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma stai parlando di Ronghi o di MAROTTA?...

Avv LANDI Bruno: ho pensato....a lui...a lui...a lui....ebbè è chiaro no?....

Dott. GIOVANNETTI Romano: a Ronghi?

Avv LANDI Bruno: no!....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ah....MAROTTA....sì...sì...sì...

Avv LANDI Bruno: cioè a dire.....si rende conto che non c'è altra strada che quella insomma di andare oltre i formalismi...

[omissis]

Avv LANDI Bruno: quindi....voglio dirti è un compito enorme, di cui bisogna rendersi conto...**di cui per esempio questo tema di revisione tariffaria è una parte essenziale** perchè....questi vogliono ampie garanzie, un equity....vale a dire la messa a disposizione di capitale privato....questo, questo e quest'altro...

Dott. GIOVANNETTI Romano: si..si...ma questo mi sembra giusto e corretto....lo sò questa è la strada (voci sovrapposte)...

Avv LANDI Bruno: però ti ripeto questo è un problema che chiede alla regione come ente, come istituzione, come profilo politico, diciamo una qualche capacità propulsiva, questa storia delle tariffe bisogna che la ripigliamo in mano energicamente, in modo tale che si vada rapidamente alle conclusioni...

Dott. GIOVANNETTI Romano: ma questo...questo lui lo ha fatto (incomprensibile - voci sovrapposte)

Avv LANDI Bruno: ...però lui che è il direttore, nella ferma considerazione di tutte le trasparenze del procedimento di quant'altro....deve prendere in mano la cosa e capirne l'importanza...non è un....(incomprensibile)

Dott. GIOVANNETTI Romano: no...no...ma questa l'ha presa, perchè l'altro giorno gli ha fatto pure...dopo che sei andato via tu...

Avv LANDI Bruno: ...se ne occupa e li inciti a fare rapidamente...

Dott. GIOVANNETTI Romano: no...no...ieri dopo che sei andato via tu....gli ho dato una strigliata che tu non c'hai idea a Censi e a questo...però credo che sia opportuno dopo venerdì...

Avv LANDI Bruno: sì!

Conversazione registrata al progressivo 3188 del RIT 344/10 del 9.02.2011 (vds allegato 130)

Avv LANDI Bruno: pronto

Dott. GIOVANNETTI Romano: pronto

Avv LANDI Bruno: sì

Dott. GIOVANNETTI Romano: martedì mattina c'è la convocazione di FADERLAZIO per lo stato del..del ante..(inc.) delle cose

Avv LANDI Bruno: va bene

Dott. GIOVANNETTI Romano: vabbe?

Avv LANDI Bruno: a che ora, hai idea?

Dott. GIOVANNETTI Romano: alle 10

Avv LANDI Bruno: va bene

Dott. GIOVANNETTI Romano: **uhm..guarda che qua c'ho il dottor MAROTTA** che...è il dottor LANDI (si rivolge a terza persona ndr)...

Avv LANDI Bruno: salutamelo

Dott. GIOVANNETTI Romano: **che vi ha convocato immediatamente appena gliel'ho detto**

Avv LANDI Bruno: (inc.).. **che.. sono molto premuroso nei suoi confronti**

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene

Avv LANDI Bruno: **che non esca di strada**

Dott. GIOVANNETTI Romano: va bene..va bene..

Avv LANDI Bruno: a presto ciao

Dott. GIOVANNETTI Romano: cia..ha detto (rivolgendosi a terza persona ndr)

La conversazione dai contenuti più limpidi resta comunque quella in cui GIOVANNETTI e LANDI parlano del buon operato da parte del direttore Mario MAROTTA.

Conversazione di cui al progressivo 3212 del RIT 366/10 del 30.12.2010 (vds allegato 195)

Avv LANDI Bruno: pronto?

Dott. GIOVANNETTI Romano: preside ieri ti ho chiamato io è?

Avv LANDI Bruno: è...e....e chiedo scusa non....

Dott. GIOVANNETTI Romano: chissà do stavi... comunque... **tutto a posto...**

Avv LANDI Bruno: **gli atti vanno avanti....**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **tutto a posto....**

Avv LANDI Bruno: ...ho telefonato... mi hanno chiamato dall'ufficio...

Dott. GIOVANNETTI Romano: ... **tutto a posto... anche... anche Guidonia!**

Avv LANDI Bruno: volevo ringraziarti per l'attenzione....

Dott. GIOVANNETTI Romano: ... **anche Guidonia.... tutta a posto...**

Avv LANDI Bruno: ... e nello stesso tempo ... **va bene....** farti tanti tanti auguri...

Dott. GIOVANNETTI Romano: **uhm... e poi... (incomprensibile) farai complimenti al direttore MAROTTA farai...**

Avv LANDI Bruno: **certo... certo, certo**

Dott. GIOVANNETTI Romano: che ha fatto una... una cosa fine proprio... proprio fine, poi dopo ne parliamo quando ritorni...

Avv LANDI Bruno: sono più che contento...

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm

Avv LANDI Bruno: **mi hanno comunicato dall'ufficio di Latina di una.... me l'hanno letta in parte di una delibera di Giunta come delibera quadro per la storia dei rifiuti campani...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: sì sì sì

Avv LANDI Bruno: **a cui seguirà, dovrà seguire una determina del dirigente...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: esatto

Avv LANDI Bruno: **di MAROTTA..**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **esatto, esatto**

Avv LANDI Bruno: **vedo che si sta... muovendo.... fra trappole e ostacoli obbiettivi con grande sensibilità ed intelligenza...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: uhm

Avv LANDI Bruno: **quindi cerchiamo, Romano, come se fosse un figliolo di allevarlo in direzione del meglio..**

Dott. GIOVANNETTI Romano: esatto... bravo, bravo... quindi tu divertiti stai bene con la signora, riposati, rilassati...

Avv LANDI Bruno: **(voce sovrapposta) considerami sempre... un tuo... assistente se vuoi...**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **no io sono il tuo assistente! e sono onorato!**

Cerca di attrarre l'assessore di Pietropaolo dalla parte del Gruppo, in primo luogo organizzandogli degli incontri con LANDI :

Conversazione registrata al progressivo 804 del RIT 131/11 del 15.03.2011 (vds allegato 145)

Avv. LANDI Bruno:.....allora....ti dicevo....c'è questo interesse.....no? Nello stesso tempo c'è il tema delle garanzie.....**intanto la Regione potrebbe dire....dietro l'operazione ci sono io, quindi statevene tranquilli e accompagnateli, gli imprenditori sono degni di fede sono delle persone.....perbene**

GIOVANNETTI Romano: su questo BIL (ndr: Banca impresa Lazio) ci stanno già lavoroRANDO..... (ndr: incompreso per sovrapposizione delle voci)

Avv. LANDI Bruno:si...però....

DI PAOLANTONIO: ... (incompreso) ... che BIL fin'ora ha provveduto diciamo alla parte (incompreso) non sulla parte strutturale(incomprensibile).....

Avv. LANDI Bruno:....ma sai...basterebbe semplicemente accostare un qualche capitolo.... così.... nel bilancio (incomprensibile)....**eventuale....perchè siamo abbastanza orgogliosi per chiudere e partire da soli....é ovvio che parte di tutto è questa revisione tariffaria che ripristina quel delta che abbiamo detto che è necessario per restituire i soldi....insomma no**

GIOVANNETTI Romano: certo....

Avv. LANDI Bruno: purtroppo se non mi riconosci nessun tipo di delta....come cazzo faccio....(incomprensibile) conti con quelli dell'Ama.....e fai il conto della tariffa al netto di ogni profitto e di ogni reddito....lo fai perchè quando c'è un nuovo investimento arriva al valore pubblico come è successo a Frosinone

DI PAOLANTONIO:.....io ho un'altra convinzione che se noi riuscissimo con una certa concomitanza con una vicinanza dei tempi....nel....ordinata sul trattamento....nell'adeguamento delle tariffe e restiling del post Malagrotta.....io a quel punto non c'ho manco imbarazzo a dire vabbe pagate un euro in più come cittadini sennò.....tutto questo serve ehhhhh ... volete a bonifica tutto questo costa non è che scende na mano dal cielo e faaaa..... (N.d.r. sovrapposizioni di voci) **è anche il post-mortem di Malagrotta....**

GIOVANNETTI: bravo...

DI PIETRO PAOLANTONIO:.....**pure quello ha un costo....cioè...non è una cazzata....**

Avv. LANDI Bruno:....bada bene che impercettibilmente secondo una linea sicura, negli ultimi dieci anni il sistema ha fatto passi in avanti sostanziosi perchè la operatività è migliorata, il comune (ndr incompreso) l'ambiente sono migliorate....l'attenzione....(incomprensibile)....diciamo che gli (incomprensibile) li abbiamo ampiamente soddisfatti...andiamo avanti e facciamo che assistiamo questi così.....ora....**due cose sulle quali si potrebbe riflettere ed inserirle eventualmente nel piano sono.... la durata dell'autorizzazione noi per esempio abbiamo l'autorizzazione a cinque anni...però ricordo che il decreto matteoli per solo chi ha l'Iso 9000, l'Iso 14000.....**

GIOVANNETTI Romano: allunga....

Avv. LANDI Bruno:allungava a 10....quindi bisognerebbe che tenerne il coso che per chi ha questi requisiti l'autorizzazione dura 10 anni ed è rinnovabile automaticamente se aumenta (incomprensibile)**e la seconda cosa è la diciamo la fissazione di quell'ambito dell'utilizzo da parte dei comuni....per esempio noi ora serviamo Latina, Anzio e Nettuno...e sò 130.000 tonnellate annui più quelli privati per gli speciali non pericolosi dovendo salire**

a 180.000 secondo le previsioni di piano di quell'impianto, i 50.000 ce li possono dare Aprilia, Cisterna e qualche altro comunello, è ovvio che se nel piano Regionale si dicesse che gli impianti che sono inseriti nel piano e che quindi devono essere realizzati, per una quantità prevista lì in caso fossero 180.000, hanno il conferimento delle quantità programmate assicurato, questo per le banche sarebbe che....se no io sono costretto a dimostrare che cosa?

GIOVANNETTI Romano: si...ho capito...ho capito....

Avv. LANDI Bruno: ...che me devo arrampica sugli specchi per

GIOVANNETTI Romano: cercare...(incomprensibile)

Avv. LANDI Bruno: dovrei andare da D'alessio dovrei andare da quell'altro.... devo creà il bacino.....per creare il bacino non posso nemmeno fà (incomprensibile)

Poi svolgendo il ruolo di “quinta colonna” del Gruppo con l’assessore:

Conversazione registrata al progressivo 4601 del RIT 344/10 del 22.03.2011 (vds allegato 152)

Dott. GIOVANNETTI Romano: grande presidente....

Avv LANDI Bruno: eh...eh...eh...grande....grande capo della segreteria...il comandante in capo di una frazione della marina militare...direi....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si....molto marina e poco militare (n.d.r. i due interlocutori sorridono)....mi sembra l'esercito di franceschiello....dimmi....

Avv LANDI Bruno: senti...ti volevo dire....tu hai avuto modo di dare un'occhiata a quell'appunto che ti avevo lasciato....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si....come no...ce l'ha l'assessore gliel'ho dato....

Avv LANDI Bruno: vabbeh....lo hai trovato....

Dott. GIOVANNETTI Romano: interessantissimo....

Avv LANDI Bruno: chiaro ed interessante...immagino

Dott. GIOVANNETTI Romano: certo....si....si....mo bisogna vedere quello che vogliono questi lì...tanto per capire....(incomprensibile)....c'è andato l'assessore insomma....

Avv LANDI Bruno: benissimo....benissimo....l'importante è che ci siano gli elementi per comprendere bene di che si tratta....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si...

Avv LANDI Bruno: poi la seconda cosa che volevo dirti...ehmm...naturalmente noi ora cercheremo di accelerare i tempi per offrire quest'ultima documentazione integrativa....

Dott. GIOVANNETTI Romano: guarda che ti posso dire una cosa...tu sei libero di credermi....dopo che ho fatto all'una...gli ha fatto un pezzo ad Ascenzo che tu non hai un'idea...insomma...eh...

Avv LANDI Bruno: chi?....

Dott. GIOVANNETTI Romano: MAROTTA...sia a....ed a quegli altri due...insomma ...eh...

Avv LANDI Bruno: ma io sai capisco benissimo...insomma....l'importante è che poi si arrivi ad unico....

Dott. GIOVANNETTI Romano: si...si...si....

Avv LANDI Bruno: che sia comprensivo e ragionevole...insomma...

Conversazione registrata al progressivo 92 del RIT 344/10 19.11.2010 (vds allegato 116)

Dott. GIOVANNETTI: presidente....

Avv LANDI : eccomi qua....

Dott. GIOVANNETTI: allora, la cosa è andata benissimo...non bene (incomprensibile).... l'assessore li ha stupiti con effetti speciali ha stabilito del discorso di malagrotta, se ne parla dopo marzo, quindi eventualmente indicazioni entro marzo di una nuova indicazione di nuova scarica...ecc....per ulteriori tempi ecc...c'era una montagna di giornalisti...devo dire che se le cavata in una maniera splendida, perchè dopo gliel'ha imbastito, che tutti e tre i divari delle società parlassero così vanno affiancati in questo modo capito?....

Conversazione registrata al progressivo 1089 del RIT 366/10 del 18.12.2010 (vds allegato 198)

Dott. GIOVANNETTI Romano: presidente buongiorno?

Avv LANDI Bruno: si ciao buongiorno Romano, io resto sempre in attesa è?

Dott. GIOVANNETTI Romano: si si guardi io guardi alle undici e mezzo sto alla Pisana

Avv LANDI Bruno: è

Dott. GIOVANNETTI Romano: e da lì poi ti chiamo appena **Pietro** mi dice

Avv LANDI Bruno: a che ora va bene d'accordo

Dott. GIOVANNETTI Romano: tenendo presente che

Avv LANDI Bruno: così io lo comunico

Dott. GIOVANNETTI Romano: **tenendo presente che già il concetto dei quattro quello che tu mi avevi velocemente è.... è già passato è?**

Avv LANDI Bruno: è, è

Dott. GIOVANNETTI Romano: **dei quattro impianti...**

Avv LANDI Bruno: è è

Dott. GIOVANNETTI Romano: **io ho fatto la mia opera... di convincimento**

Avv LANDI Bruno: sì sì sì

Dott. GIOVANNETTI Romano: capito?

Avv LANDI Bruno: **oh l'importante che lo facciamo st'incontro comunque**

Dott. GIOVANNETTI Romano: **no no lo facciamo sicuri no ... sicurissimo**

Da quanto sopra emerge chiaramente la fattiva collaborazione del GIOVANNETTI al perseguimento delle strategie del Gruppo. Egli non si muove solamente all'interno del circuito relazionale del CERRONI e del LANDI, circostanza di per sé inopportuna ma non illegale: egli piega totalmente la sua attività al servizio del monopolista, arrogandosi poteri che non ha, fino a brigare, assieme al LANDI, per far allontanare il dirigente scomodo a tutti, da CERRONI a FEGATELLI, ossia Ascenzo.

12.2.10. Giuseppe SICIGNANO[22]

Giuseppe SICIGNANO è l'operativo di Albano Laziale, l'uomo che gestisce la fase operativa della discarica alle dirette dipendenze di CERRONI, LANDI e RANDO: dove gli altri comandano, lui esegue.

Non bisogna tuttavia ritenere lo stesso un mero uomo che svolge mansioni "d'ordine": egli, al contrario, è ben conscio delle criticità (*rectius*: illiceità) connesse alla mancata produzione e/o termovalorizzazione del CDR, al punto di commentarlo con i correi. E' lui che organizza i "viaggi" ai termovalorizzatori e gestisce il funzionamento dell'impianto di TMB. Si rimanda del resto a quanto già evidenziato nel paragrafo relativo alla videnda del CDR di Albano Laziale (par. 7).

Anche nell'ultima tornata di intercettazioni il SICIGNANO ha sempre continuato a fare il suo dovere.

Nel corso delle indagini, emergevano altre due figure, sicuramente non di grado apicale nella struttura associativa, in quanto svolgono prevalentemente mansioni di segreteria, ma che tuttavia interagiscono con il gruppo dirigente in modo ben conscio dell'attività che viene posta in essere, apportando alla associazione illecita stessa un contributo causale chiaro.

Ci si riferisce a Federica CONTE e Italia MAGNANTE.

Esse infatti, oltre a svolgere attività di segreteria sono personalmente inquadrare nell'assetto societario di una delle tante società facenti parte del gruppo CERRONI.

In particolare, le ritroviamo nel CONSORZIO ECOLOGICO MASSIMETTA, in breve CO.E.MA (il cui legale rappresentante è PIACENTI Luciano), avente sede legale a Roma, in Piazzale Ostiense nr. 2, di cui si è ampiamente discettato in tema del gassificatore di Albano Laziale, entrambe con la qualifica di *consigliere*.

Per quanto concerne Federica CONTE, essa, pur apparendo molto inserita nelle vicende gestionali del Gruppo, in qualità di persona incaricata ad intrattenere e curare la corrispondenza con la Regione Lazio per tutte le società del gruppo, e in particolare ad intrattenere rapporti con Paola MAZZEI, dipendente della Regione Lazio e segretaria fidata di Luca FEGATELLI, nonché con la dottoressa Annarita LONGO, dell'area rifiuti, cui si rivolge per avere informazioni riservate e consigli in occasione della diffida per la mancata ricopertura giornaliera della discarica di Malagrotta. La stessa sarà coinvolta in prima persona nelle operazioni di "bonifica" degli Uffici di RANDO, quando verranno rinvenute le microspie in Regione, a testimonianza della compenetrazione della stessa nel Gruppo criminale. Tuttavia, non appare stabilmente inserita negli

episodi criminosi investigati in seno alla presente richiesta, per cui ci si limiterà in questa sede a rinviare, per opportuno approfondimento della sua posizione, alla relativa [scheda personale](#).

Discorso per certi versi simile va fatto con riferimento ad Italia MAGNANTE, che è invece la segretaria di fiducia di RANDO; essa cura in particolare gli aspetti che riguardano la società PONTINA AMBIENTE s.r.l. e si relaziona tutti i giorni con Pino SICIGNANO, che è colui che di fatto conduce sia l'impianto TMB che la discarica della PONTINA AMBIENTE. Nelle conversazioni intercettate è evidente il rapporto storico di fiducia con i suoi superiori. Per tutto quanto concerne la vicenda della discarica di Albano Laziale si rinvia alle considerazioni già formulate.

L'informativa velletrana dimostra inoltre come la stessa sia pienamente inserita nelle vicende gestionali del Gruppo, come testimonia, ad esempio, la conversazione con RANDO (**Rit. 292/10 – progr. 66 del 22/10/2010 ore 12.36**), in cui appare chiaro come gli stessi abbiano ricevuto in anticipo una copia dell'ordinanza contingibile ed urgente con la quale la discarica poteva continuare ad esercire, sebbene avesse esaurito la volumetria disponibile. Inoltre si parla anche del Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio, che è in fase di approvazione. RANDO, parlando con Italia MAGNANTE, racconta che la bozza del Piano è stata portata in consiglio dal "loro politico". Nella conversazione **Rit. 292/10 – progr. 79 del 25.10.2010 ore 11.11**, inoltre, RANDO chiede alla segretaria Italia MAGNANTE che gli mandi via fax il frontespizio dell'ordinanza che non è ancora completato:

Nella conversazione **Rit. 310/10 – progr. 844 del 13/12/2010 ore 15,03 (VDS allegato 52)**, addirittura, Italia MAGNANTE, e Paola Mazzei, segretaria di FEGATELLI, asseriscono di lavorare in simbiosi:

Paola Mazzei:	lo trovo l'ingegner RANDO?
MAGNANTE Italia:	no mia cara
Paola Mazzei:	o lo devo disturbà al cellulare perchè è lunedì?
MAGNANTE Italia:	mah diciamo che l'ingegnere è andato via un'ora fa a quest'ora lo disturbi proprio che sta con gli occhi chiusi
Paola Mazzei:	perchè?
MAGNANTE Italia:	e va beh sicuramente sta riposando una mezzoretta
Paola Mazzei:	e va beh ma FEGATELLI ci vuole parlà adesso oh
MAGNANTE Italia:	e che te devo di?
Paola Mazzei:	lo chiamo non me deve di niente non te preoccupà
MAGNANTE Italia:	uhm eeee.. va beh no perchè calcola che qui in ufficio lo trovi fra un'ora
Paola Mazzei:	no no no lui... gli serve adesso parlargli e quindi, <u>siccome noi lavoriamo per voi, voi lavorate per noi....</u>
MAGNANTE Italia:	lavorate per noi... e chi se ne....
Paola Mazzei:	(sorride) ciao cara un bacio
MAGNANTE Italia:	tanti saluti anche te ciao
Paola Mazzei:	ciao ciao

MAGNANTE Italia, così come prima di lei la Conte Federica, è colei che consiglia la segretaria amministrativa della Pontina Ambiente, su quali regali di Natale fare e a chi, tra politici, amministratori e impiegati regionali, fornendo anche un elenco in ordine di gradimento

Anche la MAGNANTE, come la Conte, appare convolta nelle operazioni di bonifica degli Uffici di RANDO e del Gruppo.

Pur essendo la stessa perfettamente a conoscenza delle distorsioni relative alla vicenda del CDR di Albano, in ragione della sua posizione di secondo piano e del difficile inserimento in seno alla compagine associativa (ciò che induce a ritenere che la stessa potrà godere del beneficio della pena sospesa), non sarà oggetto di richiesta di misura. Anche per lei si rinvia quindi alla [scheda personale](#) allegata.

§13. L'abuso di ufficio [22]

§13.1. Brevi notazioni in punto di diritto[22]

Prima di analizzare le singole condotte, tuttavia premettere talune considerazioni in punto di diritto relativamente al reato di cui all'articolo 323 c.p., per il quale va registrato nella giurisprudenza degli ultimi anni un duplice mutamento di indirizzo.

Il primo, decisamente consolidato, concerne la violazione del dovere di imparzialità.

Dal 2008 (Cass., Sez. VI, sent. n. 25162/2008) infatti, si susseguono una serie di arresti del Supremo Collegio secondo cui “l'imparzialità di cui parla l'art. 97 Cost. si traduce, nel suo nucleo essenziale, nel divieto di favoritismi, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura. Inteso in questa limitata accezione il principio di imparzialità finisce con realizzarsi attraverso strumenti diversi, a seconda che venga calato nell'attività della pubblica amministrazione ovvero nella sua organizzazione. In quest'ultimo caso, riferito cioè all'aspetto organizzativo, il principio di imparzialità non avrà mai un immediato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente mediato dalla legge; non così per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione, in cui la decisione avviene alla fine di un procedimento amministrativo in cui il criterio di imparzialità comporta che vengano acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione il più possibile ponderata. In questo caso, l'imparzialità amministrativa intesa come divieto di favoritismi ha i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione”

Si sostiene in particolare nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sezione VI, Sent. 25180/2012) che “il legislatore della novella non ha inteso limitare la portata applicativa dell'art. 323 c.p. ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto far rientrare anche le altre situazioni che integrano un vizio dell'atto amministrativo: dunque, anche le ipotesi di eccesso di potere, configurabili laddove vi sia stata oggettiva distorsione dell'atto dal fine di interesse pubblico che avrebbe dovuto soddisfare; e quelle di sviamento di potere, riconoscibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuori dello schema che ne legittima l'attribuzione (in questo senso Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251498). E che, per altro verso, il legislatore della riforma ha voluto, comunque, garantire un'adeguata tutela dell'interesse giuridico protetto in relazione a tutte quelle condotte che si pongono in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento a contenuto precettivo, con esclusione, perciò, delle sole disposizioni che si limitano ad enunciare principi o valori. In tale ottica, secondo l'orientamento oramai maggioritario di questa Corte il requisito della violazione di norme di legge ben può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione. Anche nell'art. 97 Cost. “che pur detta principi di natura programmatica, è individuabile un residuale significato precettivo relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, un parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio. L'imparzialità a cui fa riferimento l'art. 97 Cost. consiste, infatti, nel divieto di favoritismi, nell'obbligo cioè per la Pubblica Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelati alla stessa maniera, conformando logicamente i criteri oggettivi di valutazione alle differenziate posizioni soggettive. In sostanza, il principio d'imparzialità, se riferito all'aspetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, ha certamente una portata programmatica e non rileva ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, in quanto detto principio generale deve necessariamente essere mediato dalla legge di attuazione; lo stesso principio, invece, se riferito all'attività concreta della Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di non porre in essere favoritismi e di non privilegiare situazioni personali che confliggono con l'interesse generale della collettività, assume i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone al

pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione" (così Sez. 6, n. 27453 del 17/02/2011, Acquistucci, Rv. 250422; conf. Sez. 2, n. 35048 del 10/06/2008, Masucci, Rv. 243183; Sez. 6, n. 25162 del 12/2/2008, Sassari, Rv. 239892)".

Per quanto in particolare concerne i dipendenti degli enti locali, il dato costituzionale si arricchisce di una norma di legge speciale: il D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), decreto che, nel definire, nel Capo 4[^] del Titolo 3, lo status degli amministratori locali, dopo aver elencato nell'art. 77 i soggetti ai quali attribuire quella qualifica (comprendendo anche gli assessori comunali), nel successivo art. 78 regola in maniera analitica i doveri cui gli stessi sono tenuti, stabilendo che il loro comportamento *"nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni"*.

Ma più in generale, il precetto costituzionale di imparzialità risulta integrato anche da disposizioni normative di rango sublegislativo.

Si fa in particolare riferimento al decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 (che a sua volta integra il precedente decreto 31 marzo 1994), emanato in attuazione dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 29/1993, recante il *"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, il quale, all'art. 1 (Disposizioni di carattere generale), espressamente stabilisce che *"i principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa"*⁹⁰.

L'articolato prosegue, elencando una serie di obblighi in capo al pubblico dipendente:

⁹⁰ Il testo dell'articolo 54 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 60, della legge 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione"):

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi». In assenza di regime transitorio, la versione attuale del codice di comportamento avrà vigenza fino alla emanazione del nuovo, che da notizie assunte da fonti aperte sarebbe stato emanato ma ad oggi ancora non pubblicato.

- art. 2 commi 1, 2 e 4, nella parte in cui dispongono che “il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, che “nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico”, che “ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato”, che “mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”, che “non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”, che “non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”;
- art. 3, che vieta al dipendente di chiedere o accettare, per sé o per altri, “regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio”;
- art. 4, secondo cui “il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati”;
- art. 5, che impegna il dipendente ad informare “per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando .. [omissis] .. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”;
- art. 7, nella parte in cui prevede che “il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio” e che “non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati”;
- art. 8, a mente del quale “il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri” e “si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”.

Ancora più di recente (e qui si entra nel secondo mutamento di indirizzo), Cass., Sezione VI, sent. 30 ottobre 2012, n.42182, torna sull'arresto delle Sezioni Unite anzidetto, arricchendolo di altro contenuto. In particolare, la pronuncia si sofferma sull'aspetto relativo al rilievo penale dello “sviamento di potere”. Figura sintomatica dell'eccesso di potere, vizio dell'atto amministrativo differente dalla violazione di legge e tradizionalmente escluso dai parametri dell'articolo 323 c.p.: “SU sent. 155/2012 ha chiarito e confermato che, ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, configurandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione”.

In termini simili, ancorché incentrata sulla violazione della “finalità della funzione”, Cass., Sez. V, sent. 35501 del 1.10.2010, secondo cui “il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio”.

In sostanza, il percorso giurisprudenziale testè evidenziato in qualche modo recupera, purchè sia fornita la prova rigorosa dello sviamento della pubblica attività dal binario dell'imparzialità e della finalità di tutela dell'interesse pubblico cui la stessa è prordinata dalla legge, una sorta di abuso innominato d'ufficio, in cui la violazione di legge si realizza, per un verso, attraverso la distorsione per finalità private della norma che attribuisce la funzione e, per l'altro, attraverso la violazione del dovere di imparzialità dell'attività amministrativa.

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato, si segnala la recente giurisprudenza secondo cui, correttamente, *“l'avverbio "intenzionalmente", che figura nel testo della norma incriminatrice, esclude la configurabilità del dolo sotto il profilo indiretto od eventuale, e richiede che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non già semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta ad un fine pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Intenzionalità non significa però esclusività del fine che deve animare l'agente. Allorché accanto all'esternazione del fine pubblico si affianca anche uno privato, occorre accertare quale sia la finalità prevalente dell'agente. Siffatta interpretazione è stata avallata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 251 del 2006, ribadendo che "intenzionalmente" non significa "al solo scopo di" e che quindi, in base ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che l'imputato abbia perseguito il fine pubblico accanto a quello privato affinché la sua condotta, ancorché illecita dal punto di vista amministrativo, non sia soggetta a sanzione penale, ma è necessario che abbia perseguito tale fine pubblico come proprio obiettivo principale, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale.*

In definitiva l'interesse pubblico deve occupare una posizione di supremazia nella mente del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), al quale l'ordinamento affida la cura del medesimo interesse; ovviamente, per scongiurare di confrontarsi con inafferrabili motivazioni interne all'imputato, deve trattarsi di un interesse di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, degradato ad elemento privo di valenza penale (Cass., Sez. VI, sent. n. 7384/2012)”.

Nessun dubbio, alla luce della rigorosa ricostruzione in punto di fatto svolta con riferimento alla vicenda del gassificatore di Albano Laziale ed a quella della tariffa rifiuti, così come per le vicende relative a Monti dell'Ortaccio, sulla sussistenza di quel dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice e del sistematico sviamento di potere in favore del gruppo CERRONI.

Quanto ai rapporti tra la fattispecie prevista e punita dall'articolo 323 e quella sanzionata dall'articolo 479 c.p., la giurisprudenza prevalente, in uno con la dottrina, ritiene che i due reati si pongano in concorso formale tra loro, e non si verifichi assorbimento, e ciò in quanto le due fattispecie tutelano beni giuridici differenti (pubblica amministrazione e fede pubblica): in tal senso, infatti, Cass.n. 1491/2005; Cass. 30.01.2001, Pasino; n. 7581/1999). In senso contrario, tuttavia, sez. V, sentenza 13.12.2005 n° 45225, Sez. VI, sentenza 22 settembre 2009, n. 42577, e Cass. Pen., Sez. V, sentenza 5 febbraio 2008, n. 21409.

Chi scrive ritiene tuttavia di aderire alla tesi della coesistenza delle due fattispecie, e ciò in quanto l'assorbimento si dovrebbe verificare quando si verifichi una completa sovrapposizione degli elementi costitutivi delle due fattispecie che vanno in concorso apparente, elemento qui difettante. E ovviamente l'eventuale assorbimento potrebbe riguardare solamente l'ipotesi del concorso formale e non anche quella della successione di reati, come ad esempio quella contestata ai capi Q) ed R), caso in cui trova applicazione il capoverso, e non il comma primo, dell'art. 81 c.p..

Da ultimo, una brevissima notazione di ordine processuale.

Nessun dubbio nel caso di specie nessun dubbio in ordine alla piena utilizzabilità anche per il reato di cui all'art. 323 delle conversazioni intercettate. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. di Cassazione ritiene in modo granitico che l'intercettazione legittimamente disposta per un titolo di reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso procedimento (v., *ex plurimis*, sentenza n. 34735/2011). In particolare la Corte ha spiegato che sia la lettera sia il contesto sistematico delle

norme contenute negli articoli 266 e 270 c.p.p. impongono di ritenere che quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento, i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna; Analogamente, la S.C. ha ritenuto che “*i concetti di utilizzazione in altri procedimenti, contenuto nell'art. 270 c.p.p. e di inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p. appaiono identificativi dell'uso processuale del mezzo di prova (cfr. sent. Corte Cost. n. 366 del 1991), sicché una volta che le intercettazioni telefoniche o ambientali sono legittimamente entrate a far parte del processo, sia nell'ipotesi in cui vengano utilizzate per l'accertamento di un reato connesso, indipendentemente dall'esito del relativo giudizio, sia nell'ipotesi in cui il reato per il quale erano state disposte successivamente venga diversamente qualificato, non possono essere dichiarate inutilizzabili con riferimento alla fattispecie per la quale non sarebbero state consentite*” (Cass. Penale Sez. III, sentenza 25 febbraio - 31 marzo 2010, n. 12562).

§13.2. Il caso concreto [22]

Scendendo nel caso concreto, dalla ponderosa ricostruzione delle varie vicende, così come cristallizzata nei capi di imputazione in cui è contestato il delitto di cui all'articolo 323, emerge con solare evidenza che tutta l'attività amministrativa posta in essere dai vari sodali non era minimamente connotata dalla contemplazione, anche solo marginale, della finalità di pubblico interesse tutelata dalla norma attributiva del potere, ma, al contrario, era esclusivamente finalizzata – anche attraverso la distorsione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo e la valutazione dell'interesse pubblico immanente allo stesso - a trovare un modo per favorire gli interessi del CERRONI e delle società allo stesso a vario titolo riconducibili.

Si analizzerà di seguito la figura di alcuni soggetti, anche con riferimento all'interesse privato che dovrebbe costituire la base del comportamento illecito contestato.

13.1.1. Fabio ERMOLLI [22]

Dalle indagini tecniche emerge quale dovrebbe essere il ruolo dell'ERMOLLI, controllore del CERRONI in qualità di responsabile dell'ARPA Lazio, settore rifiuti, dall'estate del 2008; si prenda ad esempio la conversazione n. 274, del 27.10.2008, ore 18:27, in cui RANDO, amministratore sia della discarica di Malagrotta che della discarica di Albano Laziale, diceva a FEGATELLI: “*....omissis.... sì...meno mal...**meno male che adesso c'è ERMOLLI, che ci dà una mano in tutto!*** Cazzo! No? Va bene?....omissis....”..

Tuttavia non vi sono, almeno in questa tranche di indagine, elementi che consentano di inferire la partecipazione dell'ERMOLLI al reato associativo, posto che la sua attività d'istituto si è prevalentemente concentrata sugli impianti di Malagrotta, a Roma, del tutto estranei alla presente richiesta.

Resta tuttavia la **grave violazione del dovere di imparzialità costituita dall'aver accettato un incarico di controllo retribuito dalla Regione Lazio pur continuando a percepire emolumenti da parte di una società del Gruppo imprenditoriale facente capo a Manlio CERRONI**, vero e proprio monopolista del settore rifiuti capitolino.

L'ERMOLLI, infatti, prima di ricoprire la carica di responsabile del settore rifiuti dell'ARPA LAZIO, risultava inserito nell'assetto societario di imprese facenti parte del gruppo “Systema Ambiente s.r.l.” riconducibile a Manlio CERRONI. Dalla visura camerale di questa società emergeva che attraverso un atto di scrittura privata Fabio ERMOLLI era stato nominato procuratore a partire dal 26 ottobre 2006. Tale incarico corrispondeva alla responsabilità assunta in qualità di direttore tecnico per le seguenti unità produttive:

- discarica per rifiuti speciali, pericolosi e tossico-nocivi sita in Montichiari (BS), località Casalunga di Vighizzolo;
- impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi sito in Inzago (MI), località Cascina Redenta;

- impianto di messa in riserva e trattamento sito in Settimo Torinese (TO), via Sicilia 10.
Era chiaro che quale dipendente di società egli percepiva un reddito per l'opera prestata.
Secondo una ricostruzione fatta attraverso l'Agenzia delle Entrate, **nel 2005 percepiva dalla Systema Ambiente s.r.l. 45.000 € lordi, nel 2006 la somma di 86.250 € lordi, nell'anno 2007 la somma di 112.500 € lordi** (v. informativa 61/6 del 7.06.2010).

Dalle indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di finanza nel 2012 emerge altresì che L'ERMOLLI ha continuato a percepire emolumenti dalla Systema Ambiente srl fino almeno al 2010.

Risulta in fatto che l'ERMOLLI abbia **percepito la somma di 152.000 euro sia nel 2008 che nel 2010, mentre nel 2009 ha percepito la somma di euro 22.500 dalla VR Systema Valorizzazione Rifiuti S.r.l. in liquidazione, società dallo stesso ERMOLLI rappresentata e totalmente partecipata dalla Systema Ambiente srl.**

Potrebbe obiettarsi che la percezione di somme per una attività parallela svolta "in conflitto di interessi", sia pure a servizio del principale imprenditore operante nel settore di controllo dell'ARPA, potrebbe essere censurabile dal punto di vista etico e deontologico, ma non dovrebbe costituire un illecito penale.

Ma che tale emolumento non corrisponda ad alcuna attività effettivamente svolta e costituisca, al contrario, il "prezzo" della sistematica messa a disposizione del privato imprenditore della propria funzione pubblica lo testimonia in modo inequivoco un documento proveniente proprio dalla "SYSTEMA AMBIENTE Srl".

Si tratta di un fax intercettato il 1° ottobre 2008 (ossia pochi mesi dopo l'assunzione dell'incarico pubblico da parte dell'ERMOLLI) sull'utenza n. 06.5916871, degli uffici della SO.RA.IN. (RIT 3036/08), a firma di Massimiliano GOVONI, direttore generale della SYSTEMA AMBIENTE Srl, indirizzato proprio all'avv. Manlio CERRONI (Vds allegato n. 2 all'informativa 61/6).

NOTA RISERVATA PER AVV. M. CERRONI OGGETTO: Direzione Tecnica Discariche di Montichiari e Vals. Eco.	
<i>Con riferimento alla mia nota esercitata in CDA, urge trovare una soluzione per la sostituzione di Fabio ERMOLLI dal 01/10/2008 e comunque entro i prossimi 15 giorni, tenuto conto della necessità di aumentare il conferimento in discarica, mantenendo le idonee condizioni di supervisione operativa, <u>che solo una direzione tecnica effettivamente presente può garantire; mentre purtroppo già da due mesi a questa parte la presenza di ERMOLLI è divenuta puramente formale.</u></i> <i>Visto il processo di riorganizzazione delle risorse e dei costi in atto, <u>gradirei poter investire in toto il costo di ERMOLLI in un collaboratore vero (anche la risorsa da Lei valutata), da inserire fin da subito nella struttura, eventualmente valutando un ingresso "morbido" per i primi tre mesi.</u></i> <i><u>Lascerei altresì volentieri ad altre società del gruppo, meno in emergenza di Sistema, l'eventuale mantenimento di rapporti di consulenza a vario titolo con lo stesso ingegnere.</u></i> <i>A disposizione per ogni eventuale chiarimento.</i>	
<i>Saluti.</i>	<i>Massimiliano Govoni</i>

Quindi, già nel 2008 la presenza di ERMOLLI in Systema Ambiente era divenuta puramente "formale", tanto da indurre il direttore generale a richiedere una "risorsa vera" al suo posto e di "scaricare" il costo di ERMOLLI su altre società del gruppo.

Perché pagare una persona che di fatto non lavora più? La risposta, oltre che nel buon senso, è in atti.

Fabio ERMOLLI da un lato era il controllore di CERRONI in funzione del suo incarico presso l'ARPA Lazio, mentre dall'altro era un dipendente di CERRONI in funzione della prestazione d'opera che rendeva nella Systema Ambiente s.r.l.

Andava precisato che il servizio Suolo - Rifiuti e Bonifiche dell'ARPA Lazio era chiamato ad occuparsi anche dei controlli nei siti di discarica e negli stabilimenti che si dedicano alla gestione dei rifiuti. Questo vistoso conflitto di interessi era ben noto a Fabio ERMOLLI.

Egli era cosciente del contrasto che esisteva tra il suo incarico pubblico e la libera professione prestata in favore delle imprese riconducibili a CERRONI. In una telefonata del 10 novembre 2008 (prog. 343 - 10.11.2008- RIT 3857/08 - all. 427) una donna, che poteva essere individuata nella moglie di ERMOLLI, esortava l'uomo a liberarsi del suo conflitto che sussisteva in campo professionale.

.....

MOGLIE: Vabbè, comunque ti dicevo, la faccio corta, porta avanti Roma, però a questo punto porta avanti Roma stando in una posizione tranquilla dove non hai conflitti di interesse e quindi chiudi con l'avvocato, punto!, dopo è chiaro che bisogna o affittare via dell'Antara o in qualche modo ti ritrovi comunque qualcosa per arrotondare perchè tanto le spese dovrai pagarle, almeno le spese tue

ERMOLLI: E adesso....si tratta di.... sì, si tratta di decidere dai

MOGLIE: Però ti voglio dire, cioè alla fine la decisione è tanto semplice, se non vuoi tornare a Brescia che temi il conflitto di interessi , basta! eh....chiudi tutto e poi dopo per arrotondare qualcosa magari trovi qualche altro e...qualche altra consulenza ma svincolata da Roma, che ne so!

Inoltre, non sembra peregrino ipotizzare che la stessa nomina ai vertici dell'ARPA (si rammenti la conversazione in cui SPAGNOLI commenta l'eventuale possibilità che Carruba non nomini ERMOLLI a capo dell'ARPA come una chiara intenzione di andarsi a cacciare nei guai), e gli emolumenti che ne conseguono in suo favore da parte dell'ente pubblico, possono integrare il *pretium* dell'attività corruttiva da parte del CERRONI, la cui influenza è tale da consentirgli di pilotare la procedura di scelta da parte del commissario Carruba.

Tale assunto, seppur negato dal diretto interessato (v. verbale di s.i.t. depositato nel dicembre 2012), sembra al contrario confermato dalle intercettazioni telefoniche compendiate nell'informativa 61/6 del 7.06.2010. Si rammenti in primo luogo la già citata conversazione n. 274 del 27.10.2008 in cui RANDO diceva a FEGATELLI: *"meno male che adesso c'è ERMOLLI, che ci dà una mano in tutto!"*.

E in cosa poteva "dare una mano"?

Il rischio di una poco trasparente gestione del proprio incarico era venuto anche ad altri, circostanza che emerge da una serie di conversazioni, quale la n. 68 del 21.10.2008, ore 13:16, registrata sull'utenza in uso a ERMOLLI Fabio, in cui tale BIELLI, della stessa struttura ARPA (superiore gerarchico di ERMOLLI), in occasione di un controllo finalizzato all'attribuzione di codici CER a dei rifiuti in uscita dal gassificatore di Malagrotta chiamava ERMOLLI e affermava:

" BIELLI: ...Eh, me raccomando Ermo', nun... hai capito ogni uno.... ognuno il suo deve fare , hai capito....non è che possiam..... omissis.... Eh già a capito, già hanno detto ... detto noi!.... ho detto: voi cercate de fa tutto il possibile per classificà nel miglior modo pos... , noi quando faremo i nostri controlli verificheremo insomma, non è che..... ci possiamo mette d'accordo prima insomma eh ...omissis... Va bene? ...omissis..."

In altra conversazione (progr. 350 RIT 3857/08 ERMOLLI), parlano proprio ERMOLLI e FEGATELLI. Il secondo in quella circostanza parla delle prescrizioni che daranno per gestire le scorie e poi dice: *"noi dobbiamo cercare di evitare qualunque problema però non è che possiamo metterci a sostituire il gestore."* e continua dicendo: *"se loro di notte fanno le cose...le cavolate sono problemi loro!"*.

Su tutto troneggia l'episodio della rottura del campione di rifiuto prelevato all'inizio di ottobre 2008 in occasione di un campionamento a sorpresa a Malagrotta, preceduto da un incontro tra ERMOLLI e CERRONI, descritto a pagina 65 dell'informativa 61/1 del R.O. In quella circostanza i Carbanieri avevano eseguito un campionamento a sorpresa presso la discarica, ma il campione è stato

“accidentalmente” danneggiato presso gli uffici dell’ARPA, rendendo così necessario un nuovo campionamento, stavolta in contraddittorio, dando tempo all’impresa di prepararsi.

Per verificare la fondatezza dell’assunto investigativo, venivano svolti accertamenti sul bando di gara. Dall’analisi della documentazione risultava essere stato indetto un bando di gara per il conferimento di incarichi quinquennali di responsabile delle struttura denominata per le province di Roma, Viterbo e Latina:

1. “SERVIZIO RISORSE IDRICHE”;
2. “SUOLO RIFIUTI E BONIFICHE”.

Per quanto riguarda Roma, che qui interessa, sino a quel momento entrambe le Sezione, “SERVIZIO RISORSE IDRICHE” e “SUOLO RIFIUTI E BONIFICHE”, erano ricoperte dall’ing. Enzo SPAGNOLI, il quale in numerose circostanze, in qualità di responsabile dell’organo di controllo, aveva trasmesso comunicazioni di reato nei confronti di CERRONI e degli altri soggetti titolari degli impianti riconducibili al CERRONI⁹¹.

⁹¹ L’informativa citata compendia le seguenti acquisizioni:

03.07.2002

CONDANNA - frana di un fronte della discarica

26.09.2003

CONDANNA - smaltimento non autorizzato di percolato

15.03.2005

CONDANNA - violazione art.51 D.Lgs. 22/97

06.12.2005

FATTO ACCERTATO - seguito alle comunicazioni 7108 del 01.10.2004, 453 del 12.01.2005, n.12348 del 06.06.2005, n.16275 del 14.07.2005 e n.28630 dell’11.11.2005 ai sensi dell’art.8 del DM 471/99 relativa alle indagini sui pozzi spia della discarica di Malagrotta: a seguito di campionamenti sui pozzi spia sono state rilevate concentrazioni superiori al paragrafo 3 dell’allegato 1 del DM 471/99:

pozzo spia Z1= superamento ferro e solfati

pozzo spia Z2= superamento arsenico e ferro

pozzo spia Z3= superamento arsenico, ferro, mercurio, nichel e piombo

pozzo spia Z4= superamento arsenico ferro e piombo

pozzo spia Z5= superamento arsenico e ferro

pozzo spia Z6= superamento arsenico e ferro

pozzo spia Z7= superamento arsenico.

Comunicazione inoltrata al comune di Roma, alla provincia di Roma, alla regione Lazio, all’ASL “RM D” e alla Procura della Repubblica di Roma

Aprile 2007

CONDANNA - gestione irregolare di percolato

Anno 2007

CONDANNA - realizzazione non autorizzata di impianto di trattamento di rifiuti

Fino al settembre 2007

FATTO ACCERTATO – artt.124 co.1 e 137 co.2 del 152/2006 per aver effettuato sistematicamente scarico di acque reflue industriali provenienti dalla discarica di mala grotta contenenti sostanze pericolose come risultato dalle analisi che hanno rilevato concentrazioni di arsenico, nichel e zinco superiori ai limiti consentiti. Le acque, senza autorizzazioni venivano convogliate nel fosso di Santa Maria Nuova, affluente del Rio Galeria con apposita canalizzazione. Campionamenti eseguiti il 26/09/2007.

Art.635 cpv. n.3 del c.p. perchè le condotte di cui sopra svolte in modo consapevole e con reiterate inosservanza delle disposizioni di legge in materia di scarichi industriali danneggiava e rendeva perciò inutilizzabili inquinandole con sostanze pericolose le acque di uso pubblico del fosso S. Maria Nuova affluente del Rio Galeria.

21.01.2008

FATTO ACCERTATO - artt.208 e 256 co.3 152/2006 smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi. Il sito non era autorizzato allo smaltimento del 19 12 11.

FATTO ACCERTATO - artt.208 e 256 co.3 152/2006 senza autorizzazione classificava a trattava come rifiuto “speciale” i rifiuti classificabili 19 12 11 in assenza di analisi utili ai fini di procedere all’esclusione di tutte le classi di pericolo.

29.01.2008

Come venisse considerata la persona di Enzo SPAGNOLI, e gli uomini da lui diretti, all'interno e dal personale lavorante nel sito di Malagrotta lo dice, nella già riportata conversazione n. 1411, del 26.08.2008, financo Mauro ZAGAROLI a Piero GIOVI, che con riferimento ad un controllo dell'ARPA: *“...ieri ero a Malagrotta... ti volevo dire ieri è andata abbastanza bene perché... gli hanno fatto vedere l'impianto, non è venuto quello delle acque FORTUNATAMENTE (Enzo SPAGNOLI)...”*.

Lo spostamento di Enzo SPAGNOLI, omonimo ma non parente di Arcangelo, al solo “SERVIZIO RISORSE IDRICHE”, avrebbe comportato l'eliminazione di un pericoloso controllore.

Se si analizza, invero, la tempistica del concorso medesimo si può constatare come entrambi i concorsi siano stati banditi in pari data, 16.8.2007, e in pari data, 31.1.2008, venivano nominati i componenti le Commissioni, ma è quello del “SERVIZIO RISORSE IDRICHE” ad essere stato svolto per primo, nel mese di aprile 2008, una scelta questa, non essendo contemplata nel relativo bando, effettuata discrezionalmente dal Commissario Straordinario Corrado CARRUBBA.

Ma ciò nonostante nulla può eccepirsi sul punto perché poi a partecipare al concorso medesimo era lo stesso ing. SPAGNOLI, che quel ruolo se lo aggiudicava.

Ma l'aspetto importante da considerare, perché tornerà utile nel prosieguo, è che ERMOLLI, al contrario di molti altri concorrenti, compreso Enzo SPAGNOLI, partecipava di contro al solo concorso “SUOLO RIFIUTI E BONIFICHE”, per la provincia di Roma, disdegnando non solo quelli indetti nelle province di Latina e Viterbo, ma persino quello del “SERVIZIO RISORSE IDRICHE”, che pure la città di Roma riguardava.

Ma qualche elemento utile nella ricostruzione della vicenda la dava il contenuto della conversazione intercettata, la n. 6834 (Vds allegato n. 10), del 10.7.2008, ore 16:00, utenza SPAGNOLI (RIT 918/08), tra SPAGNOLI Arcangelo e proprio ERMOLLI Fabio. Era proprio SPAGNOLI Arcangelo che sul conto del suo omonimo SPAGNOLI Enzo esordiva con alcune parole inquietanti.

“... omissis ... ma intanto quello l'hanno trasferito all'acqua però... omissis ...l'altro l'hanno trasferito all'acqua ... omissis ... mi dicono di sì ...me l'ha detto anche, sto qui c'era Vincenzo Addimandi che lo conosce, no?...di Frosinone...dice che l'han trasf...SPAGNOLI è stato trasferito già all'acqua, è già ha avuto modo di combinare due pasticci...m'hanno detto...”

Ed ancora:

FATTO ACCERTATO - 110 c.p. 208 e 256 co.1 lett.a del 152/2006: in concorso e senza autorizzazione destinavano ad impianti di Colleferro rifiuti classificati con 19 12 10 per operazione di recupero R1 non conforme ai requisiti del DM 05/02/1998.

15.02.2008

FATTO ACCERTATO – 483 cp e 193 e 258 co.4 del 152/2006 per aver attestato falsamente codici CER 19 07 03 (percolato da scarica diverso da quello in voce 19 07 02) per un rifiuto invece da classificarsi come pericoloso in quanto non erano state eseguite analisi esaustive utili a procedere all'esclusione di tutte le classi di pericolo in conformità al punto 6 della decisione 2001/118/CE così attestandone nei registri di carico e scarico alle autorità preposte al controllo sulla natura e composizione e le relative caratteristiche chimico fisiche.

FATTO ACCERTATO – art.256 co.1 e 258 del 152/2006: per aver trattato e smaltito i rifiuti di cui al precedente punto in assenza di autorizzazione.

18.04.2008

FATTO ACCERTATO - art.256 D. Lgs. 152/2006

30.07.2008

FATTO ACCERTATO - art.256 co.1 lett.b , 187, 256 co.5 del 152/2006: senza autorizzazione compiva miscelazione di rifiuti (fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue provenienti dall'ACEA) con percolato 19 07 03 e successivo smaltimento D1 in scarica.

03.11.2008

CONDANNA - trattamento non autorizzato di percolato e fanghi di depurazione

Potrà agevolmente verificarsi come anche l'ultimo fatto accertato da Enzo SPAGNOLI, quello del 30.7.2008, coincida esattamente con la data del suo passaggio definitivo al Servizio: *“RISORSE IDRICHE”*.

"" eh...quindi l'a.. l'area è libera... e...lo sanno e danno per scontato il tuo nome ... va beh...io intanto la lascio in fresco la bottiglia... omissis ...ah...ah...non si rovina, stai tranquillo è un buon champagne (risata) ... omissis..."".

Dunque l'ingresso di Fabio ERMOLLI non solo era dato per scontato nella stessa Direzione, ma andava festeggiato con lo champagne, o comunque era da considerarsi "una mano santa" e "un miracolo" secondo quanto dichiarato dallo stesso Arcangelo SPAGNOLI nella conversazione di cui al progr. n. 8515, del 02.9.2008, ore 16:12, utenza SPAGNOLI.

Che il posto dovesse essere preso da ERMOLLI lo conferma proprio SPAGNOLI al diretto interessato nella conversazione la n. 5943, del 23.6.2008 (ore 18:20, utenza SPAGNOLI):

ERMOLLI: "... Ti volevo dire che domani **sono stato convocato dal Commissario (Carruba) in via Boncompagni** (Sede di rappresentanza della struttura commissariale ARPA). Sai quella cosa che t'avevo detto, no [NDR: il 12.6.2008, quando si sono incontrati da SPAGNOLI alla presenza di CERRONI]?

SPAGNOLI: ah! come è andata?

ERMOLLI: "" ... non lo so. Domani ...

SPAGNOLI: **dovrebbe essere positiva**. Ti faccio in bocca a lupo ... Mi fai sapere poi quando esci?

ERMOLLI: **un tuo punto di vista sulla questione, com'è?**

SPAGNOLI: **ottimo**

ERMOLLI: **sì?**

SPAGNOLI: Sì, secondo me sì, **PERCHE' SE FOSSE CONTRARIO SAREBBE CHE LE PERSONE VOGLIONO ANDAR FINIR MALE ...**

ERMOLLI: va bene. Ci tenevo a dirtelo prima di incontrarlo (CARRUBBA) e sentire come la vedi te, insomma.

... omissis...

Ma la certezza che ERMOLLI vincessa, da dove derivava?

Era Corrado Carruba il responsabile del concorso, perché avrebbe dovuto dirottare le sue preferenze verso ERMOLLI?

Occorre analizzare qualche altra conversazione del periodo; in particolare, quello di convocazione presso la Commissione esaminatrice ove i candidati avrebbero dovuto svolgere il relativo "colloquio", fissato per l'11.06.2008.

Era di due giorni prima la conversazione n. 5154, del 09.6.2008, ore 10:01, utenza in uso a SPAGNOLI Arcangelo (RIT 918/08), tra SPAGNOLI Arcangelo e Corrado CARRUBBA, Commissario Straordinario ARPA Lazio. Una conversazione all'apparenza come tante, con due personaggi che ricoprono incarichi pubblici, di diverse competenze, che potevano aver fissato un incontro per fini istituzionali, se non fosse per alcune circostanze.

CARRUBBA: ah!...ma se...no (...) volevo fare cioè...incontrarti e fare due chiacchiere rientrando verso l'EUR nel pomeriggio, se mi dici un'ora in...verso le quattro, quattro e mezza, un'ora che...".

SPAGNOLI: ""...aspetto un colpo di telefono così scendo giù subito"".

La conversazione era delle ore 10:01 per un incontro concordato per le ore 16:00.

Era di qualche ora più tardi la visita personale di Manlio CERRONI nell'ufficio di SPAGNOLI, come attesta la conversazione ambientale n 4326, del 09.6.2008, ore 12:52, captata nell'ufficio di SPAGNOLI Arcangelo (RIT 1025/08)

Si presti attenzione poi ad alcuni passaggi della conversazione, perché sembra che SPAGNOLI Arcangelo rappresenti a Manlio CERRONI le modalità di come indurre l'avv. CARRUBBA a miti consigli (due giorni prima, non si dimentichi, la fase finale del concorso):

Lo strumento di ricatto che Manlio CERRONI e Arcangelo SPAGNOLI sembravano disporre attiene un non meglio precisato conflitto d'interessi. Ma quel'era il conflitto di interessi che spaventava Carruba? Ce lo rivela altra conversazione intercettata in ambientale.

Progressivo n° 4326.-

Data: 09/06/2008 Ora inizio: 12:52'54''

Durata: 04'24''

LEGENDA:

INT.: Voce collaboratore/collaboratrice di SPAGNOLI non meglio potuta identificare

SPANOLI: SPAGNOLI Arcangelo, RUP presso commissariato all'emergenza rifiuti nel Lazio

CERRONI: CERRONI Manlio;

In attesa della risposta si sentono due voci maschili che conversano:

INT: (...)

SPAGNOLI: ... il Commissario Straordinario dell'ARPA Lazio... fa ancora l'avvocato per cause ambientali

INT: (...) a parte che...a parte che...c'è un conflitto d'interessi...

SPAGNOLI: (...) io l'ho sempre detto uomini (...) un sacco di volte e!... (...)

INT: Sì, sì! (...) a parte che il conflitto di interessi poi...(...)

SPAGNOLI: (...) lo non c'avevo Cri... (ndr si sovrappongono le voci)

INT: (...)

SPAGNOLI: Cristiano! L'avvocato Cristiano... Pasquale!, stava un periodo a collaborare con lui no? Pure lui! Non è che c'aveva uno studio un avvocato (...) Pasquale Cristiano l'ha seccato due o tre volte in udienza per cause (...)

INT: (...) conflitto d'interesse...

Alle ore 12: 53'46'' entra CERRONI:

CERRONI:... Come stai?

SPAGNOLI: Non c'è male!

CERRONI: Eh!...(ndr il tono è di chi vuole minimizzare) (...)

SPAGNOLI: Mah!

CERRONI: (...)

SPAGNOLI: (...)

CERRONI: (...) martedì dici?

SPAGNOLI: (...)

CERRONI: Ah... un bel (...)

SPAGNOLI: Pec...(ndr si sovrappongono le voci)

CERRONI: (...) Eh?

SPAGNOLI:...Peccato che l'ARPA Lazio fa ancora l'avvocato e difende queste cose del ristoro ambientale!...

CERRONI: Sì, sì!

SPAGNOLI: Conflitto d'interesse!...

CERRONI: Eh!... Ma tu ti stai a preoccupare...

SPAGNOLI: Guarda!

CERRONI: (...) (ndr si sovrappongono le voci)

SPAGNOLI: Eccolo qua, guarda!

CERRONI: (...) o Dio! (...) (ndr il tono è d'esultanza)

SPAGNOLI: Oggi viene come un agnellino a parlarmi alle quattro!

CERRONI: L'hai invitato?

SPAGNOLI: No! Mi ha chiamato lui! (ndr cambia il tono di voce simulandone una sottomessa nel riferire cosa avrebbe detto la terza persona)... "Sai ti devo parlare, ti dispiace se vengo?"...Un pezzo di merda! Hai capito? Io lo so perché! Perché gli interessa una cosa! Lo so pure cosa!

CERRONI: (...)

SPAGNOLI: Eh quindi! Non c'è conflitto d'interessi?

CERRONI: Sì!

SPAGNOLI: (...) questa...(ndr si sovrappongono le voci)

CERRONI: (...) e glielo dici! (ndr il tono è impositivo)

SPAGNOLI: Eh! Queste erano bravissime persone (...) saranno state...sicuramente (...) no?... (...) ma come cazzo è possibile? Gli dici: "ma non c'è conflitto d'interessi?" Sì, sì questo l'avevo letto ce l'ho qua in rassegna stampa (ndr si rivolge a CERRONI che verosimilmente mostra un articolo di giornale)

[omissis, da questo punto in poi la conversazione diviene irrilevante]

Ed era l'11.06.2010, il giorno stesso degli esami, la conversazione n. 5309 (Vds allegato n. 14), tra SPAGNOLI e ERMOLLI.

E' SPAGNOLI che dice: *"eh...niente ti volevo ancora ringraziare, perché stanno andando tutti i provvedimenti... di cui sei padre praticamente ... omissis ...io poi ho sempre con te un debito d'onore, insomma...no? Ecco che..."*, quindi SPAGNOLI dice: *"... di parlare delle nostre future... fortune (risata)"*

ERMOLLI, che a quell'ora aveva già sostenuto il relativo esame con la Commissione, concordava un incontro con SPAGNOLI: *"...siccome io sono a Roma oggi e domani io ti chiamavo per chiederti se domani, per caso, sei in ufficio... oppure...oppure mi dice te dove vuoi e domani ci...ci becchiamo per un caffè cinque minuti ...a Piazza Risorgimento e io ti vengo a trovà a Piazza Risorgimento..."*.

Per poi giungere alla conversazione n 5985, del 24.6.2008, ore 12:23, utenza in uso a SPAGNOLI (RIT 918/08) (Vds allegato n. 15), telefonata intercorsa tra SPAGNOLI Arcangelo e Fabio ERMOLLI, quando i giochi in ARPA sembravano oramai compiuti.

SPAGNOLI, ricevendo invero la telefonata da ERMOLLI, risponde esordendo con un: **"Buongiorno signor ARPA, signor ARPA, dottor ARPA?"**.

SPAGNOLI, dunque, pare non abbia dubbi sull'esito concorsuale di ERMOLLI, ben prima si rifletta della stessa telefonata che CARRUBBA faceva allo stesso ERMOLLI in data 3.7.2008 e della comunicazione ufficiale del 29.07.2010, di cui alla Delibera n. 84 (Vds allegato n. 8).

Si presti attenzione al prosiegua della conversazione n. 5985.

SPAGNOLI: *"..Eh....! Che t'ha detto?"*

ERMOLLI: *E allora, niente...è stata una chiacchierata abbastanza...franca, aperta insomma... lui mi ha detto che hanno fatto questa selezione che io sono messo molto bene ha detto (...)*

SPAGNOLI: *"...E' così! Almeno me lo aveva fatto capire!"*

La persona citata da entrambe non viene specificata. Sembra tuttavia arguirsi che essa possa individuarsi nella persona di CARRUBBA. Allo stesso ERMOLLI dice di aver detto di essere amico di SPAGNOLI e Luca, ossia FEGATELLI

Si diceva che SPAGNOLI Arcangelo fosse già a conoscenza del fatto che ERMOLLI avesse vinto il concorso. Si riportano ora la serie di SMS (Vds allegato n. 16), intercorsi tra ERMOLLI e SPAGNOLI, il 3 luglio 2008.

S.M.S. prog. 6555, del 03.7.2008, ore 15:32, utenza SPAGNOLI Arcangelo (R.I.T. 918).

.....omissis....

TESTO SMS : **Caro Lello, Carrubba mi ha chiamato all'alba (per me, che ora sto in Canada) per dirmi che ho vinto il concorso per resp. rifiuti e bonifiche a roma. Fac...**

S.M.S. prog. 6556, del 03.7.2008, ore 15:33, utenza SPAGNOLI Arcangelo (R.I.T. 918).

...cio un altro tragico errore se accetto? Ti chiamo l'8 quando torno,ciao

.....omissis....

S.M.S. prog. 6557, del 03.7.2008, ore 15:56, utenza SPAGNOLI Arcangelo (R.I.T. 918).

.....omissis....

contentissimo e pronto a brindare. Accetta, poi vedremo se c'è di meglio. A pranzo ne parleremo.

.....omissis....

S.M.S. prog. 6558, del 03.7.2008, ore 15:58, utenza SPAGNOLI Arcangelo (R.I.T. 918).

Grazie, sei un amico prezioso! A presto.

.....omissis....

Sta di fatto che ERMOLLI assumeva l'incarico presso l'ARPA, gli ultimi giorni del mese di luglio, e fino a tutto il 2010 era sotto stipendio da parte di Sistema Ambiente.

Gli elementi acquisiti in questi filoni di indagine non consentono di inserire stabilmente l'ERMOLLI in seno all'associazione di cui all'articolo 416 c.p., posto che la sua attività è peraltro prevalentemente rivolta sul versante impiantistico romano (discarica di Malagrotta e

gassificatore), resta tuttavia l'abuso di ufficio per avere ricoperto l'incarico in evidente conflitto di interesse, come in rubrica evidenziato.

§13.1.2. Giovanna BARGAGNA [22]

Come emerge dall'informativa 181/11-7 (v. la relativa scheda personale), nel marzo 2008, epoca del parere negativo di Bruno D'Amato, Giovanna BARGAGNA era responsabile della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

L'ufficio da lei diretto dipendeva direttamente e gerarchicamente dal Dipartimento del Territorio ovvero da Raniero DE FILIPPIS. La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli annoverava tra gli uffici dipendenti anche l'Area V.I.A. ovvero l'ufficio retto dall'architetto Bruno D'Amato.

La filiera gerarchica partiva quindi da Raniero DE FILIPPIS e, verso il basso, comprendeva Giovanna BARGAGNA ed infine Bruno D'Amato. Nel corso delle attività tecniche emergeva un profilo della donna alquanto tranquillo ma non meno impegnato nelle attività oggetto d'investigazione. In alcune occasioni ella sottoscriveva atti amministrativi che avallavano e certificavano i processi decisionali incriminati.

In prima battuta la donna aveva sottoscritto, insieme a Bruno D'Amato, la valutazione ambientale negativa del marzo 2008. Ma successivamente ribaltava le sue scelte andando a sottoscrivere l'atto di valutazione dell'ottobre del 2008 con il quale si sconfessava l'esito della prima decisione: si tratta del provvedimento formalmente datato 8 ottobre 2008 N. 177177 con il quale si esprimeva giudizio di compatibilità ambientale (VIA) positivo in riferimento all'impianto di gassificazione di Albano Laziale, i cui contenuti sono stati invece modificati fino al successivo 15 ottobre.

La stessa risulterà coinvolta nel percorso di rivisitazione della valutazione di impatto ambientale negativa, ponendosi come punto di riferimento esecutivo di Raniero De Filippis. La stessa sembrerebbe, in cambio del suo cambio di indirizzo, riuscire ad ottenere una carica dirigenziale per un suo pupillo, tale Claudio Cattena, anche se non sussistono elementi decisivi per sostenere una sorta di sinallagma in tal senso.

La stessa, pur se perfettamente a conoscenza dell'illegittimità della procedura e quindi correa nei singoli reati fine, non sembra tuttavia inserita nell'alveo associativo, ragione per cui si ritiene che, pur mantenendo la stessa una posizione dirigenziale in Regione, allo stato difetto il requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare. Inoltre, concorrendo la stessa solamente nella commissione di alcuni reati satellite, potrebbe verosimilmente usufruire del beneficio della pena sospesa.

Per una più approfondita disamina della posizione della BARGAGNA, si rinvia all'apposita [scheda personale](#).

§14.2.2. Fabio TANCREDI [22]

Quanto alla posizione di Fabio TANCREDI, la relazione di consulenza tecnica depositata dall'Arch. Aledda, elimina in radice ogni dubbio sulla illegittimità del provvedimento emesso dallo stesso in data 20/04/2011, prot. n° 27140 (Determinazione n° 747).

Emerge infatti che, in violazione delle disposizioni previste dalla L.R. Lazio n° 17/2004, la quale non solo non contempla il "tacito rinnovo" di una autorizzazione alla coltivazione di una cava, ma che anzi, all'art. 34, prescrive la presentazione della domanda di proroga al fine di completare il piano di coltivazione e le opere di ripristino, previo conseguimento del parere favorevole della C.R.C., il Tancredi abbia rinnovato l'autorizzazione all'attività estrattiva in Località "Monti del Lumacaro" in favore della Soc. Galeria Scavi S.r.l., nonostante essa fosse già scaduta il 18 febbraio 2006.

In altre parole, laddove la Determinazione Dirigenziale n° 80/2003 autorizzava l'attività estrattiva per soli 3 anni, detto termine veniva portato a 10 anni, con validità retroattiva, dalla D.D. n° 747/2011 a firma del TANCREDI.

A ben vedere, si tratta dello stesso “giochetto” che il CERRONI aveva tentato di fare con l’assessore Civita a prioposito del centro di trasferimento di Rocca Cencia, e che solo grazie all’intervento estemporaneo di un Militare del NOE è stato sventato (si rinvia all’apposito paragrafo dell’informativa del NOE 71/8-30 del 22.06.2011).

Del TANCREDI si parla anche altrove, nella predetta informativa.

In una conversazione RANDO, che è in partenza con l'aereo, chiama Federica Conte chiedendole di avvisare anche Piero GIOVI e LANDI della convocazione da parte del X Dipartimento del Comune di Roma. Le chiede anche il numero di telefono del prof. Sappa il quale vanta ottimi rapporti con il dottor TANCREDI, dirigente dell’unità di risanamento ambientale del X Dipartimento del comune capitolino. L’oggetto della conversazione è l’ordinanza sulla stabilità di Malagrotta che verrà emessa in data 14.11.2010.

Conversazione registrata al progressivo 377 del R.I.T. 292/10 (vds allegato 83) dell’ 11.11.2010

Federica: si pronto?

RANDO Francesco: Sì

Federica: allora 335

RANDO Francesco: 335

Federica: 60

RANDO Francesco: 60

Federica: 83

RANDO Francesco: 83

Federica: 415

RANDO Francesco: 415, 6083415, vabbè provo a chiamarlo e intanto lei si

Federica: senta allora tanto (incomprensibile) gli è arrivata perchè ho visto che il numero del fax sia quello di GIOVI che

RANDO Francesco: vabbè ma lui magari non lo sa, magari sul telefonino, quindi una telefonata dicendo è arrivata questa cosa

Federica: eh

RANDO Francesco: forse non sarebbe male che con Stella

Federica: ah ah

RANDO Francesco: **e Sappa fosse anche lui perchè se se danno ulteriori prescrizioni che cosa si inventeranno qualche**

Federica: ma appunto, ma appunto

RANDO Francesco: qualcheeee

Federica: sicuramente qualcosa eh

RANDO Francesco: però Sappa siccome ha un buon rapporto con TANCREDI, vedrei di ..

Federica: infatti infatti mi ha detto ma chi l'ha firmato Tan.... eh si ho fatto sì l'ha firmato lui ha detto ma tante volte si fossero sbagliati ho fatto guardi le pare che mandano una letteraaaa

RANDO Francesco: va bene va bene, adesso faccio sta telefonata rapidamente perchè fra un pò mi inibiscono

Federica: va bene ok

RANDO Francesco: grazie arrivederci

Hanno luogo una serie di conversazioni a termine delle quali il dirigente del X Dipartimento del Comune di Roma avrebbe tranquillizzato il professor Sappa informandolo che è tutto sotto controllo e che trattasi di un atto dovuto.

Conversazione registrata al progressivo 386 del R.I.T. 292/10 (vds allegato 84) dell’ 11.11.2010

RANDO Francesco: Pronto?

Prof. Sappa Giuseppe: ingegnere buonasera sono Giuseppe Sappa, mi scusi che l'ho richiamata

RANDO Francesco: no no sono sceso dall'aereo mi dica

Prof. Sappa Giuseppe: no me lo sono immaginato, no è perchè ho dovuto agganciare perchè mi ha chiamato TANCREDI

RANDO Francesco: sì

Prof. Sappa Giuseppe: si peraltro non è che io l'avessi cercato mi ha chiamato lui per dirmi guarda Giuseppe che sono stato costretto a convocare questa riunione perchèèèèèèèèè oggi è stata una giornata molto turbolenta

RANDO Francesco: uhm

Prof. Sappa Giuseppe: ehhhh il Sindaco era molto agitato perchè mi ha accusato di non essere stato attento a questa cosa, per adesso senza starle a riferire tante cose...è stato un colloquio molto civile e **lui mi ha detto il clima sarà assolutamente sereno di assoluta collaborazione** dice io sono perfettamente cosciente e lo è anche il mio dirigente, il nuovo capo dipartimento,

RANDO Francesco: si

Prof. Sappa Giuseppe: che si sta facendo tutto per cercare di capire la situazione ma non c'è nessunaaaaaa

RANDO Francesco: bene, questa è una buona notizia

Prof. Sappa Giuseppe: **devo dire che secondo me il dato oggettivamente positivo è che lui mi abbia cercato lui subito dopo avermi cercato voi**

RANDO Francesco: si , molto bene, molto bene, molto bene

Prof. Sappa Giuseppe: eh dice per cui io volevo, capisco però l'urgenza, però ho voluto dare un segnale

L'elemento interessante è che è proprio il pubblico funzionario a cercare il privato, non viceversa.

In altra conversazione tra LANDI e GIOVANNETTI, i due discutono del futuro funzionario destinato ad occupare il posto di Ascenzo, che verrà preso allontanato con la scusa di un rimpasto generale. LANDI esprime chiaro gradimento per TANCREDI:

Conversazione registrata al progressivo 804 del RIT 131/11 (vds allegato 145)

GIOVANNETTI Romano:...momentaneamente si! In attesa chè non troviamo una persona....una persona capace che gli piaccia...perchè questo lavoro ti deve pure piacere...eh...

Avv. LANDI Bruno: **ma TANCREDI l'idea di venirsene quà non ce l'ha?.....**

Quanto sopra evidenziato al fine di chiarire che, al di là di una mera violazione di norma di legge, sussiste in capo al pubblico funzionario un preciso intento di sviare la funzione pubblica dal suo alveo naturale, al fine di favorire gli interessi del privato.

13.2.4. Piero MARRAZZO e Mario MAROTTA [22]

Per quanto concerne Piero MARRAZZO, l'informativa 181/11-7 della SOC rende chiaro come lo stesso, lungi dall'essere stato utilizzato come mero "strumento" nelle mani di DI CARLO, DE FILIPPIS e FEGATELLI, abbia in prima persona fornito il proprio apporto, in primo luogo organizzativo, ai fini del buon esito della vicenda del gassificatore, evidentemente come "cosa fatta" da poter spendere a livello politico (linea del resto dallo stesso seguita anche nel verbale di audizione), ma soprattutto abbia sottoscritto in prima persona, dopo avere coordinato l'attività della struttura burocratica del Commissario Straordinario e della Regione (FEGATELLI, SPAGNOLI, DE FILIPPIS), l'ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008, ai cui contenuti si rimanda (v. par. 8.3., pag [170](#), per accedere utilizzare questo link).

Per un maggiore approfondimento della figura del MARRAZZO, si rinvia alla apposita [scheda personale](#).

Quanto al MAROTTA, lo stesso risulta essere già stato oggetto di avviso di conclusione delle indagini preliminari in seno al procedimento n. [53367/2011](#)-21 RG, relativo alla realizzazione dell'invaso di discarica in località "Testa di Cane", area adiacente alla discarica di Malagrotta, sempre di proprietà del CERRONI ovvero del suo Gruppo imprenditoriale.

Per quanto concerne il provvedimento di allontanamento di Riccardo Ascenzo, che qui si contesta (unico reato contestato al MAROTTA), si rimanda al paragrafo 10.3, in cui si dà conto del fatto che il provvedimento di riorganizzazione generale dei cDipartimenti sia stato in realtà utilizzato dall'alto dirigente, dietro la pressione di LANDI, FEGATELLI e GIOVANNETTI, al fine di eliminare dal settore tariffe uno scomodo e onesto funzionario. Per il resto, si rimanda alla informativa 71/8-30 del NOE, datata 22 giugno 2011, nonché alla relativa [scheda personale](#), il cui contenuto è peraltro molto meno significativo dal punto di vista investigativo.

§15. Le esigenze cautelari[2]

15.1. L'esigenza di cui all'articolo 274 lettera c) [22]

Appare da tutto quanto sino ad ora evidenziato come l'attività criminosa del Gruppo, che consiste in un agglomerato di interessi imprenditoriali privati e di interessi pubblici distorti in favore del privato, perdura da anni, assumendo via via forme differenti in relazione alle mutevoli esigenze dei suoi protagonisti ed al muare del momento storico e normativo.

La vicenda del CDR di Albano prosegue incessantemente, così come la vicenda relativa alla realizzazione della nuova discarica a Monti dell'Ortaccio.

Come visto nel paragrafo 10, anche la questione della politica tariffaria si arricchisce sempre di nuove sfumature, a testimonianza della capacità del gruppo criminale investigato di cambiare pelle a seconda delle circostanze dal caso.

Sono tuttora in corso approfondimenti sulla situazione della discarica e degli impianti di Malagrotta, che presentano forti analogie con quello di Albano Laziale.

Il rischio di reiterazione di condotte criminose, soprattutto in presenza di un circuito relazionale vastissimo (evidenziato soprattutto nell'informativa della SOC 181/11-7) e della perdurante presenza di soggetti in posizione apicale nell'amministrazione regionale, rende pressochè certa la reiterazione dei reati contestati così come di altri, concernenti altri impianti in relazione ai quali sono tuttora in corso approfondimenti investigativi.

Del resto, **nella presente richiesta si è analizzato un periodo di oltre un quinquennio (2007-2012), in cui si è visto come il CERRONI e dei suoi accoliti abbiamo acquisito, o meglio mantenuto, un potere di controllo e impulso quasi integrale in seno all'amministrazione pubblica, tale da non consentire di pronosticare se non la prosecuzione incessante dell'attività criminosa.**

Al termine di questa lunga disamina, se si volessero, icasticamente, indicare quattro conversazioni in grado di rendere in modo chiaro il quadro di pervasività del CERRONI e del suo gruppo all'interno delle istituzioni regionali, si potrebbero indicare le seguenti.

Le conversazioni prog. 412 e 965 (proc. 7499/2008, informativa 181/11-7), nella parte in cui DE FILIPPIS caldeggia la candidatura di Hermanin a Vicecommissario ARPA (carica che dovrebbe compensare le dimissioni da AMA):

*"DE FILIPPIS: **allora oltre tutto tu potresti essere la parte del...dell'ARPA, che si occupa di rifiuti...no..***

HERMANIN:(annuisce)....

*DE FILIPPIS: **cioè di come condurre tutte le cose...no..***

HERMANIN:(annuisce)....

*DE FILIPPIS: **per arrivare a...perchè adesso mica è finito...il discorso dei rifiuti è iniziato, con il ventiquattro giugno non è finito è iniziato...***

HERMANIN: certo...certo...

*DE FILIPPIS: eh...**allora se noi ci organizziamo ARPA, Regione, cioè averci un quadro complessivo delle cose da fare...no...***

Ed ancora:

*DE FILIPPIS:- è questo è imp..., **io non firmo niente se ottu.. perchè poi l'ARPA è così legata ai rifiuti** nò*

HERMANIN:- mh...mh....

*DE FILIPPIS:- **cioè se noi vogliamo fare veramente...***

HERMANIN:- mh....!

*DE FILIPPIS:- **un discorso di...di...sinergie per arrivare a fare tana** e a...*

La seconda è quella in cui CERRONI si paragona al fiume Po, che ha fatto “la fortuna di tante famiglie” (conversazione registrata al progressivo 201 del RIT 327/10, informativa NOE del 22.06.2011):

CERRONI Manlio: gliel'ho detto guarda...(sorridente) il Po da secoli quante fortune ha fatto, di tante famiglie....poi un giorno si è incazzato ed ha fatto il pulito.....state attento....

La terza è quella in cui Mario DI CARLO, nella conversazione n. 757 del 19.10.2008 (ore 15:45, utenza DI CARLO, Vds allegato n. 08 all'informativa 61/10 del 14.03.2011) riferisce senza peli sulla lingua al suo interlocutore, un certo Fabio ALBERTELLI, giornalista:

“... loro contano sul fatto che **io mi sono impegnato a costruire le condizioni ... cioè a costruire il business ...** e quindi loro contano su questo. **Poi loro come al solito si occupano de ... diciamo de quale fetta gli è spetta ... però 'a torta è chiaro che loro sono gasati dal fatto che a torta la faccio io. Loro sanno che so in grado di farle le torte ...**”.

La quarta (Rit. 310/10 – progr. 844 del 13/12/2010 ore 15,03 - allegato 52 all'informativa dell'ottobre 2012, riascolto delle conversazioni del procedimento velletrano), è la conversazione intercorsa tra Paola Mazzei e Italia MAGNANTE (segretarie, rispettivamente, di FEGATELLI e RANDO), in cui la prima, dopo aver detto ad Italia MAGNANTE che FEGATELLI ha urgenza di parlare con RANDO, afferma testualmente che:

“Paola Mazzei: **no no no lui... gli serve adesso parlargli e quindi, siccome noi lavoriamo per voi, voi lavorate per noi...**”

Queste quattro conversazioni danno la misura del potere di CERRONI e dei suoi accoliti, del livello di penetrazione nei gangli del potere, della capacità di condizionare l'attività dell'amministrazione. In particolare, dalla lunga analisi effettuata emerge come il CERRONI, uomo di straordinaria capacità visionaria, da decenni costituisca non già l'interprete principale, ma il protagonista unico della scena dei rifiuti nel Lazio. E ciò, si è avuto prematura di dimostrare, in spregio alle più elementari regole di buon andamento della pubblica amministrazione e di tutela della concorrenza e del mercato.

Come è stato possibile tutto ciò?

In altre parole sorge l'interrogativo di come, un solo individuo abbia potuto acquisire e conservare una posizione così dominante.

La risposta è in una sola parola: **EMERGENZA**.

Solo la logica dell'emergenza, infatti, consente l'istituzione di strutture *extra ordinem* con il potere di derogare alla normativa, tanto in materia di ambiente, quanto, soprattutto, in materia di appalti.

Le inchieste che hanno travolto la Protezione civile, i Grandi eventi, i vari Commissariamenti di Siti di Interesse Nazionale, al di là dell'esito delle vicende giudiziarie, insegnano che laddove c'è l'emergenza, sovente manca la trasparenza: quando si concede a taluno il potere di derogare le norme che regolano l'attività amministrativa, è quasi inevitabile che essa venga piegata all'interesse privato.

Il Lazio non solo non fa eccezione a tale regola, ma ne costituisce il paradigma più esemplare, in quanto, sin dall'inizio, raccoglie in sé entrambi i fenomeni: il Commissariamento del 1999, infatti, accorpava sia l'emergenza ambientale che il Grande Evento del Giubileo del 2000.

Ma anche dopo, l'emergenza prosegue: commissariata dal 1999 al 2008, e poi nuovamente dal 2011, la Regione Lazio non ha potuto che consegnarsi, mani e piedi legati, all'unica persona in grado di gestire la situazione.

La delegazione del Parlamento europeo, nel suo report del 16 gennaio 2013 (“[Documento di lavoro sulla missione d'inchiesta in Italia, dal 29 al 31 ottobre 2012, riguardante la gestione dei rifiuti in Lazio e Campania \(progetto\) - Commissione per le petizioni](#)”), osserva del resto quanto segue: “È parimenti evidente che lo stesso sistema politico italiano presenta profonde falle strutturali, il che

sembrerebbe spiegare in parte l'inefficiente gestione dei rifiuti, in generale, e la mancanza di un processo decisionale coerente quanto all'efficace attuazione della politica in materia di rifiuti, laddove esista una siffatta politica. Come hanno avuto modo di osservare i membri della delegazione, vi è un'evidente mancanza di chiarezza per quanto riguarda la responsabilità delle decisioni (per esempio sulla costruzione di impianti di discarica) tra le strutture politiche a livello regionale e provinciale.

Tale fallimento sistemico, a sua volta, ha portato all'adozione di leggi d'emergenza (dato che la situazione è andata sempre di più fuori controllo) e alla nomina di ex prefetti a commissari straordinari con l'impossibile mandato di imporre soluzioni che, come oggi appare chiaro, non hanno superato la verifica di conformità a molte disposizioni del diritto dell'Unione europea.

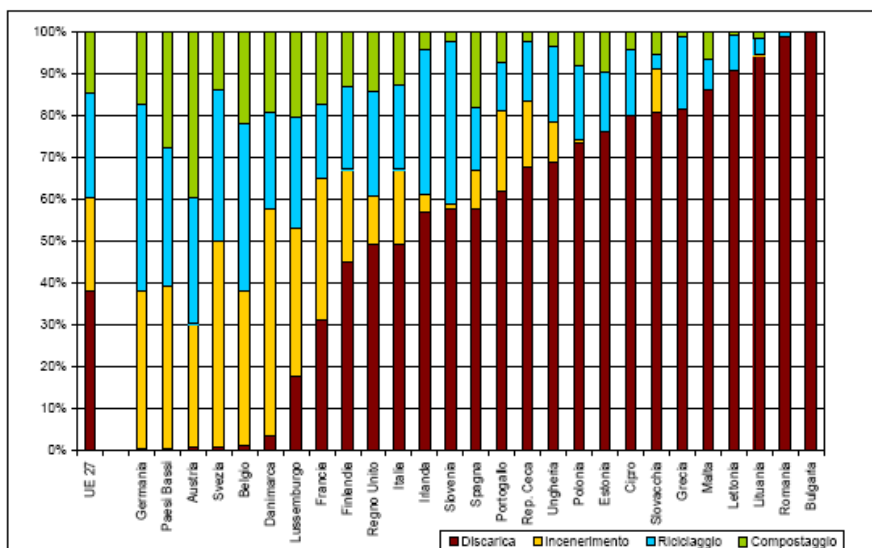
In tali circostanze, il fatto che le decisioni siano imposte alle comunità locali senza un'adeguata valutazione o consultazione ha peggiorato di gran lunga una situazione già grave”.

Un'analisi tanto spietata quanto chiara.

Del resto, entrare a Roma è come entrare nel Mondo Perduto di Arthur Conan Doyle, in cui i protagonisti, improvvisamente, si ritrovano in una valle dove ancora esistono i dinosauri.

L'analisi dei dati relativi alla raccolta differenziata⁹² restituisce un quadro davvero esemplare.

L'Italia, come si evince dal grafico allegato ([ISPRA - Rapporto rifiuti urbani 2012](#)), tra gli Stati Membri più importanti dell'Unione Europea, è quello che conferisce in discarica il maggior quantitativo di rifiuti solidi urbani, ad eccezione di Spagna e Grecia.



E ciò nonostante il decreto n. 152/2006 definisca in modo ambizioso gli obiettivi relativi alla percentuale di raccolta differenziata:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006
- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008
- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009
- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011

⁹² L'art. 183 del TUA definisce la raccolta differenziata come "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida deve essere raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati"

- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

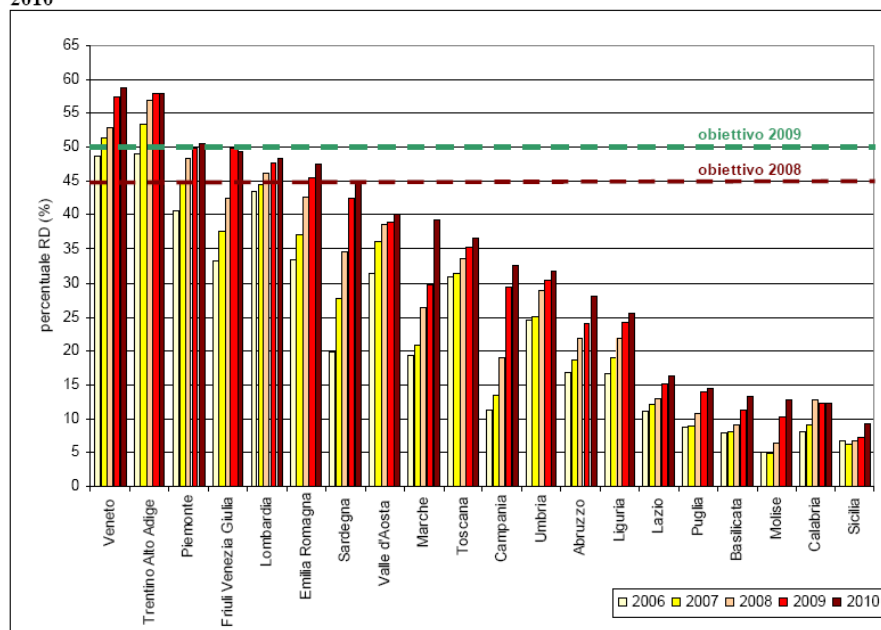
Gli Studi dell'ISPRA ([Rapporto rifiuti urbani 2012](#)) evidenziano come, a fronte di una media nazionale del 35,3%, la Regione Lazio, rispetto alle altre Regioni del Centro Italia, presenti un dato sulla raccolta differenziata assolutamente inferiore: la media del 27,1%, è infatti influenzata fortemente dal 16,5% proprio del Lazio, poiché le altre Regioni sono comprese tra il 36,6% della Toscana, il 39,2% delle Marche e il 31,9% dell'Umbria. Per trovare di peggio, occorre scendere al Sud (Molise, Puglia, Sicilia, Calabria).

Tanto per inquadrare la situazione, la Regione Campania, afflitta come e peggio del Lazio dall'emergenza rifiuti, si colloca al 32,7% di raccolta differenziata.

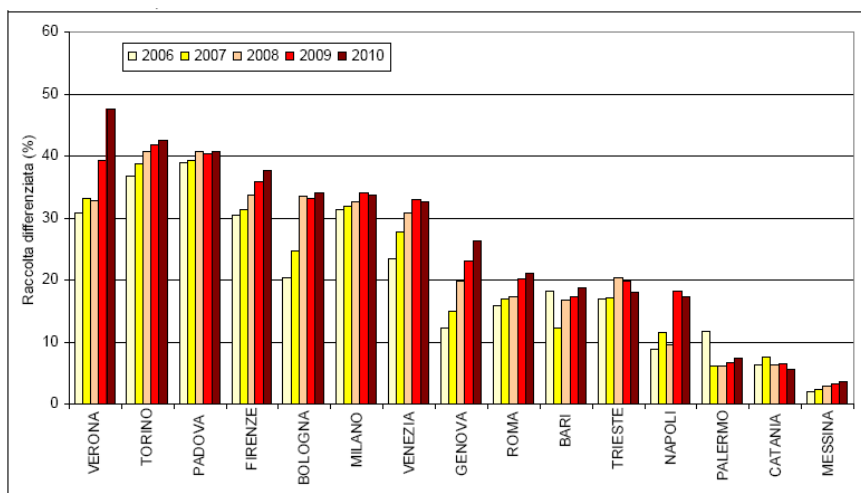
Regione	2006	2007	2008	2009	2010	Variazione della percentuale di RD 2009-2010
	(%)					
Piemonte	40,8	44,8	48,4	49,8	50,7	0,9
Valle d'Aosta	31,3	36,1	38,6	39,1	40,1	1,0
Lombardia	43,6	44,5	46,2	47,8	48,5	0,7
Trentino Alto Adige	49,1	53,4	56,8	57,8	57,9	0,1
Veneto	48,7	51,4	52,9	57,5	58,7	1,2
Friuli Venezia Giulia	33,3	37,7	42,6	49,9	49,3	-0,6
Liguria	16,7	19,0	21,8	24,4	25,6	1,2
Emilia Romagna	33,4	37,0	42,7	45,6	47,7	2,1
Nord	39,9	42,4	45,5	48,0	49,1	1,1
Toscana	30,9	31,3	33,6	35,2	36,6	1,4
Umbria	24,5	25,0	28,9	30,4	31,9	1,5
Marche	19,5	21,0	26,3	29,7	39,2	9,5
Lazio	11,1	12,1	12,9	15,1	16,5	1,4
Centro	20,0	20,8	22,9	24,9	27,1	2,2
Abruzzo	16,9	18,6	21,9	24,0	28,1	4,1
Molise	5,0	4,9	6,5	10,3	12,8	2,5
Campania	11,3	13,5	19,0	29,3	32,7	3,4
Puglia	8,8	8,9	10,6	14,0	14,6	0,6
Basilicata	7,8	8,1	9,1	11,3	13,3	2,0
Calabria	8,0	9,1	12,7	12,4	12,4	0,0
Sicilia	6,6	6,2	6,7	7,3	9,4	2,1
Sardegna	19,8	27,8	34,7	42,5	44,9	2,4
Sud	10,2	11,6	14,7	19,1	21,2	2,1
Italia	25,8	27,5	30,6	33,6	35,3	1,7

L'istogramma di tutte le regioni mostra un quadro indiscutibile:

Figura 2.16 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2006 - 2010



Ancora più impietoso è il dato relativo ai comuni con più di 200.000 abitanti, con Roma che si attesta al 21%:



Se questi sono i dati, non sorprende che il TAR Lazio abbia bocciato il Piano Rifiuti approvato nel 2011 (sent. [121/2013](#)), ritenendo da un lato che fosse irrealizzabile il c.d. “scenario di piano”, che prevedeva il raggiungimento entro il 31.12.2012 del 65% della percentuale di raccolta differenziata dei RSU (si consideri che al 2010 si era al 16,5%...), dall’altro che fosse contrario all’ordinamento comunitario il c.d. “scenario di controllo” (che entra a regime in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dello scenario di piano), da cui risulta l’insufficienza della capacità impiantistica di trattamento (TMB) e quindi il perdurante ricorso allo smaltimento in discarica dell’indifferenziato. Ma che questo fosse il *trend*, lo si sapeva da tempo.

Già la citata relazione della [Sezione di Controllo della Corte dei Conti sulle gestioni Commissariali](#), nel 2005, evidenziava (pag. 158) che “né risulta confermato quanto dichiarato in sede istruttoria dal Commissario delegato,⁹³ cioè un significativo aumento per l’anno 2004 (non inferiore al 15%), che non risulta confermato dai dati ufficiali dell’Apat. Peraltro, **il non conoscere il dato sulla produzione di raccolta differenziata, anzi dichiarare una percentuale ampiamente lontana dalla realtà (il doppio di quanto effettivamente prodotto), è sintomo, di per sé, di grave inefficienza gestionale. E’ significativo, inoltre, che lo scostamento fra la percentuale di raccolta differenziata a livello nazionale e regionale, che nel 1998 era di appena 7 punti percentuali, nel corso della gestione commissariale si è raddoppiato**”.

Ma mantenere al massimo l’indifferenziata era comodo per tutti: costava meno al pubblico e faceva guadagnare il privato praticamente a costo zero.

E’ stato osservato dallo stesso sindaco di Roma Alemanno in occasione dell’audizione in Commissione Parlamentare sul ciclo dei Rifiuti (v. relazione del 2011, citata, pag. 34), “il dato paradossale che sconta l’AMA a Roma è che **ha una delle tariffe più alte d’Italia perché si è accollata storicamente soltanto l’aspetto più oneroso del ciclo dei rifiuti, cioè lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, mentre non è mai entrata nell’aspetto più remunerativo, o comunque meno oneroso, che è quello dello smaltimento**”.

Come spesso avviene nel nostro Paese, le perdite sono pubbliche, i ricavi sono privati.

Se si scende poi ad analizzare come viene gestita nel Lazio la quantità di rifiuti raccolta in modo “indifferenziato”, si ottengono dati interessanti.

⁹³ “(...) per l’anno 2004 si è registrata un’ulteriore crescita del sistema regionale agli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalle norme nazionali e regionali, per cui il dato finale non risulta inferiore al 15%.” (nota n. 456/CR del 18/4/2006).

Ed infatti, nella [relazione della Commissione Parlamentare sul ciclo dei rifiuti del 4 luglio 2012](#), si menziona l'audizione del Prefetto Pecoraro, in occasione della quale lo stesso avrebbe dichiarato che a fronte di una produzione giornaliera di poco superiore a 5.000 tonnellate di rifiuti e una differenziata di poco superiore al 20%, e quindi di una "indifferenziata" di circa 4.000 t/g., i quattro impianti di TMB smaltiscono circa 3.000 t/g. La cosa interessante è inoltre vedere come, dei 4 impianti, i due di proprietà dell'AMA lavorano, rispettivamente, al 60% e a pieno regime, mentre i due di proprietà di CERRONI fino a poco tempo fa lavoravano uno al 60%, mentre l'altro era spento.

La quantità di rifiuti conferiti "tal quale" in discarica è quindi oggi di circa il 25% dell'indifferenziata e di circa il 20% del totale dei RSU prodotti a Roma (in palese violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003).

Poiché l'unica discarica RSU presente a Roma è attualmente Malagrotta, per tale percentuale di rifiuti il gestore della discarica percepisce una tariffa di 49,959 euro/t, praticamente "gratis", ossia senza fornire alcun servizio di trattamento dei rifiuti (neppure la tritovagliatura, che come visto non si può considerare trattamento, e che tuttavia sarebbe obbligatoria). E' di tutta evidenza a chi convenga mantenere bassa la raccolta differenziata.

Ma c'è di più. Come si è visto nel paragrafo relativo alla produzione di CDR ad Albano Laziale, il Gruppo Cerroni lucra sulla minore produzione di CDR, ovvero sul mancato avviamento alla termovalorizzazione di una parte considerevole del CDR prodotto. Orbene, **dai dati forniti dalla Provincia di Roma con nota 28148/13 del 25 febbraio 2013, emerge che la percentuale di CDR prodotto nel mese di gennaio 2013 dai due impianti di TMB di Malagrotta 1 e Malagrotta2, è pari, rispettivamente, al 6,16% e al 5,94%, a fronte di una percentuale prevista del 35%. Sono in corso approfondimenti sulla determinazione della tariffa di ingresso dei rifiuti, ma appare già *prima facie* riprodursi, in modo molto più ampio (vista la quantità dei rifiuti trattati), la situazione già evidenziata ad Albano Laziale.**

A conclusione della disamina, emerge in modo chiaro come il ciclo dei rifiuti urbani nel Lazio sia "cosa" tutta di Manlio CERRONI e del suo gruppo.

Egli approfitta della debolezza della politica, della forzata (*rectius*: indotta) mancanza di concorrenza, nonché della continua emergenza, per accrescere sempre più il suo impero, costruendo un ciclo integrato dei rifiuti di cui egli, come in un gigantesco cubo di Rubik, sposta i pezzi a piacimento e li ricompone nel modo a sé più congeniale.

Perché la grandezza di Manlio CERRONI sta in questo: **COSTRUIRE L'EMERGENZA E, CONTEMPORANEAMENTE, PROGRAMMARE LA VIA D'USCITA PRESENTANDO SÉ STESSO COME UNICA ALTERNATIVA: PROBLEMA E SOLUZIONE AL TEMPO STESSO, EGLI CONTINUA AD IMPERARE GRAZIE ALL'INERZIA COLPEVOLE E CONNIVENTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE.**

In questo scenario, un ruolo di primo piano spettava ai deceduti DI CARLO e SPAGNOLI, uomini fidatissimi del CERRONI, posti in posizione chiave, l'uno in regione, l'altro presso la struttura commissariale, di cui hanno potuto guidare la fase esiziale a piacimento, costruendo il successivo percorso e le successive fortune, del Gruppo imprenditoriale dell'anziano avvocato. Oggi, deceduti i due, grazie ai nuovi arrivi (Giovannetti) e ai vecchi amici (Fegatelli, De Filippis). E tutto, sempre, grazie alla emergenza, costruita sapientemente a tavolino tassello dopo tassello.

Ed allora torna a mente la conversazione, dianzi evidenziata, n. 621, del 17.10.2008, tra DI CARLO e FEGATELLI, vero e proprio manifesto programmatico del Gruppo:

"[omissis] ...

DI CARLO:- Perchè Luca adesso noi c'abbiamo il seguente problema, mo che stiamo più o meno spicciando tutto

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- C'abbiamo il seguente problema, una rognà ciclopica su cui io sto lavoroRANDO politicamente ma co....diciamo che però alla fine dobbiamo risolvere tu ed io secondo me e cioè che se noi non facciamo partire e....i Monti Del'Ortaccio

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- Noi a un certo punto dobbiamo prorogare Malagrotta

FEGATELLI:- Certo e quello è quello che avevo detto tempo addietro, quindi dobbiamo stabilire che cosa vogliono fare

DI CARLO:- No io c'è l'ho chiaro cosa dobbiamo fare

FEGATELLI:- questa è la mia Mario

DI CARLO:- Ehè!

FEGATELLI:- Allora guarda, allora diciamo dobbiamo puntare sull'Ortaccio sicuramente

DI CARLO:- Esatto pure io penso la stessa cosa

FEGATELLI:- Però...però c'abbiamo una fase transitoria da dovere gestire, credo che ci sia anche la fase transitoria perchè parlando tempo addietro anche col gestore mi ha detto che probabilmente si riusciva a chiudere

DI CARLO:- Ma lascio perdere il gestore....il gestore vuole....il gestore cioè.... la fase transitoria deve essere ci deve avere...essere un vincolo di data hai capito?

FEGATELLI:- E certo se non diventa una cosa che non finisce mai eh...eh....(ride n.d.r.)

DI CARLO:- Ehè ma deve essere contestuale cioè per essere credibile, deve essere contestuale all'approvazione dell'Ortaccio

FEGATELLI:- E' certo!

DI CARLO:- Ahà perchè se no, se no chi cazzo ci crede

FEGATELLI:- E allora devo fare una...un'azione e...su...su D'Amato perchè lì deve partire la cosa, dovrebbe partire la Valutazione di Impatto Ambientale che loro già c'è l'hanno depositata

DI CARLO:- Ehè!

FEGATELLI:- Però già intestata (incomprensibile) in attesa di capire quale sono le valutazioni....

DI CARLO:- Ma cioè Luca, io penso che sia profondamente ingiusto che tu diciamo tecnicamente e io politicamente famo l'ennesima proroga su un Malagrotta dopo che avemo sputato sangue su tutto

FEGATELLI:- Va bene allora facciamo così io domani mattina....

DI CARLO:- Tu...guardati bene tutte le procedure perchè... L'ORTACCIO ormai con il...con il...Commissario non c'entra più un cazzo

FEGATELLI:- No, Monti D'Ortaccio non è stato credo neanche avviato

DI CARLO:- Appunto!

FEGATELLI:- Quindi dovrei vedere un attimo....

DI CARLO:- Appunto quindi dovremmo capire come innescarla perchè secondo me il comune di Roma non ce l'ho dirà mai apri Monti Dell'Ortaccio, quindi noi dobbiamo trovare una strada, diciamo secondo me noi dobbiamo io la vedo così però la vedo politicamente così quindi tecnicamente tu devi capire com'è, cioè noi dobbiamo diciamo o costruire una proroga a... finalizzata di Malagrotta all'apertura dei Monti Dell'Ortaccio oppure viceversa dobbiamo o.... diciamo costruire una...l'impossibilità di prorogare Malagrotta e quindi...

FEGATELLI:- E certo attivare subito Monti dell'Ortaccio

DI CARLO:- Esatto e quindi far impiantare Monti Dell'Ortaccio l'emergenza connessa alla chiusura di Malagrotta che forse è la strada migliore

FEGATELLI:- Sì perchè a quel punto devono fare un ordinanza che diventa un discorso di igiene e sanità

DI CARLO:- Quindi noi potremmo fare, noi potremmo formalizzare una lettera al comune di Roma in cui gli raccontiamo questa cosa

FEGATELLI:- Sì!

DI CARLO:- Alla quale secondo me loro non ci risponderanno

FEGATELLI:- Però si crea un punto di partenza

DI CARLO:- Però ci crea un punto di partenza e ci consente poi di intervenire sull'emergenza.."

Ciò che la realtà ha riservato alla vicenda si è già visto: ciò che doveva essere già nel 2008, è puntualmente accaduto nel dicembre del 2012.

15.2. L'inquinamento probatorio [2]

Il procedimento Velletrano (informativa [71/8-30](#) del 22.06.2011, ampiamente citata) ci fornisce anche la prova di tentativi di “avvicinamento” del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, fortunatamente senza esito.

A seguito dell'accesso all'impianto della Pontina Ambiente da parte del C.T. Ing. Boeri avvenuto il 25.01.2010, prende forma nella mente di RANDO e SICIGNANO l'idea di verificare se lo stesso

fosse permeabile in qualche modo. I due pensano di stabilire un contatto con l'ingegnere per mezzo di una persona di comune conoscenza, tale Mortola. RANDO ha premura di conoscere il nome del CTU che accompagna il NOE.

Conversazione registrata al progressivo 1772 del RIT 292/10 (vds allegato 166)

RANDO Francesco: pronto?
Pino SICIGNANO: ingegnere sono Pino....
RANDO Francesco: buongiorno Pino...mi dica...
Pino SICIGNANO: abbiamo NOE
RANDO Francesco: eh!....
Pino SICIGNANO: ehm...il perito di parte della procura....
RANDO Francesco: eh...cosa vogliono?
Pino SICIGNANO: ma....il direttore tecnico per fare un giro ed avere delle delucidazioni....io ho chiamato l'ingegnere ZAGAROLI....
RANDO Francesco: sì! finchè sono questioni tecniche che non siano questioni economiche eh...
Pino SICIGNANO: no! vogliono fare un giro dentro l'impianto ...perciò...una questione tecnica che economica...diciamo...
RANDO Francesco: sì...va bene....
Pino SICIGNANO: ho detto venti minuti....ho chiamato ZAGAROLI....venti minuti sta quà....insomma....
RANDO Francesco: Senti... questo perito come si chiama? non si sa?
Pino SICIGNANO: e....non è....no! perchè me lo ha presentato il NOE...dice...questo è il perito....
RANDO Francesco: ma il Noe....chi è il Noe? ...
Pino SICIGNANO: gli ultimi due ragazzi che sono venuti ultimamente...diciamo bravi...tra virgolette....
RANDO Francesco: ah...va bene...va bene....ehmm....
Pino SICIGNANO: mò se riusciamo a capire chi è il perito?...
RANDO Francesco: sì...va bene...vediamo un'attimino....speriamo che non ci rompano le palle più di tanto....vabbè adesso....
Pino SICIGNANO: vabbè...va ZAGAROLI...
RANDO Francesco: eh...è lui il direttore tecnico e quindi.....vogliono fare un giro dentro l'impianto allora...e?
Pino SICIGNANO: sì....sì....
RANDO Francesco: va bene...

Conversazione registrata al progressivo 1427 del RIT 383/10 (vds allegato 167)

RANDO Francesco: Pronto?
SICIGNANO Pino: Sì ingegnere, è Pino
RANDO Francesco: dica
SICIGNANO Pino: **senta, ma lei con MORTOLA che rapporti ha?**
RANDO Francesco: **buoni! ottimi! perchè?**
SICIGNANO Pino: va bene, **poi le dico.**

Conversazione registrata al progressivo 1428 del RIT 383/10 (vds allegato 168)

RANDO Francesco: pronto?
SICIGNANO Pino: sì ingegnere
RANDO Francesco: dica
SICIGNANO Pino: **Luigi BOERI... La Spezia**
RANDO Francesco: **ah!!** .. vabbè ... ma perchè ... dice ... vabbè poi mi dice... ok
SICIGNANO Pino: va bene.... **è con MORTOLA**
RANDO Francesco: **va bene ecco, ho capito...**
SICIGNANO Pino: d'accordo!?
RANDO Francesco: va bene, arrivederci
SICIGNANO Pino: arrivederci

Successivamente in data 28.01.2010 RANDO contatta un certo Giuliano all'utenza mobile 3356155403 per parlare dell'ing. Luigi Boeri chiedendogli in che rapporti si trovasse con lui, domandandogli infine un incontro perché non voleva parlarne al telefono. Tale utenza, tramite

consultazione archivio informatico della Vodafone, risulta essere intestato proprio a tale Mortola Giuliano (*vds allegato 169*)

Conversazione registrata al progressivo 1850 del RIT 292/10 (*vds allegato 170*)

RANDO Francesco:.....ho capito.....magari in quell'occasione lì possiamo parlare.....**ma...tu conosci un certo ingegner Boeri?**

Giuliano: **Ingegner Boeri...di Livorno?**

RANDO Francesco: **no!....credo sia di La Spezia....Luigi Boeri...**

Giuliano: **ah..Luigi Boeri! si...si...era un personaggio....era...**

RANDO Francesco: eh....ma....

Giuliano: (incomprensibile) direttore dei lavori di un sacco di bonifiche e....eccetera....eccetera....ecco....

RANDO Francesco: **si...si...sei in buoni rapporti con questo?**

Giuliano: **ma adesso è tanto che non lo sento più...ero in buoni rapporti....ero in buoni rapporti....**

RANDO Francesco: **ah...ma perchè...si....poi ti dico..vabbè...poi magari quando vieni ne parliamo un'attimino....ehmm...lui è....diciamo il consulente tecnico di un P.M. ad Albano....**

Giuliano: si!

RANDO Francesco: ecco....

Giuliano: è tipico anche quello della sua attività....si...si....

RANDO Francesco: si...

Giuliano: è un cazzoso!....è un cazzoso!....eh!...ehmm....bisogna prenderlo con la maniera giusta....è una persona anche abbastanza in gamba....devo dire!....cioè le cose le sa....le sa raccontare....ehmm...ecco....non sò cosa dirti al momento....

RANDO Francesco: **ecco....vabbè...ma voglio dire tu non è che fossi suo amico, oltre....o no?....**

Giuliano: **ma....diciamo.... eravamo in buoni rapporti....amici è un'altra cosa...ecco....**

RANDO Francesco: **eccol!...ho capito la ti volevo....vabbè senti, adesso al telefono magari....quando rientri, in quei giorni lì mi fai uno squillo?....ci vediamo un momentino?....**

Giuliano: ok!...io ti dico....[omissis]

Decisamente più grave l'attività di inquinamento posta in essere dal FEGATELLI nello stesso procedimento.

Ed infatti, nel momento in cui vengono rinvenuti dei dispositivi per le intercettazioni ambientali, FEGATELLI da un lato si muove per avere informazioni sul procedimento penale pendente presso la Procura di Velletri, dall'altra impegna i mezzi dell'amministrazione regionale per far "bonificare" gli uffici, soprattutto quello suo e di GIOVANNETTI.

La vicenda è inizialmente compendiata nell'informativa NOE [71/43-1](#) del 30.07.2010.

Il 21.03.2011 la prima conversazione utile in ordine temporale che si segnala è quella in ambientale intercorsa nell'ufficio di Luca FEGATELLI tra il predetto direttore regionale ed una persona di sesso maschile che nel corso della conversazione si definisce proprietario della Roma Union Security, società che effettua il servizio di vigilanza presso gli uffici regionali. Per tale motivo è verosimile ritenere che l'interlocutore sia identificabile in Claudio Lotito, nato a Roma il 09.05.1957, residente in Ciampino via Col di Lana 7, principale finanziatore della società, come si evince dalle visure camerali allegate. Nel corso della conversazione il passaggio più importante è rappresentato dal quesito posto da FEGATELLI sul perché di notte circolano delle persone all'interno delle strutture regionali. Lotito appare ignaro di tutto e chiede in tempo reale, a mezzo telefono, conferme ai suoi più stretti collaboratori, i quali sembrano confermare quanto asserito dal FEGATELLI. Durante il corso della conversazione emerge anche:

- che la notizia sembra essere giunta a FEGATELLI da un amico nei confronti del quale nutre profonda fiducia;
- che FEGATELLI non è ancora a conoscenza che l'accesso è opera dei carabinieri del NOE di Roma;
- che la data di accesso corrisponde perfettamente a quella relativa il primo accesso di personale dipendente presso gli uffici regionali. Infatti si ascolta FEGATELLI dire: "due settimane fa" (il primo accesso la p.g. lo effettuò nella notte a cavallo tra venerdì 4 e sabato 05 marzo). Sul punto

vedesi nota del 13.04.2011 con prot 71/8-20 del NOE (*vds.all.1*)

**Conversazione registrata al progressivo 1483 del RIT 130 il 21.03.2011 alle ore 18.53
(vds.all.2)**

FEGATELLI Luca: ti posso fare una domanda, ma perchè di notte circola un sacco di gente qua dentro? ...
incompreso...

Lotito: chi?

FEGATELLI Luca: hanno richiesto le chiavi di tutto il primo piano....

Lotito: chi l'ha chieste?

FEGATELLI Luca: ...incompreso...

Lotito: che hanno fatto? spiegami spiegami...

FEGATELLI Luca: hanno chiesto le chiavi di tutto il primo piano, hanno aperto tutte le stanze ...

Lotito: e perchè?

FEGATELLI Luca: ... incompreso

Lotito: te lo giuro, non sò un cazzo ... incompreso... spiegami spiegami

FEGATELLI Luca: mi dicono che venerdì sono venuti ... già sono venuti un'altra volta

Lotito: chi?

[omissis]

Lotito: hanno chiuso?

FEGATELLI Luca: tutti i vigilanti dentro una stanza

Lotito: hanno chiuso i vigilanti dentro una stanza?

omissis dal minuto 0:13:38 al minuto 0:14:30

Lotito: (ndr: parla nuovamente al telefono con una donna)... Patrizia, mi passa... c'è ... (ndr: verosimilmente CUSININI)... no, mi passi BO... BELLOTTI... il Questore BELLOTTI grazie... (ndr. riprende la conversazione tra Lotito e FEGATELLI).... no, spiegami... spiegami incompreso... non è la prima volta ... scusa perchè non me l'hai mai dette ste cose

FEGATELLI Luca: eh perchè mò.... ne stavo a parlarne un attimo perchè le altre volte....

Lotito: ma chi ti ha detto ste cose....

FEGATELLI Luca: eh io ciò amici incompreso...

Lotito: vabbè... vabbè... e che cosa... ma a te ... chi hanno chiuso?

FEGATELLI Luca: hanno chiuso... questi dentro una stanza

Lotito: ma chi li ha chiusi?

FEGATELLI Luca: ...incompreso

Lotito: ma da chi?

FEGATELLI Luca: ...incompreso...

Lotito:... li chiudi dentro una stanza....

FEGATELLI Luca: e poi hanno fatto il giro in tutte le stanze

Lotito: ma no, ma non può essere incompreso... e qual'è la finalit , non ho capito?

FEGATELLI Luca: ... incompreso...

Lotito:... (ndr: risponde ancora al telefono dove parla con la segretaria)... pronto... no, me lo deve rintracciare a tutti i costi... mi rintracci per cortesia ... mi rintracci BUZZI... che lo sto cercando.... si grazie... (ndr: riprende a parlare con FEGATELLI) ... ma non ho capito, scusa, tu mi hai detto che venerdì sera ... incompreso.... hanno ... venerdì sera hanno preso i vigilanti

FEGATELLI Luca: no, questo venerdì non lo so, l'altro ... due settimane fa hanno messo tutti i vigilanti dentro una stanza....

Lotito: ma chi!!!?

FEGATELLI Luca: questo non te lo s  dire chi, s  che sono stati chiusi dentro una stanza ...

Lotito:... ma no....

FEGATELLI Luca: ti dico di s !

Lotito: ... incompreso... le forze dell'ordine sono state

FEGATELLI Luca: non credo... perch  conosciamo le bande

Lotito: e che... conosciamo?

FEGATELLI Luca: conosciamo le bande... dico

Lotito: le bande? quali bande?

FEGATELLI Luca: le bande rosse

Lotito: cio  scusa, qualcuno ha chiuso sti vigilanti ... e i vigilanti si fanno chiudere dentro cos ... chi   ... chi...

FEGATELLI Luca: evidentemente c'hanno qualche ... incompreso... particolare... non sò... non sò esattamente qual'è la....

Lotito: ma il incompreso... chi

FEGATELLI Luca: eh?

Lotito:... è importante questo

FEGATELLI Luca:... incompreso.... probabilmente c'è qualcuno che entra dentro e mette determinati tipi di ... incompreso.... in giro... questo è... o verifica... o controlla ... incompreso.... perchè di notte capisci.... incompreso

Lotito: ma da soli che significa?

FEGATELLI Luca: ... incompreso...

Lotito: ... incompreso no no no, non può essere ... ma qualcuno dice.... scusa ma qualcuno dell'Istituto di Vigilanza mio ... impossibile!

[omissis]

Lotito: perchè scusa è sicuro... sei sicuro significa... perchè sei sicuro?

FEGATELLI Luca: perchè chi me lo dice è persona che mi da tranquillità

[omissis]

Il giorno 22.03.2011 personale di polizia giudiziaria, in ragione di quanto stava emergendo dalle attività di ascolto, procedeva a sensibilizzare il personale di vigilanza nei confronti del quale era stato redatto verbale di nomina quale ausiliario di polizia giudiziaria, sugli obblighi di legge. Nella fattispecie si provvedeva a contattare il responsabile delle guardie tale Ten. Pintori Andrea al quale veniva rammentato l'obbligo del segreto investigativo. Proprio quest'ultimo riferiva che stava subendo delle pressioni dall'amministratore delegato della società per ottenere informazioni sull'accaduto. Inoltre, nel pomeriggio della stessa giornata, personale dipendente veniva contattato da Claudio Lotito per avere notizie certe sugli ultimi avvenimenti poiché lo stesso riferiva di essere stato contattato personalmente dalla Presidente Polverini.

Il 29.03.2011 Franco MARCOCCIA, nato a Colonna il 03.02.1959 ed ivi residente in via Santa Lucia 7, rappresentante sindacale della UIL Lazio, viene contattato da Luca FEGATELLI. Il primo, su esplicita richiesta del secondo, effettua delle verifiche "informali" presso la Procura di Velletri al fine di appurare se l'alto dirigente regionale fosse indagato da quella Procura. Per tranquillizzare l'amico, il Marcocchia millanta credito presso quegli uffici giudiziari, poiché confida che controllerà lui tramite un'amica della moglie che è fidanzata con un magistrato di quel Tribunale.

FEGATELLI infatti sospetta che la Procura di Velletri sta indagando anche su di lui per la questione dei rifiuti, conoscendo financo il nome del pubblico ministero titolare dell'inchiesta e conoscendo anche l'attenzione che quella Procura sta avendo per la Pontina Ambiente (vds conversazione intrattenuta da FEGATELLI con RANDO, registrata al progressivo 1716 del RIT 130 - pagina 132 della informativa finale-). Nella conversazione, Marcocchia svela a FEGATELLI che sono entrati i Carabinieri.

Attesa la atipicità della richiesta, è pacifico ritenere che le verifiche richieste dal FEGATELLI non sono tese alla semplice verifica della sua iscrizione nel registro degli indagati, ma alla conoscenza di eventuali attività tecniche svolte nei suoi confronti (**conversazione registrata al progressivo 2501 del RIT 130/11 il 29.03.2011 alle ore 09.47 vds.all.4**).

MARCOCCIA Franco: se tu mi dici quello che c'è da lavorà ci lavoro io

FEGATELLI Luca: **mi verifichi un attimo sul Tribunale di Velletri se mi sta arrivando qualche pilota da parte di qualcuno sui rifiuti?** (ndr: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: (ndr: parole incomprese)

FEGATELLI Luca: **Travaglini**

MARCOCCIA Franco: chi è Travaglini?

FEGATELLI Luca: **un magistrato....** perchè ho fatto un pò di conti e non è possibile... siccome ho la vaga sensazione che.... che qualcuno (ndr: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: (ndr: parole incomprese)

FEGATELLI Luca: (ndr: parole incomprese) tanto io non ho fatto nulla quindi sostanzialmente ... però.... erano una cifra di cose

MARCOCCIA Franco: scusa se questi sapevano....(nдр: parole incomprese)... **se io ti dico delle cose da amico ... (nдр: parole incomprese) i carabinieri son venuti... se te lo dice Franco...(nдр: parole incomprese)... i rifiuti.... tu ti vedi con POZZI?**

FEGATELLI Luca: con?

MARCOCCIA Franco: con POZZI (nдр: parole incomprese)... vive in Puglia...

FEGATELLI Luca: (nдр: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: (nдр: parole incomprese) ... vanno dei ... sui rifiuti.... (nдр: parole incomprese)... funziona... ma se spego non dovrebbe funzionare.... va in stand-by (nдр: parlano di qualche apparecchio elettronico)... lo devi mettere sotto carica....

FEGATELLI Luca: non attacca proprio

MARCOCCIA Franco: no no, mò si attacca... (nдр: parole incomprese)... perchè io ieri ho fatto una riunione con la UIL e ho.... c'erano 40 ... 35 guardie... **alla riunione della UIL loro mi hanno esternato... (nдр: parole incomprese)... il segretario della UIL e dato che sò sotto le cose le guardie mi sono venute a dire.... (nдр: parole incomprese)... io ho detto non importa devono fare la relazione perchè se prendi i documenti ... questi mò tutti hanno fatto la relazione, l'hanno mandata all'azienda che ogni volta che entra chiunque prendono i documenti... pure che tu sei un carabiniere allora (nдр: parole incomprese)... quando tu fai un'operazione del genere... la magistratura deve chiamare te Luca scusa che ti dico... non ha chiamato nessuno, perchè non t'hanno chiamato ... (nдр: parole incomprese)... siamo seri... e uno... seconda cosa quando vengono qua non rientrano con la macchina ...(nдр: parole incomprese)... non sa niente nessuno, prendono le chiavi di questo piano a fanno a... che sono venuti a fare quattro (nдр: parole incomprese)... da mezzanotte e mezza fino alle quattro e mezza... dimmi tu Luca....**

FEGATELLI Luca: (nдр: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: (nдр: parole incomprese) allora adesso sai che te faccio, ci metto una telecamera ... (nдр: parole incomprese)

FEGATELLI Luca: no, qui è controllato tutto... tutto il sistema qui...

MARCOCCIA Franco: poi devi ... (nдр: parole incomprese)... te cambi la serratura... (nдр: parole incomprese) ... la chiave... solo te.... (nдр: parole incomprese)... quello devi fare.... cambi la serratura e tieni sempre acceso ...(nдр: parole incomprese)... e in più... (nдр: parole incomprese)... qualcosa.... come fanno tutti ... mò chiudiamo....

FEGATELLI Luca: ... (nдр: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: però io non lo sò Luca... queste sono cose tue... però tu ti devi ... perchè il posto tuo è ambito, devi essere concreto sulle cose e devi avere degli amici che ti danno una mano **allora io mò a Velletri te ci vedo... subito... perchè se ci sta quel Magistrato che è fidanzato con un'amica di mia moglie... ti ci vedo subito, se no te ce vado io a vedè domani...** (nдр: parola incompresa)

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il Marcoccia mediante la sua utenza cellulare 3355301278 avvisa Luca FEGATELLI sull'utenza cellulare 3462375797 che domani avrà quella risposta perchè si recherà proprio in quel posto

Conversazione registrata al progressivo 3722 del RIT 80/11 il 29.03.2011 alle ore 16.39 (vds.all.5);

FEGATELLI Luca: sì, pronto?

MARCOCCIA Franco: ciao caro, scusami, so' Franco

FEGATELLI Luca: dimmi

MARCOCCIA Franco: Luca?...

FEGATELLI Luca: dimmi

MARCOCCIA Franco: ti volevo dire.... **allora domani c'hai quella risposta perchè vado là io**

FEGATELLI Luca: va bene!

MARCOCCIA Franco: **aggia parlà con una persona....**

FEGATELLI Luca: va bene!

MARCOCCIA Franco: poi ti volevo dire....

....omissis dal minuto 0:00:25 al minuto 0:01:15....

MARCOCCIA Franco: vabbè fratè domani sai tutto, ok?!

FEGATELLI Luca: ciao grazie!

MARCOCCIA Franco: ciao, un abbraccio.

30.03.2011

Il giorno successivo Luca FEGATELLI riceve sulla sua utenza cellulare 3462375797 un sms dall'utenza 3355301278 in uso al Marcoccia a conferma che sul suo conto non risulta alcun procedimento penale (*sms registrato al progressivo 3811 del RIT 80/11 il 30.03.2011 alle ore 13.40 vds all.6*)

“Per velletri non c’è al momento nessun procedimento o quantaltro al momento nei tuoi confronti, un abbraccio franco”.

Con informativa Nr. [71/8-30-3](#) di prot. del 13/10/2011 il NOE cc. Ricostruisce che quando fu scoperta l'esistenza di dispositivi per le intercettazioni ambientali all'interno della Regione Lazio, la Procura di Roma aprì una inchiesta. Dalla documentazione emerge come, dietro incarico del segretario della Presidente Renata Polverini, dott. Salvatore Ronghi, Luca FEGATELLI organizzò un'attività di verifica ambientale tra il 09 ed il 10 aprile 2011, al fine di rinvenire dispositivi intercettivi.

In particolare, il Ronghi, con nota numero 150445 del 07.04.2011, invita Luca FEGATELLI ad attivare, con urgenza, l'iter necessario per l'esecuzione della bonifica a causa dei troppi “badge visitatori” rilasciati ad imprenditori e rappresentanti di associazioni per l'accesso agli uffici regionali. Nella nota si legge “.....omissis..... *si rende necessario ed indispensabile procedere alla verifica ambientale, tenuto conto, tra l'altro, della delicatezza dell'attività di alcuni Uffici come gli Assessorati alla Sanità, al Bilancio, ai Lavori Pubblici, all'Infrastrutture, all'Ambiente e degli uffici che curano le Gare e le spese pubbliche.....omissis”.*

Nella stessa giornata, FEGATELLI con la nota n. 01/Ris chiede alla società Able Security Europe un preventivo di spesa per la bonifica ambientale e telefonica delle sedi regionali di via R.R. Garibaldi, via Capitan Bavastro e via del Tintoretto. Nella nota si legge che il tutto è necessario per motivi di sicurezza.

La Able Security Europe l'08.04.2011 (il giorno successivo) presenta il preventivo richiesto direttamente in regione (prot. 154361), con l'indicazione degli uffici da bonificare su una superficie indicata di 1.750 mq e per un costo totale di 19.500 euro + Iva. Si legge che la bonifica interesserà i seguenti uffici:

- Palazzo della Presidenza (ove si trova l'ufficio di FEGATELLI);
- Assessorato al Bilancio, Programmazione Economica e Finanziaria, Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti (dove si trova l'ufficio di Romano GIOVANNETTI) e Salute.

Quindi la Able Security protocolla un preventivo che non tiene conto delle tre sedi regionali così come indicato nella nota 1/Ris, ma solo determinati uffici siti nelle palazzine a) e b) della sede regionale di via R.R. Garibaldi.

Con la successiva nota n. 2/Ris sempre del 08.04.2011 FEGATELLI, in relazione al preventivo ricevuto nella stessa giornata, e nel considerare che l'importo ricade nelle procedure di cui all'articolo 125 comma 11 del Dlgs 163/2006 (affidamento diretto), incarica la società a procedere con le bonifiche ambientali per le sedi di cui alla nota 01/Ris del 07.04.2011. Tuttavia, mentre in tale nota si parlava di “*una bonifica ambientale e telefonica delle sedi regionali di via R.R. Garibaldi, via Capitan Bavastro e via del Tintoretto*”, il preventivo appena ricevuto indicava solo *determinati uffici della sede regionale di via R.R. Garibaldi*.

Orbene, se il preventivo di cui allegato 3, protocollato direttamente in Regione dalla Able Security Europe, parlava solo di determinati uffici ubicati nelle palazzine a) e b) della sede regionale di Via R.R. Garibaldi per un importo di 19.500 euro, importo che consente l'affidamento diretto dei servizi e/o forniture (limite massimo previsto in 20.000 euro), è pacifico ritenere che la bonifica anche degli uffici delle altre due sedi sopra riportate non avrebbe permesso la procedura di affidamento diretto, compromettendo così la celerità delle operazioni, celerità ed urgenza data dalla consapevolezza del FEGATELLI (e di GIOVANNETTI) di essere intercettati. Per tale motivo si sceglie di preferire la bonifica di determinati uffici a discapito di altri. Un esempio su tutti è la conversazione registrata al progressivo 2876 del RIT 130/11 in data 08.04.2011 alle ore 16.40 nell'ufficio di FEGATELLI (in allegato 9 alla informativa n. 71/43-1 del 30.07.2011), dove

GIOVANNETTI, al pari di FEGATELLI, è a conoscenza della presenza di una telecamera nel suo ufficio. FEGATELLI, tra le altre cose, avvisa il suo amico che sta arrivando la ditta per i controlli.

.....omissis.....

GIOVANNETTI: un secondo ti volevo dire una cosa.. proprio, proprio un secondo..

Donna:..tanto me ne vado..

GIOVANNETTI: **capirai la telecamera ..nella stanza mia..**

FEGATELLI: (incomprensibile)..**controlli..sta mandando la ditta.**

GIOVANNETTI: io no.. non ho fatto niente, posso aver ricevuto delle volte LANDI ..(incomprensibile)..capito Lu?

.....omissis.....

Tale attività va posta in relazione con il procedimento, trasmesso a questo Ufficio dalla Procura di Velletri, in cui tale Marcoccia Franco è indagato per rivelazione di segreto di ufficio. In data 29.03.2011 infatti FEGATELLI, preoccupato della possibile esistenza di procedimenti a suo carico presso la Procura di Velletri, cerca di sapere tramite il Marcoccia cosa risulta a suo carico presso la Procura di Velletri (conversazione registrata al progressivo 2501 del RIT 130/11 in allegato 237 della informativa finale n. 71/8-30), conoscendo financo il nome del magistrato che dirige le indagini.

.....omissis.....

MARCOCCIA Franco: se tu mi dici quello che c'è da lavorà ci lavoro io

FEGATELLI Luca: **mi verifichi un attimo sul Tribunale di Velletri se mi sta arrivando qualche pilota da parte di qualcuno sui rifiuti?** (ndr: parole incomprese)

MARCOCCIA Franco: (ndr: parole incomprese)

FEGATELLI Luca: **Travaglini**

.....omissis.....

Che FEGATELLI fosse perfettamente a conoscenza del fatto che i dispositivi intercettivi fossero stati collocati dai Carabinieri è dimostrato da una conversazione del 06.04.2011 l'avvocato Oropallo (che assumerà formalmente la veste di difensore del FEGATELLI solo nel 2012), in cui lo stesso FEGATELLI dichiara che i carabinieri stanno indagando sulla discarica di Albano e che sono entrati in Regione per mettere dei dispositivi di controllo, specificando che è certo della notizia (conversazione registrata al progressivo 2764 del RIT 130/11 in allegato 231 della informativa finale n. 71/8-30):

.....omissis.....

FEGATELLI Luca: credo che ci sia un'indagine su di me che parte da Velletri...

Avv.OROPALLO Mimmo: (ndr: parole incomprese)....

FEGATELLI Luca:... hanno messo un sistema di controllo... (ndr: parole incomprese).... credo che riguardi il discorso della discarica di Albano.... gli atti.... (ndr: parole incomprese)..

Avv.OROPALLO Mimmo: beh, non è da escludere che quelli con quell'agitarsi abbiano fatto una denuncia e quindi poi l'iscrizione diventa un atto dovuto

.....omissis.....

FEGATELLI Luca: sono venuti hanno messo tutto quindi so...

Avv.OROPALLO Mimmo: hanno messo tutto... che vuol dire?

FEGATELLI Luca: hanno messo microspie cose...

Avv.OROPALLO Mimmo: ah, e questo chi.. chi... come fai tu a saperlo?

FEGATELLI Luca: eh.... (ndr: parole incomprese)...

Avv.OROPALLO Mimmo: quindi ritieni che in questo momento ci sia ... una possibilità di.... intercettazioni.... però anche qui dobbiamo ... eh....

FEGATELLI Luca: io lo posso dare per sicuro, perchè io c'ho la certezza

.....omissis.....

FEGATELLI Luca: la verifica è stata fatta e non risulterebbe nulla.... poi dopo un pò ...

Avv.OROPALLO Mimmo: a Velletri?

FEGATELLI Luca: (ndr: parole incomprese)... c'è stata un'ordinanza mandata dal Tribunale di Velletri al Tribunale di Roma...

Avv. OROPALLO Mimmo: mmuh... e perchè mandata al Tribunale di Roma? ... potrebbe Velletri essersi spogliata della competenza... perchè se ci fosse stato un reato contro la pubblica amministrazione ... dici tu... (ndr: parole incomprese)...

FEGATELLI pertanto, sebbene fosse a conoscenza della liceità dei dispositivi installati dai Carabinieri, non fa nulla per evitare la bonifiche utilizzando fondi pubblici per le anzidette operazioni, poiché consapevole della utilità per la sua posizione della eliminazione dei dispositivi, ostacolando di fatto l'attività investigativa in corso a suo carico ed a carico del gruppo CERRONI.

Nella determinazione dell'impegno di spesa delle attività di bonifica di cui al n. A3155 del 11.04.2011 è sintomatica poi la mancanza di riferimento al protocollo del preventivo di cui allegato 3, preventivo che il NOE CC. ha proceduto ad acquisire presso la sede della Able Security Europe, mancanza tesa a celare la scelta di determinati uffici a discapito di altri. Nella determinazione di cui sopra si legge tra l'altro che il FEGATELLI, Direttore del Dipartimento Istituzionale e del Territorio, abbia addirittura assunto la carica di responsabile del procedimento.

Che si sia trattato poi di una bonifica "pilotata" è testimoniato dalle sommarie informazioni di Ciaramitano Massimiliano, Direttore Tecnico della Able che ha partecipato alle attività di bonifica, che ha confermato che si è trattato di una bonifica pilotata che ha interessato solo determinati uffici della palazzina a) e b) di R.R. Garibaldi, escludendo le altre sedi.

Ad ulteriore conferma della urgenza vissuta dal FEGATELLI è la verifica eseguita da personale dipendente in merito alla questione preventivo. In data 13.10.2011 veniva sentito a sommarie informazioni il legale rappresentante della società Able Security Europe, Buccarella Mario il quale dichiarava che se la Able avesse proceduto alla bonifica anche degli uffici delle altre sedi regionali di Via del Tintoretto e di via Capitan Bavastro, l'importo sarebbe incrementato di 700/800 euro ad ufficio. Pertanto le bonifiche, così come previste in origine, avrebbero impedito al FEGATELLI di poter stipulare in piena libertà ed in tutta fretta l'affidamento dell'incarico in maniera diretta, non potendo quindi interrompere la legittima attività di ricerca delle prove in corso da parte dei Carabinieri e della Procura di Velletri.

Si giungeva così alla data del 10.04.2011 con le operazioni di bonifica ambientale di tutti gli uffici regionali compresi gli uffici di FEGATELLI e GIOVANNETTI.

Alla stregua di quanto sopra esposto appare evidente il tentativo, andato a buon fine, di FEGATELLI di inquinare le prove mediante l'eliminazione dei dispositivi di intercettazione.

Analoghe operazioni vengono effettuate presso gli uffici di RANDO (V. informativa NOE del 17 ottobre 2012). Questa volta ad occuparsi della bonifica è Federica Conte, che prende istruzioni da un RANDO abbottonatissimo.

Rit. 292/10 – progr. 2977 del 15/04/2011 ore 11,22 (VDS allegato 46).

RANDO Francesco: senta no.... **ma adesso le dico... dico a lei una... una cosa che lei mi deve intendere a cenni**

CONTE Federica: si

RANDO Francesco: eh.... **noi tempo fa avevamo chiamato DANTE... eh.... per occuparsi di... voglio dire ... di un certo lavoro elettrico**

CONTE Federica: si

RANDO Francesco: **eh.... sarebbe opportuno che lo rifacesse**

CONTE Federica: va bene

RANDO Francesco: **ha capito di cosa dico?**

CONTE Federica: **si! si! si! certo! certo! certo!**

RANDO Francesco: Mmh?!

CONTE Federica: ho capito benissimo, anche perchè penso....

RANDO Francesco: **si vabbè, non ci aggiunga**

CONTE Federica: **si si, va bene!**

RANDO Francesco: eh!? eh... però bisognerebbe che lo facesse abbastanza (ndr: parola incompresa)

CONTE Federica: sì, io lo chiamo subito e glielo dico
RANDO Francesco: **no gli... no! gli dica che venga lì e vi spiegate poi, eh?**
CONTE Federica: sì certo! certo! Lo chiamo così ...
RANDO Francesco: sì, va bene
[omissis]

Rit. 308/10 – progr. 8555 del 15/04/2011 ore 11,25 (VDS allegato 47).

VITALE DANTE: pronto?
CONTE Federica: sì pronto... Dante?
VITALE DANTE: buongiorno
CONTE Federica: ciao, buongiorno a te... **senti oggi mi devi fare proprio una cortesia, mi devi venire a vedere qui un... una cosa che proprio non va... eh.... guarda però devi essere.... devi essere capito.... puntuale se puoi venire tipo verso... capito.... ah... anche tra una mezzoretta**
VITALE DANTE: non ce la faccio! sto fuori, non ce la faccio!
CONTE Federica: dove sei?
VITALE DANTE: a Monte Porzio
CONTE Federica: eh **ma guarda... è... fu... è una cosa ... è una cosa che ... me la devi fare guarda... me la devi fare proprio per cortesia ... ti ricordi quando tu l'altra volta così ... hai fatto quel lavoro che c'era quel problema serio ... per l'antenna.... così... che ti aveva fatto fare così anche RANDO... poi successivamente...**
VITALE DANTE: **ho capito!! ho capito!**
CONTE Federica: **a casa sua**
VITALE DANTE: ho capito!
[omissis]
CONTE Federica: **guarda diciamo che alle tre ti aspetto io, dai!**
VITALE DANTE: sì, va bene
CONTE Federica: (ndr: parola incompresa) così... eh....
VITALE DANTE: **anche perchè c'abbiamo bisogno di campo libero, non è che possiamo fare...**
CONTE Federica: **eh ... sì sì, me la devi... capito... me la devi capito... proprio sistemare...**
VITALE DANTE: certo!
CONTE Federica: perchè non... non è possibile salta continuamente, capito. Ciao Dante
VITALE DANTE: va bene, ciao ciao
CONTE Federica: ti aspetto alle tre. Ciao
VITALE DANTE: sì ciao
CONTE Federica: ciao ciao.

Nel pomeriggio è la Italia MAGNANTE ad attendere l'arrivo del “bonificatore”:

Rit. 308/10 – progr. 8586 del 15/04/2011 ore 14,36 (VDS allegato 48).

VITALE DANTE: pronto
MAGNANTE Italia: Dante?
VITALE DANTE: signora sto arrivando
MAGNANTE Italia: (ndr: parola incompresa)
VITALE DANTE: **sono passato a prende... sono passato a prendere l'apparecchiatura, perchè se no...**
MAGNANTE Italia: sì?
VITALE DANTE: eh sì! per forza! ok?
MAGNANTE Italia: eh, va bene.... quanto ... quanto ti c'impieghi?
VITALE DANTE: 25 minuti... non di più
MAGNANTE Italia: va bene
VITALE DANTE: a lei! arrivederci
MAGNANTE Italia: tanti saluti

§17. Richieste[22]

Quanto all'adeguatezza e alla proporzionalità, si ritiene che nei confronti degli indagati FEGATELLI, SICIGNANO, GIOVANNETTI e GIOVI, unica misura adeguata a fronteggiare le straordinarie esigenze di cautela generalpreventiva di cui all'articolo 274 lettera c), e l'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove di cui all'art. 274 lettera a), nonché l'unica misura proporzionata all'estrema gravità dei fatti, sia la misura della custodia cautelare in carcere.

Per quanto concerne gli indagati CERRONI, RANDO e LANDI, si rappresenta come nei loro confronti, pur ritenendosi sussistere straordinarie esigenze cautelari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 c.p.p., commisurate alla gravità intrinseca dei fatti e alla posizione apicale dagli stessi ricoperta in seno all'associazione, in ragione dell'età degli indagati (tutti ultrasessantenni) le stesse possono essere soddisfatte attraverso l'applicazione della misura cautelare personale detentiva degli arresti domiciliari, con divieto assoluto di incontro e contatto, anche telefonico, con persone estranee ai familiari conviventi.

Rilevato altresì che per gli indagati DE FILIPPIS, in ragione del ruolo più defilato rispetto ad altri associati all'interno della pubblica amministrazione (tuttora sussistenti in ragione della permanenza dello stesso nella pubblica amministrazione), appare sufficiente a fronteggiare le esigenze cautelari riscontrate la misura degli arresti domiciliari con divieto assoluto di incontro e contatto, anche telefonico, con persone estranee ai familiari conviventi.

Rilevato che in ragione della gravità dei fatti contestati agli indagati non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena...;

...omissis richieste...

Sul punto si omette allo stato l'indicazione analitica dei beni oggetto di possibile sequestro per equivalente, aderendo all'impostazione di Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 47081/2012, secondo cui: *“in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni da sequestrare, senza che occorra ulteriore provvedimento del giudice all'atto dell'individuazione dei singoli beni. Lo strumento della cautela mediante sequestro a garanzia di una prevedibile esposizione debitoria non fisiologicamente risolubile prescinde, anche nel processo civile, dall'individuazione dei singoli beni da vincolare a garanzia, occorrendo esclusivamente indicare l'ammontare pecuniario da garantire”* (pronuncia che sconfessa la teoria c.d. “del doppio titolo”; conforme: Cass., ent. 19 febbraio 2010, n. 6974). Essi potranno essere costituiti da disponibilità liquide su conti correnti intestati alle società o altri beni che verranno analiticamente descritti ed elencati dalla polizia giudiziaria in occasione dell'esecuzione della misura cautelare reale.

Si rammenta inoltre, per mero tuziorismo, come la più recente giurisprudenza in materia di confisca disposta ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (da ultimo, Cass., sent. 10 settembre 2012, n. 34505) ha stabilito che il *fumus delicti* per l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto, richiede l'accertamento di gravi indizi di responsabilità dell'ente che, sebbene se non dimostrano senza dubbio l'attribuibilità dell'illecito all'ente con certezza, tuttavia consentono di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza. In merito, si rinvia a quanto doviziosamente esposto nei paragrafi che precedono. Si omette l'allegazione dei modelli di organizzazione e gestione trattandosi di reati commessi dai c.d. “apicali”, del cui profitto è sempre disposta la confisca ex art. 6 comma 5 d. lgs. 231/2001...;

- nell'integrazione di richiesta di misura cautelare pervenuta il 23 ottobre 2013 il pubblico ministero ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

1. Evoluzioni della vicenda RIDA Ambiente

....

Come visto, la Regione Lazio, sotto l'egida dell'onnipotente Luca Featelli, esercita un ferreo controllo del sistema della gestione dei rifiuti nel Lazio, tramite il controllo della tariffa rifiuti e delle autorizzazioni.

La posizione del Fegatelli emerge chiaramente da una conversazione, già citata nella richiesta di misura, la 621 del 17/10/2008 (RIT 3810/08 in uso a Mario Di Carlo), già analizzata a proposito di Monti dell'Ortaccio:

"FEGATELLI:- Senti una cosa ehè niente io c'ho parlato ho concordato anche quel discorso dell'ATO regionale

DI CARLO:- Sì!

FEGATELLI:- Per quanto riguarda là...diciamo e mi sembra che loro l'abbiano recepito abbastanza bene nel senso che vorrebbero rimettere tutte le competenze su quella segreteria tecnica che loro intendono di coordinamento, però diciamo che in linea di massima non hanno dato una...una...una valutazione negativa di questa posizione

DI CARLO:- No e quale segreteria tecnica sono (*incomprensibile in quanto si sovrappongono le voci n.d.r.*)

FEGATELLI:- Lo so però....

DI CARLO:- (*incomprensibile*)

FEGATELLI:- Appunto quindi io ho detto siccome ho detto poi....

DI CARLO:- e parlano

FEGATELLI:- Poi ho detto parliamone un attimo direttamente con l'assessore e definiamo un attimo, allora ho detto tenete conto che è necessario perchè è necessario fare quest'ATO regionale perchè effettivamente è il punto cardine di tutto il sistema cioè se noi perdiamo il controllo di questo punto, sostanzialmente non abbiamo più la possibilità di controllare tutto il sistema la sintesi è questa e mi sembra che l'abbiano recepita abbastanza bene, tutto qui"

Dopo il deposito della richiesta di misura, lo stesso Altissimi continuava a depositare corposa documentazione.

Tra i vari documenti depositati, colpiva un atto della Regione Lazio, il verbale di conferenza di servizi decisoria dell'11 febbraio 2013, relativa al rinnovo dell'AIA della discarica di Borgo Montello gestita da Ecoambiente, società riconducibile a Manlio Cerroni e Bruno Landi [[.../nota Regione sul tal quale.pdf](#)], in cui si dava atto della possibilità di abbancare rifiuti "tal quali" in discarica nonostante l'espresso divieto normativo, facendo leva sul disposto del D.M.

D.M. Ambiente 0014963 del 30 giugno 2009, norma meramente interpretativa e priva di forza di legge o di regolamento.

L'Area Ciclo Integrato Rifiuti prende atto di quanto riportato dagli Enti convenuti e esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai rinnovi delle autorizzazioni seppure il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere coerente con la normativa vigente, ed in particolare si enunciano le seguenti prescrizioni (come già comunicate ai Comuni conferitori con nota prot. n. 69313 del 06/04/2012):

- 1) nei lotti di discarica già autorizzati potranno essere conferiti rifiuti urbani indifferenziati afferenti al codice CER 20 03 01 (non trattati), solo se residui della raccolta differenziata "spinta" e in una situazione di rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, atteso che, l'indifferenziato raccolto separatamente, soddisfi le condizioni di cui alla lettera b di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03. Si richiama, in tal senso, anche la procedura di infrazione 2011/4021 del 17/06/2011 in relazione alla violazione dell'art. 6 della Direttiva Discariche 1999/31/CE nel Lazio;

Il 2 maggio 2013 questo Ufficio delegava il Comando CC. Tutela Ambiente di accertare:

1. Per quali Comuni la Regione Lazio, come indicato esplicitamente nella nota allegata, stia autorizzando il conferimento del rifiuto urbano indifferenziato (CER 20 03 01) residuo dalla raccolta differenziata in discarica senza trattamento;
2. Con riferimento a detti comuni, quale sia la tipologia di raccolta differenziata espletata, quanta la percentuale perseguita di raccolta differenziata, quale sia il livello di capillarizzazione dell'eventuale raccolta differenziata "spinta", ossia effettuata "porta a porta" e che separi almeno cinque categorie di rifiuti.

In attesa della risposta alla delega, in data 6 giugno 2013 veniva escusso a s.i.t. il direttore generale della D.G. Territorio del Ministero dell'Ambiente, Dr. Pernice, competente per la gestione dei rifiuti, al fine di chiarire [[..\..\SIT Pernice.docx](#)], in riferimento D.M. Ambiente 0014963 del 2009 (più volte citato nella richiesta di misura cautelare), contenente una interpretazione transitoria e quantomai "singolare" della normativa sui rifiuti:

1) quali fossero le basi normative in base alle quali si ritenga sufficiente la mera "trito-vagliatura" dei RSU da abbancare in discarica non seguita da idoneo trattamento meccanico o meccanico-biologico, ai fini del rispetto dell'obbligo sancito dall'articolo 7 del D. lgs. 36/2003, e ciò soprattutto alla luce sia della procedura di infrazione avviata dall'Unione europea proprio con riferimento alla "trito-vagliatura" dei rifiuti in ingresso presso la discarica di Malagrotta, che delle pronunce della giurisprudenza amministrativa e penale, che non ritengono tali operazioni una forma di trattamento idoneo;

2) sulla base di quali presupposti normativi detto Dicastero ritenesse sussistere, quale autonoma categoria di recupero dei rifiuti, la raccolta differenziata "spinta" e sulla base di quali dati normativi detta raccolta differenziata consentirebbe di eludere l'obbligo di trattamento dei rifiuti da abbancare in discarica, previsto dall'articolo 7 del D. lgs. 36/2003, citato.

Veniva altresì richiesto allo stesso di chiarire se tale circolare interpretativa dovesse o meno ritenersi tuttora vigente.

Si riporta integralmente la parte di escussione che qui interessa, ossia quella relativa alla raccolta differenziata "spinta", concetto che non risulta normativamente definito.

"Domanda: ... Le risulta sussistere una definizione normativa di "raccolta differenziata spinta"?

Risposta: No, ma per prassi si ritiene tale una differenziata che oltre a conseguire gli obiettivi di legge, garantisce livelli di raccolta separata della frazione umida biodegradabile tali da rispettare i limiti di legge al conferimento in discarica di detta frazione.

Domanda: Cosa consentirebbe di autorizzare il conferimento in discarica dei RSU senza trattamento in esito a raccolta differenziata spinta?

Risposta: secondo me, poiché l'obiettivo della direttiva discariche è diminuire, sino ad eliminare, il conferimento in discarica di materiale marcescibile, se tramite la differenziata tale obiettivo viene raggiunto non c'è più bisogno di trattare.

Domanda: sì, ma l'articolo 7 stabilisce pur sempre un obbligo di trattamento. Secondo Lei, l'articolo 5 del decreto 36/2003, non va letto in combinato disposto all'articolo 7 del medesimo decreto?

Risposta: A ben vedere sicuramente sì. Ed infatti se è vero che il comma 1 dell'art. 5 stabilisce dei precisi obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da mandare in discarica (Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante), è pur vero che il comma 2 stabilisce che il programma di riduzione prevede il "trattamento dei rifiuti" (e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia), a sua volta disciplinato dall'articolo 7.

Il quale a sua volta, al comma 1, dopo aver stabilito il principio generale secondo cui "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento", prevede, quale assoluta eccezione, alla lettera b), che il trattamento può non applicarsi ai rifiuti "il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente".

In altre parole, poiché l'esclusione dall'obbligo di trattamento costituisce una eccezione, essa può essere concessa solo quando vi sia la prova, da fornirsi ad opera dall'amministrazione, che gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 5 sono già stati raggiunti e che quindi il trattamento sarebbe inutile in quanto restituirebbe un rifiuto sostanzialmente analogo a quello in ingresso.

Domanda: secondo Lei è corretto attribuire a ciò che residua dalla raccolta differenziata "spinta" il codice 200301? Non dovrebbe essere invece attribuito il codice 200199, ossia il codice residuale della differenziata (altre frazioni non specificate altrimenti) invece che quello del rifiuto urbani indifferenziato, posto che vi è stata per l'appunto una differenziazione delle diverse frazioni merceologiche ?

Risposta: secondo me è corretto il 200301, che però non è soggetto all'obbligo di caratterizzazione, con ciò rendendosi ancora più difficile fornire la prova del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del decreto 36/2003.

Domanda: come sarebbe possibile per la Regione autorizzare il conferimento dell'indifferenziato che residua dalla raccolta differenziata, in Comuni in cui le varie articolazioni territoriali, come i Municipi, prevedono sistemi diversi di raccolta dei RSU? Ad esempio alcuni Municipi di Roma effettuano la differenziata "porta a porta", in altri sembra – allo stato - ancora essere raccolto l'urbano totalmente indifferenziato.

Risposta: alla luce di ciò, mi sembra ancora più "diabolica" la prova che l'amministrazione dovrebbe fornire prima di autorizzare il conferimento del "tal quale" che residua dalla differenziata in discarica. Il che mi porta a dire che è davvero difficile ipotizzare un caso in cui ciò sarebbe possibile, anche perché quasi ovunque siamo ben lontani dal raggiungimento degli obiettivi dell'art. 5 (oggi dovremmo stare a 115 kg/anno per abitante)".

Verosimilmente in esito ad approfondite riflessioni seguite all'escussione, in data 6 agosto 2013 veniva pubblicato dal ministro dell'Ambiente Orlando un nuovo decreto ministeriale [[..\..\circolare minambiente 6 agosto 2013.pdf](#)], il quale chiariva che la vecchia circolare del 2009 doveva da

tempo ritenersi non più vigente, e che la raccolta differenziata “spinta” potrebbe consentire di evitare il trattamento dei RSU solo nei limiti dianzi descritti, ossia praticamente mai.

Nel frattempo, a seguito dei numerosi esposti e produzioni documentali fatte dal predetto in Procura, in data 20 giugno 2013, l'Altissimi Fabio veniva escusso presso questo Ufficio di Procura.

In particolare, il Sig. Altissimi veniva richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito:

a) alla determinazione della tariffa di accesso all'impianto di trattamento rifiuti gestito in Aprilia della RIDA Ambiente;

b) in ordine alla problematica, esposta ripetutamente, del conferimento del c.d. “tal quale” in discarica.

Si riportano integralmente le dichiarazioni dello stesso:

“Per quanto attiene la determinazione della tariffa di accesso all'impianto di Aprilia, voglio precisare che in funzione delle attività svolte in azienda si aveva la volontà di avviare dei canali commerciali con i comuni limitrofi al fine di ricevere e trattare rifiuti solidi urbani con l'intento di produrre CDR (Combustibile Da Rifiuti). Ottemperando al dettato normativo esistente, sia nazionale sia regionale, abbiamo presentato apposita istanza alla Regione Lazio al fine di ottenere la determinazione della tariffa di accesso. Facendo un inciso voglio puntualizzare che ai fini industriali ritengo che una buona prassi gestionale dei rifiuti solidi urbani prevede una stabilizzazione a monte dei rifiuti per una successiva produzione di CDR, oggi CSS. La mia azienda, da tempo, si sta orientando verso questa soluzione tecnologica che consente di produrre circa il 50% di CDR rispetto ai rifiuti in ingresso.

Un primo approccio con le istituzioni, finalizzato all'ottenimento della tariffa, lo ebbi con il dirigente della Regione Lazio Luca Fegatelli al quale, in un'occasione credo risalente al 2008 o 2009, chiesi informalmente la possibilità di vedermi riconosciuta la determinazione di una tariffa di accesso affinché potessi aprire dei canali commerciali con i comuni del circondario di Aprilia per la gestione del rifiuto solido urbano. Ricordo che in quell'occasione lo stesso Fegatelli mi rispose, verbalmente, che la mia azienda non avrebbe ricevuto nessuna determinazione tariffaria. All'epoca ero in buoni rapporti con Luca Fegatelli.

Ricordo che all'esito dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, nel 2009, fui costretto a chiedere ufficialmente la determinazione tariffaria nonostante l'onere di fissarla ricadesse in automatico in capo all'ente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LR 27/1998.

Sin da subito, dopo la richiesta di fissazione della tariffa, abbiamo subito, come azienda, una serie di traversie amministrativo-burocratiche che ci hanno visto vittima di numerosi ostacoli frapposti dall'autorità amministrativa. Dopo un iniziale diniego della tariffa da parte della Direzione Rifiuti, a firma De Filippis e Fegatelli, fu lo stesso Riccardo Ascenzo, che pure figurava come proponente del provvedimento di diniego, che riuscì a farci approdare, con provvedimento a firma del Dr. Magrini e Ascenzo, all'emissione di un provvedimento di determinazione di una cosiddetta tariffa provvisoria di circa 84 euro per ogni tonnellate di rifiuto in ingresso.

Stranamente, alla nostra azienda, dopo la determinazione tariffaria venne chiesto di essere sottoposti ad un periodo di sperimentazione per una durata pari a quella della validità del provvedimento tariffario. In questo modo potevamo ricevere rifiuti solidi urbani dai comuni. Senza la determinazione della tariffa non potevamo ricevere RSU dai comuni. Ricordo che prima della determinazione della tariffa, solo per un brevissimo periodo accettammo, a titolo gratuito, poche tonnellate di RSU da alcuni comuni limitrofi all'impianto.

Ricordo che l'esito di sperimentazione imposto fu positivo.

Al momento dell'avvio dei rapporti commerciali con i comuni, ai fini della gestione di RSU, il prezzo di conferimento del CDR presso gli impianti termovalorizzazione era di circa 50 euro per tonnellata che la RIDA Ambiente pagava per incenerire il CDR. A questo livello l'importo era sostenibile e rapportato alla tariffa di ingresso in impianto.

Ricordo che il nostro CDR veniva inviato in buona parte presso le società EP Sistemi e Mobilservice di Colleferro.

Poco tempo dopo l'importo a noi applicato da queste due società subì un'impennata fino a 72 o 75 euro per tonnellata ricevuta. Questo repentino aumento determinò un disallineamento rispetto alla tariffa che noi applicavamo ai comuni conferitori e per questo richiedemmo una revisione tariffaria a consuntivo. Tale revisione, nonostante i nostri ripetuti solleciti scritti ai competenti uffici regionali, non ha a tutt'oggi ricevuto alcuna risposta, per cui ad oggi la mia azienda soffre economicamente a causa della palese omissione degli uffici regionali che, nonostante le chiare indicazioni normative, omette di rivedere la tariffa di accesso da correlarsi al vistoso aumento del prezzo di incenerimento del CDR.

La motivazione che mi è stata da ultimo comunicata ad opera di esponenti della Regione Lazio, relativamente all'inerzia, è legata alle attività di una commissione apposita costituita presso la Regione Lazio. Secondo quanto mi è stato riferito informalmente dalla D.ssa Pompa Maria Grazia, dirigente del Settore Rifiuti, le istanze di rideterminazione verranno valutate da una apposita Commissione secondo l'ordine di deposito delle istanze. Che io sappia, ad oggi, dal momento della sua costituzione, la commissione è riuscita a determinare solo la tariffa dell'impianto di TMB di Viterbo e tale Commissione scadrà a dicembre, per cui le possibilità che prenda in esame la nostra proposta sono poche. La Commissione istituita presso il settore Rifiuti per la determinazione delle tariffe è invece composta da: Pompa, Longo Annarita, Marcelli Gianmarco, Leone Ferdinando Maria, e Marconi Fabio, come ho scritto nella mia denuncia.

Aggiungo che abbiamo anche chiesto un incremento della capacità tecnica del nuovo impianto in fase di realizzazione, per passare da 190.960 a 409.600 tonnellate. Su questa istanza so che non è stato neppure aperto il procedimento amministrativo. Ciò è particolarmente grave in quanto, in una Regione dove c'è un deficit impiantistico di trattamento dei rifiuti come il Lazio, l'unico impianto che può davvero trattare i RSU dovrebbe essere in tutti i modi avvantaggiato, e non ostacolato.

Addirittura su questo aspetto voglio aggiungere che fummo convocati dal Ministro Clini il 7 gennaio 2013, che ci chiese quale era il nostro potenziale. Dopo qualche giorno ci chiamò Scerrato, che lavorava per Sottile, chiedendoci di protocollare urgentemente il progetto in Regione. Lì la dottoressa Pompa, che era presente con Scerrato, avrebbe mandato tutto al Commissario Delegato.

Lavoriamo come matti per una settimana e il 14 gennaio depositiamo tutto. Dopo un po', Sottile ci scrisse dicendo di mandargli una copia, e noi lo protocolliamo anche da lui.

Dopo uno scambio di e-mail con la Regione, che mia moglie ha avuto modo di leggere in occasione di un accesso agli atti, Sottile si è dichiarato incompetente, e la nostra richiesta giace tuttora in Regione.

Domanda: che rapporti ha avuto con Arcangelo Spagnoli?

Risposta: Vorrei fare un inciso ricordando un episodio che mi vide protagonista in passato. Ricordo che in un'occasione risalente a periodi antecedenti al 2008, nel momento in cui vigeva una gestione commissariale dell'emergenza rifiuti nel Lazio, ebbi un contatto informale con Luca Fegatelli. Per la precisione lo incontrai fuori dagli uffici regionali. In quest'occasione gli riferii che la mia azienda aveva l'intenzione di gestire i RSU provenienti dalla Campania che in quel periodo versava in forte emergenza. Chiaramente avrei dovuto ottenere preventivamente le necessarie autorizzazioni. Mi ricordo che Fegatelli mi riferì che se non avessi versato ad Arcangelo Spagnoli un riconoscimento economico, non previsto e non dovuto, di circa 4/5 euro per ogni tonnellata di RSU trattati, non avrei potuto ottenere le previste autorizzazioni. Per tale motivo, vista l'anomala richiesta, rinunciai. Ignoro se poi dei RSU campani siano stati portati o meno nel Lazio.

Domanda: che rapporti ha avuto con Mario Marotta?

Risposta: Nell'ambito dei rapporti con alcuni esponenti della Regione Lazio, per motivi legati alla propaganda delle capacità di esercizio della mia azienda, ebbi modo di incontrare Marotta nel suo ufficio. In quell'occasione era presente anche Romano Giovannetti, collaboratore dell'assessore Pietro Di Paolantonio e, a quello che so, persona molto vicina a Bruno Landi.

Ricordo che durante la redazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti, quello del 2010-2011, avevo chiesto che la RIDA Ambiente venisse inserita nel piano regionale. Avevo saputo che stranamente la mia azienda era stata esclusa dalla redazione del piano nonostante questa potesse gestire i RSU. Solo dopo pressanti insistenze riuscii ad ottenere l'inserimento della RIDA Ambiente nel nuovo piano.

Domanda: perché secondo Lei viene così ostacolato il suo ingresso nel settore della gestione dei rifiuti nel Lazio?

Risposta: Secondo la mia interpretazione, dettata dalle conoscenze tecniche e commerciali, Cerroni ha tutto l'interesse a non avere concorrenti perché la presenza di competitori metterebbe in luce le criticità del sistema che lui sta gestendo in maniera monopolistica da anni nella Regione Lazio nell'ambito della gestione dei rifiuti. Se infatti lui trattasse e recuperasse i rifiuti così come disposto dalla normativa sarebbe costretto ad alzare i prezzi, e quindi la tariffa, ai prezzi di mercato. Ciò renderebbe impossibile arginare l'ingresso di nuovi competitori nel mercato laziale. Questo è il motivo per cui egli da tempo sta cercando di tagliare fuori dal mercato la RIDA Ambiente, per poter continuare a smaltire in discarica l'indifferenziato.

A titolo esemplificativo posso rappresentare quanto segue. Personalmente ho effettuato un piccolo studio sul funzionamento dell'impianto di Albano Laziale, della Pontina Ambiente. Per detto impianto la tariffa prevede la produzione minima del 25% di CDR. Invece a me risulta, da quanto emerge dallo stesso sito della Pontina Ambiente, una percentuale che, se ben ricordo, raramente supera il 10% . Ma poichè la tariffa è determinata anche sulla base dei costi di termovalorizzazione, ciò determina un ingiusto profitto per il gestore. Determinato dalla differenza di costo tra ciò che viene termovalorizzato e ciò che viene smaltito in discarica.

Annualmente poi, la regione dovrebbe rideterminare la tariffa a consuntivo e prevedere, laddove tale assunto fosse confermato, la restituzione ai comuni conferitori dell'eccedenza. Non mi risulta che ciò sia stato fatto. Dei calcoli approssimativi mi danno un profitto ingiusto di circa 3 o 4 milioni di euro all'anno, se non ricordo male. A questo punto ho provato a fare una proiezione di questi dati su Roma e quindi su Malagrotta e ho potuto constatare che ove le condizioni fossero le stesse il danno patito dall'amministrazione capitolina, sarebbe circa 36 milioni di euro annui. Su tale aspetto ho anche presentato un esposto alla Corte dei Conti, che vi produco.

A specifica richiesta riferisco che, per quanto di mia conoscenza, da ultimo Luca Fegatelli ha assunto nuovamente la dirigenza, ad interim, dell'Area Rifiuti della Regione Lazio, presso cui la Dott.ssa Pompa è dirigente. Che io sappia anche Leone Maria Ferdinando si trova all'interno dell'Area Rifiuti. Egli, per quanto mi consta, è parente di Raniero De Filippis.

Mi viene chiesto il ruolo di Bruno Landi nell'ambito della società Latina Ambiente. Per quello che mi risulta egli è amministratore delegato di questa società mista pubblico/privato che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Latina (51% comune e 49% Gruppo Colucci, che partecipa anche in Ecoambiente).

Domanda: cosa ci può riferire in ordine alla problematica della raccolta differenziata "spinta"?

Risposta: mi riporto integralmente a quanto già reiteratamente denunciato ed esposto. Per quanto attiene in generale alla gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Latina voglio segnalare il caso della società Indeco che gestisce una delle due discariche ubicate nella località di Borgo Montello, a Latina. In pratica, a quanto mi risulta, la Indeco sta ricevendo a tutt'oggi rifiuti solidi urbani indifferenziati nella sua discarica. Tale possibilità è consentita dal fatto che l'autorizzazione all'esercizio ricadente in capo a tale società è scaduta, se non erro ad aprile 2012, e la medesima società, nei tempi previsti dalla norma (art. 29-octies del codice dell'ambiente), ha richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione. Proprio il dettato normativo consente al richiedente, in attesa del rilascio del nuovo provvedimento, di perpetuare le attività in precedenza autorizzate, attività che non potrebbero mai più essere autorizzate perché abbancare i rifiuti urbani indifferenziati in discarica non è assolutamente consentito. In funzione di ciò, ad oggi, la Indeco continua ad abbancare in discarica i rifiuti solidi urbani indifferenziati. E' sufficiente che la

Regione Lazio, che pure secondo la norma dovrebbe decidere entro 150 giorni, prosegua nella sua inerzia affinché tale situazione permanga inalterata.

Aggiungo che anche la Ecoambiente si trova nella medesima situazione ma quest'ultima società, per sua scelta, da novembre 2012 ha deciso di non ricevere i rifiuti solidi urbani indifferenziati. Ad essa noi conferiamo i nostri rifiuti trattati”.

Nel mese di agosto (prot. 185/16-1 del 13.08.2013), il Comando CC. tutela Ambiente depositava una informativa relativa in esito alla delega espressa [[..informativa 185_16-1 del 13.08.2013.docx](#)].

L'informativa non faceva che confermare quanto era già lampante.

Si legge ivi infatti che “In esito alla delega in oggetto indicata si precisa, preliminarmente, che la Regione Lazio non ha rilasciato ad alcuna amministrazione comunale nessun atto formale autorizzativo allo smaltimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato identificato con il CER 200301. Dall'acquisizione degli atti effettuata presso la Regione Lazio in data 14.05.2013 **(vds.all.1)** sono emersi però diversi documenti originati dalla Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti che indirizzano le diverse amministrazioni comunali a poter conferire in discarica tale tipologia di CER, senza preventivo trattamento, a determinate condizioni di cui si dirà in seguito.

In verità quanto asserito dalla Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio nella nota n. 64679/DB/04/13 del 09.04.2013 indirizzata in particolar modo alla Provincia di Latina, dalla quale è scaturito il presente procedimento penale, veniva già preannunciato nel Piano Rifiuti della Regione Lazio redatto nell'anno 2012 **(vds. all. 2)**. Tale precisazione viene verosimilmente avanzata a causa della consapevolezza della Regione Lazio della insufficienza impiantistica per il trattamento dei rifiuti urbani sancita nel capitolo 10 dello stesso piano **(vds.all.3)**. In particolar modo all'interno di detto capitolo si legge che la strategia regionale per la riduzione dei rifiuti da abbancare in discarica non può prescindere dalla realizzazione di impianti di “separazione meccanico biologica dei rifiuti residuati dalla raccolta differenziata” (pag. 189 del documento). Pertanto il contenuto della nota n. 64679/DB/04/13 del 09.04.2013 in merito all'abbancamento in discarica senza il preventivo trattamento del CER 200301 residuo da una raccolta differenziata porta a porta spinta, sembra non considerare più quanto affermato nell'ultimo piano rifiuti della Regione, oltre a non rispettare nemmeno il principio di gerarchia riportato nell'articolo 181 e seguenti del decreto legislativo 152/2006, dove la fase di smaltimento è ultima e residuale. Occorre inoltre sottolineare che l'obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 36/2003, a parere di questo reparto, non va letto alternativamente all'articolo 7, ma congiuntamente, nel senso che l'uno non esclude l'altro. Logica vuole che laddove venisse rispettato, a livello di ATO, l'obiettivo di cui al predetto articolo 5, i rifiuti residuati dalla differenziata non dovrebbero essere smaltiti in discarica ma avviati alla filiera del recupero energetico, fase sovraordinata rispetto allo smaltimento in discarica.

Nel corso dell'acquisizione sopra citata si evidenziano sul punto due note originate dalla Direzione Regionale Rifiuti, la n. 651600/DB/04/13 e la n. 69313/db/04/13 **(vds.all.4 e 5)** indirizzate ai comuni dell'ATO di Latina, serviti dalle discariche gestite dalla Ecoambiente Srl⁹⁴ e dalla Ind.Eco Srl⁹⁵ ed ai comuni dell'ATO Area Nord Occidentale e Sabatina della Provincia di Roma serviti dalla Discarica di Cupinoro gestita dalla Bracciano Ambiente SpA. nella quale veniva riportato che “in discarica potranno essere conferiti rifiuti urbani indifferenziati afferenti al CER 200301 solo se residui dalla raccolta differenziata porta a porta o similare, atteso che l'indifferenziato

⁹⁴ Sede legale in Latina Corso della Repubblica 283 con Amministratore Delegato Landi Bruno nato a Capalbio (GR) il 19.09.1939 residente in Roma via Mauriac 27

⁹⁵ Sede legale in Latina Via Monfalcone 23 con Presidente del Consiglio di Amministrazione e Procuratore D'Aprano Ernesto, nato a Bietigheim (Germania) il 03.07.1966, domiciliato in Latina via Monfalcone 23

raccolto separatamente, soddisfi le condizioni di cui alla lettera b di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 36/03. Si richiama, in tal senso, anche la procedura di infrazione 2011/4021 in relazione alla violazione dell'art. 6 della Direttiva Discariche 1999/31/CE nel Lazio”.

Quanto riportato nelle predette note viene ulteriormente confermato nel verbale di conferenza dei servizi decisoria del 11 febbraio 2013 afferente le istanze di rinnovo delle AIA delle discariche site nel comune di Latina (Ecoambiente Srl ed Ind.Eco Srl) (vds.all.6). In tale verbale si prescrive che “... omissis ...nei lotti di discarica già autorizzati potranno essere conferiti i rifiuti aventi CER 200301 solo se residuati da una raccolta differenziata porta a porta spinta....omissis.....”. Atteso che la definizione di raccolta differenziata porta a porta spinta non è normata, nella nota regionale oggetto di delega (la nota n. 64679/DB/04/13 del 09.04.2013) si legge che nella prassi amministrativa si suole indicare un modello di raccolta che tiene separati almeno cinque frazioni: carta, plastica – metalli, vetro, organico ed indifferenziato. Ciò detto non si riesce a capire il fondamento logico in base al quale la regione Lazio, con il verbale di conferenza dei servizi in allegato 6, abbia di fatto autorizzato le discariche di Latina, nelle more del rilascio dell'autorizzazione in itinere, a continuare a ricevere i rifiuti di cui al CER 203001 sebbene la percentuale di raccolta differenziata, così come risulta dalla ultima revisione della stessa Direzione Regionale Rifiuti, per l'intera provincia di Latina si attesta al 18,6.% (vds.all.7). D'altronde non risulta che la Regione abbia mai attivato una ricognizione per la verifica attuale delle modalità di raccolta attuata dalle diverse amministrazioni comunali ed in particolar modo di quella del Comune di Latina ove da una verifica eseguita da personale dipendente presso la Latina Ambiente SpA, società che effettua il servizio di raccolta dei RSU, è emerso che il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è ben lontano dal concetto di raccolta porta a porta spinta, così come definito dalla Regione Lazio. Infatti l'ing. Ippoliti Stefano, responsabile tecnico della predetta società ed il sig. Di Lauro Francesco, quale responsabile operativo, riferivano che la percentuale di utenza servita dal sistema del porta a porta si attesta al solo 35% mentre il restante 65% dell'utenza cittadina viene servita ancora con il classico sistema di tipo stradale (vds.all.8-9). In verità la Ecoambiente Srl, informata del contenuto di cui allegato 5 e nel rispetto di quanto prescritto nel verbale di conferenza decisoria sopra richiamato, non riceve più i rifiuti urbani dei comuni di Latina, Anzio e Nettuno (vds.all.10). Situazione diversa invece per l'altra discarica di Latina, la Ind.Eco. Srl che, sebbene priva di impianti di trattamento ed in contrasto con quanto riportato nel verbale di conferenza decisoria di cui all'allegato 6 e più in generale con l'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 36/2003, continua a ricevere i rifiuti urbani identificati con il CER 200301 dei diversi comuni della Provincia di Latina (vds.all.11), che presenta una media di differenziata così come indicata nel precedente allegato 7.”

L'informativa si premura anche di effettuare una ricognizione sulle altre discariche laziali:

“Sebbene la questione oggetto di delega vede interessata principalmente la provincia di Latina, questo Reparto ha comunque effettuato delle verifiche presso le altre discariche presenti sul territorio regionale al fine di appurare quali tipologie di rifiuti vengono abbancate nei siti di smaltimento. Lo scenario che ne deriva è allarmante, figlio sia della insufficienza impiantistica presente sul territorio regionale e sia della percentuale di raccolta differenziata ben lontana dal limite del 65% previsto per legge (vedasi sul punto l'allegato 7).

Il territorio della Regione Lazio presenta dunque la seguenti discariche distinte per Provincia ove non esistono impianti di trattamento:

- *Latina: Ecoambiente Srl ed Ind.Eco Srl entrambe site nel comune di Latina, loc. Borgo Montello (come già riferito nei capoversi precedenti la prima riceve solo i rifiuti trattati dall'impianto della Rida Ambiente Srl⁹⁶, mentre la seconda continua a ricevere i rifiuti urbani senza preventivo trattamento);*

⁹⁶ Sede legale in Aprilia (LT) via Valcamonica snc, con Amministratore Unico Altissimi Fabio, nato ad Albano Laziale (RM) il 29.11.1964 domiciliato in Ariccia via degli Ulivi 8/A

- *Frosinone: Mad Srl⁹⁷ sita nel comune di Roccasecca, riceve solo rifiuti trattati dall'impianto della Saf Srl, il quale a sua volta riceve i rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Frosinone (vds.all.13);*
- *Roma: -E. Giovi Srl⁹⁸ sita nel comune di Roma Capitale, località Malagrotta, dal 11.04.2013 riceve solo rifiuti trattati dagli impianti ivi esistenti e dai vari impianti di trattamento della Regione Lazio (vds.all.14);*
-Eco Italia 87⁹⁹ Srl sita nel comune di Guidonia Montecelio, località Inviolata, riceve i rifiuti urbani senza preventivo trattamento provenienti dai Comuni dell'area Valle dell'Aniene e area valle del Tevere in sinistra idrografica (vds.all.15);
-Agen.S.E.L. Srl¹⁰⁰, sita nel comune di Colleferro, località Colle Fagiolaro, riceve i rifiuti urbani senza preventivo trattamento provenienti dai Comuni del versante orientale dell'area Colle Albani ed area Valle del Sacco (vds.all.16);
-Bracciano Ambiente SpA¹⁰¹, sita nel comune di Bracciano, località Cupinoro, riceve i rifiuti urbani senza preventivo trattamento provenienti dai Comuni dell'area Valle del Tevere in destra idrografica (vds.all.17);
-Holding Civitavecchia Servizi Srl¹⁰², sita nel comune di Civitavecchia, località Crepacuore, riceve i rifiuti urbani senza preventivo trattamento provenienti dai Comuni di Civitavecchia, Tolfa ed Allumiere (vds.all.18).

Le restanti due discariche presenti in regione sono a servizio degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico presenti in loco e sono quelle gestite dalla Pontina Ambiente Srl¹⁰³ sita in Albano Laziale (RM) ed Ecologia Viterbo Srl¹⁰⁴ sita nel Comune di Viterbo che ricevono solo i rifiuti trattati dai rispettivi TMB”.

⁹⁷ Sede legale in Roma via Santa Croce in Gerusalemme 97 con Amministratore Unico Lozza Valter, nato a Roma il 23.11.1947 residente in Roma via dei Maroniti 37.

⁹⁸ Sede legale in Roma via Portuense 881 con Amministratore Unico Rando Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, residente in Roma via Mar della Cina 248.

⁹⁹ Sede legale in Roma via dell'Esperanto 74 con Amministratori Rando Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, residente in Roma via Mar della Cina 248 e Deodati Angelo nato a Pisoniano (RM) il 15.10.1935 e residente in Roma via dei Compositori 33.

¹⁰⁰ Sede legale in Colleferro (RM) via Carpinetana sud 144 con Procuratore Generale Perasso Franco nato a Tortona (AL) il 07.03.1947 residente in Roma via Portuense 495.

¹⁰¹ Sede legale in Bracciano (RM) Piazza IV Novembre 7 con Amministratore Delegato Riccioni Andrea nato a Roma l'1.05.1973 domiciliato in Bracciano località Pantanelle sc.

¹⁰² Società in scioglimento e liquidazione con sede legale in Civitavecchia (RM) Piazzale Pietro Guglielmotti, liquidatori Moscati Enrico nato a Roma il 14.06.1941 ed ivi domiciliato via Luigi Mancinelli 45 e Iovino Mauro, nato a Roma l'1.11.1967 domiciliato in Roma Corso Trieste 88.

¹⁰³ Sede legale in Roma via Pontina 543 con Amministratore Unico Stella Paolo nato a Firenze il 07.10.1938 residente in Roma via Maria Barbara Tosatti 26.

¹⁰⁴ Sede legale in Roma via Atto Tigri 11 con Amministratore Unico Landi Bruno nato a Capalbio (GR) il 19.09.1939 residente in Roma via Mauriac 27.

In data 19 settembre, a seguito di ulteriori, corpose produzioni documentali dallo stesso effettuate, l'Altissimi veniva nuovamente escusso a sommarie informazioni testimoniali, le quali attualizzano quanto già in precedenza ricostruito e aggiungono nuove sfumature.

Si riportano di seguito in forma pressochè integrale le dichiarazioni dell'Altissimi; nel riportare le dichiarazioni, si è avuto cura di effettuare dei collegamenti ipertestuali ai documenti di volta in volta richiamati:

"In aggiunta a quanto dichiarato in data 20 giugno 2013, rappresento quanto segue.

Abbiamo inoltrato il 14 gennaio 2013 alla Regione Lazio una istanza di AIA+VIA per l'aumento del quantitativo di RSU in ingresso[[..\Istanza del 14.01.13.pdf](#)], non appena entrerà in funzione la linea di trattamento biologico del nostro impianto di trattamento di rifiuti. Nello stesso giorno presentammo anche una richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione, qualora la Regione non avesse ritenuto necessario adeguare la AIA/VIA.

Parallelamente il 10 dicembre 2012 abbiamo fatto una istanza per variazione non sostanziale in aumento dei rifiuti trattati contenuta nel 10% dell'autorizzato [[..\istanza di modifica non sostanziale.pdf](#)].

Nulla. Così, a fronte dell'inerzia regionale, poiché il Commissario Delegato Sottile, in virtù del decreto del Ministro Clini del marzo 2013 [[..\RIDA AMBIENTE\documenti prodotto da Altissimi il 2 ottobre 2013\documentazione\decreto ministero dell'ambiente 25032013.dot](#)], aveva poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, abbiamo fatto istanza di accesso agli atti del Commissario delegato.

Così abbiamo appreso che effettivamente la Regione aveva mandato al Commissario Delegato dei report in cui era indicato lo stato dell'istruttoria del nostro impianto, che era ferma, anche se dai report sembrava che procedesse.

Così abbiamo chiesto al Commissario di agire in via sostitutiva, ma lui ha rigettato l'istanza dichiarandosi incompetente. A voce ci ha detto che a suo avviso non poteva intervenire perché il suo potere era limitato a far lavorare gli impianti nel limite di quanto già esistente ed autorizzato, non quelli per i quali si chiedeva un incremento dei quantitativi da trattare. Giustificava tale risposta sulla base di indicazioni ricevute dal Ministro. A tale colloquio erano presenti mia moglie Cristina Meloni e l'Avv. Fonderico. Il provvedimento del 7 maggio 2013 riproduce tali contenuti [[..\RIDA AMBIENTE\documenti prodotto da Altissimi il 2 ottobre 2013\documentazione\Nota prot 354 Commissario Sottile 17.04.13.pdf](#)].

Così siamo tornati alla carica con la Regione. Nel frattempo Luca Fegatelli, che stava in testa anche all'area rifiuti, a seguito di diffida da parte nostra, con una nota del 14 maggio 2013 trasmetteva il fascicolo all'Area VIA, dicendo che sull'istanza di autorizzazione si sarebbe pronunciata solo dopo la VIA; inoltre abbiamo dovuto anche riprotocollare l'istanza di VIA nonostante fosse stata comunque già presentata assieme alla richiesta di autorizzazione. E tutto ciò in violazione della norma Statale che vorrebbe che i due procedimenti siano trattati congiuntamente o quantomeno coordinati. Comunque il 28 maggio si tenne una riunione con l'Area VIA e il 31 protocollammo la nuova istanza. Faccio presente che quando siamo arrivati all'area Rifiuti, il 14 gennaio, chiedemmo espressamente dove depositare l'istanza, e ci fu risposto che dovevamo produrre tutto lì e loro avrebbero girato la copia in più all'Area VIA. A riprova di quanto affermato preciso che i timbri di ricezione degli atti menzionati sono quelli dell'Area Rifiuti della Regione Lazio e non del protocollo generale regionale (piano terra).

Alla fine siamo comunque riusciti ad ottenere una riunione per il 13 giugno 2013. Partecipano, oltre a me, mia moglie e l'Avv. Fonderico, Luca Fegatelli, Maria Grazia Pompa, Michele Civita, l'assessore, e Raffaelli, il suo segretario.

Ho registrato integralmente la riunione e mi riservo di produrre il relativo supporto con l'audio [\[..\..\CIVITA FEGATELLI POMPA COMPLETO.mp3\]](#). In sostanza, la D.ssa Pompa ha affermato, ed è registrato, di non aver istruito la pratica perché attendeva di essere sostituita dal Commissario Delegato. Civita alla fine si è impegnato a mandare avanti le cose perché il nostro impianto era strategicamente importante. Ma nulla è cambiato. Anzi.

Dal 13 giugno l'ARPA è venuta almeno tre volte nel nostro impianto, episodi che si sommano alle altre cinque o sei precedenti visite. Sarei curioso di sapere presso gli impianti di Cerroni quante volte passa l'ARPA.

A questo punto si inserisce una cosa importante. Io avevo già visto Cerroni Manlio il giorno 25 aprile; lui mi aveva chiamato il giorno prima e mi aveva chiesto di passarlo a trovare per un caffè. Andai da lui all'EUR, a Via del Poggio Fiorito, e mi chiese del mio impianto, quanto poteva trattare, quando sarebbe partito, e mi disse che aveva intenzione di scrivere ai comuni che avrebbe smesso di prendere i RSU di alcuni comuni che non lo pagavano. Io gli dissi che lo facevo sempre, se i comuni non pagano non faccio entrare i camion. Mi passò a trovare il giorno dopo con la scusa di darmi una vecchia legge del periodo fascista, visita l'impianto e se ne va.

Era già venuto nell'estate 2012 per vedere il mio impianto, ero andato addirittura a prenderlo a Roma; in quest'occasione era assieme a Piero Giovi e Alberto Carrera della Sorain Cecchini. Nella circostanza mi chiese chi ci fosse imprenditorialmente dietro di me e quali fossero le mie amicizie politiche. Quando ha visto il TMB che stavamo per realizzare rimase stupito. Il lunedì successivo mi chiamò di nuovo dicendo che aveva detto a Landi che il mio impianto era molto serio.

Il 12 luglio 2013, dopo avermi chiamato per fissare un appuntamento, passa presso il mio impianto, accompagnato dal suo autista, all'ora di pranzo e successivamente io e lui andiamo al ristorante Il Focarile di Aprilia. Ho registrato tutto [\[..\..\CERRONI COMPLETO.mp3\]](#) e ho anche fotografie dell'incontro.

Nel corso dell'incontro lo stesso mi chiedeva di "alloggiare" circa 500 tonnellate al giorno di rifiuto proveniente dai suoi impianti di Roma presso il mio impianto. Non so a quale impianto si riferisse ma parlò di rifiuti CER 191212. Io gli dissi che non avevo le autorizzazioni a ritirare tali quantità perché ero saturo e la mia istanza di aumento era ferma in Regione. A quel punto, con il suo modo un po' obliquo, mi ha detto che se avesse trovato "alloggio" ai suoi rifiuti avrebbe evidenziato al Ministero dell'Ambiente che la RIDA Ambiente non era ancora autorizzata alle quantità richieste. Per maggiore precisione si fa rimando alla registrazione che produrrò.

Stava parlando di un eventuale contratto che mi avrebbe portato, secondo una mia stima, circa 17 milioni di euro l'anno considerando orientativamente 150.000 tonnellate annue a circa 110 euro a tonnellata.

Per come ho inteso le sue parole, mi stava facendo capire che se accettavo la sua proposta mi avrebbe aiutato a definire la mia posizione amministrativa ed autorizzativa.

Io declinai, perché so che se avessi accettato sarei di fatto diventato un suo "contoterzista", come ha fatto con Porcarelli a Rocca Cencia. Così lui se ne è andato.

Da quel momento si è scatenato l'inferno.

Il 26 luglio la Regione emana una nota (a me comunicata il 29) con cui dice due cose [\[..\nota Regione Lazio RIDA 26 luglio 2013.pdf\]](#).

Con riferimento alla prima occorre fare una premessa. Nel luglio del 2012, la Regione Lazio, a firma di Mario Marotta [\[..\nota Regione Lazio \(Marotta\) su RIDA luglio 2012.pdf\]](#), ci aveva autorizzato a ricevere anche più di quanto previsto per ogni giorno, purché rispettassimo il quantitativo stoccabile istantaneo e quello annuo complessivo di trattamento. La nota faceva seguito a una precisa richiesta di chiarimenti da noi avanzata perché a seguito della stipula del contratto con il comune di Latina la quantità di rifiuti da accettare era aumentata molto. Perciò potevamo anche ricevere in un singolo giorno qualcosa più del massimo, mettendolo in stoccaggio e trattandolo nei

giorni immediatamente successivi. Preciso che non ci siamo mai neppure avvicinato al limite giornaliero di stoccaggio, fissato in 2.500 tonnellate, al massimo saremo arrivati a 500-600 in più rispetto al quantitativo trattato e autorizzato per ogni giorno.

Con la citata nota del 29 luglio 2013 n. 291278, firmata da Manetti e Pompa, prendendo come pretesto i controlli effettuati dall'ARPA [[..\Verbali Arpa 2013.pdf](#)], da un lato la Regione ci riconosce la modifica non sostanziale del 10%, ma ci impone, e questo sarà il disastro, di adottare delle tecniche di stabilizzazione del nostro sottovaglio, e segnatamente quelle previste dal punto F.7.2 "Stabilizzazione e Condizionamento" delle B.A.T. di cui al D.M. 29.01.2007.

Tali BAT prevedono il trattamento con calce dei fanghi di depurazione, che sono tutt'altra cosa rispetto ai rifiuti CER 191212. Essi infatti devono rispettare un grado di acidità (ph) pari a 12, ma dopo 11,5 un rifiuto diventa pericoloso e non può essere conferito in discarica per rifiuti speciali. Per il 191212 il D.M. 27.09.2010 sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica prevede la misura di altri limiti con cui noi siamo in regola.

Ci dicono inoltre di attenerci ai limiti quantitativi giornalieri di trattamento autorizzato.

Sul punto, noi rispondiamo in pari data, allegando la nota di Marotta del luglio 2012 contestando quest'ultima affermazione.

In data 5 agosto, con nota a firma Pompa e Fegatelli [[..\nota Regione Lazio RIDA 5 agosto 2013.pdf](#)], la Regione fa un salto mortale e cambia completamente idea rispetto alla linea interpretativa di Marotta: mi contesta il superamento dei limiti giornalieri stoccati, e, cambiando radicalmente indirizzo, reinterpreta la sua nota sostenendo che il limite giornaliero può essere superato solo "il giorno immediatamente successivo a quello di mancato conferimento", e non anche a "quelli immediatamente successivi".

Ma è solo l'inizio, perché nel frattempo il cerchio si stringe.

La Regione Lazio, con nota del 20 agosto 2013 n. 315444 [[..\nota Regione Lazio RIDA 20 agosto 2013.pdf](#)], a firma di Pompa e Longo, prendendo atto degli esiti di un controllo dell'ARPA eseguito presso Ecoambiente (presso cui smaltivamo i rifiuti 191212), in cui si rinvenivano cattivi odori, verosimilmente riconducibili a cattiva gestione della discarica, attribuisce l'"inconveniente olfattivo" ai citati rifiuti 191212 conferiti da RIDA e diffida Ecoambiente, partecipata e riconducibile al Gruppo Cerroni e diretta da Bruno Landi, a verificare che i nostri rifiuti siano in linea con quanto previsto con il punto F.7.2 "Stabilizzazione e Condizionamento" delle B.A.T. di cui al D.M. 29.01.2007, ossia con il trattamento a calce.

Così Ecoambiente scrive a noi in data 5 settembre 2013 [[..\nota ecoambiente del 5 settembre 2013 rifiuti RIDA.pdf](#)] dicendoci che da analisi da loro condotte i nostri rifiuti 191212 non erano stabilizzati perché avevano un ph inferiore a 12.

Noi abbiamo risposto [[..\NOTA RIDA a Ecoambiente 6 settembre 2013.pdf](#)] che la loro nota era assurda, poiché non eravamo né potevamo essere in regola con quell'indice previsto per i fanghi, che avrebbe trasformato i nostri 191212 in rifiuti speciali pericolosi; per cui avremmo continuato a trattare a calce fino all'entrata a regime del TMB ma non avremmo mai raggiunto tale valore di pH.

Il 9 settembre Ecoambiente ci manda una lunga nota [[..\nota ECOAMBIENTE a Rida 9 settembre 2013.pdf](#)] in cui discettano in punto tecnico sulla correttezza della indicazione regionale, che noi contestiamo parzialmente. Nella stessa nota loro stessi danno atto dell'impossibilità di raggiungere il pH richiesto dalle BAT.

Ma fortunatamente mi ero mosso per tempo. Avendo capito dove tirava il vento, avevo preso contatti con INDECO, che era rimasta quasi vuota. Così, al ricevimento del fax di sospensione siamo andati lì da INDECO che confina con Ecoambiente.

Mi ha detto al telefono l'amministratore di Indeco, Ernesto D'Aprano, che quel giorno Bruno Landi è arrivato immediatamente da lui infuriato perché ero riuscito ad evitare di essere messo in trappola, dicendo che non doveva accettare i nostri rifiuti perché non erano in regola.

Ma la cosa davvero incredibile, che dà alla vicenda i connotati di una farsa, è che i rifiuti che non possiamo più prendere noi per effetto della diffida, per quello che sappiamo (abbiamo delle interviste fatte ai trasportatori, che ho già spedito in Procura ma che riallegherò) non vengono inviati presso impianti di trattamento, ma conferiti TAL QUALI in discarica. E non mi risulta che la Regione abbia mai diffidato i Comuni a non conferire il tal quale (nonostante la procedura di infrazione comunitaria) né alle discariche di non accettarlo. Sembrerebbe che solo i rifiuti TRATTATI da RIDA debbono essere respinti!

Ho espressamente contestato circa una settimana fa a Chiarucci dell'ARPA Latina, chiedendogli come mai agli indifferenziati non viene chiesto il pH. Lui ovviamente non ha saputo rispondere. Produrrò anche la registrazione di questa conversazione. Gli ho chiesto anche se aveva mai fatto accertamenti sul percolato prodotto da Ecoambiente, per escludere che fosse quello la causa della puzza. Mi ha liquidato dicendo che uscivo fuori dal seminato.

In altra conversazione con Chiarucci, da me registrata in data odierna presso l'ARPA Latina, dove ero andato a depositare della documentazione, ho detto allo stesso se il precedente direttore dell'ARPA Latina, Ennio ZAOTTINI, avesse aderito alle pressioni di Fegatelli contro la RIDA Ambiente, ora avremmo sicuramente chiuso. Lo stesso Chiarucci mi ha confermato che ZAOTTINI ha deciso di lasciare l'incarico piuttosto che andare avanti in quelle condizioni [[..\ARPA COMPLETO.mp3](#)]. ZAOTTINI è stato sostituito da Paola Ravizza.

Oggi Chiarucci ci ha anche confermato che non c'entriamo noi con la puzza di Ecoambiente.

A.D.R.: "Tornando per un momento alla VIA, preciso che la relativa conferenza di servizi si è tenuta il 2 o 3 agosto, grazie alle sollecitazioni che ho fatto su Paolo Menna, il dirigente dell'are VIA. In tale sede non si presenta nessuno tranne l'urbanistica della Regione e il comune di Aprilia invia un parere favorevole. L'ARPA e la provincia dicono per iscritto che si pronunceranno in sede di AIA. Alla fine, MENNA mi assicurava che avrebbe reso il parere ed avrebbe fatto del tutto per velocizzare i tempi. Ovviamente non è successo nulla. Anzi, adesso, a settembre, Menna mi ha chiesto contezza del nostro contenzioso con Ecoambiente, note trasmesse anche a loro, autorità preposte al rilascio della VIA. Rappresento che il responsabile della Direzione a cui risponde la VIA è Raniero De Filippis.

Il 13 settembre 2013 è pervenuta in Procura una nota di Ecoambiente [[..\nota ecoambiente del 12 settembre 2013 rifiuti RIDA.pdf](#)], cui è allegata una relazione tecnica a firma dell'Ing Pierpaolo Lombardi [[..relazione Lombardi su.pdf](#)]. Tale nota è stata anche successivamente trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in allegato a un fascicolo a mod. 45 avente per oggetto la medesima vicenda che qui occupa.

La relazione è particolarmente importante perché aggiunge un ulteriore tassello.

Si è visto come, grazie alle note regionali indirizzate a RIDA Ambiente ed Ecoambiente sotto la sapiente regia di Luca Fegatelli, si stia tentando di paralizzare la RIDA per l'ennesima volta.

La situazione è la seguente: l'istanza di RIDA per aumentare i quantitativi trattabili non appena entrerà in vigore il nuovo impianto di trattamento biologico è ferma in Regione, così come l'aggiornamento della tariffa di ingresso dei rifiuti (che, si ricorda, è stata determinata in via provvisoria dal Dr. Ascenzo, che ha pagato lo "sgarro" con il trasferimento al settore Acque Minerali e Termali della Regione).

La Regione Lazio ha reinterpretato la nota del Dr. Marotta del luglio 2012 in modo non solo contrario al testo della nota stessa, ma sostanzialmente in modo tale da determinare una diminuzione dei quantitativi di rifiuti solidi urbani da trattare, ciò che ha indotto la RIDA a respingere molti carichi di rifiuti, che sarebbero stati smaltiti "tal quali" in discarica (in proposito

Altissimi ha prodotto anche dei report sottoscritti dagli autisti dei camion respinti, che dichiarano di accingersi a portare il “tal quale” in discarica [[../rifiuti respinti da Rida che vanno a Indeco.pdf](#)]).

LA Regione ha inoltre imposto a RIDA, su parere dell'ARPA, un trattamento a calce dei rifiuti speciali 191212 derivanti dal trattamento dei rifiuti, che invece è previsto per i fanghi di depurazione degli impianti industriali, che prevede il raggiungimento di una soglia di pH, ossia di acidità, pari a 12, che, se raggiunta, determinerebbe la trasformazione di detti rifiuti da speciali in speciali pericolosi.

La relazione dell'Ing Lombardi aggiunge l'ultimo tassello. Essa infatti conclude asserendo che il trattamento a calce, modificando la caratteristica del rifiuto, determinerà la necessità di cambiare anche il codice CER dello stesso, che non dovrà più essere 191212, bensì 190304* o 190305.

I codici 1903 sono relativi alla “famiglia” dei rifiuti stabilizzati. Il primo, 190304*, concerne i rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati, il secondo, 190305 - rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04, e quindi non pericolosi. Nel caso di specie, dovendosi a giudizio della Ecoambiente raggiungere il pH 12, detti rifiuti sarebbero pericolosi.

Ecco l'ultimo atto: costringere addirittura la RIDA a smaltire i propri rifiuti, che escono dal trattamento degli RSU come speciali, ad effettuare dei trattamenti che li trasformano in pericolosi, con la conseguente necessità di trovare una discarica autorizzata allo smaltimento dei pericolosi (nella relazione si dice espressamente che Ecoambiente non è autorizzata a ciò, né lo è Indeco) e spendendo molto di più.

Tale ultimo step dovrebbe evidentemente servire a vanificare l'ultimo sforzo di Altissimi, ossia smaltire i propri rifiuti speciali presso Indeco.

Sul punto, è stata reperita on line una pubblicazione del Dr. Mauro SANNA (che nei prossimi giorni verrà chiamato a conferma), già consulente della Procura di Roma, pubblicata sul sito “industrieambiente.it” sull'inefficacia del trattamento a calce dei fanghi di depurazione [[../articolo Sanna su trattamento a calce.pdf](#)], che ritiene sostanzialmente inutile a fini di stabilizzare i rifiuti il trattamento a calce.

E' stata inoltre reperita tramite il CT Dr. Sanna una nota redatta dall'ISPRA (n. 37083 del 7 novembre 2011, relativa all'emergenza rifiuti della Regione Campania) [[../ISPRA trattamento calce.pdf](#)], la quale conferma l'assoluta inutilità del trattamento a calce per rifiuti caratterizzati da una componente organica:

Le considerazioni che precedono mettono in luce, a parere dello scrivente Servizio, la scarsa efficacia del trattamento proposto ai fini della inertizzazione di una tipologia di rifiuto a matrice organica per la quale il trattamento di elezione resta quello di tipo biologico.

A tal proposito si evidenzia che nel DM 29/01/2007 sull'individuazione ed utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) in materia di gestione dei rifiuti, al punto E2.2.4 relativo alla inertizzazione (che ricomprende il processo di stabilizzazione in argomento), nella sezione relativa all'applicabilità, si afferma che “Queste tecnologie sono molto efficaci nel trattamento di rifiuti inorganici o di rifiuti inorganici contenenti piccole quantità di composti organici non solubili in acqua...” e che non sono adatti al processo di inertizzazione, tra gli altri, i rifiuti contenenti rifiuti organici altamente solubili.

E' evidente che nel caso in esame, date le caratteristiche del rifiuto da trattare (frazione umida da rifiuto urbano indifferenziato), la tecnica proposta non sia classificabile come BAT.

La scarsa efficacia del processo deriva dal fatto che la stabilizzazione della massa trattata con calce può essere reversibile in ragione di possibili mutamenti delle condizioni chimico-fisiche indotte dall'ambiente in cui il materiale viene depositato.

Infatti, nel caso in cui fattori esterni quali il contatto con acque meteoriche o lo sviluppo di anidride carbonica portassero a una riduzione consistente del pH, si innescerebbero processi di degradazione della sostanza organica presente nel rifiuto ad opera di batteri di prossimità.

La nota ISPRA, inoltre, contiene un altro importante elemento su un tema che è stato ampiamente discettato nella richiesta di misura, par. 9.6, relativamente alle terre estratte da Monti dell'Ortaccio e smaltite a Malagrotta, quello dei rifiuti caratterizzati da codice "a specchio".

Si riporta, per facilitare la memoria, un piccolo estratto della richiesta:

"Le terre e rocce da scavo debbono, nel caso di specie, essere qualificati come "rifiuti pericolosi".

Si è dianzi detto che alle terre e rocce da scavo è assegnato un duplice il codice CER: quello individuato dal 170504¹⁰⁵ e quello individuato dal 170503. Quando in seno al catasto europeo dei rifiuti un rifiuto viene abbinato a due diversi codici, l'uno pericoloso, l'altro non pericoloso, detto codice si dice "asteriscato".*

Ciò significa che il medesimo rifiuto può, a seconda dei casi, ossia delle sostanze contenute, essere qualificato sia come pericoloso sia come non pericoloso.

Tale ambivalenza (si parla infatti di "codici a specchio") tuttavia segue un regime particolare.

Il rifiuto, in questi casi, è sempre classificato, ab origine, come pericoloso (v. anche direttiva del Ministero dell'ambiente 9 aprile 2002, attuativa del Reg. CEE 2557/01). Tuttavia, il produttore/detentore del medesimo, ha una opportunità, che può decidere o meno di sfruttare, ossia quella di "declassificare" il rifiuto in non pericoloso.

Per fare ciò, il produttore/detentore deve sottoporre a caratterizzazione ed analisi il rifiuto in modo esaustivo, ossia completo sia sotto il profilo qualitativo (sua composizione) che quantitativo (quantità di sostanze rinvenute). Il produttore, quindi, non gli organi di controllo.

L'attribuzione dell'una ovvero dell'altra classificazione determina riflessi importanti, posto che a seguito della classificazione come rifiuto speciale anziché pericoloso varia il regime autorizzativo, varia la destinazione finale del rifiuto (la discarica di Malagrotta, sede finale di smaltimento, non era né è ad esempio in possesso di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti pericolosi), varia la sanzione prevista per il caso di gestione abusiva e traffico di rifiuti, varia, soprattutto, il costo di smaltimento.

Il codice dell'ambiente, così come, prima di esso, il D. lgs. 22/97, attribuisce a tale categoria di rifiuti (ossia quelli asteriscati) una "presunzione relativa di pericolosità". Trattasi, in altre parole, di un reato di pericolo astratto, con tutto ciò che ne deriva.

Ed infatti, tutto l'apparato sanzionatorio disciplinato dal codice dell'ambiente, ad eccezione proprio dell'articolo 260, riposa sulla previsione di presidi sanzionatori di natura contravvenzionale a fronte di violazioni "formali" (come, a titolo esemplificativo, l'esercizio di determinate attività in assenza di autorizzazione ovvero la violazione delle prescrizioni dalla medesima imposte), ovvero in presenza di situazioni caratterizzate dall'astratto pericolo di compromissione dell'ambiente (come, ad esempio, la presenza tout-court di sostanze ritenute pericolose ovvero il superamento di determinati limiti di concentrazione di alcune sostanze).

Non a caso, numerosi disegni di legge, che prevedevano l'implementazione del livello di tutela del sistema penale in materia ambientale, prevedevano accanto alle previsioni contenute nel Codice dell'ambiente, l'introduzione nel codice penale di un apposito titolo della parte speciale, che prevedesse reati di pericolo concreto ovvero di danno (come il danneggiamento o il disastro ambientale).

*Conseguenza logica di tale impostazione sistematica è costituita dal fatto che, salvo casi particolari (si veda anche infra), la classificazione del rifiuto come pericoloso mediante attribuzione del relativo codice CER rende in concreto irrilevante la pericolosità o meno dello stesso e che non incombe sull'organo dell'accusa l'onere di provarne la pericolosità. **Non si tratta, si badi bene, di "inversione dell'onere della prova", ma di attribuzione sin dall'origine al produttore dell'onere di***

¹⁰⁵ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

“caratterizzare” (ossia sottoporre a compiute analisi) il rifiuto cui il catasto europeo dei rifiuti attribuisce un codice “a specchio”, quando vuole classificare lo stesso come rifiuto non pericoloso.

Quanto al tipo di analisi da effettuare, per vincere quella presunzione relativa di pericolosità di cui si parla, secondo i disciplinari previsti da molti organi di controllo la caratterizzazione dovrebbe essere “spinta” sino ad eliminare tutte le classi di pericolo previste dalla normativa europea.

In tale direzione, ad esempio, la circolare dell’ARPALAZIO n. 0015051 del 25.06.2008, che detta linee operative in relazione all’applicazione della decisione 2001/118/CE, contenente l’elenco dei CER, precisa che “per un rifiuto che per la sua origine sia stato identificato come pericoloso, affinché invece esso possa essere classificato con un CER proprio di un rifiuto non pericoloso, dovrà essere verificato, con una caratterizzazione completa ed esaustiva, l’assenza nel rifiuto delle caratteristiche di pericolo che ad esso potrebbero competere sulla base della provenienza e, conseguentemente, l’assenza in esso delle sostanze pericolose”.

Le classi di pericolo, secondo l’ARPA, sono le 14 indicate all’Allegato III della Direttiva 91/698/CEE (TAV.A), in relazione alle quali, solo per le classi di pericolo da H3 ad H8, H10 e H11 erano state indicate le concentrazioni limite per fissare la soglia di pericolo. Ci si trova, in altre parole, in quella situazione per la quale non è la sostanza in sé ma la sua concentrazione a determinare la pericolosità.

La concentrazione di sostanza che deve essere presente influisce, come è ovvio, sulla “caratterizzazione” (che potremmo definire come la “mappatura”) del rifiuto.

Nel rifiuto, in altre parole, non dovranno essere presenti né sostanze che sono da considerare tout court pericolose né le sostanze anzidette, che per essere non pericolose debbono essere al di sotto di una precisa soglia di concentrazione, caso in cui la presenza di pericolosità può essere superata (in tal senso anche Cass., n. 14750/2008).

Quanto a queste ultime, precisa l’ARPA che poiché per le sostanze incluse nelle classi di pericolo da H3 ad H8, H10 e H11 il valore massimo di concentrazione consentito è dello 0,1% (ossia 1 g di sostanza per 1000 g. di rifiuto), perché esso possa essere considerato come non pericoloso la caratterizzazione deve essere spinta sino al 99,9%. Addirittura, secondo l’ARPA, per le altre classi di pericolo, in assenza di specificazione normativa delle concentrazioni limite la declassificazione non potrebbe essere operata.

Ovviamente, alla nota dell’ARPALAZIO non può essere attribuita efficacia normativa diretta, sia perché fonte subregolamentare, sia in quanto successiva all’epoca dei fatti per cui si procede. Essa, tuttavia, costituisce un contributo ermenutico importante in quanto esprime il punto di vista “tecnico” di un organo di controllo importante.

Che tale sia la conclusione corretta lo conferma la giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento al soggetto gravato dell’onere di caratterizzare i rifiuti, è chiara Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37559 del 07/05/2008, a mente della quale “in tema di gestione dei rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per l’accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d’ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante “Definizione dei criteri d’ammissibilità dei rifiuti in discarica”), in quanto grava su costui l’obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi”.

La nota dell’ISPRA, autorevole organo tecnico, conferma l’assunto: è il produttore che ha l’onere di caratterizzare il rifiuto per escludere la presenza delle sostanze incluse nelle classi di pericolo, e solo ove ne accerti l’insussistenza (o la concentrazione inferiore ai limiti previsti) potrà classificare il rifiuto come non pericoloso.

Ulteriore punto di criticità è rappresentato dall'assenza di indagini atte ad escludere la pericolosità del rifiuto. Si sottolinea che la normativa pone in capo al produttore del rifiuto la responsabilità della corretta classificazione dello stesso. Nel caso in esame, ai fini della valutazione della pericolosità si impone una doppia verifica. In primo luogo, essendo il codice CER proposto dalla EcoAmbiente per il rifiuto in uscita dal trattamento una "voce specchio", è necessario determinare analiticamente la concentrazione di sostanze pericolose nel rifiuto stesso. Qualora esse superino i limiti di cui al punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 il rifiuto è da classificare come pericoloso.

In caso contrario, considerati i valori di pH estremamente elevati riscontrati nell'eluato, che si attestano stabilmente sopra il valore 12, non è da escludere che il materiale in esame possa presentare comunque le caratteristiche di pericolosità H4 (irritante) o H8 (corrosivo) di cui all'allegato I alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006.

È superfluo rilevare che, ove tali indagini dovessero attestare la pericolosità del rifiuto in argomento, gli scenari di smaltimento dovrebbero essere opportunamente rivalutati.

Appare in conclusione evidente come tutta la vicenda relativa al trattamento a calce, peraltro di un rifiuto che risulta assolutamente conforme ai criteri stabiliti dal D.M. 27 settembre 2010 per l'ammissibilità in discarica [[..\Decreto Ministeriale 27 09 2010.pdf](#)], come confermato anche dalle analisi prodotte dall'Altissimi, eseguite sia presso la RIDA Ambiente [[..\RIDA AMBIENTE\documenti prodotto da Altissimi il 2 ottobre 2013\documentazione\Analisi effettuate da ns laboratorio.pdf](#)] che presso la INDECO [[..\documentazione\Analisi effettuate da laboratorio indeco.pdf](#)], sia assolutamente pretestuosa e frutto di una vicenda, che vede impegnati Regione, ARPA e Ecoambiente

Appare in primo luogo evidente la correttezza dei funzionari regionali al gruppo criminale, e segnatamente dei soggetti che operano in sottordine rispetto al Fegatelli (che dopo le dimissioni di Mario Marotta è tornato a farla d'apadrone nel settore dei rifiuti): Maria Grazia Pompa e Manuela Manetti, firmatarie di molte delle note evidenziate, nonché dell'ARPALAZIO di Latina (Chiarucci). Soprattutto ove si consideri che, proprio mentre la Regione Lazio faceva le pulci alla RIDA Ambiente, parallelamente, il 13 agosto 2013, la stessa Regione Lazio (a firma del vicepresidente Massimiliano Smeriglio) accordava alla Eco Italia '87 srl, società del gruppo Cerroni gestrice della discarica dell'Inviolata a Guidonia, la possibilità di abbancare in discarica ulteriori 75.000 metri cubi di rifiuti urbani indifferenziati "tal quale", senza alcun trattamento [[..\ordinanza Z00002 del 13.08.2013 proroga-inviolata.pdf](#)], in spregio totale all'art. 7 del d. lgs. 36/2003 e al principio della gerarchia dei rifiuti. Ciò, come sempre, tramite il meccanismo già ampiamente scrutinato nel par. 10 della richiesta di misura delle "ordinanze contingibili e urgenti" di cui all'art. 191 TUA (si rammenta che le due discariche della provincia di Latina non hanno avuto bisogno di tale ordinanza avendo richiesto la proroga dell'autorizzazione nei sei mesi antecedenti la scadenza, ciò che consente loro di andare sostanzialmente "in proroga" finché perdura il silenzio dell'amministrazione regionale, che non potrebbe mai autorizzare la prosecuzione del conferimento del "tal quale" in via ordinaria).

2. Il capping di malagrotta

Esaurite le ultime proroghe, coperte le volumetrie residue, la discarica più grande d'Europa si avvia a chiusura, ed infatti dal 1° ottobre 2013 non accetta più rifiuti, mentre gli impianti di trattamento meccanico biologico degli RSU continuano a lavorare a pieno regime, producendo FOS (ma in realtà così non è) e scarti di lavorazione (codice CER 191212).

Ora dovrebbe darsi luogo solamente al "capping", ossia la ricopertura definitiva della discarica, ovviamente a cura e spese del gestore, che vede riconosciuta da anni in tariffa una percentuale proprio per gli oneri di post-gestione della discarica (l'art. 17, comma 3, del D.Lg. 36/03 stabilisce infatti che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare

dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14". Il secondo comma di tale articolo precisa che "la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa" e, al comma 5, che "nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.").

L'ultima trovata del Cerroni è la seguente: invece di ricoprire la discarica con terra e argilla, come sarebbe corretto, intende ricoprire la discarica con la FOS [[..note COLARI 2013 per capping malagrotta.pdf](#)].

Tale soluzione sarebbe confortata, sotto il profilo tecnico, da una relazione a firma Gavasci, Sirini e Grisolia, e sotto quello giuridico, da un parere a firma dell'Avv. Avilio Presutti.

L'Avvocato **Avilio Presutti**, si rammenta, è uno dei soggetti chiave che ha portato alla rivisitazione della VIA negativa per il gassificatore di Albano Laziale (par. 8 della richiesta di misura cautelare, cui integralmente si rinvia).

Presso il suo studio, infatti, si tiene il 30 marzo 2008 la prima riunione con Arcangelo Spagnoli (già RUP del procedimento presso il Commissario Straordinario) Giovanni Hermanin, Andrea Mangoni e Manlio CERRONI, per concordare la strategia che porterà la Regione a rivalutare il provvedimento negativo di compatibilità ambientale espresso dal Dr. D'Amato. E' sempre lui che il 9 ottobre 2008 si reca in Regione, a via del Caravaggio, per concordare gli ultimi dettagli con i funzionari regionali.

Ed è lui (Capo S della rubrica) a suggerire a Spagnoli come integrare in senso favorevole i contenuti della ordinanza in corso di redazione, in data 21 e 23 ottobre 2013.

Ora, redige questo parere, che verrà acquisito nei prossimi giorni.

Come si è visto, la frazione organica stabilizzata, che costituisce il residuo del trattamento della frazione unida dei RSU (rifiuti solidi urbani), è caratterizzata dal codice CER 19 05 03. Lo smaltimento del FOS è un costo per l'impresa, perché esso è a sua volta un rifiuto, caratterizzato dal codice CER 19 05 03.

LA FOS viene normalmente utilizzata per la ricopertura giornaliera dei rifiuti. Ma anche su questo, l'atteggiamento del CO.LA.RI., è ambiguo.

Perché a Malagrotta non si produce FOS, ossia frazione organica stabilizzata, ma FOD, "frazione organica digerita". Lo dichiara a chiare note il direttore tecnico dell'impianto, Ing. Paolo Stella, nelle sommarie informazioni testimoniali rese il 3 marzo 2010 [[..SIT Paolo STELLA 3 marzo 2010.pdf](#)] e il 19 agosto 2010 [[..SIT Paolo STELLA 19 agosto 2010.pdf](#)]: l'impianto è progettato in modo da non consentire di produrre una FOS con le caratteristiche previste dalla legge (indice respirometrico), perciò essa viene smaltita come "sovrvallo", 19 12 12, e non usata come FOS per la ricopertura giornaliera. Tale circostanza è stata confermata dallo Stella a dibattimento in seno al procedimento n. 6532/2008, all'udienza del 16.11.2012, pag. 7 ss. [[..16.11.12.pdf](#)].

Appare del tutto evidente quindi il tentativo di continuare ad aumentare le volumetrie della discarica anche dopo la sua chiusura, e del resto sembra paradossale anche solo l'idea che per coprire una discarica, e trasformarla in un "parco", si debbano usare dei rifiuti.

Tutto ciò, si badi, a spese della collettività anziché del gestore, posto che lo stesso Cerroni, nella nota indirizzata al Commissario Delegato, parla di un prezzo di conferimento di 22 euro a tonnellata. Ovviamente, spacciato per un grande risparmio, a fronte del prezzo che si pagherebbe altrove.

Quanto al soggetto gravato dei costi, il decreto legislativo 36/2003 prevede, oltre alla prestazione di idonee garanzie finanziarie per tutto il periodo di post gestione (art. 14), un'equa remunerazione ai gestori delle stesse attraverso la determinazione di un prezzo corrispettivo per lo smaltimento che deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura nonché i costi di gestione

successiva alla chiusura per un periodo pari ad almeno trenta anni (art. 15); in esecuzione di tale disosto, la delibera di Giunta Regionale n. 630/2004 [[..\documenti vari\DGR 630 2004 su tariffa e post gestione discariche.pdf](#)] fissa in 13,925 euro a tonnellata la quota parte di tariffa di ingresso dei rifiuti destinata a coprire i costi di post-gestione della discarica

Il Piano di adeguamento della discarica di Malagrotta, presentato dal gestore ai sensi dell'art. 17 comma 3 del decreto legislativo 36/2003, prevede, nell'allegato Piano Finanziario, che:

4.0- Tariffe

4.1- La procedura prevista alla Tabella 12 consente di **calcolare la prima componente della tariffa** afferente alla copertura dei costi di investimento e dei costi della gestione operativa.

Tale componente tariffaria risulta pari a

(a) 30,30 €/t

4.2 - La seconda componente della tariffa, afferente alla copertura dei costi di post - gestione connessi ai rifiuti conferiti "d'ora in poi", che si assume pari al valore determinato con vari provvedimenti regionali e cioè pari a

(b) 13,925 €/t

4.3 – Ne risulterà la seguente tariffa complessiva:

$(a) + (b) = 30,30 + 13,925 = 44,225 \text{ €/t}$

4.4 – Vi è poi da mettere in conto un'altra componente che attiene ai costi di gestione post – operativa (previsti dalla Direttiva Comunitaria 1999/31/CE, dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con Delibera C.R. n. 112/2002 e confermati dal Dec. Lgs. n° 36/03), connessi con la quantità di rifiuti abbancati a tutto il 31.12.2003, pari complessivamente a 27.466.508 tonnellate e fin qui non ristorati. (vedasi Tabella riassuntiva)

Anche in relazione a quest'ultimo profilo non può infatti non operare il regime della post gestione introdotto dalla direttiva 1999/31/CE.

Va da sé che trattandosi di rifiuti già accolti in discarica occorrerà tener conto della circostanza che, per una quota (quella riferita al previgente regime di post gestione decennale), il relativo onere è stato già soddisfatto; l'onere corrispondente all'incremento da dieci e trenta della post gestione andrà invece integralmente compensato per tutti i rifiuti abbancati.

Dal punto di vista tecnico, le modalità di attuazione del *capping* non possono essere altro che quelle approvate dal Commissario Straordinario con il decreto n. 36/2008, già ampiamente citato nel paragrafo relativo a Monti dell'Ortaccio, come indicate nei progetti e nelle relazioni tecniche allegate:

a) La società dovrà realizzare le opere di copertura della discarica in oggetto "Capping", secondo le specifiche tecniche progettuali e successive integrazioni allegate alla istanza presentata, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti. Gli impianti e le attrezzature previste nel progetto devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali sopra approvati:

Che il provvedimento sia stato oggetto di accordi tra il RUP Spagnoli e Cerroni è chiaro: in primo luogo tutte le conversazioni intercettate in seno al procedimento n. 7449/2008 evidenziano come sistematicamente lo Spagnoli abbia messo la propria attività di funzionario pubblico al servizio dei bisogni del Gruppo Cerroni, sia per Labano Laziale che per Roma.

Vi sono inoltre alcune conversazioni che si riferiscono specificamente al capping.

Nella conversazione 3460 del 8 maggio 2008, ore 14,22 (R.I.T. 918/08 intestato ad Arcangelo Spagnoli, procedimento 7449/2008-21) Manlio CERRONI chiama Spagnoli e gli chiede se c'è stato il dialogo. Arcangelo dice che sta tornando in ufficio. Cerroni chiede la data in cui è stato effettuato il CAPPING. Arcangelo risponde il 28. Cerroni dice che al riguardo ha domandato a Rando. Cerroni chiede se hanno fatto le comunicazioni. Arcangelo dice che le faranno subito.

Dall'utenza di Manlio Cerroni (**progr. 316 del 28 maggio 2008, RIT 2202/2008 in uso a Manlio Cerroni**) emerge che il 28 maggio stesso CERRONI chiama SPAGNOLI, il quale dice che stavano parlando dell'impianto di trattamento di Malagrotta e dei rilevamenti dell'Arpa e stamattina hanno chiuso la parte formale del capping. CERRONI dice che gli sta mandando una lettera aperta al presidente della Regione. SPAGNOLI lo ringrazia calorosamente.

CERRONI per RANDO (**progr. n. 623 del del 5.06.2008, RIT 2202/08 intestato a Manlio Cerroni**) al quale chiede chi sta facendo la relazione integrativa che devono fare a seguito della conferenza dei servizi del capping di Malagrotta. RANDO dice che un soggetto non specificato sta accelerando i tempi...CERRONI dice che sentirà un certo Nettuno [NDR: verosimilmente è uno dei due progettisti del capping, l'Ing. Lorenzo Nettuno, come si evince anche dal decreto 36/2008]. RANDO dice di averlo sentito ieri. CERRONI poi dice che domani dovranno vedere perchè sia a livello di amministratore delegato dell'AMA sia "...i grandi del campidoglio..." non hanno un euro e la cosa quindi è drammatica "...non si può continuare a quattro baiocchi a farci il carico di tutte questa (inc.)...".

Sul RIT Progr. 621 del 17.10.2008, Luca Fegatelli chiama Mario Di Carlo. Il primo dice che ha parlato con una persona la quale ha recepito il messaggio per rimettere tutto in mano ad una segreteria tecnica. Mario non è d'accordo. Si parla di fare un ATO a livello regionale. Luca dice che è necessario al fine di controllare il sistema. Luca dice che ha quasi completato le due determinazioni per Latina. Mario chiede se ha avuto ritorni su Albano. Luca dice che finora non li ha avuti. Mario chiede se qualcuno l'ha cercato o lo ha aspettato sotto casa. Luca dice che non vive tanto lontano da Albano, abita in zona Capannelle. Luca dice che la situazione è abbastanza tranquilla. Parlano degli articoli di stampa sulla questione di Albano. Secondo Mario gli articoli sono scaturiti dall'entourage del presidente (marrazzo). Luca dice che era opportuno che il documento venisse consegnato da Mario. Mario vuole sapere dell'iter del capping di Malagrotta. Luca dice che c'è stata l'approvazione del Commissario e quindi l'iter è chiuso. Luca dice che può riverificare il procedimento. Mario chiede a Luca se ha letto il provvedimento del capping. Luca dice di no. Mario gli dice di leggerlo e di fargliene avere una copia.

Ma la conversazione più interessante è un'altra.

Come si è visto analizzando la tematica di Monti dell'Ortaccio, il funzionario pubblico che ha istruito il decreto commissariale 36/2008 era il defunto **Arcangelo Spagnoli**.

Che il decreto dovesse essere conforme alla vigente normativa, Spagnoli lo sapeva benissimo: egli stesso, nella conversazione ambientale captata il 21 aprile 2008 (progr. 576, R.I.T. 1025-08), da pos. 13.14 fornisce indicazioni a una collaboratrice su come portare avanti la pratica del capping della discarica di malagrotta, dicendole che devono accertare che sia tutto conforme alla legge 36.

(nella successiva conversazione 577, con il collaboratore parlano del capping di Malagrotta facendo riferimento a Fegatelli per quanto attiene lo sviluppo della pratica, ciò che conferma la sussistenza di una cabina di regia unica..).

Anche nella successiva conversazione ambientale 1952 del 13 maggio 2008, Spagnoli e i collaboratori parlano di un piano di adeguamento di una discarica.....poi Spagnoli dice che bisogna fare un capping adeguato alla legge 36...da pos. 12.53 Lello parla al telefono (Spagnoli da del "lei" all'interlocutore, fissano un appuntamento) fino a pos. 12.57.... Lello dice ai suoi collaboratori che per evadere la pratica devono fare una lettera all'area rifiuti, vedere se il progetto di capping sia conforme alla L. 36 (la discarica di cui stanno parlando è Malagrotta).

La realtà è invece che il decreto 36/2008, che autorizza il capping, non è affatto conforme alla legge. Ed infatti, nonostante nelle premesse dia atto che:

- il Decreto Commissariale n. 26 del 31 marzo 2005 stabiliva che: *"al termine della coltivazione, e al fine del ripristino morfologico di tutta l'area interessata, la società dovrà procedere alla realizzazione del capping secondo le modalità previste dalla legge..."*;

subito dopo mette il solito cuneo per consentire una lettura del provvedimento ad uso e consumo del gestore:

Per quanto riguarda i costi per la realizzazione del *capping* in questione e le sue interconnessioni con il piano finanziario della discarica, si potrà provvedere attraverso un confronto tra il Comune di Roma, la Società e la Regione Lazio.

Laddove si è visto come ai sensi del decreto legislativo 36/2003 tutti gli oneri di post gestione debbono essere sostenuti dal gestore, costi per cui è già stato ampiamente retribuito.

Tale ultima frase costituisce il solito "cavallo di Troia", fatto inserire ad arte dal Cerroni o da qualcuno del suo gruppo, per poter poi avanzare pretese economiche o amministrative.

Di questa frase, Arcangelo Spagnoli parla proprio con Bruno Landi in una conversazione inclusa nell'informativa finale dei NOE sulla vicenda della tariffa di Albano Laziale (prot. 71/8-30 del 22.06.2010):

Conversazione registrata al progressivo 5303 del RIT 344/10 (vds allegato 71)

Avv Landi Bruno: pronto?..

Spagnoli Lello: ma io dico quando uno c'ha l'amico qualche volta dovrebbe telefonargli eh!..

Avv Landi Bruno:eee..

Spagnoli Lello: eee..mo se..

Avv Landi Bruno: purtroppo ci sono dei momenti nei quali tra questioni pubbliche e questioni private...(incomprensibile)..

Spagnoli Lello: Spagnoli Lello: eee..tu sei tutto pubblico..

Avv Landi Bruno: ..(incomprensibile)..assorbito sì..

Spagnoli Lello: per il privato va tutto bene, il pubblico mi sembra un pò meno, il privato va bene..

Avv Landi Bruno: ..(ride)..e chi se ne fotte..ma chi se ne frega..

Spagnoli Lello: ..no perchè io sto a leggere, uniti, uniti per il futuro dell'ambiente..eh!

Avv Landi Bruno: e chi l'ha scritto? Chi ha scritto questa...(incomprensibile)..

Spagnoli Lello: l'Ita..il quotidiano Italia..del 7 Aprile che ne so..

Avv Landi Bruno: ..(incomprensibile) Italia..

Spagnoli Lello: Italia, quella che c'hai te là, si chiama Italia no?...(ride)..

Avv Landi Bruno: oh! Non so che dirti..

Spagnoli Lello: Malagrotta uniti per il futuro dell'ambiente..

Avv Landi Bruno: e chi sarebbero?

Spagnoli Lello: e chene so, il Posocnic (fonetico) pure, c'abbiamo il commissario Potocnic, certo dal commissario Spagnoli al commissario Potocnic..

Avv Landi Bruno: Ma chi è Potocnic?

Spagnoli Lello: il Commissario Europeo..Potocnic..convocati Alemanno, Polverini, Zingaretti..

Avv Landi Bruno: ma per quando?

Spagnoli Lello: e che ne so io, io ormai leggo i giornali e basta.. non è che...gli altri settori me ne occupo..

Avv Landi Bruno: io lo compro ma non li ho letti stamattina..

Spagnoli Lello: **CERRONI ricorda che il Decreto Commissariale 36/2008, te ricorda niente?**

Avv Landi Bruno: non lo so, mo non me ricordo.

Spagnoli Lello: **(ride)..fatto da SPAGNOLI magari..boh!..**

Avv Landi Bruno:non me ricordo..(incomprensibile)..

Spagnoli Lello: **stabilisce che, virgolette, per quanto riguarda i costi per la realizzazione del capping si dovrà provvedere attraverso un confronto fra Regione, Colari e Comune di Roma, (ride) a volte ritornano pure quelle cose che ho scritto io eh!**

Avv Landi Bruno: **ah! L'hai scritta te sta cosa?**

Spagnoli Lello: **Possibilmente nel progetto, e queste l'ho scritto io, fa parte dell'autorizzazione del capping di Malagrotta..**

Avv Landi Bruno: **eh! Finalmente sanno chi le combina queste cose..**

Spagnoli Lello: **e certo..(incomprensibile) mica c'è il nome mio però..**

Avv Landi Bruno: (ride)

[omissis]

Spagnoli, peretanto, si vanta proprio di avere inserito la frase che consente, *contra legem*, al gestore di avanzare pretese anche nella fase di capèoing.

Nella stessa informativa velletrana, è riportata una conversazione ambientale tra Landi, Giovannetti e l'assessore ai rifiuti Di Paolantonio (progr. n. 804 del RIT 131/11, allegato 145, già riportata nella richiesta di misura), in cui, a fronte delle richiesta di Landi di adeguare tariffa e capacità di trattamento, nonché obbligare i comuni a smaltire da loro, l'assessore (evidentemente sobillato dal Giovannetti, suo segretario) risponde così:

DI PAOLANTONIO:.....io ho un'altra convinzione che se noi riuscissimo con una certa concomitanza con una vicinanza dei tempi.....nel.....ordinata sul trattamento.....**nell'adeguamento delle tariffe e restiling del post Malagrotta.....io a quel punto non c'ho manco imbarazzo a dire vabbe pagate un euro in più come cittadini sennò.....tutto questo serve ehhhhh ... volete a bonifica tutto questo costa non è che scende na mano dal cielo e faaaa..... (N.d.r. sovrapposizioni di voci) è anche il post-mortem di Malagrotta....**

Giovannetti:**bravo...**

DI PIETRO PAOLANTONIO:.....pure quello ha un costo....cioè...non è una cazzata....

Il tema è quindi molto caro al Cerroni che, con la solita astuzia, cerca di ribaltare il tavolo caricando la collettività di costi che deve sostenere lui e per i quali è già stato retribuito.

seguono considerazioni sull'attualità delle esigenze cautelari...”;

- nell'**integrazione relativa alle esigenze cautelari pervenuta il 23 dicembre 2013** il pubblico ministero ha rappresentato quanto segue:

“...Trasmetto per unione agli atti relativi alla richiesta di misura cautelare relativa al procedimento in oggetto, uno stralcio di informativa del Reparto CC. Tutela Ambiente, con *omssis*, da cui si evince che il Dr. Luca Fegatelli è stato trasferito a nuove funzioni.

Si rappresenta come il trasferimento a funzioni che non implicano dirette competenze in materia di rifiuti non altera, a giudizio di questo Ufficio, il quadro cautelare evidenziato nella richiesta di

misura e nella sua integrazione, posto il ruolo di primissimo piano che nella “gerarchia informale” della Regione lo stesso continua a rivestire, ruolo testimoniato da numerose conversazioni riportate nella richiesta (paragrafo 10, in particolare quelle occorse tra il funzionario Ascenzo e Albertina Centra della Provincia, da cui evince che alcune riunioni tecniche anziché tenersi presso l’ufficio dell’Ascenzo, responsabile dell’area, si tenevano presso l’ufficio del Fegatelli, che in quel momento non aveva competenze in materia).

Si rappresenta inoltre il perdurare di una condotta fortemente ostile al principale concorrente del Cerroni, ossia Fabio Altissimi, titolare della RIDA Ambiente, come testimoniato dalla ulteriore e copiosissima documentazione depositata dallo stesso (finanche indirizzata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Dr. Galanti), da cui si evince che la Regione Lazio, nel concedere in data 28.11.2013 la tariffa di accesso allo stabilimento RIDA Ambiente (richiesta il 5.10.2012, ossia quasi un anno prima, e solo dopo che il TAR Lazio aveva in data 15.10.2013 dichiarato illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e nominato un Commissario *ad acta* per la determinazione della tariffa), ha determinato la stessa in 97,14 Euro/T, contro i 110,33 richiesti, in modo da non consentire al gestore di coprire neppure i costi vivi di gestione dell’impianto, come si evince dalla relazione tecnica depositata dalla RIDA, a firma del Dr. Lorenzo Palmerini, da cui risultano costi accertati pari a 97,65 Euro/T. Si calcoli che i soli costi di termovalorizzazione ammontano a 79 Euro/T. Si noti altresì come, a differenza di quanto avviene per l’impianto di Albano Laziale, dove di fatto è il gestore ad auto-aumentarsi la tariffa senza che la Regione sia mai intervenuta nella rideterminazione della stessa a consuntivo (v. par. 7 della richiesta di misura), qui la Regione determina la stessa in modo da indurre di fatto il gestore al collasso.

In proposito, pur tenendo in debito conto la natura “partigiana” della detta relazione, non sembra ultroneo rammentare che lo stesso Piano Rifiuti approvato dalla Regione Lazio e pubblicato sul BUR del 14 marzo 2012, prevedeva, per impianti di TMB di capacità di 300.000 tonnellate annue una “forbice” compresa tra 114,79 e 132,01 Euro/T.

Detto Piano Rifiuti è stato annullato dal TAR con la sentenza 121/2013 (per la questione della equiparazione tra tritovagliatura e trattamento, ampiamente analizzata nella richiesta di misura al par. 10.4), ed attualmente è all’esame del Consiglio di Stato (che in data 16.04.2013 ha concesso la sospensiva, evidenziando un possibile *fumus* di mancanza di legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste che avevano impugnato il Piano, e quindi senza entrare nel merito), ma sicuramente fornisce un elemento di valutazione importante.

Si rammenta come il quantitativo attualmente autorizzato a RIDA è di poco più di 170.000, ma che nel gennaio del 2013 RIDA ha formulato istanza per aumentare il quantitativo trattato a oltre 400.000 T/a (si rinvia in proposito all’escussione dell’Altissimi, riportata integralmente nella integrazione di richiesta di misura cautelare).

Si rileva altresì come altra impresa concorrente di RIDA, la CSA, ha formulato istanza di modifica non sostanziale dell’autorizzazione in data 9 luglio 2013 ed ottenuto l’autorizzazione il 6 agosto 2013, nonché istanza di rilascio della tariffa in data 5 agosto 2013, che è stata concessa 14 agosto 2013, a dimostrazione del trattamento peggiore riservato a RIDA.

Si rammenta altresì che Ecoambiente (riconducibile al Gruppo Cerroni), che non dispone di TMB, ha una tariffa fissata, per la sola discarica, ad euro 64,88 a tonnellata.

Tutto quanto sopra a testimoniare il perdurare di una condotta, della burocrazia regionale, improntata a finalità discorsive del meccanismo della concorrenza anziché al buon andamento della pubblica amministrazione....”;

- nell’integrazione pervenuta il 23 dicembre 2013 relativa alla modifica del D.L.vo 256/2006 il pubblico ministero ha rappresentato quanto segue:

“...Facendo seguito alla richiesta di misura cautelare avanzata in seno al presente procedimento, rappresento, per mero tuziorismo, come per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, la disciplina delle terre e rocce da scavo ha subito delle parziali modificazioni.

L’articolo 41-bis del decreto, infatti, prevede che:

“1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tale ultima norma, recante le definizioni in materia di terre e rocce da scavo, contiene anche la definizione della «caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo», intesa quale “attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2”.

L'Allegato 1 (“Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo”) stabilisce che “la caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salva diversa determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A”.

L'Allegato 2 disciplina invece le procedure di campionamento in fase di progettazione; nell'omettere le parti più tecniche, si precisa che “le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo. La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio”.

Nel caso di specie, nessun Piano Operativo è stato redatto, nessuna caratterizzazione è stata svolta, nessuna attestazione è stata resa.

Da ultimo, si rammenta come una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione Terza Penale, n. 46227 del 23.10.2013) ha precisato che “la disciplina specifica in tema di terre e rocce da scavo esclude la rilevanza penale delle condotte esclusivamente in presenza di condizioni di fatto e di procedure che assicurino la qualità minima e la integrale destinazione dei materiali in conformità dei limiti fissati; conclusione, questa, certamente corretta anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 dicembre 2010, n.205 e del relativo decreto ministeriale (vedi sentenze di questa Sezione, n.33577 del 4/7/2012, Digennaro; n.32797 del 18/3/2013, Rubegni e altri). Né, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto le rocce e terre da scavo: anche secondo gli artt.41 e 41-bis del d.l. 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, la legittimità del trattamento e del reimpiego di tali materiali è subordinata a condizioni di fatto e a garanzie e certificazioni del tutto assenti nel caso in esame”....”;

- considerato quanto alle autonome valutazioni del giudice:

B) ALBANO LAZIALE – FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI.

Capo B) - reato p. e p. dagli art. 110 c.p., 81 cpv c.p., 260 d. lgs 152/2006; **capo C)** - reato p. e p. dall'art. 256 comma 1 lett. a) d. lgs. 152/2006, 110 c.p.; **capo D)** - reato p. e p. dall'art. 256 commi 1 lett. a) e 5 d. lgs. 152/2006, 110 c.p.; **capo E)** - reato p. e p. dall'art. 256 comma 4 d. lgs. 152/2006, 110 c.p.; **capo F)** - reato p. e p. dall'art. 256 comma 3 con rif. all'art. 208 comma 19 d. lgs. 152/2006, 110 c.p.; **capo G)** - reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7), 81-110-112 n. 1), 356 c.p. - **capo H)**, reato p. e p. dagli artt. 81-110-112 n. 1, 640 commi 1 e 2, n. 1, 61 n. 7 c.p.. **Reato di cui al capo B) ipotizzato nei confronti di RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno e MAGNANTE Italia. I rimanenti reati sono ipotizzati a carico dei predetti con eccezione della MAGNANTE.**

Misura cautelare della custodia in carcere richiesta nei confronti di **SICIGNANO Giuseppe e GIOVI Piero** in relazione **ai reati di cui ai capi B), G) e H)** e misura cautelare degli arresti domiciliari richiesta nei confronti di **CERRONI Manlio, RANDO Francesco e LANDI Bruno per i capi B), G) e H).**

Quanto alla ricostruzione dei fatti deve operarsi richiamo alla richiesta del pubblico ministero sopra trascritta (vedasi anche richiesta del pubblico ministero di Velletri contenuta nel fald. 12), alle informative della polizia giudiziaria con i relativi allegati (in particolare informative n. 71/8-30 di prot. del 22 giugno 2011 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Roma - fald. 14, pag. 2212, all. 1 – 45 e fald. 15, all. 46-124, fald. 25 e 26 contenenti altra copia predetta inform. con relativi allegati; n. 71/8-30-1 del 25 agosto 2011 integrativa della predetta informativa del 22 giugno 2011 - fald. 15 pag. 4014; n. 42/2-2 di prot. del 17 ottobre 2012 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Roma fald. 30 pag. 4474; n. 181/11-6 di prot. (2007) del 30 gennaio 2012 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale – fald. 26 pag. 1779/04; n. 181/13-36-1 di prot. del 26 novembre 2012 e 181/13-36-2 di prot. del 3 dicembre 2012 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale, fald. 12, pag. 112 e 113), alla consulenza tecnica eseguita per il pubblico ministero dal dott. ing. Luigi Boeri, avente a oggetto l'accertamento della conformità dell'impianto di gestione rifiuti della Pontina Ambiente S.r.l. sito in Albano Laziale ai titoli rilasciati e la conformità dei titoli rilasciati alla normativa vigente, anche in relazione alle modalità di esercizio del processo di riduzione, depositata il 29 luglio 2011 (fald. 22) e alle consulenze tecniche eseguite per il pubblico ministero, aventi a oggetto le modalità di determinazione delle tariffe praticate dalla Pontina Ambiente S.r.l. e la verifica della corrispondenza dei costi fatturati alle tariffe determinate dalla Regione Lazio, dal dott. comm. Stefano Vignone del 6-9 giugno 2011 (fald. 22), 1-5 agosto 2011 (fald. 22 contenente anche all. da 1 a 17; fald. 21 allegati alla c.t. costituiti dalle fatture con mandati di pagamento emessi dai Comuni) e integrazioni del 5-6 settembre 2012 (fald. 28, contenente anche allegati alla c.t. e deposito di documenti vari) e 24 ottobre 2012 (fald. 30, pag. 5213). Deve precisarsi che alla relazione di consulenza tecnica del dott. Vignone datata 1 agosto 2011, depositata il 5 agosto 2011 unitamente a nota relativa al deposito di documenti, sono allegate copie degli atti rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico e delle valutazioni espresse quali, a esempio, i decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio n. 55 del 7 ottobre 2005 e n. 4 del 3 marzo 2006 (vedasi cartellina di colore blu fald. 22). Una parte di tale relazione è dedicata alla "METODOLOGIA" seguita nell'espletamento dell'incarico e nelle successive integrazioni, da ritenersi sostanzialmente valida (esame della normativa di settore e degli atti amministrativi, analisi dei dati relativi ai quantitativi di RSU conferiti, riscontro dei dati con quelli riepilogativi dichiarati dalla Pontina Ambiente nella dichiarazione MUD), determinazione

delle somme indebitamente fatturate dalla Pontina Ambiente, esame degli atti posti a base del rapporto instauratosi tra i Comuni conferitori e la Pontina Ambiente per il servizio di smaltimento dei RSU ed evidenziazione delle anomalie e illegittimità riscontrate). Analoga validità metodologica deve attribuirsi all'elaborato del dott. ing. Boeri con particolare riferimento ai fatti di cui ai capi D), E) e F).

I dati rilevanti che si ritiene di evidenziare a seguito dell'esame complessivo degli atti sono i seguenti:

il CDR (combustibile da rifiuto) pur essendo un rifiuto è di fatto un combustibile avviato a valorizzazione ai fini della produzione di energia (recupero) e la medesima operazione di valorizzazione viene praticamente equiparata a uno smaltimento;

è il produttore del CDR a dover corrispondere a chi lo smaltisce un corrispettivo economico anche se sostanzialmente il primo fornisce al secondo un combustibile;

nel caso in esame i rapporti relativi al conferimento del CDR intercorrono esclusivamente tra la Pontina Ambiente s.r.l. (produttore CDR) e la Mobilservice s.r.l. e la E.P. Sistemi s.p.a. (conduttori di impianti di termovalorizzazione attestati nel Comune di Colleferro);

i dati progettuali dell'impianto di TMB della Pontina Ambiente s.r.l. a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso prevedono la produzione di aliquota pari al 43,17 % di CDR e conseguente invio a termovalorizzazione;

per la determinazione della tariffa applicata ai comuni conferitori di rifiuti era stato prevista una percentuale minima di CDR pari al 29% e nella tariffa era compresa una specifica componente per il confezionamento, trasporto e avvio al termovalizzatore del CDR sensibilmente superiore a quella prevista per la semplice attività di smaltimento in discarica dei rifiuti;

successivamente al marzo 2006 al variare dei costi per la termovalorizzazione la Pontina Ambiente s.r.l. ha emesso fatture nei confronti dei Comuni conferitori aggiungendo un incremento autodeterminato (ovvero in aggiunta alla tariffa approvata dalla Regione Lazio) anch'esso, deve sottolinearsi per quanto attiene ai delitti di truffa e frode nelle pubbliche forniture, parametrato al valore di termovalorizzazione del CDR pari al 29% secondo una procedura anomala sia perché la tariffa applicata doveva essere onnicomprensiva sia perché all'avverarsi dei relativi presupposti doveva procedersi a revisione tariffaria;

l'irregolare incremento è frutto di una precisa e consapevole scelta imprenditoriale così come si rileva nella conversazione progr. 1716 RIT 130/11 del 23 marzo 2011 tra Luga FEGATELLI e Francesco RANDO (***RANDO Francesco: il prezzo è molto più alto...non solo, ma l'incremento del maggior costo di term....è una voce che è stata esercitata a parte...uno potrebbe dire...ma perché tu non hai chiesto la revisione della tariffa? E ogni quando la chiedo, ogni sei mesi? FEGATELLI Luca: ogni volta che c'è un incremento del 10% si chiede...RANDO Francesco: avrei dovuto farlo, però...qui abbiamo scelto la strada di applicare...forse qui abbiamo sbagliato...di applicare al di fuori...di fare una rivalsa...***). Per completezza circa la posizione del FEGATELLI sulla vicenda del CDR si veda il **paragrafo 12.2.6** della richiesta del pubblico ministero (pag. 303) nell'ambito della trattazione del delitto associativo;

l'avvio a discarica del CDR anziché a termovalorizzazione consente un notevole risparmio in ragione della mancata spesa per gli oneri di trasporto, per il costo di smaltimento e per il confezionamento del CDR mentre i costi per il diretto conferimento in discarica devono ritenersi assai modesti tenuto anche conto della contiguità delle strutture della società;

la ricostruzione investigativa circa la gestione del CDR negli anni oggetto di indagine, documentata in atti, unitamente al contributo fornito tramite le verifiche analitiche eseguite dal C.T. dott. Vignone, ha permesso di accertare che le percentuali di CDR effettivamente avviato a valorizzazione non si avvicinavano agli standard prestazionali di progetto (43%), alle soglie indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti (35%), alla soglia di produttività del 29% sopra indicata o alla soglia minima del 25% indicata nel decreto commissariale n. 15/2005 come "tasso di recupero minimo";

personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Roma in data 23 settembre 2010, unitamente a personale dell'ARPA Lazio, eseguiva un controllo finalizzato a rilevare la corrispondenza delle quote di progetto approvato per il 4°, 5° e 6° invaso della discarica di rifiuti non pericolosi gestita dalla Pontina Ambiente S.r.l. riscontrando delle irregolarità indicate nel relativo verbale (all. 21 dell'inform. 181/11-6 di prot. (2007) del 30 gennaio 2012 sopra indicata fald. 26, pag. 204);

la Pontina Ambiente S.r.l. con Raccomandata prot. 220 datata "Roma, 21 ottobre 2010" a firma dell'Amministratore Unico dott. ing. Francesco Rando (all. 6 dell'inform. 181/11-6 di prot. (2007) del 30 gennaio 2012 sopra indicata, fald. 26 pag. 128 e seg.) inviata ai Sindaci dei Comuni di Albano, Ardea, Ariccia, Castelgandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa e altri destinatari e p.c. all'ARPA Lazio e al Comando Carabinieri Tutela Ambiente NOE di Roma, avente quale oggetto "*CDR prodotto presso l'impianto TMB di Albano Laziale*" rappresentava, tra l'altro, quanto segue: "*Alla luce della contestazione effettuata da ARPA Lazio e NOE, di cui al verbale del 23/9/2010, concernente le volumetrie impegnate presso la discarica di servizio, riteniamo necessario ed utile portare all'evidenza degli Enti in indirizzo il risultato di una indagine retrospettiva da noi espletata a proposito della produzione di CDR nell'impianto TMB di Albano Laziale.*

Solo per rimanere all'ultimo quinquennio (dal 01/01/2005 al 30/06/2010) ne sono scaturite le unite tabelle dalle quali si evince quanto segue.

- a) *Nel detto periodo sono stati trattate complessivamente 813.597 t di RSU.*
- b) *Secondo i dati in nostro possesso la frazione secca combustibile trasformabile in CDR è mediamente pari al 29%. Conseguentemente la produzione di CDR associata alla produzione di RSU come sopra registrata, è di circa 234.828 t.*
- c) *A fronte di tale dato la quantità di CDR effettivamente conferita e accettata dagli impianti di termovalorizzazione di Colleferro è stata di 98.102 t., cioè pari al **41,8%**: il restante **58,2%** (pari a 136.726 t) **ha dovuto necessariamente trovare smaltimento in discarica**: circostanza, peraltro, contemplata dal piano di gestione operativa della stessa.*
- d) *Sulla base del coefficiente 0,9 t/mc, adottato negli atti della Regione per la determinazione dei volumi corrispondenti ai rifiuti abbancati, si è individuata in circa 152.000 mc la capacità di invaso occupata dal CDR non accettato a Colleferro e di conseguenza volumetria sottratta **alla disponibilità dei residui di lavorazione dell'impianto.***
- e) *Questo, si ripete, per restare soltanto **al quinquennio considerato.***
*Da questa situazione sono derivati danni economici da valutarsi in ragione degli investimenti improduttivi (per impianti e mezzi) associati alla volumetria di discarica destinata come sopra indicato e **dovuti alla maggiore entità dei costi effettivi rispetto a quelli riconosciuti nell'ambito della tariffa.***

...omissis...

*Ciò evidenzia quanto sia impellente ed improcrastinabile la realizzazione e l'entrata in esercizio del gassificatore (che sarà materialmente collegato all'impianto TMB) e che risolverà, **una volta per tutte**, il problema della ottimale chiusura del ciclo dei rifiuti.*

...omissis...

*Per finire, consapevoli degli sforzi organizzativi ed economici che da decenni abbiamo posto in essere per assicurare ai Castelli Romani il trattamento dei rifiuti ad una tariffa particolarmente vantaggiosa, riteniamo che agli Amministratori ed a tutte le maestranze più che "il castigo spetti il premio": **fiduciosamente restiamo in attesa di riceverlo.** ...omissis ...";*

la suddetta lettera risulta firmata dall'ing. RANDO e corretta e approvata dall'avv. CERRONI come risulta dalla conversazione prog. 52 RIT 292/10 del 21 ottobre 2010;

a seguito della pubblicazione di un articolo su "**L'Espresso**" avente titolo "**Monnezza criminale**" (per la lettura dell'articolo pubblicato il 25 ottobre 2012 contenente resoconto delle indagini coperte da segreto di Velletri vedasi pag. 7966 fald. 38) Manlio CERRONI depositava (fald. 28, pag. 5263 e seg.) presso la Procura della Repubblica in sede una lettera inviata a diversi destinatari in cui

esponendo le proprie considerazioni in merito alle varie attività impenditoriali da lui svolte (Albano, Monti dell'Ortaccio, Malagrotta) e contestualmente richiedeva di essere sottoposto a interrogatorio. L'**interrogatorio del CERRONI** veniva effettuato dal pubblico ministero il **29 ottobre 2012** (fald., 28 pag. 5286 e seg.) e, in particolare, l'indagato, assistito dal proprio difensore, con riferimento alla questione del CDR prodotto ad Albano Laziale dichiarava quanto segue: *"IND. CERRONI: Io ho avuto circa un anno e mezzo, due anni fa un'informativa di garanzia riferita ad Albano (l'indagato dovrebbe riferirsi più propriamente ad avviso di proroga indagini del procedimento di Velletri, fald. 12), dove si parla di un reato associativo insieme ad altri cinque, sei nomi... IND. CERRONI - :...Dunque innanzitutto la Pontina Ambiente è amministrata dall'ingegner Rando, Rando Francesco che è una persona, prima non c'era bisogno di dire ma oggi si dice, per bene, è un fatto culturale, come educazione, lui è stato anche dirigente della nettezza urbana di Venezia, poi è andato in pensione e si è messo a fare...mettere a frutto questa esperienza. Una persona direi puntuale, integerrima, precisa. Quale è il fatto? Il fatto mi dice lui, ma noi dall'impianto di Albano (incompr.) tra le produzioni c'è il così detto CDR, il combustibile da rifiuti che per legge comunque noi dobbiamo trasferire dall'impianto di Colleferro, quale impianto di Colleferro noi lo confezioniamo, lo trasportiamo e lo portiamo a Colleferro. P.M: CUCCHIARI – che lo brucia IND. CERRONI – sì, sì, quale impianto di Colleferro molto, molto spesso (incompr.) l'impianto, (incompr.), non ritira, eccetera, non so per motivi tecnici ma anche per motivi anche loro interni, allora in quel caso...cioè quando si verificano questi fatti il CDR che dovrebbe essere conferito al Colleferro o si ferma tutto il ciclo o invece veniva...viene tuttora smaltito in discarica, è tutto qui. Ma questa notizia non è che rimasta all'interno degli uffici, è stata trasferita a tutti gli enti, alla Regione, alla Provincia, ai Sindaci titolari...Io ho chiesto a Rando: "ma com'è la situazione?", "bé, la situazione è che probabilmente questo prodotto che ha un potere calorifico oltre i 3.500 forse neanche potrebbe, dovrebbe andare in discarica perché in fondo...ma in realtà se noi vogliamo che lo smaltimento, che il servizio continua in tutto il comprensorio questo è quello che dobbiamo fare". Quando poi sono venute fuori queste notizie io mi sono immediatamente preoccupato, dico a Rando: "Ma che cos'è (incompr.)?", "niente di particolare, niente di eccezionale, se non quello che ho sempre detto", al punto che per tempo ha fatto un comunicato che allego alla nota. AVV. MARTELLINO – il secondo allegato della nota. IND. CERRONI – Io riallego qui, che questo problema è stato non rappresentato, e addirittura hanno fatto in sede di riscontri hanno fatto anche dei conteggi, informato tutti gli interessati, tutta la soluzione A e la soluzione B alternativa, ed il danno era alla soluzione B, cioè la società la soluzione del CDR tutto al combustore, il CDR parte al combustore parte in discarica, lo sbilancio economico, se così si può chiamare, è a danno della Pontina ambiente, Questo è...". Il CERRONI ha poi riferito su altre persone citate nell'articolo e, in particolare, in merito a Bruno LANDI ha dichiarato quanto segue: "Bruno Landi faceva parte del discorso...Dunque, allora, Bruno Landi sì che lo conosco, Bruno Landi è un nostro direi collaboratore, addirittura ha delle...Bruno Landi viene.. a parte che è un politico, ha anche un'esperienza diretta Bruno Landi, ha avuto un'esperienza politica, è stato Presidente della regione Lazio, quella che oggi è Polverini, quello che era Marrazzo, lui è stato presidente della Regione Lazio. E' stato presidente di Espressione Socialista, direi avverso al mio concetto, io sono...ho avuto anche il tempo di fare tre volte il sindaco nei calzoncini corti, io sono stato il più giovane sindaco negli anni '50. Ed un giorno proprio a Malagrotta si parlava di malagrotta, di grandi confini di Malagrotta, mandò un suo responsabile, responsabile geologico della regione Lazio, dott. Nolasco. Mentre tutti erano d'accordo sulle linee che si stavano prospettando venne Nolasco e disse chiaramente: "No, io ho avuto istruzioni dal presidente (incompr.)", disse un diniego in sostanza per motivi politici, quindi ho avuto anche uno scambio violento su questi...Però ho ritenuto e ritengo che tutto sommato è una persona capace, e poi è venuta a collaborare nel nostro...però nasce da questo...". Nel comunicato della Pontina Ambiente S.r.l. del 19 ottobre 2012 a firma dell'ing. Rando cui ha fatto riferimento l'indagato CERRONI si legge, tra l'altro, quanto segue: "Il panorama particolare nel quale si è espletato il servizio ha visto, per un verso il susseguirsi di vari aumenti che i gestori dei termovalorizzatori di*

Colleferro **applicavano unilateralmente** a Pontina Ambiente (da un minimo iniziale di 35,96 €/t ad un massimo di 75,00 €/t) per altro verso la ricorrente interruzione dell'accensione del CDR dovuta a carenze tecniche e manutenzioni ordinarie e straordinarie di quegli impianti.

Per fare fronte ai predetti incrementi Pontina Ambiente ha introdotto le corrispondenti aliquote nel meccanismo della tariffa unitaria praticata all'utenza sui quantitativi di rifiuti conferiti.

La tariffa si applicava e si applica, ovviamente, a tutti i rifiuti conferiti e, apparentemente, poteva sembrare eccedente nei casi di minori ritiri del CDR da parte dei termovalorizzatori. A tale eccedenza, però, faceva sempre riscontro un maggior costo dovuto al CDR non assoggettato a combustione che, necessariamente, doveva essere smaltito a discarica per garantire il servizio ai Comuni utenti....Ne è risultato che nel quinquennio 2006/2010, complessivamente Pontina Ambiente ha sopportato una perdita pari a 961 mila Euro.

Altro che indebito arricchimento di 9,2 milioni di Euro!...”;

L'analisi degli atti contrattuali relativi al conferimento di CDR verso i due interlocutori commerciali della Pontina Ambiente S.r.l. per la termovalorizzazione del CDR ha evidenziato la preventiva contrattualizzazione di ridotti quantitativi di CDR sicché le giustificazioni fornite dalla Pontina Ambiente circa le difficoltà incontrate nei conferimenti di CDR altro non sono che il tentativo di camuffare la volontà di trarre ingiusto profitto dalla esigua valorizzazione del CDR. Deve pertanto condividersi la considerazione contenuta nell'informativa 71/8-30 di prot. del 22 giugno 2011 sopra citata secondo la quale **“a prescindere da qualsiasi problema tecnico legato all'uno o all'altro impianto, già nei contratti di conferimento è stampata ufficialmente la volontà della Pontina a non conferire più di una determinata quota di combustibile derivato da rifiuto...”**;

L'attività di intercettazione riportata nella richiesta del pubblico ministero appare rilevante anche per la dimostrazione dell'elemento soggettivo. Tra le altre, sono particolarmente significative la conversazione tra Piero GIOVI e Francesco RANDO progr. 2886 RIT 310/10 del 30.03.2011 che dimostra la consapevolezza degli interlocutori circa la produzione di CDR inferiore al 30% e la relativa utilità economica per la società e la conversazione progr. 1021 RIT 294/10 del 18.11.2011 tra Italia MAGNANTE e Pino SICIGNANO, avente a oggetto la nota prot. 220 sopra trascritta, nel corso della quale il SICIGNANO rappresenta che i contratti di conferimento del CDR potrebbero smentire la posizione assunta dalla Pontina Ambiente (**“non vorrei che i contratti so' di meno...hai capito? Me segui?”**);

nell'ambito dell'attività di intercettazione oltre alle conversazioni riportate nella richiesta del pubblico ministero deve essere richiamato quanto emerge nell'informativa n. 181/11-6 di prot. (2007) del 30 gennaio 2012. Nel corso delle verifiche eseguite presso gli impianti della Pontina Ambiente dal personale del Nucleo Operativo Ecologico CC di Roma riguardanti le volumetrie occupate e le quote raggiunte nella gestione della discarica posta a servizio dell'impianto di TMB avvenivano conversazioni significative tra Giuseppe Sicignano, responsabile degli impianti della Pontina Ambiente, e Piero Giovi, quest'ultimo quale comproprietario della società E. Giovi s.r.l. detentrici della maggioranza delle quote sociali di Pontina Ambiente. Attraverso un'analisi complessiva delle telefonate si aveva modo di rilevare che alcune notizie d'interesse in ordine alle problematiche oggetto d'accertamento si palesavano, all'interno delle conversazioni, già alla fine di marzo del 2010. Erano conversazioni in cui Giovi e Sicignano disquisivano sulla produzione di CDR negli stabilimenti della Pontina Ambiente. L'ascolto permetteva di capire che in quegli impianti la produzione di combustibile da rifiuti si attestava, al momento, sull'ordine del 30% rispetto ai rifiuti in ingresso (prog. 1234 - 30.03.2010 - RIT 718/10) **(all. 17)**.

.....

GIOVI : Ho capito, sentime a me!! ...Ma ... tu, adesso tanto ce l'hai sulla punta delle dita, a parte **che percentuale stai col FOS, rispetto alla monnezza che entra?**

SICIGNANO : Mah!...**diciamo che ... 30 è ...30/35 è CDR..**

GIOVI : Non ho capito scusa!

SICIGNANO : **...30, 35% è CDR ...**

GIOVI :Eh ..la madonna, arrivi così tanto

SICIGNANO : ed un 40% è FOS ...oh!.. un 40% è FOS !

GIOVI : Ohh!!... ma guarda chi t'ha detto 40?? io dico, che io ho paura che è tanto 30, 35% .. ma ce la fai a farlo??
 SICIGNANO : ...il CDR?? ..no, no!! 30 ..
 GIOVI : Quanto fai?
 SICIGNANO : 30, 33, 34% ...
 GIOVI : Ma gliela fai?
 SICIGNANO : Sì, sì!!
 GIOVI : No, io parlo quello di qualità, quello che manni a Colleferro che è quello buono!! ...
 SICIGNANO : No, no ... è quello Piè, intorno al 30% ...
 GIOVI : 30% ..è giusto sì!!..ho capito!
 SICIGNANO : Poi ce stà lo scarto che va in discarica ...
 GIOVI : No, vabbè!..quello è un altro discorso ...
 SICIGNANO : E...e sarà un 40% di FOS ..e scarti eh!
 GIOVI : Ah ..embè sì!!... anche , anche qualche cosetta di più!!
 SICIGNANO : Vabbè, 40 ..45% ..poi ..
 GIOVI : Perché tu come ...come la perdita ..come perdita di coso, può arrivare massimo al 20 ..25% ...per la lavorazione industriale
 SICIGNANO : Esatto, ..esatto!

.....

Il dato riferito da Giuseppe Sicignano, secondo quanto prospettato dalla polizia giudiziaria, assumeva una rilevanza fondamentale ai fini di un corretto inquadramento della vicenda. Considerata l'affermazione era di tutt'evidenza che i gestori della Pontina Ambiente s.r.l. avevano deciso consapevolmente di tarare, in quel momento, la funzionalità dell'impianto su uno standard di produzione del CDR pari a circa il 30% ma tale materiale veniva inviato solo in parte a termovalorizzazione, contrariamente a quanto stabilito dagli atti autorizzativi e dalla normativa di settore. A questo punto era chiaro che il CDR non inviato a Colleferro veniva smaltito in discarica provocando così due conseguenze rilevanti nella gestione complessiva dei rifiuti: la repentina saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili e la creazione di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l'importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l'invio a termovalorizzazione del materiale. Nel momento in cui il personale del Nucleo Operativo Ecologico CC. di Roma esperiva le verifiche presso gli impianti di Albano, venivano registrate alcune conversazioni. Era di nuovo Giuseppe Sicignano che nel corso di una telefonata con Piero Giovi ricostruiva gli accadimenti di quei giorni (prog. 6952 - 23.09.2010 - RIT 718/10) (**all. 18**) con particolare riferimento ai controlli che i militari stavano operando rispetto alla saturazione delle volumetrie della discarica.

.....

PINO: Pronto?
 PIERO : Ciao Pì!
 PINO :Oh..Piero!
 PIERO : Ciao ... senti.... che
 PINO : Ciao ... Oh!...Me senti?
 PIERO : Sì..io dico ... i quai come vanno?..
 PINO : Eh.. incomprensibile !!
 PIERO : Come al solito!

.....

PINO : Vabbè ... no, non te preoccupà!..poi dopo ...
 PIERO : Okay?
 PINO : Io te ringrazio .. poi se c'è qualcosa ...
 PIERO : Figurati!
 PINO : ..Oggi non è che è andata tanto bene giù eh!
 PIERO : No eh!
 PINO : Ehh ...rompono il cazzo con le quote Piè !! .. c'è poco da fa!!
 PIERO : E ma... (incomprensibile) ...cala quella no??
 PINO : Eh si .. cala! ... non c'è la lettera del direttore tec ... il Direttore tecnico che è GUIDOBALDI non è venuto .. quelli se so urtati ..tutte le solite ...
 PIERO : E grazie al cazzo !!
 PINO : Ehh a Piè .. gli ho telefonato io, gli ha telefonato Rando .. ma chi è?? ..ma mica d'altronde ..mica posso io imporre .. tu senti Rando, sta nero, sta!
 PIERO : Poraccio! ..

PINO : Sta nero .. m'ha chiamato stasera "Pino ... non stiamo bene !.." e, ingegnè che devo fa io?

PIERO : Poraccio!

PINO : Non si può ... capito Piero? ... non .. cioè ..

.....

La conversazione risaliva alla data del 23 settembre, giornata in cui il personale del NOE CC di Roma eseguiva le verifiche presso la discarica gestita dalla Pontina Ambiente, unitamente a personale dell'ARPA Lazio. Sicignano, nel corso della telefonata, si lasciava andare a uno sfogo legato agli esiti del controllo. Egli stesso affermava che il sopralluogo aveva palesato delle criticità. I problemi erano legati, chiaramente, alle quote raggiunte con l'abbancamento dei rifiuti. Se ne tornava a parlare anche qualche giorno dopo. Era lo stesso Sicignano a farlo parlando di nuovo con Piero Giovi (prog. 7072 - 27.09.2010 - RIT 718/10) (all. 19). In quest'occasione però Sicignano chiamava in causa anche l'amministratore unico della Pontina Ambiente, Francesco Rando, e lo faceva rappresentando a Giovi il fatto di averlo informato proprio in relazione al superamento dei limiti consentiti per l'abbancamento.

.....

GIOVI : Stavi dicendo Pì, scusa?

SICIGNANO : ...No, no ..poi qua tutti impicci, mo stamattina sò andato su da Rando, ma .. con le quote con i cosi
...ma vaffanculo ...ragazzi ..

GIOVI : Hai problemi ..?

SICIGNANO : Eh ...Piè... con le quote ...!!!

GIOVI : Ma lui c'ha quel sistema .. con le dichiarazioni che cala che scende ...

SICIGNANO : Eh lo so, ma ... non ..non è più...

GIOVI : Non è più come una volta ??

SICIGNANO : Non è più tranquillo come una volta ... la cosa, no!!...perciò .. e la cosa è .. è tirata ..!

GIOVI : Ma tu stai a consegnà il CDR??

SICIGNANO : Adesso sì, ma sai come funziona la no??

GIOVI : E' lo so!!!

SICIGNANO : ...Ehh.. te chiamano "domani non me li portà" ...mo ..so tre giorni , l'hanno ripresi .. senti ...

GIOVI : Ma sei fuori dappertutto Pì ..??

SICIGNANO : No ...!!! non è che sto fuori, sto quasi arrivato ..

GIOVI : Pronto?

SICIGNANO : Me senti Piè??

GIOVI : Sì, sì ...te sento, dico, ma stai fuori dappertutto, no??

SICIGNANO : Stiamo arrivà al limite .., aspetta che sto a scende dalla discarica, se no qua mo non pia sto fuori...sto al limite, però ... te devi ..dobbiamo avere il coraggio di dire .." ci fermiamo o, andiamo avanti" ...!

GIOVI : Eh lo so!!

SICIGNANO : Eh ..Lui la deve prende sta decisione!!!

GIOVI : Vabbuò..

SICIGNANO : Capito?... Cioè... io capisco che è una situazione ..mo no so ..ha detto "domani alle 15.30 vediamo se andiamo da in Regione da Fronzi .." non so dove cazzo vò annà...

GIOVI : Eh, per forza ... toccherà più una decisione ..

SICIGNANO : Eh ..a Piero, ma noi è inutile che stamo a fà...domani .. te dicono pure .." A testa de cazzo, perchè sei andato sopra??"

GIOVI : Questo è poco ma sicuro, contace!!... contace ..qui ... qui ...

SICIGNANO : A livello nostro, eh!!

GIOVI : Qui s'inculamo, qui s'inculamo, ..qui ce se inculano!!!! ...

SICIGNANO : Bravo, bravo, bravo, hai capito?

GIOVI : ..L'andazzo è sempre quello !!

SICIGNANO : Ma io, non per me ... perchè Piè ... io lo sai non è che , però perchè devi più ..questo c'ha tante cose, perchè deve più l'altre ??...

GIOVI : Vabbuò, vedi un po se ..(inc.)... e cercà di spinge ..Avvocà ..parliamone con l'Avvocato e sentimo che dice, insomma!

SICIGNANO : Ma io ce ...c'è andato a parla lui oggi Piè!!

GIOVI : Ah, c'è andato a parlà??

SICIGNANO : Eh , penso de sì, perchè ha fatto vedè una lettera ..penso che c'ha parlato, poi m'ha detto " Mo Pino vado a pranzo " ... vabbè ..."poi ci risentiamo, per domani" .. mo io ..tra un'oretta me ne vado, mi chiamerà al cellulare poi .. (inc.) ..

.....

Secondo la prospettazione della polizia giudiziaria, da ritenersi sostanzialmente condivisibile, l'intera filiera gestionale della Pontina Ambiente s.r.l., composta dai proprietari, dall'amministratore unico e dall'apparato operativo/gestionale, era cosciente e consapevole della reale conduzione sia dell'impianto di TMB sia della discarica. Emergeva con estrema evidenza il fatto che il superamento dei limiti di abbancamento presso la discarica era fatto ben noto agli indagati e parallelamente la produzione di CDR, nel tempo, si attestava effettivamente sul valore del 30-35% circa. Ma solamente esigue quantità di questo materiale venivano inviate a valorizzazione energetica. Di conseguenza buona parte del CDR finiva inevitabilmente in discarica così da colmare oltremisura i limiti di abbancamento del IV e V lotto autorizzati, in ultimo, con determinazione B2576 del 17.06.2009 (**all. 1**). Quindi l'atteggiamento gestionale tenuto dal 2005 in poi aveva condotto a una inevitabile e prematura saturazione delle volumetrie disponibili (*anche del VI invaso*) comprese quelle ulteriormente autorizzate nel limite del 10% così come stabilito con determinazione B2576/09 per gli invasi IV e V. Una rilevante importanza assumeva la parte della conversazione intervenuta tra GIOVI e SICIGNANO laddove questi convenivano sul fatto di investire CERRONI della problematica e sulla opportunità di recarsi presso gli uffici regionali per addivenire a una conveniente soluzione. Quest'ipotesi poteva essersi successivamente concretizzata in quell'ipotizzato contatto con gli uffici regionali precedente alla redazione dell'ordinanza presidenziale Z0009;

nelle conversazioni riportate nella richiesta di misura cautelare (verdasi punto 7.3 relativo alle indagini tecniche) ve ne sono alcune che sembrano deporre, da un lato, per il parziale continuativo abbancamento del CDR in discarica e, dall'altro, per difficoltà nel raggiungere la soglia del 29%. In particolare: la conversazione progr. 176 del RIT 294/10 è indicativa del fatto che in alcuni momenti diversi da quello contingente dell'imminente esaurimento della ricettività della discarica il CDR veniva abbancato in discarica; la conversazione progr. 1893 del RIT 294/10 del 16.12.2010 è indicativa dell'intento di mandare agli impianti di Colleferro un quantitativo di CDR ridotto rispetto a quello effettivo disponibile; le conversazioni progr. 2886 del RIT 310/10 del 30/03/2011 e progr. 6129 RIT 294/10 sono indicative della possibilità di produrre CDR per una percentuale intorno al 22-24%;

ulteriore prospettazione della Pontina Ambiente, in persona dell'ing. RANDO, circa l'abbancamento in discarica del CDR si legge nella memoria depositata il 15 novembre 2012 (fald. 31 pag. 6211), laddove si legge: *“Ciò precisato, si può comprendere come il materiale combustibile comunque prodotto dalla apposita filiera e non potuto avviare alla termovalorizzazione, è stato necessariamente smaltito in discarica di servizio con conseguente consumo di volumetria e con tutti i costi conseguenti”* e in uno degli allegati a tale nota costituito da una nota della Pontina Ambiente sempre a firma dell'ing. RANDO del 13 febbraio 2007 laddove si legge, tra l'altro: ***“circa il 70% del CDR prodotto è stato smaltito nella discarica di servizio con tutti i danni e problemi che ciò ha comportato e comporta soprattutto oggi che tale materiale, per specifica vigente normativa, non può essere smaltito in discarica. Questo è il problema dei problemi”***;

i dati relativi al CDR effettivamente conferito a termovalorizzazione così come determinati dal c.t. dott. Vignone sono talmente esigui che fanno ritenere attendibile le ammissioni del CERRONI e della PONTINA AMBIENTE, tramite il RANDO, circa l'abbancamento in discarica del CDR (stante la convenienza economica di procedere a tale operazione) e consentono di superare ogni incertezza derivante dalla pluralità di dati emergenti dalle intercettazioni. **Pur non potendosi determinare l'esatta percentuale di CDR abbancato in discarica, in ragione dei quantitativi complessivi di rifiuti trattati nel periodo in esame (quasi un milione di tonnellate) e della evidente non occasionalità della condotta, tale abbancamento non può che avere riguardato ingenti quantitativi di rifiuti. Al riguardo deve osservarsi che per la determinazione dell'ingente quantitativo di rifiuti gestiti devono essere ritenute applicabili le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova sicché la quantità di rifiuti può essere desunta oltre che da misurazioni direttamente**

effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa. Pertanto richiamate tutte le altre considerazioni del pubblico ministero sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 260 D.L.gs 152/2006 si ritiene raggiunta la soglia della gravità indiziaria in ordine al **reato di cui al capo B)**. I soggetti cui attribuire il delitto sono quelli indicati dal pubblico ministero il cui coinvolgimento risulta appieno dall'attività di intercettazione. E' appena il caso di specificare che una tale strategia criminosa non può che essere frutto di scelte prese da chi aveva ruoli decisionali e ciò si desume anche dalla circostanza che costoro e, in particolare, CERRONI, RANDO e LANDI si attivano per la soluzione all'emergere del problema. Per quanto attiene al LANDI il ruolo di amministratore di fatto si ricava dalle indicazioni fornite dal CERRONI nel corso dell'interrogatorio e, soprattutto, dalle intercettazioni (vedansi conversazione tra SICIGNANO e RANDO progr. 252 RIT 329/10 pag. 72 rich., progr. 1728 del 21 gennaio 2011 a pag. 80 e conversazione del LANDI con Zadotti progr. 2443 RIT 344/10 a pag. 101 rich. che appare indicativa della piena consapevolezza e adesione dell'indagato all'agire dell'impresa);

per quanto attiene agli altri fatti-reato l'indebito profitto percepito dalla Pontina Ambiente sulla base del mancato raggiungimento della percentuale minima di CDR del 29% dall'anno 2006 all'agosto 2012 in relazione alla sola tariffa base ammonta a complessivi **euro 4.902.507** (vedasi C.T. dott. Vignone del 24 ottobre 2012, nella richiesta del pubblico ministero a pag. 90 è stata riportata la tabella tratta dalla consulenza tecnica dell'ottobre 2012) mentre la somma indebitamente percepita dal 16 agosto 2011 (data di entrata in vigore dell'art. 25 *undecies* del d.lvo 231/2011) al 31 agosto 2012 ammonta, secondo il c.t. dott. Vignone, a **euro 489.385,91**. La somma indebitamente percepita dalla Pontina Ambiente S.r.l. per il non dovuto incremento per il maggior costo della termoidruzione ammonta, sempre secondo il c.t., a complessivi **euro 6.382.754** di cui euro 487.669 nei primi mesi dell'anno 2012 senza considerare l'incremento fatturato al Comune di Pomezia nel 2006 stante il mancato rinvenimento della relativa documentazione (si rinvia per maggior dettaglio e precisione alle relazioni in atti);

gli elementi disponibili fanno ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine **ai reati di cui ai capi G) e H)** nei confronti dei soggetti sopra indicati. Quanto alla frode nelle pubbliche forniture si deve evidenziare che l'espressione "**commette frode**" contenuta nell'art. 356 c.p. non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso ma si riferisce a ogni violazione contrattuale a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto e dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente. In particolare non si richiede una condotta implicante artifici e raggiri propri del reato di truffa e nel caso in cui ricorrano anche i predetti elementi caratterizzanti la truffa è ipotizzabile il concorso tra i due delitti (il delitto di truffa tutela l'integrità del patrimonio, il delitto di frode nelle pubbliche forniture tutela il buon funzionamento dei pubblici uffici e servizi). Più precisamente la condotta materiale punibile consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, indempienza posta in essere dall'agente nella pubblica fornitura. Scopo della disposizione è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture ponendo tale contratto al riparo da comportamenti scorretti del fornitore. Nel caso concreto il doloso avvio a termovalorizzazione di un quantitativo di CDR inferiore a quello dichiarato e la consapevole e volontaria imposizione di un incremento autodeterminato della tariffa verso gli enti territoriali conferitori dei rifiuti integrano gli elementi soggettivo e oggettivo richiesti per il delitto in argomento.

Parimenti sussistenti gli elementi soggettivo e oggettivo del delitto di truffa ipotizzato poiché, nel far apparire come effettivamente dovute le somme richieste, sono stati indotti in errore i comuni conferitori, con conseguente ingiusto profitto patrimoniale comportante per gli enti territoriali un danno economico di rilevante gravità.

Per quanto attiene alle argomentazioni difensive contenute nella nota dell'ing. RANDO depositata il 15 novembre 2012 (sopra già menzionata per il CDR), oltre a richiamare le considerazioni del pubblico ministero circa il procedimento di revisione tariffaria (pag. 83 rich.), deve osservarsi che le note inviate ai Comuni fanno ritenere dovuto l'aumento per l'incremento, che le argomentazioni contenute nella sentenza del TAR non appaiono rilevanti (sino alla nuova determinazione della tariffa non potevano essere comunque chieste somme non dovute) e, soprattutto, che si è omesso di riferire **il dato più significativo della vicenda ovvero che non veniva eseguita nella prevista percentuale la termovalorizzazione del CDR.**

Illecito amministrativo previsto dagli art. 5, 25-undecies, comma 2, lett. b), numeri 1) e 2), e f) D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 81 c.p. 256 comma 1 lett. a), 256, comma 5 e 260 del d.lgs. 152/2006 rispettivamente indicati ai capi B), C), D) e F) - Capo I) ipotizzato nei confronti della PONTINA AMBIENTE s.r.l..

Illecito amministrativo previsto dagli art. 5, 24, commi 1 e 2 D.L. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione alla commissione dei reati di cui agli art. 81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p. - Capo L) ipotizzato nei confronti della PONTINA AMBIENTE.

Devono richiamarsi integralmente le argomentazioni del pubblico ministero fondate sul contributo tecnico validamente fornito dal dott. Vignone e, pertanto, sussistono i presupposti per disporre il richiesto sequestro per equivalente. In considerazione dell'atto interruttivo costituito dall'interrogatorio del CERRONI in data 29 ottobre 2012 e del meccanismo a consuntivo per la determinazione della tariffa si ritiene non ancora coperta da prescrizione l'annualità 2006. Il sequestro per equivalente nei confronti della Pontina Ambiente S.r.l. deve essere pertanto disposto per la richiesta somma di **euro 10.900.910.**

C) ALBANO LAZIALE – IL TERMOVALORIZZATORE.

Capo M) - reato p. e p. dagli art. 48 – 81 – 110 – 323 - 479 c.p. - **ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio (Spagnoli, deceduto) e oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti del predetto; capo N)** - reato p. e p. dagli art. 48 – 81 – 110 – 323 – 479 c.p. **ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio (Spagnoli, deceduto), oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti del predetto; capo O)** - reato p. e p. dagli art. 110 – 323 c.p., ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, HERMANIN Giovanni e DE FILIPPIS Raniero Vincenzo (Spagnoli, deceduto); **capo P)** - reato p. e p. dagli art. 110 – 323 c.p., ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, HERMANIN Giovanni e DE FILIPPIS Raniero Vincenzo (Spagnoli, deceduto); **capo Q)**, reato p. e p. dagli artt. 110 – 323 – 479 c.p. ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, BARGAGNA Giovanna, FEGATELLI Luca, HERMANIN Giovanni (Spagnoli, deceduto), **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti di CERRONI Manlio, FEGATELLI Luca e DE FILIPPIS Raniero Giovanni; capo R)** - reato p. e p. dagli art. 48 – 81 – 110 – 479 c.p. ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, BARGAGNA Giovanna, FEGATELLI Luca, HERMANIN Giovanni (Spagnoli, deceduto), **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti di CERRONI Manlio, FEGATELLI Luca e DE FILIPPIS Raniero Giovanni; capo S)** - reato p. e p. dagli art. 110 – 323 – 479 c.p., ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, PRESUTTI Avilio, FEGATELLI Luca, MARRAZZO Piero, **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti di CERRONI Manlio e FEGATELLI Luca; capo T)** - reato p. e p. dall'art. 323 ipotizzato nei confronti di FEGATELLI Luca; **capo U)** - reato p. e p. dagli artt. 110 – 323 c.p. - ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, FEGATELLI Luca e DE FILIPPIS Raniero.

Per la ricostruzione dei fatti deve operarsi integrale richiamo alla richiesta del pubblico ministero e all'informativa n. 181/11-7 di prot. 2007 del 27 dicembre 2010 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale, con relativi allegati (fald.

8, pag. 707, pag. 708 all. da 1 a 220; fald. 9, pag. 709 all. da 221 – 432, pag. 710 all. da 433 – 481; fald. 10, pag. 711 all. da 482 a 509) che contiene, tra l'altro, utile elencazione della complessa normativa di riferimento e ampia ricostruzione delle condotte illecite relative alla realizzazione del termovalorizzatore di Albano Laziale. Nell'attività di indagine è stato analizzato il percorso di rivisitazione della valutazione di impatto ambientale da negativa (marzo 2008) a positiva (ottobre 2008) che, secondo la condivisibile valutazione del pubblico ministero, costituisce una “**colossale montatura**” nell'ambito della quale infedeli funzionari pubblici (con sistematica violazione di disposizioni di legge indicate nelle singole ipotesi e dei doveri d'ufficio) e soggetti politici di livello regionale hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un percorso finalizzato ad agevolare gli interessi di alcuni soggetti imprenditoriali ben definiti e, in particolare, di Manlio CERRONI, personaggio fortemente impegnato nell'ambito della gestione di rifiuti nella Capitale e nel territorio della Regione Lazio. **La finalità perseguita dal CERRONI era quella di creare una contiguità spaziale con il noto TMB della Pontina Ambiente, di ridurre così le spese di gestione stante la vicinanza delle strutture (con l'ulteriore effetto di poter mantenere una tariffa di accesso all'impianto di TMB contenuta rispetto a eventuali concorrenti) e, soprattutto, di realizzare l'opera attraverso incentivi pubblici ovvero con i contributi CIP6.**

Per la corretta comprensione della vicenda, a integrazione di quanto esposto dal pubblico ministero, appare opportuno, sulla base della suindicata informativa, precisare quanto segue:

un **termovalorizzatore** è di fatto un *inceneritore di rifiuti* in grado di sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi per generare calore, riscaldare acqua e, infine, produrre energia elettrica. Si distingue quindi dai vecchi inceneritori che si limitavano alla sola termodistruzione dei rifiuti senza produrre energia.

Un termovalorizzatore è sostanzialmente costituito da:

- un forno;
- una camera di post combustione (*dove si svolge la fase cruciale del ciclo energetico*);
- una caldaia di recupero calore;
- sistemi di abbattimento delle emissioni.

All'interno del forno la combustione raggiunge temperature superiori ai 1000° C. I fumi generati sono trasferiti nella camera di post combustione dove, cedendo il proprio calore, trasformano l'acqua in vapore. L'energia associata a quest'ultimo può alternativamente essere riutilizzata come elettricità o come vettore di calore. Una volta raffreddati i fumi sono immessi in un circuito di depurazione (*un sistema multi-stadio di filtraggio per l'abbattimento del contenuto di agenti inquinanti sia chimici che solidi*) e rilasciati in atmosfera a circa 140° C. Le componenti dei rifiuti non combustibili (circa il 10% del volume totale ed il 30% in peso, rispetto al rifiuto in ingresso) vengono raccolte e smaltite in discariche speciali. In funzione della specifica tecnologia adoperata è possibile distinguere le seguenti tipologie di inceneritori:

- inceneritore a griglie;
- inceneritore a letto fluido ;
- inceneritori a forno rotativo;
- inceneritore a focolare multi-step.

I rifiuti possiedono in realtà un basso potere calorifico e le temperature raggiunte in camera di combustione sono inferiori rispetto alle centrali tradizionali, determinando pertanto un rendimento molto minore rispetto quello di una normale centrale elettrica. Una modalità spesso adottata per aumentarne l'efficienza consiste nell'inserimento di gas metano insieme ai rifiuti, durante la combustione. Mediamente, per ogni tonnellata di rifiuti trattata possono essere prodotti circa 0,67 MWh di elettricità e 2 MWh di calore per teleriscaldamento;

il **gassificatore** è un impianto che a partire da vari materiali (*fra cui determinati tipi di rifiuti*) ricava combustibili gassosi impiegabili per la produzione di energia. I gassificatori sfruttano la dissociazione molecolare, definita pirolisi, usata per trasformare direttamente i materiali organici in gas, appunto, mediante riscaldamento in presenza di ridotte quantità di ossigeno. Tali materiali sono completamente distrutti trasformandosi in un *gas di sintesi (syngas)*, costituito in gran parte da

metano e anidride carbonica e a volte abbastanza puro da essere usato tal quale. I gassificatori possono considerarsi come una tecnologia intermedia tra l'incenerimento e la pirolisi propriamente detta. Le applicazioni più diffuse e collaudate riguardano specifiche tipologie di rifiuti, quali ad esempio scarti di cartiera, pneumatici, plastiche, biomasse (*scarti vegetali, legno, sansa di olive ecc*);

la **Valutazione d'Impatto Ambientale** nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile. In Europa tale procedura veniva introdotta dalla Direttiva Comunitaria **85/337/CEE** (*Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*) quale strumento fondamentale di politica ambientale.

La direttiva europea di V.I.A.¹⁰⁶ anticipava molti e importanti cambiamenti avvenuti all'interno dell'Unione Europea. Il primo era l'Atto Unico Europeo del 1986 che, insieme al trattato di Maastricht del 1992, introduceva i più importanti principi della politica ambientale europea, rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in tutti i settori. Con il **Quinto Programma Quadro d'azione per l'ambiente** (*periodo 1992-2000*), si sottolineava la necessità di un approccio integrato alla protezione e alla gestione dell'ambiente e con il **Sesto Programma Quadro d'azione per l'ambiente** si ribadiva la necessità di superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico sul tema.

La procedura di V.I.A. si struttura sul principio dell'*azione preventiva*, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati.

La V.I.A. nasceva quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti.

Obiettivo del processo di V.I.A. è:

- proteggere la salute umana;
- contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita;
- provvedere al mantenimento delle specie;
- conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

La Direttiva 85/337/CEE introduceva i principi fondamentali della valutazione ambientale e prevedeva che il committente fornisse un certo tipo di informazioni relativamente al progetto interessato.

La V.I.A. veniva recepita in Italia con la legge n. 349 dell'8 luglio 1986, norma che istituiva il Ministero dell'Ambiente e le disposizioni in materia di danno ambientale.

Successivamente il **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988** regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 349/1986, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a V.I.A. a livello nazionale e recependo le indicazioni della Direttiva 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.).

Nel 1994 veniva emanata la legge quadro in materia di Lavori Pubblici (*Legge n. 109 del 11.02.1994*) che riformava la normativa allora vigente in Italia, definendo tre livelli di progettazione caratterizzati da diverso approfondimento tecnico: *progetto preliminare, progetto definitivo, progetto*

¹⁰⁶ Valutazione d'Impatto Ambientale

esecutivo. Relativamente agli aspetti ambientali si stabiliva che fosse assoggettato alla procedura di V.I.A. il progetto definitivo.

Presentato a valle dei primi anni di applicazione della V.I.A., il **D.P.R. 12 aprile 1996** costituiva l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di V.I.A. per i progetti inclusi nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE. Il D.P.R. nasceva quindi dalla necessità di dare completa attuazione alla Direttiva e ne ribadiva gli obiettivi originari, presentando nell'Allegato A le opere da sottoporre a V.I.A. regionale, nell'Allegato B le opere da sottoporre a V.I.A. per progetti che ricadevano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette. Dal recepimento del D.P.R. seguiva un complesso di circa 130 dispositivi legislativi regionali.

Nel settembre 1996 veniva emanata la Direttiva **96/61/CE**, che modificava la Direttiva 85/337/CEE introducendo il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attività industriali (IPPC), al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, e introduceva l'A.I.A. (*Autorizzazione Integrata Ambientale*). La direttiva tendeva alla promozione delle produzioni pulite, valorizzando il concetto di *migliori tecniche disponibili*.

Successivamente veniva emanata la Direttiva **97/11/CE** (*Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva 85/337/CEE*) che costituiva l'evoluzione della Direttiva 85/337/CEE. La direttiva 97/11/CE ampliava la portata della V.I.A. La direttiva introduceva inoltre le fasi di *screening* e *scoping* e fissava i principi fondamentali della V.I.A. che i paesi membri dovevano recepire.

Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di V.I.A., è stato ampliato a seguito dell'emanazione della c.d. Legge Obiettivo (L. 443/2001) e del relativo decreto di attuazione (D. Lgs. n. 190/2002 - *Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale*). Il D. Lgs. individuava una procedura di V.I.A. speciale che regolava la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche.

Il 26 maggio 2003 al Parlamento Europeo veniva approvata la Direttiva **2003/35/CE** che rafforzava la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e migliorava le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE. Il D.P.R. 12 aprile 1996 all'art. 6 prevedeva ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale, che eventuali soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione delle opere e/o degli impianti in oggetto, avessero diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Per quel che riguardava la V.I.A., la Direttiva 2003/35/CE introduceva:

- la definizione di *pubblico* e *pubblico interessato*;
- l'opportunità di un'altra forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla procedura di V.I.A. e relativa informazione del pubblico;
- l'accesso e l'opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali, informativa al pubblico;
- gli obblighi riguardanti l'impatto transfrontaliero;
- la procedura di ricorso da parte del pubblico interessato.

In seguito alla delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, veniva emanato il **D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006**, che intraprendeva la riorganizzazione della legislazione italiana in materia ambientale e cercava di superare tutte le dissonanze con le direttive europee pertinenti. Il testo era così suddiviso:

1. Parte I - Disposizioni comuni e principi generali
2. Parte II - procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

3. Parte III - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
4. Parte IV - gestione dei rifiuti e bonifiche;
5. Parte V - tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
6. Parte VI - danno ambientale.

Il D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*c.d. Testo Unico dell'Ambiente*), nella sua Parte II, così come modificato dal D. Lgs. 4 del 16 gennaio 2008, (*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006,...*) disciplina le valutazioni ambientali maggiormente rilevanti: la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), coordinandole tra loro.

Il D. Lgs. n.4/2008 ha integrato la Parte I, II, III e IV del T.U.A.¹⁰⁷, dando completa attuazione al recepimento di alcune Direttive Europee e introducendo i principi fondamentali di: sviluppo sostenibile; prevenzione e precauzione; *chi inquina paga*; sussidiarietà; libero accesso alle informazioni ambientali.

La Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs n.4/2008, stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscano il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, queste strategie devono assicurare:

- la dissociazione tra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente;
- il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica;
- la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

Il processo di V.I.A. si conclude con il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale emesso dall'autorità competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale;

l'originaria impostazione del c.d. T.U.A. emanato con D. Lgs. 152 del 2006, come già detto, veniva rivista alla luce del nuovo D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 il quale apportava alcune modifiche alla parte II della normativa ambientale a decorrere da 13 febbraio 2008 ovvero 15 giorni dopo la data di pubblicazione della nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale. Questa repentina mutazione della novella incideva in maniera significativa sull'assetto normativo preesistente in tema di V.I.A. e V.A.S.¹⁰⁸. Il procedimento di V.I.A. per la realizzazione del gassificatore di Albano Laziale aveva origine verso la fine dell'anno 2007 con la presentazione di apposita istanza, da parte del proponente, presso i competenti uffici regionali. Le nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. n. 4/2008 venivano, perciò, ad incardinarsi nel momento in cui l'iter istruttorio investigato era in pieno svolgimento. Quest'innesto sconvolgeva l'impianto istruttorio per la valutazione del progetto del gassificatore. Premesso che il D. Lgs. 152/2006 nella sua nuova formulazione entrava in vigore il 13 febbraio 2008 andava precisato che esso, all'articolo 35 stabiliva *...Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento...* Altresì anche l'articolo 4 del D. Lgs. 4/2008 imponeva *...Ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 4/08, la V.I.A. è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento...*

¹⁰⁷ Testo Unico Ambientale

¹⁰⁸ Valutazione Ambientale Strategica.

Contemporaneamente lo stesso D. Lgs. 4/08, dalla data della sua entrata in vigore ovvero dal 13 febbraio 2008, abrogava gli articoli dal 4 al 52 inseriti nell'originario D. Lgs. 152/06 e li sostituiva con 33 nuovi articoli (*dal 4 al 36*).

Era chiaro che le prescrizioni sopra indicate (*art. 35 D. Lgs. 152/06 e art. 4 D. Lgs. 4/08*) riguardavano un regime transitorio che, nel caso di specie, interessava proprio il procedimento in corso sul progetto dell'impianto di Albano Laziale.

Quindi, mentre da un lato il nuovo impianto normativo faceva riferimento a precedenti norme da utilizzare per la conduzione dei procedimenti in essere, dall'altro abrogava tutte le pregresse e originarie direttive contenute nel D. Lgs. 152/06. Per questo motivo, a seguito di un approfondimento, si poteva dedurre che le c.d. precedenti norme da utilizzarsi in caso di procedimenti in itinere dovevano essere unicamente quelle di matrice regionale laddove esse esistevano. Difatti il D. Lgs. 4/08 concedeva alle regioni una finestra temporale di 12 mesi per adeguare le proprie norme, qualora ve ne fossero, ai precetti della nuova legge nazionale. Chiaramente poteva verificarsi l'ipotesi in cui una o più regioni non presentassero, nel proprio arco normativo, una specifica legge che regolava i procedimenti in tema di V.I.A. e V.A.S. In questo caso trovava immediata applicazione il contenuto del D. Lgs. 4/08. Dall'analisi complessiva, questo sembrava essere il caso della Regione Lazio. Quindi ne discendeva che dalla data del 13 febbraio 2008 presso la Regione Lazio dovevano ritenersi applicabili, in tema di V.I.A. e V.A.S., le nuove norme di cui al D. Lgs. n. 4/08.

Per concludere l'intero ragionamento e riportarlo ai fatti d'indagine bisognava considerare che il primo atto di valutazione per il progetto dell'impianto di Albano Laziale, ovvero quello con esito negativo, veniva emesso in data 25 marzo 2008. Per tutti questi motivi doveva ritenersi applicabile all'ultima parte del procedimento in questione, con particolare riferimento all'emissione del provvedimento finale, la nuova normativa intervenuta in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 4/08. In tal senso andava valorizzato quanto affermato dall'art. 26 del nuovo D. Lgs. 152/2006. Quest'articolo, recante le disposizioni sul provvedimento finale di valutazione (Decisione), si andava a innestare cronologicamente nel momento in cui veniva emesso il primo atto di valutazione ambientale per il progetto del gassificatore di Albano. Per tale motivo, nel caso di specie, doveva trovare applicazione quest'articolo. L'articolo, al comma 1, esprimeva chiaramente che **il procedimento di valutazione si concludeva con l'emissione di apposito provvedimento espresso e motivato.**

Per quanto attiene ai fatti e al carattere palesemente pretestuoso dell'attività amministrativa, svolta nell'interesse del CERRONI anche con la formazione di atti pubblici ideologicamente falsi, dovendosi ritenere la richiesta del pubblico ministero esaustiva, appare opportuno evidenziare soltanto alcuni dei passaggi essenziali della vicenda. Questa deve ritenersi emblematica, più di ogni altra, di come la pubblica funzione possa essere sviata per favore interessi diversi da quelli pubblici e consente di ritenere, nonostante il tempo trascorso dai fatti, l'attualità delle esigenze cautelari:

il 16 gennaio 2007 la Pontina Ambiente S.r.l. presentava istanza di rilascio di A.I.A. per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione con produzione di energia elettrica (successivamente verrà specificata la titolarità dell'istanza in capo al Consorzio Ecologico Massimetta costituito tra Ecomed s.r.l. e Pontina Ambiente S.r.l.);

il decreto commissariale n. 95 dell'ottobre 2007 di revisione del piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti indicava la necessità di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione nella zona di Roma – Fiumicino – Albano (in cui non ricade Albano Laziale), il 21 novembre 2007 e il 28 dicembre 2007 venivano emessi i decreti di approvazione del progetto del termovalorizzatore (**capi M e N**) in contrasto con la programmazione regionale che non prevedeva alcun termovalorizzatore in Albano Laziale (nella zona operavano i termovalorizzatori di Colleferro e San Vittore che, come si è visto, sollecitavano il conferimento di CDR). In particolare nel decreto n. 147 del 28 dicembre 2007 si faceva espressa menzione della zona di

Roma-Fiumicino-Ciampino facendo così intendere che l'impianto dovesse essere realizzato in tale zona;

il 25 marzo 2008 il dirigente dell'Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D'Amato, emanava un provvedimento negativo in ordine alla richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata dal CO.E.MA.;

subito dopo sorgerà la necessità di *“togliere di mezzo”* l'autore del provvedimento e di predisporre una strategia per trovare una soluzione all'*“incidente procedurale”* al fine di *“rimettere in carreggiata il progetto”* (vedansi conversazioni tra Arcangelo SPAGNOLI e Luciano PIACENTI del 28 marzo 2008);

la possibile soluzione del problema veniva prospettata dai pubblici funzionari (SPAGNOLI previo consulto con il DE FILIPPIS) che agivano come esclusivi portatori dell'interesse del privato CERRONI tanto che, come si vedrà nell'*iter* successivo, l'aspetto idrogeologico che ha costituito il presupposto per una diversa determinazione rivestirà secondaria importanza;

le conversazioni intervenute il 30 marzo 2008 tra l'ing. Martino e lo SPAGNOLI indicano la linea che sarebbe stata seguita consistente nella trasformazione del provvedimento negativo in una sorta di comunicazione interlocutoria della pubblica amministrazione con la possibilità per l'interessato di formulare controdeduzioni per, poi, giungere a una determinazione opposta (si noti, per inciso, che il Martino si riferisce all'avv. Manlio CERRONI con l'appellativo *“il supremo”*);

l'intento, congiuntamente perseguito dal privato e dai funzionari della pubblica amministrazione (si veda la conversazione tra SPAGNOLI e Martino del 31 marzo 2008 in cui si fa riferimento a una richiesta formulata secondo le indicazioni del ricevente), si traduceva, nella prima fase, nella missiva del COEMA recante il prot. 2/P datata 29 marzo 2008 nella quale si lamentava la mancata applicazione nel procedimento amministrativo dell'art. 10 bis Legge 241/90 e dell'art. 29 comma 4 D.Lgs. 152/06 nella formulazione antecedente il D.Lgs. 4/08, nelle successive note del COEMA recanti il prot. 3/P del 7 aprile 2008 contenente controdeduzioni e prot. 5/P del 29 aprile 2008 relativa alla trasmissione della relazione idrogeologica e nella determinazione n. B1585 del 21 maggio 2008 (**capo O**) emanata dal DE FILIPPIS mediante la quale il predetto, avvocato il procedimento, sospendeva per 30 giorni l'efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione ambientale emesso il 25 marzo 2008 riqualificato come preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90. Si noti che il DE FILIPPIS in una conversazione intercorsa con la SPAGNOLI il 16 maggio 2008 indicherà le finalità esclusivamente strumentali dell'atto (...*perché cioè questo provvedimento che farò non è legittimissimo però se serve a pigliare tempo, facciamolo per pigliare tempo e poi ti dico alcuni ragionamenti a voce che...*) e che SPAGNOLI, unitamente al suo *“capo...presente e futuro”* DE FILIPPIS) tutelava stabilmente gli interessi del CERRONI tanto da promettere direttamente a quest'ultimo di *“montare di guardia”* nell'imminenza dell'emissione del provvedimento (vedasi conversazioni del 20 e 21 maggio 2008);

nella richiesta del pubblico ministero vengono descritte le ulteriori attività finalizzate a ottenere il risultato perseguito (ricorso al T.A.R. Lazio con contestuale richiesta di risarcimento danni pari a ben 317.150.000 euro, intervento del DI CARLO e dell'HERMANIN, decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008) e, in particolare, l'emissione della determinazione B2635 del 31 luglio 2008 (**capo P**) di ulteriore sospensione degli esiti della valutazione ambientale del marzo da parte del DE FILIPPIS, la premura di quest'ultimo di evitare ogni intervento di eventuali controinteressati e, in particolare, eventuali osservazioni degli *“ambientalisti”* (si veda l'intercettazione ambientale del 16 settembre 2008 RIT 3529/08 estremamente significativa del modo in cui vengono *“pianificati”* delicati procedimenti amministrativi di elevato interesse pubblicistico nella Regione Lazio) e la fattiva *“collaborazione”* dello SPAGNOLI nel risolvere, sempre nell'interesse del privato e non della collettività, questioni di carattere formale quale quella relativa alla presentazione dell'A.I.A. a nome della Pontina Ambiente o le ulteriori problematiche relative all'accorpamento dell'A.I.A. all'interno della V.I.A. con l'ambizione che *“chi di dovere”* sapesse del contributo fornito;

l'epilogo della vicenda è costituito dall'ordinanza del Presidente della Regione Lazio Pietro Marrazzo recante il n. Z0003 del 22 ottobre 2008 (**capo S**) preceduta dalla valutazione di impatto

ambientale positiva emanata con provvedimento n. 177177 dell'8 ottobre 2008 (**capi Q e R**) le cui "particolari" modalità di formazione sono ampiamente descritte nella richiesta del pubblico ministero) e dal rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata del 13 agosto 2009 (**capo U**) a firma di FEGATELLI e DE FILIPPIS emessa ai sensi dell'art. 191 D.L.gs 152/2006. Per il **capo T** si rinvia alla richiesta del pubblico ministero.

Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale positiva dell'8 ottobre 2008 (**capo R**) appare opportuno evidenziare che la volontà di "limare" ovvero modificare il provvedimento secondo le diverse esigenze in campo e, in particolare, quelle del CERRONI, dopo l'apposizione del protocollo, emerge in maniera inequivoca dalla conversazione intervenuta nello stesso giorno in cui l'atto è stato protocollato tra Raniero DE FILIPPIS e Luca FEGATELLI che preconizza quanto avverrà nei giorni successivi ("RANIERO:..cioè.. **il dispositivo sarà quello..capire se bisogna aggiungerci un rigo..ALLORA SE BISOGNA AGGIUNGERCI UN RIGO..FERMO RESTANDO CHE SI LASCIA QUESTO NUMERO DI PROTOCOLLO ..ECCETERA..ECCETERA..NO?..PER QUESTO NON VA MANDATO IN GIRO..CAPITO?"**)

Luca: ..certo..no. questo.. (incomprensibile)..RANIERO: **...per questo non va mandato in giro perché...COSI' POI SE LO DOBBIAMO SISTEMARE..no?**) e tra DE FILIPPIS e la segretaria Fausta (FAUSTA: **io l'ho già protocollato però eh RANIERO:..si..protocollato e lo chiudi dentro la cassaforte perché..** FAUSTA:..si RANIERO: **..non va dato a nessuno perché forse va cambiato...migliorato in qualche virgola..capito?**) né sussistono dubbi circa l'intervenuta modificazione dell'atto già firmato dal D'AMATO (vedasi conversazione del 13 ottobre 2008 tra Mariano VENTURA e il DE FILIPPIS che afferma: **PERO? NON E' FIRMATO DA ME QUINDI NOI ABBIAMO FATTO DELLE CORREZIONI CHE VANNO STAMPATE STAMATTINA DALLA BARGAGNA**) e la soppressione di quello precedente (vedasi conversazione del 16 ottobre 2008 tra DE FILIPPIS e la BARGAGNA (RANIERO: **- E poi viene fuori che esistono delle versioni diverse addirittura non..** BARGAGNA: **-Ahà certo RANIERO: - Ehé! IO HO STRAPPATO TUTTO quello...**).

Anche con l'ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008, firmata dal Presidente MARRAZZO quando erano cessati i poteri di Commissario Delegato dal 30 giugno 2008, si intendeva perseguire gli interessi del CERRONI tanto che in una conversazione del 20 ottobre 2008 tra DE FILIPPIS e il FEGATELLI emerge l'esigenza di far emettere l'ordinanza in tempi brevi per evitare eventuali ricorsi (DE FILIPPIS:- *Allora guarda quella di...concentriamoci su Albano perché se intanto facciamo l'ordinanza prima che questi fanno qualche ricorso ufficiale al TAR o che ci vengano ordinato qualche ricorso ufficiale perché seno a..va be' insomma* DE FILIPPIS: **- Quindi tu per domani dopo domani mi faresti firmare l'ordinanza?** FEGATELLI: **. Secondo me sì!** DE FILIPPIS: *Siglare perché a firmare la deve firmare il Presidente nò!* FEGATELLI: **Il Presidente certo! Comunque...** DE FILIPPIS: **-Va bene!"**) e che l'avvocato del CERRONI, Avilio PRESUTTI, detta al telefono allo SPAGNOLI una modifica all'emanando provvedimento (telef. 10389 del 21 ottobre 2008 RIT 918/08).

Per quanto attiene ai rapporti tra il delitto di cui all'art. 479 c.p. e quello di cui all'art. 323 c.p. si ritengono condivisibili le argomentazioni del pubblico ministero. Pur essendo nota la giurisprudenza anche recente (Cass., sez. 2, sent. n. 1417 dell'11 ottobre – 11 gennaio 2013, rv. 254304) che afferma l'assorbimento del secondo delitto nel primo si ritiene di dover condividere il diverso orientamento (tra le altre Cass., sez. 5, sent. n. 7581 del 5 maggio – 11 giugno 1999, rv. 213777) fondato sulla distinta natura dei beni giuridici tutelati e, in ogni caso, la questione ha un profilo non particolarmente rilevante in questa sede atteso che il titolo di reato che consente l'applicazione della misura cautelare è quello relativo al delitto di falso (a tale proposito si evidenzia che per i reati di cui ai capi M), N), Q), R), S) la richiesta di misura cautelare deve intendersi limitata ai soli delitti di falso così come si desume dal tenore della richiesta).

Sussiste la falsità dell'atto redatto dal pubblico ufficiale quando si dia atto, anche implicitamente, della sussistenza delle condizioni previste per la sua adozione.

Per i delitti di cui ai capi M) e N) i profili di falsità dei decreti n. 116 del 21 novembre 2007 e n. 147 del 28 dicembre 2007 sono correttamente sintetizzati nelle predette ipotesi di reato cui si rinvia (i reati sono estinti per prescrizione ordinaria).

Per i delitti di cui ai capi Q) e R) i profili di falsità sono sintetizzati nelle ipotesi di reato e ampiamente esposti nella richiesta del pubblico ministero cui si rinvia.

Per il delitto di cui al capo S) il profilo di falsità è sintetizzato nell'ipotesi di reato. In particolare, come esplicitato nella richiesta del pubblico ministero, nell'ordinanza vi è espresso richiamo, non conferente e strumentale per conferire una parvenza di legittimità all'atto, alle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 laddove la realizzazione del termovalorizzatore non costituiva ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti.

D) MONTI DELL'ORTACCIO.

Capo V) - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 44 comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001 – ipotizzato nei confronti di VITALI Benito, MURATORI Marco, BELLU Stefano, SCAGLIONE Carmelina, RUSCITTI Flaviano, RANDO Francesco; **capo Z)** - reato di cui agli artt. 632 e 639 *bis* c.p. – ipotizzato nei confronti dei soggetti indicati per il capo V); **capo AA)** - reato di cui agli artt. 110 c.p., 260 D.Lgs 152/2006 ipotizzato nei confronti di RANDO Francesco e CERRONI Manlio – **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti dei predetti; capo BB)** - reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. b) - ipotizzato nei confronti di RANDO Francesco e CERRONI Manlio; **capo CC)** - illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 25-*undecies*, comma 2, lett. b) nn. 1 e 2), e f) D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del d.lgs 152/2006 di cui ai capi AA) e BB) che precedono ipotizzato nei confronti della "E.GIOVI SRL"; **capo DD)** - reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. – ipotizzato nei confronti di TANCREDI Benito, VITALI Benito e CERRONI Manlio.

Per la ricostruzione dei fatti deve operarsi integrale richiamo alla richiesta del pubblico ministero, alle richiamate informative (fald. 40 pag. 6, pag. 35, pag. 655, fald. 41 pag. 775, 912 e fald. 42) e, soprattutto, alle **consulenze tecniche del dott. arch. Margherita Aledda** (relazione depositata il 26 aprile 2012, fald. 40, pag. 69, relazione depositata il 28 giugno 2012, fald. 40, pag. 161, relazione depositata il 20 settembre 2012, fald. 40, pag. 359, relazione depositata il 27 febbraio 2013, fald. 45, allegati alla c.t. fald. 46, 47, 48, 49 e 50).

La vicenda di Monti dell'Ortaccio può essere adeguatamente compresa a seguito della lettura complessiva degli elementi offerti dal pubblico ministero. Tale approccio consente di comprendere come l'obiettivo finale perseguito dal CERRONI e dai soggetti allo stesso collegati non fosse quello della realizzazione di una discarica provvisoria ma quello della **costruzione di un polo industriale**, sulla base di quanto già realizzato con Malagrotta, contemplante la creazione di un ulteriore TMB, una tratta ferroviaria dedicata e una nuova discarica (*"noi c'abbiamo proposta di nuova discarica a Monti dell'Ortaccio...che sta a due, tre chilometri da mala grotta...omissis...perché a noi ci bastano per i prossimi trent'anni tre milioni, tremilioni e mezzo di metri cubi..."*, conversazione n. 1584 del 27.10.2008 ore 17,29 tra DI CARLO e un giornalista), il tutto seguendo la strategia di dare una parvenza di regolarità collegando lo scavo di Monti dell'Ortaccio all'approvazione del *capping* di Malagrotta.

Per quanto concretamente attiene alle iniziative volte al perseguimento di tale fine e, in particolare, alla realizzazione della discarica, elementi decisivi possono essere ricavati dalle consulenze tecniche svolte per il pubblico ministero dal dott. arch. Margherita Aledda e, segnatamente, dalla relazione di consulenza tecnica depositata il 27 febbraio 2013 (fald. 45). Devono, in particolare, richiamarsi le considerazioni circa la morfologia del plesso genericamente Monti dell'Ortaccio, la più esatta distinzione nelle aree Monti del Lumacaro, Colle Quartaccio e Monti dell'Ortaccio e la situazione dei titoli relativi alle attività svolte in tali luoghi.

Oltre agli aspetti relativi al laghetto presente il loc. Monti del Lumacaro oggetto di **rielaborazione dell'immagine** nelle tavole contenute nell'istanza di VIA (vedasi ingrandimento del consulente ove appare evidente la falsificazione dell'immagine) e al superamento dei limiti imposti allo scavo occorre evidenziare quanto risulta dai titoli. In data 7 settembre 2012, a seguito di invito formulato in data 3 settembre 2012 all'esibizione dei titoli e altri documenti relativi ai "Movimenti Terra MONTI dell'ORTACCIO", l'Amministratore Unico della E. GIOVI Ing. Francesco Rando depositava documentazione unitamente a "PROMEMORIA ESPLICATIVO" (fald. 45 pag. 492 e seg.) e, in particolare, produceva copia dei **Decreti Commissariali n. 123 del 9 agosto 2002** (all. 2) e **n. 36 del 30 giugno 2008** (all. 9).

Il Decreto n. 123 del 9 agosto 2002 approva, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 15 della L.R. 27/98, il progetto, redatto dall'ing. F. Rando, per un impianto di messa in riserva (R13) del CDR selezionato presso gli impianti di trattamento di RSU di Malagrotta costituito da vari elaborati e autorizza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97 e 16 della L.R. 27/98 e subordinatamente al positivo collaudo di conformità delle opere approvate, la E. Giovi s.r.l. all'esercizio di detto impianto per un periodo di anni cinque decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Nella parte successiva del provvedimento si legge, tra l'altro, che la data di inizio dell'autorizzazione all'esercizio coincide con quella di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Regione Lazio, che il sito è ubicato in loc. "Monti dell'Ortaccio" via di Castel Malnome (ponte Galeria) – Roma, che i termini catastali sono riportati nella Tav. 1 Stralcio catastale ed aerofotogrammetria, che nel sito potranno essere messi in riserva il solo CDR proveniente dagli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 e quanto alla capacità dell'impianto che il volume del CDR occupato nell'assetto di deposito completato è di 135.000 mc. Il sito, come precisato nel suindicato promemoria, non sarebbe stato mai attivato per sopravvenute esigenze d'ordine sociale.

Il Decreto n. 36 del 30 giugno 2008 decreta di approvare il progetto esecutivo delle opere di copertura discarica "Capping" di Malagrotta a firma del Dott. Ing. Li Basharзад e del Dott. Ing. Lorenzo Nettuno, di dare conseguente avvio alla procedura di chiusura della discarica conformemente all'art. 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/03, di rilasciare ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 36/03 l'autorizzazione all'avvio della procedura di chiusura di parte della discarica in oggetto, previa verifica della conformità della morfologia della discarica e di autorizzare la società E. GIOVI S.r.l. a procedere alla chiusura della discarica secondo le modalità e i tempi previsti nel cronoprogramma riportato a pag. 40 dell'elaborato – Relazione tecnica integrativa approvato (anche in questo caso trattandosi di provvedimento assai articolato si rinvia per maggior dettaglio e precisione al documento). Nelle premessa del provvedimento si legge, tra l'altro, che *"con nota prot. 2289/RUP del 23 ottobre 2007, il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva alla società istante di integrare la documentazione trasmessa in data 30 maggio 2007, comunicando inoltre che, a seguito della disamina tecnica effettuata, non si sarebbero presi in considerazione gli elaborati tecnici e grafici relativi all'intervento in località Monti dell'Ortaccio allegata alla documentazione già trasmessa e valutata..."*.

I decreti nn. 132/2002 e 36/2008 non hanno mai autorizzato lo scavo e, in particolare, nella premessa di tale ultimo provvedimento si legge *"che a seguito della disamina tecnica effettuata, non si sarebbero presi in considerazione gli elaborati tecnici e grafici relativi all'intervento in località Monti dell'Ortaccio allegata alla documentazione già trasmessa e valutata"*, nessuna autorizzazione è stata mai rilasciata per la realizzazione dell'invaso di circa mc 3.000.000, le iniziative del CO.LA.RI. appaiono rivolte a creare confusione e l'ulteriore titolo autorizzativo vantato nella nota del CO.LA.RI. dell'1 ottobre 2012 (determinazione n. 80/2003) si riferisce al sito Monti dell'Ortaccio.

Per quanto attiene al traffico di rifiuti, la quantificazione del profitto e i presupposti per disporre il sequestro per equivalente deve operarsi riferimento alla richiesta del pubblico ministero (con precisazione che il profitto indicato a § 9.6 è pari a **euro 7.990.013,33** (9.588.016-1/6). In particolare corrette appaiono le considerazioni relative all'elemento oggettivo del delitto ipotizzato secondo le quali in data anteriore al 27 dicembre 2012 la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1

dell'art. 186 D.L.vo 152/2006 doveva risultare da apposito progetto approvato dall'ente preposto e che sino a tale data le terre e rocce da scavo estratte da Monti dell'Ortaccio dovevano essere gestite come rifiuti. Per quanto attiene all'elemento soggettivo appaiono significativi gli appunti redatti dalla dott.ssa Luisa Fratini, rappresentante del Comune, da cui si evince che il RANDO e lo SPAGNOLI erano perfettamente consapevoli della questione relativa alle terre.

Non si ritengono rilevanti le modifiche aventi a oggetto le rocce e terre da scavo di cui agli art. 41 e 41 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. nella L. 9 agosto 2013 n. 98 e al riguardo si richiama l'integrazione di misura cautelare sopra trascritta avente a oggetto tale aspetto.

F) LE TARIFFE E LE ORDINANZE REGIONALI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO.

Capo EE) - reato p. e p. dagli art. 110 – 323 c.p. ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, LANDI Bruno e FEGATELLI Luca; **capo FF)** - reato p. e p. dagli art. 81 – 323 c.p. ipotizzato nei confronti di DE FILIPPIS Raniero e FEGATELLI Luca; **capo GG)** – reato p. e p. dagli art. 110-81-476-479-323 c.p. ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, LANDI Bruno, Raniero DE FILIPPIS e Luca FEGATELLI – **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti dei predetti; capo HH)** - reato p. e p. dagli art. 48 – 110 – 323 c.p. ipotizzato nei confronti di FEGATELLI Luca, LANDI Bruno e CERRONI Manlio; **capo II)** - reato p. e p. dagli art. 81 – 476 – 479 – 323 c.p. ipotizzato nei confronti di Luca FEGATELLI **oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti del predetto; capo LL)** - reato p. e p. dagli art. 110 – 323 c.p. nei confronti di Luca FEGATELLI, Romano GIOVANNETTI, Mario MAROTTA e Bruno LANDI; **capo MM)** - reato p. e p. dall'art. 323 c.p. ipotizzato nei confronti di Fabio ERMOLLI –

Le vicende di cui ai capi sopra indicati sono strettamente correlate tra loro e sono descritte nel paragrafo 10 della richiesta di misura cautelare e nelle pag. 35 e seg. dell'informativa n. 71/8-30 di prot. del 22 giugno 2011 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Roma (fald. n. 14 pag. 2212) cui deve operarsi integrale rinvio (salvo quanto si dirà in merito al falso di cui al capo GG) anche per comprendere dalle conversazioni intercettate **il ruolo egemone di Luca FEGATELLI all'interno della Regione Lazio e l'esistenza di un consolidato sistema favorevole alle imprese del CERRONI** (vedasi, in particolare, la conversazione progr. 745 del 16.02.2011 tra Fabio Altissimi e Riccardo Ascenzo, la conversazione progr. 1246 del 17.12.2010 tra Bruno LANDI e tale Di Stefano e la conversazione tra Romano GIOVANNETTI e Bruno LANDI progr. 7176 del 20 maggio 2011) **che comporterà l'allontanamento del dott. ASCENZO per il ruolo avuto nella determinazione della tariffa in favore della RIDA Ambiente concorrente delle imprese del CERRONI.**

La pretestuosità della Determinazione N. B1456 del 18 marzo 2010 a firma del DE FILIPPIS (**capo FF)** di rigetto della determinazione della tariffa per RIDA Ambiente (che peraltro doveva essere effettuata per disposizione di legge regionale contestualmente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto) si ricava dalla circostanza che in occasione dell'analoga determinazione N. B0892 dell'11 marzo 2009 non risulta effettuata alcuna verifica tecnica sull'impianto e, in ogni caso, dal secondo motivo di rigetto che come, ampiamente esposto nella richiesta del pubblico ministero, costituiva una sorta di vicolo cieco insuperabile. Con tale agire si è di fatto consentito alle dirette concorrenti Pontina Ambiente S.r.l. ed Ecoambiente S.r.l. di continuare a gestire, a vantaggio dei beneficiari CERRONI e LANDI, i rifiuti della zona a una tariffa superiore a quella praticabile dalla concorrente RIDA a sua volta danneggiata sino alla determina del 28 luglio 2010 a firma del dott. Ascenzo. Che il sostanziale ispiratore dell'omessa determinazione e del provvedimento di rigetto fosse il FEGATELLI lo si desume dalle sopra richiamate intercettazioni dalle quali emerge l'influenza del predetto e, soprattutto, dalla circostanza che il FEGATELLI, unitamente al DE FILIPPIS, analogamente a quanto fatto dal DE FILIPPIS per la VIA del

termovalorizzatore di Albano, ha sottoscritto il provvedimento (**capo GG**) con cui è stato chiesto l'annullamento in via di autotutela del provvedimento n. C1841 del 28 luglio 2010 con il quale veniva determinata la tariffa di ingresso all'impianto RIDA di Altissimi e nel quale si afferma, tra l'altro, che *“La procedura non prevede in alcun modo la determinazione in via provvisoria della tariffa né consente, in fase di determinazione, alcuna discrezionalità da parte del responsabile del procedimento.”*.

Per il **capo HH** si rinvia alla richiesta del pubblico ministero.

Per la nota 158623 del 13 agosto 2009 i profili di falsità sono correttamente sintetizzati nell'ipotesi di reato di cui ai **capi II**).

Per quanto attiene alla gravissima vicenda dell'allontanamento del dott. Ascenzo (**capo LL**) che stava creando problemi nella rideterminazione delle tariffe delle discariche di Latina e Viterbo le conversazioni intercettate sono chiare (progr. 804 del RIT 131/11, Giovannetti ROMANO; *“tanto mo lo cacciamo (incompreso)...stiamo a posto...non ti preoccupare...mò vengono tutti qua...lo sai...”*; progr. 1435 del RIT 312/10 del 18.03.2011 Mario MAROTTA: *se dovemo stravolgere...stravolgeremo tutto...*) circa le finalità. L'avvicendamento del D'Ascenzo con altra persona di gradimento dei soggetti investigati interesserà, in modo assai raffinato, anche altri soggetti per mascherare le reali finalità ritorsive.

Non si ritengono sussistenti i gravi indizi del reato di cui all'art. 479 c.p. di cui al capo GG). La richiesta di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90 e s.m.i di parte della Determinazione N. C1841 del 28 luglio 2010 a firma del FEGATELLI e del DE FILIPPIS contiene effettivamente la non corretta affermazione secondo cui la legge regionale non consentirebbe di procedere alla determinazione della tariffa in via provvisoria. Pur essendo nota la giurisprudenza in tema di falso ideologico che ritiene rilevanti ai fini dell'integrazione del reato gli atti interni al procedimento amministrativo (tra le altre Cass., sez. 5, sent. n. 14486 del 21 febbraio – 11 aprile 2011, rv. 249858) l'affermazione, come si rileva dal tenore complessivo dell'atto pubblico, si risolve in una mera prospettazione degli autori soggetta, stante la natura del procedimento attivato diretto a verificare la legittimità dell'azione amministrativa, a vaglio da parte del destinatario dell'atto (*“Si chiede, pertanto, anche alla luce delle responsabilità contabili e disciplinari che ne possono derivare, di verificare la rispondenza di detto provvedimento alle disposizioni dettate dalla Giunta Regionale e, nel caso ne ricorrano le condizioni, di provvedere in autotutela, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90 e s.m.i. all'annullamento della determinazione C1841 del 28 luglio 2010 per la parte riguardante la fissazione, in via provvisoria, della tariffa di accesso all'impianto...Si resta in attesa delle determinazioni che la S.V. adotterà a seguito delle dovute verifiche del caso.”*) e, proprio per il tenore dell'atto, non si ritiene configurabile neppure il reato di cui all'art. 56, 48, 479 c.p. **fermo rimanendo che la vicenda è significativa dell'operato strumentale del duo FEGATELLI-DE FILIPPIS.**

IL REATO ASSOCIATIVO – art. 416 c.p. – capo A) ipotizzato nei confronti di CERRONI Manlio, LANDI Bruno, RANDO Francesco, GIOVI Piero, SICIGNANO Giuseppe, FEGATELLI Luca, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, HERMANIN Giovanni, GIOVANNETTI Romano, oggetto di richiesta di misura cautelare nei confronti di FEGATELLI Luca, SICIGNANO Giuseppe, GIOVANNETTI Romano, GIOVI Piero, CERRONI Manlio, RANDO Francesco, LANDI Bruno, DE FILIPPIS Raniero Vincenzo.

Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità **il reato associativo** si caratterizza per i tre elementi fondamentali costituiti: **a)** dal vincolo associativo tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; **b)** dall'indeterminatezza del programma criminoso; **c)** dall'esistenza di una struttura organizzativa sia pur minima ma idonea e, soprattutto, adeguata a realizzare gli

obiettivi criminosi perseguiti. In particolare l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Sempre secondo la richiamata giurisprudenza l'elemento della indeterminatezza del programma criminoso non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti anche eventualmente relativi a unica disposizione di legge.

Gli elementi costitutivi di un'associazione per delinquere sono pienamente riscontrabili nei fatti oggetto di indagine.

L'arco temporale dell'indagine, come correttamente prospettato pubblico ministero, deve ritenersi tale da non lasciare dubbi circa l'estensione e il protrarsi nel tempo dell'attività criminale della cui fine mai si accenna nelle conversazioni intercettate in quanto è chiaramente emerso lo stabile interesse dei partecipanti all'attività criminosa a nuove iniziative e al mantenimento del sistema. Deve, poi, osservarsi che sotto il profilo in questione non pare significativa solo la proiezione futura dell'attività criminosa ma anche la non comune capacità operativa manifestata dagli indagati che non fa ritenere arbitraria l'ipotesi di operatività del sodalizio già da molto prima dell'inizio dell'indagine.

Alla luce della disamina dei reati-fine, delle dinamiche di commissione dei predetti reati e dei rapporti intercorrenti tra i soggetti implicati nelle varie vicende (si veda l'emblematica vicenda del termovalorizzatore di Albano Laziale) devono richiamarsi e condividersi le considerazioni del pubblico ministero circa l'esistenza, nel caso concreto, di una stabile struttura organizzativa "informale" sovrapposta a quella formale delle società relative al gruppo imprenditoriale guidato da Manlio CERRONI avente un indeterminato programma criminoso e un assetto variabile secondo le attività svolte, le vicende della vita o i cambiamenti all'interno dell'apparato politico-amministrativo. Accanto alla presenza di un nocciolo duro costituito dalla stesse persone vi è la presenza di altri soggetti che si associano con riferimento a vicende specifiche. Stante il richiamo alle esaustive argomentazioni del pubblico ministero, deve evidenziarsi solo che il CERRONI è senza dubbio il capo, promotore, organizzatore e *dominus* incontrastato del sodalizio. Al riguardo è sufficiente richiamare l'appellativo di "supremo" emerso in alcune intercettazioni che è sintomatico della percezione all'esterno della figura dell'indagato. Il CERRONI si avvale stabilmente del LANDI (si veda l'interrogatorio del CERRONI da cui emerge il ruolo di importante collaboratore dell'ex politico) per la particolare capacità di sapersi relazionare con i pubblici funzionari al fine di pilotare l'attività della pubblica amministrazione verso il perseguimento dei "desiderata" dell'anziano imprenditore. Si vedano, in particolare, i rapporti del LANDI con il GIOVANNETTI desumibili dalle conversazioni riportate nel paragrafo 12.2.9 e dalla vicenda dell'allontanamento dell'Ascenzo di cui al paragrafo 10.3. Il RANDO è il soggetto che, pienamente consapevole di tutte le vicende del gruppo, opera per conto e alle dipendenze del CERRONI ricoprendo cariche in varie società e assumendosi le responsabilità anche penali connesse allo svolgimento delle varie attività (vedasi certificato penale nel procedimento di Velletri e altri atti acquisiti dal pubblico ministero). Analogamente il GIOVI il cui ruolo è emerso con particolare riferimento alla vicenda del CDR smaltito in discarica. Per quanto attiene a SPAGNOLI e DI CARLO si deve operare integrale richiamo alle considerazioni del pubblico ministero (si è consapevoli che i predetti in quanto deceduti non sono in grado di difendersi ma è assolutamente indispensabile fare riferimento alle condotte di tali soggetti per la ricostruzione dei fatti). Per la qualità di sodali del FEGATELLI e del DE FILIPPIS deve operarsi integrale richiamo alle considerazioni del pubblico ministero contenute

nel paragrafo 12.2.6 (già menzionato nella vicenda del CDR) e al ruolo svolto nelle varie vicende. Si tratta di pubblici dipendenti, ricoprenti ruoli chiave per il sodalizio, che sistematicamente favoriscono gli interessi del privato in spregio ai propri doveri di imparzialità. La vicenda relativa alla bonifica “pilotata” degli uffici della Regione dagli apparati di intercettazione descritta nel paragrafo 15.2 relativo all’inquinamento probatorio (anche se non prova tale esigenza) dimostra ulteriormente, per quanto non ve ne sia bisogno, che il FEGATELLI all’interno della Regione è solito sviare la pubblica funzione. Il ruolo dell’HERMANIN DE RECHFIELD è stato delineato dal pubblico ministero così come quello certamente particolarmente significativo del GIOVANNETTI che muovendosi nel circuito relazionale del CERRONI e del LANDI ha brigato insieme al LANDI per far allontanare il dott. Ascenzo. Per quanto attiene al SICIGNANO è l’esecutore delle direttive di CERRONI, LANDI e RANDO con riferimento ad Albano Laziale con ruolo operativo non secondario.

Quanto alle argomentazioni del CERRONI contenute nella richiesta di interrogatorio del 7 agosto 2013 corredata da documenti allegati non emergono elementi idonei a contrastare quelli offerti dal pubblico ministero. Non si ritengono altresì rilevanti altre circostanze rappresentate in chiave difensiva nel corso del procedimento anche se non espressamente menzionate.

LE ESIGENZE CAUTELARI.

Per quanto attiene al pericolo di reiterazione dei delitti previsto dall’art. 274 lett. c) c.p.p. occorre richiamare la richiesta del pubblico ministero e le successive integrazioni (si veda, in particolare, quella relativa ai funzionari pubblici) sicché appaiono necessarie solo alcune puntualizzazioni.

E’ quasi supefluo definire i fatti di inaudita gravità anche per le dirette implicazioni sulla politica di gestione dei rifiuti e per le ricadute negative sulla collettività.

Le vicende esaminate riguardano un periodo temporale non breve in cui si è potuto verificare come il CERRONI e i suoi accoliti abbiano esercitato un relevantissimo potere di controllo in seno all’amministrazione pubblica tale da far ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva. Gli enormi profitti derivanti dai reati per i soggetti inseriti nel contesto imprenditoriale e la possibilità per i pubblici funzionari di consolidare il potere anche informale in seno alla pubblica amministrazione costituiscono stimolo per la prosecuzione delle attività delittuose. L’età del CERRONI non pare aver influito sull’attitudine del predetto a commettere delitti né appare rilevante, sotto il profilo cautelare, la disponibilità a essere interrogato (iniziativa verosimilmente collegata alla propalazione di notizie sull’indagine velletrana con l’articolo pubblicato su “L’Espresso”).

Per quanto attiene al LANDI e al RANDO, pur prendendosi atto di quanto rappresentato dal pubblico ministero a pag. 103 della richiesta (dimissioni probabilmente collegate alle suindicate notizie sulle indagini), occorre evidenziare che gli stessi, storici collaboratori del CERRONI, indipendentemente dalla carica formalmente rivestita nelle società facenti capo all’anziano imprenditore, possono continuare a svolgere un ruolo informale di primaria importanza nell’organizzazione. In particolare per quanto attiene al LANDI l’attività di intercettazione dimostra come l’influenza sui funzionari regionali si estrinsecava tramite rapporti interpersonali riservati che non richiedevano alcun particolare accreditamento formale.

Di rilevante entità sono le esigenze cautelari per il FEGATELLI e il DE FILIPPIS.

La nota dei Carabinieri del 13 maggio 2013 indica il DE FILIPPIS quale nuovo responsabile della Direzione Regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative, direzione incardinata all’interno del Dipartimento Istituzionale e Territorio retto dal FEGATELLI. L’ulteriore recentissima nota dei Carabinieri del 26 novembre 2013, trasmessa dal pubblico ministero il 23 dicembre 2013, così riferisce: *“I dipendenti regionali fin qui intervenuti a vario titolo nel procedimento penale per cui si procede sono stati destinati, apparentemente, ad altri incarichi e funzioni, ad accezione della Manetti che è rimasta alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, quale Direttore. La stessa ricopre, ad interim, l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti*

riumasto scoperto a seguito del trasferimento di POMPA Maria Grazia all'Area Supporto Giuridico per le Infrastrutture, l'Ambiente e le Politiche Abitative con a capo DE FILIPPIS Raniero Vincenzo. FEGATELLI Luca, già Direttore del Dipartimento Istituzionale e del territorio, ricopre attualmente l'incarico di direttore dell'Agenzia Regionale per i Beni Confiscati alle Organizzazioni Criminali nel Lazio."

I fatti sopra esaminati fanno emergere in modo evidente il ruolo informale del FEGATELLI all'interno dell'apparato burocratico della Regione Lazio e il suo diretto collegamento con il DE FILIPPIS (non si può tenere conto, trattandosi di articolo di giornale, di quanto segnalato dai Carabinieri con nota dell'8 luglio 2013 - fald. 56 pag. 2257 - circa la pubblicazione sul quotidiano Latina Oggi di un articolo sulla nomina da parte del FEGATELLI a direttore del CREIA di Fondi di Alessandro De Filippis, indicato come nipote di Raniero). Inoltre occorre considerare che il pericolo di reiterazione si riferisce a "delitti della stessa specie" di quelli per cui si procede e non ai medesimi reati sicché, tenuto conto delle modalità dei fatti, della disponibilità di alcuni collaboratori amministrativi dei predetti pubblici ufficiali a consentire la modifica di atti già protocollati e a distruggere atti, della natura non occasionale dei reati commessi e della propensione dei suddetti funzionari pubblici a soddisfare gli interessi di persone aventi capacità di influenza è possibile ritenere altamente probabile la commissione di nuovi reati indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per GIOVI e SICIGNANO sussistono esigenze cautelari trattandosi di soggetti pienamente inseriti nel descritto contesto.

Per tutti in considerazione della gravità dei fatti e della personalità non è possibile ipotizzare la sospensione condizionale della pena.

In punto di adeguatezza della misura cautelare, pur a fronte della rilevante gravità dei fatti e dell'insensibilità ai precetti dimostrata dagli indagati, appare idonea per tutti la misura cautelare degli arresti domiciliari con il contestuale divieto di comunicazione indicato in dispositivo. In particolare per gli indagati per i quali è stata richiesta la custodia in carcere occorre osservare che la recisione dei contatti con i luoghi in cui sono stati commessi i reati fa ritenere non indispensabile la misura più grave richiesta dal pubblico ministero.

Per quanto attiene infine al GIOVANNETTI le esigenze cautelari, pur sussistenti al momento della richiesta, si ritengono attualmente cessate in quanto trattasi di persona non stabilmente inserita nella burocrazia regionale e da ritenersi priva, in considerazione dei noti mutamenti dell'assetto politico regionale, priva di incarico operativo.

Non si ritiene di condividere la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p. in quanto il quadro cautelare si fonda su atti ormai acquisiti e sottoposti a scansione (per la laboriosa opera di scansione da parte dell'Ufficio del pubblico ministero gli atti a corredo della richiesta sono pervenuti dopo circa due mesi dal pervenimento di tale richiesta).

Per i reati di cui ai capi M), N) e GG) non può applicarsi la misura cautelare per quanto esposto in precedenza.

P.Q.M.

1) applica nei confronti di CERRONI Manlio, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), B), G), H), Q) limitatamente al falso, R) limitatamente al falso, S) limitatamente al falso e AA) la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di CERRONI Manlio il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

2) applica nei confronti di LANDI Bruno, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), B), G), H), la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di LANDI Bruno il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

3) applica nei confronti di RANDO Francesco, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), B), G), H), AA) la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di RANDO Francesco il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

4) applica nei confronti di GIOVI Piero, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), B), G), H), la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di GIOVI Piero il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti o che gli prestano assistenza (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

5) applica nei confronti di SICIGNANO Giuseppe, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), B), G), H), la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di SICIGNANO Giuseppe il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

6) applica nei confronti di FEGATELLI Luca, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), Q) limitatamente al falso, R), S) limitatamente al falso, II) limitatamente al falso la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di FEGATELLI Luca il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

7) applica nei confronti di DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, come sopra generalizzato, in relazione ai reati di cui ai capi A), Q) limitatamente al falso, R), la misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza o in quel diverso idoneo domicilio che potrà essere indicato all'atto dell'esecuzione, con la prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti senza l'autorizzazione del giudice procedente.

Dispone nei confronti di DE FILIPPIS Raniero Vincenzo il divieto di comunicare in qualunque forma (compresa quella telefonica, a mezzo fax o tramite mezzi informatici o telematici di qualunque natura) con persone diverse da quelle coabitanti (che dovranno essere specificamente indicate alla polizia giudiziaria all'atto dell'esecuzione) e dai difensori ritualmente nominati.

8) dispone il sequestro della somma di euro 10.900.910 nei confronti della PONTINA AMBIENTE S.r.l. in relazione ai reati di cui ai capi B), G) e H) (somma da individuarsi all'atto dell'esecuzione).

9) dispone il sequestro della somma di euro 7.990.013,33 nei confronti della E. GIOVI S.r.l. in relazione al reato di cui al capo AA) (somma da individuarsi all'atto dell'esecuzione).

10) non accoglie nel resto.

Ordina agli ufficiali e agenti delle polizia giudiziaria di catturare e condurre immediatamente gli indagati presso il luogo degli arresti domiciliari per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.

La polizia giudiziaria avrà cura di invitare gli indagati a indicare non più di due difensori di fiducia (art. 96 c.p.p.) anche a conferma di quelli già indicati in epigrafe.

Roma, 2 gennaio 2014.

IL CANCELLIERE
(dott. Alessandro Veneri)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Massimo Battistini)